


Consulta Regionale Siciliana

Lo Statuto
dinanzi agli organi dello Stato



Edizioni della Regione siciliana

COMMISSIONE PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI
DELLA CONSULTA REGIONALE SICILIANA

Presidente: prof. Giovanni Salemi; Componenti Dr. Adelaide
Baviera Albanese. dr. Giovanni Jarniceli. dr Luigi Raffa, on.
prof. Francesco Renda, avv. Amedeo Ziino; Segretari: Dr.
Ugo La Bianca., dr: Giovanni Guarino Amella.

Sottocommissione di coordinamento: Baviera, Renda, Ziino, La Bianca.

INDICE - SOMMARIO

DOCUMENTI

Lo Statuto dinanzi al Governo dello Stato

1) Relazione, dell'Alto Commissario ai Governo dello Stato sui progetto di Statuto elaborato dalla Consulta di Sicilia; 2) Testo del progetto approvato dalla Consulta di Sicilia; 3) Consulta nazionale. Doc. n. 158. Schema di provvedimento legislativo presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (De Gasperi) e trasmesso dal Ministro incaricato delle relazioni con la Consulta nazionale (Cianca) il 4 aprile 1946 per A parere delle Commissioni riunite Affari politici e amministrativi _ Giustizia _ Finanze e Tesoro =. Progetto di Statuto della Regione siciliana.

TI. *Lo Statuto dinanzi alla Consulta nazionale* 43

D Consulta nazionale. Resoconto sommario della seduta 13 aprile 1946 delle Commissioni riunite Affari politici e amministrativi - Giustizia - Finanze e Tesoro .; 2) Consulta nazionale; 3) Consulta nazionale. Resoconto sommario della seduta 7 maggio 1946 delle Commissioni riunite a Affari politici e amministrativi _ Giustizia - Finanze e Tesoro .

Promulgazione dello Statuto 117

1) R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455. Approvazione dello Statuto della Regione siciliana; 2) Relazione della Corte dei Conti al Parlamento relativa alla registrazione con riserva del R.D. 15 maggio 1946, n. 455 (motivazione).

IV. *Coordinamento dello Statuto con la Costituzione* 133

1) Assemblea Costituente. Resoconto sommario della seduta del 1° agosto 1946 della seconda sottocommissione della Commissione per la Costituzione; 2) Assemblea Costituente. Resoconto sommario della seduta 15 ottobre 1946 della seconda sottocommissione della Commissione per la Costituzione; 3) Assemblea Costituente. Resoconto sommario della seduta del 17 gennaio 1947 della Commissione per la Costituzione; 4) Assemblea Costituente. Resoconto sommario della seduta del 31 gennaio 1947 della Commissione per la Costituzione; 5) Assemblea Costituente. Resoconto sommario della seduta antimeridiana del febbraio 1947 della Commissione per la Costituzione; 6) Assemblea Costituente.

Resoconto stenografico della seduta del 27 giugno 1947; 7) Assemblea Costituente. Documento n. 65 - Testo coordinato dello Statuto speciale per la Sicilia presentato alla Presidenza dell'Assemblea il 29 gennaio 1948; 8) Assemblea Costituente. Resoconto della seduta antimeridiana del 31 gennaio 1948; 9) Assemblea Costituente. Resoconto della seduta pomeridiana del 31 gennaio 1948; 10) Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2. Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455.

V. *Lo Statuto dinanzi all'Alta Corte* Pag. 337

1) Ricorso della Regione siciliana all'Alta Corte avverso la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2; 2) Difesa dello Stato; 3) Difesa orale della Regione (prof. Carnelutti); 4) Difesa orale dello Stato (avv. Latour); 5) Difesa del prof. Carnelutti; 6) Requisitoria del Procuratore Generale; 7) Sentenza dell'Alta Corte.

LO STATUTO DINANZI AGLI ORGANI DELLO STATO

AVVERTENZA *

*Il progetto definitivo della Consulta di Sicilia fu trasmesso dall'Alto Commissario con apposita relazione al Governo del **Re (1)**. Nella seduta del 12 marzo 1946, il Consiglio dei Ministri sentì ampiamente le illustrazioni fatte dall'Alto Commissario. In data 4 aprile 1946, in seguito a vivace discussione, trasmise, senza alcuna relazione di commercio del Presidente del Consiglio dei Ministri, alla Consulta nazionale il detto progetto per il parere delle Commissioni riunite, affari politici, finanza, tesoro e giustizia ^m; le quali il 13 aprile decisero, su proposta dell'on. Guarino Amella, di deferire l'esame del progetto ad una Giunta ristretta, più tardi nominata dal Presidente della Consulta nelle persone dei consultori Aldisio, Allara, Berlinguer, Di Pietro, Einaudi, Gilardoni, Guarino Amelia, La Malfa, Li Causi, Sansone, Manca, Molinelli, Morandi, Musotto, Ziino ⁽³⁾. Il Presidente della detta Giunta, on. Gilardoni, in data 7 maggio 1946, presentò la relazione della Giunta di studio ⁽⁴⁾. In essa, dopo il richiamo dei precedenti storici, parlamentari e legislativi dello « Statuto », furono posti in evidenza soprattutto lo spirito e gli elementi essenziali, il rispetto, cioè, dell'unità dello Stato, l'ansia del popolo siciliano di conseguire sollecitamente l'invocata autonomia.*

La relazione attesta, altresì, che la Giunta stessa ritenne di esaminare il progetto, non già analiticamente, articolo per articolo, co-

* La raccolta ed il coordinamento degli Atti del presente volume sono stati curati da G. Salerai.

(1) Lo Statuto dinanzi al Governo dello Stato, doc. nn. 1 e 2, pag. 9 e segg. e 22 e segg.

(2) Lo Statuto dinanzi al Governo dello Stato, doc. n. 3, pag. 31 e segg.

(3) Lo Statuto dinanzi alla Consulta nazionale, doc. n. 1, pagg. 45-46.

Lo Statuto dinanzi alla Consulta nazionale, doc. n. 2, pag. 47 e segg.

me qualche Consultore aveva proposto, ma, piuttosto, nel suo complesso, salvo due emendamenti, e che, a conclusione del suo studio, era pervenuta all'approvazione (dissenziente il solo cons. prof. Einaudi) del seguente ordine del giorno:

« Le Commissioni riunite, affari politici, giustizia, finanze e tesoro, esaminato lo schema di provvedimento legislativo sullo " Statuto della Regione siciliana" (doc. n. 158), trasmesso dal Governo per il parere della Consulta nazionale, sul testo approvato dalla Consulta siciliana addì 23 dicembre 1945; considerato che tale provvedimento risponde a finalità politiche, che superano ogni esame analitico di pura tecnica legislativa; considerato che il problema delle autonomie regionali in genere e di quella siciliana in ispecie è ormai posto da tutti i Partiti e risponde a precedenti legislativi già adottati in conformità delle singole aspirazioni locali; esprime il parere favorevole allo schema di provvedimento legislativo sullo " Statuto della Regione siciliana" (doc. n. 158) con l'emendamento della estensione alla Sardegna e con la modifica del comma secondo dell'art. 42, che dovrà essere sostituito dal seguente: « Esso sarà sottoposto all'Assemblea Costituente per essere coordinato con la nuova Costituzione dello Stato ».

Di notevole rilievo è l'ampia ed elevata discussione svoltasi presso la Giunta. Essa merita di essere conosciuta attraverso il resoconto sommario della seduta di martedì 7 maggio 1946, da noi riportato fra i documenti (5).

.Il Consiglio dei Ministri, in seno al quale le non lievi opposizioni furono superate per via della validissima resistenza dell'Alto Commissario per la Sicilia, approvò il progetto di " Statuto " con la modificazione del secondo comma dell'art. 42, suggerita dalle Commissioni riunite della Consulta nazionale. Sopprese, inoltre, il terzo comma dell'art. 42, concernente le modificazioni allo Statuto, che si sarebbero potute apportare (per il detto articolo) su proposta dell'Assemblea regionale e dalle Assemblee legislative dello Stato, con le forme stabilite per la modificazione della Costituzione dello Stato. Soppressione fatale che, in seguito, determinò i più accesi contrasti in seno alla Costituente, culminati nell'emendamento Ambrosini, Persico, Dominedò, causa del ricorso all'Alta Corte e da questa annullato.

L'art. 43 del progetto fu lasciato inalterato nella parte circa la

⁵⁾ Lo Statuto dinanzi alla Consulta nazionale, doc. n. 3, pag. 76 e segg.

prima elezione dell'Assemblea regionale « che avrà luogo, a cura del Governo dello Stato, entro tre mesi dall'approvazione del presente Statuto, in base alla emananda legge elettorale politica dello Stato ».

Ma, in realtà, allorquando fu promulgato lo Statuto (15 maggio 1946) era stata già emanata fin dal 10 marzo 1946, n. 74, la legge per la elezione dei deputati alla Costituente, cui la Consulta di Sicilia aveva inteso riferirsi.

L'emendamento proposto dalla Consulta nazionale fu compreso nel secondo comma dell'articolo unico del R.D. 15 maggio 1946 n. 455, registrato con riserva alla Corte dei Conti, il 9 giugno 1946 (6).

Di questa registrazione riportiamo, fra i documenti, la motivazione della relazione della Corte dei conti al Parlamento, presentata alla Presidenza della Camera dei deputati il 26 agosto 1950 e contenuta nel volume I, parte I, quinquennio 1942-47, « Il controllo di legittimità sugli atti del Governo » (7).

Col decreto di approvazione dello Statuto si apriva il problema del coordinamento dello Statuto con la Costituzione dello Stato (8).

Esso non poteva avere che una portata semplicemente formale, se tenevansi presenti, oltre che l'articolo 116 della Costituzione (che introduce un tipo di Regioni, fra cui la Sicilia, con forme e condizioni particolari di autonomia secondo statuti speciali, adottati con leggi costituzionali), anche i decreti, sui quali fondavasi il D.L. 15 maggio 1946, n. 466, e che al Governo conferivano poteri costituzionali.

Coordinare implica, peraltro, l'armonizzare testi diversi salva rerum substantia.

Senonchè, alla Costituente, a mezzo della Sottocommissione per gli statuti regionali della Commissione per la Costituzione (Commissione dei diciotto), fu presentato, su relazione degli on. Cevolotto e Tosato, un progetto che innovava sostanzialmente lo Statuto, specie su quattro punti essenziali: la legislazione esclusiva, la posizione giuridica del Presidente della Regione, la polizia e l'Alta Corte, ritenuta incompatibile con la Corte Costituzionale dello Stato (9).

Si opposero a tale progetto la minoranza della Commissione stes-

(6) Promulgazione dello Statuto, doc. n. 1, pag. 119.

(7) Promulgazione dello Statuto, doc. n. 2, pagg. 131-132.

(8) Coordinamento dello Statuto con la Costituzione, doc. n. 2, pag. 151 e segg. Al riguardo vedi: SALEMI, *Il coordinamento e i suoi limiti*, Palermo (94); LA BARBERA, *Lineamenti di diritto pubblico della Regione siciliana*, Palermo, 1958, pag. 9-12, nonché nota 7-21 per la relativa bibliografia.

(9) Coordinamento dello Statuto con la Costituzione, doc. n. 7, pag. 233 e segg.

sa, nonchè i rappresentanti del Governo e dell'Assemblea regionali.

Malgrado le forti divergenze, il Governo nazionale sottopose all'Assemblea Costituente il seguente disegno di legge discusso nelle sedute del 31 gennaio 1948 (m):

Art. 1. - « Il vigente Statuto della Regione Siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, è adottato con la presente legge costituzionale quale Statuto speciale per la Sicilia, con le modificazioni che risultano dall'allegato, che costituisce il testo coordinato dello Statuto stesso.

Art. 2. - La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ».

La discussione fu aperta dall'on. Ambrosini, con una appassionata difesa dello Statuto e della Sicilia e a sostegno dell'emendamento, firmato anche dagli onn. Castiglia e Montalbano, del seguente tenore:

« Sostituire gli art. 1 e 2 col seguente articolo unico:

«Lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con regio decreto legge 15 maggio 1946, n. 455, fa parte delle leggi costituzionali della Repubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 della Costituzione.

«Le modifiche, che in base all'esperienza derivante dall'applicazione dello Statuto fossero ritenute necessarie dalla Regione o dallo Stato, saranno approvate dal Parlamento nazionale con legge ordinaria, d'intesa con l'Assemblea regionale della Sicilia ».

Contrastarono l'emendamento molti deputati, fra i quali gli on. Finocchiaro Aprile, Persico e Dominedò, presentatori, a loro volta, di altrettanti emendamenti.

L'emendamento dell'on. Finocchiaro Aprile, firmato anche dall'on. Gallo, era così formulato: « Lo Statuto della Sicilia, promulgato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, è legge costituzionale e continuerà ad avere vigore.

« Eventuali modifiche potranno essere introdotte con legge ordinaria dello Stato, ma sempre su voto dell'Assemblea siciliana, espresso da almeno tre quarti dei suoi componenti ».

L'emendamento dell'on. Persico proponeva la sostituzione del secondo comma dell'emendamento Ambrosini col seguente: « Le modificazioni ritenute necessarie dallo Stato o dalla Regione saranno

(") Coordinamento dello Statuto con la Costituzione, duce. nn. 8 e 9, pag. 248 e segg. e 290 e segg.

approvate dal Parlamento nazionale con legge ordinaria, udita l'Assemblea regionale siciliana ».

L'emendamento dell'on. Dominedò chiedeva, invece, la sostituzione del medesimo secondo comma con quest'altro: « Per le modificazioni dello Statuto della Regione siciliana si applica la procedura stabilita dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

« Non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge, si potrà procedere a revisione anche con legge ordinaria della Repubblica, udita l'Assemblea regionale siciliana ».

A conclusione del lungo dibattito, fu approvato con 208 voti favorevoli e 133 contrari, il seguente testo, che fonde gli elementi essenziali dei quattro emendamenti.

« Lo Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, fa parte delle leggi costituzionali della Repubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 della Costituzione;

« Ferma restando la procedura di revisione preveduta dalla Costituzione, le modifiche ritenute necessarie dallo Stato o dalla Regione saranno, non oltre due anni dalla entrata in vigore della presente legge, approvate dal Parlamento nazionale con legge ordinaria, udita l'Assemblea regionale della Sicilia ».

Il testo medesimo divenne l'art. 1 della legge costituzionale, promulgata il 26 febbraio 1948, n. 2 ⁽¹¹⁾, alla quale fu aggiunto il seguente articolo 2: «La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica ».

L'approvazione della legge, a scrutinio segreto, registrò 232 voti favorevoli, 54 contrari ed uno astenuto (12).

Della norma contenuta nell'art. 1, secondo capoverso, fu dalla Regione subito denunciata la invalidità costituzionale all'Alta Corte a mezzo del ricorso del febbraio 1948 ⁽¹³⁾, imperocchè, con l'effettuato coordinamento (com. 1 dell'articolo impugnato) si era esaurito il potere, riservato all'Assemblea Costituente con la disposizione XVII della Costituzione, il potere cioè di deliberare sullo Statuto regionale. Inoltre, la Costituente aveva esorbitato dalla sua funzione, regolamentando le future modificazioni allo Statuto con legge

⁽¹¹⁾ Coordinamento dello Statuto con la Costituzione, doc. n. 10, pag. 331.

⁽¹²⁾ C'ordinamento dello Statuto con la Costituzione, doc. n. 9, pag. 328.

⁽¹³⁾ Lo Statuto dinanzi all'Alta Corte, doc. n. 1, pag. 339 e segg.

ordinaria, udita l'Assemblea regionale siciliana e derogando, in tal guisa, agli articoli 123, 116 e 138 della Costituzione.

L'Alta Corte, con sentenza 19 luglio 1948, n. 4 ⁽¹⁴⁾, rigettò, anzitutto, le eccezioni avanzate dalla difesa dello Stato circa la improponibilità del ricorso e l'incompetenza dell'Alta Corte, dichiarando che anche le leggi costituzionali, in quanto sono regolate e sottoposte a limiti dalla Corte Costituzionale fondamentale, sono soggette al sindacato giurisdizionale di legittimità costituzionale, e che per le leggi costituzionali regolatrici di rapporti fra lo Stato e la Regione siciliana, competente in materia è l'Alta Corte per la Regione siciliana.

Accolse poi in merito il ricorso, perchè il secondo comma dell'art. 1 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, in quanto prevede che le modifiche allo Statuto della Regione siciliana possono essere apportate entro due anni, senza l'osservanza del procedimento di revisione previsto dall'art. 138 della Costituzione, è viziato d'illegittimità costituzionale

(¹⁴) Lo Statuto dinanzi all'Alta Corte, doc. n. 7, pag. 30 e segg.

L O S T A T U T O
DINANZI AL GOVERNO DELLO STATO

1) Relazione dell'Alto Commissario al Governo dello Stato sul progetto di Statuto elaborato dalla Consulta di Sicilia; 2) Testo del progetto approvato dalla Consulta di Sicilia; 3) Consulta nazionale. Doc. n. 158. Schema di provvedimento legislativo presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (De Gasperi) e trasmesso dal Ministro incaricato delle relazioni con la Consulta nazionale (Cianca) il 4 aprile 1946 per il parere delle Commissioni riunite « Affari politici e amministrativi - Giustizia - Finanze e Tesoro ». Progetto di Statuto della Regione siciliana.

1) *Relazione dell'Alto Commissario al Governo dello Stato sul progetto di « Statuto » elaborato dalla Consulta di Sicilia.*

1. Nell'accingersi alla elaborazione del progetto di Statuto, la Consulta di Sicilia non intese lontanamente il bisogno di dimostrare in primo luogo se la Sicilia possedesse tutti i caratteri necessari e sufficienti per assicurare a regione autonoma. Non era, infatti, questo dell'esistenza materiale e spirituale della regione un problema da precisare e risolvere, bensì un dato di fatto indiscutibile, offerto dalla stessa natura dell'anima isolana, dall'economia, dal diritto e dalla storia dell'intero popolo siciliano. L'Isola che i tre mari circondano e le più diverse dominazioni straniere educarono al dolore ed alle privazioni, rafforzandone pertanto il fiero, innato senso di unità; l'economia isolana caratterizzata dal suo elemento in prevalenza agricolo, dalle industrie limitate in ragione degli scarsi prodotti del suolo e delle finanze ristrette; la legislazione nazionale rivolta a disciplinare in special modo numerosi rapporti propri soltanto della stessa Isola; l'aspirazione a un libero reggimento, entro l'unità della Patria italiana, di filosofi, giuristi, economisti, espressa poi a guisa di sintesi storica nel progetto 18 novembre 1860 del Consiglio di Stato Straordinario di Sicilia; tutti questi fattori erano ben evidenti e noti alla Consulta siciliana, la quale, ritenendoli un fermo presupposto al suo lavoro, venne senz'altro a discutere sul vero odierno problema, quello dell'ordinamento giuridico e politico della Regione siciliana, soffermandosi primieramente e ben a ragione, sulle diverse cause che ne rendono quindi indilazionabile la discussione e la soluzione.

Invero, l'esagerato accentramento di funzioni pubbliche, la politica governativa partigiana e vantaggiosa solo ad altre Regioni d'Italia, specie del

Nord, l'impossibilità di sviluppare liberamente e pienamente ogni energia locale, la tutela diretta degli interessi propri del popolo isolano, hanno vieppiù riscaldata, massima in questo dopoguerra, la coscienza dei siciliani anelanti ad una autonomia immediata, alta forma di riparazione, esigenza profonda di giustizia.

Nessuno può ormai negare la forza di tali cause e l'impellente bisogno di rimediarvi. Onde è che la Consulta, interprete solerte della situazione, ha voluto rispondere al suo nobilissimo dovere, venendo incontro alle giustificate e unanimi richieste della sua terra.

2. Il compito che le si offriva le era stato in parte facilitato dal progetto di statuto, redatto dalla commissione speciale dell'Alto Commissario per la Sicilia all'uopo nominata nel settembre del 1945, e composta dei rappresentanti di sei partiti politici e di tre tecnici, progetto che, pur tenendo a guida tecnica quello presentato dal prof. Giovanni Salemi della R. Università di Palermo e membro della stessa commissione, aveva accolto numerosi elementi *dei* progetti sulla stessa materia formulati dall'on. Guarino Amelia, dal Comitato del « Movimento dell'Autonomia Siciliana » e dal rappresentante del Partito Socialista, dr. Mario Mineo. Progetti nei quali il grado d'intensità dell'autonomia raggiungeva misure diverse, e che tuttavia avevano dato luogo a quello della commissione, fornito di larga autonomia legislativa, amministrativa, tributaria e patrimoniale. La Consulta di Sicilia modificò l'opera di studio della commissione, nella forma e nel contenuto, giungendo a risultati concreti, i cui principi direttivi è pregio qui riassumere.

La Consulta volle in sostanza:

1) Attribuire alla regione il significato e la portata, non di una circoscrizione amministrativa, bensì di persona giuridica che lo Stato ha solo da creare giuridicamente, essendone i requisiti geografici, etnici, spirituali, economici e politici, già confermati dalla storia e dalla vita reale del popolo siciliano.

2) Porre tale entità giuridica entro lo Stato italiano, in guisa da non spezzare l'unità politica del medesimo, ed evitare la formazione di uno stato indipendente di fronte allo Stato italiano, ovvero unito ad altri stati in una federazione italiana.

3) Attuare entro la regione i criteri di larga democrazia, voluti dal rinnovato popolo italiano, nella formazione degli organi pubblici direttivi e nella disciplina dei rapporti sociali.

4) Affermare, attraverso l'autonomia, non un semplice decentramento, nè burocratico, nè istituzionale, perchè sotto qualunque forma inteso, esso implica sempre un distacco da organi statali di funzioni solo amministrative,

bensi il conferimento alla Regione della titolarità e dell'esercizio di poteri, oltre che amministrativi, anche e soprattutto legislativi.

5) Creare in seno alla Regione appositi organi costituzionali; uno collegiale legislativo, un altro collegiale governativo ed uno individuale governativo, che rappresenti la Regione, nonché il Governo dello Stato nella Regione.

6) Ammettere alla elaborazione dei progetti di legge, unitamente agli organi legislativi, i rappresentanti degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali.

7) Assegnare alla Regione una duplice specie di potestà legislativa su materie tassativamente indicate, una esclusiva ed un'altra concorrente con quella dello Stato; aventi i limiti, la prima, nelle leggi costituzionali dello Stato, la seconda nei principi e negli interessi generali cui si informa la legislazione statale; l'una e l'altra sempre dirette a soddisfare le particolari condizioni e gli interessi propri della Regione.

8) Attribuire alla Regione, in materia di enti e di circoscrizioni locali, ampia ed esclusiva potestà legislativa, e favorire la formazione di liberi Consorzi di comuni, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.

9) Abolire le provincie come enti autarchici e come circoscrizioni amministrative, nonché tutti gli enti provinciali oggi esistenti nella Regione siciliana.

10) Conferire alla Regione e sulle materie di cui innanzi si è detto (numeri 7 ed 8) le funzioni regolamentari ed esecutive, dalla vigente legislazione attribuite agli organi centrali e locali dello Stato.

Su di ogni altra materia disporre l'esercizio dell'attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato.

11) Riconoscere alla Regione la partecipazione, mediante un proprio rappresentante, alla formazione di alcuni atti dello Stato (tariffe ferroviarie) ed alla regolamentazione di alcuni servizi nazionali (di comunicazione e trasporti), che possano comunque interessare la Regione.

12) Istituire nella Regione gli organi giurisdizionali aventi oggi la sede soltanto in Roma.

13) Affidare alla polizia di Stato il mantenimento dell'ordine pubblico, sotto la direzione del Capo della Regione e, solo in casi gravi, del Governo dello Stato, lasciando alla Regione la facoltà di organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi ed interessi.

14) Costituire un patrimonio regionale, assegnando alla Regione i beni demaniali e patrimoniali dello Stato, esistenti entro il territorio della Regione e conferendole altresì i beni immobili che non sono in proprietà di alcuno e si trovano nella Regione.

15) Creare una finanza regionale, conferendo alla Regione la potestà tributaria, nonchè, oltre alle imposte dello Stato, riscosse nella Regione e comprensive di quelle doganali, un particolare contributo annuo, versato dallo Stato a titolo di solidarietà nazionale verso la Sicilia.

16) Facultare la Regione alla emissione di prestiti interni.

17) Fissare dei criteri fondamentali in materia di, economia e precisamente: *a)* collegare le riforme agraria e industriale ai principi che indurrà la Costituente del popolo italiano; *b)* stabilire dei piani economici sulla cui base svolgere la politica dei lavori pubblici; *c)* richiedere la consultazione della Regione nella determinazione dei limiti massimi delle tariffe doganali; *d)* esentare dal dazio doganale alcuni strumenti necessari all'agricoltura; *e)* istituire presso il Banco di Sicilia una camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni dell'Isola determinate valute estere.

18) Garantire lo Stato e la Regione da ogni eventuale incostituzionalità di leggi o regolamenti, attraverso un alto organo centrale paritetico, incaricato pure di giudicare sui reati del Governo regionale.

19) Attuare un controllo dello Stato, a mezzo di un Commissario dello Stato, sopra gli organi legislativi ed esecutivi della Regione e sulle rispettive loro funzioni. Di questi principi saranno adesso indicate le applicazioni, esaminando i singoli articoli del progetto stesso.

3. - Il primo articolo definisce la natura giuridico-politica della Regione, e pertanto riassume le direttive di cui innanzi si è detto ai numeri 1), 2), 3) e 4).

La Regione siciliana, in verità, sorge giuridicamente, non con la qualifica di circoscrizione amministrativa, entro il cui ambito territoriale sarebbero da assegnare organi, funzioni e servizi dello Stato, ma piuttosto come persona giuridica pubblica, territoriale, nuovo soggetto, costituito di elementi materiali, territorio e popolo, entrambi determinati precisamente dalla natura, e di elementi immateriali come la potestà di comando e i fini di conservazione e di progresso per cui detta potestà si esplica, originando diritti e doveri nello stesso soggetto o in altri, coi quali il medesimo entra in rapporti. Persona pubblica, inoltre, da ascriversi fra lo Stato e gli enti autarchici territoriali, in quantocchè, mentre da un canto si differenzia dallo Stato per la mancanza della sovranità, ossia di una posizione suprema, al di sopra della quale non abbia a riconoscere altro soggetto di autorità, e per la natura derivata del suo impero, d'altro canto si differenzia dagli enti autarchici territoriali comuni e provincie per il possesso di più ampi poteri di comando, esplicabili cioè non solo attraverso la potestà di amministrare sè stessa, ma anche attraverso la potestà di emanare norme giuridiche di carattere primario. Persona, quindi,

pubblica ed autonoma, che non è Stato indipendente di fronte allo Stato italiano (come una sparuta corrente di separatisti, non rappresentati in seno alla Consulta vorrebbe), nè uno Stato entro lo Stato italiano costituito a federazione di Stati (come alla Consulta propose il Partito democratico di Azione, che nell'autonomia di cui al progetto, vide solo un primo ordinamento suscettibile di ulteriori sviluppi di quel senso), bensì costituisce una entità giuridica entro lo Stato italiano, di cui rispetta l'unità politica, pur ricevendone la potestà generica di formare da sè il diritto. Entità giuridica e politica, che, di conseguenza, si ispira ai medesimi criteri democratici del nuovo Stato italiano, affinché siano formati col popolo e per il popolo gli organi di comando, nonchè le norme sui più diversi rapporti sociali (il che trova riscontro, come si vedrà meglio in seguito, agli art. 3, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 26, 30, 36, del progetto).

4. Dopo l'art. 1, che sta solo per la sua indole speciale, riassuntiva cioè del contenuto dell'intero Statuto, il progetto si divide in sei titoli: il primo concerne gli organi della Regione, il secondo le funzioni dei medesimi, il terzo gli organi giurisdizionali, il quarto la polizia, il quinto il patrimonio e le finanze, il sesto le norme riguardanti l'approvazione e la modificazione dello Statuto.

Il primo titolo precisa che gli organi della Regione sono: l'Assemblea (nome di risonanza storica che per questo motivo si è preferito all'altro di Consiglio, d'altronde non coincidente con le vere funzioni dell'organo legislativo), la Giunta e il Presidente regionali.

I Deputati che compongono l'assemblea sono 90, vale a dire in rapporto all'attuale popolazione dell'Isola uno per circa 50 mila abitanti. Vengono scelti dietro elezioni, che l'art. 3 stabilisce debbano procedere in base al suffragio universale, diretto, segreto, mentre poi per le ulteriori condizioni (ad esempio l'elettorato, la eleggibilità, le circoscrizioni, la rappresentanza delle minoranze, ecc.) rinvia non alla legge elettorale politica dello Stato, come qualche consultore aveva proposto, bensì a quella che la stessa Assemblea regionale delibererà in base ai principi da fissarsi dalla Costituzione.

Lo stesso art. 3 contiene un'altra affermazione di principio: i deputati rappresentano l'intera Regione e non gli elettori, nè i singoli collegi elettorali che li scelgono. Dispone anche che i deputati cessano di diritto dalla carica allo spirare del termine di quattro anni, e che entro tre mesi da questa scadenza, il Presidente regionale indice le elezioni e convoca la nuova Assemblea.

L'art. 4 si riferisce al regolamento interno dell'Assemblea regionale che fissa gli organi (un presidente, due vice-presidenti, i segretari, le commissioni permanenti) e le norme sull'esercizio delle funzioni della medesima.

L'art. 5 pone ai deputati l'obbligo del giuramento. Alcuni Consultori vi si

dichiararono contrari, non perchè pensassero nei deputati la mancanza di fedeltà all'esercizio delle loro funzioni, col solo scopo del bene inseparabile dell'Italia e della Regione, ma perchè simili giuramenti, essi dicevano, potrebbero costringere ad agire difformemente alle proprie opinioni. La Consulta, tuttavia, tenne fermo, a maggioranza, l'articolo, stante l'alto valore morale di simile giuramento, non scompagnato dalla sua efficace tradizione storica.

Gli art. 6 e 7 indicano le prerogative dei deputati: l'insindacabilità dei voti dati nell'Assemblea e per le opinioni espresse nell'esercizio della loro funzione; il diritto di interpellanza, d'interrogazione e di mozione in seno alla Assemblea.

L'art. 8 provvede al caso di irregolare funzionamento dell'Assemblea regionale e al relativo intervento del Governo dello Stato che, su proposta del suo commissario residente a Palermo, può, a causa della persistente violazione dello Statuto regionale, sciogliere l'Assemblea. La Commissione aveva proposto un altro caso di scioglimento dell'Assemblea, e cioè per « gravi motivi di ordine pubblico »; la Consulta non volle mantenerlo, per la considerazione che la vastità e l'indeterminatezza di tali cause potrebbero esporre la Regione ad atteggiamenti arbitrari del Governo dello Stato.

Per operare lo scioglimento previsto, occorre, in linea preliminare, una deliberazione delle Assemblee legislative dello Stato e non il parere del Consiglio di Stato, nè la deliberazione del Consiglio dei Ministri, come avviene per lo scioglimento dei Consigli comunali, perchè attraverso l'intervento preventivo delle Assemblee statali, può garantirsi una maggiore indipendenza all'Assemblea regionale.

Avvenuto lo scioglimento dell'Assemblea, l'ordinaria amministrazione della Regione è affidata ad una Commissione straordinaria di tre membri (nominati dal Governo nazionale, su designazione delle Assemblee legislative dello Stato) la quale indice entro tre mesi le elezioni per la nuova Assemblea.

5. L'Art. 9 tratta del Presidente e della Giunta regionali, organi eletti dall'Assemblea nella sua prima seduta e nel suo seno, a maggioranza assoluta di voti segreti.

Per la scelta degli Assessori alcuni Consultori avevano proposto di darne la facoltà al Presidente regionale, in quanto gli Assessori ne sono gli immediati collaboratori, e, quindi, devono goderne la particolare fiducia. La Consulta non volle seguirli, in quanto favorevole ad un ordine di idee più strettamente democratiche; invece, lasciò il numero degli Assessori indeterminato, alla dipendenza cioè delle contingenze politiche, e fu propensa ad affidare al Presidente regionale l'assegnazione degli Assessori a singoli rami delle amministrazioni, nonchè la designazione dell'Assessore che avesse a sostituire il Presidente regionale in caso di sua assenza o impedimento (art. 10). E' riservato poi al Presi-

dente dell'Assemblea regionale, nel caso di dimissioni, incapacità o morte del Presidente regionale, il potere di convocare entro 15 giorni l'Assemblea per le elezioni del nuovo Presidente regionale, (art. 10 comma 2).

6. Il titolo II, riguardante la funzione degli organi regionali, tratta in primo luogo delle funzioni spettanti all'Assemblea regionale, che possono riassumersi, in funzioni attive, attraverso la formazione di leggi (artt. 14, 15 e 17), la manifestazione di voti e la formulazione di progetti da presentare alle assemblee legislative dello Stato su materie di competenza degli organi dello Stato (art. 18) e funzioni di controllo sul bilancio della Regione e sull'operato del Presidente e degli Assessori regionali (art. 19).

A riguardo della funzione legislativa, pone le norme concernenti la convocazione dell'assemblea, le sessioni ordinarie e straordinarie (art. 11), l'iniziativa delle leggi e dei regolamenti, le condizioni per la perfezione, promulgazione, pubblicazione, entrata in vigore di questi atti (art. 13) e poi determina i limiti entro cui la detta potestà legislativa può esercitarsi. Tali limiti sono di 4 specie: sostanziale, giuridico, causale e territoriale.

Il limite è sostanziale in quanto le norme devono concernere soltanto le materie tassativamente elencate negli articoli 14-17, delle quali quelle comprese nell'art. 14 e 15 formano oggetto della esclusiva competenza dell'assemblea. Il limite è giuridico in quanto le dette norme non devono oltrepassare, se attinenti alle materie di cui all'art. 14, le leggi costituzionali dello Stato, se invece attinenti alle materie di cui all'art. 17, la legislazione di principio e di interesse generale emanata dallo Stato.

Il limite è causale in quanto le norme devono essere determinate dalla necessità di soddisfare gli interessi propri e situazioni particolari della Regione. Infine il limite è territoriale in quanto le norme devono avere efficacia solo entro la Regione.

Sui limiti sostanziali e giuridici le discussioni furono laboriose, in quanto che, mentre alcuni Consultori ritenevano la potestà legislativa della Regione ammissibile sopra diverse materie, ma sempre nei limiti della legislazione di principio e di interesse generale fissati dallo Stato, e ciò sotto la preoccupazione di non rispettare a sufficienza l'unità politica dello Stato, la Consulta invece, pur accogliendo per certe materie questo limite, stimò opportuno, per altre materie, il conferimento della potestà legislativa piena ed esclusiva all'Assemblea regionale. Non solo, ma specificate le singole materie su cui quest'ultima legislazione può svolgersi, ha tenuto in particolare modo a stabilire, per immediate finalità politiche e su proposta dei rappresentanti dei Partiti socialista e comunista, che la legislazione esclusiva della Regione, dovrà altresì rispettare i principi delle riforme agraria e industriale, adottati dalla

Costituente del popolo italiano. Ha poi aggiunto in uno speciale articolo, sulla stessa proposta e contro il voto di pochi Consultori, che la legislazione esclusiva si estende alla materia delle circoscrizioni, all'ordinamento e al controllo degli enti locali, mentre le circoscrizioni provinciali, gli organi e gli enti pubblici che ne derivano restano soppressi nell'ambito della Regione, venendo l'ordinamento degli enti locali fondato sui comuni e sui liberi consorzi comunali, forniti della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.

Non occorre indicare le singole divergenze sorte in seno alla Consulta in merito all'assegnazione delle materie all'una o all'altra competenza, esclusiva ovvero ordinaria dell'Assemblea regionale. Solo è da rilevare, per non dilungarci, che l'esame relativo è stato condotto con la massima diligenza, materia per materia, con alto senso di comprensione delle inderogabili esigenze dell'Isola.

7. Senza forti contrasti è proceduta invece, la determinazione delle funzioni del Presidente e della Giunta regionale, ai quali organi si sono conferiti l'iniziativa delle leggi, l'emanazione dei regolamenti, il perfezionamento degli stessi atti, nonché la relativa promulgazione e pubblicazione. Inoltre la compilazione del bilancio regionale e tutte le funzioni esecutive ed amministrative dalle leggi statali oggi attribuite al Governo dello Stato sulle materie di competenza legislativa della Regione; sulle altre materie il Governo regionale svolge le funzioni amministrative secondo le direttive del Governo dello Stato, rendendosi per essa responsabile di fronte a questa e di fronte all'Assemblea regionale (Art. 20).

Il Presidente, oltre a rappresentare la Regione, rappresenta altresì il Governo dello Stato, il quale nell'esercizio del suo potere di controllo può inviare nella Regione propri commissari per l'esplicazione temporanea di singole funzioni statali (art. 21 comma 1 e 2). Egli è ammesso al Consiglio dei Ministri col rango di Ministro ed ha voto deliberativo soltanto sulle materie che interessano la Regione (art. 21 ult. comma). Di particolare rilievo è la norma che attribuisce al Governo regionale la partecipazione, a mezzo di un proprio rappresentante, all'attività statale per la formazione delle tariffe ferroviarie, l'istituzione e la regolamentazione dei servizi nazionali, di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei che possano comunque interessare la Regione (art. 22).

8. Il titolo III che riguarda gli organi giurisdizionali, stabilisce l'istituzione in Palermo, e per gli affari concernenti la Regione, di sezioni di tutti gli organi giurisdizionali centrali, anche se svolgano funzioni consultive o di controllo (art. 23). Così la Sicilia tornerà ad avere la Corte di Cassazione, di cui fu sempre gelosa ed orgogliosa; avrà il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti, di cui, com'è noto esiste già a Palermo una Sezione

presso l'Alto Commissariato, e della quale i magistrati a causa dell'attività svolta nell'interesse dello Stato e della Regione, saranno nominati di accordo dai due Governi; avrà una sezione del Comitato giurisdizionale centrale per le requisizioni, ed una Commissione centrale per le imposte. La cosiddetta giustizia ritenuta del Re, esplicabile sui ricorsi amministrativi avanzati in linea straordinaria, passerà dal Capo dello Stato al Capo della Regione per le decisioni su atti amministrativi regionali.

Del tutto nuova è l'istituzione di un'Alta Corte, a carico dello Stato e della Regione, per i giudizi sulla costituzionalità delle leggi e dei regolamenti, nonché sui reati compiuti dal Presidente e dagli Assessori nell'esercizio delle loro funzioni (art. 25, 26).

L'art. 24 ne indica la composizione: sei membri e due supplenti, nominati in pari numero dalle Assemblee legislative dello Stato e della Regione e scelti fra persone di speciale competenza in materia giuridica.

Il Presidente e il Procuratore Generale sono •nominati, e ciò per maggiore garanzia, dalla stessa Alta Corte.

Molto si discusse in seno alla commissione e alla Consulta circa la sede di questa Corte, perchè essendo la funzione di controllo esercitata in prevalenza su atti ed organi regionali, entro ristretti limiti di tempo e per la garanzia dell'autonomia regionale, ritenevano alcuni che la sede più adatta per la Corte fosse Palermo. E ciò anche per il motivo che risiedendo il Commissario dello Stato a Palermo per l'esercizio delle sue numerose funzioni, non potesse l'Alta Corte starne lontana. La maggioranza della Commissione, invece, e la Consulta, stimarono più opportuno designare Roma a sede della Corte, stante che il controllo della medesima è svolto anche sulle leggi ed i regolamenti dello Stato e che le maggiori garanzie devono stabilirsi a favore dello Stato. Per ovviare poi alla lontananza dal Commissario dello Stato, si decise di lasciare allo stesso il compito di promuovere giudizi davanti l'Alta Corte (art. 25) e di affidare poi lo svolgimento dei medesimi al Procuratore Generale presso l'Alta Corte (art. 27).

L'art. 28 fissa i termini e le condizioni per l'impugnativa delle leggi regionali da parte del Commissario dello Stato; l'art. 29 i termini per la decisione dell'Alta Corte, nonché quelli che, decorsi invano, senza cioè impugnazione o annullamento da parte degli organi competenti, rendono allora possibile la promulgazione e la pubblicazione delle leggi regionali; l'art. 30 indica, invece, i termini e gli organi che possono impugnare davanti l'Alta Corte le leggi ed i regolamenti dello Stato.

9. Il titolo IV si occupa all'art. 31 della Polizia, altra materia assai dibattuta dinanzi alla Commissione ed alla Consulta, perchè attribuita, secondo alcuni, integralmente allo Stato, al fine di evitare ogni dannosa

interferenza; secondo altri, da ripartirsi tra lo Stato e la Regione, più precisamente, assegnando allo Stato la polizia politica, alla Regione la polizia giudiziaria; ovvero allo Stato i servizi di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di ordine pubblico e alla Regione speciali corpi di polizia, come la tributaria, la sanitaria, ecc.; ovvero alla Regione tutti i servizi, allo Stato solo quelli di carattere extra regionale. La commissione decise, a maggioranza di assegnare al Presidente regionale la direzione dei servizi per il mantenimento dell'ordine pubblico, distinguendo vari reparti di polizia, alcuni dello Stato (per i servizi attinenti alla sicurezza dello Stato) ed altri alla Regione (ordinari ovvero speciali). La Consulta non accolse tale ripartizione, per la difficoltà di precisare le singole competenze, e decise invece, a maggioranza, per la polizia unica, a carico dello Stato, ma dipendente per l'utilizzazione dal Governo regionale. Il quale è, a sua volta, garantito contro i funzionari riprovevoli, a mezzo della richiesta motivata del suo Presidente, al Governo centrale per la rimozione o per il trasferimento fuori della Regione dei funzionari stessi. Al Presidente è affidata l'alta direzione del mantenimento dell'ordine pubblico, per cui può essere richiesto anche l'impiego delle forze armate dello Stato. Tuttavia, qualora siano compromessi l'interesse generale dello Stato e la sua sicurezza, il Governo regionale, al quale occorre si associ un altro rappresentante della volontà popolare, ossia il Presidente dell'Assemblea, può chiedere che la direzione dei servizi di P. S. sia assunta dal Governo dello Stato. In casi soltanto eccezionali il Governo statale può, di propria iniziativa, sostituirsi nella medesima direzione, al Governo regionale. L'organizzazione della polizia unica di Stato può, inoltre, essere integrata, per la tutela di particolari servizi e interessi pubblici, a mezzo di corpi speciali, ma di semplice polizia amministrativa locale.

10. Il titolo V pone le norme sul patrimonio e le finanze della Regione. Specifica i beni demaniali (art. 32) e patrimoniali disponibili od indisponibili (art. 33) dello Stato entro la Regione che passano alla Regione, attribuisce a questa i beni immobili regionali che non sono in proprietà di alcuno (art. 34) e riafferma gli impegni assunti dallo Stato verso gli enti regionali, allineandoli al valore della moneta all'epoca del pagamento (art. 35). Coi redditi patrimoniali provvede solo in parte al proprio fabbisogno finanziario, poichè la maggior parte di questo è colmata a mezzo di imposte e tasse (art. 36). Dalla lettura del primo comma dell'art. 36 sembrerebbe che i tributi della Regione fossero solo quelli deliberati dalla medesima; mentre che in effetti la Consulta volle con questa indicazione significare soltanto che la Regione ha la potestà di imporre tributi. Il che viene rafforzato dal secondo comma dell'art. 36, per il quale sono riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto,

affermandosi in tal guisa, per implicito, che tutte le entrate pubbliche dello Stato, ad eccezione di queste ultime, vanno alla Regione.

Non a questo, però, si limitano le entrate della Regione. La commissione si era occupata, di seguito alla proposta inserita nel progetto del prof. Salemi, del problema concernente uno speciale contributo da corrispondersi alla Regione da parte dello Stato a titolo di solidarietà nazionale per i sacrifici finanziari ed economici sopportati dalla Sicilia, fin dal sorgere dell'unità d'Italia, senza adeguati compensi, mentre in altre Regioni italiane facevasi ingente impiego del pubblico denaro in opere pubbliche o in industrie, ovvero svolgevasi una politica doganale protettiva a tutto danno della economia isolana.

Di questo, però, la minoranza della Commissione aveva fatto un problema più di economia, anzichè di finanza regionale, proponendo (col progetto Mineo) la formulazione, a mezzo di una Commissione nominata dalla Regione e dallo Stato, di un piano economico triennale per l'attuazione, a cura e a spese dello Stato e della Regione, di grandi opere pubbliche di importanza prevalentemente regionale e per l'incremento delle attività economiche della Regione siciliana nel quadro dell'economia nazionale. D'altra parte la maggioranza della Commissione, affermata l'opportunità del contributo e del suo titolo, aveva tenuto pure presente la necessità di un piano economico per l'impiego del contributo stesso in lavori pubblici, e con tali propositi era passata all'esame dei criteri per la determinazione dell'ammontare della somma da versarsi alla Regione. Scartato quello del contributo, una volta tanto difficile a precisarsi, e accolto l'altro del pagamento annuale, la commissione si era fermata a discutere sul criterio proposto dal suo collaboratore on. La Loggia. Questi, riferendosi alla quota della popolazione attiva, in Sicilia più bassa che in qualsiasi regione d'Italia, ne desunse una sovrappopolazione passiva, differenziata dalla media di circa 265 mila unità, le quali potrebbero assorbirsi, almeno in massima parte, con un sovrappiù di lavori pubblici, se bene indirizzati in base ad un piano organico economico; agirebbero, anzi, come fattore dinamico di un generale miglioramento economico verso una immissione permanente della detta sovrappopolazione inattiva. Pertanto, la somma che l'on. La Loggia proponeva fosse versata annualmente alla Regione a titolo di solidarietà nazionale e da impiegarsi in esecuzione di lavori pubblici, in base ad un piano economico, doveva tendere a bilanciare il minore ammontare complessivo in ragione dei salari corrisposti in un anno nella Regione, in confronto dell'ammontare complessivo dei salari corrisposti nelle stesse unità di tempo, in media, nel territorio nazionale. A titolo esemplificativo egli osservava che, dato il salario minimo attuale

giornaliero di L. 100 ed un salario annuo per 300 giornate giornaliere di L. 30.000, il fondo annuo, sino a nuova revisione, ammonterebbe a circa 8 miliardi, cifra in verità non eccessiva, se si consideri l'attuale stato di svalutazione monetaria.

La proposta dell'on. commissario fu accolta dalla Commissione, fece parte del progetto rassegnato alla Consulta, e da questa approvato in pieno con l'art. 38.

Questioni non meno gravi furono quelle circa l'emissione dei prestiti interni, il regime doganale e la zona franca di Sicilia. La prima fu risolta dalla Consulta in senso nettamente favorevole alla Regione (art. 41), la seconda fu esaminata dalla Commissione e dalla Consulta in relazione al concetto di autonomia, alla eguaglianza dei diritti dei cittadini, alla istituzione recente della piccola zona franca della Val d'Aosta, ed entrambi si mostrarono al riguardo divise. Solo in maggioranza fu approvato l'art. 39 del prospetto, per cui il regime doganale nella Regione è di esclusiva competenza dello Stato. La Consulta, a mo' di temperamento, fece queste aggiunte: relativamente ai limiti massimi, le tariffe doganali, per quanto interessa la regione, saranno stabilite previa consultazione col Governo regionale; inoltre, relativamente ad alcune voci, come le macchine e gli arnesi di lavoro agricolo, il macchinario attinente alla trasformazione dei prodotti agricoli della Regione, è sancita l'esenzione da ogni dazio doganale (art. 39, comma 2 e 3). Infine, per favorire le finanze regionali, si ritenne opportuno introdurre con l'art. 37 lo stesso principio di cui all'art. 15 dello Statuto per l'autonomia della Val d'Aosta, secondo il quale, per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti e impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi. L'imposta relativa a detta quota è riscossa dagli organi di riscossione della Regione.

In merito alla valuta, la Consulta si fermò sull'art. 37 del progetto, presentato dal Comitato e Movimento per l'Autonomia della Sicilia » secondo il quale le disposizioni generali sul controllo valutario, emanate dallo Stato, hanno vigore anche nella Regione: è però istituita presso il Banco di Sicilia, finché permane il regime vincolistico sulle valute, una camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni dell'Isola le valute estere, provenienti dalle esportazioni siciliane, dalle rimesse degli emigranti, dal turismo e dal ricavo dei noli di navi iscritte nei compartimenti siciliani. In sostanza, questa norma apre la via al compimento di un atto di giustizia verso la Sicilia. La Consulta ne apprezzò tutto il merito e l'accorse nell'art. 40 del suo progetto.

11. Il titolo V tratta all'art. 42, dell'approvazione, entrata in vigore, e modificazione dello Statuto regionale, argomenti su cui i dibattiti si accesero in seno alla Consulta col più forte calore politico. Tre partiti furono per

l'approvazione a mezzo di decreto legislativo, da sottoporsi poi alla Costituente; tre altri per l'approvazione solo a mezzo della Costituente; tuttavia, a causa della partecipazione diseguale dei rappresentanti dei partiti alla votazione, l'articolo fu approvato nel testo proposto alla commissione. La quale aveva indicato il mezzo del decreto legislativo, sia perchè, durante l'elaborazione da parte sua del progetto, nessun affidamento il Governo aveva ancora fornito circa la data di convocazione della Costituente, sia per evitare che nell'attesa fosse il medesimo abbandonato o rinviato senza fissazione di termini.

Di questa dichiarazione si valsero i due gruppi politici in contrasto: l'uno per sostenere che, essendosi ormai il Governo impegnato per la convocazione della Costituente al prossimo maggio, non vi fosse il motivo di sollecitare il decreto legislativo; l'altro per sostenere che, malgrado le assicurazioni del Governo, occorresse un provvedimento sollecito, data l'incertezza circa l'epoca in cui la Costituente avrebbe potuto deliberare sul progetto medesimo.

Si invocava la Costituente a causa della natura costituzionale dello Stato, che sorgeva in antitesi alle norme della Carta fondamentale del Regno. Pertanto il progetto si sarebbe dovuto sottoporre alla volontà popolare, non mai affidare, come dicevano alcuni, ad una imposizione dell'alto, ossia del Capo dello Stato. D'altra parte, pur riconoscendo il valore fondamentale dell'atto creativo della Regione, se ne chiedeva l'approvazione sollecita, non solo per una questione formale di tempo, ma anche per una questione sostanziale politica, che alla prima si era voluto collegare, al fine di chiarire le singole posizioni politiche rispetto al sorgere o meno dell'autonomia siciliana.

12. L'ultimo titolo concerne le norme transitorie per la prima elezione dell'Assemblea regionale (art. 43) ed il passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione, e per l'attuazione dello Statuto (art. 44). Solo le prime, che rinviavano alla legge elettorale politica del 9 settembre 1919, n. 1945, integrata per le circoscrizioni dal R.D. 2 marzo 1921 n. 320, furono avversate da coloro, i quali, invece, volevano le elezioni secondo l'emananda legge elettorale politica dello Stato. Costoro ebbero il sopravvento; ma le circoscrizioni furono fissate in corrispondenza alle attuali nove circoscrizioni provinciali e con un numero di deputati proporzionato alle rispettive popolazioni.

* * *

Questo, in breve, il progetto di Statuto per l'Autonomia della Regione siciliana, che la Consulta di Sicilia presenta al Governo ed alla Costituente,

con la piena fiducia che il suo voto, trasformato in legge dello Stato, aprirà un avvenire tranquillo, fecondo di opere e ricco di ogni bene all'Isola nobilissima.

S. ALDISIO

G. Salemi *Lo Statuto della Regione siciliana - I lavori preparatori* - Ed. CEDAM, Padova 1961.

2) *Testo del progetto approvato dalla Consulta di Sicilia.*

« PROGETTO DI STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA »

Art. 1. La Sicilia, con le isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica, Pantelleria, è costituita in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica dello Stato italiano, sulla base dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione.

La città di Palermo è capoluogo della Regione.

TITOLO I.

ORGANI DELLA REGIONE

Art. 2. Organi della Regione sono: l'Assemblea, la Giunta e il Presidente regionali.

Il Presidente regionale e la Giunta costituiscono il Governo della Regione.

S e z i o n e 1 .

ASSEMBLEA REGIONALE

Art. 3. L'Assemblea regionale è costituita di novanta deputati eletti nella Regione a suffragio universale e segreto, secondo la legge emanata dall'Assemblea regionale in base ai principi fissati dalla Costituente in materia di elezioni politiche.

I Deputati rappresentano l'intera Regione e cessano di diritto dalla carica allo spirare del termine di quattro anni.

La nuova Assemblea è convocata dal Presidente regionale entro tre mesi dalla scadenza.

Art. 4. L'Assemblea regionale elegge nel suo seno il Presidente, due Vice Presidenti, i Segretari dell'Assemblea e le Commissioni permanenti, secondo le norme del suo regolamento interno, che contiene altresì le disposizioni circa l'esercizio delle funzioni spettanti all'Assemblea regionale.

Art. 5. I Deputati, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano nell'Assemblea il giuramento di esercitarle col solo scopo del bene inseparabile dell'Italia e della Regione.

Art. 6. I Deputati non sono sindacabili per i voti dati nell'Assemblea regionale e per le opinioni espresse nell'esercizio della loro funzione.

Art. 7. I Deputati hanno il diritto d'interpellanza, d'interrogazione e di mozione in seno all'Assemblea.

Art. 8. Il Commissario dello Stato, di cui all'art. 27, può proporre al Governo dello Stato lo scioglimento dell'Assemblea regionale per persistente violazione del presente statuto.

Il decreto di scioglimento dev'essere preceduto dalla deliberazione delle Assemblee legislative dello Stato.

L'ordinaria amministrazione della Regione è allora affidata ad una Commissione straordinaria di tre membri, nominata dal Governo nazionale su designazione delle stesse Assemblee legislative.

Tale Commissione indice le nuove elezioni per l'Assemblea regionale nel termine di tre mesi.

Sezione II.

PRESIDENTE REGIONALE E GIUNTA REGIONALE

Art. 9. Il Presidente regionale e gli Assessori sono eletti dall'Assemblea regionale nella sua prima seduta e nel suo seno a maggioranza assoluta di voti segreti dei Deputati.

La Giunta regionale è composta del Presidente regionale e degli Assessori. Questi sono preposti dal Presidente regionale ai singoli rami della Amministrazione.

Art. 10. Il Presidente regionale in caso di sua assenza od impedimento è sostituito dall'Assessore da lui designato.

Nel caso di dimissioni, incapacità, o morte del Presidente regionale, il Presidente dell'Assemblea convocherà entro quindici giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente regionale.

TITOLO II.
FUNZIONI DEGLI ORGANI REGIONALI

Sezione I.

FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE

Art. 11. L'Assemblea regionale è convocata dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni bimestre e, straordinariamente, a richiesta del Governo regionale, o di almeno venti Deputati.

Art. 12. L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo ed ai Deputati regionali.

I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni dell'Assemblea regionale con la partecipazione delle rappresentanze degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali.

I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall'Assemblea regionale sono emanati dal Governo regionale.

Art. 13. Le leggi approvate dall'Assemblea regionale ed i regolamenti emanati dal Governo regionale, non sono perfetti, se mancanti della firma del Presidente regionale e degli Assessori competenti per materia.

Sono promulgati dal Presidente regionale decorsi i termini di cui allo art. 29 comma 2, e pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale della Regione ».

Entrano in vigore nella Regione quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo diversa disposizione compresa nella singola legge o nel singolo regolamento.

Art. 14. L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:

- a) agricoltura e foreste;
- b) bonifica;
- c) usi civici;
- d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;
- e) incremento della produzione agricola ed industriale; valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;
- f) urbanistica;
- g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;

- h) miniere, cave, torbiere, saline;
- i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d'interesse nazionale;
- l) pesca e caccia;
- m) pubblica beneficenza ed opere pie;
- n) turismo, vigilanza alberghiera, tutela del paesaggio, conservazione delle antichità e delle opere artistiche;
- o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;
- p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;
- q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;
- r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;
- s) espropriazione per pubblica utilità.

Art. 15. Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell'ambito della Regione siciliana.

L'ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui Comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.

Nel quadro di tali principi generali spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali.

Art. 16. L'ordinamento amministrativo di cui all'articolo precedente sarà regolato, sulla base dei principi stabiliti nel presente Statuto, dalla prima Assemblea regionale.

Art. 17. Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l'Assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione:

- a) comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere;
- b) igiene e sanità pubblica;
- c) assistenza sanitaria;
- d) istruzione media ed universitaria;
- e) disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio;
- f) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato;
- g) annona;
- h) assunzione di pubblici servizi;
- i) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale.

Art. 18. L'Assemblea regionale può emettere voti, formulare progetti sulle materie di competenza degli organi dello Stato che possano interessare la Regione, e presentarli alle Assemblee legislative dello Stato.

Art. 19. L'Assemblea regionale, non più tardi del mese di gennaio, approva il bilancio della Regione per il prossimo nuovo esercizio, predisposto dalla Giunta regionale.

L'esercizio finanziario ha la stessa decorrenza di quello dello Stato.

All'approvazione della stessa Assemblea è pure sottoposto il rendiconto generale della Regione.

Sezione II.

FUNZIONI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 20. Il Presidente e gli Assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli artt. 12; 13 comma 1 e 2; 19 comma 1; svolgono nella Regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli artt. 14, 15 e 17. Sulle altre non comprese negli artt. 14, 15 e 17 svolgono un'attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato.

Essi sono responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente, di fronte all'Assemblea regionale ed al Governo dello Stato.

Art. 21. Il Presidente è Capo del Governo regionale e rappresenta la Regione.

Egli rappresenta, altresì, nella Regione il Governo dello Stato, che può, tuttavia, inviare temporaneamente propri commissari per l'esplicazione di singole funzioni statali.

Col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri, con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione.

Art. 22. La Regione ha diritto di partecipare con un suo rappresentante, nominato dal Governo regionale, alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei, che possano comunque interessare la Regione.

T I T O L O I I I .

ORGANI GIURISDIZIONALI

Art. 23. Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione.

Le sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti svolgeranno altresì le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile.

I magistrati della Corte dei Conti sono nominati, di accordo, dai Governi dello Stato e della Regione.

I ricorsi amministrativi avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente regionale, sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato.

Art. 24. È istituita in Roma un'Alta Corte con sei membri e due supplenti, oltre il Presidente ed il Procuratore generale, nominati in pari numero dalle Assemblee legislative dello Stato e della Regione, e scelti fra persone di speciale competenza in materia giuridica.

Il Presidente ed il Procuratore generale sono nominati dalla stessa Alta Corte.

L'onere finanziario riguardante l'Alta Corte è ripartito egualmente fra lo Stato e la Regione.

Art. 25. L'Alta Corte giudica sulla costituzionalità:

- a) delle leggi emanate dall'Assemblea regionale;
- b) delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto al presente statuto ai fini della efficacia dei medesimi entro la Regione.

Art. 26. L'Alta Corte giudica dei reati compiuti dal Presidente e dagli Assessori nell'esercizio delle funzioni di cui al presente Statuto ed accusati dall'Assemblea regionale.

Art. 27. Un Commissario, nominato dal Governo dello Stato, promuove presso l'Alta Corte i giudizi di cui agli artt. 25 e 26, e, in questo ultimo caso, anche in mancanza di accuse da parte dell'Assemblea regionale.

Art. 28. Le leggi dell'Assemblea regionale sono inviate entro tre giorni dall'approvazione al Commissario dello Stato, che entro i successivi cinque giorni può impugnarle davanti l'Alta Corte.

Art. 29. L'Alta Corte decide sulle impugnazioni entro venti giorni dalla ricevuta delle medesime.

Decorsi otto giorni, senza che al Presidente regionale sia pervenuta copia dell'impugnazione, ovvero scorsi trenta giorni dall'impugnazione, senza che al Presidente regionale sia pervenuta da parte dell'Alta Corte sentenza di annullamento, le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

Art. 30. Il Presidente regionale, anche su voto dell'Assemblea regionale, ed il Commissario di cui all'art. 27, possono impugnare per incostituzionalità davanti l'Alta Corte le leggi ed i regolamenti dello Stato, entro trenta giorni dalla pubblicazione.

TITOLO IV.

POLIZIA

Art. 31. Al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il Presidente regionale a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per l'impiego e l'utilizzazione, dal Governo regionale. Il Presidente può chiedere l'impiego delle forze armate dello Stato.

Tuttavia, il Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, a richiesta del Governo regionale congiuntamente al Presidente dell'Assemblea e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando siano compromessi l'interesse generale dello Stato e la sua sicurezza.

Il Presidente ha anche il diritto di proporre, con richiesta motivata, al Governo centrale la rimozione o il trasferimento fuori dell'Isola dei funzionari di polizia.

Il Governo regionale può organizzare corpi speciali di polizia amministrativa, per la tutela di particolari servizi ed interessi.

T I T O L O V .

PATRIMONIO E FINANZE

Art. 32. I beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.

Art. 33. Sono altresì assegnati alla Regione, e costituiscono il suo patrimonio, i beni dello Stato oggi esistenti nel territorio della Regione e che non sono della specie di quelli indicati nell'articolo precedente.

Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione: le foreste, che a norma delle leggi in materia costituiscono oggi il demanio forestale dello Stato nella Regione; le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo; le cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico ed artistico, da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale; gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione coi loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Regione.

Art. 34. I beni immobili che si trovano nella Regione e che non sono in proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.

Art. 35. Gli impegni già assunti dallo Stato verso gli enti regionali sono mantenuti con adeguamento al valore della moneta all'epoca del pagamento.

Art. 36. Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione e a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima.

Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto.

Art. 37. Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.

L'imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima.

Art. 38. Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma, da impiegarsi, in base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici.

Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto della media nazionale.

Si procederà ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo.

Art. 39. Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.

Le tariffe doganali, per quanto interessa la Regione e relativamente ai limiti massimi, saranno stabilite previa consultazione del Governo regionale.

Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi di lavoro agricolo, nonchè il macchinario attinente alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli della Regione.

Art. 40. Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione.

È però istituita presso il Banco di Sicilia, finchè permane il regime vincolistico sulle valute, una Camera di compensazione, allo scopo di destinare ai bisogni della Regione le valute estere provenienti dalle esportazioni siciliane, dalle rimesse degli emigranti, dal turismo e dal ricavo dei noli di navi iscritte nei compartimenti siciliani.

Art. 41. Il Governo della Regione ha facoltà di emettere prestiti interni.

TITOLO VI.

APPROVAZIONE E MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

Art. 42. Il presente statuto sarà approvato con decreto legislativo ed entrerà in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Sarà in seguito sottoposto all'Assemblea Costituente dello Stato.

Potrà essere modificato, su proposta dell'Assemblea regionale e delle Assemblee legislative dello Stato, con le forme stabilite per la modificazione della Costituzione dello Stato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 43. L'Alto Commissario e la Consulta regionale della Sicilia, compresi i tecnici, restano in carica con le attuali funzioni fino alla prima elezione dell'Assemblea regionale, che avrà luogo, a cura del Governo dello Stato, entro tre mesi dall'approvazione del presente statuto, in base alla emananda legge elettorale politica dello Stato.

Le circoscrizioni dei collegi elettorali sono, però, determinate in numero di nove, in corrispondenza alle attuali circoscrizioni provinciali, e ripartendo il numero dei Deputati in base alla popolazione di ogni circoscrizione.

Art. 44. Una Commissione paritetica di quattro membri, nominati dall'Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione, nonché le norme per l'attuazione del presente Statuto.

S. ALDISIO

G. SALE/a, *op. cit.*

3) *Consulta Nazionale. Doc. n. 158.*

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(DE GASPERI)

E TRASMESSO DAL MINISTRO
INCARICATO DELL'E. RELAZIONI CON LA CONSULTA NAZIONALE
(CIANCA)

il 4 aprile 1946

*per il parere delle Commissioni riunite
Affari politici e amministrativi - Giustizia - Finanze e Tesoro*

Progetto di statuto della « _____ Regione siciliana »

TESTO DEL

PROGETTO

Art. 1.

La Sicilia, con le isole Eolie, Ustica, Egadi, Lampedusa, Pelagie, Linosa, Pantelleria, è costituita in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica dello Stato italiano, sulla base dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione.

La città di Palermo è capoluogo della Regione.

T I T O L O I .

ORGANI DELLA REGIONE

Art. 2.

Organi della Regione sono: l'Assemblea, la Giunta e il Presidente regionale. Il Presidente regionale e la Giunta costituiscono il Governo della Regione.

S e z i o n e I

Assemblea regionale

Art. 3.

L'Assemblea regionale è costituita di novanta Deputati eletti nella Regione a suffragio universale, diretto e segreto, secondo la legge emanata dall'Assemblea regionale in base ai principi fissati dalla Costituente in materia di elezioni politiche.

I Deputati rappresentano l'intera Regione e cessano di diritto dalla carica allo spirare del termine di quattro anni.

La nuova Assemblea è convocata dal Presidente regionale entro tre mesi dalla detta scadenza.

Art. 4.

L'Assemblea regionale elegge nel suo seno il Presidente, due Vicepresidenti, i Segretari dell'Assemblea e le Commissioni permanenti, secondo le norme del suo regolamento interno, che contiene altresì le disposizioni circa l'esercizio delle funzioni spettanti all'Assemblea regionale.

Art. 5.

I Deputati, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano nella Assemblea il giuramento di esercitarle col solo scopo del bene inseparabile dell'Italia e della Regione.

Art. 6.

I Deputati non sono sindacabili per i voti dati nell'Assemblea regionale e per le opinioni espresse nell'esercizio della loro funzione.

Art. 7.

I Deputati hanno diritto d'interpellanza, d'interrogazione e di mozione in seno alla Assemblea.

Art. 8.

Il Commissario dello Stato, di cui all'articolo 27, può proporre al Governo dello Stato lo scioglimento dell'Assemblea regionale per persistente violazione del presente statuto.

Il decreto di scioglimento dev'essere preceduto dalla deliberazione delle Assemblee legislative dello Stato.

L'ordinaria amministrazione della Regione è allora affidata ad una Commissione straordinaria di tre membri, nominata dal Governo nazionale su designazione delle stesse Assemblee legislative.

Tale Commissione indice le nuove elezioni per l'Assemblea regionale nel termine di tre mesi.

S e z i o n e I I

Presidente regionale e Giunta regionale.

Art. 9.

Il Presidente regionale e gli Assessori sono eletti dall'Assemblea regionale nella sua prima seduta e nel suo seno a maggioranza assoluta di voti segreti dei Deputati.

La Giunta regionale è composta del Presidente regionale e degli Assessori. Questi sono preposti dal Presidente regionale a singoli rami dell'Amministrazione.

Art. 10.

Il Presidente regionale, in caso di sua assenza od impedimento, è sostituito dall'Assessore da lui designato.

Nel caso di dimissioni, incapacità, o morte del Presidente regionale, il Presidente dell'Assemblea convocherà entro quindici giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente regionale.

TITOLO II

FUNZIONI DEGLI ORGANI REGIONALI

Sezione I

Funzioni dell'Assemblea regionale.

Art. 11.

L'Assemblea regionale è convocata dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni bimestre e, straordinariamente, a richiesta del Governo regionale, o di almeno venti Deputati.

Art. 12.

L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo ed ai Deputati regionali.

I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni dell'Assemblea regionale con la partecipazione delle rappresentanze degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali.

I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall'Assemblea regionale sono emanate dal Governo regionale.

Art. 13.

Le leggi approvate dall'Assemblea regionale ed i regolamenti emanati dal Governo regionale non sono perfetti, se mancanti della firma del Presidente regionale e degli Assessori competenti per materia.

Sono promulgati dal Presidente regionale decorsi i termini di cui all'articolo 29, comma 2, e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione.

Entrano in vigore nella Regione quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo diversa disposizione compresa nella singola legge o nel singolo regolamento.

Art. 14.

L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:

- | | |
|---|----------------|
| a) agricoltura e foreste; | alorizzazione, |
| b) bonifica; | attività com- |
| c) usi civici; | |
| d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati; | |
| e) incremento della produzione agricola ed industriale: v | |
| distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle | pubbliche di |
| merciali; | |
| f) urbanistica; | |
| g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di | interesse |
| valentemente nazionale; | |
| h) miniere, cave, torbiere, saline; | |
| i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere | |
| interesse nazionale; | |

- I) pesca e caccia;
- 7n) pubblica 'beneficienza ed opere pie;
 - n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche;
 - o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;
 - p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;
 - q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;
 - r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;
 - s) espropriazione per pubblica utilità.

Art. 15.

Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell'ambito della Regione siciliana.

L'ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui Comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.

Nel quadro di tali principi generali spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali.

Art. 16.

L'ordinamento amministrativo di cui all'articolo precedente sarà regolato, sulla base dei principi stabiliti nel presente Statuto, dalla prima Assemblea regionale.

Art. 17.

Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l'Assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione:

- a) comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere;
- b) igiene e sanità pubblica;
- c) assistenza sanitaria;
- d) istruzione media e universitaria;

- e) disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio;
- f) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato;
- g) annona;
- h) assunzione di pubblici servizi;
- i) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale.

Art. 18.

L'Assemblea regionale può emettere voti, formulare progetti sulle materie di competenza degli organi dello Stato che possano interessare la Regione, e presentarli alle Assemblee legislative dello Stato.

Art. 19.

L'Assemblea regionale, non più tardi del mese di gennaio, approva il bilancio della Regione per il prossimo nuovo esercizio, predisposto dalla Giunta regionale.

L'esercizio finanziario ha la stessa decorrenza di quello dello Stato.
All'approvazione della stessa Assemblea è pure sottoposto il rendiconto generale della Regione.

S e z i o n e I I

Funzioni del Presidente e della Giunta regionale.

Art. 20.

Il Presidente e gli Assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli articoli 12, 13, comma I e 2, 19, comma 1, svolgono nella Regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli articoli 14, 15 e 17. Sulle altre non comprese negli articoli 14, 15 e 17 svolgono una attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato.

Essi sono responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente, di fronte all'Assemblea regionale ed al Governo dello Stato.

Art. 21.

Il Presidente è Capo del Governo regionale e rappresenta la Regione. Egli rappresenta altresì nella Regione il Governo dello Stato, che può tuttavia inviare temporaneamente propri commissari per la esplicazione di singole funzioni statali. Col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione.

Art. 22.

La Regione ha diritto di partecipare con un suo rappresentante, nominato dal Governo regionale, alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei, che possano comunque interessare la Regione.

T I T O L O I I I

ORGANI GIURISDIZIONALI

Art. 23.

Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione.

Le sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti svolgeranno altresì le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile.

I magistrati della Corte dei conti sono nominati, di accordo, dai Governi dello Stato e della Regione.

I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente regionale, sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato.

Art. 24.

È istituita in Roma un'Alta Corte con sei membri e due supplenti, oltre il Presidente ed il Procuratore generale, nominati in pari numero dalle Assem-

blee legislative dello Stato e della Regione e scelti fra persone di speciale competenza in materia giuridica.

Il presidente ed il Procuratore generale sono nominati dalla stessa Alta Corte.

L'onere finanziario riguardante l'Alta Corte è ripartito egualmente fra lo Stato e la Regione.

Art. 25.

L'Alta Corte giudica sulla costituzionalità:

- a) delle leggi emanate dall'Assemblea regionale;
- b) delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto al presente statuto ed ai fini della efficacia dei medesimi entro la Regione.

Art. 26.

L'Alta Corte giudica pure dei reati compiuti dal Presidente e dagli Assessori regionali nell'esercizio delle funzioni di cui al presente Statuto, ed accusati dall'Assemblea regionale.

Art. 27.

Un Commissario, nominato dal Governo dello Stato, promuove presso l'Alta Corte i giudizi di cui agli articoli 25 e 26, e, in questo ultimo caso, anche in mancanza di accuse da parte dell'Assemblea regionale.

Art. 28.

Le leggi dell'Assemblea regionale sono inviate entro tre giorni dall'approvazione al Commissario dello Stato, che entro i successivi cinque giorni può impugnarle davanti l'Alta Corte.

Art. 29,

L'Alta Corte decide sulle impugnazioni entro venti giorni dalla ricevuta delle medesime.

Decorsi otto giorni, senza che al Presidente regionale sia pervenuta copia

dell'impugnazione, ovvero scorsi trenta giorni dalla impugnazione, senza che al Presidente regionale sia pervenuta da parte dell'Alta Corte sentenza di annullamento, le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione.

Art. 30.

Il Presidente regionale, anche su voto dell'Assemblea regionale, ed il Commissario di cui all'articolo 27, possono impugnare per incostituzionalità davanti l'Alta Corte le leggi ed i regolamenti dello Stato, entro trenta giorni dalla pubblicazione.

T I T O L O I V

P O L I Z I A

Art. 31

Al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il Presidente regionale a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per l'impiego e l'utilizzazione, dal Governo regionale. Il Presidente della Regione può chiedere l'impiego delle forze armate dello Stato.

Tuttavia il Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, a richiesta del Governo regionale congiuntamente al Presidente dell'Assemblea e, in casi eccezionali, di propria iniziativa quando siano compromessi l'interesse generale dello Stato e la sua sicurezza.

Il Presidente ha anche il diritto di proporre, con richiesta motivata al Governo centrale, la rimozione o il trasferimento fuori dell'Isola dei funzionari di polizia.

Il Governo regionale può organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi ed interessi.

T I T O L O V

P A T R I M O N I O E F I N A N Z E

Art. 32.

I beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.

Art. 33.

Sono altresì assegnati alla Regione e costituiscono il suo patrimonio, i beni dello Stato oggi esistenti nel territorio della Regione e che non sono della specie di quelli indicati nell'articolo precedente.

Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione: le foreste, che a norma delle leggi in materia costituiscono oggi il demanio forestale dello Stato nella Regione; le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo; le cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico ed artistico, da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale; gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione coi loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Regione.

Art. 34.

I beni immobili che si trovano nella Regione e che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio della Regione.

Art. 35.

Gli impegni già assunti dallo Stato verso gli enti regionali sono mantenuti con adeguamento al valore della moneta all'epoca del pagamento.

Art. 36.

Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione e a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima.

Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto.

Art. 37.

Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.

L'imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima.

Art. 38.

Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici.

Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto della media nazionale.

Si procederà ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo.

Art. 39.

Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.

Le tariffe doganali, per quanto interessa la Regione e relativamente ai limiti massimi, saranno stabilite previa consultazione del Governo regionale.

Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi di lavoro agricolo, nonchè il macchinario attinente alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli della Regione.

Art. 40.

Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione.

È però istituita presso il Banco di Sicilia, finchè permane il regime vincolistico sulle valute, una Camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni della Regione le valute estere provenienti dalle esportazioni siciliane, dalle rimesse degli emigranti, dal turismo e dal ricavo dei noli di navi iscritte nei compartimenti siciliani.

Art. 41.

Il Governo della Regione ha facoltà di emettere prestiti interni.

T I T O L O V I

APPROVAZIONE E MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

Art. 42.

Il presente statuto sarà approvato con decreto legislativo ed entrerà in vigore dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sarà in seguito sottoposto all'Assemblea Costituente dello Stato.

Potrà essere modificato, su proposta dell'Assemblea regionale e delle Assemblee legislative dello Stato, con le forme stabilite per la modificazione della Costituzione dello Stato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 43.

L'Alto Commissario e la Consulta regionale della Sicilia, compresi i tecnici, restano in carica con le attuali funzioni fino alla prima elezione dell'Assemblea regionale, che avrà luogo, a cura del Governo dello Stato, entro tre mesi dall'approvazione del presente statuto, in base alla emananda legge elettorale politica dello Stato.

Le circoscrizioni dei collegi elettorali sono, però, determinate in numero di nove, in corrispondenza alle attuali circoscrizioni provinciali, e ripartendo il numero dei Deputati in base alla popolazione di ogni circoscrizione.

Art. 44.

Una Commissione paritetica di quattro membri nominati dall'Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione, nonchè le norme per l'attuazione del presente Statuto.

Atti parlamentari - Camera dei Deputati - Consulta Nazionale Documenti, pagg. 1-11.

II

L O S T A T U T O DINANZI ALLA CONSULTA NAZIONALE

1) Consulta nazionale. Resoconto sommario della seduta 13 aprile 1946 delle Commissioni riunite « Affari politici e amministrativi - Giustizia - Finanze e Tesoro»; 2) Consulta nazionale. Doc. n. 158-A. Relazione della Giunta nominata dal Presidente della Consulta nazionale; 3) Consulta nazionale. Resoconto sommario della seduta 7 maggio 1946 delle Commissioni riunite « Affari politici e amministrativi - Giustizia - Finanze e Tesoro ».

COMMISSIONI RIUNITE AFFARI POLITICI
E AMMINISTRATIVI - GIUSTIZIA - FINANZE E TESORO

RESOCONTO SOMMARIO
della seduta di sabato 13 aprile 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA CONSULTA SFORZA

SOMMARIO: Nomina della Giunta che dovrà riferire alle Commissioni Riunite sul progetto di statuto della « Regione Siciliana ». Interventi di: Guarino Amelia, Reale Oronzo, Sotgiu, Gilardoni, Siglienti, Zoli.

La seduta comincia alle 10,50.

Nomina della Giunta che dovrà riferire alle Commissioni Riunite sul progetto di statuto della « Regione Siciliana ».

PRESIDENTE fa presente di aver voluto egli stesso presiedere la seduta delle tre Commissioni riunite, in quanto essa deve, in realtà, considerarsi, anche per desiderio del Governo, un'assemblea plenaria.

Di fronte all'importanza del progetto, che concerne lo statuto della « Regione Siciliana » ritiene impossibile iniziare subito un esame di merito. Propone pertanto che si proceda alla nomina di una Giunta che dovrà poi riferire alle Commissioni riunite.

GUARINO AMELLA rileva che nella scelta dei componenti della Giunta occorrerà tener presenti vari problemi: numero dei rappresentanti di ciascuna delle tre Commissioni; adeguata rappresentanza dei vari partiti e tendenze; situazione topografica in quanto dovranno essere rappresentati siciliani, sardi e continentali. Tenendo conto di questo, propone che la nomina della Giunta sia rimessa al Presidente, il quale potrà nominare una Commissione che risponda a tutte le esigenze.

REALE ORONZO osserva che in base all'articolo 12 del Regolamento della Consulta, la formazione di una Giunta è prevista soltanto nell'ipotesi che il Governo richieda un parere alla Consulta in Assemblea plenaria.

PRESIDENTE rileva che, nella impossibilità di convocare l'Assemblea plenaria, bisogna adattare il Regolamento alla eccezionalità della circostanza.

SOTGIU osserva che è bensì vero che l'articolo 12 prescrive che è obbligatoria la nomina della Giunta quando si tratta di provvedimento da discutere in seduta plenaria, ma questo non esclude che si possa procedere alla nomina di una Giunta anche in casi in cui l'Assemblea plenaria non è chiamata a decidere.

REALE ORONZO, pur non essendo la nomina della Giunta prevista nel Regolamento dei lavori delle Commissioni, conviene che nulla impedisce la costituzione di una Giunta che abbia portata esclusivamente interna.

GILARDONI suggerisce una commissione composta di quindici membri con delega al Presidente per la nomina.

SIGLIENTI fa presente che nelle Norme regolamentari per la costituzione della Consulta (decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 529), l'articolo 26 dispone che « le Commissioni possono eleggere nel proprio seno delle Giunte per la trattazione di determinati affari o di determinate materie ».

ZOLI concorda sulla opportunità di nominare una Giunta delegando l'incarico al Presidente. Chiede come dovrà svolgersi il lavoro di questa Giunta.

PRESIDENTE comunica che, naturalmente, una volta che la Giunta sia stata costituita, dovrà nominare nel suo seno un Relatore, che riferirà alla Giunta stessa; questa ne darà comunicazione alla Presidenza della Consulta che riconvocherà a domicilio le Commissioni riunite.

Rileva che è in facoltà delle Commissioni fissare il numero dei componenti la Giunta. Crede però che al Presidente debba essere lasciata anche in questo campo una certa latitudine.

Pone ai voti la proposta dell'onorevole Guarino Amelia di delegare al Presidente la nomina di una Giunta.

(La proposta è approvata).

Comunica che i Consultori prescelti a comporre la Giunta saranno convocati a domicilio. Così pure, non appena la Giunta avrà assolto il suo mandato, i componenti delle Commissioni riunite saranno convocati a domicilio.

La seduta termina alle 11,05.

Atti parlamentari - Camera dei Deputati - Consulta Nazionale - Commissioni riunite pagg. 431-432.

2) *Consulta Nazionale. Doc. n. 158-A.*

RELAZIONE DELLA GIUNTA

NOMINATA DAL PRESIDENTE DELLA CONSULTA NAZIONALE

COMPOSTA DEI CONSULTORI

Gilardoni, *presidente e relatore*; Li Causi, *vicepresidente*; Molinelli, *segretario*;
Aldisio, Berlinguer, De Pietro, Einaudi, Guarino Amelia, La Malia, Lussu,
Manes Antonio, Marazzini, Morandi, Musotto, Ziino

SULLO

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(DE GASPERI)

E TRASMESSO DAL MINISTRO
INCARICATO DELLE RELAZIONI CON LA CONSULTA NAZIONALE
(CIANCA)

il 4 aprile 1946
per il parere delle Commissioni riunite
Affari politici e amministrativi - Giustizia - Finanze e Tesoro

Progetto di statuto della « Regione siciliana »

Seduta del 7 maggio 1946

Colleghi Consultori! — La Giunta, nominata dalle Commissioni riunite Affari politici, Giustizia, Finanze e Tesoro nell'adunanza del 13 aprile 1946 e a cui fu deferito « lo studio » dello schema di provvedimento legislativo n. 158 per lo statuto della Regione siciliana, ha ritenuto di richiamare anzitutto *al* riguardo i precedenti storici, parlamentari e legislativi anche per

agevolare la comprensione dello spirito e degli elementi che prepararono il progetto n. 158.

Lo « Statuto » della « Regione siciliana » è la definitiva espressione concreta di una aspirazione antichissima e comune dei cittadini di una zona di territorio avente non solo proprie caratteristiche morali, civili, economiche, culturali, ma anche una speciale natura geofisica.

Secolari tradizioni, lungamente osservate, ma che i siciliani ritengono finora compresse e inascoltate, appoggiano altresì l'aspirazione di una riforma che, sempre secondo i siciliani, non tollera ritardi e non ammette tergiversazioni, specie nell'attuale momento legislativo.

* * *

I precedenti dell'autonomia siciliana debbono essere raccolti anzitutto nella storia.

A tale riguardo può ricordarsi sommariamente che la Sicilia fu gloriosa e indipendente fin dall'epoca greca. Conquistata dai Romani, fu da questi tenuta in gran conto. Riprese la sua indipendenza sotto il dominio dei Saraceni per opera dei Saraceni stessi sicilianizzati. Sotto i Normanni e gli Svevi divenne libero Reame.

Oppressa dagli Angioini, rivendicò i suoi diritti con i Vespri siciliani, e pose sul trono la dinastia degli Aragonesi.

Col patto giurato da Carlo III in Palermo riprese la sua autonomia. Sotto la dominazione borbonica mantenne viva l'agitazione per la propria libertà.

I Siciliani accettarono, dopo il 1861, l'unità dello Stato ma come unione regionale, contro il parere dei Piemontesi, che — si disse — videro solo la incorporazione delle diverse regioni liberate nell'originario Regno sardo-piemontese.

Sempre richiamando la storia, deve ricordarsi il precedente Consiglio straordinario dello Stato convocato in Sicilia con decreto dittatoriale del 19 ottobre 1860. Il tempo indica l'evento. In quella occasione fu stesa una relazione e un progetto che invocavano la creazione di un Parlamento siciliano, come Consiglio deliberante elettivo e con un Luogotenente Reale. Quel documento porta le firme del Presidente Ugdulena, del Vicepresidente Mariano Stabile e dell'Avvocato Andrea Guarnieri, Segretario; quel progetto è il precedente pre-unitario a cui si volgono le aspirazioni di autonomia dei Siciliani.

* * *

Non è inutile il ricordo che la « Regione siciliana » ha avuto due notevoli precedenti legislativi unitari, e tali sono quelli dei decreti-legge Luogotenenti-

ziali 16 marzo 1944, n. 90, e 18 marzo 1944, n. 91, che crearono gli Alti Commissariati per la Sicilia e per la Sardegna.

Il decreto-legge Luogotenenziale 18 marzo 1944, n. 91, istitutivo dell'Alto Commissariato civile per la Sicilia può essere richiamato in vari punti, con riferimento allo statuto della Regione siciliana oggi proposto.

L'Alto Commissario sovrintende a tutte le amministrazioni pubbliche della Regione (art. 2) ed emette provvedimenti dichiarati definitivi (art. 4) per gli effetti dei relativi ricorsi, coordina l'azione dei prefetti (art. 2) ed esplica nel territorio siciliano le attribuzioni dell'Amministrazione centrale, *escluse la giustizia, la guerra, la marina e l'aeronautica, le leggi fiscali e gli ordinamenti contabili dello Stato* e quanto si riferisce alle gestioni di bilancio — il tutto con obbligo di riferire alle Amministrazioni centrali secondo gli ordinamenti statali in vigore. Lo stesso Alto Commissario sostituisce il Provveditorato alle opere pubbliche e ne approva i progetti e i piani (art. 3).

L'Alto Commissario siciliano è assistito da una Giunta consultiva composta di nove membri e interviene nel Consiglio dei Ministri, senza voto deliberativo, per gli affari che interessano la Sicilia, presentando a tale riguardo proposte e voti (art. 8).

Con lo stesso decreto 18 marzo 1944, n. 91, fu costituita la Consulta siciliana, poi modificata con decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 50, che la compose in 36 membri, scelti fra i rappresentanti delle organizzazioni politiche, economiche, sindacali e culturali, e fra i competenti ed esperti (aggiungendovi inoltre i membri *ad officium*) per dare il voto sugli affari di propria competenza.

Non si deve dimenticare un altro documento legislativo analogo; col decreto 16 marzo 1944, n. 90, fu istituito l'Alto Commissariato per la Sardegna, per sovrintendere e dirigere nei territori dell'isola tutte le Amministrazioni statali e quelle sottoposte a tutela o vigilanza dello Stato; a ciò si aggiungeva la funzione di coordinare l'azione dei prefetti e, in caso di necessità, quella di esercitare tutte le attribuzioni del Governo centrale nell'isola.

Lo stesso Alto Commissario sardo esercita anche le attribuzioni spettanti al Ministro dei lavori pubblici nei confronti del Provveditorato delle opere pubbliche e promuove la stipulazione di convenzioni e concessioni da parte di enti locali, in materia di pubblici servizi.

L'Alto Commissario sardo interviene nel Consiglio dei Ministri, senza voto deliberativo, per gli affari riguardanti la Sardegna (art. 1 decreto-legge Luogotenenziale n. 90) e i suoi provvedimenti sono considerati definitivi ai fini della legge sul Consiglio di Stato (art. 4). L'Alto Commissario è assistito da una Giunta regionale di sei membri.

* * *

Tali provvedimenti non potevano essere fine a se stessi, ma avevano evidentemente lo scopo di preparare un ulteriore provvedimento definitivo; questo appunto — per la Sicilia — è il provvedimento contemplato dallo schema di cui al documento n. 158 della Consulta Nazionale.

E grande è l'attesa e l'aspirazione della Regione siciliana (da estendere alla Regione sarda) ed è per la vivacità di tale attesa che il Governo ha presentato — come progetto proprio — lo schema di decreto ora sottoposto alle tre Commissioni riunite Affari politici, Finanze e Tesoro e Giustizia.

Giova porre in rilievo che il Governo ha trasmesso alla Consulta il progetto di statuto per la Regione siciliana secondo il testo integrale approvato dalla Consulta siciliana il 23 dicembre 1945 e senza aggiungere alcuna relazione del Governo stesso. Deve perciò ritenersi che, per il solo fatto della trasmissione, il Governo abbia fatto proprio il progetto in parola e lo abbia sottoposto alla Consulta in conformità e per gli effetti del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146. Il che porta a richiamare che questa disposizione fondamentale affida alla Consulta la funzione di « dar pareri *sui problemi generali e sui provvedimenti legislativi che le vengono sottoposti dal Governo* ».

La prima •posizione di principio è che tratterebbesi di una norma di carattere costituzionale; infatti si ricorda che il progetto parla nell'articolo 1 di « *costituzione di una regione autonoma* »; e che l'articolo 20 prescrive alla Regione siciliana di uniformarsi « alle direttive del Governo *dello Stato* ».

L'articolo 14 del progetto parla di competenza •dell'Assemblea regionale, « senza pregiudizio della riforma agraria e industriale *deliberata dalla Costituente del popolo italiano* ».

E l'articolo 17 precisa che l'Assemblea regionale può emanare leggi anche in ordine ai servizi generali « entro i limiti cui *s'informa la legislazione dello Stato* ».

E il successivo articolo 20 dichiara che « il Presidente e gli assessori svolgono una attività amministrativa secondo le *direttive 'del Governo dello Stato* ». E lo stesso Presidente regionale partecipa « con rango di Ministro » e con voto deliberativo al Consiglio dei Ministri *dello Stato*.

A quali conseguenze porterebbe l'affermare il contenuto costituzionale del progetto n. 158?

Secondo alcuni, la conseguenza sarebbe l'incompetenza attuale del Governo e della Consulta; il primo fu detto, a suo tempo, provvisorio, dopo il

proclama Reale del 12 aprile 1944 e dopo la così detta tregua istituzionale, con la nomina del Luogotenente. È stato peraltro opposto che, nel periodo intermedio, tutta la vita nazionale si è tradotta in un Governo di fatto, sicchè non è il caso di preoccuparsi di argomenti formali. Ciò è stato confermato anche nella discussione davanti alla Consulta Nazionale, in occasione del *referendum*. In questa sede si è osservato che il decorso del tempo ha trasformato la situazione politica da provvisoria in relativamente permanente, sicchè si è creata una situazione approssimata in cui ogni forma tradizionale si è consunta ed esaurita.

Sempre da un punto di vista costituzionale, venne rilevata la necessità di esaminare, da parte della Giunta, se lo Statuto della Regione siciliana in sé e per sé, e sia pure come precedente legislativo — contempli nelle sue linee fondamentali — un ordinamento che debba essere esteso a tutta l'Italia, ma si rispose che se l'estensione avverrà, dovrà avvenire cogli adattamenti speciali, che saranno necessari ed opportuni e che saranno veduti a suo tempo.

Questo punto fondamentale è sottoposto oggi alle Commissioni riunite a prevenire eventuali critiche generali.

La Giunta di studio sottopone inoltre alle Commissioni medesime se il termine a provvedere, da parte del Governo, nella subbietta materia, sia quello che dovrà scadere col funzionamento del Parlamento, in quanto, col decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, si deferisce al Consiglio dei Ministri, nell'articolo 4, la competenza per « i provvedimenti aventi forza di legge, finchè non sia entrato in funzione il nuovo Parlamento ». Tali provvedimenti sono deliberati dal Consiglio dei Ministri « e promulgati per decreto legislativo ».

È noto pure che col successivo decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, all'articolo 3, si dispone che « *durante il periodo della Costituente e fino alla convocazione del Parlamento, il potere legislativo resta delegato, salva la materia costituzionale, al Governo, ad eccezione delle leggi elettorali e delle leggi di approvazione dei trattati internazionali, i quali saranno deliberati dall'Assemblea* ». Il Governo (art. 3) potrà inoltre sottoporre all'esame dell'Assemblea qualunque altro argomento per il quale ritenga opportuna la deliberazione di essa. Il Governo è responsabile verso l'Assemblea costituente.

È da tener presente infine che una delle argomentazioni proposte in seno alla Giunta e che viene ora ripetuta alle Commissioni riunite, è quella che *la Sicilia* afferma il suo diritto, se non la sua aspettativa legittima, per un provvedimento *immediato* nella materia, in quanto (si dice) le compete una tarda riparazione delle ingiustizie sofferte dal 1861 ad oggi, e ciò deve avvenire.

nire il più rapidamente possibile e prima dello Statuto nazionale che sarà approvato dalla Costituente.

* * *

Sul progetto n. 158 le Commissioni riunite dovranno considerare se l'Assemblea costituente potrà e dovrà accettare il decreto costitutivo della Regione siciliana come impegnativo e valido anche di fronte alla sovranità generale della Costituente stessa, ovvero se, qualunque sia l'efficacia delle norme istitutive della Regione siciliana, il decreto speciale possa valere anche in rapporto alle disposizioni generali in ordine alla autonomia regionale, per cui l'Assemblea costituente venga ad innovare tutta la materia.

E si tenga presente che, dinanzi alla Costituente, oltre allo statuto della Regione siciliana, si avranno altri progetti per una riforma analoga per la Regione tridentina, per la Regione giuliana, per il Friuli e per la Regione emiliana appenninica, oltre che per la Val d'Adige per cui esiste già il decreto Luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 146.

Sul che si osserva che non è possibile prevedere al riguardo quale sarà il principio che la Costituente adotterà, pure potendosi pensare che la funzione generale dell'Assemblea costituente sarà di piena sovranità.

* * *

La Giunta ha considerato in modo particolare il caso della Sardegna.

I Consultori sardi, facenti parte della Giunta di studio, sottoposero la analogia delle condizioni geografiche dell'isola di Sardegna, la comunità dei precedenti e delle aspirazioni comuni colla Sicilia, proponendo la estensione alla Sardegna del progetto oggi in esame per la Regione siciliana, e, per le necessità del momento attuale, per le due regioni fu proposta l'estensione pura e semplice del progetto n. 158, in via di emendamento al progetto stesso. A tale concetto ha aderito la maggioranza della Giunta, avendo presente la proposta di estensione, presentata dal partito sardo d'azione.

* *

Il progetto della Regione siciliana contiene il suo principio fondamentale nella combinata applicazione degli articoli 14 e 17 che disciplinano la funzione legislativa dell'organo regionale siciliano. Le due disposizioni si riferiscono la prima alla competenza, e più propriamente alla competenza legislativa detta esclusiva; la seconda alla competenza pure legislativa, ma detta facoltativa; la prima è libera (per quanto determinata per materia), la seconda è delimitata dai principi ed interessi generali cui si informa la legislazione

dello Stato. L'una e l'altra competenza sono in sostanza riferite al criterio di continenza, nel senso che, secondo l'articolo 14, la Regione legifera in certe materie « *nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato* » e, si aggiunge, « senza pregiudizio delle riforme agraria e industriale deliberate dalla Costituente del popolo italiano ».

L'articolo 17 stabilisce invece una competenza legislativa facoltativa della Assemblea regionale, ma « *entro i limiti dei principi e interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato* », e « *nelle materie di prevalente interesse regionale* ».

Con ciò evidentemente si conferma che la creazione della Regione siciliana non si ispira a concetti nettamente federalistici, perchè il nuovo istituto, secondo il progetto n. 158, si inserisce nell'ordinamento dello Stato senza creare separate unità statali.

Infatti coloro che discutono della Regione pongono spesso in antitesi il concetto unitario dello Stato in contrapposto a un concetto federalista, che sorgerebbe dall'adozione di una autonomia regionale. A tale riguardo si può ricordare che presso il Ministero della Costituente è stata creata, nella Commissione per la riforma dello Stato, una Sottocommissione delle autonomie locali, che ha distribuito un questionario il cui primo paragrafo contiene un quesito così formulato: « Nel nuovo assetto dello Stato italiano, ritenete opportuno il ricorso alla *forma federale*, attribuendo a ogni regione o a gruppi di regioni l'esercizio del potere legislativo in tutte le materie non espressamente escluse dalla costituzione? ».

Parlare di federalismo come fondamento della autonomia regionale — si risponde — è doppiamente errato e dal punto di vista concettuale e da quello pratico; infatti, federalismo significa evidentemente « federazione di Stati sovrani », mentre il regionalismo tende a ben diversa fine, e cioè ad assicurare la rispondenza delle leggi e dei servizi pubblici alle necessità e caratteristiche locali, fermo peraltro il concetto unitario dello Stato.

Autonomia regionale non vuole dire dunque federalismo — confermano altri — ma certo vuol dire decentramento, e ricordano che Mazzini, pur sostenitore dell'unità dello Stato, affermava che il concentramento amministrativo era un difetto dell'unificazione politica, per cui gli interessi locali « dipendono dalla volontà del centro », per trarre da tale premessa il convincimento che « le diverse applicazioni della vita sociale (e cioè vita giudiziaria, vita militare, vita scientifica), ripartite tra le varie parti importanti dello Stato, servono a formare, per così dire, una specie di gangli del corpo sociale » (Mazzini, *Discorso alla Assemblea costituente romana nella seduta dell'8 marzo 1849* in « *Scritti politici di Mazzini* ». Galeati, vol. XV, pag. 9 e segg.).

* * *

Procedendo nell'esame della materia e sempre sotto il profilo della competenza, la Giunta di studio deve ricordare che l'articolo 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, affida all'Assemblea costituente, in via generale, il compito di « deliberare *la nuova Costituzione dello Stato* ». Ma l'articolo 4 dello stesso decreto-legge aggiunge che « *fino a che non sia entrato in funzione il nuovo Parlamento, i provvedimenti aventi forza di legge sono deliberati dal Consiglio dei Ministri* ».

Può ancora richiamarsi che, come già fu detto, il decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, che riguarda le « integrazioni e modificazioni al decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 », all'articolo 3 dispone che « durante il periodo della Costituente e fino alla convocazione del Parlamento, il potere legislativo resta delegato, *salva la materia costituzionale*, al Governo ».

Per l'interpretazione di questa norma aggiuntiva si osserva che l'inciso sottolineato non esisteva nel progetto governativo originario e la Commissione speciale della Consulta nazionale aveva proposto un emendamento così formulato: « Durante il periodo della Costituente e fino alla convocazione del Parlamento a norma della nuova Costituzione, il potere legislativo, *per ciò che l'Assemblea non ritenga materia costituzionale*, resta delegato al Governo ».

La relazione della Commissione aggiungeva le seguenti parole: « Nessuno degli emendamenti apportati ha carattere e portata essenziale ed anzi, in generale, si può dire che essi non diedero luogo ad apprezzabili contrasti e che la loro approvazione fu unanime. Per ciò stesso il significato di essi si presenta immediatamente chiaro attraverso un semplice confronto dei due testi. Se qualche dubbio ciò malgrado rimanesse, i dovuti chiarimenti si potranno dare nella discussione orale ». Ma, nella discussione orale, non appaiono chiarimenti sul punto in esame e non appare neppure chiaro il motivo per cui il Governo, nella legge definitiva non si attenne ai testo proposto dalla Commissione, pure avendo modificato il testo originario del progetto.

Queste norme comunque debbono essere tenute presenti ai fini del quesito sul termine di tempo che al Governo è riservato per provvedere sulla materia di cui al progetto n. 158.

* * *

La Giunta di studio passa a porre in rilievo il significato dell'articolo 42 dello schema in esame, il quale contiene una triplice disposizione: il primo

comma di tale articolo prescrive che lo « statuto » *sarà approvato con decreto legislativo*, cioè con provvedimento del Governo, anteriore alla riforma della costituzione generale dell'Assemblea costituente.

Con una seconda disposizione l'articolo 42 prevede che lo statuto «*sarà sottoposto in seguito all'Assemblea costituente dello Stato, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno* ».

Quale sarà il significato dell'inciso « in seguito »? Se le due parole sono intese soltanto per la successione in ordine al tempo, ciò potrebbe significare che la validità impegnativa del progetto in esame, tradotta in decreto legislativo si imporrà anche sopra e contro la nuova costituzione; con altra interpretazione potrebbe ritenersi invece che l'efficacia del decreto stesso dovrà limitarsi fino alla nuova costituzione nazionale, dopo di che la sovranità dell'Assemblea verrà a manifestarsi piena e incontrastata, come dinanzi a qualunque legge preesistente. E a tale riguardo, deve ricordarsi che il progetto dello statuto della Regione siciliana, compilato dal Comitato siciliano di azione aveva introdotto nel suo testo una disposizione specifica, che « lo statuto della Regione siciliana, per ogni effetto, ha carattere e valore di legge costituzionale e formerà appendice della Carta costituzionale dello Stato italiano e ne farà parte integrante ». Questo richiamo vale a dimostrare che, anche in quella sede, il quesito fu proposto e si tentò di risolverlo espressamente, anche se opinabilmente. Mancando la disposizione specifica, il dubbio resta come premessa fondamentale.

D'altra parte anche la semplice lettura degli articoli 43 e 44 del progetto n. 158 deve porre in rilievo l'intenzione che l'attuazione piena dello statuto per la Regione siciliana dovrà avvenire sotto determinate condizioni che il progetto governativo riproduce dal progetto della Consulta siciliana.

A tale riguardo deve osservarsi che l'articolo 43 mantiene in attivo « *colle attuali funzioni* » il Commissario e la Consulta siciliana che sono in carica in base alle leggi speciali 1944-45 « *fino alla prima elezione dell'Assemblea regionale che avrà luogo a cura del Governo dello Stato, entro tre mesi dalla approvazione del presente statuto, in base alla emananda legge elettorale politica dello Stato* ».

Il successivo articolo 44 (sempre delle disposizioni transitorie e sempre secondo la proposta del Governo, *nel testo deliberato dalla Consulta regionale siciliana*) prevede la nomina di una Commissione paritetica di 4 membri nominati dall'Alto Commissario e dal Governo dello Stato, « *che determinerà... le norme per l'attuazione del presente statuto* », il che corrisponde alla delega regolamentare.

* * *

Le Commissioni riunite ben sanno che il loro esame dovrà, a norma

del regolamento della Consulta (art. 24 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539), concludere o a una approvazione incondizionata o a una reiezione integrale o a proposte di emendamenti.

La Giunta di studio ha naturalmente premessa la constatazione che, salvi adattamenti e restrizioni e temperamenti, l'istituto della « Regione » è ormai accolto da quasi tutti i partiti e dagli scrittori e pubblicisti di ogni scuola. Una recensione al riguardo ha condotto alla constatazione della quasi unanimità su tale punto di principio.

Lo schema sulla divisione in titoli del progetto in esame (I, Organi; II, Funzioni; III, Giurisdizione; IV, Finanze; V, Norme di approvazione, oltre alle disposizioni transitorie) ebbe ad offrire, per così dire, occasione a un rilievo della Giunta di studio e fu quello che ogni esame attinente alla sola tecnica legislativa, pur sostanziale, non potrebbe avere che un carattere analitico e che sarebbe stato largo oggetto di dibattito. E ciò avrebbe diminuito l'efficacia dell'esame compendiario di alta sintesi, esame che secondo la maggioranza della Giunta si imponeva ai fini della comprensione della linea politica della riforma, mentre un esame di dettaglio non poteva competere che al Governo.

In seno alla Giunta si delineò così una diversità di opinioni, i più ritennero che collo stesso spirito dimostrato dal Governo che aveva presentato alla Consulta il progetto in esame nel testo medesimo della proposta della Consulta siciliana, anche le Commissioni potessero e dovessero esprimere il loro parere rispetto al complesso dello schema così come era stato formulato e presentato dal Governo, accettandone con ciò il principio e tenendo presente l'articolo 42, più sopra commentato.

Altri, andando in contrario avviso, rilevò invece che lo studio della Giunta per il riferimento alle Commissioni riunite dovesse consistere, oltre che in un esame di principio, anche in un esame analitico, per proporre una serie di emendamenti articolo per articolo. E, in concreto, per esempio, esaminando il titolo IV (Patrimonio e finanze), vi fu chi ritenne doversi condurre alla sostituzione degli articoli 35, 36, 37, 38, 39, 40, con una disposizione che rinviasse le norme concrete finanziarie e tributarie *ad ulteriori successivi provvedimenti legislativi*.

La Giunta ritenne invece di adottare il criterio di esaminare il progetto n. 158 di statuto della Regione siciliana, non tanto sotto l'aspetto della tecnica legislativa, quanto nel suo complesso, salva la presentazione di due soli emendamenti:

il primo di carattere sostanziale che contiene la estensione integrale e pura e semplice del progetto stesso alla Sardegna;

il secondo atto a precisare il testo dell'articolo 42, e pur mantenendo

il concetto che l'approvazione del progetto n. 158 avverrà, ove il Governo lo creda, per decreto legislativo, specifichi l'obbligo di sottoporre tale decreto all'Assemblea costituente, per attuare il coordinamento di esso nella riforma generale costituzionale dello Stato, riforma attribuita alla Assemblea medesima.

* * *

Questa conclusione corrispondeva anche alla ragione del tempo limitatissimo di cui disponeva la Giunta di studio, per proporre alle Commissioni riunite una conclusione concettuale e sintetica dello schema (salva estensione alla Sardegna), in quanto con ciò veniva a soddisfarsi, in tempo utile, una necessità imprescindibile, e in quanto invece, il ritardo che sarebbe stato imposto da un esame dettagliato, con relativi emendamenti articolo per articolo, avrebbe corrisposto praticamente a una reiezione del progetto — il che non era certamente voluto da alcuno — perchè, collo stesso ritardo che sarebbe stato necessario per una analisi, il Governo attuale non avrebbe potuto provvedere nelle forme consentitegli dalle leggi in vigore, oltre che dalla legge sulla Costituente, a rendere possibile la soddisfazione delle aspirazioni siciliane in tempo utile.

D'altra parte — colla proposta della maggioranza della Giunta — si veniva a precisare ancora di più il significato dell'articolo 42 per la condizione apposta alla attuazione del nuovo statuto della riforma siciliana e cioè dell'approvazione delle inerenti norme regolamentari.

La Giunta di studio crede di avere esaurito con ciò il suo compito dinanzi alle Commissioni riunite, le quali naturalmente preciseranno il loro parere, a riguardo dell'ordine del giorno che la Giunta, ad eccezione del Consultore Einaudi, sottopone alle Commissioni stesse:

« Le Commissioni riunite affari politici, Giustizia, Finanze e Tesoro;

esaminato lo schema di provvedimento legislativo sullo « Statuto della Regione siciliana » (Doc. n. 158), trasmesso dal Governo per il parere della Consulta nazionale, nel testo approvato dalla Consulta siciliana addi. 23 dicembre 1945;

considerato che tale provvedimento risponde a finalità politiche, che superano ogni esame analitico di pura tecnica legislativa;

considerato che il problema delle autonomie regionali in genere, e di quella siciliana in ispecie è ormai posto da tutti i partiti e risponde a precedenti legislativi già adottati in conformità delle singole aspirazioni locali;

esprime parere favorevole allo schema di provvedimento legislativo sullo « statuto della Regione siciliana » (Doc. n. 158), con l'emendamento

della estensione alla Sardegna, e con la modificazione del comma secondo dell'articolo 42, che dovrà essere sostituito dal seguente:

« Esso sarà sottoposto all'Assemblea Costituente per essere coordinato con la nuova Costituzione dello Stato ».

GILARDONI, *Relatore.*

TESTO MINISTERIALE

TESTO DELLA GIUNTA

Art. 1.

La Sicilia, con le isole Eolie, Ustica, Egadi, Lampedusa, Pelagie, Linosa, Pantelleria, è costituita in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità dello Stato italiano, sulla base dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione.

La città di Palermo è capoluogo della Regione.

T I T O L O I .

ORGANI DELLA REGIONE

Art. 2.

Organi della Regione sono: l'Assemblea, la Giunta e il Presidente regionale. Il Presidente regionale e la Giunta costituiscono il Governo della Regione.

Art. 1.

La Sicilia, con le isole Eolie, Ustica, Egadi, Pelagie e Pantelleria, è costituita in Regione autonoma fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica dello Stato italiano, sulla base dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione.

I d e n t i c o .

T I T O L O I .

ORGANI DELLA REGIONE

A r t . 2 .

Identico.

S e z i o n e I .

Assemblea regionale.

Art. 3.

L'Assemblea regionale è costituita di novanta Deputati eletti nella Regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata dall'Assemblea regionale in base ai principi fissati dalla Costituente in materia di elezioni politiche.

I Deputati rappresentano l'intera Regione e cessano di diritto dalla carica allo spirare del termine di quattro anni.

La nuova Assemblea è convocata dal Presidente regionale entro tre mesi dalla detta scadenza.

Art. 4.

L'Assemblea regionale elegge nel suo seno il Presidente, due Vicepresidenti, i Segretari dell'Assemblea e le Commissioni permanenti, secondo le norme del suo regolamento interno, che contiene altresì le disposizioni circa l'esercizio delle funzioni spettanti alla Assemblea regionale.

Art. 5.

I Deputati, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano nella Assemblea il giuramento di esercitarle col solo scopo del bene inseparabile dell'Italia e della Regione.

S e z i o n e I .

Assemblea regionale.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

I Deputati non sono sindacabili per i voti dati nell'Assemblea regionale e per le loro opinioni espresse nell'esercizio della loro funzione.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

I Deputati hanno il diritto d'interpellanza, d'interrogazione e di mozione in seno alla Assemblea.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Il Commissario dello Stato, di cui all'articolo 27, può proporre al Governo dello Stato lo scioglimento dell'Assemblea regionale per persistente violazione del presente statuto.

Il decreto di scioglimento deve essere preceduto dalla deliberazione delle Assemblee legislative dello Stato.

L'ordinaria amministrazione della Regione è allora affidata ad una Commissione straordinaria di tre membri, nominata dal Governo nazionale su designazione delle stesse Assemblee legislative.

Tale Commissione indice le nuove elezioni per l'Assemblea regionale nel termine di tre mesi.

Art. 8.

Identico.

Sezione II.

*Presidente regionale
e Giunta regionale.*

Sezione II.

*Presidente regionale
e Giunta regionale.*

Art. 9

Il Presidente regionale e gli Assessori sono eletti dall'Assemblea regio-

Art. 9

Identico.

nale nella sua prima seduta e nel suo seno a maggioranza assoluta di tutti i segreti dei Deputati.

La Giunta regionale è composta dal Presidente regionale e dagli Assessori. Questi sono preposti dai rami regionali all'Amministrazione.

Art. 10.

Il Presidente regionale, in caso di sua assenza od impedimento, è sostituito dall'Assessore da lui designato.

Nel caso di dimissioni, incapacità, o morte del Presidente regionale, il Presidente dell'Assemblea convocherà entro quindici giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente regionale.

TITOLO II.

FUNZIONI
DEGLI ORGANI REGIONALI

Sezione I.

Funzioni dell'Assemblea regionale.

Art. 11.

L'Assemblea regionale è convocata dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni bimestre e, straordinariamente, a richiesta del Governo regionale, o di almeno venti Deputati.

Identico.

Art. 10.

Identico.

TITOLO II.

FUNZIONI
DEGLI ORGANI REGIONALI

Sezione I.

Funzioni dell'Assemblea regionale.

Art. 11.

Identico.

Art. 12.

L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo ed ai Deputati regionali.

I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni dell'Assemblea regionale con la partecipazione delle rappresentanze degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali.

I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall'Assemblea regionale sono emanati dal Governo regionale.

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

Le leggi approvate dall'Assemblea regionale ed i regolamenti emanati dal Governo regionale, non sono perfetti, se mancanti della firma del Presidente regionale e degli Assessori competenti per materia.

Sono promulgati dal Presidente regionale decorsi i termini di cui all'articolo 29, comma 2, e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione.

Entrano in vigore nella Regione quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo diversa disposizione compresa nella singola legge o nel singolo regolamento.

Art. 13.

Identico.

Art. 14.

L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato senza pregiudizio

Art. 14.

Identico.

delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:

- a) agricoltura e foreste;
- b) bonifica;
- c) usi civici;
- d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;
- e) incremento della produzione agricola ed industriale: valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;
- f) urbanistica;
- g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;
- h) miniere, cave, torbiere, saline;
- i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d'interesse nazionale;
- l) pesca e caccia;
- m) pubblica beneficenza ed opere pie;
- n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche;
- o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;
- p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;
- q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;
- r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;

Identico.

s) espropriazione per pubblica utilità.

Identico.

Art. 15.

Art. 15.

Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell'ambito della Regione siciliana.

L'ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui Comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.

Identico.

Nel quadro di tali principi generali spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali.

Art. 16.

Art. 16.

L'ordinamento amministrativo di cui all'articolo precedente sarà regolato, sulla base dei principi stabiliti nel presente Statuto, dalla prima Assemblea regionale.

Identico.

Art. 17.

Art. 17.

Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l'Assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione:

Identico.

- a) comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere;
- b) igiene e sanità pubblica;
- c) assistenza sanitaria;
- d) istruzione media e universitaria;
- e) disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio;
- f) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato;
- g) annona;
- h) assunzione di pubblici servizi;
- i) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale.

Art. 18.

L'Assemblea regionale può emettere voti, formulare progetti sulle materie di competenza degli organi dello Stato che possano interessare la Regione, e presentarli alle Assemblee legislative dello Stato.

Art. 19.

L'Assemblea regionale, non più tardi del mese di gennaio, approva il bilancio della Regione per il prossimo nuovo esercizio, predisposto dalla Giunta regionale.

L'esercizio finanziario ha la stessa decorrenza di quello dello Stato.

All'approvazione della stessa Assemblea è pure sottoposto il rendiconto generale della Regione.

Identico.

Art. 18.

Identico.

Art. 19.

Identico.

Sezione II

*Funzioni del Presidente
e della Giunta regionale.*

Art. 20.

Il Presidente e gli Assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli articoli 12, 13, comma I e 2, 19, comma 1, svolgono nella Regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli articoli 14, 15 e 17. Sulle altre non comprese negli articoli 14, 15 e 17 svolgono una attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato.

Essi sono responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente, di fronte all'Assemblea regionale ed al Governo dello Stato.

Art. 21.

Il Presidente è Capo del Governo regionale e rappresenta la Regione.

Egli rappresenta altresì nella Regione il Governo dello Stato, che può tuttavia inviare temporaneamente propri commissari per la esplicazione di singole funzioni statali.

Col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione.

Art. 22.

La Regione ha diritto di parteci-

Sezione II.

*Funzioni del Presidente
e della Giunta regionale.*

Art. 20.

Identico.

Art. 21.

Identico.

Art. 22.

Identico.

pare con un suo rappresentante, nominato dal Governo regionale, alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato e alla istituzione e re- b . amentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei, che possano comunque interessare la Regione.

TITOLO III.

ORGANI GIURISDIZIONALI

Art. 23.

Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione.

Le sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti svolgeranno altresì le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile.

I magistrati della Corte dei conti sono nominati, di accordo, dai Governi dello Stato e della Regione.

I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente regionale, sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato.

Art. 24.

È istituita in Roma un'Alta Corte con sei membri e due supplenti, oltre il Presidente ed il Procuratore gene-

Identico.

TITOLO III.

ORGANI GIURISDIZIONALI

Art. 23.

Identico.

Art. 24.

Identico.

rare, nominati in pari numero dalle Assemblee legislative dello Stato e della Regione e scelti fra persone di speciale competenza in materia giuridica.

Il Presidente ed il Procuratore generale sono nominati dalla stessa Alta Corte.

Identico.

L'onere finanziario riguardante l'Alta Corte è ripartito egualmente fra lo Stato e la Regione.

Art. 25.

Art. 25.

L'Alta Corte giudica sulla costituzionalità:

a) delle leggi emanate dall'Assemblea regionale;

Identico.

b) delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto al presente statuto ed ai fini della efficacia dei medesimi entro la Regione.

Art. 26.

Art. 26.

L'Alta Corte giudica pure dei reati compiuti dal Presidente e dagli Assessori regionali nell'esercizio delle funzioni di cui al presente Statuto, ed accusati dall'Assemblea regionale.

Identico.

Art. 27.

Art. 27.

Un Commissario, nominato dal Governo dello Stato, promuove presso l'Alta Corte i giudizi di cui agli articoli 25 e 26, e, in questo ultimo caso, anche in mancanza di accuse da parte dell'Assemblea regionale.

Identico.

Art. 28.

Le leggi dell'Assemblea regionale sono inviate entro tre giorni dalla approvazione al Commissario dello Stato, che entro i successivi cinque giorni può impugnarle davanti l'Alta Corte.

Art. 29.

L'Alta Corte decide sulle impugnazioni entro venti giorni dalla ricevuta delle medesime.

Decorsi otto giorni, senza che al Presidente regionale sia pervenuta copia dell'impugnazione, ovvero scor-

si trenta giorni dalla impugnazione,

senza che al Presidente regionale sia pervenuta da parte dell'Alta Corte sentenza di annullamento, le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione.

Art. 30.

Il Presidente regionale, anche su voto dell'Assemblea regionale, ed il Commissario di cui all'articolo 27, possono impugnare per incostituzionalità davanti l'Alta Corte le leggi ed i regolamenti dello Stato, entro trenta giorni dalla pubblicazione.

TITOLO IV.

POLIZIA

Art. 31.

Al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il Presidente regiona-

Art. 28.

Identico.

Art. 29.

Identico.

Art. 30.

identico.

TITOLO IV.

POLIZIA

Art. 31.

Identico.

Identico.

le a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per l'impiego e la utilizzazione, dal Governo regionale. Il Presidente della Regione può chiedere l'impiego delle forze armate dello Stato.

Tuttavia il Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, a richiesta del Governo regionale congiuntamente al Presidente dell'Assemblea e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando siano compromessi l'interesse generale dello Stato e la sua sicurezza.

Il Presidente ha anche il diritto di proporre, con richiesta motivata al Governo centrale, la rimozione o il trasferimento fuori dell'Isola dei funzionari di polizia.

Il Governo regionale può organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi ed interessi.

TITOLO V.

PATRIMONIO E FINANZE

Art. 32.

I beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.

TITOLO V.

PATRIMONIO E FINANZE

Art. 32.

Identico.

Art. 33.

Sono altresì assegnati alla Regione e costituiscono il suo patrimonio, i beni dello Stato oggi esistenti nel territorio della Regione e che non sono della specie di quelli indicati nell'articolo precedente.

Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione: le foreste, che a norma delle leggi in materia costituiscono oggi il demanio forestale dello Stato nella Regione; le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo; le cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico ed artistico, da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale; gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione coi loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Regione.

Art. 34.

I beni immobili che si trovano nella Regione e che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio della Regione.

Art. 35.

Gli impegni già assunti dallo Stato verso gli enti regionali sono mantenuti con adeguamento al valore della moneta all'epoca del pagamento.

Art. 33.

Identico.

Art. 34.

Identico.

Art. 35.

Identico.

Art. 36.

Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione e a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima.

Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto.

Art. 36.

Identico.

Art. 37.

Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.

L'imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima.

Art. 37.

Identico.

Art. 38.

Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici.

Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto della media nazionale.

Si procederà ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei

Art. 38.

Identico.

dati assunti per il precedente computo.

Identico.

Art. 39.

Art. 39.

Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.

Identico.

Le tariffe doganali, per quanto interessa la Regione e relativamente ai limiti massimi, saranno stabilite previa consultazione del Governo regionale e.

Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi di lavoro agricolo, nonché il macchinario attinente alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli della Regione.

Art. 40.

Art. 40.

Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione.

È però istituita presso il Banco di Sicilia, finché permane il regime vincolistico sulle valute, una Camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni della Regione le valute estere provenienti dalle esportazioni siciliane, dalle rimesse degli emigranti, dal turismo e dal ricavo dei noli di navi iscritte nei compartimenti siciliani.

Identico.

Art. 41.

Il Governo della Regione ha facoltà di emettere prestiti interni.

Art. 41.

Identico.

TITOLO VI.

APPROVAZIONE
E MODIFICAZIONE
DELLO STATUTO

Art. 42.

Il presente statuto sarà approvato con decreto legislativo ed entrerà in vigore dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sarà in seguito sottoposto all'Assemblea Costituente dello Stato.

Potrà essere modificato, su proposta dell'Assemblea regionale e delle Assemblee legislative dello Stato, con le forme stabilite per la modificazione della Costituzione dello Stato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 43.

L'Alto Commissario e la Consulta regionale della Sicilia, compresi i tecnici, restano in carica con le attuali funzioni fino alla prima elezione dell'Assemblea regionale, che avrà luogo, a cura del Governo dello Stato, entro tre mesi dall'approvazione del presente statuto, in base alla

TITOLO VI.

APPROVAZIONE
E MODIFICAZIONE
DELLO STATUTO

Art. 42.

Identico.

Esso sarà sottoposto all'Assemblea Costituente per essere coordinato con la nuova Costituzione dello Stato.

Identico.

Art. 42-bis.

Le norme dell'articolo 1 e dei titoli I, II, III, IV, V e VI sono estese alla Sardegna.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 43.

Identico.

emananda legge elettorale politica dello Stato.

Le circoscrizioni dei collegi elettorali sono, però, determinate in numero di nove, in corrispondenza delle attuali circoscrizioni provinciali, e ripartendo il numero dei Deputati in base alla popolazione di ogni circoscrizione.

Art. 44.

Una Commissione paritetica di quattro membri nominati dall'Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione, nonchè le norme per l'attuazione del presente Statuto.

Identico.

Art. 44.

Identico.

3) *Consulta Nazionale - Commissioni.*

COMMISSIONI RIUNITE AFFARI POLITICI
E AMMINISTRATIVI - GIUSTIZIA - FINANZE E TESORO

RESOCONTO SOMMARIO
della seduta di martedì 7 maggio 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA CONSULTA SFORZA

SOMMARIO: Schema di provvedimento legislativo: Progetto di statuto della Regione siciliana (n. 158) (*Discussione*). Interventi di: Gilardoni, *relatore*, Fuschini, Molinelli, Berlin-guer, Guarino Amelia, Ricci, Einaudi, Ziino, Li Causi, Della Giusta, Aldisio, Reale Oronzo.

La seduta comincia alle ore 10,30.

Bozzi, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione dello schema di provvedimento legislativo: Progetto di statuto della Regione siciliana (n. 158).

PRESIDENTE, poichè questa è forse l'ultima riunione importante della Consulta, desidera esprimere il suo compiacimento per il fatto che quella parte dei lavori che forse è stata la più complessa e la più laboriosa — quella delle Commissioni — si chiude oggi con un lavoro veramente notevole. Si congratula con l'Onorevole Gilardoni per la sua relazione completa, onesta, e politicamente duttile ed elastica al tempo stesso. Riconosce inoltre che il documento in cui sono contenute le obiezioni personali del Senatore Einaudi è pure di alto valore, ed esprime il compiacimento delle Commissioni riunite ai membri della Giunta di studio per il lavoro compiuto.

GILARDONI, *Relatore*, ringrazia il Presidente, ma declina le sue lodi, in quanto la relazione sopra lo schema di provvedimento legislativo n. 158 presentato dal Governo, è l'opera di pochi, ma buoni, che intervennero e collaborarono all'esame di questo progetto in seno alla Giunta di studio.

Avverte che la Giunta stessa ha sorpassato la naturale sua funzione, per

arrivare anche ad un proposta concreta. Naturalmente i suoi studi e la sua proposta saranno oggetto dell'esame definitivo delle Commissioni riunite che dovranno prendere la deliberazione conclusionale.

Premette che la Consulta ha ricevuto un documento segnato con il n. 158, intestato e Statuto della regione siciliana » ,senza alcuna relazione ministeriale e nello stesso testo, fin nelle virgole, deliberato dalla Consulta siciliana dopo una discussione che si è protratta per sette giorni dal 16 al 23 dicembre 1945. Questo documento, quindi, che rappresenta l'espressione definitiva della rappresentanza siciliana convocata in Palermo alla fine dell'anno decorso, è stato fatto proprio dal Governo stesso; perchè non si può pensare che l'autorità del Governo dell'esarchia, pur presentando il documento medesimo all'esame della Consulta nazionale, ne abbia declinato la responsabilità.

Fa quindi rilevare come si tratti di un documento di carattere e di natura prettamente, nettamente costituzionale, sia per il fine che intende perseguire, sia per il testo delle disposizioni che, in vari articoli, parlano sempre di costituzione, di Stato, di organi dello Stato, di provvedimenti dello Stato: e intendosi certo Stato nazionale.

Procedendo all'esame della materia e presentando la conclusione del suo studio, la Giunta si persuase che l'analisi, articolo per articolo, delle singole disposizioni avrebbe dato luogo ad una discussione lunghissima, portando così lontano la data di chiusura dei lavori della Consulta e la data dell'esercizio della facoltà di provvedere a mezzo di decreto legislativo, da corrispondere, in pratica, ad una reiezione del progetto; cosa che nessuno voleva. Perciò la Giunta di studio pervenne alla conclusione di ritenere che il documento dovesse essere esaminato nel suo complesso, come ispirato ad altissima finalità politica, e sorpassando l'esame analitico, pure sostanziale, delle singole disposizioni.

Una esposizione da parte della Giunta di tutti i precedenti parlamentari, legislativi, dei partiti, degli scrittori, fece ritenere che, perlomeno presso la grande maggioranza, il concetto dell'autonomia della Regione sia ormai accolto come un dettame politico, se non addirittura assoluto, certo non soggetto a grande discussione.

Si superò anche la obiezione che con l'autonomia della Regione siciliana e la creazione di un precedente di cui avrebbero chiesta l'applicazione altre regioni che hanno già aspirazioni concretate in progetti in corso, si sarebbe arrivati ad un federalismo di Stati sovrani. Questa obiezione traeva la sua ragion di essere anche dal lavoro compiuto per le autonomie locali dal Ministero della Costituente, il cui risultato finale, dopo un'inchiesta che ha avuto più di 1700 risposte, è stato concretato in un documento distribuito

ieri dal Consultore Egidio Reale. Ma si è riconosciuto che, col progetto in discussione, non si giunge ad un federalismo di Stati sovrani, bensì a un *quid medium* fra il semplice decentramento legislativo ed il vero federalismo.

Fu pure esaminato il problema se il Governo, in base alle norme che definiscono attualmente i suoi poteri, abbia la facoltà di provvedere con decreto legislativo per sé stante in questa materia.

Tre tesi erano in contrasto. La prima era quella di coloro che affermavano che, dopo così lunga attesa di soddisfazione delle aspirazioni dei siciliani, fosse ormai giunto il momento per un provvedimento definitivo e irrevocabile, e non soltanto per la sua propria natura, ma come un pegno — questa è la parola — ovvero come una appendice — altra parola usata — che, precedendo in linea di tempo lo Statuto definitivo dello Stato italiano, fosse materia incontrovertibile non solo di fronte al Governo, ma anche di fronte alla futura Costituente, sicchè, applicata per decreto legislativo, superasse qualunque legge da approvarsi dalla Costituente ed altresì dal Parlamento che dovrà seguire i lavori della Costituente medesima.

La seconda tesi era, invece, quella che la sovranità assoluta della Costituente non poteva trovar limite in qualsiasi legge preesistente.

Una terza opinione, intermedia, si fondava su tre articoli, che sono gli ultimi, ma i più comprensivi del progetto n. 158: gli articoli 42, 43 e 44, che disciplinano le disposizioni di passaggio dopo e durante il lavoro della Costituente.

L'articolo 42 ha due commi interessanti. Il primo dichiara che il documento legislativo di chiusura per questa materia dovrà essere approvato con decreto legislativo che entrerà in vigore dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ed aggiunge che tale documento sarà « in seguito » sottoposto alla Assemblea Costituente dello Stato. Questa terminologia era netta, chiara, e, dopo la discussione, la maggioranza della Giunta di studio concluse che lo Statuto della Regione siciliana dovrà inevitabilmente essere in seguito sottoposto all'Assemblea Costituente dello Stato. Ma le parole « in seguito » meritavano un chiarimento.

La Giunta non trascurò di osservare che, a spiegare questo articolo, un Comitato di azione sulla riforma della costituzione siciliana, presieduto dall'ex Procuratore generale della Corte di Cassazione Coppola, aveva introdotto questa formula esplicativa: « lo Statuto della Regione siciliana per ogni effetto ha carattere e valore di legge costituzionale, e formerà appendice della Carta costituzionale dello Stato italiano, e ne farà parte integrante ». Questa formula esplicativa non era stata introdotta nel progetto approvato dalla Consulta siciliana ed oggi portato dinanzi alle Commissioni riunite.

Su proposta del Consultore Molinelli, il secondo capoverso dell'artico-

lo 42 fu espresso nei termini seguenti: « Esso — Statuto — sarà sottoposto all'Assemblea Costituente per essere coordinato con la nuova costituzione dello Stato ». Gli sembra che la parola « coordinato » sia sufficientemente elastica, perchè possa soddisfare coloro a cui questo emendamento può sembrare ingiustificato o prematuro.

Un secondo emendamento la Commissione di studio introdusse nel progetto numero 158, ad istanza dei Consultori sardi, i quali con un ordine del giorno presentato dal collega Berlinguer, chiesero l'estensione pura e semplice — in quanto applicabile, evidentemente — del progetto per la Regione siciliana anche alla Sardegna. Sono comuni alla Sicilia e alla Sardegna non solo i precedenti legislativi dell'Alto Commissario, della Consulta, ecc., ma anche le lunghe aspirazioni e perfino la natura geo-fisica delle due Isole. La Giunta accolse a maggioranza la richiesta dei colleghi sardi, e fu introdotto un articolo, il *42-bis*, del seguente tenore:

« Le norme dell'articolo 1 e dei titoli I, II, III, IV, V e VI sono estese alla Sardegna ». D'iniziativa propria aggiunge ora al testo le seguenti parole: « in quanto applicabili », perchè possono esistere delle diversità regionali che giustifichino particolari adattamenti nei due casi e che spiegano l'introduzione di nuove disposizioni o la soppressione di norme che si adattano alla Sicilia ma non alla Sardegna.

Prima di finire, deve porre in rilievo il fatto che le « disposizioni transitorie » che chiudono il progetto numero 158, contengono due determinazioni volute dalla Consulta siciliana, che hanno chiarissimo intendimento:

« L'Alto Commissario e la Consulta regionale della Sicilia — dice l'articolo 43 — compresi i tecnici, restano in carica con le attuali funzioni, fino alla prima elezione dell'Assemblea regionale, che avrà luogo, a cura del Governo dello Stato, entro tre mesi dall'approvazione del presente Statuto, in base alla *emananda* (questo gerundio ha il suo significato tecnico e giuridico) legge elettorale politica dello Stato » che non è e non può essere quella dell'Assemblea Costituente.

L'articolo 44 dice inoltre:

« Una Commissione paritetica di quattro membri nominati dall'Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione, nonchè — questa brutta parola s'introduce molte volte e disturba assai l'interpretazione — le norme per l'attuazione del presente Statuto ».

Queste due disposizioni, volute nel loro testo, nella loro intenzione, nella loro espressa dizione, debbono essere tenute ben presenti quando si pensi al voto espresso dalla Consulta siciliana e manifestamente da tutti i siciliani che, a prescindere da qualunque opera della Costituente, lo Statuto della

Regione siciliana passi in attuazione prima di ogni altro provvedimento ma colle norme di attuazione.

Dà quindi lettura del seguente ordine del giorno presentato dalla Giunta di studio:

« Le Commissioni riunite Affari politici, Giustizia, Finanze e Tesoro;

esaminato lo schema di provvedimento legislativo sullo « Statuto della Regione siciliana » (Doc. n. 158), trasmesso dal Governo per il parere della Consulta nazionale, nel testo approvato dalla Consulta siciliana addì 23 dicembre 1945;

considerato che tale provvedimento risponde a finalità politiche, che superano ogni esame analitico di pura tecnica legislativa;

considerato che il problema delle autonomie regionali in genere, e di quella siciliana in ispecie è ormai posto da tutti i partiti e risponde a precedenti legislativi già adottati in conformità delle singole aspirazioni locali;

esprime parere favorevole allo schema di provvedimento legislativo sullo « statuto della Regione siciliana » (Doc. n. 158), con l'emendamento della estensione alla Sardegna, e con la modificazione del comma 2° dello articolo 42, che dovrà essere sostituito dal seguente:

« Esso sarà sottoposto all'Assemblea Costituente, per essere coordinato con la nuova Costituzione dello Stato ».

Avverte che da queste conclusioni della Giunta di studio dissentì il Senatore Einaudi, il quale, con l'autorità che tutti gli riconosciamo, fece l'analisi del titolo « Organi giurisdizionali » e del titolo « Patrimonio e finanze ».

Per l'ordinamento giudiziario egli fece delle osservazioni che, per quanto promanassero dalla sua autorità, erano molto ovvie e propose la soppressione del Titolo III, il che significava però amputazione troppo incisiva.

Per quello che riguarda invece il titolo « Patrimonio e finanze », fece una •discussione analitico-tecnica, per concludere che bisognava sopprimere gli articoli dal 35 al 38, sostituendoli con un provvedimento simile a quello che era già stato adottato per la Regione della Val d'Aosta: cioè, per quanto si riferisce all'applicazione tributaria e finanziaria dell'autonomia regionale, sarebbero successivamente emanati i necessari provvedimenti legislativi.

Questo suo concetto è tradotto in una relazione che non fu allegata al documento come relazione di minoranza, perchè la prassi adottata al riguardo è che una relazione di una sola persona, deputato o consultore nella specie, non possa costituire relazione di minoranza. Perciò fu detto al Senatore Einaudi che in seguito, col suo intervento personale nella discussione e con la possibilità di allegare al verbale di questa seduta tutte le osserva-

zioni che egli avesse voluto formulare, il suo pensiero e le sue proposte avrebbero senza dubbio avuto in questa sede il dovuto riconoscimento.

Prima che la relazione firmata dal Relatore della Giunta sia sottoposta a dibattito e a critiche, invita i colleghi a tener presente e il momento in cui questo dibattito si apre e le finalità che si vogliono raggiungere. La Sicilia ha dei grandi meriti di fronte alla Patria. È dal 1860 che, con la relazione Ugdulena-Stabile-Guarneri, era stato fatto un appello perchè l'Isola potesse essere dotata di un proprio ordinamento politico autonomo.

Crede che, con le dovute cautele e tenendo presente il fatto che il testo del provvedimento sottoposto alle Commissioni è stato formulato dalla Consulta siciliana, coordinando il testo medesimo con le altre leggi in materia di competenza della Costituente e di competenza del Governo ad emanare provvedimenti legislativi, lo schema di provvedimento legislativo possa essere accolto dalle Commissioni riunite.

PRESIDENTE ringrazia il Relatore e fa presente che molti Consulori siciliani giungeranno a Roma solo fra qualche ora, ciò che renderebbe opportuno rinviare la discussione al pomeriggio.

FUSCHINI chiede che si dia lettura del documento contenente le obiezioni del Consultore Einaudi, in modo che possa essere inserito nel resoconto della seduta odierna, perchè può essere un documento molto utile per i lavori della Consulta.

PRESIDENTE avverte che il Consultore Einaudi ha annunciato che interverrà nel pomeriggio per illustrare le sue obiezioni.

FUSCHINI insiste nella sua richiesta, perchè è opportuno che le Commissioni, informate del pensiero della maggioranza della Giunta, conoscano esattamente anche il punto di vista del Consultore Einaudi.

MOLINELLI rileva che lo Statuto in questione dà luogo a due quesiti: il primo di pratica politica, il secondo di tecnica giuridica.

Il primo si può compendiare in questa proposizione: bisogna concedere alla Sicilia l'autonomia amministrativa, e quando?

Il secondo si può compendiare in quest'altra proposizione: è competente l'attuale Governo a concedere l'autonomia alla Sicilia e, in questo caso, è accettabile il testo dello Statuto proposto, secondo le sane norme giuridiche, oppure no?

Se questa impostazione è esatta, ritiene che si potrebbe ora discutere il primo quesito e rimandare al pomeriggio il secondo, al quale appunto si riferiscono le critiche del Consultore Einaudi.

BERLINGUER, a prescindere dalla esigenza legittima di attendere l'arrivo dei colleghi siciliani, crede che possa essere utile precisare fin d'ora il punto di vista dei Consultori sardi, soprattutto in riferimento alla pregevolissima relazione Gilardoni.

L'esigenza dell'autonomia in Sardegna è sentita da moltissimi e le ragioni addotte per la Sicilia dal Relatore valgono anche per la Sardegna: la distanza della Sardegna dal continente è molto maggiore di quella della Sicilia; il Governo ha dato un riconoscimento alla Sardegna di questa esigenza autonomistica nominando un Alto Commissario come per la Sicilia, una Consulta Regionale sarda, come una Consulta siciliana, e conferendo ad entrambe le Consulte determinati poteri con un decreto legislativo successivo alla loro nomina. E questa esigenza è così vivamente sentita in Sardegna, che tutti i partiti ormai la condividono. Fa osservare in proposito che anche il partito più unitario, il partito comunista, aveva inizialmente avuto una specie di frattura in Sardegna, per cui si era formato un partito comunista autonomo sardo, che è stato oggi assorbito nel partito comunista nazionale, il quale però ha riconosciuto — anche con un discorso del Ministro Togliatti — che alla Sardegna, come alla Sicilia, bisogna concedere più larga autonomia.

Ciò premesso, intende precisare che un ordine del giorno che egli ha presentato anche a nome degli altri colleghi sardi esprime sì il voto che lo Statuto Regionale siciliano venga applicato alla Sardegna, ma « con gli opportuni adattamenti », perchè le esigenze della Sardegna sono notevolmente diverse da quelle della Sicilia. Avverte che, in conformità a questo ordine del giorno, è intervenuta recentemente una deliberazione della Consulta regionale sarda, la quale esprime il voto che uno Statuto Regionale per la Sardegna sia elaborato con la partecipazione degli Enti sardi, perchè prima esigenza autonomista è che ciascuna regione possa costruire la propria autonomia da sè. L'ordine del giorno sopra indicato intende esprimere solo questa esigenza che, se e quando (lo vedranno le Commissioni riunite o il Governo) dovrà essere applicato uno Statuto Regionale alla Sicilia, simultaneamente questo Statuto — con gli opportuni adattamenti — sia applicato anche alla Sardegna.

Circa l'osservazione che si deve fare questione non di tecnica legislativa, ma di esigenza politica, fa rilevare quale risonanza politica grave potrebbe avere in Sardegna il fatto che uno Statuto fosse applicato soltanto a talune regioni e non alla Sardegna, contrariamente al desiderio e alla volontà dei sardi.

GUARINO AMELLA, rilevando la parola « simultaneamente » usata dal Con-

sultore Berlinguer, dichiara che se, per avere tale simultaneità, si dovessero rinviare le decisioni della Consulta e del Governo, sarebbe dolente di dissentire. Se la Sardegna finora non ha studiato il problema, il suo ritardo non deve ricadere a danno della Sicilia.

Richiama l'attenzione dei presenti sulla gravità del problema siciliano. Purtroppo, anche la Sicilia è stata negligente in questo. Il decreto che istituiva l'Alto Commissariato nel dicembre del 1944 richiedeva che la Consulta siciliana si pronunciasse sul problema dell'autonomia; ma l'Alto Commissario ha lasciato passare sei mesi senza che questo problema venisse portato in discussione, e soltanto nel giugno 1945 la Consulta siciliana, con un ordine del giorno, ha perentoriamente invitato l'Alto Commissario a far studiare il problema e gli si è conferito il mandato di nominare una Commissione; purtroppo l'Alto Commissario, nonostante quell'ordine del giorno, ha nominato la Commissione soltanto alla fine dell'ottobre successivo. La Commissione si è messa al lavoro, ha presentato il suo progetto; nei primi di dicembre si è convocata la Consulta siciliana che, in sei giorni di intensissime discussioni, durate lunghe ore, ha completamente sviscerato il problema. Così, alla vigilia di Natale, è stato completato quel lavoro e si è poi insistito perchè il progetto elaborato fosse sottoposto al Governo. Si è giunti al maggio del 1946, ed ora il problema si presenta con speciale carattere di gravità e di urgenza. La Sicilia soffre di un bubbone maligno, che forse non si ha in Sardegna: il separatismo. I separatisti sono in armi e affermano che la promessa di autonomia è una turlupinatura, un giuoco che si conduce dal Governo, dall'Alto Commissario e dagli autonomisti, perchè non se ne vuole far nulla. Alla vigilia delle elezioni si deve dimostrare che il Governo non intende turlupinare nessuno, perchè se l'affermazione dei separatisti dovesse essere accreditata da ulteriori rinvii, le conseguenze sarebbero dolorosissime. Si debbono perciò compiere tutti gli sforzi affinchè il parere della Consulta sia dato entro oggi o domani al Governo. Questi emetterà o non emetterà il decreto, ma sarà lui il responsabile, se non vorrà tener conto di questa gravità della situazione in Sicilia; sarà lui il responsabile se, con la sua trascuratezza, vorrà rendere ancor più dolorosa la situazione.

Ripete che, se i sardi non hanno pronte le loro proposte da sottoporre al Governo, debbono rassegnarsi ad avere fra qualche mese il loro decreto; ma non possono pretendere che sia ritardata per la Sicilia l'applicazione di un provvedimento che è ormai maturo.

GILARDONI, *Relatore*, obietta non essere esatto che la Sardegna non abbia provveduto ai propri studi ed alla preparazione delle proposte: è stato distri-

buito un progetto del Partito d'azione, e l'argomento è stato sottoposto allo esame della Consulta sarda. E, se è matura la questione siciliana, è tanto matura anche la questione sarda che il collega Egidio Reale in un suo studio per la Costituente si è espresso con queste parole:

« Perfino i fautori di una forma federativa dello Stato fanno delle riserve limitando il numero delle regioni che dovrebbero comporre lo Stato federale. Per esempio: l'Italia settentrionale, centrale con la Sardegna, meridionale con la Sicilia; con piena autonomia legislativa solo a determinate regioni: Sicilia, Sardegna, Venezia Giulia, Venezia Tridentina, Val d'Aosta. Credo si dovrebbe aggiungere un progetto per l'autonomia legislativa per una regione Emiliano-appenninica comprendente le provincie di Parma, Piacenza, Modena e La Spezia, la quale dovrebbe essere il braccio sul mare ».

Circa l'affermazione che questo progetto di Statuto costituirebbe solo una turlupinatura, dichiara che non la si può accettare e che i siciliani stessi, che sono stati testimoni della serietà dello studio compiuto, debbono respingerla nel modo più assoluto, come un'ingiuria.

RICCI, poichè, a quanto ha sentito dire, le osservazioni del Consultore Einaudi avrebbero una importanza grandissima, esprime il desiderio che siano comunicate in tempo utile, e cioè che se ne dia lettura subito, in questa stessa riunione.

Sulla questione generale, poi, rileva l'affermazione che pone l'autonomismo in relazione a quel « bubbone maligno » del separatismo che sta maturando in Sicilia. Non conosce la situazione siciliana, ma osserva che, se si entra nel concetto del regionalismo, poichè dal regionalismo al separatismo è breve il passo, il « bubbone maligno » potrà estendersi dalla Sicilia a tutta l'Italia. Esorta quindi i colleghi a non disfare l'Italia e dichiara di essere contrario al progetto in esame. Una simile responsabilità dovrebbe, se mai, essere lasciata alla Costituente.

Si riserva comunque di fare, in sede di discussione degli articoli, altri rilievi.

PRESIDENTE fa dar lettura delle seguenti osservazioni formulate dal Consultore Senatore

EINAUDI: 1. Al principio informatore del progetto di Statuto della Regione siciliana il sottoscritto non solo aderisce pienamente, ma aderisce con pienezza di consenso, convinto come egli è che il riconoscimento di ampie autonomie alle singole regioni italiane sia condizione necessaria per rinsaldare l'unità nazionale. Le critiche che egli ha il dovere di muovere al progetto medesimo, sono mosse esclusivamente dalla persuasione che la autonomia possa avere vita salda e duratura nel nostro Paese soltanto se vi

si dia un inizio razionale rispondente ai fini che tutti vogliamo raggiungere. Condizione essenziale per il successo della nuova esperienza che si impone nel nostro Paese è la definizione precisa dei limiti posti da un lato all'attività dello Stato e dall'altra parte all'attività della regione. Importa che il sistema funzioni senza attriti tra il Governo centrale ed il Governo regionale.

Nel nostro Paese noi dobbiamo fare il cammino inverso a quello che ha condotto alla formazione degli Stati federali moderni; e si ricordano ad esempio le federazioni più antiche e più solide quali la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America. In questi si è partiti dai cantoni o Stati singoli e si è giunti alla federazione. Fu storicamente logico perciò che gli Stati si spogliassero di alcune delle loro funzioni attribuendole alla Federazione; la quale rimane così investita di quelle sole funzioni che siano espressamente indicate nell'atto fondamentale federale, tutti gli altri compiti spettando ai Cantoni o Stati singoli. Nuovi compiti sono stati poscia attribuiti alla Federazione, ma sempre per emendamenti deliberati di volta in volta nelle forme statutarie dell'atto fondamentale.

In Italia il processo deve essere inverso. Noi dobbiamo partire da uno Stato centralizzato per arrivare ad uno Stato più sciolto, con funzioni attribuite alle singole regioni. Il principio informatore della legislazione regionale è dunque che allo Stato centrale rimangano attribuite tutte quelle funzioni che esplicitamente non siano state assegnate alle regioni nell'atto in cui queste sono costituite. Compiuta questa distribuzione, Stato e Regione devono risultare sovrani nell'ambito delle proprie competenze.

2. A queste esigenze non contraddicono in massima i titoli primo e secondo del disegno di provvedimento legislativo; nè vi contraddice l'ultimo titolo di carattere formale.

Si potrebbero bensì muovere osservazioni particolari intorno alle singole funzioni devolute alla regione e alla formulazione particolare di taluni articoli. Ad esempio all'articolo 14, lettera *d*), la inclusione generica dell'industria e del commercio nelle materie di esclusiva pertinenza della regione dimentica le interferenze necessarie tra una regione ed un'altra e dimentica soprattutto la necessità di conservare la unità economica del territorio nazionale. Alla lettera *i*) del medesimo articolo sorge il dubbio intorno alla convenienza per la regione di regolare con esclusività la materia delle acque pubbliche le quali, se devono essere governate bene, soprattutto nell'interesse regionale, devono essere regolate unitariamente per tutto il territorio nazionale.

Altri dubbi sorgono intorno all'incertezza derivante dall'attribuzione alla regione della disciplina del credito, dell'assicurazione e del risparmio. Trattasi però di osservazioni di indole particolare, le quali dovrebbero formare

oggetto di attento esame. Qui si vuol richiamare l'attenzione delle Commissioni riunite soltanto sui principi fondamentali.

3. Le prime gravi obiezioni sorgono a proposito della sezione 2^a del titolo 2°; laddove si stabiliscono le funzioni del Presidente della Regione della Giunta regionale.

Si badi: il Presidente e gli assessori regionali esercitano, oltre alle funzioni proprie, anche quelle delegate dal Governo dello Stato, secondo le direttive date da questo (articolo 20). Si crea così una figura ibrida di Presidente del Governo regionale e di delegato del Governo centrale, il quale nelle materie appartenenti allo Stato deve ubbidire agli ordini di Roma. Non si abolisce cioè il prefetto, ma si delegano le sue funzioni al capo del Governo regionale. In tal modo si toglie da un lato vigore all'azione statale, e nel tempo stesso si abbassa dall'altro lato la figura del Presidente regionale al livello di un funzionario dello Stato. Il Governo centrale può manifestare il suo malcontento contro l'operato del Presidente-prefetto, inviando temporaneamente propri Commissari per la esplicazione di singole funzioni statali (articolo 21).

Si creano così attriti fatali fra Governo centrale e Governo regionale e si contraddice, nel modo più aperto, agli insegnamenti che si traggono dalla pratica seguita in tutti i Paesi ad ordinamento federale. Male distinte le funzioni dei due Enti, esse sono contemporaneamente affidate alla autorità, elette le une dalla Regione e inviate le altre dal Governo centrale. L'impossibilità del funzionamento del sistema si manifesta in modo particolare per ciò che riguarda il mantenimento dell'ordine pubblico. Si attribuisce invero la funzione della pubblica sicurezza al Presidente regionale, il quale però la esercita a mezzo della polizia dello Stato, a sua volta dipendente disciplinarmente per l'impiego e la utilizzazione dal Governo regionale. Il Presidente regionale può bensì richiedere l'impiego delle Forze armate dello Stato; ma il Governo dello Stato, quando sia persuaso che il Governo regionale non adempie al suo ufficio fondamentale, può assumere la direzione del servizio di pubblica sicurezza sia da solo, sia congiuntamente al Governo regionale. Peggio ancora: il Presidente regionale ha diritto di proporre la rimozione e il trasferimento fuori dell'isola dei funzionari di polizia.

Il sistema così creato equivale alla creazione del disordine. Esso contraddice quella che è la evoluzione verificatasi in tutti gli altri Stati, dove governi centrali e governi regionali esistono gli uni accanto agli altri. Da per tutto, senza eccezione, la polizia cominciò ad essere un compito degli enti locali, sia che si chiamassero Cantoni nella Svizzera, ovvero Stati nella Confederazione americana. Da per tutto si finì per constatare che il sistema era disadatt-

to, anzi completamente impotente nella lotta contro la delinquenza e la malavita, e per l'assicurazione dell'ordine pubblico. La delegazione dell'esercizio delle funzioni di polizia agli enti locali crea infatti la possibilità di conflitto fra le polizie delle diverse regioni e la impunità dei trasgressori alla legge penale e civile. L'esperienza costrinse da per tutto a creare, accanto alla polizia locale, una polizia federale dipendente direttamente ed esclusivamente dal Governo centrale. Rinunciare agli insegnamenti di questa esperienza sicura condurrà ai peggiori risultati rispetto a quella che è una delle funzioni essenziali dello Stato e cioè la pubblica sicurezza.

4. La creazione di attriti e la impossibilità di funzionamento della macchina amministrativa sembra sia altresì il proposito voluto dalla maggior parte dei provvedimenti concernenti le materie economiche e finanziarie.

Se vi è tendenza certa e corrispondente alle necessità dell'epoca presente è quella della sfera sempre più larga della gestione delle comunicazioni ferroviarie, marittime ed aeree. L'unificazione delle tariffe, la formazione di tariffe differenziali per i trasporti a lunga distanza, la regolazione non solo nazionale, ma internazionale, di tutto ciò che si attiene alle comunicazioni, è una delle caratteristiche più evidenti del mondo moderno. Se in tutte le Regioni italiane si applicasse la norma, esposta del resto con un linguaggio indeterminato e vago, dell'articolo 22, ed ogni regione avesse il diritto, non di farsi sentire per interrogatori di periti o per critiche aperte nella Assemblea regionale, ma di partecipare alla formazione delle tariffe, sarebbe impossibile formare tariffe di comunicazioni ispirate a criteri di interesse generale. Si spezzerebbe il territorio nazionale in piccole unità, ognuna delle quali tenderebbe ad affermare certi suoi interessi a corta veduta, forse produttivi di qualche piccolo vantaggio immediato, ma contrastanti a quelli che sono gli interessi fondamentali nel tempo stesso dello Stato e della regione. L'articolo 22 non si oppone in apparenza alla formazione di tariffe nazionali, ma insinua in una materia, la quale deve essere, per la indole sua propria, nazionale, un elemento di discordia e di *do ut des* che non può non essere fecondo di pessimi risultati anche per la Sicilia.

5. Altrettanto indeterminato è il sistema che l'articolo 39 costituisce per la dogana. La norma secondo la quale le tariffe doganali devono essere stabilite, per quanto interessa la regione e relativamente ai loro limiti massimi, solo previa consultazione col Governo regionale, se ha un significato sembra sia quello che la regione possa mettere un veto contro dazi doganali troppo alti contro le merci straniere. La illazione pare legittimata anche dalla esenzione da ogni dazio doganale per le macchine e gli arnesi di lavoro agricoli, nonchè per il macchinario attinente alla produzione industriale dei prodotti agricoli della regione. Se questa disposizione volesse dire che la

Regione siciliana intende che le macchine e gli arnesi agricoli, nonchè il macchinario sopraindicato sono esenti da ogni dazio doganale all'entrata in tutto lo Stato italiano, si potrebbe essere — ed io sarei — senz'altro d'accordo; ma è evidente che in questa maniera il disegno di legge sulla Sicilia intende legiferare per tutto lo Stato italiano e imporre un dato regime doganale a tutto lo Stato. Se così fosse, la disposizione sarebbe plausibile e logica; ma così non può essere, perchè il disegno di legge per la Sicilia non può evidentemente porre norme di carattere nazionale. Or dunque l'articolo 39 necessariamente implica la istituzione di una linea doganale tra la Sicilia e il Continente. Lo Stato italiano essendo libero di stabilire dazi sulle merci le quali dovrebbero essere invece esentate all'entrata in Sicilia, o potendo istituire per l'entrata nelle altre regioni italiane dazi più alti di quelli che potranno essere stabiliti per la entrata nel territorio siciliano, è evidente che quelle determinate merci, le quali saranno esentate all'entrata in Sicilia, non potrebbero essere da questa riesportate nel Continente senza assolvere il dazio intiero o il dazio differenziale non pagato 'prima. Se questo risultato possa essere ottenuto senza la istituzione di una vera e propria linea doganale, è assai dubbio. Là dove si sono costituiti porti o punti franchi, fu necessario trasportare la linea doganale al limite della zona franca. L'illazione logica di pericolo di Stato autarchico chiuso che si trae dal testo dell'articolo 39 è confermata dalla mancanza di quella disposizione la quale si trova in tutte le costituzioni federali vigenti, e cioè dalla mancanza di divieto assoluto di istituire linee doganali o di porre altri impedimenti di qualunque sorta al movimento di merci e di persone tra i diversi Stati e le diverse Regioni componenti una Federazione. Senza questa norma essenziale, non dico uno Stato unitario, come continuerebbe ad essere il nostro, sia pure con larghe autonomie regionali, ma non esiste nessuna federazione. Esiste unicamente una sciolta Società delle Nazioni, od un insieme di Nazioni o di Regioni prive di unità, economicamente sovrane, discordi e disposte alla guerra fratricida.

6. La illazione tratta dal tenore dell'articolo 39 è rafforzata dal contenuto dell'articolo 40. Le disposizioni vigenti nel mondo contemporaneo sul controllo valutario sono certamente responsabili di gran parte degli impedimenti che si riscontrano oggi al commercio internazionale con danno gravissimo dell'economia di tutti gli Stati. La sola giustificazione che si può addurre a favore del controllo valutario è la necessità derivante dallo stato di guerra e la impossibilità di passare immediatamente da una economia di guerra a una economia di pace. Ma i danni indiscutibili che il controllo valutario procaccia alla nostra economia italiana, come alle economie dei paesi stranieri, sarebbero di gran lunga aggravati se fosse adottato il con-

tetto di istituire, come vorrebbe l'articolo 40, presso il Banco di Sicilia una camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni della regione le valute estere provenienti dall'esportazione siciliana, dalle rimesse degli emigranti, dal turismo e dal ricavo di nolo di navi iscritte nei compartimenti siciliani. Notisi, innanzitutto, che il sistema equivale alla istituzione di un sistema peculiare di compensazione esteso alle importazioni ed alle esportazioni siciliane. Gli esportatori siciliani potrebbero conservare tutto il ricavo in valuta delle esportazioni; ma non per sè, sibbene a pro' degli importatori siciliani. Essi avrebbero per le loro valute un mercato non più nazionale, ma ristretto alla Sicilia. *Timeo Danaos et dona ferentes*. L'esportatore siciliano dovrebbe riflettere a lungo prima di accettare un dono, il quale significa che egli non può vendere a chi crede, come può fare oggi nel caso di compensazione privata per il 10 per cento, e come può fare per le altre per il 50 per cento; ma dovrebbe vendere ad un gruppo particolare di acquirenti, suoi compaesani bensì, ma non perciò disposti a pagargli il prezzo migliore ottenibile su un mercato più ampio. Sarebbe un protezionismo creato inconsapevolmente a vantaggio degli industriali locali a danno sovrattutto degli agricoltori e dei più progrediti tra gli agricoltori siciliani.

Si aggiunga che l'autonomia che qui si auspica per la Sicilia non potrebbe essere attuata qualora non fosse istituito il controllo doganale su tutte le esportazioni e le importazioni siciliane. Quando si affermi il principio che le disponibilità valutarie costituite con esportazioni di beni e servizi siciliani siano destinate a far fronte esclusivamente al pagamento di importazioni di beni e servizi a favore della Sicilia, ne discende logicamente che non dovrebbe essere lecito importare in Sicilia dalle altre provincie italiane, merci importate da parte di quest'ultime con pagamento in valuta. Se infatti non si impedisse la esportazione dal Continente verso, la Sicilia di merci che il Continente ha importato dall'estero, ne seguirebbe che le disponibilità valutarie della Sicilia sarebbero incrementate dalla facoltà di comprare, con lire, merci che altre regioni italiane hanno comprato con valuta. Sia consentito a chi per dovere di ufficio deve occuparsi ogni giorno di problemi relativi al controllo valutario, affermare che nessun dono più funesto potrebbe essere fatto alla Sicilia di questa autonomia valutaria. Gli articoli 39 e 40 insieme congiunti renderebbero necessario separare la Sicilia con una cintura doganale e valutaria dalle restanti regioni italiane. Si determinerebbe necessariamente in Sicilia un livello di prezzi diverso da quello vigente nelle restanti regioni d'Italia. E cioè si creerebbe una lira siciliana con potere di acquisto diverso dalla lira continentale e di conseguenza sorgerebbe un cambio tra la lira siciliana e quella continentale. Già oggi l'ostacolo forse maggiore che si incontra per lo stabilimento di un livello di cambio corri-

spondente alla realtà tra l'Italia e i paesi stranieri consiste nel fatto appunto che esistono infinite lire, una diversa dall'altra. Nessuno sa quale sia il potere di acquisto della lira italiana per confrontarlo con il potere di acquisto del dollaro o della sterlina, o del franco svizzero, o di un'altra moneta qualunque, perchè di lire ne esistono troppe nel nostro Paese; lire libere di acquistare merci in generale, lire di chi compra a prezzo di calmiera e di chi compra sul mercato nero, lire di chi paga fitti vincolati o di chi è costretto a vivere in camere mobiliate a prezzi liberi e via dicendo senza fine. Tuttavia la molteplicità delle lire esistenti è una molteplicità di fatto alla quale si può sperare di porre rimedio e termine in avvenire. Ma la norma contenuta nell'articolo 40 istituirebbe legalmente una lira siciliana diversa dalle lire continentali. Se questa norma fosse accolta, noi segneremmo un regresso gravissimo sulla via della ricostruzione economica. Tutto il cammino della civiltà consiste nell'abolire le barriere doganali e le barriere valutarie e noi invece creeremmo nuove barriere doganali e nuove barriere valutarie per separare territori congiunti dal vincolo della comune appartenenza alla medesima Nazione ed al medesimo Stato.

7. Incertissime e quindi produttive di attriti sono altresì tutte le norme le quali si riferiscono alle materie tributarie.

Allo Stato, da quello che si può dedurre dall'articolo 36, sarebbero riservate unicamente le imposte di produzione e le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto. Che cosa accadrebbe di tutto il resto del sistema tributario? A chi apparterrebbero le imposte sui redditi reali e personali, le imposte patrimoniali, le imposte successorie e sui trasferimenti (registro e bollo)? E a chi il provento dei dazi doganali? A tutti questi problemi il disegno di legge non dà risposta. Qualche lume si trae dall'articolo 37, dal quale risulta che il provento dell'imposta di ricchezza mobile delle categorie *B* per le imprese industriali e commerciali, le quali hanno sede centrale fuori del territorio della regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, spetta alla regione il reddito separato tratto dalla Sicilia. A *fortiori* spetta alla regione altresì il provento di ricchezza mobile categoria *B* per le imprese commerciali e industriali con sede in Sicilia, ad eccezione forse del reddito ricavato dagli stabilimenti posti in altre regioni italiane. Se così è, risulta evidente che lo Stato italiano rimane per questa categoria, che è la principalissima dell'imposta di ricchezza mobile, privo della capacità di istituire tributi nella Sicilia. Se è privo delle capacità di imporre per la categoria *B*, perchè non dovrebbe esserlo parimenti per le altre categorie della medesima imposta? E perchè non lo sarebbe altresì per le imposte sui terreni e sui fabbricati? Il proposito evidente dell'estensione del disegno di legge è che tutte le imposte attualmente riscosse dallo Stato in

Sicilia, ad eccezione delle imposte di produzione e delle entrate dei monopoli del tabacco e del lotto, debbano spettare alla Regione; ma lo Stato sul provento di questa minor parte dell'entrata tributaria a lui riservata dovrebbe prelevare, a norma dell'articolo 38, una somma da impiegarsi a favore della regione a titolo di solidarietà nazionale, in base ad un piano economico nella esecuzione di lavori pubblici.

Si domanda: se il sistema ideato in Sicilia dovesse essere applicato a tutte le Regioni italiane, quali mezzi rimarrebbero allo Stato per far fronte alle sue spese? E poichè in tutti i Paesi del mondo le spese spettanti allo Stato sono di gran lunga superiori alle spese spettanti alle unità locali minori, l'adozione del sistema non vorrebbe dire l'annientamento dello Stato per la impossibilità di far fronte ai propri compiti? Basta porre queste domande formidabili per dimostrare che il disegno di legge, forse inconsapevolmente, ha per scopo e risultato essenziale quello di distruggere non solo l'unità nazionale, ma benanco la esistenza medesima dello Stato italiano.

8. Fa d'uopo accennare da ultimo allo spezzamento delle unità nazionali che sarebbe la conseguenza dell'adozione degli articoli da 23 a 30 relativi agli organi giurisdizionali. Non si può soprattutto non rilevare la gravità estrema del principio affermato dall'articolo 24 e seguenti relativi all'istituzione di una Alta Corte sulla costituzionalità delle leggi emanate dall'Assemblea regionale e di quelle emanate dallo Stato rispetto allo Statuto regionale ed i regolamenti relativi. Questa è materia gravissima la quale dovrà essere ampiamente discussa dalla Costituente nazionale. Il disegno di legge odierno ha scelto senz'altro, fra i tanti tipi che si possono immaginare di giudizio sulla costituzionalità delle leggi, quello che ha carattere più spiccatamente politico. I membri dell'Alta Corte sarebbero invero scelti dalle Assemblee legislative dello Stato e della Regione. Si dice in verità che i membri della Corte dovrebbero essere scelti fra persone di speciale competenza in materia giuridica; ma quale probabilità vi è mai che assemblee politiche giudichino secondo criteri di competenza e non invece secondo criteri politici? Il sistema scelto affida in sostanza il giudizio sulla costituzionalità delle leggi ad una assemblea che, per essere composta soltanto di otto membri, non sarebbe meno una assemblea di carattere politico giudicante secondo gli interessi e i principi propri della parte politica dominante in ogni successivo momento nelle assemblee legislative statali e regionali. Giudizio siffatto non è un giudizio giuridico, ma giudizio di parte e non assicura la osservanza della legge e degli statuti fondamentali. Esso conduce necessariamente alla sopraffazione di una parte politica sulle altre. È inutile cercare precedenti di Corti per la difesa della Costituzione negli Stati dove il giudizio di legittimità costituzionale non ha mai funzionato o ha dato luogo a lacrimevoli insuccessi.

Il solo precedente noto di un paese dove il giudizio di costituzionalità delle leggi funzioni efficacemente da 156 anni in qua si trova negli Stati Uniti e testimonia nettamente contro il sistema proposto nel disegno di legge. In quel Paese non esiste nessuna Corte di giudizio sulla costituzionalità delle leggi, non esiste nessun magistrato speciale per la materia costituzionale. Esistono solamente ordinarie Corti inferiori e una Corte superiore, le quali pronunciano sentenze su tutte le materie e quindi anche sulle questioni di costituzionalità. Quelle Corti inferiori e supreme sono composte di giudici nominati a vita, indipendenti, di magistrati in senso proprio e non di giudici politici incaricati di dare entro breve termine, così come prescriverebbe l'articolo 29, giudizi passionali sulla costituzionalità delle leggi. Negli Stati Uniti il giudizio costituzionale della legge ha luogo così come qualunque altro giudizio, ad istanza di parte in qualunque momento, anche lungo tempo dopo la promulgazione delle leggi impugnate e la sentenza dei magistrati ha valore per il caso specifico deciso e, come per ogni altra controversia, la sentenza data oggi può essere revocata domani dalla medesima Corte la quale abbia mutato opinione.

Questo è il solo sistema il quale abbia efficacemente operato per lungo periodo di tempo in difesa dei cittadini contro la incostituzionalità delle leggi. Non si vede la ragione per la quale con una improvvisazione frettolosa, e prima che se ne sia discusso ampiamente nella futura Costituente, si debba, in Italia, pregiudicare la soluzione più opportuna del problema gravissimo, adottando una soluzione diversa dall'unica la quale subì la prova del tempo, e conforme invece alle escogitazioni compiute qua e là dopo l'altra guerra da dottrinari privi di esperienza politica, escogitazioni delle quali non si fece mai alcuna applicazione probante.

9. Altre osservazioni particolari potrebbero essere aggiunte; ma esse non farebbero che rafforzare la conclusione: l'approvazione del disegno di legge sottoposto al nostro esame sarebbe la sconfitta maggiore che potesse toccare agli ideali, che furono sempre quelli di chi vi parla, agli ideali di autonomia locale, di riduzione dei compiti del Governo centrale. È una disgrazia per gli ideali di autonomia affidare alle regioni, alle comunità e alle provincie compiti che non siano nettamente definiti e non siano loro proprii. Agli ideali di autonomia locale nessuna peggiore sciagura può accadere dell'approvazione di un sistema necessariamente fecondo di discordie, di impoverimento, ed alla fine di lotta aperta tra le diverse parti componenti la Nazione italiana. Dio salvi la Sicilia dal dono infausto che oggi si vorrebbe farle! ».

PRESIDENTE dà lettura della seguente lettera inviatagli da Palermo in data 30 aprile 1946 dal Consultore Musotto:

« Signor Presidente, forti ragioni familiari mi impediscono di prendere parte ai lavori della Giunta che dovrà riferire sul progetto di Statuto della Regione siciliana.

« Io sono stato sempre e sono favorevole al principio dell'autonomia siciliana e fui tra i firmatari della mozione presentata alla Presidenza della Consulta nazionale dall'Onorevole Guarino Amelia, Considerando però che l'autonomia comporta il riconoscimento ed il conferimento irrevocabile di poteri proprii in favore della regione, ritengo che questi dovranno essere confermati in modo speciale e solenne dalla Costituente. Lo Statuto della Regione siciliana dovrà necessariamente essere in armonia con le linee fondamentali della nuova costituzione di cui è incaricata l'Assemblea Costituente stessa ».

ZIINO osserva che i rilievi del Consultore Einaudi si svolgono su un piano logico assolutamente ineccepibile. Premette il Senatore Einaudi di essere favorevole a che alla Sicilia venga concessa "autonomia regionale; soltanto dissente dal modo come è compilato lo Statuto e ne denuncia vari errori.

Altri componenti di questa Assemblea sono di diverso parere. Il Consultore Ricci ha detto che la concessione dell'autonomia alla Sicilia significherebbe rottura dell'unità nazionale.

Tutto ciò conferma a suo avviso che preliminarmente si debba prendere in esame il quesito se si deve o no concedere l'autonomia alla Sicilia. Solo se su questo quesito l'Assemblea si pronuncia favorevolmente, si giustifica l'ulteriore discussione dello Statuto Regionale; che se, invece, l'Assemblea dovesse pronunciarsi negativamente, respingendo cioè la proposta che il Governo ha fatta propria di concedere l'autonomia alla Sicilia, evidentemente sarebbe un fuor d'opera discutere le osservazioni del Senatore Einaudi.

Insiste perciò nella sua proposta che la discussione sia fatta anzitutto sulla questione preliminare.

PRESIDENTE, data l'assenza di alcuni colleghi, ritiene opportuno rinviare questa discussione al pomeriggio, in modo che essa possa essere continuata col contributo di tutti.

(La seduta, sospesa alle 12, è ripresa alle 16,25).

GUARINO AMELLA ricorda che la Consulta siciliana ha elaborato questo progetto e lo ha demandato al Governo, chiedendogli un decreto da emanarsi prima del 2 giugno.

Tre sono i problemi da discutere:

- 1) è necessario od opportuno costituire la Sicilia, e anche la Sardegna, in regione autonoma?
- 2) in caso affermativo, il provvedimento ha caratteri tali di urgenza da richiedere che la concessione della autonomia avvenga per decreto della Assemblea Costituente?
- 3) se si ritiene l'urgenza, deve essere il provvedimento discusso nei suoi particolari, e deve dare la Consulta il parere sui vari argomenti specifici, ovvero deve dare un parere di massima, rinviando il progetto, così come le è stato presentato, al Governo?

Sulla necessità e sulla opportunità del provvedimento non vi è, a suo avviso, da dubitare. Il problema non è nuovo. È sorto fin dal 1860, quando la Sicilia con il suo plebiscito volle unirsi al resto d'Italia. Anche allora molti erano i pareri nel senso che l'unione d'Italia non avvenisse *sic et simpliciter*, e un decreto dittatoriale dell'ottobre 1860 convocò un Consiglio straordinario di Stato perchè stabilisse a quali condizioni la Sicilia intendeva essere unita all'Italia. Questo Consiglio di Stato, che era composto dalle persone più ragguardevoli del tempo, fece una dichiarazione di 24 articoli, nella quale si cominciava col dire che la Sicilia doveva avere un Consiglio deliberante elettivo, le deliberazioni del quale dovevano avere forza di legge; si affermava il diritto alla piena competenza in materia di lavori pubblici, di beneficenza, di disciplina del credito, in materia di autonomie comunali; si chiedeva che i proventi delle imposte e tasse fossero divisi fra lo Stato e la regione, che i beni ecclesiastici della Sicilia fossero avvocati a favore della Sicilia stessa (cosa che avvenne solo per la prima parte, l'avocazione, e non per la seconda, la devoluzione alla Sicilia), che tutti i gradi della gerarchia giudiziaria avessero sedi in Sicilia; si chiedeva infine che non fosse mutato il regime minerario della Sicilia.

Questa dichiarazione rimase purtroppo lettera morta. Fu lasciato soltanto il regime minerario e rimase in Sicilia anche la Cassazione; ma il fascismo tolse questi piccoli residui di autonomia siciliana con la legge sulla proprietà del sottosuolo e con la unificazione della Cassazione.

Tutto ciò non poteva non scontentare i siciliani e da allora le agitazioni non sono mai cessate, talchè quello che sta avvenendo ora non è un fenomeno nuovo. La Sicilia si è sempre battuta per avere l'autonomia: vi furono i moti del 1866 che gettarono molti lutti **in** Sicilia, per la loro repressione violenta; ancora nel 1922 vi era a Palermo un giornale intitolato *La Regione*. In Sicilia tutti sono d'accordo, senza distinzione di partiti, nel volere l'autonomia. Quindi su questo primo punto crede non sia il caso di insistere ancora: la necessità della autonomia vi è.

Quanto al secondo problema, se tale necessità sia così urgente per cui l'autonomia debba essere concessa dal Governo con un decreto legislativo e senza attendere la Costituente, afferma che si tratta di una valutazione politica più che giuridica, e che questa valutazione il Governo l'ha già fatta trasmettendo il progetto alla Consulta per averne il parere. Nella sua discrezione di valutazione politica, il Governo ha ritenuto che veramente la concessione dell'autonomia sia urgente, perchè purtroppo in Sicilia esiste un movimento separatista che non è se non l'exasperazione del sentimento autonomista, che è sempre stato vivo, ed è necessario svalutare completamente quel movimento separatista che tanto dolore dà a coloro che hanno la coscienza dell'Italia come madre loro.

L'urgenza, che è stata riconosciuta dal Governo, incontra qualche ostacolo.

Dicono alcuni che questo provvedimento intacca l'unità italiana, che è il primo passo per distruggere l'unità italiana. Potrebbe riandare a tutti i precedenti: fin dal 1861 Cavour e Farini prepararono un progetto per dividere l'Italia in regioni, senza temere affatto il pericolo che l'autonomia regionale significasse la divisione o il separatismo; vi è stato inoltre un discorso di Giolitti, nel quale si riconosceva la necessità di un ordinamento regionale. Se questi pericoli non sono stati visti da Cavour, Farini e Giolitti, a parte tutti gli altri nomi, non crede che si possa oggi impedire addirittura che sia discusso il problema.

A coloro che affermano che, anche ammesso che tale pericolo non vi sia, il provvedimento in esame intacca la costituzione e pertanto è di competenza esclusiva della Costituente, fa notare che Cavour stesso presentò un progetto di ordinamento regionale senza sefitire il bisogno di toccare lo Statuto del 1848. E recentemente il Governo italiano non si è preoccupato di questo argomento, quando ha concesso l'autonomia alla Val d'Aosta, non ritenendo evidentemente che il relativo provvedimento intaccasse la Costituzione. Nè vale affermare che per la Val d'Aosta vi sono state influenze esterne, perchè allora si darebbe ragione ai pazzi separatisti siciliani che fanno le dimostrazioni con la bandiera americana. Trova inoltre quanto mai inopportuno mettere avanti questo argomento delle influenze esterne, mentre è più che naturale affermare che l'autonomia deve essere concessa perchè necessaria al progresso italiano, evitando che la vita amministrativa locale sia soffocata dall'eccessivo centralismo.

Quindi anche sul punto della urgenza non vede che sussistano sostanziali motivi per censurare la decisione del Governo di dar corso al provvedimento, senza attendere la Costituente.

Circa l'opportunità di non scendere al dettaglio delle eccezioni e delle osservazioni fatte dal senatore Einaudi, ritiene che, dal momento che esse

sono state avanzate, non sia possibile ignorarle, tanto più che la Consulta si limita ad esprimere un parere, rimanendo la decisione al Governo. Questo ha sentito la voce del professor Einaudi; ma è bene che senta anche quella della Consulta.

Premette che, essendo stato il progetto in esame oggetto di discussioni animatissime, talvolta anche drammatiche da parte della Consulta siciliana, sarebbe stato bene che il Governo lo avesse trasmesso non *sic et simpliciter*, ma con tutto il corredo dei verbali delle discussioni, o almeno con una relazione in cui si desse ragione delle varie norme in esso contenute, sì che di tali documenti oggi potesse essere tenuto il debito conto; e passa ad esaminare le osservazioni del Senatore Einaudi.

Questi non concorda sul punto dell'articolo 14 lettera *d*), che deferisce alla Assemblea regionale la legislazione esclusiva in materia di industria e commercio, osservando che con tale norma si spezza l'unità economica del territorio nazionale. Non crede che si tratti di questo, perchè in materia di industria non riconosce necessaria l'unità legislativa per tutta l'Italia, con la quale si vengono a soffocare le regioni. Cita a questo riguardo l'esempio della legge fascista, tuttora in vigore, sulla preventiva autorizzazione per nuovi impianti industriali, legge che sarà sostituita da un decreto con il quale si fa tuttora obbligo di comunicare i progetti di nuovi lavori per ampliamenti industriali o per nuovi stabilimenti al Ministero dell'industria e del commercio, il quale può porvi il suo veto. In questa fase esecutiva il veto non è più un atto di Governo; è l'atto di un Ministro, e purtroppo l'esperienza della Sicilia in questo campo è molto dolorosa. Quando il governo fascista emanò una legge per la creazione della zona industriale di Palermo, furono inviate al Ministero competente un centinaio di domande per nuovi stabilimenti industriali, ma nessuna di esse ebbe esito soddisfacente: le più forti industrie del Nord ottennero la preferenza e le iniziative dell'isola furono soffocate. Così dicasi per il commercio. Vi è un esempio recentissimo: quando dall'Inghilterra è stato offerto ai commercianti siciliani il solfato di rame a venti lire, si è dovuto chiedere il permesso al Ministero dell'industria e del commercio, il quale lo ha rifiutato, perchè ci si deve rifornire del solfato di rame che produce la Montecatini a lire 73. Tutte queste cose si conoscono e sollevano un'ondata tale di sdegno e di risentimento per cui anche le forme esasperate possono avere una certa giustificazione. Si lasci quindi che in fatto di industria e di commercio la Sicilia, liberata dalla camicia di Nesso dei permessi che debbono venire da Roma, si regoli da sè.

Circa la lettera *i*) dello stesso articolo 14, relativa alle acque pubbliche afferma che il professore Einaudi, sostenendo che le acque pubbliche devono essere regolate unitariamente per tutto il territorio, dimentica che la Sicilia

è un'isola. Si comprende che unica debba essere la disciplina quando si tratta di acque di fiumi che scendono dalle Alpi, e attraversano varie regioni, ma i fiumi siciliani cominciano e finiscono in Sicilia, e possono essere regolati in forma autonoma.

A proposito della critica rivolta dal professore Einaudi all'articolo 17 nel suo riferimento alla disciplina del credito, ricorda che fin dal 1860 il Consiglio di Stato domandò che il credito venisse regolato da un punto di vista regionale. Nel primo discorso che egli fece quando si insediò la Consulta siciliana, ebbe a rilevare di avere letto proprio alcuni giorni prima nella *Gazzetta Ufficiale* decreti con cui, da Roma, venivano sciolte Casse rurali in Sicilia e si nominavano i liquidatori; nè vede la ragione per cui la valutazione della opportunità di sciogliere Enti di credito della Sicilia debba essere fatta a Roma anzichè localmente.

Concorda, invece, col professor Einaudi là dove lamenta che il Presidente regionale e gli assessori regionali siano da un lato delegati del Governo regionale e dall'altro anche delegati del Governo centrale per alcune funzioni di carattere statale, e ricorda di aver richiamato l'attenzione della Consulta regionale su questo errore, che menoma la dignità stessa del Governo siciliano e produce degli inconvenienti, in quanto il Presidente verrà ad essere come un qualsiasi prefetto, che sorveglia per conto dello Stato l'opèrato dei sindaci che pure sono eletti dal popolo. Si riprodurrebbe, cioè, la stessa equivoca posizione del sindaco, il quale, benchè eletto dal popolo, è anche ufficiale di governo. Riconosce quindi che bisogna eliminare questo contrasto, che suona anche menomazione del prestigio del Presidente della Giunta regionale e ricorda che nel progetto che egli elaborò le funzioni statali erano affidate ad un Commissario regionale nominato dal Governo.

Un altro argomento sul quale è in gran parte d'accordo col professore Einaudi è quello della pubblica sicurezza. Dopo una lunga discussione si è giunti ad una decisione incongruente che affida la pubblica sicurezza agli agenti dello Stato, facendoli però dipendere dal Presidente regionale. Non ha ben compreso se la soluzione proposta dal professore Einaudi sia nel senso che il corpo degli agenti di pubblica sicurezza dovrebbe essere statale e sottratto alla competenza o sorveglianza della autorità regionale. Ma questo gli parrebbe erroneo, perchè non è possibile che vi sia un corpo di agenti di pubblica sicurezza non dipendenti da chi ha il dominio politico e amministrativo della regione; ed egli propugna la soluzione opposta, •per cui la pubblica sicurezza dipenda pienamente, come personale e servizio, dal Governo autonomo. Quanto all'osservazione del professore Einaudi secondo cui l'esperienza di altri popoli insegna che, come è accaduto in America e in Svizzera, si è cominciato con un corpo di agenti regionale o cantonale, ma poi si è

visto che nascevano frequenti conflitti di competenza territoriale, rileva che ciò può succedere nella Svizzera e negli Stati Uniti, dove vi sono cantoni e stati autonomi, sovrani, e dove i confini tra cantoni e stati sono terrestri e non rigorosamente delimitati; ma il problema non si ripresenta per la Sicilia, per il semplice fatto che questa è un'isola e non diventerebbe uno Stato sovrano.

A proposito dell'articolo 33 su cui il Senatore Einaudi osserva che un regolamento regionale dei servizi ferroviari e di comunicazione e delle relative tariffe spezzerebbe quella unità di criteri che deve presiedere a quanto riguarda le comunicazioni, dichiara che la Sicilia non intende interferire in questo campo pretendendo di imporre il punto di vista regionale al Governo centrale, ma afferma soltanto l'opportunità che per quanto riguarda le tariffe ferroviarie e le istituzioni di servizi debba essere sentito il Governo regionale. Anche questa disposizione è nata dall'esperienza, in quanto troppo spesso si è visto costituire e sopprimere servizi di trasporto in Sicilia senza riguardo agli interessi locali, e più spesso ancora si sono avute tariffe che non tengono conto del fatto che la Sicilia è all'estremo limite dell'Italia; senza parlare delle ferrovie secondarie, a proposito delle quali si potrebbero raccontare cose strabilianti.

In merito all'articolo 39, concernente il grave problema del regime doganale, afferma inesatto che si tenda ad un diritto di veto da parte del Governo regionale, il quale chiede soltanto di essere consultato, ciò che è giusto, perchè in questa materia la Sicilia non deve essere più oltre trascurata. E, sempre a questo proposito, osserva che non si deve dimenticare che la Sicilia è una isola e che pertanto l'entrata e l'uscita delle merci sono più facilmente sorvegliabili.

Sul controllo valutario, circa il quale le osservazioni del Senatore Einaudi sono state gravi, premesso che la questione fu discussa superficialmente dalla Consulta regionale, dichiara la propria incompetenza, per la quale si astiene dal fare osservazioni, rimettendosi a quanto potrà dire il Consultore Aldisio. In materia tributaria, secondo il progetto, sono di competenza dello Stato i proventi del monopolio, del lotto, delle dogane, ecc. La domanda del professore Einaudi: « a chi saranno devoluti gli altri proventi? » a l'ha rivolta anche lui alla Consulta regionale, la quale ha fatto comprendere che le rimanenti imposte devono considerarsi a beneficio della regione. Le soluzioni possibili del problema sono tre: o tutte le imposte restano allo Stato, che contribuirà con una somma ai servizi regionali; oppure sono tutte di spettanza della regione, la quale preleverà una parte del reddito delle imposte per versarla allo Stato, in compenso dei servizi di carattere generale che gioveranno all'Italia intera e quindi anche alla Sicilia; oppure lo Stato riscuote alcune imposte e lascia le altre alla Regione. Ricorda che nella discussione alla Consulta sici-

liana si prospettò questa terza soluzione e alcuni sostennero che la divisione dei proventi doveva essere la seguente: allo Stato le imposte di carattere personale e alla Regione quelle di carattere reale, che sono le più certe e sicure, in modo che la Regione abbia un bilancio più tranquillo, più certo. Ma a suo avviso questa soluzione non raggiungerebbe gli scopi che la Regione si propone di incrementare le industrie per dare una vita nuova alle sue popolazioni, ed allora deve avere una certa libertà di azione circa le imposte che colpiscono l'attività produttiva, in modo da poter giustificare le aspirazioni stesse dell'autonomia; o la Regione è una espressione puramente geografica e amministrativa, e allora è giusto che prelevi i suoi cespiti solo dalle imposte dirette immobiliari; ma in tal modo la Sicilia sarà trattata alla stregua degli impiegati, avrà, cioè, un reddito fisso, per cui se è povera resterà povera, e non avrà la possibilità di incrementare le sue risorse per rifiorire. Perciò egli non accetterebbe affatto il concetto che siano devolute alla Regione le imposte a reddito fisso, e ritiene invece opportuno che si lascino alla Regione tutte le imposte, anche perchè il criterio di tassazione è ben diverso da regione a regione. Ad esempio, per la imposta della solidarietà nazionale, determinata a Roma, si è avuta una tassazione uniforme di 70 lire per ogni ettaro di terreno, tanto per l'Emilia quanto per la Sicilia, mentre fra le due regioni vi è una enorme differenza dal punto di vista del rendimento della terra. Non è insomma possibile proseguire con questo criterio della tassazione uniforme, perchè le regioni hanno diverse attitudini, diverse possibilità di sviluppo, e quindi è il criterio locale che deve servire da guida nelle tassazioni.

In fondo è tutta una questione di calcolo e perciò crede che si debba costituire una specie di Commissione finanziaria, paritetica fra lo Stato e la Regione, incaricata di esaminare il gettito delle varie imposte e di regolarne la distribuzione. Il Governo sentirà quanto ha scritto il professore Einaudi e quanto è stato discusso a Palermo, e vedrà di risolvere il problema.

Per quanto riguarda poi l'ordinamento giudiziario, e l'opposizione del Senatore Einaudi al frazionamento degli organi giurisdizionali, osserva che l'unificazione della Corte di cassazione è stata un effetto della smania accentratrice del fascismo, mentre il vantaggio che si riteneva di raggiungere, cioè l'uniformità della giurisprudenza, non è stato raggiunto, perchè la giurisprudenza è rimasta diversa nelle diverse sezioni.

Su un altro argomento trattato dal professor Einaudi, quello dell'Alta Corte, la quale deve servire a garantire lo Stato e la Regione dalla possibile eccessività in un senso o nell'altro, evitando che si violi l'autonomia della Regione o si intacchi il prestigio o l'autorità dello Stato, rileva l'affermazione secondo cui l'unico esperimento compiuto al riguardo sarebbe quello degli Stati Uniti, e non avrebbe dato buona prova. Senza scendere a dettagli, si

richiama ad uno studio del professor Della Torre, che esamina questo problema e lo risolve in senso perfettamente opposto a quello del professore Einaudi. Questi ha giustamente affermato che i membri dell'Alta Corte costituzionale dovrebbero essere nominati dalla Camera legislativa di Roma e dal Consiglio Regionale di Palermo, cioè da organi politici e che non si può creare un'Alta Corte costituzionale nominata con criteri politici; ma la proposta che viene fatta è ben diversa e parte dal presupposto che l'Alta Corte dovrebbe essere costituita da persone al di sopra di ogni competizione politica: magistrati della Cassazione, eletti dalla Cassazione; magistrati del Consiglio di Stato, eletti dal Consiglio di Stato, ecc.; tutte persone appartenenti a corpi consultivi o giurisdizionali e che siano veramente all'altezza del mandato che dovrebbero avere. Così essa potrebbe giudicare con serenità e obbiettività, perchè sarebbe indipendente dalle fluttuazioni dei singoli partiti.

Conclude chiedendo che questa Assemblea ed anche il Governo tengano conto di queste osservazioni.

EINAUDI ringrazia l'onorevole Guarino Amella per le espressioni che ha avuto per lui e dichiara che le sue osservazioni, che hanno formato oggetto di un così attento esame, avevano soltanto lo scopo di uno scarico di coscienza. Chiamato a far parte della Giunta di studio, e avendo avuto l'impressione che il disegno di legge fosse gravemente dannoso alla causa delle autonomie regionali, ha creduto bene di esporre, non solo le ragioni delle sue titubanze, ma la sua avversione ad una attuazione che gli pare non buona di un concetto che dovrebbe essere molto fecondo per il Paese.

La sua avversione non è stata scossa dalle argomentazioni dell'onorevole Guarino Amella.

Quello che egli ha detto relativamente alla distribuzione dei compiti tra lo Stato e la Regione, non è una critica di fondo; è una critica che vuole chiedere soltanto che si esaminino attentamente tutte le singole attribuzioni di compiti allo Stato e alla Regione. Se si vuole che le regioni funzionino efficacemente, è necessario chiarire in modo preciso quali siano i compiti loro attribuiti. Partendo dal concetto di uno Stato unitario, non si può attribuire alla regione tutto ciò che non è espressamente detto, lasciando allo Stato solo ciò che sia espressamente ad esso attribuito; si deve procedere, invece, proprio in senso opposto. Vi sono alcune funzioni dello Stato che sarebbero meglio adempiute se fossero attribuite alle regioni; ma occorre che siano ben delimitate, e sia detto in modo ben chiaro che cosa la regione può stabilire o meno in materia, per esempio, di industria e di commercio.

Manca in questo Statuto, a suo avviso, una delle norme fondamentali per stabilire un sistema di autonomia regionale: ed è poi la proibizione asso-

luta alla Regione di istituire qualsiasi vincolo per il commercio fra essa e il restante territorio nazionale. Non solo negli Stati unitari sul tipo francese e italiano, ma anche nelle federazioni si è vista la necessità di stabilire questo divieto assoluto alle regioni di legiferare in materia di commercio interregionale, e questa, che è una delle norme fondamentali di ogni federazione, deve essere a maggior ragione canone fondamentale di uno Stato unitario in cui si creino le autonomie regionali: divieto di ogni impedimento al commercio interregionale; divieto che non riguarda solo i dazi, ma anche l'istituzione di tariffe preferenziali per una regione o per l'altra.

Ma tutte queste sono questioni che si possono considerare particolari. Ora si tratta di esaminare attentamente gli articoli 14 e 17 nei quali si regola appunto la distribuzione dei compiti tra una regione e l'altra: questioni fondamentali, sulle quali non può essere d'accordo col progetto.

Questo, a suo avviso, distrugge la finanza statale. Se si accetta questo provvedimento legislativo per la Regione siciliana, non si potranno respingere analoghe domande di altre regioni, che non si sa perchè debbano avere minore diritto ad avere un sistema doganale e tributario eguale a quello concesso alla Sicilia. Se si approva questo provvedimento legislativo, allo Stato rimangono soltanto delle entrate di potenzialità di rendimento limitata, come quelle dell'imposta di produzione e dei monopoli del lotto e del tabacco. Non è nemmeno detto che vengano lasciati allo Stato i proventi delle dogane, perchè si dice solo che il sistema doganale è di competenza dello Stato. Allo Stato, insomma, rimangono soltanto entrate insufficienti, le quali vengono ancora diminuite dai contributi per la ricostruzione, ecc. della Regione siciliana, e, se tutto il sistema tributario italiano fosse regolato in questa maniera, tanto varrebbe dire che è soppresso lo Stato italiano e sono costituite tante regioni indipendenti.

Si capisce che un sistema di ripartizione delle entrate tra la regione e lo Stato debba essere formulato, ma egli non crede che in questa sede si possa, così di sfuggita, dare un giudizio e pronunciare delle sentenze fondamentali sul sistema tributario dello Stato e della Regione. Sarà la futura Costituente che dovrà decidere se tra lo Stato e la Regione ci debba essere una divisione delle imposte, di cui alcune attribuite allo Stato, altre alla Regione. Il sistema proposto sarebbe fatale all'uno o all'altra, perchè questa divisione di imposte tra i diversi enti ha sempre fatto pessima prova. Non si può sapere *a priori* se certe imposte possono essere sufficienti in avvenire ad uno Stato di cui non si sa quali compiti potrà avere; nè si conosce se certe imposte potranno essere sufficienti alla Regione, coi compiti che questa potrà assumere in avvenire. Quindi, ogni distribuzione di imposte che venisse fatta, le une allo Stato e le altre alla Regione, gli sembra che sarebbe perico-

losissima per l'avvenire del Paese. L'hanno provato gli Stati che l'hanno tentata. In tutti gli Stati federali si è cominciato col dire: spettano allo Stato le dogane e le imposte di produzione; e poi si è visto che questi Stati facevano bancarotta. Tutte le volte che gli Stati federali si sono trovati di fronte a spese straordinarie, hanno dovuto attribuirsi delle imposte che prima non erano state ad essi delegate. Negli Stati Uniti e nella Svizzera si sono dovute sostenere lotte vivacissime. Negli Stati Uniti per ben due volte un emendamento che attribuiva alla Confederazione una imposta sul reddito è stato respinto; ma si è dovuto riconoscere che ciò impediva la vita stessa dello Stato.

Non crede che in un progetto presentato soltanto per una Regione, si possa di sfuggita risolvere un problema così fondamentale come quello che ha torturato tanti legislatori in tanti Paesi. La sua opinione è che non si possa fare una separazione di imposte tra Stato e Regione; e che si debba attribuire così all'uno come all'altro il diritto più largo di imposizione. Dipenderà dalla legislazione dello Stato e dalla legislazione della Regione servirsi di quest'arma nell'interesse dei cittadini dello Stato e degli appartenenti alla Regione; ma non si possono prevedere le conseguenze di una qualunque discriminazione preventiva.

Crede che ciò che ha detto rispetto alla necessità di stabilire una norma la che vieti alla Regione di imporre qualunque vincolo al commercio interregionale basti _per dare un'idea della preoccupazione che ha per quanto riguarda le materie doganale e valutaria. Vero è che questa è materia transitoria; ma, appunto per questo, non si possono creare tanti uffici dei cambi esteri speciali per ogni singola regione. Attualmente, purtroppo, per la necessità dell'occupazione straniera, si deve creare un ufficio speciale dei cambi per la zona della Venezia Giulia e non si sa come fare: gli industriali e i commercianti della regione si lamentano di non poter avere comunicazioni col resto del territorio nazionale perchè, una volta che si è creato un ufficio dei cambi speciale di una certa regione, si è vincolata tutta l'attività economica di quella regione, costringendo gli esportatori di essa a vendere le loro attività a quell'ufficio, cioè solo ai possibili compratori della regione anzichè a tutti i possibili compratori dello Stato. Pensa che nessun regalo più pericoloso si possa fare agli esportatori siciliani, che costituiscono una classe tanto benemerita e che questo sia un pericolo molto grave per la Sicilia e per l'unità nazionale.

Fra le questioni politiche propriamente dette vi è quella della mancanza di divisione di compiti tra il Presidente della Regione e i rappresentanti del Governo. L'esperienza di tutti i Paesi ha provato che è opportuno non creare confusioni e dichiarare che le due funzioni sono separate: il Presidente deve sovrintendere all'amministrazione al Governo della Regione e lo Stato, per le funzioni sue proprie, deve possedere propri organi. Uno degli organi con

cui lo Stato deve agire è la Polizia, e una Pubblica sicurezza non si può mantenere in uno Stato che sia separato: quelli che l'hanno tentato hanno dovuto fare marcia in dietro ed hanno dovuto istituire sempre una Polizia unitaria. I delitti non si perseguono per mezzo di Polizie regionali che sono sempre, più o meno, soggette ad influenze.

Reputa, finalmente, pericoloso il risolvere in questa sede il problema gravissimo della Corte di tutela e di difesa della Costituzione. Certamente un Istituto di questo genere deve esistere; deve esistere qualche cosa che impedisca al Governo di violare la Costituzione ed impedisca alle Assemblee legislative ordinarie, sia statali che regionali, di violare i principi fondamentali della Costituzione. Ma il dibattito non è su questo punto: è sugli organi ai quali deve essere affidata questa tutela della Costituzione; e deve essere più ampio. Non si può pregiudicare una questione fondamentale, creando una Corte costituzionale che sarà di origine squisitamente politica, in quanto la nomina spetta all'Assemblea legislativa statale ed all'Assemblea legislativa regionale. Se si ritiene che questa sia una buona Corte costituzionale, si può anche approvare questo principio; ma questo punto non deve essere così risolto soltanto per una Regione: il problema è ampio e riflette tutta la vita nazionale. L'esperienza dei Paesi in cui questo controllo costituzionale esiste, ed esiste sul serio, dice che il controllo deve essere affidato alla magistratura ordinaria e che non ci deve essere una Corte speciale. Devono essere tutte le Corti, dal conciliatore fino alla Cassazione, a decidere sulla costituzionalità delle leggi. In Italia è mancato il coraggio di esercitare questo controllo, perchè, se questo coraggio non fosse mancato, chi avrebbe potuto opporsi ad una decisione in proposito della Corte di Cassazione? Il motivo per cui la Corte suprema degli Stati Uniti è diventata il baluardo della Costituzione non è scritto nella Costituzione; è appunto il coraggio dei magistrati che hanno dichiarato certe norme contrarie ai principi fondamentali dello Stato. E quando qualche Presidente degli Stati Uniti, qualche Congresso protestava contro le decisioni della Corte suprema, il Primo giudice della Corte suprema ha semplicemente risposto che nessuno poteva cassare le sue sentenze. Nessuno le ha potute cassare e quindi la Corte suprema ha continuato ad esercitare la sua funzione di controllo sulla costituzionalità delle leggi.

Riconosce che questa è un'opinione sua, mentre altre opinioni possono ritenere necessaria una Corte politica di tutela della Costituzione. Il problema è però di una gravità così estrema, che egli non si sente di dare il suo voto ad un disegno di legge che pregiudichi questa questione; nè si sente di delegarne al Governo la soluzione, nè di affidarsi alle correzioni che possa fare la Costituente ad uno Statuto. Occorre che ciascuno si assuma la responsabilità di votare soltanto per ciò che ritiene sano e favorevole al consegu-

mento di quel fine che si vuole raggiungere, cioè una autonomia regionale che rientri nel quadro dell'unità nazionale e sia capace di dare veramente impulso alle attività economiche delle singole Regioni.

MOLINELLI desidera richiamare l'attenzione dei colleghi sulla opportunità di riportare l'esame dello schema di provvedimento al suo punto focale.

Sono state manifestate tre opinioni. La prima è del Senatore Ricci, secondo il quale ogni autonomia deve essere respinta. Se questa opinione dovesse prevalere, la questione dovrebbe essere sottoposta alla Costituente. Comunque, la discussione non sarebbe più attuale.

La seconda opinione è stata espressa dal Senatore Einaudi, il quale è in principio favorevole all'autonomia, ma in concreto contrario allo schema di provvedimento legislativo a noi sottoposto.

Ve ne è poi una terza, rappresentata dalla maggioranza della Giunta di studio, la quale, pur constatato che il provvedimento può essere soggetto ad emendamenti che lo coordinino con la nuova Carta costituzionale dello Stato italiano, ha fatto prevalere le ragioni politiche, per le quali il provvedimento dovrebbe essere approvato. Questa proposta è stata presentata dalla Giunta alle Commissioni riunite.

Pensa che queste questioni, che sono pregiudiziali, debbano essere risolte.

Richiama l'attenzione dei colleghi sul fatto che, se il provvedimento sarà preso prima delle elezioni politiche, potrà avere una certa utilità; mentre sarà dannoso il prenderlo in ritardo.

Li CAUSI crede che sia questa la prima volta che i rappresentanti della Sicilia — anzi, ora sono i rappresentanti di due Regioni, perchè vi sono anche quelli della Sardegna — abbiano la possibilità di scambiare con i colleghi di altre Regioni italiane delle opinioni, per giungere ad una chiarificazione su un problema che non ha soltanto un'importanza politica, ma che è effettivamente un problema storico, che coinvolge le sorti di queste due Regioni.

Se non si risolve il problema di queste due Regioni, non si risolve il problema dell'Italia. È inutile pensare ad un equilibrio della vita nazionale, se tutta la Nazione italiana — e in particolare le Regioni dell'Italia settentrionale — non si preoccupano profondamente della situazione siciliana e di quella della Sardegna.

Si duole che il Senatore Einaudi abbia dovuto allontanarsi subito dopo avere parlato, perchè proprio alla sua scuola, alla così detta scuola liberista, ci si è fin da giovani abituati a considerare le ingiustizie che le nostre Regioni hanno subito proprio a cagione del regime loro imposto; cioè l'impoverimento relativo e progressivo del Mezzogiorno quale risultato di una politica di pre-

ponderanze di interessi diventati cospicui anche, in un certo momento, con l'apporto della ricchezza del Mezzogiorno.

Ricorda gli studi del Nitti e il modo in cui è avvenuto dal 1900 in poi l'arricchimento del Paese in seguito all'emigrazione, da cui risulta quale enorme contributo l'Italia meridionale e le isole abbiano dato alla costituzione del Paese e al rafforzamento del settentrione d'Italia. In seguito, a cagione del fascismo, l'Italia meridionale e le isole sono precipitate ancora più in basso, diventando una colonia di sfruttamento.

Se fosse possibile esaminare ora come agiscono queste influenze di poteri, di gruppi settentrionali come la Montecatini, la Chimica-Arenella, la Ital-Cementi, la Fiat (che controlla la Marsala Florio, per esempio) si vedrebbe effettivamente come il meridione e la Sicilia in particolare siano colonie di sfruttamento dell'Italia settentrionale.

Ora, la Sicilia è cosciente di questo, appunto perchè la sua classe lavoratrice ed il suo popolo si trovano dinanzi ad un bivio storico: o si risolve ora questo problema, o non si risolverà mai più. Perciò le apparenti contraddizioni che possono riscontrarsi in questo Statuto rappresentano invece un bisogno profondamente sentito. Il movimento separatista non è altro che la espressione di questa rottura che si è creata tra il resto d'Italia e la Sicilia; il tentativo, appunto, di sfruttare questa situazione obiettiva, perchè determinati gruppi vogliono volgerla in loro favore, e naturalmente qui si pone il problema dei limiti, del contenuto e delle forze politiche che debbono dirigere l'autonomia. Questo è un problema politico che si risolverà attraverso la lotta politica; ma è pur vero che il movimento separatista non sarebbe sorto se non fossero sussistite delle ragioni storiche e politiche per cui si è posto il problema.

Riconosce la valentia del Senatore Ricci, che ha sempre ammirato. Ricorda di avere seguito anche in carcere i bollettini clandestini che uscivano a Genova per opera sua; ricorda i suoi sforzi coraggiosi (perchè, dopo Matteotti, non si sono avuti in Italia che il Senatore Ricci e il professore Rossi ad assumere certe posizioni) e conferma la sua ammirazione per questi uomini; ma deve pure esortarli a non trincerarsi dietro schemi astratti che possono essere influenzati dai forti interessi delle loro regioni. Richiama l'esempio dei fratelli Piaggio, proprietari dei cantieri di Palermo, e invita gli oppositori del progetto a rendersi conto della situazione che esiste in Sicilia. Se è stato possibile fronteggiare il movimento separatista, e cioè impedire che la Sicilia consumasse atti più gravi di quelli che si sono avuti in altri periodi, ciò è perchè gli autonomisti hanno compreso la situazione siciliana, e si sono sforzati di impegnarsi di fronte al popolo siciliano, assicurando che avrebbero

fatto tutto il possibile perchè esso risorga e possa al più presto porsi alla pari con le Regioni più progredite d'Italia.

Perciò ha assistito con una certa sorpresa alla impostazione generale del Senatore Einaudi, quasi che si trattasse di autonomie da doversi concedere a tutte le Regioni italiane. Il fatto che le altre Regioni italiane non hanno posto questo problema, ed il fatto che questo problema non esiste che per la Sicilia e la Sardegna, che lo hanno posto, significa che la situazione delle altre Regioni non ha nulla a che vedere con quella che esiste per la Sicilia e per la Sardegna. Per la Sicilia e per la Sardegna significa restituire ciò che, naturalmente con l'aiuto dello Stato, fu mal tolto, ossia, per i siciliani, riavere tutto quello che la Sicilia ha dato all'Italia settentrionale per sviluppare le sue industrie, come pure ciò che ha pagato sotto forma di protezionismo doganale, ecc.; onde la necessità di cercare una formula affinché i territori più ricchi del Paese contribuiscano a sviluppare le parti più povere del Paese stesso. Né si deve dimenticare l'enorme importanza politica e militare che la Sicilia ha e quanto interesse ci sia da parte del settentrione ad occuparsi di questo problema.

Richiama l'esempio dello sblocco degli zolfi attuato nell'Italia settentrionale, solo perchè bisogna dare alla Montecatini la possibilità di smerciare i suoi zolfi della Romagna e che ha determinato in Sicilia una crisi zolfifera, per la quale settemila minatori disoccupati sono sull'orlo della fame e possono produrre serie complicazioni. Ricorda il sistema di fissazione dei prezzi, il quale impedisce che il ricavato dell'attività produttiva siciliana sia impiegato per nuovi cicli produttivi; e tutte le resistenze, le remore, le sfasature, che fanno chiedere al popolo siciliano questo intervento.

Afferma che gli autonomisti hanno anche nuove preoccupazioni, come quella che l'autonomia siciliana possa andare a vantaggio proprio di quei ceti privilegiati che in passato si sono accordati col settentrione in base ad un compromesso politico e che oggi riporterebbero volentieri la Sicilia nelle loro mani contro di loro e contro lo Stato italiano. Perciò gli autonomisti hanno svolto un'azione sul terreno politico e su quello culturale e si impegnano nello stesso tempo a sconfiggere il separatismo sul terreno politico; ma questo si può fare soltanto se l'Italia continentale, del Nord, che ha i suoi problemi, terribili problemi, vorrà pensare ponderatamente alla situazione siciliana. Concorda quindi col Consultore Molinelli nel senso che le Commissioni riunite possano esprimere il generale convincimento che il problema della Sicilia, come quello della Sardegna, non è il problema di tutte le altre Regioni, e che occorre impegnarsi realmente a concedere l'autonomia a questa Regione.

Termina dichiarando di accettare le conclusioni a cui è pervenuta la Giunta di studio.

DELLA GIUSTA, dopo la chiara impostazione della situazione fatta dal Consultore Molinelli, ritiene che si possano ridurre a due i termini della discussione: e cioè un complesso di problemi di merito ed un complesso di considerazioni di opportunità politica che spingono a concedere ai siciliani con carattere d'urgenza questo Statuto.

Deve tuttavia prospettare una terza questione: in sede di diritto pubblico si presenta un caso di incostituzionalità. Si procederebbe ora alla concessione di Statuti Regionali, che dovranno essere poi integrati nella Costituzione italiana, e ciò senza che sussistano oggi gli organi legislativi che debbono ancora essere nominati. In altri termini, si porrebbe davanti alla Costituente una soluzione anticipata del problema costituzionale per la Sicilia, e lo si farebbe con un decreto emanato da un Governo che non ha una base legislativa nel Paese, e con la collaborazione di una Consulta che ha funzioni puramente consultive e che non ha avuto un mandato diretto dal Paese.

Non crede che si possano chiudere i lavori della Consulta con una decisione o con un consiglio al Governo per una soluzione che, nel merito, non soddisfa e che costituzionalmente rappresenta un errore di diritto pubblico. Pensa che, di fronte a questo problema, sia il caso di riflettere con una certa serietà. D'altra parte non sono trascurabili le considerazioni relative ad un impegno solenne; onde crede che si debba chiedere al Governo di completare gli studi in base ai suggerimenti delle Commissioni della Consulta, in maniera che questo progetto possa essere presentato alla Costituente con tutti i possibili suggerimenti. Presenta perciò il seguente ordine del giorno:

« Le Commissioni riunite, riaffermando il principio del decentramento amministrativo e la ferma volontà di garantire statutariamente l'autonomia della Regione siciliana nel quadro della nuova Costituzione nazionale, invitano il Governo a proseguire ed ultimare i lavori preparatori dello Statuto siciliano, assumendo solenne impegno verso il Paese di presentare il relativo progetto all'Assemblea Costituente subito dopo la sua convocazione ».

A completamento dichiara che egli personalmente ed il Partito che rappresenta, non credono di essere secondi a nessuno nel desiderare sinceramente l'autonomia siciliana; ma appunto perchè lealmente desiderano questa autonomia, e ripetendo anche una frase usata dal Senatore Einaudi, non ritengono che oggi si farebbe un dono veramente fraterno ai siciliani offrendo loro un decreto di Statuto siciliano il quale contenga una freccia nel fianco di quell'articolo 44 che prevede la possibilità di una revoca per opera della Costituente. Gli sembra che la sincerità sia un debito verso se stessi e verso i colleghi siciliani. Desidera che non resti, né qui né fuori di qui, l'impressione che alcuno dei Consultori socialisti sia meno deciso di altri per l'autonomia siciliana; ma appunto perchè sono veramente preoccupati di dare un'autentica

autonomia, essi vogliono che sia data in modo perfetto, senza la possibilità di revoca o di discussione di merito.

ALDISIO si associa alle conclusioni del Consultore Molinelli, col quale ha concordato un ordine del giorno da presentare alle Commissioni riunite.

Non sa se sia il caso di riprendere la discussione posta dal Senatore Einaudi, al quale, in sede di Giunta, egli ha risposto, come ha risposto il Consultore Molinelli. Manifesta quindi il desiderio che si metta prima di tutto in discussione la proposta Molinelli, per decidere se si deve entrare nel merito alle osservazioni Einaudi o approvare piuttosto l'ordine del giorno concordato.

MOLINELLI osserva che la pregiudiziale proposta dal Consultore Aldisio è già stata presentata per primo dal Consultore Ziino.

ZIINO chiede che sia messa ai voti.

ALDISIO crede di aver cercato di controbattere a suo tempo le osservazioni Einaudi, come le ha controbattute oggi il Consultore Guarino Amelia; e si astiene dall'aggiungere altro, perchè desidera sia data la precedenza alla pregiudiziale Molinelli.

Premesso di essersi tempestivamente preoccupato del problema e di avere contribuito con tenacia alla sua soluzione, all'affermazione che, dal punto di vista politico, non sia stata sufficientemente lumeggiata la necessità politica del decreto, obietta che la concordia qui dimostrata dai rappresentanti della Sicilia di tutti i partiti prova a sufficienza che una necessità politica esiste ed è veramente di carattere urgente e grave. Quando si pensi allo sforzo che questi partiti hanno compiuto negli ultimi tre anni per arginare un movimento che ha rischiato di fare perdere la Sicilia all'unità d'Italia, ci si rende conto di questa necessità. Se non fosse stata la decisione e l'audacia di alcuni uomini, forse la Sicilia in questo momento avrebbe una situazione ben difficile e si potrebbe ritenerla perduta per il Paese; perchè forze estranee e forze interne concorrevano a determinare una situazione di gravità eccezionale.

Insiste ancora perchè sia discussa la pregiudiziale, e si riserva di tornare sull'argomento per approfondire e rafforzare le osservazioni fatte dall'Onorevole Guarino Amelia.

MOLINELLI osserva che la relazione Gilardoni non ha approfondito forse espressamente le ragioni politiche, che hanno indotto la Giunta di studio a presentare l'ordine del giorno che ha presentato. Nella relazione Gilardoni è detto: « L da tenere presente infine che una delle argomentazioni proposte

in seno alla Giunta e che viene ora ripetuta alle Commissioni riunite è quella che la Sicilia afferma il suo diritto, se non la sua aspettativa legittima, per un provvedimento immediato nella materia in quanto (si dice) le compete una tarda riparazione delle ingiustizie sofferte dal 1861 ad oggi e ciò deve avvenire il più rapidamente possibile e prima dello Statuto nazionale che sarà approvato dalla Costituente ». Questa dizione, a suo avviso, è da un lato eccessivamente obiettiva, perchè si preoccupa di fare osservare che questa è un'opinione emessa nella Giunta, senza sposarla affatto; e, dall'altro, lascia supporre che non sussista effettivamente questa ragione di urgenza, perchè l'urgenza non potrebbe essere giustificata dalla necessità di una riparazione ai torti fatti alla Sicilia dal '60 ad oggi, riparazione che ben potrebbe aversi anche in giugno. La ragione politica vera dell'urgenza consiste nel fatto che proprio perchè alla Sicilia non capiti l'avventura di vedere il suo popolo pronunziarsi contro l'unità del Paese, è necessario che prima del 2 giugno le sia data la sua autonomia. Di qui la preoccupazione della Giunta di studio che l'Italia si impegni a riconoscere alla Sicilia la propria autonomia. Può essere discussa la forma, cioè il contenuto dello schema di provvedimento; ma non può essere discusso l'impegno sacrosanto e preventivo che l'Italia assume di fronte alla Sicilia, nella imminenza delle elezioni, di darle l'autonomia.

Considerando l'ordine del giorno conclusivo della Giunta e cercando nella sua mente un modo di risolvere il quesito di dare quanto promesso alla Sicilia, in forma solenne ed assoluta, senza cadere nella possibilità di essere criticati per il contenuto tecnico del progetto, egli era arrivato alla conclusione che si potrebbe proporre al Governo un emendamento tale del progetto per il quale i 44 articoli si ridurrebbero a 3. Gli è stato fatto osservare che, in fondo, lo scopo che si vuole raggiungere è tale che è sufficiente un'approvazione di massima del progetto, con la riserva contenuta nell'articolo 42 di rimettere all'Assemblea Costituente il coordinamento dello Statuto siciliano con la nuova carta costituzionale d'Italia. Pensa che, con questa riserva fondamentale, lo schema di provvedimento legislativo possa essere approvato.

REALE °RONZO constata che l'inizio della discussione di merito, voluta dal collega Guarino Amella, ha avuto il pregio di dividere, anche se non esplicitamente, coloro che sono contrari all'accoglimento di questo progetto per talune sue particolari disposizioni, da coloro che vi sono contrari per ragioni di principio. In sostanza, vi è una divisione tra regionalisti e non regionalisti.

Dichiara di appartenere alla prima categoria, e osserva che molti credono che questo progetto abbia il pregio — per merito specialmente dei siciliani che lo hanno imposto — di portare la questione dell'autonomia regionale

da un piano astratto ad un piano concreto; perchè in Italia si parla da moltissimi anni di autonomia regionale e di decentramento, ma nessuno finora aveva approfondito questi termini nel loro significato giuridico, economico e politico, mentre ora si è di fronte ad un progetto concreto, in cui, bene o male, vengono regolate tutte le questioni, che sono implicite nel concetto di autonomia.

Ciò premesso, deve fare una dichiarazione di adesione puramente personale, perchè in questo scorcio di vita della Consulta, in cui tre Commissioni si riuniscono con pochi intervenuti e non si ha la possibilità di interpellare i rispettivi partiti e di tenere riunioni per concordare una linea comune, ciascuno parla specialmente per sè medesimo. Ma deve pur dire che non riesce a vedere la prevalenza di quelle ragioni politiche che imporrebbero di approvare oggi il progetto, anzicchè lasciare all'Assemblea Costituente, che si riunirà tra breve, il compito di decidere anche sul problema siciliano. Un rinvio all'Assemblea Costituente non significherebbe affatto che il regolamento dell'autonomia siciliana e di quella sarda dovesse avvenire secondo uno schema identico a quello delle altre Regioni. È diffusa nei partiti politici italiani l'opinione che la Sicilia e la Sardegna vadano considerate in modo particolare; sussistono ragioni politiche ed anche geografiche che militano per un regolamento della loro autonomia in modo diverso di quello della autonomia delle altre Regioni d'Italia. Fra l'altro la Sicilia e la Sardegna, sono Regioni ben definite, mentre non tutte le altre hanno una così precisa definizione geografica, etnica ed economica. Ma come si può oggi, alla vigilia della Costituente, compiere un atto così solenne e importante come questo?

Condivide le ragioni di diritto pubblico sostenute dal Consultore Della Giusta; ma si pone dal punto di vista dell'importanza dell'atto e si domanda che cosa può importare al cittadino siciliano che venga fatta oggi questa elargizione (ed è noto quale importanza politica e morale minore abbia un atto elargito rispetto ad un atto fissato solennemente dalla volontà del popolo espressa nei suoi organi appropriati) la quale avrebbe un'utilità solo se potesse entrare immediatamente in vigore. Se il 2 giugno si potesse avere la Regione siciliana già costituita, con i suoi organi funzionanti, si potrebbe ammettere che sussiste un motivo per preferire la decisione immediata al rinvio; ma non lo si può ammettere, se così non è.

Ora, nell'articolo 3 si parla dell'Assemblea regionale, senza la quale si ha un'affermazione puramente astratta. Se questa Assemblea non viene eletta, se non costituisce i suoi organi, se non prende le sue deliberazioni speciali, la Regione siciliana sta sulla carta, ma non vive di vita vera. E quando all'articolo 3 del progetto si dice che l'Assemblea regionale è costituita secondo la legge emanata dall'Assemblea regionale, in base ai principi fissati dalla

Costituente in merito alle elezioni politiche, in realtà si rinvia puramente e semplicemente l'attuazione di questo progetto alla fine dell'Assemblea Costituente.

Rileva che l'articolo 43 conferma quanto sopra, perchè dispone che il regime attuale praticamente permane fino alla prima elezione dell'Assemblea regionale, la quale avrà luogo tre mesi dopo dall'approvazione del presente Statuto e in base alla emananda legge elettorale politica dello Stato. Quindi non è possibile dare a questo decreto una interpretazione che consenta di attuare l'ordinamento della Regione siciliana prima della Costituente. Vengono con ciò a mancare le invocate ragioni d'urgenza.

L'articolo 4 contiene un'affermazione di principio: alla Sicilia fin da questo momento viene promessa solennemente, ma con quel tanto di solennità che può esser consentito alla Consulta ed al Governo attuale, l'autonomia regionale nella struttura del nuovo Stato italiano.

Passando a considerazioni d'ordine pratico, domanda se la presente riunione sia veramente preparata in questo momento a discutere una per una le disposizioni di questo progetto. Ha ascoltato con molto interesse e con molto profitto sia le osservazioni del Senatore Einaudi che quelle dell'onorevole Guarino Amelia: ma deve pur constatare che nella mente di ognuno dei presenti non sono stati messi a fuoco tutti i punti del progetto: i problemi di ordine doganale e tributario sono d'importanza fondamentale e, per quanto personalmente lo concerne, non si sente preparato a discutere col necessario approfondimento ciascuno di questi argomenti.

Dissente dal Consultore Guarino Amelia, quando questi dice che non si ha qui materia che intacchi la costituzione dello Stato, pure essendo d'accordo con lui che alla Sicilia bisogna dare un'autonomia seria, non burocratica, quale era quella propugnata dai precedenti progetti. Questi erano nell'ambito della legge amministrativa, non nell'ambito della Costituzione dello Stato; ma un'autonomia veramente seria è materia della Costituzione dello Stato, perchè si tratta di attribuire alla Regione siciliana, a quella sarda, e probabilmente in misura limitata ad altre, una serie di poteri di tale importanza, che la struttura fondamentale dello Stato ne viene ad essere modificata.

Concludendo, tiene a confermare la sua adesione di massima al merito del progetto, cioè al concetto che l'autonomia deve essere seria, strutturale e non un semplice decentramento burocratico; ma appunto per questo, cioè perchè ritiene che con l'approvazione di questo progetto si viene ad intaccare la struttura fondamentale dello Stato, crede che non sussistano nella Consulta né possibilità né l'autorità per decidere sul problema alla vigilia di un'Assemblea Costituente che è nominata appunto per rifare la Costituzione dello Stato. Adesso non si sa che cosa farà la Costituente, perché, a suo parere,

debbono esserle attribuiti poteri sovrani, che non possono essere troppo imbrigliati dalla legge istitutiva: allo stato attuale delle cose, sembra che la Costituente si preoccuperà della sola Costituzione dello Stato, e, secondo questo progetto, i provvedimenti di ordine sociale, economico generale, quando saranno deliberati da un'Assemblea legislativa posteriore alla Costituente, non avrebbero alcun effetto per la Sicilia. Esorta perciò a preoccuparsi anche di certe conseguenze di un'eventuale approvazione immediata.

Ricci si associa alle conclusioni cui è giunto l'oratore che lo ha preceduto, e presenta questo ordine del giorno:

« Le Commissioni riunite ritengono che il progetto per l'autonomia della Sicilia, come ogni altro del genere, debba considerarsi di esclusiva competenza della Costituente di imminente funzionamento ».

Aggiunge alcune considerazioni su osservazioni che sono state prima enunciate.

Ringrazia il collega Li Causi per le parole dette a suo riguardo e dichiara di essere contrario all'autonomia della Sicilia, non in se stessa, ma perchè l'autonomia concessa ad una parte dello Stato italiano, dovrà necessariamente estendersi ad altre parti: e così si arriverà ad una disgregazione dell'Italia, mentre si auspica uno Stato unitario secondo il concetto di Mazzini. Ciò non toglie che si possa fare dell'autonomia nel senso burocratico ed amministrativo.

Gli inconvenienti che sono stati citati dipendono, a suo avviso, dal corporativismo e da tutte le complicate leggi fasciste in materia di economia e di commercio e non si riscontrano solo in Sicilia, ma in tutta l'Italia. La bardatura che opprime la Sicilia, opprime tutta l'Italia. Eliminando malanni per tutto il Paese, questi spariranno anche per la Sicilia.

D'altra parte, una volta introdotto il concetto di un trattamento speciale per una regione italiana, esso sarà immediatamente invocato da tutte le altre regioni: è già venuta la Sardegna; verranno le Puglie, verrà la Calabria, ecc., e tutte invocheranno le antiche tradizioni e reclameranno l'autonomia.

Naturalmente l'esame di questi progetti nel merito avrà sempre importanza perchè, per quanto si stabilisca un principio di massima, non trattandosi di scienze esatte, non si può essere assoluti e non si può escludere che possa concepirsi una legge così ben fatta da far rinunciare alla pregiudiziale. Ma ora, se si vuole entrare anche nel merito del progetto in discussione, egli deve affermare che esso è assai scadente e che distruggerebbe le finanze italiane. Tra l'altro è da osservare che la Sicilia, con questo progetto non si assume alcuna parte del debito pubblico.

Ma poi: come procederà in seguito il suo bilancio economico? Gl'incassi saranno sufficienti a pagare tutte le spese di amministrazione? O forse le spese di amministrazione della Regione siciliana saranno a carico dello Stato?

A coloro che si richiamano a quello che è stato fatto per la Val d'Aosta, risponde di non essere mai stato entusiasta dell'autonomia della Val d'Aosta, ma che deve comunque riconoscere che le condizioni per le quali si è giunti a questa sono ben diverse. Intanto, si tratta, per quella Regione, di una popolazione di lingua francese, vicina alla Francia e che in quel momento la Francia ha cercato di annettersi; inoltre, gli abitanti della Val d'Aosta sono appena 80.000. Circostanze analoghe non si verificano per la Sicilia.

Comunque, sia che si voglia entrare nel merito, sia che si voglia fare una questione pregiudiziale, osserva che fra 25 giorni cesserà di esistere la Consulta e, 20 giorni dopo le elezioni, cesserà di esistere il Ministero. Non trova quindi logico che questo Ministero emani ora una legge col proposito di vincolare la Costituente. La Costituente è sovrana, e una deliberazione presa dalla Consulta in *articulo mortis*, non ha alcun valore, neanche morale.

Non comprende poi, se si vuol fare qualche cosa di serio, perchè il Ministero non abbia accompagnato questo progetto di legge con una sua relazione; sembra, con questo, che si voglia lasciare alla Consulta ogni responsabilità. Tutti i progetti sottoposti alla Consulta sono accompagnati da una relazione, mentre qui si ha soltanto uno schema di provvedimento legislativo, che egli apprende ora essere quello stesso elaborato dalla Consulta siciliana. Il Ministero lo passa alla Consulta e se ne lava le mani, senza convenientemente istruirlo.

Per tutti questi motivi insiste sul suo atteggiamento.

BERLINGUER premette che tra gli innumerevoli difetti che si rimproverano ai Sardi non v'è la mancanza di senso pratico e la mancanza di schiettezza, ed afferma sinceramente che, forse, non v'è nessuno, anche fra i più appassionati regionalisti, che possa illudersi che l'attuale progetto riuscirà ad assicurare quelle elezioni che dovrebbero coincidere quasi con quelle della Costituente, per la formazione di un ente regionale siciliano o sardo, a distanza di uno o due mesi.

D'altro lato ritiene che questo Statuto elaborato *dalla Consulta siciliana non possa estendersi alla Sardegna senza gli opportuni adattamenti. Ciò che i Sardi chiedono è quello che hanno detto i Consultori Li Causi e Molinelli: un impegno solenne; ed a coloro che contestano l'utilità di questo impegno, non dice che essi esprimono interessi regionali o economici o ideologici che sono lontani da quelli sardi e siciliani, ma che certamente non hanno quella stessa sensibilità politica regionale che hanno i Sardi e i Siciliani.

Questi egregi contraddittori — che sono uomini della statura politica dei Senatori Einaudi e Ricci — dovrebbero considerare che in Sicilia tutti i partiti sono d'accordo sull'autonomia, anche i partiti ai quali essi apparten-

gono. Né è esatto, come si oppone, che l'approvazione, o meglio, il parere che la Consulta deve dare su questo progetto costituirebbe una usurpazione di poteri rispetto ai poteri della Costituente: la pregevole relazione del Presidente della Giunta, onorevole Gilardoni, conclude proprio in questo senso, che la Costituente avrà il potere di coordinare le disposizioni dello Statuto regionale; il che significa che rimangono integri i poteri della Costituente e, d'altronde, se anche la Consulta pretendesse di impegnare la Costituente con il suo parere, questa potrebbe sempre rifare completamente gli Statuti regionali della Sicilia e della Sardegna.

Al Consultore Reale, che ha rilevato errori di pura tecnica legislativa, osservando che all'articolo 43 si parla di legge elettorale politica « emananda », fa rilevare che questo progetto è stato approvato dalla Consulta siciliana prima dell'approvazione dell'attuale legge elettorale politica e che, in ogni modo, basterebbe cancellare la parola « emananda » per eliminare l'errore.

Obiezioni più serie, più sincere, gli appaiono quelle del Senatore Einaudi e del Senatore Ricci. Quest'ultimo contesta il principio stesso dell'autonomia, contesta cioè che debba concedersi una maggiore autonomia alla Sardegna ed alla Sicilia. Su questo terreno gli autonomisti intendono battersi. A quanto ha osservato il Senatore Ricci contrappone che, se una autonomia è stata concessa alla Val d'Aosta per ragioni eminentemente politiche — cioè per evitare che una popolazione di 80.000 abitanti potesse staccarsi dall'unità italiana — tanto più queste ragioni sono imperiose nei riguardi dei molti milioni di italiani che esistono in Sicilia e in Sardegna.

A questo proposito desidera comunicare una notizia che forse non è a conoscenza di tutti. In Sicilia è stato represso o arginato un movimento separatista; ma non è vero che in Sardegna non esista analogo movimento.

da fare elogio a tutti i dirigenti responsabili di tutti i partiti indistintamente, se non ha trovato ancora dei capi; ma nelle correnti dell'opinione pubblica esiste ed esiste proprio in conseguenza di quell'accentramento dello Stato che, forse, è anteriore al fascismo e tipicamente monarchico, ma che durante il fascismo è stato esasperato.

Ora, nel periodo incandescente delle elezioni in cui tutte le questioni politiche sono dibattute, non crede possibile deludere l'attesa della Sicilia e della Sardegna negando l'approvazione di massima a questo progetto. Conclude perciò, associandosi alle considerazioni dei colleghi siciliani ed approvando la deliberazione della Giunta con la quale si esprime un parere favorevole, prescindendo dalla discussione di merito, e suggerendo in tal modo al Governo — in cui sono rappresentati tutti i partiti o quasi tutti i partiti che dovranno costituire la maggioranza della futura Costituente — di assumere insieme alla Consulta questo impegno, in modo che il problema si

presenti come un problema di primissima importanza alla futura Costituente.

GILARDONI, Relatore, constata che, sulla questione di principio, all'infuori del Senatore Ricci, tutti si sono dichiarati autonomisti.

Il Senatore Ricci ha inoltre rilevato che è stato presentato un disegno di provvedimento legislativo senza alcuna relazione. Ricorda di aver già risposto a questo rilievo nella sua relazione, nel senso che da ciò si deve arguire che il Governo l'ha fatto proprio. Può aggiungere che il Capo del Governo, e capo del partito cui egli appartiene, dopo la presentazione di questo disegno di legge, ha fatto pubblica asserzione dei suoi principi in materia di autonomia; e la relazione Egidio Reale, in materia di autonomia dice:

« Noi riteniamo che il decentramento di funzioni e di poteri richiesto anche dai più fervidi fautori dello Stato unitario possa e debba limitarsi a quelle amministrative ecc. ». De Gasperi al recente congresso del partito, in opposizione al totalitarismo, ha sostenuto il solidarismo « e questo (egli ha detto) non si consegue che affidando alla Regione il potere legislativo, la rappresentanza degli interessi professionali o locali. Le autonomie, non soltanto amministrative ma legislative, renderebbero infine, più facile quella educazione politica la creazione di quella competenza, il cui difetto costituisce una delle incognite maggiori della rinascita italiana ». Se il Presidente del Consiglio in pubblica sede, ha fatto questo commento alla presentazione del progetto di legge esteso dalla Consulta siciliana, le sue parole possono, a suo avviso, essere qui utilmente invocate come pensiero del Governo.

Non crede, d'altronde, che si possa dimenticare il regolamento che disciplina le funzioni della Consulta, la quale deve prendere in esame i provvedimenti legislativi che le sono presentati dal Governo, ed emettere un parere che deve concludere o con l'approvazione del progetto o con la reiezione integrale del progetto o con la presentazione di emendamenti.

Ricorda la situazione di fatto che è stata particolarmente rilevata da tutti coloro che hanno parlato sull'argomento, come della sua relazione, la quale sulla fine fa osservare che una discussione di merito approfondita del progetto, articolo per articolo, renderebbe impossibile qualunque provvedimento governativo, se il Governo lo vorrà adottare; e che quindi occorre limitarsi alla questione di principio, essendo l'analisi di tecnica legislativa poco meno che inutile, soprattutto per le circostanze di fatto in cui l'esame avviene. Richiama in proposito le osservazioni del professore Einaudi, che, scendendo all'esame delle singole disposizioni, ha fatto la critica più distruttiva del progetto, ma attira l'attenzione dei presenti sul fatto che questo progetto si compone di cinque titoli e, prima del titolo primo (« Organi della Regione »), contiene l'affermazione di principio che « la Sicilia con le isole ecc. è costituita in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro

l'unità politica dello Stato italiano... ». A questa affermazione di principio occorre limitarsi, se si voleva escludere l'analisi di tecnica legislativa, nel parere che alla Giunta di studio era stato richiesto dalle Commissioni riunite,

Rileva che, a questo concetto, una vera opposizione, che è fondamentale, è stata enunciata dal collega Guarino Amelia quando ha, in sostanza, detto che si può mettere in esperimento questa legge per la Sicilia e che l'esperimento sarà d'insegnamento per la Costituente, mentre non si può nemmeno pensare ad una limitazione dei poteri della Costituente, che è assolutamente sovrana e potrà sempre fare giustizia di tutte le leggi preesistenti ed a tutte sostituire principi propri.

Circa il precedente della Val d'Aosta, che è stato richiamato, fa rilevare che nella relativa legge è stato scritto che la esecuzione viene rimandata ad ulteriori provvedimenti legislativi, come del resto avviene per tutti i provvedimenti finanziari.

Ricordando che sono stati proposti tre ordini del giorno, rileva che in quello del Consultore Della Giusta, tra l'altro, è detto che il progetto deve essere presentato dal Governo alla Costituente. Senonché il collega Della Giusta non dice che cosa la Costituente dovrà fare, pure avuta presente la sua autorità assoluta. Ritiene che l'ordine del giorno Ziino, sia meritevole della massima considerazione, ma che debba prevalere un ordine del giorno con pleto come quello presentato dalla Giunta.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e mette in votazione anzitutto l'ordine del giorno Ricci che è il più contrario al progetto in esame.

(Non è approvato).

Mette quindi in votazione l'ordine del giorno Della Giusta.

(Non è approvato).

Ricorda che la Giunta di studio ha proposto un ordine del giorno proprio che, ove sia approvato, assorbe quello del Consultore Ziino. Lo mette in votazione.

(È approvato).

Dichiara che quest'ordine del giorno sarà trasmesso al Governo come espressione del parere delle Commissioni riunite sul progetto esaminato.

La seduta termina alle 17,50.

Atti parlamentari - Camera dei Deputati - Consulta Nazionale - Commissioni riunite, pagg. 468-486.

III

PROMULGAZIONE DELLO STATUTO

- 1) R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455. Approvazione dello Statuto della Regione siciliana;
- 2) Relazione della Corte dei Conti al Parlamento relativa alla registrazione con riserva del R.D. 15 maggio 1946, n. 455 (motivazione).

1) Regio Decreto Legislativo 15 maggio 1946, n. 455. Approvazione dello Statuto della Regione siciliana.

UMBERTO

RE D'ITALIA

Visto il Decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il Decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, primo ministro segretario di Stato, di concerto con tutti i ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ARTICOLO UNICO

È approvato, nel testo allegato, firmato, d'ordine Nostro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, lo Statuto della Regione Siciliana.

Lo Statuto predetto sarà sottoposto all'Assemblea Costituente, per essere coordinato con la nuova Costituzione dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1946.

UMBERTO

De Gasperi, Nenni, Cianca, Romita, Togliatti, Scoccimarro, Corbino, Brosio, De Courten, Cevolotto, Mole, Cattani, Gullo, Lombardi, Scelba, Gronchi, Barbareschi, Bracci, Gasparotto.

Visto il Guardasigilli: TOGLIATTI

Registrato con riserva alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946. Atti del Governo, registro n. 10 foglio n. 224. — FRASCA

STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA

Art. 1.

La Sicilia, con le isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria, è costituita in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica dello Stato italiano, sulla base dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione.

La città di Palermo è il capoluogo della Regione.

TITOLO I.

ORGANI DELLA REGIONE

Art. 2.

Organi della Regione sono: l'Assemblea, la Giunta e il Presidente regionali. Il Presidente regionale e la Giunta costituiscono il Governo della Regione.

SEZIONE I.

Assemblea regionale

Art. 3.

L'Assemblea regionale è costituita di novanta Deputati eletti nella Regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata dalla Assemblea regionale in base ai principi fissati dalla Costituente in materia di elezioni politiche.

I Deputati rappresentano l'intera Regione e cessano di diritto dalla carica allo spirare del termine di quattro anni.

La nuova Assemblea è convocata dal Presidente regionale entro tre mesi dalla detta scadenza.

Art. 4.

L'Assemblea regionale elegge nel suo seno il Presidente, due Vice Presidenti, i Segretari dell'Assemblea e le Commissioni permanenti, secondo le norme del suo regolamento interno, che contiene altresì le disposizioni circa l'esercizio delle funzioni spettanti all'Assemblea regionale.

Art. 5

I Deputati, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano nell'Assemblea il giuramento di esercitarle col solo scopo del bene inseparabile dell'Italia e della Regione.

Art. 6

I Deputati non sono sindacabili per i voti dati nell'Assemblea regionale e per le opinioni espresse nell'esercizio della loro funzione.

Art. 7.

I Deputati hanno il diritto di interpellanza, di interrogazione e di mozione in seno all'Assemblea.

Art. 8.

Il Commissario dello Stato di cui all'art. 27 può proporre al Governo dello Stato lo scioglimento dell'Assemblea regionale per persistente violazione del presente Statuto.

Il decreto di scioglimento deve essere preceduto dalla deliberazione delle Assemblee legislative dello Stato.

L'ordinaria amministrazione della Regione è allora affidata ad una Commissione straordinaria di tre membri, nominata dal Governo nazionale su designazione delle stesse Assemblee legislative.

Tale Commissione indice le nuove elezioni per l'Assemblea regionale nel termine di tre mesi.

SEZIONE II.

Presidente regionale e Giunta regionale

Art. 9.

Il Presidente regionale e gli Assessori sono eletti dall'Assemblea regionale nella sua prima seduta e nel suo seno a maggioranza assoluta di voti segreti dei Deputati.

La Giunta regionale è composta dal Presidente regionale e dagli Assessori. Questi sono preposti dal Presidente regionale a singoli rami dell'Amministrazione.

Art. 10.

Il Presidente regionale in caso di sua assenza od impedimento è sostituito dall'Assessore da lui designato.

Nel caso di dimissioni, incapacità, o morte del Presidente regionale, il Presidente dell'Assemblea convocherà entro quindici giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente regionale.

TITOLO II.

FUNZIONI DEGLI ORGANI REGIONALI

SEZIONE I.

Funzioni dell'Assemblea regionale

Art. 11.

L'Assemblea regionale è convocata dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni bimestre e, straordinariamente, a richiesta del Governo regionale, o di almeno venti Deputati.

Art. 12.

L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo ed ai Deputati regionali. I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni dell'Assemblea re-

gionale con la partecipazione della rappresentanza degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali.

I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall'Assemblea regionale sono emanati dal Governo regionale.

Art. 13

Le leggi approvate dall'Assemblea regionale ed i regolamenti emanati dal Governo regionale non sono perfetti, se mancanti della firma del Presidente regionale e degli Assessori competenti per materia.

Sono promulgati dal Presidente regionale decorsi i termini di cui allo art. 29, comma secondo, e pubblicati nella « *Gazzetta Ufficiale* della Regione ».

Entrano in vigore nella Regione quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo diversa disposizione, compresa nella singola legge o nel singolo regolamento.

Art. 14.

L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esdusiva sulle seguenti materie:

- a) agricoltura e foreste;
- b) bonifica;
- c) usi civici;
- d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;
- e) incremento della produzione agricola ed industriale: valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;
- f) urbanistica;
- g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;
- h) miniere, cave, torbiere, saline;
- i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d'interesse nazionale;
- l) pesca e caccia;
- m) pubblica beneficenza ed opere pie;
- n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio, conservazione delle antichità e delle opere artistiche;
- o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;
- p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;

- q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;
- r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;
- s) espropriazione per pubblica utilità.

Art. 15.

Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell'ambito della Regione siciliana.

L'ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.

Nel quadro di tali principi generali spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali.

Art. 16.

L'ordinamento amministrativo di cui all'articolo precedente sarà regolato, sulla base dei principi stabiliti dal presente Statuto, dalla prima Assemblea regionale.

Art. 17.

Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l'Assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione:

- a) comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere;
- b) igiene e sanità pubblica;
- c) assistenza sanitaria;
- d) istruzione media e universitaria;
- e) disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio;
- f) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato;
- g) annona;
- h) assunzione di pubblici servizi;
- i) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale.

Art. 18.

L'Assemblea regionale può emettere voti, formulare progetti sulle materie di competenza degli organi dello Stato che possano interessare la Regione, e presentarli alle Assemblee legislative dello Stato.

Art. 19.

L'Assemblea regionale, non più tardi del mese di gennaio, approva il bilancio della Regione per il prossimo nuovo esercizio, predisposto dalla Giunta regionale.

L'esercizio finanziario ha la stessa decorrenza di quello dello Stato. All'approvazione della stessa Assemblea è pure sottoposto il rendiconto generale della Regione.

SEZIONE II

Funzioni del Presidente e della Giunta regionale

Art. 20.

Il Presidente e gli Assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli articoli 12, 13 comma 1 e 2, 19 comma 1, svolgono nella Regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli articoli 14, 15 e 17. Sulle altre non comprese negli articoli 14, 15 e 17 svolgono un'attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato.

Essi sono responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente, di fronte all'Assemblea regionale ed al Governo dello Stato.

Art. 21.

Il Presidente è Capo del Governo regionale e rappresenta la Regione.

Egli rappresenta altresì nella Regione il Governo dello Stato, che può tuttavia inviare temporaneamente propri commissari per la esplicazione di singole funzioni statali.

Col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione.

Art. 22.

La Regione ha diritto di partecipare con un suo rappresentante, nominato dal Governo regionale, alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti, terrestri, marittimi ed aerei, che possano comunque interessare la Regione.

TITOLO III.

ORGANI GIURISDIZIONALI

Art. 23.

Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione.

Le Sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti svolgeranno altresì le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile.

I magistrati della Corte dei conti sono nominati, di accordo, dai Governi dello Stato e della Regione.

I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente regionale, sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato.

Art. 24.

E' istituita in Roma un'Alta Corte con sei membri e due supplenti, oltre il Presidente ed il Procuratore generale, nominato in pari numero dalle Assemblee legislative dello Stato e della Regione, e scelti fra persone di speciale competenza in materia giuridica.

Il Presidente ed il Procuratore generale sono nominati dalla stessa Alta Corte.

L'onere finanziario riguardante l'Alta Corte è ripartito egualmente fra lo Stato e la Regione.

Art. 25.

L'Alta Corte giudica sulla costituzionalità:

- a) delle leggi emanate dall'Assemblea regionale;

b) delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto al presente statuto ed ai fini della efficacia dei medesimi entro la Regione.

Art. 26.

L'Alta Corte giudica pure dei reati compiuti dal Presidente e dagli Assessori regionali nell'esercizio delle funzioni di cui al presente Statuto, ed accusati dall'Assemblea regionale.

Art. 27.

Un Commissario, nominato dal Governo dello Stato, promuove presso l'Alta Corte i giudizi di cui agli articoli 25 e 26 e, in quest'ultimo caso, anche in mancanza di accuse da parte dell'Assemblea regionale.

Art. 28.

Le leggi dell'Assemblea regionale sono inviate entro tre giorni dall'approvazione al Commissario dello Stato, che entro i successivi cinque giorni può impugnarle davanti l'Alta Corte.

Art. 29.

L'Alta Corte decide sulle impugnazioni entro venti giorni dalla ricevuta delle medesime.

Decorsi otto giorni, senza che al Presidente regionale sia pervenuta copia dell'impugnazione, ovvero scorsi trenta giorni dalla impugnazione, senza che al Presidente regionale sia pervenuta da parte dell'Alta Corte sentenza di annullamento, le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione.

Art. 30

Il Presidente regionale, anche su voto dell'Assemblea regionale, ed il Commissario di cui all'art. 27, possono impugnare per incostituzionalità davanti l'Alta Corte le leggi ed i regolamenti dello Stato, entro trenta giorni dalla pubblicazione.

TITOLO IV.

POLIZIA

Art. 31.

Al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il Presidente regionale a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per l'impiego e l'utilizzazione, dal Governo regionale. Il Presidente della Regione può chiedere l'impiego delle Forze armate dello Stato.

Tuttavia il Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, a richiesta del Governo regionale, congiuntamente al Presidente dell'Assemblea e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando siano compromessi l'interesse generale dello Stato e la sua sicurezza.

Il Presidente ha anche il diritto di proporre, con richiesta motivata al Governo centrale, la rimozione o il trasferimento fuori dell'Isola dei funzionari di polizia.

Il Governo regionale può organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi ed interessi.

T I T O L O V .

PATRIMONIO E FINANZE

Art. 32.

I beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.

Art. 33.

Sono altresì assegnati alla Regione e costituiscono il suo patrimonio, i beni dello Stato oggi esistenti nel territorio della Regione e che non sono della specie di quelli indicati nell'articolo precedente.

Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione: le foreste, che a norma delle leggi in materia costituiscono oggi il demanio forestale dello Stato nella Regione; le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità

ne è sottratta al proprietario del fondo; le cose d'interesse storico, archeologico ed artistico, da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale; gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione coi loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Regione.

Art. 34.

I beni immobili che si trovano nella Regione e che non sono in proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.

Gli impegni già assunti dallo Stato verso gli enti regionali sono mantenuti con adeguamento al valore della moneta all'epoca del pagamento.

Art. 36.

Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima.

Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto.

Art. 37.

Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.

L'imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima.

Art. 38.

Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici.

Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto della media nazionale.

Si procederà ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo.

Art.39.

Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.
Le tariffe doganali, per quanto interessa la Regione e relativamente ai limiti massimi, saranno stabilite previa consultazione del Governo regionale.

Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi di lavoro agricolo, nonché il macchinario attinente alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli della Regione.

Art. 40.

Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione.

E' però istituita presso il Banco di Sicilia, finchè permane il regime vincolistico sulle valute, una Camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni della Regione le valute estere provenienti dalle esportazioni siciliane, dalle rimesse degli emigranti, dal turismo e dal ricavo dei noli di navi iscritte nei compartimenti siciliani.

Art. 41.

Il Governo della Regione ha facoltà di emettere prestiti interni.

Disposizioni transitorie

Art. 42.

L'Alto Commissario e la Consulta regionale della Sicilia, compresi i tecnici, restano in carica con le attuali funzioni fino alla prima elezione della Assemblea regionale, che avrà luogo, a cura del Governo dello Stato, entro tre mesi dall'approvazione del presente Statuto, in base alla emananda legge elettorale politica dello Stato.

Le circoscrizioni dei collegi elettorali sono, però, determinate in numero di nove, in corrispondenza alle attuali circoscrizioni provinciali, e ripartendo il numero dei Deputati in base alla popolazione di ogni circoscrizione.

Art. 43.

Una Commissione paritetica di quattro membri nominati dall'Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione, nonchè le norme per l'attuazione del presente Statuto.

Visto: *Il Presidente del Consiglio dei Ministri* DE GASPERI

Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia (Ediz. spec.) - 10 giugno 1946, n. 133-3.

2) *Relazione della Corte dei Conti al Parlamento relativa alla registrazione con riserva del R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455 (motivazione).*

Con decreto legislativo n. 455 del 15 maggio 1946 veniva approvato lo statuto della Regione siciliana e la Corte ne deliberava l'ammissione a registrazione con riserva nell'adunanza del 9 giugno 1946, avendone ravvisata, per taluni aspetti, la incostituzionalità.

Mentre, infatti, dal decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, poteva desumersi che nel conferirsi temporaneamente al Governo la potestà legislativa si era inteso escludere da tale conferimento di poteri la materia costituzionale, in quanto essa era riservata all'Assemblea costituente — la cui elezione era in corso all'atto della richiesta di registrazione con riserva del decreto in parola —, e mentre tale esclusione era disposta espressamente dall'articolo 3 del successivo decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 — pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 69 del 23 marzo del detto anno —, che aveva portato integrazioni e modifiche al menzionato decreto-legge del 25 giugno 1944, con il decreto legislativo di approvazione dello statuto della Regione siciliana si dettavano disposizioni di natura indubbiamente costituzionale, che a giudizio della Corte avrebbero dovuto essere riservate alla elingenda Assemblea costituente.

E ciò soprattutto in considerazione delle profonde innovazioni che lo statuto in parola veniva ad apportare all'ordinamento amministrativo e costituzionale dello Stato, quali il riconoscimento alla Regione siciliana di una personalità giuridica autonoma nettamente distinta da quella dello Stato,

l'attribuzione alla stessa, anche in via esclusiva, di una vasta potestà legislativa e di una potestà tributaria, l'istituzione di una Corte costituzionale per il controllo di legittimità sia sugli atti legislativi regionali che sulle leggi e sui regolamenti emanati dallo Stato nei confronti della Regione, l'istituzione di un'apposita Camera di compensazione regionale per la raccolta e l'utilizzazione delle valute estere provenienti dai traffici e dalle esportazioni regionali, nonché l'attribuzione al nuovo ente regionale di un contributo annuo da parte dello Stato a titolo di solidarietà nazionale. Nè a giudizio della Corte poteva ritenersi sufficiente a rimuovere tali motivi di illegittimità la considerazione che nel decreto di cui trattasi si faceva riserva di sottoporre il predetto statuto all'Assemblea Costituente per il suo coordinamento con la nuova Costituzione dello Stato, perchè ciò non valeva ad escluderne la immediata entrata in vigore, anche se la sua pratica attuazione risultava materialmente subordinata al funzionamento di appositi organi alla cui costituzione si sarebbe potuto provvedere solamente dopo l'entrata in vigore della nuova legge elettorale politica, che sarebbe stata approvata dall'Assemblea Costituente.

Queste considerazioni indussero il consigliere delegato al controllo degli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri a ricusare il visto. E fu a seguito di tale rifiuto, comunicato alla Presidenza del Consiglio con nota motivata n. 69 del 7 giugno 1946, che in data 9 giugno 1946 il Consiglio dei Ministri ne autorizzava la registrazione con riserva.

L'esame di tale richiesta portò a rilevarne una irregolarità formale, che peraltro fu superata nella considerazione che vi era allegato l'estratto del verbale della seduta nella quale il Consiglio dei Ministri aveva deliberato di autorizzare la richiesta di registrazione con riserva. Si discusse anche sui poteri del Governo dell'epoca di adottare una tale deliberazione, e ciò per il fatto che era in corso la elezione dell'Assemblea Costituente, e che, all'atto della deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri, si era in attesa della proclamazione dei risultati del referendum istituzionale e del conseguente trapasso di poteri. Ma prevalse l'opinione che il Governo non poteva considerarsi ancora dimissionario e che quindi la richiesta di registrazione non poteva ritenersi illegittima.

Atti parlamentari - Camera dei Deputati - Doc. X, n. 1-bis. Relazione della Corte dei Conti a..1 Parlamento. Volume I, « Il controllo di legittimità sugli atti del Governo ». Parte I. -Quinquennio 1942-47.

COORDINAMENTO
DELLO STATUTO CON LA COSTITUZIONE

1) Assemblea Costituente. Resoconto sommario della seduta del 1° agosto 1946 della seconda sottocommissione della Commissione per la Costituzione; 2) Assemblea Costituente. Resoconto sommario della seduta 15 ottobre 1946 della seconda sottocommissione della Commissione per la Costituzione; 3) Assemblea Costituente. Resoconto sommario della seduta del 17 gennaio 1947 della Commissione per la Costituzione; 4) Assemblea Costituente. Resoconto sommario della seduta del 31 gennaio 1947 della Commissione per la Costituzione; 5) Assemblea Costituente. Resoconto sommario della seduta antimeridiana del 1° febbraio 1947 della Commissione per la Costituzione; 6) Assemblea Costituente. Resoconto stenografico della seduta del 27 giugno 1947; 7) Assemblea Costituente. Documento n. 65 - Testo coordinato dello Statuto speciale per la Sicilia presentato alla Presidenza dell'Assemblea il 29 gennaio 1948; 8) Assemblea Costituente. Resoconto della seduta antimeridiana del 31 gennaio 1948; 9) Assemblea Costituente. Resoconto della seduta pomeridiana del 31 gennaio 1948; 10) Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2. Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455.

* Il coordinamento tra lo Statuto siciliano e la nuova Costituzione dello Stato si effettuò dopo la definizione normativa della Costituzione stessa, e quindi dopo la definizione delle norme relative al problema delle autonomie regionali. In seno all'Assemblea Costituente i due argomenti furono trattati preliminarmente e separatamente da due organi interni della stessa Assemblea Costituente: il coordinamento dello Statuto siciliano con la nuova Costituzione fu trattato dalla Sottocommissione per gli Statuti regionali (Commissione dei diciotto) di cui non si sono potuti acquisire i relativi resoconti; il problema delle « autonomie locali » fu trattato dalla seconda sottocommissione della Commissione per la Costituzione e dalla stessa Commissione.

Dato l'intreccio temporale dei due problemi e i richiami allo Statuto siciliano in sede di esame del problema delle « autonomie locali », la Commissione ha ritenuto opportuno pubblicare anche alcuni resoconti relativi a quest'ultimo problema, specie quelli riguardanti la discussione del problema delle autonomie regionali speciali (art. 116 Cost.). Questi resoconti sono quelli della seconda sottocommissione del 1° agosto 1946, della Commissione per la Costituzione del 17, 31 gennaio, 1° febbraio 1947 e quello dell'Assemblea Costituente del 27 giugno 1947.

1) *Assemblea Costituente - Commissione per la Costituzione.*

SECONDA SOTTOCOMMISSIONE

RESOCONTO SOMMARIO

della seduta di giovedì. 1° agosto 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI

SOMMARIO: Seguito della discussione s'Aie autonomie locali. Interventi di: Patricolo, La Rocca, Nobile, Perassi, Presidente, Lussu, Uberti, Finocchiaro Aprile, Bulloni, Conti, Rossi Paolo, Mortati, Ambrosini, Tosato, Piccioni, Bordon, Einaudi, Castiglia, Zuccarin, Fabbri, Leone Amedola.

La seduta comincia alle 17.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLE AUTONOMIE LOCALI

PRESIDENTE ricorda che si debbono oggi esaminare gli ordini del giorno proposti come conclusione della discussione, di uno dei quali, presentato dall'onorevole Tosato, è già stata data lettura ieri.

PATRICOLO presenta il seguente ordine del giorno, firmato anche dall'onorevole Castiglia:

« La seconda Sottocommissione, premesso che l'ordinamento del nuovo Stato italiano più idoneo alla realizzazione dei postulati di libertà democratica,

è quello che garantisca una larga autonomia amministrativa e finanziaria agli enti locali, unico mezzo per ovviare agli inconvenienti dell'accentramento amministrativo e burocratico •del potere centrale;

Considerato che insufficiente appare la concessione di tale autonomia ai comuni ed alle provincie, mentre più opportuna si rivela la costituzione in persone giuridiche di tutte le regioni italiane;

ritiene necessaria la creazione dell'Ente regione dotato di autarchia e di potestà normativa;

fa voti perchè tale potestà ed in specie quella normativa siano per la Sicilia, Sardegna, Val d'Aosta e Trentino più larghe e adeguate alle loro esigenze di carattere storico, economico, sociale, politico, avendo riguardo ai particolari ordinamenti statutari concessi o in via di concessione alle regioni suddette e che si inseriranno, con opportune modifiche, nel quadro dell'unità politica italiana ».

LA ROCCA presenta il seguente ordine del giorno:

« La seconda Sottocommissione, convinta della necessità che nella riorganizzazione dello Stato venga posto fine risolutamente all'attuale accentramento unanimemente deprecato;

identifica nelle regioni, per le loro peculiari diversità, le naturali basi per un sistema decentrato di organizzazione e funzionamento dello Stato unitario;

e decide in conseguenza che le regioni vengano costituite in Enti giuridici, dotati di autonomia amministrativa e forniti di potestà legislativa da esercitarsi nei modi e sulle materie che verranno stabilite con la Legge Costituzionale ».

NOBILE presenta il seguente ordine del giorno:

« La seconda Sottocommissione, esaminato nelle linee generali il problema dell'istituzione dell'ente giuridico « regione »,

ritiene che:

1°) l'istituzione di un tal ente, se provveduto di autonomia politica e funzioni legislative, non corrisponderebbe alle necessità economiche, sociali e politiche attuali del popolo italiano, ed avrebbe come effetto di approfondire le divisioni fra regione e regione, triste retaggio della sconfitta, proprio nel momento in cui una più stretta unione è richiesta di tutti gli italiani per lo sforzo della ricostruzione;

2°) che la divisione del territorio nazionale in regioni autonome ed autarchiche, ognuna provvista di un parlamento legislativo, farebbe accrescere e non diminuire il dislivello economico e sociale fra regioni ricche e progredite e regioni povere ed arretrate, nonostante tutti i provvedimenti compensativi che potessero escogitarsi;

ritiene che il necessario decentramento e semplificazione dei meccanismi

statali debba ottenersi accrescendo l'autonomia degli enti locali e potenziando le attuali provincie, cui dovrebbero venir affidate talune delle funzioni oggi esercitate dal potere centrale ».

PERASSI presenta il seguente ordine del giorno:

« La seconda Sottocommissione, riconoscendo la necessità che la nuova costituzione dia alla struttura dello Stato un assetto aderente alle reali condizioni della nazione, le cui varietà regionali esigono di essere adeguatamente considerate nell'interesse stesso dell'unità nazionale e della realizzazione di un regime di decentramento e di effettiva democrazia;

ritiene uno dei cardini della nuova costituzione il riconoscimento delle regioni come enti territoriali, il cui ordinamento dovrebbe informarsi ai seguenti criteri fondamentali:

1°) attribuzione costituzionale alla regione di una competenza legislativa comprendente:

a) il potere di emanare su materie determinate di stretto interesse regionale norme giuridiche legislative, salva l'osservanza dei principi generali inseriti nella costituzione;

b) il potere di emanare norme giuridiche legislative su materie determinate per le quali le leggi dello Stato si limiterebbero a statuire norme direttive e generali;

2°) attribuzione alle regioni di funzioni amministrative attualmente di competenza dello Stato;

3°) formazione elettiva dei principali organi della regione;

4°) ordinamento finanziario delle regioni per quanto possibile distinto da quello dello Stato, ma con esso coordinato ».

PRESIDENTE osserva che i cinque ordini del giorno presentati (ivi compreso quello dell'onorevole Tosato) si possono dividere in due gruppi, in quanto quattro di essi sono ispirati allo stesso concetto, mentre quello dell'onorevole Nobile si distingue dagli altri perchè esclude la costituzione dell'ente regione.

Mette ai voti l'ordine del giorno Nobile.

(Non è approvato).

In rapporto agli altri quattro ordini del giorno, osserva che occorre fare una distinzione, perchè in quello degli onorevoli Patricolo e Castiglia si considera un punto non toccato negli altri e cioè quello relativo alla situazione particolare che, nel quadro della organizzazione regionale, 'dovrebbe essere fatta alla Sicilia, alla Sardegna, alla Val d'Aosta ed al Trentino. Domanda ai proponenti se

intendono riferirsi proprio al Trentino o all'Alto Adige, poichè vi sono correnti favorevoli al riconoscimento di una autonomia all'Alto Adige, ma non favorevoli a che questa Autonomia sia riconosciuta al Trentino, nel suo complesso, che comprende una massa di popolazione di tedeschi e di italiani; e vi sono altre correnti che vorrebbero fosse concessa a tutto il Trentino.

PATRICOLO si riferisce al Trentino, dato che una autonomia concessa soltanto all'Alto Adige potrebbe provocare una ulteriore divisione tra le due regioni.

Lussu crede che, votando questo ordine del giorno, si confonderebbero le idee, e prega i due proponenti di accantonarlo o ritirarlo, affinchè non sia pregiudicata da un'eventuale non approvazione la questione di quelle quattro regioni, che sta a cuore a molti italiani.

Osserva che l'ordine del giorno LA ROCCA, e le idee espote dall'onorevole Rossi e da altri rappresentanti di diversi settori dimostrano che il modo di vedere sulla Sicilia, sulla Sardegna e le altre due regioni è identico: tutti riconoscono le esigenze particolari di queste regioni e ritengono che debba essere concessa l'autonomia a tutte le regioni d'Italia, ma a queste ultime un'autonomia a carattere accentuato.

UBERTI, poichè vi sono affermazioni univoche in tutti questi ordini del giorno, per poter dare delle direttive alla Sezione che sarà poi nominata, crede sia opportuno fissare quelle conclusioni su cui si è manifestato un accordo. Trova accettabile, a tal fine, la proposta accennata ieri dell'onorevole Piccioni di lasciare alla sezione i punti in cui è apparso un disaccordo, in modo che essa li esamini a fondo e proponga delle soluzioni.

FINOCCHIARO APRILE si richiama alle dichiarazioni da lui fatte all'Assemblea Costituente, alla Commissione plenaria ed alla Sottocommissione, facendo rilevare che il suo punto di vista è diverso da quello degli altri, in quanto egli, con gli indipendentisti, è per la Confederazione di Stati. Né crede che alla sua idea sia stata mossa seria obiezione. E' stato detto che, per creare la Confederazione, bisognerebbe prima creare gli Stati; ma ciò non è esatto, perchè la creazione degli Stati e della Confederazione potrebbe benissimo avvenire contestualmente e contemporaneamente. Non voterà quindi nessuno degli ordini del giorno che sono stati proposti, coerentemente alle idee che ha espresso precedentemente, e che sono condensate nel seguente ordine del giorno che propone:

« La seconda Sottocommissione,

premessi che il risultato del *referendum* nel Mezzogiorno e nelle Isole, più che una tendenza alla conservazione della monarchia in Italia, ha indicato, come da varie parti si ammette, un orientamento antiunitario e che di questo orien-

tamento non può non tenersi adeguato conto, se si vuole rispettare la volontà del popolo;

ricosciuto che il sistema unitario, quale è stato praticato sinora, ha fatto il vantaggio esclusivo delle Provincie settentrionali e ha avuto come risultato lo sfruttamento e l'asservimento della Sicilia, della Sardegna e del Mezzogiorno agli interessi politici e capitalistici del Nord;

ritenuto che condizione essenziale alla rinascita del Mezzogiorno e delle Isole è il sorgere delle industrie alimentabili con le materie prime locali, industrie che governi e gruppi plutocratici hanno costantemente ostacolato e che continuerebbero ad ostacolare, rimanendo in vita l'attuale sistema unitario;

considerato che è superiore interesse delle classi lavoratrici meridionali ed isolate che esse si organizzino indipendentemente dalle classi lavoratrici delle altre parti d'Italia, pur conservando con queste vincoli di stretta solidarietà al fine delle conquiste politiche, sociali ed economiche dell'avvenire;

considerato che gli scopi predetti, come tutti gli altri essenziali alla vita ed al progresso del Mezzogiorno e delle Isole, non potranno affatto essere raggiunti con l'introduzione nel sistema costituzionale italiano di semplici autonomie amministrative ;che si ridurrebbero ad un'inutile e forse dannosa riforma, non accetta alle popolazioni interessate che potrebbero solo accogliere un'autonomia integrale, cioè politica, giurisdizionale, culturale, economica, finanziaria, tributaria, e doganale;

considerato che, con la caduta della monarchia, è venuta meno l'adesione all'unità italiana che la Sicilia e il Mezzogiorno manifestarono con i plebisciti del 1860 e che i loro popoli hanno riacquisito il diritto di sovranità e di auto-decisione;

considerato che, anche in virtù dei risultati del *referendum*, s'impone la necessità di un plebiscito onde i popoli stessi manifestino chiaramente la loro volontà sull'assetto politico e costituzionale dei loro paesi, volontà che non può essere soppressa sotto speciosi motivi maggioritari a proposito della votazione per la forma istituzionale e che non può essere sostituita da organi che non siano emanazione diretta ed esclusiva della Sicilia e del Mezzogiorno, come della Sardegna;

considerato che, per segni manifesti, questa volontà non appare favorevole alla costituzione della Sicilia, della Sardegna e del Mezzogiorno in regioni come enti di diritto pubblico, ma tende invece alla loro elevazione a Stati liberi, conformemente alle loro secolari tradizioni storiche, alle loro aspirazioni ed ai loro diritti; Stati che dovranno entrare a fare parte, insieme con gli altri che volessero formarsi in Italia o con il solo Stato italiano, di una confederazione di Stati italiani in condizioni di assoluta parità ed eguaglianza e ciò nell'intento precipuo di lingua italiana, mai esistita sinora;

ritenuto che la creazione della regione come ente di diritto pubblico debba limitarsi a quei territori italiani per i quali fosse riconosciuta adatta e conveniente e le cui popolazioni la desiderassero;

delibera che la sezione della Sottocommissione che sarà incaricata di formulare il nuovo ordinamento costituzionale dello Stato sulla base delle regioni, limiti il suo compito a quei territori per i quali non sia avvertita una imperiosa esigenza di più vasta e complessa portata, e di riservare alla Sicilia, alla Sardegna ed al Mezzogiorno l'ordinamento che crederanno di darsi nel pieno esercizio della loro sovranità e con i mezzi legali e pacifici che la civiltà impone e che confidano di non essere mai costretti ad abbandonare ».

Lussu ha l'impressione che il lavoro della Sottocommissione, utilissimo fino a ieri, da questo momento cominci ad entrare in una via per la quale si avrà un'infinità di ordini del giorno ad ogni momento, con grande perdita di tempo.

E' d'avviso che sia necessario che tutti i presentatori rinuncino ai loro ordini del giorno, affinché possa giungersi ad un accordo pratico sulle conclusioni, alle quali, in sostanza, la Sottocommissione era già arrivata ieri sera.

PRESIDENTE osserva che il mezzo normale ed inevitabile col quale, dopo aver molto discusso, si deve venir ad un accordo, è quello di fissare le idee in ordini del giorno. Attraverso la votazione si giungerà ad un ordine del giorno che ottenga il consenso della maggioranza.

BULLONI riconosce rispettabili le convinzioni dell'onorevole Finocchiaro Aprile, ed i motivi per cui egli invoca una determinata soluzione; ma crede di doverlo pregare di attenuare, quanto meno, alcune affermazioni contenute nel suo ordine del giorno, specialmente là dove rappresenta il nord dell'Italia quasi come l'elemento sfruttatore e determinante della lamentata povertà delle regioni del Sud. Così esplicite e gravi affermazioni non possono non determinare risentimenti e legittime reazioni.

CONTI non crede necessaria l'approvazione di ordini del giorno così complessi e propone di formularne uno nel quale, constatato che la discussione ha toccato tutti i termini del problema della regione e che l'Assemblea è d'accordo sul principio regionalista, si deliberi la nomina di una sezione alla quale si potranno rimettere tutti gli ordini del giorno presentati, che riassumono punti di vista particolari. La Sezione dovrà tener presente la discussione consacrata nei resoconti, nonché gli ordini del giorno, per formulare proposte precise da sottoporre, in un secondo tempo, alla Commissione.

ROSSI PAOLO propone il seguente ordine del giorno firmato anche dall'onorevole Bocconi:

« La seconda Sottocommissione,

ritenuta l'esigenza di un vasto ed efficace decentramento amministrativo autarchico, domanda ad una apposita sezione la formulazione di un progetto che assicuri agli enti locali il potere di provvedere in modo diretto e autonomo a tutti gli interessi d'ordine amministrativo, assicurandone l'indipendenza e limitando il controllo degli organi centrali al sindacato di legittimità;

affida alla sezione stessa l'indagine circa l'opportunità, per la migliore realizzazione pratica del decentramento amministrativo, di costituire l'ente regione, entro i limiti del carattere unitario dello Stato italiano ».

PRESIDENTE osserva che quest'ordine del giorno avrebbe avuto ragione di essere se fosse stato presentato cinque giorni fa: la discussione che si chiede di fare in seno alla Sezione è stata ormai già fatta.

MORTATI rileva che quest'ordine del giorno farebbe supporre che si trattasse di preparare soltanto un'autonomia puramente amministrativa, mentre i lavori della Sottocommissione tendono a determinare la nuova costituzione dello Stato.

PRESIDENTE deve ora porre in votazione l'ordine del giorno Finocchiaro Aprile, nel suo testo integrale, se così è mantenuto.

FINOCCHIARO APRILE dichiara di mantenerlo integralmente.

FUSCHINI dichiara che voterà contro, protestando per l'affermazione che l'unità nazionale avrebbe arrecato danni alla Sicilia.

PERASSI trova grave, e tale da non poter essere lasciata passare senza una riserva molto netta, l'affermazione contenuta nell'ordine del giorno Finocchiaro Aprile, relativa al voto dei siciliani nel plebiscito del 1860, che sarebbe stato legato alla permanenza della monarchia. I siciliani, per primi, nel 1860, rispetto alle altre regioni d'Italia, votarono la formula dell'Italia una e indivisibile che era stata suggerita a Garibaldi da Francesco Crispi. Che questa formula fosse unita all'altra riguardante la monarchia costituzionale di Vittorio Emanuele II, era un fatto derivante da esigenze storiche. Ma l'essenza del voto era quella dell'unità; il che non toglie che i siciliani già allora — ed i repubblicani lo hanno sempre ricordato — abbiano inteso l'unità, non nel senso piemontese, ma come unità vera che avrebbe dovuto risultare dalla coordinazione delle varietà regionali. Questa posizione dei siciliani apparve in maniera nettissima nelle proposte concrete adottate dal Consiglio straordinario

di Stato convocato dal Mordini e presentato quasi lo stesso giorno del voto, come appare nella magnifica relazione con la quale Michele Amari accompagnò le conclusioni del Consiglio di Stato; cioè: affermazione altrettanto netta della necessità che la Sicilia, entro il quadro dell'unità nazionale, avesse un ordinamento di carattere autonomo. Ed è questa posizione che molti altri partiti d'Italia hanno sempre mantenuto ferma.

AMBROSINI desidera, sull'espressione usata dall'onorevole Finocchiaro Aprile, fare un rilievo: in sostanza tutto quello che si è svolto in Sicilia è un fenomeno degli ultimi tempi e si riconnette a quello che fu in principio il desiderio dei siciliani di promuovere ed appoggiare l'unità e trovare in essa il modo di affermare le caratteristiche regionali. Se il movimento di questi ultimi tempi ha potuto dare l'impressione che si volesse da parte dei siciliani incrinare l'unità d'Italia, ciò è derivato dal fatto che l'individualità della Sicilia non è stata completamente messa in rilievo. Col sistema dell'autonomia regionale sarà possibile riattaccarsi al principio che fu segnato al momento in cui la Sicilia manifestò per la prima volta la sua volontà unitaria, ed eliminare gli inconvenienti che il sistema dell'accentramento vigente ha prodotto.

Ad ogni modo, considerando come irrevocabilmente acquisito il principio dell'unità indissolubile dello Stato italiano, che è nel cuore di tutti e al disopra di qualsiasi considerazione particolaristica, deve restare inteso che lo statuto già dato alla Sicilia è, per molte ragioni, insopprimibile.

Lussu voterà contro l'ordine del giorno Finocchiaro Aprile, pur riconoscendo che contiene affermazioni che egli condivide perfettamente. Ma ve ne sono altre che non condivide, onde se votasse a favore, assumerebbe un atteggiamento politico che non intende assumere.

PRESIDENTE dopo queste dichiarazioni, mette ai voti l'ordine del giorno Finocchiaro Aprile.

(Non è approvato).

Mette ai voti l'ordine del giorno Rossi Paolo-Bocconi.

(Non è approvato).

Lussu conferma la sua dichiarazione che suo ideale è il federalismo e presenta il seguente ordine del giorno:

« La seconda Sottocommissione,
riconosciuta la non rispondenza dell'attuale struttura dello Stato centralizzato alle esigenze della democrazia e della ricostruzione nazionale; concorda, dopo l'ampia discussione svoltasi, che la Sicilia, la Sardegna,

la Val d'Aosta e l'Alto Adige abbiano una particolare situazione che esige un'autonomia particolare,

e dà incarico alla sezione di fissare i principi della riorganizzazione dello Stato con la costituzione dell'ente regione sulla base di una sua potestà legislativa e di un suo autogoverno, con autosufficienza finanziaria, con la soppressione della prefettura, con la creazione di organismi burocratici esecutivi per la regione e il comune e con una coordinazione centrale delle regioni nell'interesse dell'unità nazionale e del migliore potenziamento delle attività molteplici del popolo italiano per la sua resurrezione ».

PRESIDENTE crede che questo ordine del giorno si allontani dall'esigenza, che sembra condivisa, di non entrare in particolari, per fermarsi ai soli punti sostanziali già acquisiti.

CONTI, richiamandosi a quanto ha prima esposto, propone il seguente ordine del giorno:

« La seconda Sottocommissione,

ritenuto che la discussione ha toccato tutte le questioni relative all'ente regione che l'Assemblea considera necessario per la soluzione del problema dell'ordinamento costituzionale;

letti gli ordini del giorno favorevoli alla costituzione della regione, mentre ne accoglie lo spirito e l'indirizzo, passa alla nomina di una sezione e ad essa affida l'incarico di formulare un progetto articolato di costituzione dell'ente regione sulla scorta della discussione registrata nei resoconti ».

TOSATO ricorda che ieri si è ritenuto di concludere la lunga discussione sulle autonomie locali con un ordine del giorno contenente quei punti sui quali si era venuto manifestando un accordo.

Ha ascoltato molto attentamente le dichiarazioni fatte ieri sera dal Presidente, interessanti, non soltanto perchè ricche di molti spunti, che certamente saranno presi nella più attenta considerazione, ma anche perchè hanno segnato un sostanziale avvicinamento, se non una coincidenza dei punti di vista, nelle questioni principali relative al regionalismo.

Infatti, uno dei punti che lasciava divisa la Sottocommissione era se la regione dovrebbe essere un istituto da attuarsi in tutto il territorio dello Stato o limitato a determinate parti del territorio, ed il Presidente ha acceduto al punto di vista che, per esigenze generali della ricostruzione della costituzione dello Stato e, in particolare, per quanto riguarda il problema della seconda Camera e della sua organizzazione, la regione debba essere un istituto generale per tutto il territorio.

Altra questione che lasciava divisa la Sottocommissione era quella riguardante la estensione della potestà legislativa da assegnare alla regione: vi erano tendenze estensive e tendenze restrittive. Comunque, nell'ambito di queste tendenze, erano emersi chiari questi concetti: che in ogni caso la potestà legislativa della regione, nell'ambito stabilito dalla legge costituzionale, dovrebbe essere limitata dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali dello Stato, non solo, al fine di tutelare gli interessi generali, perchè la regione dovrebbe avere competenza legislativa soltanto per materie di interesse prevalentemente locale e per la risoluzione di eventuali conflitti interregionali.

Ora, l'ordine del giorno che egli ha ieri presentato era precisamente destinato a concludere la discussione su questi punti, sui quali era venuto manifestandosi un sostanziale accordo. Quindi sottopone ancora all'attenzione della Sottocommissione quest'ordine del giorno, rispetto al quale gli altri, in definitiva, non presentano sostanziale diversità. Quello dell'onorevole Perassi, al quale potrebbe accedere, specifica in sostanza alcuni argomenti che egli si è astenuto dal toccare per non entrare in formule tecniche che avrebbero potuto dar luogo a difficoltà.

PRESIDENTE osserva che l'ordine del giorno dell'onorevole Conti tende a trasformare gli altri in raccomandazioni; e poichè gli altri contengono considerazioni svariate, ma nelle conclusioni coincidono (salvo l'ordine del giorno Patricolo-Castiglia, che ha conclusioni non previste negli altri), chiede se i proponenti potrebbero cercare di fonderli in un ordine del giorno unico.

PICCIONI presenta, come materiale di elaborazione ulteriore, il seguente ordine del giorno:

« La seconda Sottocommissione,

presa in esame la questione delle autonomie locali, sulla cui larga attuazione si è trovata concorde per il rinnovamento democratico e sociale della vita nazionale, in aderenza alla sua naturale struttura;

riconosciuta la necessità di dar luogo alla creazione, sancita dalla nuova Costituzione, dell'ente regione (persona giuridica territoriale):

- a) come ente autarchico (cioè con fini propri d'interesse regionale e con capacità di svolgere attività propria per il conseguimento di tali fini);
 - b) come ente autonomo (cioè con potere legislativo — normativo — nell'ambito delle sue specifiche competenze e nel rispetto dell'ordinamento giuridico dello Stato);
 - c) come ente rappresentativo degli interessi locali, su basi elettive a suffragio universale diretto;
 - d) come organo dotato di sufficiente autonomia finanziaria;
- demanda ad una propria sezione la formulazione di un progetto di ordi-

namento regionale, tenute presenti le premesse suindicate e gli altri criteri informativi risultanti dalla ampia discussione svoltasi in seno alla Sottocommissione ».

BORDON si trova in una posizione particolare perchè la Val d'Aosta è la sola delle quattro note regionali in cui l'autonomia concessa dalla legge 7 settembre 1945, n. 545, sia già in vigore. Perciò l'ordine del giorno dovrebbe prendere atto di quello che allo stato attuale esiste in quella regione.

PRESIDENTE osserva che l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Piccioni riassume in forma abbastanza sistematica e concisa le idee ed i desideri espressi. Rileva però che al comma b), laddove è detto « come Ente autonomo (cioè con potere legislativo — normativo — nell'ambito delle sue specifiche competenze) », farebbe pensare che la competenza sia già stabilita. Propone perciò di dire: « competenze che saranno fissate ».

Circa l'obiezione dell'onorevole Bordon, dato che si tratta di una esigenza sentita e che è innegabile che un determinato stato di fatto esiste, come è egualmente innegabile che esso risponde a necessità avvertite, propone di aggiungere alla fine dell'ordine del giorno: « tenute presenti le premesse suindicate e alcuni stati di fatto già creati ».

PICCIONI accetta i due emendamenti.

LA ROCCA è sostanzialmente d'accordo con l'ordine del giorno Piccioni. In sostanza la Sottocommissione riconosce la necessità di ovviare ai mali del decentramento e perciò vuole la creazione dell'ente regione. Ma egli non vorrebbe legare la sezione che sarà nominata ad indicazioni troppo particolareggiate. Crede sufficiente concludere che si crea l'ente regione, con competenze da attribuirsi, alla stregua dei lavori compiuti dalla Sottocommissione, risultanti dai verbali.

TOSATO, dato che l'ordine del giorno dell'onorevole Piccioni cerca di andare incontro al desiderio della Sottocommissione di votarne uno scheletrico e riassuntivo dei punti sui quali si è raggiunto l'accordo, vi si associa e ritira il suo.

CONTI ritira anche il suo.

MORTATI, tenendo conto delle obiezioni dell'onorevole Bordon, propone di aggiungere, all'ultimo comma, dopo le parole « premesse suindicate », le parole: « le situazioni esistenti ».

BORDON non trova sufficientemente chiara questa espressione.

Lussu propone di aggiungervi, fra parentesi, la specificazione « Val d'Aosta, Sardegna, Sicilia ed Alto Adige».

EINAUDI osserva che l'inserzione delle parole « situazioni esistenti » non deve implicare accettazione a priori di principi consacrati nello statuto della Val d'Aosta ed in quello della Sicilia.

PRESIDENTE fa rilevare che il testo dice: « tenute presenti... »; quindi l'onorevole Einaudi può essere tranquillo.

BULLONI preferirebbe la dizione: « tenute presenti le situazioni di diritto esistenti ».

CASTIGLIA, per quanto riguarda l'ultima parte dell'ordine del giorno Piccioni, relativa alle quattro regioni (si riferisce in modo particolare alla Sicilia), ritiene che le modifiche e le aggiunte non sarebbero sufficienti a determinare in maniera tassativa quali siano le esigenze e le situazioni. Propone pertanto la seguente nuova formulazione:

« fa voti perchè tali potestà, e in ispecie quelle normative, siano per la Sicilia, la Sardegna, la Val d'Aosta ed il Trentino più larghe ed adeguate alle loro esigenze di carattere storico, economico, sociale e politico, avendo riguardo ai particolari ordinamenti statutari concessi o in via di concessione alle regioni suddette e che si inseriranno, con opportune modifiche, nel quadro dell'unità politica italiana ».

Precisa che, sia nello statuto della regione siciliana, che in quello della Val d'Aosta esiste una disposizione secondo la quale gli statuti medesimi dovranno essere rimessi all'ulteriore esame dell'Assemblea Costituente, affinché siano inquadrati nell'unità politica italiana. Conclude insistendo sull'opportunità che tale concetto venga inserito nell'ordine del giorno, per dar modo alla sezione competente di attuare praticamente i deliberati della Sottocommissione.

PICCIONI fa osservare che la sezione sarà composta di membri della Sottocommissione che hanno partecipato a tutte le discussioni e sono quindi al corrente dei vari desiderata espressi e delle relative motivazioni. E' quindi naturale che la sezione, considerando il richiamo alle situazioni particolari, avrà presenti le note quattro regioni. Non ritiene, pertanto, opportuno fissare un grado di priorità, in riferimento alla potestà legislativa, di uno o di un altro statuto, tanto più che tali statuti dovranno poi essere coordinati e armonizzati con la riforma della struttura dello Stato. Occorre lasciare tale compito, per una elaborazione più approfondita, alla sezione.

PATRICOLO osserva che, *se* l'ordine del giorno deve rispecchiare *i* lavori della Sottocommissione, non v'è alcuna ragione di non dare atto compiutamente di tutta la discussione. Precisa, inoltre, che l'onorevole La Rocca, che pur s'è dichiarato oppositore dell'inserimento nell'ordine del giorno di que-

sto particolare aspetto della questione, ha dichiarato che la Sottocommissione è concorde nel ritenere che le note quattro regioni debbano avere una autonomia più larga rispetto alle altre.

PRESIDENTE osserva che l'ordine del giorno non deve riassumere i lavori, ma solo fissare quei pochi punti che hanno trovato unanime consenso. Comunque, allo scopo di trovare una via conciliativa, crede, si possa accogliere la proposta Lussu che le quattro regioni vengano indicate fra parentesi nel punto ove si fa riferimento alle situazioni particolari, senza per altro aggiungere la considerazione che ciò presupponga senz'altro più larghe concessioni.

PATRICOLO crede che il suo ordine del giorno potrebbe essere accolto come raccomandazione.

PICCIONI, pur non ritenendo necessaria, per un motivo di sinteticità, alcuna maggiore specificazione, si dichiara disposto ad accettare l'emendamento Lussu richiamato dal Presidente.

NOBILE crede che in questa specificazione sarebbe meglio indicare l'Alto Adige anzichè il Trentino.

PICCIONI preferirebbe lasciare « Trentino », ma ritiene più opportuno che la questione venga risolta dalla sezione.

PRESIDENTE riconosce che il problema ora sollevato non è destinato alla pubblicità; ma pensa a possibili indiscrezioni, soprattutto di stampa, che sollevino dubbi e perplessità.

CASTIGLIA, per superare la difficoltà, senza pregiudicare la questione che sicuramente è molto importante, propone di formulare così questa parte dell'ordine del giorno Piccioni: « tenendo conto delle situazioni particolari esistenti (Sicilia, Sardegna, Val d'Aosta) e di qualche altra che potrà determinarsi ».

PICCIONI, per lasciare impregiudicata la questione, suggerisce di fare la specificazione in questi termini: « Sicilia, Sardegna, Val d'Aosta e Trentino-Alto Adige ». In questo modo si preciserebbe che non è una questione che già sia stata risolta.

ZUCCARINI, poichè può sorgere il problema anche per la Venezia Giulia, propone di usare la formula: « zone miste » oppure « zone a popolazione mista ».

FABBRI domanda se vi è qualche difficoltà ad operare alla lettera b) la espressione « potere normativo », sia pure potere normativo obbligatorio, in-

vece che « potere legislativo », perchè il concetto del potere legislativo attribuito alla regione, nell'ambito però delle leggi, crea una necessaria differenziazione fra una legge che ne vincola un'altra, cosa completamente nuova nella nostra legislazione e nella nostra tecnica legislativa, perchè la legge non pone un limite ad una legge successiva, mentre qui si avrebbe una legge regionale che ostacolerebbe una legge nazionale successiva. L'espressione « potere normativo » comprende sia la legge che il regolamento, ecc.; invece, dicendo «potere legislativo, nell'ambito delle leggi », si pone inevitabilmente un riferimento alle leggi preesistenti a quelle della Regione. Ma se la regione emana una legge che, dal punto di vista nazionale, si ritiene aberrante, e una legge successiva dello Stato interviene, questa abrogherà implicitamente la legge regionale? Crede, insomma, pericoloso mettere in conflitto le leggi nazionali con quelle regionali. Usando l'espressione « potere normativo », si supera questa difficoltà, senza escludere che nell'esercizio del potere normativo ci sia anche la facoltà di emanare una norma che avrà valore di legge nell'ambito della regione.

EINAUDI chiede all'onorevole Piccioni se non ha difficoltà a togliere la parola « sufficiente » davanti ad « autonomia finanziaria », perchè in fondo è superflua.

PICCIONI accetta questo emendamento. Circa la proposta di modificazione dell'onorevole Fabbri, non crede sia necessaria perchè, è vero che si parla di « potere legislativo », ma è poi specificatamente indicato: « nell'ambito delle sue specifiche competenze che saranno determinate nel rispetto dell'ordinamento giuridico generale dello Stato ».

FABBRI chiede che sia messa in votazione la sua proposta, perchè ritiene che l'uso dell'autonomia da parte della regione possa determinare un conflitto con gli interessi generali e far luogo quindi ad una legge di carattere generale. Questa legge emanata dal Parlamento deve abrogare la disposizione regionale. Non trova opportuno dare alla regione la potestà di emanare e mantenere una legge in conflitto con una legge generale dello Stato.

LEONE osserva che l'onorevole Fabbri pone un problema interessantissimo, ma non lo risolve sostituendo l'aggettivo « normativo » a quello « legislativo ». Egli si preoccupa di un conflitto che possa sorgere tra una legge regionale e una generale precedente o successiva, e in particolare di un conflitto tra una legge regionale precedente e una legge generale successiva.

Propone che questo problema sia segnalato alla sezione, affinchè essa lo risolva mediante quei congegni che la Costituzione potrà delineare sul delicato tema del conflitto di leggi generali e leggi regionali, conflitto che probabilmente dovrà essere risolto dalla Suprema Corte costituzionale.

AMENDOLA concorda, in linea di massima, con le preoccupazioni dell'onorevole Fabbri, e vorrebbe che la formula fosse la più lata possibile, in modo da permettere alla sezione di decidere questo delicato problema. Infatti, in un Paese a struttura sociale e politica così differenziata come l'Italia, il problema appare estremamente serio; si potrebbe dissodare quella unità che non si vuole nè spezzata nè distrutta.

Richiama poi l'attenzione sul primo comma in cui si parla di « naturale struttura » della regione e, dato che gli elementi distintivi della regione sono storici, propone di parlare di criteri « storicamente determinabili ».

PICCIONI obietta che il concetto di « naturale » è più riassuntivo, sintetico: esso raccoglie in sè concetti non soltanto storici, ma anche geografici, linguistici, economici, etnici, ecc.

PERASSI, anzichè: « vita nazionale », preferirebbe dire: « nazione ».

EINAUDI sostituirebbe: « naturale », con: « tradizionale » o « storica ».

ZUCCARINI direbbe: « tradizionale e naturale »; due concetti che si integrano.

PRESIDENTE domanda all'onorevole Fabbri se insiste nel suo emendamento inteso a sostituire la parola: « legislativo », con l'altra: « normativo ».

FABBRI insiste, per le ragioni già dette e perchè la formula proposta del « potere legislativo » attribuito alle regioni può portare alla conseguenza che, essendo leggi tanto quelle emanate dallo Stato quanto quelle emanate dalla regione, la legge nazionale non possa modificare la legge regionale preesistente, anche se con essa l'autorità regionale abbia per avventura sorpassato i confini della competenza stabilita dalla Costituzione.

Lussu pensa che le preoccupazioni dell'onorevole Fabbri potranno essere tenute presenti dalla sezione che dovrà tradurre in proposte concrete i principi affermatasi nel corso di questa discussione.

PRESIDENTE mette ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Fabbri all'ordine del giorno Piccioni.

(Non è approvato).

Dà lettura del testo definitivo dell'ordine del giorno Piccioni, così concepito:

« La seconda Sottocommissione, presa in esame la questione delle auto-

nomie locali, sulla cui larga attuazione si è trovata concorde per il rinnovamento democratico e sociale della Nazione, in aderenza alla sua tradizionale e naturale struttura;

riconosciuta la necessità di dar luogo alla creazione, sancita dalla nuova costituzione, dell'ente regione (persona giuridica territoriale):

a) come ente autarchico (cioè con fini propri d'interesse regionale e con capacità di svolgere attività propria per il conseguimento di tali fini);

b) come ente autonomo (cioè con potere legislativo nell'ambito delle specifiche competenze che gli verranno attribuite e nel rispetto dell'ordinamento giuridico generale dello Stato);

c) come ente rappresentativo degli interessi locali, su basi elettive;

d) come ente dotato di autonomia finanziaria;

demanda ad una propria sezione la formulazione di un progetto di ordinamento regionale, tenute presenti le premesse suindicate, le situazioni particolari esistenti (Sicilia, Sardegna, Val d'Aosta, Trentino-Alto Adige) e gli altri criteri informativi risultati dall'ampia discussione svoltasi in seno alla Sottocommissione ».

Lo mette ai voti.

(E' approvato).

FABBRI prega si dia atto a verbale che egli non ha approvato l'ordine del giorno Piccioni solo in relazione alla parola: « legislativo ».

(Omissis)

PRESIDENTE avverte che, votato l'ordine del giorno Piccioni, non vi è ragione di mettere ai voti gli altri che non sono stati ritirati, ma di cui la nominanda sezione terrà il debito conto.

Comunicerà la deliberazione adottata al Presidente della Commissione affinché ne faccia parte alle altre Sottocommissioni.

Erano presenti: Ambrosini, Amendola, Bocconi, Bordon, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Cappi, Castiglia, Codacci, Pisanelli, Conti, De Michele, Einaudi, Fabbri, Finocchiaro Aprile, Fuschini, Lami Starnuti, La Rocca, Perassi, Piccioni, Ravagnan, Rossi Paolo, Terracini, Tosato, Uberti, Zuccarini.

Erano assenti: Carnevari, Grieco, Maffi, Mannironi, Porzio, Targetti.

In congedo: Vanoni.

Atti parlamentari - Camera dei Deputati - Assemblea Costituente - Seconda sottocommissione della Commissione per la Costituzione, pagg. 69-77.

SECONDA SOTTOCOMMISSIONE

RESOCONTO SOMMARIO
della seduta di martedì 15 ottobre 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI

SOMMARIO: . Sugli Statuti siciliano e sardo ». Interventi di: Ambrosini, Lacond, Lussu, Nobile, Patricolo, Fuschini, Piccioni, Conti, Zuccarini.

La seduta comincia alle 16,30.

SUGLI STATUTI SICILIANO E SARDO

PRESIDENTE prega l'onorevole Ambrosini, prima che sia ripreso l'esame del problema della formazione della seconda Camera, di dare brevemente qualche ragguaglio sui lavori del Comitato incaricato di redigere il progetto per le autonomie regionali.

AMBROSINI comunica che il Comitato ha esaminato nelle due ultime sedute il progetto da lui stesso formulato e quelli degli onorevoli Lami Starnuti, Grieco e Zuccarini, oltre naturalmente agli emendamenti proposti durante la discussione. I lavori del Comitato hanno realizzato notevoli progressi: restano ancora da risolvere alcune questioni, ma è da sperare che si possa presto giungere alla conclusione. Se l'onorevole Grieco, che in seno al Comitato rappresenta una autorevole corrente di pensiero, tornerà a partecipare, dopo una sua temporanea assenza da Roma, alle riunioni, all'inizio della settimana prossima potrà essere presentato al Presidente della Sottocommissione il testo degli articoli votati, con l'indicazione delle varianti che non sono state approvate dalla maggioranza, ma che è doveroso sotto-

porre all'esame della Sottocommissione, affinché essa possa farsi un'idea completa del lavoro compiuto dal Comitato di redazione.

PRESIDENTE, preso atto delle comunicazioni dell'onorevole Ambrosini, avverte che, in conformità alla decisione adottata nell'ultima seduta plenaria della Commissione, la seconda Sottocommissione è stata investita dell'esame dello Statuto siciliano, il quale — come è noto — dev'essere coordinato con la futura Costituzione dello Stato. Pensa che tale compito potrebbe essere affidato allo stesso Comitato delle autonomie regionali, al quale per l'occasione potrebbero affiancarsi rappresentanti della prima e della terza Sottocommissione, affinché le deliberazioni del Comitato in merito al grave e delicato problema dell'autonomia siciliana rappresentino il più possibile l'espressione della volontà dell'intera Commissione per la Costituzione.

AMBROSINI ritiene opportuna la proposta del Presidente. Osserva però che il coordinamento tra lo Statuto siciliano e la nuova Costituzione dello Stato potrà effettuarsi soltanto dopo che saranno definite le norme della Costituzione stessa, specie quelle relative al problema delle autonomie regionali, e che nel frattempo lo Statuto va attuato, avendo già efficacia di legge. All'uopo la Commissione prevista dallo Statuto deve elaborare le norme del relativo regolamento, in modo che possa procedersi al più presto all'elezione dell'Assemblea regionale.

Quanto al coordinamento suaccennato, reputa opportuno che venga fatto contemporaneamente all'esame degli Statuti speciali per la Sardegna, la Valle d'Aosta ed il Trentino-Alto Adige, in guisa che questi quattro Statuti, pur avendo attribuita una fisionomia particolare, vengano inquadrati in una armonica visione d'insieme.

LACONI rileva che l'onorevole Ambrosini ha accennato alla possibilità che il progetto per l'autonomia della Sardegna sia sottoposto all'esame della Costituente insieme a quello per l'autonomia siciliana. Ciò senza dubbio è giusto; ma a tale proposito sorge una difficoltà rappresentata dal fatto che non esiste ancora uno Statuto per la Sardegna, perchè la Consulta regionale sarda respinse la proposta fatta a suo tempo di estendere automaticamente lo Statuto della Sicilia alla Sardegna; né uno Statuto per la Sardegna può essere redatto da quella Consulta, che da circa sei mesi non esiste più.

È stata affacciata l'ipotesi che un progetto di statuto possa essere elaborato dal Gruppo parlamentare sardo. È una proposta che senz'altro merita di essere presa in considerazione, perchè i Deputati sardi sono persone tra le più qualificate a rappresentare gli interessi dell'Isola. In merito però a tale progetto sorgono due questioni: la prima relativa alla procedura, che dovrà

essere diversa da quella seguita per la formulazione dello Statuto siciliano; e la seconda relativa al riconoscimento del Gruppo parlamentare sardo come organo competente a cui affidare la redazione di un progetto di Statuto per l'autonomia della Sardegna. Ritiene, comunque, che tale problema dovrà essere esaminato e risolto, in una sede più opportuna affinché lo Statuto per la Sardegna sia esaminato insieme con quello per la Sicilia, per evitare il sorgere di giuste preoccupazioni presso le popolazioni sarde.

Lussu non può aderire alla proposta fatta dal Presidente, perchè, a suo avviso, il Comitato per le autonomie ha discusso con la massima capacità le diverse questioni sottoposte al suo esame, e l'immissione in esso di altri membri potrebbe far sorgere delle difficoltà nelle discussioni e nell'espletamento dei lavori. È del parere quindi che il Comitato debba continuare il suo lavoro ed esaminare lo Statuto della Sicilia, per poi riferire alla seconda Sottocommissione e in ultima istanza alla Commissione plenaria.

D'altra parte la questione delle autonomie particolari, quali quelle per l'Alto Adige, il Trentino, la Val d'Aosta, la Sicilia e la Sardegna, non può far sorgere grandi difficoltà, all'infuori di quelle che il problema presenta per se stesso. La seconda Sottocommissione, quando abbia concluso i suoi lavori sulle autonomie in generale, dovrà esaminare anche la questione della autonomia di quelle regioni e località e presentare in proposito una sua relazione.

Circa la questione particolare dello Statuto per la Sardegna, accennata dall'onorevole Laconi, ricorda che esiste un progetto di statuto formulato dal partito sardo, che è stato sempre favorevole all'autonomia dell'Isola e che anzi si può dire è stato il primo ad affermarla ventisette anni or sono, contro e durante il fascismo, e che la riafferma nel momento presente con spirito di assoluta lealtà nazionale. Naturalmente non si può pretendere che tutti siano favorevoli a un tale progetto; ma dell'esame di esso dovrebbero essere incaricati gli attuali Deputati sardi, che sono gli unici qualificati a rappresentare la volontà delle popolazioni sarde, in quanto da esse eletti a suffragio universale.

Lo stesso criterio dovrebbe essere seguito per l'esame delle questioni relative all'autonomia del Trentino e della Val d'Aosta. Quest'ultima zona ha già un suo statuto, ma è chiaro che questo dovrà essere coordinato con le disposizioni della nuova Costituzione dello Stato.

NOBILE trova strano che si parli di statuti speciali per la Sicilia e per la Sardegna, come se già fosse accettato da tutti il principio delle autonomie regionali. Questo problema invece non è stato ancora dibattuto e risolto dalla Sottocommissione. Comunque non possono essere accomunate le italianissime

popolazioni della Sardegna e della Sicilia con quelle mistilingui dell'Alto Adige e della Val d'Aosta.

E' del parere pertanto che si debba innanzitutto portare a termine l'esame della questione delle autonomie regionali e che soltanto dopo una decisione in proposito potrà essere presa in considerazione l'opportunità o meno di dare uno Statuto speciale alla Sicilia e alla Sardegna.

AMBROSINI ricorda che lo Statuto per la Sicilia è stato emanato con provvedimento legislativo e precisamente col decreto legislativo luogotenenziale 15 maggio 1946, e che quindi ha valore di legge. Dissente perciò decisamente dall'opinione espressa dal precedente oratore, giacche non può esservi dubbio che lo Statuto in questione è già entrato a far parte del diritto positivo italiano. Rileva che l'articolo unico del suddetto decreto legislativo, che approva lo Statuto, dispone che esso dovrà essere sottoposto alla Costituente per essere coordinato con la nuova Carta costituzionale, ma che ciò non esclude che debba per intanto essere attuato, cominciandosi con l'elezione di quella Assemblea regionale, la quale potrà, con la dovuta autorità e responsabilità, riesaminare le singole norme dello Statuto e proporre essa stessa alla Costituente gli emendamenti che credesse opportuni per il previsto coordinamento con la nuova Costituzione.

Passando a riguardare la questione dal punto di vista politico, richiama i precedenti lontani e vicini, e specialmente gli impegni tassativi assunti di fronte alla popolazione siciliana dai vari governi succedutisi dopo la liberazione di Roma, le sollecitudini rivolte dal Presidente Parri e poi dal Presidente De Gasperi all'Alto Commissario ed alla Consulta della Sicilia per l'elaborazione di un progetto di Statuto regionale, la presentazione al Governo di tale progetto e la sua approvazione con provvedimento legislativo in seguito all'esame e al voto favorevole della Consulta Nazionale. Rileva che non si può, per ragioni intuitive, tornare indietro, e prega pertanto i colleghi di considerare fin da ora con la dovuta comprensione la situazione e lo stato d'animo particolare della popolazione siciliana.

PATRICOLO fa presente che lo Statuto per la Sicilia non è stato accolto con molto favore dalle popolazioni dell'Isola, perchè è stato emanato poco democraticamente, senza adeguati studi preparatori e dopo troppo breve elaborazione. Richiamandosi a quanto è stato proposto dall'onorevole Lussu per la Sardegna, ritiene che sarebbe opportuno interpellare la volontà del popolo siciliano per mezzo dei suoi rappresentanti all'Assemblea Costituente. Ciò anche per aggiornare le disposizioni dello Statuto alle ultime necessità del momento e al pensiero politico del popolo siciliano. In questo campo, come giustamente ha affermato l'onorevole Ambrosini, non è possibile tornare

indietro; occorre, anzi, fare qualche passo in avanti, rielaborando e possibilmente in qualche punto emendando quello Statuto.

anche d'accordo con gli onorevoli Lussu e Ambrosini sulla opportunità di fissare prima i principi generali sulle autonomie regionali per procedere in un secondo momento al coordinamento fra tali principi e le autonomie particolari.

FUSCHINI fa presente, secondo quanto ha già osservato l'onorevole Ambrosini, che la Sottocommissione non è in grado di compiere un'opera di coordinamento dello Statuto per la Sicilia con la nuova Costituzione dello Stato, né può affidare tale incarico ad un Comitato, perchè appunto non ancora sono stati stabiliti i principi fondamentali in materia di autonomia regionale che dovranno essere inclusi nella Costituzione.

Dichiara poi di essere alquanto perplesso circa l'opportunità della proposta fatta dal Presidente, di invitare alcuni membri della prima e della terza Sottocommissione a far parte del Comitato di redazione. Il Presidente della Commissione ha trasmesso il testo dello Statuto per la Sicilia al Presidente della Sottocommissione, perchè esso appunto ha attinenza con uno dei problemi a questa affidati.

Ritiene quindi che la Sottocommissione debba soprassedere all'esame dello Statuto per la Sicilia fino a quando il Comitato di redazione non avrà ultimato i suoi lavori.

PRESIDENTE ricorda che il progetto per lo Statuto della Sicilia fu elaborato dalla Consulta siciliana e da questa trasmesso al Governo, il quale lo presentò alla Consulta Nazionale, che espresse in merito alcuni determinati pareri. Il Governo ultimamente, con apposito provvedimento legislativo, ha dato vigore di legge allo Statuto per la Sicilia, disponendo che esso debba essere coordinato con la nuova Costituzione dello Stato. Lo Statuto così è stato trasmesso alla Costituente e il Presidente dell'Assemblea lo ha inviato alla Commissione per la Costituzione, che ha deciso di affidare l'incarico di studiare il coordinamento tra lo Statuto stesso e la futura Costituzione dello Stato alla seconda Sottocommissione.

Dopo le osservazioni fatte da alcuni oratori, ritiene che meriti maggiore considerazione la proposta di soprassedere all'opera di coordinamento fino a quando sarà ultimata, da parte del Comitato di redazione, l'elaborazione del progetto sulla autonomia regionale.

Mette quindi ai voti la seguente proposta:

« La seconda Sottocommissione affida al Comitato che sta elaborando il progetto sulla autonomia regionale l'esame dello Statuto siciliano, affinché

esso provveda a tempo opportuno ad assolvere il compito di cui la Sottocommissione stessa è stata incaricata ».

(L approvata).

LACONI richiama nuovamente la questione dello Statuto della regione sarda.

PRESIDENTE osserva che la Sottocommissione non è stata ancora investita ufficialmente della questione accennata dall'onorevole Laconi. Sta quindi ai deputati sardi sollecitare una decisione in merito alla formulazione di un progetto di Statuto per la Sardegna.

Lussu avverte che in Sardegna l'esigenza autonomistica è stata sempre profondamente sentita, forse più che in Sicilia. Se non ancora è stato presentato uno Statuto per la Sardegna, così come è avvenuto per la Sicilia, ciò è da attribuirsi a molteplici cause che per ora non è il caso di enumerare. Prospetta frattanto l'opportunità di annunciare alla stampa che l'esame dello Statuto per la Sicilia verrà fatto insieme a quello dello Statuto per la Sardegna.

PICCIONI domanda da quale organo dovrà essere preparato lo Statuto sardo.

Lussu dichiara di aver trasmesso ai componenti il Comitato per le autonomie regionali un progetto di partito in merito alla questione dell'autonomia sarda. Naturalmente è ben lontano dal pensare che tale progetto possa essere accettato integralmente.

Torna ad osservare frattanto, che i rappresentanti della Sardegna all'Assemblea Costituente sono quelli che oggi hanno piena potestà di esprimere il pensiero della popolazione sarda sulla questione dell'autonomia dell'Isola.

In ogni modo ripete che, da un punto di vista politico, sarebbe opportuno che in occasione dell'annuncio della discussione del progetto per l'autonomia della Sicilia, si desse anche quello dell'esame dello Statuto autonomistico per la Sardegna.

CONTI condivide le osservazioni fatte dall'onorevole Lussu e crede che sarebbe opportuno annunciare che la Sottocommissione, mentre procede allo esame e al coordinamento dello Statuto siciliano, intende anche passare allo studio di un progetto di Costituzione sarda. È opportuno infatti che l'iniziativa per la formulazione di tale progetto sia presa dalla stessa Sottocommissione.

PRESIDENTE osserva che la Sottocommissione ha avuto una speciale delega per redigere il testo della Costituzione dello Stato, mentre nessuna investitura

essa ha avuto per elaborare un progetto di Statuto della Sardegna. Se la Sottocommissione avesse i poteri che l'onorevole Conti intende attribuirle, qualsiasi regione potrebbe chiederle un progetto di Statuto.

ZUCCARINI ritiene che non ci si debba occupare di progetti particolari finchè è in elaborazione il progetto per le autonomie regionali. Soltanto quando questo sarà pronto, il Comitato di redazione potrà prendere in esame lo Statuto siciliano e gli altri Statuti eventualmente proposti.

CONTI non può condividere l'opinione del Presidente. Ritiene che la Sottocommissione non abbia bisogno di una speciale investitura per esaminare e risolvere un determinato problema. In ogni modo, la richiesta dell'onorevole Lussu è assai semplice: si tratta soltanto di annunciare alla stampa, per ragioni di opportunità politica, che la Sottocommissione, mentre passa all'esame dello Statuto siciliano, intende anche occuparsi della questione dello Statuto per la Sardegna.

PRESIDENTE avverte che non sono trasmessi comunicati ufficiali alla stampa. Di solito i giornalisti sono informati privatamente delle decisioni prese in seno alla Sottocommissione e tali informazioni, non ufficiali, per ovvie ragioni di opportunità, non possono riferirsi che ai lavori eseguiti dalla Sottocommissione. Ora, se egli dovesse dare qualche informazione sulla seduta odierna, comunicerebbe che si è parlato soltanto del modo in cui esaminare lo Statuto siciliano, ma non potrebbe aggiungere altro perchè la Sottocommissione non ha preso altra decisione.

PICCIONI ritiene che non sia opportuna la richiesta di investire la Sottocommissione del problema relativo alla formulazione di un progetto di Statuto per la Sardegna. A suo avviso, occorre attendere che sia elaborato lo Statuto generale delle regioni. Se questo poi non dovesse soddisfare le esigenze di alcune regioni, soltanto allora potrebbe sorgere il problema di dare a queste appositi statuti. Certi apriorismi in questo campo possono essere pericolosi oltrecchè dannosi, perchè vengono a svalutare il nuovo ordinamento regionale dello Stato. I diversi interessati quindi, prima di esigere statuti particolari per determinate regioni, farebbero bene ad attendere che sia ultimata l'elaborazione del progetto generale dell'Ente regionale.

Lussu dichiara che, a suo avviso, anche in comunicazioni non ufficiali alla stampa sarebbe arbitrario parlare soltanto dell'esame, da parte della Sottocommissione, dello statuto per l'autonomia della Sicilia. E ciò perchè nell'ordine del giorno, già approvato, dell'onorevole Piccioni, e nell'articolo 2 del progetto del Comitato per le autonomie regionali, si fa riferimento non

solo alla Sicilia, ma anche alla Sardegna, alla Val d'Aosta, all'Alto Adige e al Trentino. Pertanto la Sottocommissione, se affronta il problema dell'autonomia siciliana, è tenuta anche ad affrontare quello dell'autonomia sarda. Insiste quindi, per evitare il sorgere di giustificabili risentimenti, che sia data comunicazione che la Sottocommissione passerà allo studio, in occasione dello esame dello Statuto siciliano, dell'autonomia della Sardegna, della Val d'Aosta, dell'Alto Adige e del Trentino.

PRESIDENTE osserva che tutti gli italiani che leggono i giornali presumibilmente sono già informati che la Sottocommissione ha posto sullo stesso piano l'autonomia della Sicilia, della Sardegna, della Val d'Aosta, del Trentino e dell'Alto Adige, in quanto la stampa ha già dato notizia, non solo dell'ordine del giorno dell'onorevole Piccioni, ma anche dei lavori della Sottocommissione. Non crede quindi che, qualora venga comunicato che la Sottocommissione è stata investita dall'Assemblea Costituente dell'esame dello Statuto per l'autonomia siciliana, possa nascere la preoccupazione che essa non voglia occuparsi anche dell'autonomia sarda, qualora le sia posto questo problema in seguito all'iniziativa di qualche interessato.

Dichiara chiusa la discussione su questo argomento.

(Omissis)

Erano presenti: Muscarini, Bocconi, Bordon, Bozzi, Calamandrei, Cappi, Codacci, Pisanelli, Conti, Fabbri, Farini, Fuschini, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Lussu, Mannironi, Mortati, Nobile, Patricolo, Perassi, Piccioni, Ravagnan, Rossi Paolo, Targetti, Terracini, Tosato, Uberti, Zuccarini.

In congedo: Bulloni, Castiglia, Grieco, Leone Giovanni.

Assenti: Bulloni, De Michele, Di Giovanni, Einaudi, Finocchiaro Aprile, Porzio, Vanoni.

ADUNANZA PLENARIA

RESOCONTO SOMMARIO
della seduta di venerdì 17 gennaio 1947

SOMMARIO: « Le autonomie locali » (*Discussione*). Interventi di: Perassi, Ruini, presidente, Ambrosini, Bozzi, Laconi, Lucifero, Lami Starnuti, Togliatti, Colitto, Einaudi, Lussu, Nobile, Mortati, Piccioni, Codacci Pisanelli, Mannironi, Togni, Terracini, Fabbri.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RUINI

La seduta comincia alle 10.

Discussione sulle autonomie locali

PERASSI desidera far rilevare che nella attuale seduta, in cui saranno discussi argomenti di notevole importanza, riguardanti l'ordinamento regionale, i Deputati del gruppo repubblicano sono per la maggior parte assenti, in quanto impegnati nel congresso di Bologna.

PRESIDENTE ricorda che, in base a quanto è stato deciso dalla Commissione, questa esaminerà le questioni che hanno implicato un dissenso sostanziale in seno al Comitato di redazione.

Per quanto riguarda le autonomie locali, in seno al Comitato di redazione vi è stato accordo pieno sul punto che, essendo state già concesse o promesse a quattro Regioni (le due grandi isole, il Trentino-Alto Adige e la Val d'Aosta) forme di autonomia particolarmente ampie, non era il caso di estendere tali forme a tutte le altre Regioni italiane per le quali si sarebbe dovuto adottare nella Costituzione un tipo comune di autonomia. Dissenso si è invece determinato sui poteri da dare alla Regione e, soprattutto su un punto, sul quale il Comitato di redazione richiama l'attenzione della Commissione. La seconda Sottocommissione, su relazione dell'onorevole Ambrosini, che ha particolarmente curato questa materia, ha stabilito che alla Regione siano date facoltà legislative.

Queste facoltà di legislazione nel primo progetto Ambrosini, avevano due manifestazioni: una per così dire esclusiva, ed una integrativa dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dallo Stato nelle sue leggi. La Sottocommissione, ampliando questa casistica, ha creato tre tipi di legislazione: un primo tipo che può sempre chiamarsi di legislazione esclusiva, un secondo di legislazione suppletiva o concorrente, nel senso che lo Stato può, in determinati casi, stabilire i criteri entro i quali la Regione dovrà legiferare; un terzo infine, di carattere integrativo, quando cioè la Regione ha facoltà di integrare con proprie norme i principi stabiliti dalle leggi dello Stato.

Si sarebbe voluto aggiungere anche un quarto caso, quello della facoltà regolamentare, ma il Comitato di redazione si è trovato di fronte a deliberazioni sostanziali che non ha potuto modificare. Ha dovuto, perciò, conservare le tre forme anzidette, salvo a far rientrare la facoltà di emanare regolamenti nella terza categoria proposta.

Queste le proposte che vengono ora portate all'esame della Commissione.

Osserva che, in primo luogo, occorre risolvere la questione di principio, cioè se sia opportuno o meno concedere alla Regione potestà legislativa esclusiva in determinate materie.

I sostenitori della prima tesi, che è stata quella che ha prevalso nella seconda Sottocommissione, hanno fatto rilevare che anche con il loro testo si tengono presenti delle limitazioni che valgono a non intaccare l'unità dello Stato. Infatti, anche per la legislazione esclusiva, è prescritto che essa deve svolgersi in armonia con la Costituzione e con i principi generali dell'ordinamento dello Stato, e con il rispetto degli interessi e degli obblighi internazionali dello Stato.

Dall'altra parte è stato risposto che una tale legislazione, sebbene entro questi limiti generali, implicherebbe una funzione legislativa vera e propria di cui verrebbe spogliato lo Stato, ed è stata sostenuta l'opportunità di concedere alla Regione soltanto una facoltà legislativa di integrazione e di attuazione « per adattare alle condizioni locali le norme generali direttive stabilite con leggi della Repubblica ».

Un emendamento in tal senso, sostitutivo degli articoli 4, 5 e 6 del testo predisposto dal Comitato di redazione, è stato presentato dagli onorevoli Laconi, Lami Starnuti e Bozzi. Esso è così formulato:

« La Regione ha facoltà legislativa di integrazione e di attuazione per adattare alle condizioni locali le norme generali e direttive stabilite con leggi della Repubblica.

« Tale facoltà si esercita, oltrechè nelle materie i cui servizi sono di competenza della Regione (*di cui al successivo articolo*), nelle altre che, pur

sempre entro i limiti dell'interesse regionale, concernono:

- l'agricoltura, l'industria e il commercio;
- le miniere e cave;
- le acque pubbliche e l'energia elettrica;
- l'istruzione;
- le altre materie indicate da leggi speciali ».

Aprè la discussione generale sulla questione di principio, invitando l'onorevole Ambrosini a voler riassumere il punto di vista che ha prevalso in seno alla seconda Sottocommissione.

AMBROSINI fa presente che, senza dubbio, dal punto di vista teorico, appare una differenza profonda tra i vari sistemi progettati e specialmente tra quelli che erano stati presentati dal Comitato di redazione e dalla maggioranza della Sottocommissione da una parte e l'emendamento proposto dagli onorevoli Lami Starnuti, Laconi e Bozzi dall'altra. Senonchè, questa differenza, in fatto, può ridursi a ben poco quando le materie di competenza cosiddetta esclusiva della Regione siano limitate nel numero o, comunque, circondate da garanzie tali da salvaguardare in modo assoluto i principi generali della legislazione statale e quando, d'altra parte, si estenda di molto la categoria delle materie per le quali la Regione può emanare delle norme cosiddette di integrazione o di applicazione, secondo il sistema dell'emendamento in discussione.

Ricorda che la seconda Sottocommissione, durante la prima discussione generale in materia, si pronunciò in modo nettamente e decisamente favorevole alla concessione alla Regione di una vera facoltà legislativa, tanto che a grande maggioranza respinse una proposta secondo la quale la Regione avrebbe avuto soltanto la facoltà di emanare norme giuridiche. Il fatto stesso di avere differenziato nettamente le espressioni « facoltà legislativa » e « facoltà di emanare norme giuridiche », e di avere adottato la prima espressione, sta a indicare qual era il pensiero della maggioranza della Sottocommissione; pensiero al quale si attenne il Comitato di redazione per l'autonomia regionale e che la stessa Sottocommissione ribadì nell'approvare il testo definitivo, sia pur con una ulteriore differenziazione delle categorie di leggi regionali rispetto a quella più semplice che era stata proposta dal Comitato di redazione.

Non crede di dover scendere ai particolari; personalmente sarebbe stato per il mantenimento del sistema proposto dal Comitato di redazione, ma l'integrazione fatta dalla Sottocommissione può costituire una ulteriore specificazione che conferma il principio di tale sistema.

Esprime l'avviso che l'emendamento proposto dagli onorevoli Lami Starnuti, Laconi e Bozzi non sia da accettare, in quanto contrasta col carattere

che si è voluto dare alle Regioni. Mette in rilievo che, costituendole come enti autonomi dotati di funzioni e poteri propri, si è voluto differenziarle e porle in un piano superiore a quello degli enti autarchici. Se quindi oggi si concedesse alla Regione soltanto la potestà di emanare norme giuridiche di integrazione, dal punto di vista concettuale e pratico si arriverebbe a non porre il nuovo ente nella categoria in cui la Sottocommissione ha deciso di collocarlo. Per compiere una effettiva riforma adeguata agli sforzi prestabiliti, bisogna compiere un deciso passo innanzi, dando alla Regione la potestà legislativa.

I sostenitori della riforma non si sono nascosti le preoccupazioni e le apprensioni che la concessione di una siffatta potestà potrebbe suscitare ed hanno esaminato la questione da tutti i punti di vista, arrivando all'elaborazione di un sistema, che, pur affermando l'autonomia della Regione, non pregiudica affatto i diritti e l'interesse superiore dello Stato anche nel campo legislativo.

Rileva anzitutto che impropriamente si è parlato di una potestà legislativa esclusiva, la quale si ha soltanto quando un determinato ente può dettare, su una determinata materia, norme senza alcuna limitazione od alcun controllo.

Qui, invece, la Regione non è completamente libera di dettare norme giuridiche in quanto vi sono dei limiti i quali sono precisi e tassativi: si è detto infatti che alla Regione compete questa potestà legislativa in armonia con la Costituzione ed inoltre con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato. Questa aggiunta, che a taluno può esser sembrata superflua, è stata espressamente introdotta perchè i principi generali che regolano la vita dello Stato non possono essere tutti compresi nella Costituzione. Non solo, ma è stata aggiunta una limitazione ancora più significativa e che vorrebbe — a suo avviso — eliminare qualsiasi perplessità: quella che le norme emanate dalla Regione debbono rispettare gli interessi nazionali e delle altre Regioni e gli obblighi internazionali dello Stato. Ora si domanda: se sono state poste queste limitazioni, se la potestà legislativa della Regione, pur nelle materie limitate, è così infrenata, ci può essere il pericolo che la Regione esorbiti da questi limiti e violi i principi generali che vigono nello Stato o danneggi gli interessi delle altre Regioni? Crede che questo pericolo non vi sia.

Aggiunge che questa disposizione fondamentale deve essere riguardata insieme con le disposizioni successive concernenti l'interferenza del Governo centrale sulla vita delle Assemblee regionali e sul procedimento di formazione della legge regionale. Bisogna infatti riguardare il sistema nel suo complesso,

per accertare se sussistano o meno tali pericoli di un'eventuale esorbitanza della Regione nell'esercizio del potere legislativo.

Quanto alla vita dell'Assemblea regionale, è stato attribuito al potere centrale il diritto di scioglierla, quando essa compia atti contrari all'unità nazionale o gravi violazioni di legge. Passando all'esercizio della potestà legislativa della Regione, espone il sistema concreto adottato dal progetto, che dà al Governo, anzitutto, il diritto di rinviare con le sue osservazioni alla Assemblea regionale i disegni di legge da essa approvati, e successivamente, nel caso che questa le approvi nuovamente, di ricorrere contro di essi alla Corte Costituzionale per motivi di legittimità e al Parlamento per il merito, arrestando in ambedue i casi l'entrata in vigore della legge.

Occorre dunque tener presente che la legislazione della Regione è imbrigliata da vari limiti: rispetto dei principi della Costituzione e dell'ordinamento giuridico dello Stato; obbligo di non interferire e violare non solo i diritti, ma anche gli interessi dello Stato o di singole Regioni; sindacato dell'esercizio della potestà legislativa da parte del Parlamento. Si domanda perciò, se veramente questo potere legislativo attribuito alla Regione presenti pericoli per l'unità, non solo politica, ma giuridica dello Stato, tali da dover indurre a respingere il testo della Sottocommissione e ad accettare l'emendamento proposto.

Ritiene che la costituzione del nuovo Ente sia stata progettata in una forma così precisa e marcata da fargli sentire tutto il peso della propria responsabilità. Conclude invitando la Commissione a voler tener conto delle osservazioni svolte dagli onorevoli Laconi, Bozzi e Lami Starnuti.

Bozze, premesso che in seno alla seconda Sottocommissione, tutti i colleghi, tranne l'onorevole Nobile, il quale assunse una posizione isolata rigidamente unitaria, furono d'accordo nel senso che si dovessero ammettere le autonomie regionali, come reazione a quell'accentramento statale per tanto tempo invalso in Italia e come garanzia per la democrazia e la libertà, fa presente che tutti furono pure d'accordo sulla necessità di creare un sistema il quale desse garanzia e sicurezza che l'unità nazionale non verrebbe infranta. Ha però l'impressione — ed è per questo che ha presentato con altri colleghi l'emendamento in discussione — che il sistema di competenza amministrativa della Regione incida sull'unità dello Stato per quella che è la manifestazione prima di tale unità, cioè la funzione legislativa.

Orientamento della nuova Costituzione dovrebbe essere quello di far sì che il Parlamento nazionale non si occupasse di leggi troppo particolari, ma commettesse invece ad altri organi, come appunto la Regione, l'ufficio di integrare queste norme per adattarle alle esigenze locali. Ma il sistema adottato dalla seconda Sottocommissione va molto al di là, in quanto prevede

quattro tipi di competenza legislativa da attribuire alla Regione. Il primo tipo è quello che si fonda sul principio del non intervento dello Stato in determinate materie, nei confronti delle quali lo Stato può solo intervenire successivamente con una potestà di annullamento e di impugnativa; il secondo tipo concerne la sfera di competenza in cui lo Stato, come legislatore, concorre con la Regione; il terzo, concerne la sfera inerente alla potestà integrativa assegnata alla Regione; il quarto la sfera in cui invece la Regione ha una potestà regolamentare. Ora, già il determinare diverse sfere di competenza crea — a suo avviso — in tale materia delicatissima, una estrema incertezza, soprattutto fra la competenza della Regione e quella dello Stato, con tutte quelle conseguenze che facilmente si possono immaginare in un sistema in cui è prevista una facoltà di impugnativa. Per questo ritiene che tutto il sistema vada semplificato. Crede altresì che, per mantenere veramente l'unità dello Stato sul piano politico e su quello economico — sottolinea il piano economico — lo schema proposto dagli onorevoli Laconi e Lami Starnuti e da lui risponda alla giusta esigenza di tutelare l'unità dello Stato e dare insieme un giusto riconoscimento ad una sfera di competenza della Regione.

Illustra lo schema proposto, rilevando che, con esso, si stabilisce il principio che non vi possono essere materie per le quali sia negata allo Stato la potestà di dire una sua parola in materia legislativa. Alla Regione è commessa quella che si è chiamata competenza di attuazione e di integrazione. Questo è infatti il compito precipuo che deve avere la Regione: adattare le norme direttive e generali che lo Stato intende emanare alle esigenze particolari della Regione. Ma al di là non si deve andare.

Il problema è — a suo parere — veramente fondamentale. Nella nuova struttura che si vuol dare alla Nazione, occorre mantenere l'unità dello Stato nel decentramento e non creare un sistema come quello proposto che, anche se oggi non lo è, possa scivolare domani in un sistema federale.

Ritiene che, accogliendo l'emendamento, si darà al nuovo ente che sorge una giusta competenza con largo decentramento amministrativo, con larga sfera di attribuzioni, mantenendo però sempre nel campo dell'attuazione delle norme e delle direttive generali che lo Stato intende emanare.

LACONI premette anch'egli che nessuno, in seno alla seconda Sottocommissione, pose in discussione la questione di principio della opportunità di creare un ordinamento fondato sulle Regioni, e tutti furono concordi nel riconoscere che la Provincia era una circoscrizione artificiale che non rispondeva a nessuna analoga unità organica esistente in Italia. Da questo, però, si è passati ad una concezione così avanzata e così nuova, che offre indubbiamente un vasto campo di discussioni e di dissensi.

Pensa che per apportare una variazione tanto profonda alla struttura costituzionale ed all'ordinamento di un Paese come l'Italia, che ha così laboriosamente concretato la sua unità politica e realizzata la sua unità economica, culturale e sociale, dovrebbero sussistere ragioni immensamente gravi. Si domanda ora se tali ragioni sussistano veramente.

A chi cita i nomi di Minghetti, Mazzini e Cattaneo, come quelli di persone favorevoli ad un sistema autonomista, fa presente che i motivi che allora li spingevano ad una tale concezione, non possono più essere fatti valere oggi che l'unità nazionale in Italia è realizzata. Oggi il problema non può essere posto negli stessi termini in cui si poneva un secolo fa. Non può comprendere che vi siano oggi degli autonomisti i quali, soltanto per il fatto che hanno determinate tradizioni di partito da difendere o determinate concezioni arretrate rispetto alla situazione politica italiana, vogliano attuare una innovazione così profonda che non risponde affatto al sentimento popolare italiano e che non trova la sua ragione in una situazione politica, sociale ed economica quale è quella attuale dell'Italia.

Osserva che, se si esamina lo sviluppo dell'unità italiana, ci si può convincere che, in sostanza, soltanto per alcune Regioni il problema sussiste tuttora. Vi sono infatti Regioni in Italia che sono rimaste avulse dal processo formativo dell'unità nazionale: ciò vale per la Sardegna, per la Sicilia, per la Regione mistilingue, che hanno veramente delle ragioni per poter rivendicare una autonomia. Ma altrove, nella maggior parte delle regioni d'Italia, il problema viene introdotto nel modo più artificiale.

Perciò egli ed altri Commissari proposero in sede di Sottocommissione un trattamento differente per le diverse Regioni.

Tenuto presente che esiste realmente in Italia una necessità di decentrare l'unità statale, egli era d'avviso che si dovesse accedere ad un ordinamento fondato sulle Regioni, limitando però l'ordinamento autonomista soltanto a quelle Regioni in cui questa esigenza si era manifestata in modo più profondo. Il progetto in esame prevede invece un ordinamento che, se venisse domani attuato, porterebbe ad una completa disintegrazione dello Stato italiano.

All'onorevole Ambrosini, il quale ha affermato che non si può parlare di una potestà legislativa di carattere esclusivo per le Regioni, fa presente che, quando al legislatore regionale si fissano come limiti le norme costituzionali, gli interessi nazionali e l'ordinamento giuridico dello Stato, non si fa in sostanza che porgli gli stessi limiti che ha il legislatore statale.

Pensa che con il sistema proposto si andrebbe verso una Costituzione federale dello Stato, creando inoltre un enorme appesantimento della burocrazia.

Si sono già viste le prime conseguenze del progetto. Non appena se ne

è avuta notizia in Italia, ci si è trovati dinanzi ad una pletera di richieste, provenienti da zone che non avevano mai avuto rivendicazioni autonomistiche; si sono visti gruppi di politicanti locali richiedere per le loro Regioni strane ripartizioni.

Ritiene che le conseguenze di un sistema, quale è stato proposto, non possano essere se non conseguenze anarchiche, e che con una soluzione del genere si aprirebbe in Italia una fonte continua di conflitti mentre il Paese, perduto il suo carattere unitario, finirebbe con il restare diviso in una serie di piccoli Stati.

Invita pertanto la Commissione a rivedere con molta attenzione il progetto, soprattutto nelle sue parti essenziali, e ad accedere ad una soluzione che risponda realmente alla situazione reale della democrazia italiana.

LUCIFERO dichiara di condividere in gran parte il pensiero degli onorevoli Bozzi e Laconi, e di aderire alla soluzione da essi proposta, unitamente allo onorevole Lami Starnuti, soluzione che considera la meno cattiva.

Non condivide peraltro l'opinione espressa dall'onorevole Laconi, secondo il quale l'unità italiana politica ed economica sarebbe perduta con l'adozione del progetto, perchè l'unità economica deve ancora essere raggiunta in un Paese come il nostro geograficamente diviso da una parte in un mercato di produzione e dall'altra in un mercato di consumo. Ed egli teme appunto che un regionalismo troppo spinto finisca con il creare in Italia uno stato di disintegrazione, che è altamente deprecabile.

Deve infine fare una riserva. Vede con preoccupazione la creazione delle marche di frontiera, di quattro Cantoni, cioè di quattro zone italiane privi legiate, le quali si troverebbero, in confronto alle altre, in una situazione di maggiorascato. Non entra in dettagli, non essendone questa la sede, ma ritiene opportuno fare tale riserva su una questione che un giorno forse potrà risultare più grave di quanto non sembri oggi.

LAMI STARNUTI, associandosi alle osservazioni dei colleghi Bozzi e Laconi, aggiunge di aver concepito con essi la Regione come lo strumento ed il mezzo per quel decentramento amministrativo di cui vi è tanto bisogno in Italia per svincolare le attività locali dal centralismo dello Stato.

Ricorda che nel Comitato di redazione egli aveva proposto una formula più attenuata di quella contenuta nell'emendamento, formula che dava alla Regione la facoltà di applicare la legge dello Stato secondo i bisogni locali. Aderisce a questa formula più ampia, non per addivenire ad un compromesso, ma perchè gli sembra che questa formula salvi anch'essa le ragioni essenziali per le quali si era opposto alla soluzione sostenuta dall'onorevole Ambrosini, soluzione secondo la quale — a suo credere — si mette veramente in pericolo

la sovranità dello Stato. Quando infatti, per alcune materie, si esclude interamente lo Stato da ogni facoltà di intervento e di disciplina, si giunge ad uno Stato unitario *sui generis* e ci si avvicina veramente alla forma dello Stato federale.

Per questa ragione, mantiene la sua contrarietà sia alla formula adottata dalla seconda Sottocommissione, sia al testo predisposto dal Comitato di redazione e dichiara che voterà l'emendamento proposto a sostituzione degli articoli 4, 5 e 6 del progetto.

PERASSI non si richiama né a Minghetti né a Mazzini né a Cattaneo, poichè non crede sia l'ora di fare della letteratura o della retorica. Per restare al tema concreto, osserva che il punto di cui oggi si discute è se alla Regione, una volta che tutti sono d'accordo nel creare questo Ente nell'ambito dello Stato, si debba attribuire una competenza legislativa e di quale tipo. Ora, nel testo elaborato dalla Sottocommissione, si sono formulati diversi articoli che indicano vari tipi di legislazione regionale. L'articolo che ha dato luogo a maggiore discussione è il 4; ma egli rileva che le critiche mosse dai precedenti oratori si sono fermate alla prima parte dell'articolo, senza tener conto del seguito. L'onorevole Laconi, ad esempio, ha osservato — e giustamente in un certo senso — che anche la legge dello Stato è una legge che incontra dei limiti nei principi costituzionali. Ma l'articolo 4 non si limita al primo comma: la parte essenziale dell'articolo sta nei commi successivi, che specificano le materie nelle quali la Regione è chiamata ad esplicare una potestà legislativa.

A coloro che affermano che con il nuovo ordinamento si andrebbe incontro alla disgregazione dello Stato, domanda se effettivamente l'unità dello Stato possa essere compromessa dalla facoltà concessa alla Regione di legiferare in materia di ordinamento degli uffici ed enti amministrativi regionali, di modificazioni delle circoscrizioni comunali, della polizia urbana e locale, di fiere e mercati, di beneficenza pubblica, di scuola artigiana, urbanistica, ecc.

L'onorevole Ambrosini ha già esaurientemente illustrato la portata del sistema e quali sono le cautele e le garanzie per assicurare che l'esplicazione di questa potestà legislativa della Regione non porti ad alcun pericolo.

È stato rilevato che con i diversi articoli del progetto si crea una serie di tipi diversi di leggi regionali. Riconosce giusta l'osservazione, ma rileva che in questo non v'è nessun pericolo. Vi sono infatti questioni di interesse strettamente locale, nelle quali, una legislazione regionale può essere più direttamente competente; vi sono invece materie nelle quali l'interesse regionale non è esclusivo od assolutamente prevalente e per queste è concepito un tipo di legislazione che consiste nella fissazione, da parte di una legge dello

Stato, di principi generalissimi, lasciando alle Regioni un'ampia libertà di legislazione. Vi è poi un terzo tipo di legislazione che consiste nell'attribuire allo Stato la fissazione di norme abbastanza larghe e nel lasciare alle singole Regioni una competenza legislativa di integrazione e di adattamento.

Vi è infine un'altra formula sulla quale non vi è discussione: ed è la disposizione che leggi dello Stato possano demandare alle Regioni il potere di emanare le norme regolamentari per la loro esecuzione. Inserire quest'ultima formula nella Costituzione potrebbe essere, da un punto di vista strettamente giuridico, superfluo, ma l'inserzione nella Costituzione è suggerita da una ragione per dir così di incitamento, in quanto è opportuno richiamare volta per volta gli organi dello Stato, quando si fa una legge, a questa possibilità ed opportunità.

TOGLIATTI, associandosi alle considerazioni svolte dal collega onorevole Laconi, prende in esame il progetto presentato all'approvazione della Commissione, rilevando come ci si trovi di fronte ad un complesso di norme, che, lungi dall'essere coerenti, sono anzi, contraddittorie ed alcune volte vanno persino — senza voler offendere coloro che vi hanno faticosamente lavorato — a cadere nel ridicolo. Ciò deriva — a suo avviso — dal fatto che, probabilmente, si sono trovate di fronte due concezioni diverse, una federalistica e una di decentramento amministrativo. Un compromesso di principi non è stato trovato; è stato trovato invece un compromesso di formule, il quale poi si è spostato da una parte o dall'altra, a seconda delle vicende delle presenze nella Sottocommissione. Questo ha portato a singolari decisioni quale, ad esempio, quella che fa rientrare i provvedimenti circa la torba nella facoltà legislativa della Regione; mentre lo stesso non avviene per il carbone.

Osserva che nel complesso di norme presentate come testo v'è un difetto fondamentale: vi rimangono profonde le tracce del federalismo, mentre non esiste il decentramento; anzi si hanno norme che appesantiscono in modo molto grave l'apparato amministrativo.

Rileva come si sia sentita la necessità di inserire nella Costituzione una norma che vieti l'istituzione di dazi di importazione e di esportazione o di transito tra una Regione e l'altra; ed osserva che una norma del genere è assurda, poichè non dovrebbe nemmeno essere presupposta l'eventualità di un attentato alla libertà di circolazione nel Paese.

All'articolo 8 è poi detto che le Regioni hanno autonomia finanziaria; anche su questo punto chiede spiegazioni. Egli è favorevole alle autonomie, ma vorrebbe che la questione della autonomia finanziaria venisse spiegata meglio, poichè egli trova nella norma la traccia di quella che chiamerebbe una economia regionale.

Sostiene, invece, la necessità di venire incontro alle esigenze delle singole Regioni sul piano dell'economia nazionale, evitando il pericolo di creare una divisione economica fra le singole Regioni.

Aggiunge che il progetto si risolve in una misura antimeridionalistica: viene sbarrata la strada per la quale la ricchezza del Nord potrebbe andare ad elevare il livello economico del Sud.

Gli sembra che, accettando i criteri contenuti nel progetto, si darà modo inevitabilmente agli egoismi regionali di manifestarsi e si impedirà la circolazione, verso il Mezzogiorno, delle ricchezze, accumulate oggi prevalentemente nel Nord. Lo sviluppo economico d'Italia, per un certo periodo di tempo, rimarrà cristallizzato al punto in cui è arrivato, mentre invece è necessario favorire la elevazione del Sud, mediante un più stretto contatto con le Regioni settentrionali, attraverso quel sistema di vasi comunicanti, che può essere dato da una unità economica indivisibile.

Ritiene inaccettabile il progetto, poichè con esso non vi è decentramento, ma si crea un'altra istanza, senza sopprimere nessuna di quelle precedenti; si crea l'istanza legislativa subordinata, vastissima: si crea il vero staterello federale. Con il nuovo sistema sarà possibile, è vero, attuare la riforma agraria in Emilia; tale riforma va attuata in tutte le Regioni, sia pure più modestamente, ma tuttavia su un piano nazionale, onde elevare il livello dell'economia generale.

Inoltre il funzionamento di questa nuova istanza è legato ad una serie tale di controlli, per cui, alla fine, sarà la Corte costituzionale a decidere; il che potrà paralizzare il funzionamento delle Regioni.

Accennando infine alla facoltà che verrebbe concessa alle Regioni di emanare norme legislative in materia di fiere e mercati o di porti lacuali, fa presente che alle amministrazioni comunali spetta il compito delle relative decisioni.

Mette in guardia contro il pericolo di fissare barriere, che non corrispondono alla necessità di sviluppo della vita nazionale. È d'accordo con l'onorevole Petrassi, quando questi afferma la necessità di salvaguardare l'unità nazionale, che è una conquista; ma osserva che non è ancora una conquista corretta, e soprattutto, non è così solida come dovrebbe essere.

Conclude dichiarandosi favorevole sì al più largo decentramento amministrativo ed alle autonomie dei Comuni, ma contrario ad un apparato macchinoso, come quello progettato, che rende più pesante la nostra organizzazione amministrativa; e soprattutto è in funzione antimeridionale, è una barriera allo sviluppo economico del Mezzogiorno, e stimola contro il Mezzogiorno gli egoismi delle Regioni settentrionali più ricche.

Per questi motivi, ritiene che tutta la questione debba essere profondamente riveduta.

COLITTO dichiara che, personalmente, non ha grandi simpatie per la progettata ripartizione del territorio dello Stato in Regioni e non sa quanto il costituendo nuovo ordinamento gioverà a mantenere salda l'unità politica, economica e morale della Patria.

Ha, d'altra parte, l'impressione che il nuovo ente non giovi a rendere migliore, nei suoi vari aspetti, la vita delle singole parti del Paese. Non si nasconde, inoltre, di aver ricevuto notevole impressione dalle ragioni, per le quali da ogni parte d'Italia si è, in questi giorni, affrontata la difesa dell'ente Provincia.

Pensa, comunque che, nel caso in cui l'esperimento dell'ente Regione si voglia fare, sia necessario attribuire alla Regione, senza scendere ad inutili specificazioni, soltanto un potere legislativo di integrazione ed in funzione delle leggi dello Stato.

Afferma che la legge deve essere, non può non essere, la stessa per tutti gli italiani quale che sia la materia, più o meno importante, che disciplina. Potrà essere la legge adattata alle diverse condizioni dei vari settori del territorio nazionale e completata; ma deve asserirsi, ovunque e in ogni momento, che una legge è la legge regolatrice della vita nazionale.

È perciò d'avviso che debba approvarsi — nel caso in cui l'esperimento s'intenda fare — l'emendamento proposto agli articoli 4, 5, 6.

EINAUDI ricorda che nel corso della discussione in seno alla Sottocommissione, manifestò talvolta il suo dissenso ad alcuni dei principi stabiliti nel progetto. Le ragioni di tale dissenso stanno nella sua impressione che il progetto, in alcune parti, vada contro le esigenze più profonde dell'economia moderna. Crede inutile affermare che le Regioni possono legiferare sia in maniera esclusiva, sia in maniera concorrente su alcune materie le quali necessariamente tendono ad essere regolate non soltanto dallo Stato, ma da enti che sono superstatali. Ha visto, ad esempio, con grande sospetto parlare di regolamentazione regionale delle acque pubbliche e dell'energia elettrica, anche se si è aggiunta la limitazione « in quanto il loro regolamento non incida sull'interesse nazionale e su quello di altre Regioni ». Crede che la Regione non debba avere ingerenza nella materia delle acque pubbliche, in quanto esse debbono essere per la loro utilizzazione — nell'interesse del Paese e della singola Regione — unificate e non si può dare una utilizzazione razionale in nessun paese alle acque pubbliche, se questa utilizzazione non è di carattere nazionale.

Così non vede come sia possibile regolare nelle Regioni il credito, l'assi-

curazione, il risparmio, le miniere: sono tutti argomenti che devono essere regolati dallo Stato.

Dal punto di vista economico, si è trovato perciò in disaccordo nella discussione in seno alla Sottocommissione con coloro che sostenevano che di questa materia si dovesse occupare la Regione. Da questo punto di vista, approva le considerazioni fatte dall'onorevole Togliatti. Non comprende però perchè egli abbia criticato la norma dell'articolo 8, dall'oratore proposta, relativa al divieto di porre ostacoli alla circolazione delle merci.

TOGLIATTI osserva di essersi soltanto meravigliato del fatto che si sia stati costretti a proporre una norma simile.

EINAUDI fa presente che si tratta di una necessità legislativa riconosciuta in tutte le legislazioni federali: svizzera, americana, ecc., e che se non si afferma esplicitamente tale principio, si corre il rischio che ogni singola Regione, ogni singolo Cantone, ogni singolo Stato, adottino dazi di importazione e di esportazione, stabilendo divieti per il commercio interregionale, che sono funesti non solo per l'unità del Paese ma anche per la ricchezza e la prosperità delle medesime Regioni che li stabiliscono.

Detto questo, e quindi spiegato come egli si sia trovato in disaccordo per alcune materie contemplate dagli articoli 5 e 6, non vede ragione di non dare il suo voto all'articolo 4, il quale si riferisce a materie che, come ha rilevato l'onorevole Perassi, sono assolutamente locali. Non c'è nessuna ragione che lo Stato venga ad interferire negli argomenti elencati in tale articolo e che possono essere regolati molto meglio sul suolo da un Consiglio regionale, che conosce come nella propria Regione debbano essere amministrati tanti piccoli servizi i quali hanno caratteristiche esclusivamente regionali. Sono così diverse in Italia le condizioni di clima, economiche, ecc., che — ad esempio — la legislazione sull'urbanistica deve necessariamente essere una legislazione locale.

Rileva poi come non sia stato posto nella dovuta luce un elemento fondamentale dell'attività regionale, quello riferentesi all'insegnamento, che afferma appartenere sia nel ramo elementare, che in quello medio e superiore, alla Regione, e più ancora ad enti che sorgono entro la Regione e che possono essere regolati localmente in base a principi generali. Osserva essere stato un danno grave che durante il periodo fascista l'istruzione elementare sia passata dai Comuni allo Stato, ed afferma che la creazione di una burocrazia ufficiale di maestri e professori, i quali dipendono tutti da un Ministero della pubblica istruzione che risiede a Roma, è una delle piaghe della vita italiana. Sostiene quindi la necessità, non solo di un decentramento, ma di un'amministrazione

locale di tutto ciò che appartiene alla intelligenza ed alla cultura. Lo Stato in questa materia non deve avere alcuna ingerenza.

Conclude che voterà a favore dell'articolo 4 e non degli altri articoli, che gli sembrano pericolosi dal punto di vista economico e manchevoli dal punto di vista intellettuale.

Lussu si dichiara convinto che la massima parte delle disgrazie che attraversa il Paese è dovuta principalmente alla organizzazione centralista dello Stato e che se si fosse potuti arrivare ad una organizzazione federalistica dello Stato, ci si troverebbe oggi in una situazione molto migliore. Ma egli non ha posto il problema federalistico come attuale in seno al Comitato per le autonomie, come non l'ha posto in seno alla seconda Sottocommissione, perchè riconosce che una coscienza federalistica non esiste in Italia.

In questo problema egli si trova quasi isolato nelle sinistre; è d'accordo peraltro con qualche corrente che ha i suoi esponenti nel movimento socialista, nonchè comunista alla periferia, mentre si trova in gran parte d'accordo con la democrazia cristiana, e crede che il concetto autonomistico di questa sia espressione di una profonda esigenza democratica.

È d'opinione che la riforma autonomistica non sia soltanto una riforma di carattere amministrativo, giuridico o tecnico, ma soprattutto un problema di organizzazione democratica, di creazione di una coscienza democratica; ed è convinto che se il Paese fosse stato organizzato negli anni precedenti in questo modo, sarebbe stato impossibile al fascismo impadronirsi di tutta l'Italia. La coscienza democratica deve, può avere ed avrà grandi basi nella organizzazione autonomistica dello Stato, per cui anche alla periferia il cittadino, l'organizzazione comunale, regionale, ecc. si sentono partecipi e quindi difendono e presidiano le conquiste democratiche locali e sono partecipi insieme della vita e della costruzione dello Stato.

Ritiene errata l'opinione dell'onorevole Togliatti che vede nel progetto un attentato alla vita del Mezzogiorno; afferma invece che da quando l'Italia esiste è stata l'organizzazione centralistica dello Stato che ha trattato il Mezzogiorno, più o meno consapevolmente, come una colonia, ciò che ha portato non soltanto alla rovina del Mezzogiorno, ma ai grandi disastri nazionali.

Il movimento autonomistico, che è ricerca di vita nuova nel campo politico, amministrativo e sociale, è sorto proprio nel Mezzogiorno ed è sorto attraverso l'elemento intellettuale e la massa dei contadini che intendevano, attraverso una organizzazione autonomistica, di crearsi la base di partenza per futuri progressi.

Movimento di avanguardia della democrazia, quindi, e non movimento di reazione.

Egli che ha partecipato, subito dopo l'altra guerra, ad un movimento autonomistico non soltanto per la Sardegna, ma per tutto il Mezzogiorno, dichiara che il problema autonomistico non è soltanto un problema che possa riguardare le Isole, ma è un problema di esigenza nazionale.

A chi parla di un pericolo per l'unità nazionale, risponde che è stato proprio il centralismo unitario che ha fatto piombare il Paese nei più grandi disastri.

Crede anche che siano infondate le preoccupazioni di una riforma federalistica, ed esprime la certezza che da un ordinamento siffatto nessun ostacolo potrà venire alle grandi riforme e soprattutto a quella agraria, che non potrà non essere nazionale e che sarà data per tutta l'Italia dal Parlamento italiano, senza nulla togliere alle Regioni, e senza impedire che queste attuino nel loro interno quelle riforme che crederanno più opportune.

Termina rilevando che nessun pericolo questa riforma può presentare per l'unità nazionale. L'unico pericolo può essere che la burocrazia, convinta in buona fede di difendere nella organizzazione centralizzata la migliore organizzazione del mondo, tenti di sabotare questa grande riforma dello Stato italiano.

NOBILE, rilevando come la concezione regionalistica affiori e si affermi soltanto nei periodi di tempo in cui lo Stato è debole, osserva che da qualche mese la situazione in Italia è mutata ed egli che nel difendere la tesi anti-regionalistica era in compagnia di pochi, constata con compiacimento che col ricostituirsi dello Stato le tendenze regionalistiche si sono andate affievolendo.

Avrebbe capito che si fosse proposto un ordinamento federalistico. Esso, certo, sarebbe stato un anacronismo storico, ma tuttavia sarebbe stato un ordinamento, forse anche efficiente. Invece il progetto in esame non rappresenta un ordinamento statale; ma, al contrario, è la disorganizzazione dello Stato, è l'anarchia.

Tutti sentono l'esigenza di attuare un serio radicale decentramento amministrativo, ed egli la sente non meno degli altri. Non comprende invece come si possa parlare di un decentramento economico nel mondo moderno, in cui le tendenze sono tutte verso un ordinamento mondiale dell'economia. È contrario anche alle autonomie che si vorrebbero dare alle Isole. Riconosce che lo Stato italiano debba attuare ordinamenti speciali per le Regioni che sono ai confini, perchè questo è imposto dagli accordi internazionali; ma non vede perchè si voglia dare un'autonomia speciale alla Sardegna e alla Sicilia. Le esigenze di carattere politico, che sono alla base del riconoscimento di questa speciale autonomia alle Isole, hanno un carattere temporaneo: tra

qualche tempo saranno dimenticate e sorpassate; e quelle stesse ragioni, così acutamente messe in evidenza dall'onorevole Togliatti, le quali portano a concludere che un'autonomia regionale, così come è intesa nel progetto, si risolverebbe in un danno per il Mezzogiorno, valgono anche — a suo avviso — per la Sardegna e per la Sicilia.

All'onorevole Ambrosini, il quale ha accennato alle limitazioni poste dal progetto alla potestà legislativa regionale, osserva che vi è anche una parte negativa, cioè che la Regione potrebbe omettere di fare certe cose che sarebbe nell'interesse nazionale di fare. Su questo punto importante il progetto tace, e viene così a mancare la doverosa tutela dell'interesse nazionale.

MORTATI, riferendosi alla affermazione dell'onorevole Laconi, secondo il quale il progetto non sarebbe attuale, rileva come lo stesso cada in una contraddizione, quando subito dopo afferma che il problema è attuale per la Sardegna e per la Sicilia. Non vi sono infatti due problemi, ma vi è solo il problema del Mezzogiorno. Riconoscere che esiste una situazione particolare per le Isole e non riconoscerla per le altre terre del Mezzogiorno, è una contraddizione.

In sostanza, il problema regionale nasce da questa frattura che c'è fra Regione e Regione italiana e la costituzione della Regione autonoma deve tendere appunto a modificare e ad eliminare questa frattura.

Contesta l'affermazione dell'onorevole Togliatti, secondo il quale la situazione del Mezzogiorno verrebbe aggravata dalla costituzione dell'Ente Regione, rilevando come ad essa l'onorevole Lussu abbia esattamente risposto.

Afferma che l'esigenza di un decentramento si fonda sul bisogno attuale di adattare la legislazione generale alle necessità locali derivanti dalle differenze di struttura delle varie Regioni.

In proposito si sono fatte affermazioni contraddittorie, poichè si è detto che la Regione impedisce una politica unitaria, ed insieme il regionalismo pregiudica le autonomie locali. In realtà, l'intervento del potere centrale deve servire semplicemente per fissare le direttive, nell'ambito delle quali deve svolgersi il potere legislativo della Regione, adattando le direttive generali alle esigenze dei singoli istituti giuridici nella sfera locale. Così può dirsi, ad esempio, per la mezzadria. Bisogna che il regionalismo serva ad educare il sentimento civico, serva ad avviare la partecipazione. Anche la finanza regionale deve tener conto delle differenze di situazioni economiche e finanziarie delle singole Regioni. Fa presente, poi, un'ultima esigenza fondamentale, quella di far sentire agli organi centrali dello Stato i bisogni locali. A questo deve provvedere il Senato regionale, ma non potrebbe farlo se non avendo alle spalle il complesso unitario della Regione che, in certi limiti autonomi,

ha meglio la possibilità di sondare e di approfondire le proprie esigenze.

Questi i motivi che, a suo avviso, giustificano l'ordinamento regionale.

Riconosce, naturalmente, la necessità di pervenire ad un organismo armonico e, quindi, conviene in alcune delle critiche che sono state mosse. Gli articoli che sono stati predisposti risentono, come osservava l'onorevole Togliatti, del fatto che le votazioni sono avvenute in momenti successivi. Ma non è difficile armonizzare le disposizioni del progetto; l'importante è che rimanga il principio fondamentale.

PICCIONI dichiara che non avrebbe chiesto di parlare, se la base della discussione non si fosse spostata dall'esame tecnico particolareggiato dei singoli articoli a tutta l'impostazione del problema regionale. Sull'argomento si è parlato in maniera molto diffusa, in seno alla seconda Sottocommissione, e la Commissione plenaria dei 75, non appena nominata dalla Costituente, prese in esame in linea pregiudiziale, come primo argomento, rispetto a tutti gli altri problemi, quello delle autonomie regionali. Ciò sta a dimostrare, anche dal punto di vista storico, se così si può dire, che effettivamente l'argomento risponde ad un sentimento largamente diffuso nell'Assemblea Costituente. Aggiunge che, a conclusione della prima larga discussione — svoltasi in seno alla seconda Sottocommissione — fu approvato alla quasi unanimità un ordine del giorno, da lui proposto, che costituisce il fondamento essenziale di tutto l'ordinamento regionale attraverso tutti gli elementi che sono stati poi contraddetti da coloro che hanno manifestato parere contrario. Rilegge tale ordine del giorno:

« La seconda Sottocommissione,

presa in esame la questione delle autonomie locali, sulla cui larga attuazione si è trovata concorde per il rinnovamento democratico e sociale della Nazione, in aderenza alla sua tradizionale naturale struttura;

riconosciuta la necessità di dar luogo alla creazione, sancita dalla nuova Costituzione, dell'Ente Regione (persona giuridica territoriale):

a) come ente autarchico (cioè con fini propri d'interesse regionale e con capacità di svolgere attività propria per il conseguimento di tali fini);

b) come ente autonomo (cioè con potere legislativo nell'ambito delle specifiche competenze che gli verranno attribuite e nel rispetto dell'ordinamento giuridico generale dello Stato);

c) come ente rappresentativo degli interessi locali su basi elettive;

d) come ente dotato di autonomia finanziaria;

demanda ad una propria sezione la formulazione di un progetto di ordinamento regionale, tenute presenti le situazioni particolari esistenti (Sicilia,

Sardegna, Val d'Aosta, Trentino-Alto Adige) e gli altri criteri informativi risultati dall'ampia discussione svoltasi in seno alla Sottocommissione ».

Osserva che su questi principi, che furono accettati da tutti, anche dai colleghi comunisti, si è orientato l'ordinamento generale del nuovo Ente. Se mai, si può osservare che nell'ordinamento effettivo si è avuta un'applicazione restrittiva — e non più ampia — delle basi accettate da tutti. Tutti oggi sono liberi di cambiare opinione; ma non si può dire che l'impostazione del problema da parte della Costituente sia l'espressione di una singola parte o di una visione particolaristica o personale, anzichè di un problema fondamentale della vita nazionale.

A prescindere da questo, concorda pienamente con alcune delle osservazioni fatte dal collega Lussu. E innanzitutto ritiene necessario affermare che l'ordinamento regionale risponde ad una profonda esigenza democratica. La nota più profondamente democratica, più originale della nuova Costituzione italiana sarà data precisamente — a suo avviso — dall'ordinamento regionale, se esso sarà condotto a fondo, e seriamente.

Il Partito democratico cristiano concepisce l'esigenza democratica come una partecipazione sempre più attiva e più vasta del popolo a quelli che sono i suoi interessi. Questa partecipazione, già riconosciuta nell'ambito della vita amministrativa locale, con l'autonomia comunale, non può non essere riconosciuta anche nell'ambito più vasto della Regione.

Ritiene inutile parlare di decentramento amministrativo, quando, in mancanza di una specificazione più esatta e concreta, questo deve intendersi enunciato come decentramento di amministrazione nel quale gli interessi della Regione e del Comune, sono affidati ad organi burocratici, emanazione diretta di un lontano potere centrale, mentre l'educazione politica dei cittadini si può formare esclusivamente facendoli partecipi diretti della pubblica amministrazione e lasciando ad essi il compito di risolvere i propri problemi e di tutelare i propri interessi.

Senza scendere ad un esame particolare dei singoli articoli del progetto, fa presente che una dimostrazione che il progetto abbia in sé tracce del federalismo non è stata e non poteva essere data.

Il progetto, infatti, lascia al potere centrale tutte le funzioni sostanziali dello Stato e nulla vi è che possa ferire l'unità fondamentale dello Stato, della quale si dichiara geloso come chiunque altro.

Quanto al carattere antieconomico o antimeridionale che si vorrebbe attribuire alla struttura regionale, così come è stata progettata, osserva che l'onorevole Lussu ha già chiaramente dimostrato l'inconsistenza della critica. L'Italia meridionale ha sperimentato per 70 anni l'accentramento statale; si vorrebbe continuare su questa strada, sia pure con intenzioni diverse. Ma i risultati

dell'esperimento fatto sono tali che non possono suggerire nessuna continuazione del genere, proprio nell'interesse dell'Italia meridionale. Questa richiede, più che qualsiasi altro settore d'Italia, un ordinamento politico ed amministrativo diverso, che valga, oltre tutto, ad eccitare quelle energie locali che invano si cercherebbe di valorizzare con un ordinamento centralizzato.

Rileva che somma meraviglia ha destato oggi in lui la constatazione del fatto — del resto già vagamente previsto anche in precedenti discussioni — che vi siano degli autonomisti o dei regionalisti *in partibus*, ed osserva che non vi è coerenza logica né politica nel sostenere l'autonomia per la Sardegna, per la Sicilia, per la Val d'Aosta e nel rifiutarla per le altre Regioni italiane.

Un'altra critica che ha udito muovere alla riforma pretende che questa sia stata concepita per deviare l'attenzione o l'interesse del popolo. A questa critica risponde che le riforme, e specialmente quelle sociali, non si realizzeranno in Italia soltanto per imposizione dall'alto da parte del potere centrale, bensì con la comprensione della loro necessità e della loro utilità, anche dal punto di vista economico e sociale, e questa comprensione non la si raggiunge se non attraverso l'esperienza locale, regionale, che è quella che deve riuscire a modellare la riforma stessa secondo le esigenze particolari.

Termina esprimendo la certezza che, attuando il progetto per l'autonomia locale, si potrà tranquillamente guardare all'avvenire democratico del Paese, anche dal punto di vista economico e sociale.

PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la chiusura della discussione generale, riservando la parola ai deputati già iscritti ed al Relatore. Pone ai voti tale richiesta.

(È approvata).

CODACCI PISANELLI, dopo le dichiarazioni dell'onorevole Piccioni, rinuncia a parlare.

MANNIRONI, ricollegandosi agli argomenti già accennati dall'onorevole Piccioni, rileva la profonda contraddizione in cui si sono posti i colleghi comunisti, quando hanno voluto sostenere che era giustificata una larga autonomia per quattro Regioni e non per tutte le altre. Osserva che se si riconosce che la Sicilia e la Sardegna, per potere uscire dallo stato di inferiorità economica e sociale in cui si trovano, hanno bisogno di una larga autonomia, vuol dire che si riconosce all'autonomia il carattere di mezzo politico efficiente perchè le Regioni — tutte le Regioni — possano essere messe in grado di fare da sé.

Aggiunge che non è esatto che l'autonomia, così come è stata formulata

nel progetto della Sottocommissione, non contenga tracce di un compromesso sostanziale, perchè, tra coloro che aspiravano a dare alla Regione un'ampia autonomia (più ampia di quella che è stata prevista) e coloro che invece vi si opponevano, ci si trova di fronte ad una soluzione che non può essere che di compromesso, e che non risulta affatto pericolosa per l'unità dello Stato, in quanto si ammette che il Governo centrale abbia la possibilità di controllare tutta l'attività delle Regioni. È d'avviso, anzi, che il potenziamento delle autonomie regionali, si trasformerà in un potenziamento dell'economia della stessa Regione e, non esistendo compartimenti stagni, dell'economia nazionale.

AMBROSINI intende aggiungere all'esposizione già fatta alcune delucidazioni dal punto di vista tecnico, poichè dal punto di vista politico il problema è stato dibattuto e, dai difensori del progetto, sono state chiaramente esposte le ragioni che militano in suo favore.

Desidera sottolineare che le ragioni sostenute da Mazzini, Cavour e Minghetti, a favore delle autonomie locali, non hanno perduto la loro ragion d'essere, poichè i pericoli dell'accentramento statale, già gravi nel 1860, quando le funzioni dello Stato erano molto ridotte, oggi sono diventati gravissimi, appunto in proporzione delle aumentate funzioni statali.

Prendendo in esame il congegno approvato dal Comitato, per l'ordinamento regionale, respinge la critica mossa da alcuni colleghi secondo i quali il progetto presenterebbe forti tracce di federalismo, e fa presente che nella distribuzione delle competenze, mentre nel sistema federale si affermano quelle del potere centrale rimandando tutte le altre agli Stati membri, qui si è fatto completamente il contrario, determinando tassativamente le materie di competenza delle Regioni e lasciando tutte le altre allo Stato. E inoltre non solo non si è parlato, neanche lontanamente, di alcuna cittadinanza regionale, ma non s'è data alla Regione la benchè minima parte di potere giudiziario. Manca quindi una delle funzioni fondamentali che, seppure in forma ridottissima, devono appartenere ad una entità politica, perchè si possa, sia pure lontanamente, metterla sullo stesso piano o su un piano simile a quello degli Stati membri di uno Stato federale.

Quanto alle critiche di eccessiva complicazione mosse al sistema adottato dalla Sottocommissione con la creazione di quattro categorie di norme giuridiche regionali, rileva che non possono derivarne i pericoli prospettati, poichè sono state configurate in modo preciso le competenze delle Regioni di fronte allo Stato. Ad ogni modo, sarebbe sempre possibile procedere ad una semplificazione, tornando alla doppia divisione che era stata proposta dal Comitato di redazione.

È stato osservato non essere sufficiente che il progetto preveda dei limiti

ed un sindacato sulla potestà legislativa della Regione, perchè in sostanza la Costituzione metterebbe l'Assemblea legislativa delle Regioni nella stessa posizione giuridica del potere legislativo dello Stato. Dissente da questa opinione, perchè il progetto contempla un limite all'Assemblea regionale, uguale al limite posto al legislatore ordinario, in quanto l'una e l'altro non possono, con le loro norme giuridiche, violare la Costituzione; ma pone per il resto i due organi legislativi, cioè l'Assemblea regionale da un lato e il Parlamento dall'altro, su un piano assolutamente diverso. Richiama in proposito le delucidazioni date nel precedente intervento, ed osserva che basterebbe il fatto della sottoposizione dell'attività legislativa dell'Assemblea regionale al sindacato del Parlamento per dimostrare l'infondatezza della suaccennata opinione.

Non si addentrerà in altri particolari di carattere tecnico; non può tuttavia esimersi dal dichiarare che l'ordinamento regionale è stato concepito non solo e non soltanto nell'interesse delle Regioni, quanto nell'interesse dello Stato e dell'unità nazionale.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Avverte che l'onorevole Togliatti ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione dei 75, d'accordo sulla necessità di un ampio decentramento amministrativo e sul più ampio sviluppo delle autonomie locali; d'accordo sulla necessità di un regime di ampia autonomia per la Sicilia, la Sardegna e le zone mistilingui; è però contraria a che vengano introdotti nella Costituzione elementi anche indiretti e attenuati di federalismo.

« La creazione dell'ente Regione dovrà essere fatta attenendosi a questa direttiva e in questo senso debbono essere riveduti gli articoli relativi alle autonomie locali ».

Vi è poi un ordine del giorno presentato dall'onorevole Grieco tendente a limitare la legislazione speciale nella Val d'Aosta ed inoltre un'ordine del giorno Targetti per la conservazione della Provincia. Questi ordini del giorno potranno essere discussi in seguito, poichè ora si tratta di risolvere la questione di merito.

Pone in votazione l'ordine del giorno dell'onorevole Togliatti, che significa negazione del sistema seguito dal progetto e rinvio per una revisione degli articoli.

TOGNI chiede che la votazione per questo ordine del giorno, come per l'emendamento testè discusso, abbia luogo per appello nominale.

PICCIONI dichiara che, in coerenza con le dichiarazioni precedentemente

fatte e in considerazione del carattere negativo che presenta l'ordine del giorno Togliatti, voterà contro l'ordine del giorno stesso.

LAMI STARNUTI dichiara che voterà contro l'ordine del giorno dell'onorevole Togliatti, poichè riteneva che su una parte almeno del concetto fondamentale dal quale la seconda Sottocommissione era partita per la istituzione delle Regioni, intese come organi di decentramento amministrativo autarchico, tutti fossero d'accordo. L'ordine del giorno dell'onorevole Togliatti suona, invece, in modo diverso, e le sue enunciazioni generiche riportano in discussione tutto il problema. Dichiara però di riservarsi di prendere in esame, volta per volta, gli articoli di mano in mano che verranno in discussione, per attenuarne o modificarne le singole disposizioni, poichè su alcune di esse non concorda.

Lussu dichiara che voterà contro l'ordine del giorno dell'onorevole Togliatti; essendo però tale ordine del giorno composto di tre parti, dichiara di consentire con quanto è affermato nella parte centrale, concernente la necessità di concedere ampia autonomia alle quattro Regioni indicate.

TOGLIATTI, allo scopo di dissipare un equivoco che gli pare sia stato suscitato dalla dichiarazione di voto dell'onorevole Lami Starnuti, chiede di aggiungere, al principio del suo ordine del giorno la parola « regionale », dopo le parole « decentramento amministrativo ».

PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno dell'onorevole Togliatti viene posto in votazione con questa modifica.

Bozzi dichiara che voterà contro l'ordine del giorno dell'onorevole Togliatti, perchè il problema dell'autonomia regionale, a suo avviso, non va ristretto soltanto al campo amministrativo, ma va esteso ad un campo di decentramento legislativo misurato e contenuto; ciò che ritiene si realizzi con gli emendamenti proposti da lui e dai colleghi Lami Starnuti e Laconi.

LUCIFERO, premesso che non sarebbe contrario ad una revisione di tutto il sistema, dichiara però che, essendo nell'ordine del giorno dell'onorevole Togliatti contenute delle direttive per il futuro che non condivide completamente, si asterrà dal voto.

(Segue la votazione per appello nominale).

Rispondono sì: Basso, Di Vittorio, Farini, Grieco, Iotti Leonilde, Laconi, La Rocca, Marchesi, Merlin Lina, Noce Teresa, Pesenti, Ravagnan, Targetti, Terracini e Togliatti.

Rispondono no: Ambrosini, Bozzi, Canevari, Cappi, Codacci Pisanelli, Corsanego, De Michele, Dominedò, Dossetti, Einaudi, Fabbri, Fanfani, Federici Maria, Fuschini, Grassi, Lami Starnuti, La Pira, Lussu, Mannironi, Merlin Umberto, Mole, Moro, Mortati, Perassi, Piccioni, Rapelli, Ruini, Togni, Tosato, Tupini e Uberti.

Si astengono: Bocconi, Cevolotto, Colitto, Lucifero, Marinaro e Rossi.

PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno dell'onorevole Togliatti è stato respinto con 15 voti favorevoli, 32 contrari e 6 astenuti.

Pone ai voti la proposta di emendamento presentata dagli onorevoli Bozzi, Laconi e Lami Starnuti.

PICCIONI dichiara di votare contro la proposta di emendamento, perchè il carattere distintivo dell'autonomia locale e regionale è, secondo un principio comunemente accettato, la potestà legislativa sia pure limitata, potestà che l'emendamento nega riducendola ad una semplice funzione di integrazione o applicazione delle norme generali dello Stato.

TERRACINI dichiara che, coerentemente a tutto l'atteggiamento mantenuto nel corso dei lavori di preparazione del progetto, voterà a favore dell'emendamento.

FABBRI fa una dichiarazione analoga a quella dell'onorevole Terracini.

(Segue la votazione per appello nominale).

Rispondono si: Basso, Bozzi, Canevari, Cevolotto, Di Vittorio, Fabbri, Farini, Grieco, Iotti Leonilde, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Lucifero, Marchesi, Merlin Lina, Mole, Pesenti, Ravagnan, Rossi, Ruini, Targetti, Terracini, Togliatti.

Rispondono no: Ambrosini, Bulloni, Cappi, Codacci Pisanelli, Corsanego, De Michele, Dominedò, Dossetti, Einaudi, Fanfani, Federici Maria, Fuschini, Grassi, La Pira, Lussu, Mannironi, Merlin Umberto, Moro, Mortati, Perassi, Piccioni, Rapelli, Togni, Tosato, Tupini, Uberti.

Si astengono: Colitto, Marinaro.

PRESIDENTE comunica che l'emendamento sostitutivo presentato dagli onorevoli Bozzi, Laconi e Lami Starnuti è stato respinto con 23 voti favorevoli, 26 contrari e 2 astenuti.

Constata che, essendo stato respinto l'ordine del giorno Togliatti di rinvio globale del progetto; essendo stata egualmente respinta la proposta di limitare la potestà legislativa della Regione ad una funzione di integrazione e

di attuazione, resta approvato di massima, salvo i dettagli di forma, il sistema proposto nel progetto presentato.

Rinvia la seduta a martedì 22 alle ore 9.

La seduta termina alle 13,15.

Erano presenti: Ambrosini, Basso, Bocconi, Bulloni, Canevari, Cappi, Cevolotto, Codacci Pisanelli, Colitto, Corsanego, De Michele, Di Vittorio, Dominedò, Dossetti, Einaudi, Fabbri, Fanfani, Farini, Federici Maria, Fuschini, Grassi, Grieco, Iotti Leonilde, Laconi, Lami Starnuti, La Pira, La Rocca, Lucifero, Lussu, Mannironi, Marchesi, Marinaro, Merlin Lina, Merlin Umberto, Mole, Moro, Mortati, Nobile, Noce Teresa, Perassi, Pesenti, Piccioni, Rapelli, Ravagnan, Rossi Paolo, Ruini, Targetti, Terracini, Togliatti, Togni, Tosato, Tupini e Uberti.

Erano assenti: Amadei, Bordon, Calamandrei, Cannizzo, Caristia, Castiglia, Conti, De Vita, Di Giovanni, Finocchiaro Aprile, Giva, Leone Giovanni, Lombardo, Mancini, Mastrojanni, Paratore, Porzio, Taviani, Vanoni e Zuccarini.

Assente giustificato: Ghidini.

4) *Assemblea Costituente.*

ADUNANZA PLENARIA

RESOCONTO SOMMARIO
della seduta pomeridiana di venerdì 31 gennaio 1947

SOMMARIO: « Autonomie locali ». Interventi di: Perassi, Laconi, Ambrosini, Einaudi, Tosato, Mannironi, Lami Starnuti, Cevolotto, Mortati, Grassi, Fabbri.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RUINI

La seduta comincia alle 18,30.

Sulla Magistratura

(Omissis)

Autonomi

e locali (Omissis)

PRESIDENTE: La Commissione è chiamata ora ad esaminare l'articolo 3;

« Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione.

« Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia con Statuti speciali adottati con leggi di valore costituzionale ».

L'onorevole Perassi ha proposto di sostituire al secondo comma le parole: « con Statuti speciali adottati con leggi di valore costituzionale » le altre: « con leggi speciali di carattere costituzionale ».

PERASSI fa presente che l'emendamento da lui proposto riguarda una questione di pura nomenclatura giuridica. Le ragioni sono due: una giuridica, l'altra di opportunità. Nell'articolo in esame si prevede, infatti, che a certe Regioni sarà conferito un ordinamento speciale autonomo che potrà essere più ampio di quello previsto, con •disposizioni generali, per le altre Regioni dalla Costituzione stessa. In che modo si stabilisce tale autonomia speciale? L'atto

che crea questo ordinamento di autonomia speciale è una legge dello Stato ed è improprio chiamarlo « statuto ». E' una legge dello Stato del medesimo genere di quella del Parlamento britannico che ha dato un ordinamento autonomo all'Irlanda del nord. Basta, infatti, leggere lo Statuto, per la Regione siciliana, per constatare che vi sono in esso norme le quali non si possono concepire se non come norme giuridiche emanate dallo Stato. Ciò che si vuol dire nel secondo comma dell'articolo in esame è che gli ordinamenti speciali d'autonomia per le Regioni ivi menzionate devono essere stabiliti con leggi speciali di carattere costituzionale. Perciò ha proposto di non usare l'espressione « statuti ». Ciò eliminerebbe anche l'inconveniente per cui, mentre nell'articolo 3 si parla di statuti, nell'articolo 19 riguardante lo Statuto di ogni Regione si parla ancora di Statuto in un senso del tutto diverso. Nel secondo caso, la parola « Statuto » è giuridicamente esatta, in quanto sta ad indicare un insieme di norme giuridiche che sono emanazione di un potere legislativo della Regione, sia pure sottoposto all'approvazione con legge dello Stato. La legge di approvazione di uno Statuto regionale è una legge di approvazione in senso tecnico, che ha per oggetto lo Statuto come atto legislativo della Regione, deliberato dal Consiglio regionale. Invece, la legge costituzionale, di cui si parla nell'articolo 3, non ha l'effetto giuridico di dare l'approvazione ad un atto da essa distinto, ma essa stessa che emana le norme costituenti l'ordinamento speciale per una determinata Regione, anche se tali norme sono state elaborate o proposte da qualche organo locale, come è avvenuto per il decreto legislativo concernente la Sicilia.

Crede, pertanto, che la Commissione non avrà difficoltà ad approvare l'emendamento proposto, che risponde esclusivamente ad un criterio di proprietà di formulazione giuridica.

PRESIDENTE teme che per una questione di tecnica giuridica, sia pure apprezzabilissima, si vada incontro al pericolo di dare l'impressione che si voglia togliere alla Sicilia lo Statuto che ora possiede.

LACONI ritiene che la proposta dell'onorevole Perassi tenda ad annullare la differenza che si è voluto riconoscere tra l'autonomia concessa a quelle quattro Regioni e quella concessa alle altre. La proposta dell'onorevole Perassi costituisce così l'ultimo tentativo di sopprimere di fatto tale differenza. La parola « Statuto » non ha soltanto un valore lessicale; quando è stato concesso alla Sicilia lo Statuto regionale, è stata stabilita una particolare procedura studiata dalla Consulta regionale, cioè da un organo rappresentativo locale. Questo Statuto non si potrà quindi assimilare ad una legge qualsiasi, in quanto si tratta di Regioni che rivendicano dei diritti propri di fronte allo Stato. E' quindi impropria la parola « legge ». D'altronde la parola

Statuto ha ormai una sua popolarità. Comprende l'eccezione giuridica sollevata dall'onorevole Perassi, ma, nel caso che egli fa, dovrà dirsi: regolamento interno delle Regioni. Nell'articolo in esame deve invece rimanere, a suo parere, la parola « Statuto », nella accezione comune del termine.

MORTATI ritiene che le considerazioni esposte dall'onorevole Pelassi siano ineccepibili. Non può accogliere quanto ha detto l'onorevole Laconi circa l'improprietà del termine di Statuto applicato agli atti costitutivi delle varie Regioni diverse dalle quattro di cui all'articolo del progetto. Statuto è infatti la parola tradizionale che serve ad indicare l'ordinamento fondamentale che ogni ente si dà, nell'ambito della sua autonomia.

Per quanto riguarda l'ordinamento della Sicilia, della Sardegna e delle zone mistilingui non è assolutamente ammissibile che si pensi di affidare alle Regioni interessate la potestà di disporlo in deroga alla Costituzione dello Stato, affidando allo Stato stesso solo un potere di ratifica.

Una soluzione di questo genere presuppone dei diritti propri delle Regioni e quindi un rapporto di natura contrattuale fra dette Regioni e lo Stato; rapporto che non è concepibile neppure negli Stati federali, nei quali, una volta che essi siano formati, è all'organo costituente dello Stato centrale che compete ogni modifica della Costituzione. Accettare la tesi, contro cui parla, significa introdurre un elemento di disgregazione, che segnerebbe la fine dell'unità nazionale.

Si potrebbe cercare di trovare una formula nella quale si faccia menzione dell'iniziativa delle Regioni, per mezzo di Statuti, per quanto non si possa negare allo Stato di intervenire, anche all'infuori di tali iniziative, col disciplinare con legge costituzionale l'ordinamento delle medesime.

In ogni caso, è da porre bene in chiaro che è alla legge costituzionale, e solo a questa, (all'infuori di ogni implicito o lontano riconoscimento di diritti propri agli enti regionali, di cui all'articolo 3), che può attribuirsi il potere di concedere agli enti medesimi una posizione diversa da quella fatta alle altre Regioni dalla Costituzione.

Pertanto lo Statuto siciliano, come quello sardo, ecc., dovranno essere espressione della volontà dello Stato e dovranno essere inseriti nella Costituzione come parti integranti di questa ed essere sottoposti alla procedura di revisione prescritta per le altre nonne della Costituzione medesima.

AMBROSINI si duole 'di trovarsi in dissenso con gli onorevoli Perassi e Mortati. La formula fu lungamente ponderata. Crede non possa dar luogo alle preoccupazioni che sono state prospettate, perchè, quando si dice che lo Statuto delle quattro Regioni in questione deve essere adottato con legge di valore costituzionale, si fa riferimento alla fonte massima della potestà nor-

mativa, cioè al potere superiore a quello legislativo ordinario, al potere costituente. La competenza ad emanare tali Statuti spetta adunque allo Stato.

Osserva che non esiste contrasto fra l'articolo 3 e l'articolo 19, giacchè, mentre con quest'ultimo articolo si fa riferimento agli Statuti delle Regioni in generale, che sono deliberati dalle Assemblee regionali ed approvati con legge ordinaria dello Stato, nell'articolo 3 si parla degli Statuti speciali delle quattro Regioni le quali si trovano in situazione particolare; ragione per cui ha luogo l'instaurazione di una forma speciale di autonomia. Il fatto che la proposta dello Statuto speciale provenga dalla Regione non importa affatto che la sovranità della Costituente possa essere diminuita; giacchè lo Statuto deve venire approvato con legge e per giunta con una legge di importanza superiore a quella ordinaria, cioè con legge costituzionale. Lo Statuto avrà dunque il crisma soltanto dalla manifestazione della volontà dello Stato.

Non crede opportuno accennare alle gravi ragioni di indole politica che consigliano il mantenimento della dizione adottata dal Comitato di redazione, il cui abbandono potrebbe portare a quelle ripercussioni a cui ha già accennato l'onorevole Laconi. Fa soltanto presente che, se le ripercussioni sarebbero gravi in Sardegna, carattere ancora più grave avrebbero in Sicilia. Ripete, ritornando al merito della disposizione, che non vede che derivi alcun pericolo dal fatto che gli Statuti in questione si chiamino « Statuti speciali », giacchè tale espressione sta ad indicare soltanto che alla Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige si attribuisce una condizione giuridica globale che può differire da quella che vengono ad avere tutte le altre Regioni. Da ciò nessun pericolo può sorgere perchè l'adozione di tali Statuti speciali appartiene al legislatore in funzione di Costituente. Per queste ragioni crede che la Commissione può approvare senza preoccupazioni la formula adottata dal Comitato di redazione.

EINAUDI è favorevole all'emendamento Perassi. In sostanza si afferma dai sostenitori della formula adottata nell'articolo 3 che l'origine di queste leggi costituzionali aventi valore di Statuto per una Regione si deve ricercare nella Regione stessa. Ora, in sede di Consulta Nazionale, ebbe a scrivere una relazione contro lo Statuto siciliano. E' persuaso della necessità che questi Statuti provengano direttamente da leggi che siano votate dal Parlamento, così come è detto nella formula Perassi. La formulazione data ai due Statuti per la Sicilia e per la Val d'Aosta, sta a significare che è distrutta l'unità italiana, che cioè quelle determinate Regioni hanno manifestato chiaramente il desiderio di non pagare più una imposta allo Stato, pur desiderando riceverne tutti gli aiuti. Ciò significa la distruzione dello Stato italiano.

Ora, se si vuole affermare un simile principio, è necessario che sia discusso e deliberato dal Parlamento.

TOSATO è dispiacente di dover esprimere un'opinione contrastante con quella del collega Ambrosini, ma ritiene che l'emendamento Perassi sia assolutamente necessario per due considerazioni.

Quando si prevedono forme particolari di autonomie con « Statuti speciali » adottati con leggi di valore costituzionale si va al di là di quello che il concetto dello Stato unitario può ammettere. Se queste forme di autonomia si concretano in « Statuti speciali », sia pure adottati con leggi costituzionali, ciò può essere interpretato nel senso che lo Stato non ha più un potere di iniziativa in questa materia, e che gli Statuti stessi non possono essere più modificati se non col consenso delle Regioni interessate. Le quali sarebbero così legate allo Stato da un vincolo non più costituzionale, ma contrattuale. Domanda se la Commissione intende giungere fino a questo punto.

Ritiene, d'altra parte, più corrispondente agli interessi delle Regioni considerate, la possibilità di darsi esse un proprio Statuto, come è previsto per tutte le altre regioni, Statuto, s'intende, che, in base alla più ampia autonomia loro concessa mediante apposite leggi costituzionali, potrà contemplare una più ampia sfera di poteri e di diritti.

Per queste ragioni voterà l'emendamento Perassi.

MANNIRONI rileva che, in sostanza, si è tutti d'accordo nel concetto che le leggi speciali di valore costituzionale, con le quali si riconosce l'autonomia particolare a determinate Regioni, sono leggi dello Stato, anche se si chiamano statuti. Ora, poichè non vi può essere equivoco alcuno nella terminologia usata dal Comitato di redazione, crede che per le ragioni politiche cui hanno accennato gli onorevoli Ambrosini e Laconi sia opportuno conservare il testo proposto dal Comitato di redazione.

L'argomento che ha adottato l'onorevole Tosato non sembra convincente, in quanto è lo Stato che approva e adotta gli statuti ed anche se essi saranno proposti da organi regionali, lo Stato non si priva del diritto di intervenire per modificarli. Lo Stato quindi non rinuncia ad un potere che tutti gli riconoscono.

LAMI STARNUTI è convinto che la formula proposta dall'onorevole Perassi sia la più propria e la voterà.

Intende però fare una esplicita riserva. Nell'articolo in esame l'espressione « Trentino-Alto Adige » solleva una questione di altra natura. Non è favorevole all'unione del Trentino con l'Alto Adige, e si riserva pertanto di esporre la propria tesi quanto si discuterà della creazione delle Regioni.

CEVOLOTTO teme che l'approvazione della proposta dell'onorevole Perassi possa avere ripercussioni molto notevoli in Sicilia, che certamente van-

no al di là delle intenzioni stesse dell'onorevole Perassi. Crede che l'accoglimento della sua formula sarebbe malamente interpretato e potrebbe dar luogo in Sicilia ad agitazioni o malumori causati appunto da una errata interpretazione.

PRESIDENTE crede opportuno sottolineare che la proposta avanzata non è, come è certo apparsa alla mente correttissima dell'onorevole Perassi, di semplice tecnica legislativa, ma è una proposta che avrebbe un enorme valore politico e che potrebbe essere interpretata, se non come una revocazione dello Statuto siciliano, che è già entrato in vigore, come una censura al Governo per averlo approvato.

PERASSI è convinto che la sua proposta, di pura tecnica giuridica, non dovesse sollevare nessun sospetto o preoccupazione di ordine politico, tanto più che veniva fatta da chi da ben 40 anni è favorevole alle autonomie regionali.

Per quanto concerne la Sicilia, dichiara di essere stato, fin dall'inizio, favorevole alla autonomia che le è stata concessa.

Comunque, ad evitare eventuali ripercussioni di carattere politico, ritira la proposta.

AMBROSINI dà atto all'onorevole Perassi dell'amore particolare che dimostra per le autonomie. Egli è stato sempre favorevole allo Statuto siciliano. Aggiunge che difendendo questo Statuto non si intende incrinare l'unità dello Stato: chi lo sostiene è unitario per lo meno e alla stessa stregua di chiunque altro.

PRESIDENTE. Nessuno ne ha mai dubitato.

TOSATO osserva che non si tratta soltanto di una questione di carattere tecnico. E' da chiedersi perchè gli statuti della Sicilia, della Sardegna, del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta debbano avere una natura diversa dagli statuti di altre Regioni. Per la Sardegna, la Sicilia, è prevista una più ampia autonomia, e su questo tutti sono d'accordo. E allora gli sembra più corretto stabilire che in base alle leggi costituzionali che daranno una più ampia autonomia alle regioni indicate, queste emaneranno poi i loro statuti. Propone quindi che la formula del testo sia modificata in questo senso. « A113 Sicilia, ecc., sono attribuite forme particolari di autonomia, mediante apposite leggi di carattere costituzionale ».

MORTATI dichiara di associarsi all'emendamento Tosato.

GRASSI osserva che l'articolo in esame ha la sua ragione d'essere, in quanto si riconosce che la Sicilia, la Sardegna, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta abbiano uno Statuto diverso da quello delle altre Regioni, in aderenza ad una realtà storica e politica effettiva. La formula Tosato significa che queste forme particolari di autonomie sono concesse sempre mediante una legge di carattere costituzionale, in quanto si vuole mantenere il concetto che esse rientrano nell'ordine giuridico dello Stato costituzionale italiano. E' pertanto favorevole alla proposta Tosato.

FABBRI proporrebbe la seguente formula in sostituzione del secondo comma dell'articolo: 3 « Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia. Leggi speciali aventi valore costituzionale coordineranno alla presente Costituzione gli Statuti della Sicilia, della Sardegna e della Val d'Aosta ed emaneranno le altre disposizioni ». A suo parere questa formula assorbirebbe la questione di carattere tecnico sollevata dall'onorevole Perassi.

PRESIDENTE pensa che, dal punto di vista pubblico, si sia d'accordo che si debba conservare la parola Statuto.

Per il resto ritiene opportuno che la formula sia redatta dal Comitato di redazione.

(La Commissione concorda). La

seduta termina alle 20,30.

Erano presenti: Amadei, Ambrosini, Bocconi, Bozzi, Cappi, Castiglia, Cevolotto, Codacci Pisanelli, Conti, Corsanegro, De Michele, De Vita, Di Vittorio, Einaudi, Fabbri, Farini, Federici Maria, Froggio, Gotelli Angela, Grassi, Iotti Leonilde, Laconi, Lami Starnuti, La Pira, La Rocca, Leone Giovanni, Mancini, Mannironi, Marinaro, Mastrojanni, Merlin Umberto, Molè, Moro, Mortati, Nobile, Noce Teresa, Perassi, Rapelli, Ravagnan, Rossi Paolo, Ruini, Targetti, Togliatti, Togni, Tosato, Uberti.

In congedo: Ghidini, Lussu.

Erano assenti: Basso, Bordon, Bulloni, Calamandrei, Canevari, Cannizzo, Colitto, Di Giovanni, Dominedò, Dossetti, Fanfani, Finocchiaro Aprile, Fuschini, Giva, Grieco, Lombardo, Lucifero, Marchesi, Merlin Lina, Paratore, Pesenti, Piccioni, Porzio, Taviani, Terracini, Tupini, Zuccarini.

Atti parlamentari - Camera dei Deputati - Assemblea Costituente - Commissione per la Costituzione, pagg. 269-272.

5) *Assemblea Costituente - Commissione per la Costituzione.*

COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

ADUNANZA PLENARIA

RESOCONTO SOMMARIO

della seduta antimeridiana di sabato 1° febbraio 1947

SOMMARIO: « Le autonomie locali (*Seguito della discussione*). Interventi di: Mannironi, Fabbri, Nobile, Ambrosini, Grassi, Dominedò, Mole, Uberti, Perassi, Targetti, Tosato, Einaudi, Bozzi, MOTO, Lami Starnuti, Laconi, Conti, Togliatti, Fuschini, Iotti Leonilde, Cevolotto.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RUINI

La seduta comincia alle 10,05.

Seguito della discussione sulle autonomie locali

PRESIDENTE proseguendo nell'esame degli articoli relativi alle autonomie locali, avverte che all'articolo 4, riguardante la potestà legislativa di competenza della Regione, l'onorevole Mannironi propone di aggiungere, nell'elencazione delle materie, alla voce: « modificazioni delle circoscrizioni comunali », le parole: « e provinciali ».

MANNIRONI osserva che il suo emendamento avrebbe avuto indubbiamente maggior rilievo, se fosse stato approvato l'emendamento proposto ieri dall'onorevole Targetti per la conservazione della Provincia. Comunque, ritiene di dover insistere nella sua proposta.

In sostanza, la provincia, anche se perde la sua qualifica di ente autarchico, rimane sempre come ente amministrativo, come circoscrizione amministrativa della Regione; non solo, ma resterà soprattutto anche come un ente, nel quale sarà decentrata una parte dell'amministrazione centrale. Quindi la Provincia ha una sua fisionomia, una sua individualità. In queste condi-

zioni, pensa che il diritto a modificare eventualmente le circoscrizioni provinciali debba essere riservato alla Regione, come avviene per le circoscrizioni comunali.

Rileva che, quando alcune circoscrizioni sono state modificate dal potere centrale, si è giunti a commettere addirittura delle aberrazioni; e cita il caso della sua provincia, Nuoro, alla quale furono assegnati comuni situati a pochi chilometri da Cagliari. Ora questi errori sarebbero evitati, indubbiamente, se la modifica delle circoscrizioni provinciali fosse riservata alla competenza della Regione.

Insiste pertanto nel suo emendamento.

FABBRI non può aderire alla proposta dell'onorevole Mannironi, soprattutto per una ragione di armonia. Osserva infatti che è già stato approvato un emendamento proposto dall'onorevole Ambrosini all'articolo 2, nel senso che le Provincie sono circoscrizioni amministrative di decentramento regionale e statale. Ciò significa che i servizi provinciali saranno di natura statale e regionale. Attualmente circa il 90 per cento, cioè la grande maggioranza di questi servizi, è di natura esclusivamente statale (Intendenze di finanza, Tribunali, Uffici delle imposte, ecc.) mentre una piccola parte è di natura tipicamente provinciale (strade, befitrofi, manicomio, ecc.). L'assegnazione alla competenza esclusiva della Regione dell'ordinamento delle provincie, renderebbe il capoluogo di regione arbitro di disporre su servizi, i quali emanano direttamente dall'autorità centrale dello Stato.

NOBILE si associa alle considerazioni espresse dall'onorevole Fabbri, rilevando che la circoscrizione provinciale ha più interesse per lo Stato che non per la Regione; e che non si potrebbe ammettere, in alcun modo, che fosse soltanto la Regione a modificare le circoscrizioni provinciali.

PRESIDENTE pone ai voti la proposta di emendamento dell'onorevole Mannironi.

(Non è approvata).

Avverte che l'onorevole Ambrosini ha presentato la proposta di sopprimere nel penultimo comma dell'articolo 8 (« La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge costituzionale ») la parola « costituzionale ».

La pone ai voti.

(A approvata).

Segue un altro emendamento dell'onorevole Ambrosini all'articolo 12, inteso ad aggiungere nel primo comma, dopo le parole: « o gravi violazioni di legge », le altre: « debitamente contestategli, con facoltà di dare chiarimenti ».

AMBROSINI ritiene di non aver bisogno di illustrare il suo emendamento, il quale mira a porre il Consiglio regionale nella possibilità di dare quegli eventuali chiarimenti che possano dissipare le preoccupazioni sorte nel Governo.

GRASSI prega l'onorevole Ambrosini di non insistere nel suo emendamento, in quanto con esso si verrebbe a stabilire un procedimento disciplinare fra Governo e Regione. Si tratta di un principio che non è dignitoso fissare nella Costituzione ma che può invece benissimo esplicitarsi nella pratica.

PRESIDENTE concorda con l'osservazione dell'onorevole Grassi. AMBROSINI

non insiste nel suo emendamento.

PRESIDENTE pone in discussione l'emendamento proposto dallo stesso onorevole Ambrosini all'articolo 13, inteso a sopprimere nell'ultimo comma le parole: « ed il Governo consente ».

Ritiene che l'emendamento dell'onorevole Ambrosini, abbia lo scopo di affermare che anche se il Governo non consente, la legge regionale può ugualmente entrare in vigore prima dei termini indicati.

AMBROSINI non crede sia questa l'interpretazione da dare all'emendamento. Essendo già prescritto nella prima parte dell'ultimo comma che le leggi regionali debbono essere viste dal commissario del Governo, è superfluo che si chieda un consenso al Governo: questo deve intendersi dato implicitamente con il visto del Commissario. La soppressione proposta non incide quindi sulla sostanza ma riguarda semplicemente la forma e vuole evitare una ripetizione.

NOBILE potrebbe anche concordare con l'onorevole Ambrosini, ma teme che il testo, modificato nel senso richiesto, possa dar luogo ad equivoci. Sarebbe quindi per il mantenimento della formula adottata dal Comitato di redazione.

DOMINEDÒ rileva che, nonostante gli intendimenti dell'onorevole Ambrosini, vi potrebbe essere un divario sostanziale fra la formulazione originaria e quella modificata, considerando che il visto del Commissario attiene di regola ad un vero intervento di legalità, mentre nel consenso del Governo è inclusa una valutazione di merito. Per tale ragione, voterà contro la proposta di emendamento.

Molè concorda con l'onorevole

Dominedò. PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento

Ambrosini.

(Non è approvato).

Sottopone ora alla Commissione l'emendamento presentato dall'onorevole Perassi, il quale all'articolo 6, ultimo comma, propone di inserire la seguente disposizione: « Le leggi dello Stato possono demandare alle Regioni il potere di emanare norme regolamentari di esecuzione ».

Ricorda che in una discussione generale fu approvato che le categorie in cui si distingue la competenza delle Assemblee regionali sono: competenza diretta o esclusiva; facoltà legislativa suppletiva e concorrente; facoltà integrativa 'di adattamento delle norme generali emanate dallo Stato alle condizioni ed ai bisogni locali. Il Comitato di redazione aveva ritenuto che in questa categoria fosse compresa la cosiddetta potestà regolamentare, che del resto è concessa anche ai Comuni. Ad ogni modo, essendo sorto il dubbio e chiedendo l'onorevole Perassi la specificazione, pone ai voti la sua proposta di emendamento.

(È approvata).

Segue l'emendamento dell'onorevole Uberti all'articolo 14, inteso ad aggiungere il seguente comma:

« In tali circoscrizioni sono elette dai Comuni Giunte provinciali con funzioni delegate dalla Regione secondo norme da stabilirsi ».

LIBERTI precisa che la sua proposta è dettata dall'esigenza di ottenere una maggiore precisazione circa le funzioni delle Giunte provinciali, per le quali, in base al principio della unicità amministrativa, è meglio parlare di funzioni delegate dalla Regione.

Molè ritiene sia una incongruenza che le funzioni vengano delegate dalla Regione e che, viceversa, a nominare questi delegati della Regione siano chiamati i Comuni. Chi delega, dà le funzioni.

PERASSI crede conveniente mantenere la formula che era stata adottata dalla seconda Sottocommissione che è più larga e non esclude, eventualmente, che le Giunte provinciali siano elette anche dai Consigli comunali. Viceversa, riterrebbe opportuno precisare che queste funzioni vanno determinate non con una legge della Repubblica ma con una legge della Regione interessata. Invita, pertanto, l'onorevole Uberti a non insistere sul suo emendamento e propone che nel testo dell'articolo 14, secondo comma,

adottato dalla Sottocommissione, anzichè dire: « nei modi e con i poteri stabiliti da una legge della Repubblica », si dica: « nei modi e con i poteri stabiliti dalla legge regionale ».

FABBRI accoglie anch'egli la prima parte dell'osservazione Perassi, che cioè sia preferibile il testo della seconda Sottocommissione al testo formulato dal Comitato di coordinamento, che può dare origine ad incertezze.

Da parte della maggioranza della seconda Sottocommissione, si era infatti pensato ad un organo che fosse in qualche modo di sorveglianza, e collaterale nella esplicazione delle funzioni amministrative da parte degli uffici decentrati della Regione. Quindi, completa soppressione di organi aventi l'autonomia degli antichi Consigli provinciali, per evitare un ritorno all'organizzazione autarchica ed autonoma della Provincia. Rimanendo però la circoscrizione provinciale, si era ritenuto necessario dare agli elementi locali una certa responsabilità inerente alla esplicazione dei vari servizi, ed istituire una sorveglianza proveniente da un principio elettorale, l'attuazione del quale sarà stabilita, secondo i modi e le forme più opportune, dalla legge.

Su questo punto è completamente d'accordo con l'onorevole Perassi per mantenere la dicitura della Commissione; senonchè, quando si tratta di indicare questa legge, l'onorevole Perassi — che ha una tendenza regionalistica più spinta — dice che occorre una legge della Regione. Crede, invece, che questo ordinamento di carattere unitario per tutte le Regioni in ordine appunto al funzionamento dei servizi debba essere mantenuto. Non crede opportuno che le Giunte elettive, che saranno quali la legge dello Stato determinerà, debbano essere diverse da Regione a Regione, salvo, naturalmente, le maggiori autonomie contemplate per determinate Regioni.

A questo proposito fa presente che pur essendo contrario — come prima ha accennato — ad una tendenza regionalistica troppo spinta, è d'avviso che per le Regioni insulari e per quelle mistilingui di confine siano opportune disposizioni particolari in omaggio alla democrazia, alla libertà ed agli interessi di razze e di Paesi non del tutto italiani per lingua. Ed egli chiede alla Commissione di considerare l'opportunità — ove si mantenga il concetto di dare un ordinamento speciale alle Regioni di confine mistilingui, con riferimento specifico alla Val d'Aosta e all'Alto Adige — se non sarebbe opportuno fin da adesso includere nel secondo comma dello articolo 3, che prevede condizioni particolari di autonomia per le due Isole e per le Regioni di confine mistilingui, anche la Venezia Giulia ed il Friuli; a meno che non si preferisca abbandonare il criterio della precisazione e parlare soltanto, in forma generica, delle due Regioni insulari e delle Regioni di confine mistilingui.

PRESIDENTE osserva all'onorevole Fabbri che questi, parlando dell'emendamento Targetti, ha affermato che il testo del Comitato di redazione gli sembrava meno felice di quello della seconda Sottocommissione. Fa presente che tale testo fu discusso lungamente dal Comitato stesso. La Sottocommissione aveva stabilito che i modi di elezione della Giunta avrebbero dovuto essere stabiliti dalla legge, ciò che poteva portare anche ad un suffragio diretto. La maggioranza ha ritenuto invece che non fosse opportuno caricare di un suffragio diretto questa fioritura di elezioni che vi è nelle Regioni.

Quanto alla nuova proposta dell'onorevole Fabbri, rileva trattarsi di una questione che ha un tale riflesso di natura anche nazionale e politica che non può non metterla in discussione, se la Commissione lo ritiene. Però, la discussione dovrà essere fatta a parte, perchè si tratterà di ritornare sull'articolo 3 e di modificarne la dizione.

TARGEM dichiara di apprezzare le ragioni che hanno ispirato l'onorevole Uberti nel compilare il suo emendamento, perchè vi vede un gentile pensiero verso la vecchia Provincia che alcuni si augurano possa essere fatta risorgere.

Ma la proposta dell'onorevole Uberti non gli sembra logica. Essendo stata soppressa la Provincia, è contrario anche alla istituzione di queste Giunte elettive, le quali non sarebbero altro che uffici distaccati dalla Regione; ed egli si domanda se si voglia dare l'aspetto di un corpo elettivo ad un ufficio burocratico impiegatizio. Voterà, quindi, contro l'emendamento Uberti e contro l'istituzione delle Giunte.

TOSATO si dichiara favorevole alla proposta Perassi, perchè la ritiene conforme a tutto il sistema, per il quale la Giunta provinciale non è altro che un ufficio regionale decentrato. Si tratta di vedere come questo ufficio potrà essere costituito, e se rappresenti una partecipazione diretta o indiretta dei cittadini della Provincia al controllo ed alla vigilanza delle funzioni regionali nell'ambito della Provincia. Sotto questo aspetto, ritiene sia meglio adottare la formula più generica della Sottocommissione e per questo non è favorevole a quella predisposta dal Comitato di redazione.

Proporrebbe, inoltre, un emendamento formale, alla prima parte dell'articolo 14. Dove è detto: « La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative a mezzo delle circoscrizioni provinciali », sostituirebbe le parole: « a mezzo di organi provinciali ».

AMBROSINI è favorevole alla proposta Uberti, in quanto crede che essa rappresenti una ulteriore precisazione di quanto ha già stabilito il Comi-

tato di redazione. Non si tratta di una incongruenza, come ha detto l'onorevole Mole, ma si tratta di una commistione di vari elementi tale da riaffermare il principio che le circoscrizioni provinciali esistono in funzione dell'amministrazione regionale, e d'altra parte di dare un peso alla voce degli enti locali e principalmente dei Comuni. Crede che, in questi termini, la proposta libertà possa accettarsi.

NOBILE ritiene che la proposta Uberti non sia da accettare perchè sin da adesso cristallizzerebbe il modo nel quale queste Giunte debbono essere elette. I modi di poter eleggere le Giunte sono vari: vi possono essere sistemi che, forse, rispondano meglio che non la proposta Uberti alle esigenze della Provincia e della Regione.

E' favorevole, quindi, alla dizione adottata dal Comitato di redazione.

UBERTI sottolinea che, effettivamente, la Provincia ha un'efficienza ed un valore. Rileva che dalla Provincia sono stati soppressi il bilancio ed il Consiglio provinciale; ma se si sopprimono le forze locali che sono nella Provincia si arriva ad un accentramento regionale quanto mai pericoloso. Se l'esistenza della Provincia avrebbe intaccato l'unità della Regione, d'altra parte occorre tener presente che un decentramento è necessario. Ora questo ha luogo attraverso un puro decentramento burocratico, cioè di organi dipendenti dalla Regione, di funzionari della Provincia: si arriverà così ad avere una Provincia gestita semplicemente dai funzionari, mentre per attuare il criterio fondamentale della utilizzazione delle forze locali nella Regione, occorre che il decentramento sia compiuto da forze di carattere locale elettive, cioè dai Comuni. Afferma, pertanto, che non si può ammettere il criterio che queste forze locali siano nominate dalla Regione, perchè vi potrebbe essere domani un contrasto fra gli elementi scelti dalla Regione, che non sono espressione delle forze locali.

Non crede che si possa rimandare alla legge una questione che, come questa, ha rilevanza costituzionale.

EINAUDI domanda all'onorevole Uberti se, con la parola Comuni, intenda i Consigli comunali..

UBERTI risponde affermativamente.

PRESIDENTE, in base a questa precisazione, rileva che l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Uberti può essere così modificato: « In tali circoscrizioni sono elette dai Consigli comunali Giunte provinciali con funzioni delegate dalla Regione secondo norme da stabilirsi ».

Lo pone ai voti in questa dizione.

(Non è approvato).

Pone ora ai voti l'emendamento Perassi, tendente a sostituire alla fine dell'articolo le parole: « da una legge regionale ».

Bozze è contrario all'emendamento Perassi non solo per le ragioni già rilevate dall'onorevole Fabbri e dal Presidente, che cioè si viene a creare un disarmonia in questa regolamentazione, ma anche per una ragione più sostanziale. Sono state create le Regioni per eliminare l'accentramento statale; non si deve sostituire all'accentramento statale un accentrato che forse sarebbe peggiore, cioè l'accentramento regionale. Ora, se si lasciasse alla facoltà legislativa della Regione la potestà di regolare i suoi servizi interni, si potrebbe proprio arrivare all'assurdo di un accentrato regionale. Viceversa, demandando alla Repubblica una funzione unitaria, cioè la regolamentazione del decentramento burocratico nell'interno della Regione, questi pericoli sono evitati.

(L'emendamento Perassi non è approvato).

PRESIDENTE pone in discussione l'emendamento dell'onorevole Ambrosini all'articolo 16. Precisa che l'articolo 16, ultimo comma, dice:

« Il controllo di legittimità sugli atti dei Comuni e degli altri enti locali è esercitato da un organo regionale in maggioranza elettivo e nei modi e limiti stabiliti con leggi della Repubblica. Per le deliberazioni amministrative indicate dalla legge, l'autorità deliberante può essere invitata a riesaminare il merito della deliberazione ».

L'onorevole Ambrosini propone di sostituire il comma con il seguente:

« Il controllo di legittimità sugli atti dei Comuni e degli altri enti locali è esercitato dalla Regione per mezzo di una Giunta nominata dal Consiglio regionale e con l'intervento di un funzionario governativo a ciò delegato. Per le deliberazioni amministrative ecc. ».

AMBROSINI dichiara che nel proporre l'emendamento è stato mosso da due scopi: uno di precisare l'organo che deve procedere alla nomina delle persone incaricate di esercitare il controllo di legittimità, l'altro di precisare che interverrà nella Giunta un funzionario governativo a ciò delegato. La portata di questa aggiunta è manifesta. Si è preoccupato della opportunità che lo Stato intervenga sul controllo di legittimità per assicurare che la legalità venga ovunque osservata e così si evitino errori o arbitri da parte di amministrazioni locali inesperte o faziose.

Crede che l'aggiunta di questo funzionario governativo non turbi l'armonia del sistema, ma, anzi, contribuisca al suo migliore funzionamento.

PRESIDENTE osserva che, con l'emendamento si altera profondamente il sistema adottato per la formazione della Commissione regionale, che cioè fosse in maggioranza elettivo, lasciando alla legge di determinare la composizione più opportuna.

MANNIRONI chiede se nel proporre il controllo di legittimità sugli atti dei comuni si intenda attribuire questo diritto di controllo in modo esclusivo alla Giunta provinciale, oppure se non si preveda la possibilità che la stessa facoltà possa essere delegata dalla Giunta provinciale a quelle Giunte comunali di cui si è parlato.

GRASSI osserva che il controllo di legittimità sui Comuni, dal momento che la Regione rappresenterà molte Province, non potrà essere dato da un solo organo regionale, ma bisognerà che siano gli organi provinciali a dare la possibilità ai Comuni di poter svolgere la loro vita, in quanto, date anche le grandi distanze che vi possono essere tra i vari Comuni, il controllo si renderà difficile. È d'avviso che, agli effetti di questo controllo, si potrà stabilire che esso sia esercitato per mezzo di Giunte nominate dal Consiglio regionale.

PERASSI crede si possa dire che il controllo è esercitato dalla Regione per mezzo di organi regionali.

NOBILE è d'avviso che il suggerimento dato dall'onorevole Grassi sia da accogliere, mutando la dizione proposta dal Comitato e parlando di organi al plurale. Crede però che, per il resto, l'emendamento dell'onorevole Ambrosini sia da respingere.

Propone inoltre, infine, il seguente comma aggiuntivo:

« Di tali organi dovrà far parte di diritto un rappresentante delegato dal Governo centrale ».

AMBROSINI dichiara di accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Grassi perchè crede che il controllo di legittimità sugli atti dei Comuni ed altri enti locali debba essere esercitato per mezzo di organi regionali e con l'intervento di un funzionario governativo a ciò delegato. Così gli sembra che possano tenersi in considerazione le esigenze sulle quali crede che tutti siano d'accordo.

MORO richiama l'attenzione sulla connessione tra le due parti dell'articolo. Nella prima parte si prende in considerazione il controllo sulle Re-

gioni e nella seconda quello sui Comuni. Quindi, o si scende ai particolari così nell'una come nell'altra parte, oppure non se ne parla in nessuna delle due.

PRESIDENTE concorda.

AMBROSINI osserva che, giacche si solleva una questione pregiudiziale, è bene che venga chiarita e che si ritorni anche sul primo comma per stabilire che non esistono disarmonie.

PERASSI non vede una disarmonia tra il primo comma ed il secondo, perchè è chiaramente inteso che quando si parla del controllo sugli atti della Regione, l'organo centrale che eserciterà questo controllo è un organo dello Stato. Nella seconda parte dell'articolo 16 si è inteso dire che l'organo che esercita il controllo di legittimità sugli atti dei Comuni è invece un organo della Regione.

La sola questione che si presenta adesso è quella di vedere se non sia il caso di non vincolare in maniera così rigida la soluzione del problema parlando di un organo regionale. È favorevole alla proposta dell'onorevole Grassi, che si riconnette all'idea dell'onorevole Ambrosini, nel senso che questo controllo sia esercitato dalla Regione per mezzo di organi provinciali, in maggioranza elettivi e nei modi e termini stabiliti dalle leggi della Repubblica.

Ritiene che l'onorevole Nobile potrebbe non insistere nella sua proposta perchè, dicendo « in maggioranza elettivo », non si esclude che vi possano essere anche membri non elettivi.

MORO è d'avviso che se si dice nella seconda parte che il controllo sugli atti del Comune spetta alla Regione, nella prima parte bisogna dire anche che spetta allo Stato per mezzo di uno o più organi.

LAMI STARNUTI è contrario alla creazione di organi provinciali secondo la formula proposta. Avrebbe preferito che l'onorevole Ambrosini avesse abolito l'aggettivo « provinciali » lasciando soltanto « organi ». Sottolinea la necessità che la Commissione tenga presente che con questo testo il controllo di tutela viene soppresso e rimane soltanto il controllo di legittimità. Quindi la creazione di organi provinciali è superflua e serve soltanto ad appesantire l'apparato burocratico di controllo.

Che possa occorrere in determinata Regione un numero maggiore di organi di controllo, può ammetterlo; ma gli sembra superfluo che ogni Provincia abbia il suo organo provinciale per il controllo di legittimità. Propone quindi che nella formulazione dell'onorevole Ambrosini sia soppressa la parola: « provinciali ».

GRASSI: si associa.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento nella seguente dizione:

« Il controllo di legittimità sugli atti dei Comuni e degli altri enti locali è esercitato dalla Regione per mezzo di organi in maggioranza elettivi nei limiti e modi stabiliti con leggi della Repubblica ».

(È approvato).

Pone in discussione l'emendamento proposto dall'onorevole Grieco all'articolo 18. Con esso non si accetta la creazione delle nuove Regioni e il loro inserimento nella Costituzione, ma si propone un articolo così formulato:

« Le Regioni sono -costituite secondo la tradizionale ripartizione geografica dell'Italia. t fatta eccezione per la Valle d'Aosta, che costituisce una Regione distinta ».

LACONI, illustrando l'emendamento per incarico dell'onorevole Grieco, osserva che la Commissione si è trovata dinanzi ad una molteplicità di richieste presentate con le più strane procedure. La scelta delle Regioni cui la Commissione ha proceduto ha avuto luogo secondo criteri anche empirici.

Osserva che quando si è decisa la costituzione •dell'ente Regione, e quindi la sostituzione della Provincia, si è inteso dire che, benchè della Regione non fosse cenno nell'ordinamento italiano, tuttavia alla Regione si era mantenuta una qualche struttura comprensiva delle vecchie circoscrizioni. Se così è, occorre dare un riconoscimento a queste circoscrizioni, che si sono mantenute durevolmente, così come sono state tramandate dalla tradizione popolare.

Non credo però che questa regola debba essere introdotta in via assoluta senza eccezione. È evidente che si dovrà aprire una possibilità perchè determinate parti di una Regione possano staccarsi ed unirsi ad altre Regioni. Ed è stato appunto introdotto un articolo, il 20, nel quale si prevede che con una legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali interessati, si possa consentire la fusione di Regioni esistenti e la creazione di nuove Regioni, con un minimo di 500 mila abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino un terzo della popolazione e che la proposta sia approvata con *referendum* popolare.

Evidentemente, nel testo della Costituzione si è aperta una possibilità legale per addivenire alla formazione di nuove Regioni e alla divisione di quelle esistenti, qualora però le relative richieste abbiano raccolto il suf-

fragio di una certa parte della popolazione. Ora, facendo eccezione alla procedura qui prevista, in sede di Sottocommissione è stato ritenuto di dover accettare alcune richieste, anche se formulate in base ai criteri più strani. Alcuni Commissari avevano raccolto da parte delle popolazioni interessate dei loro collegi elettorali, da parte di gruppi di amici, di uomini politici, una certa documentazione, di cui si sono fatti portatori, sostenendola con argomenti, talvolta anche validi, ma evidentemente senza alcuna procedura che avesse un minimo carattere costituzionale e potesse offrire al Paese e alla Costituzione un minimo di garanzia. È stata così adottata la formulazione dell'articolo 18 che elenca le nuove Regioni.

Ora gli sembra assurdo che nella Costituzione siano previste tante cautele, si stabilisca il numero degli elettori che devono firmare le richieste, si adotti il *referendum* popolare, ecc., e poi la Costituente, nell'atto in cui viene decisa l'istituzione di queste Regioni, violi completamente tutto quello che ha stabilito e accetti l'istituzione delle Regioni in base ai buoni uffici presentati da un determinato numero di suoi componenti. Qualora vi fossero ragioni particolari per adottare una procedura d'urgenza, queste ragioni dovrebbero essere prese in seria considerazione. Il Governo, prima della Costituente, ha dovuto riconoscere appunto per ragioni politiche impellenti l'autonomia alla Sicilia, e ha dovuto costituire un Commissariato generale in Sardegna. Oggi nessuno può affermare che nella Regione emiliana-lunense, o nel Salento o nel Friuli, si assista a fatti così importanti, a così gravi movimenti, a tali agitazioni politiche che impongano la necessità di immediati provvedimenti.

Crede quindi che la costituente compirà opera molto più seria e rispondente al mandato ricevuto, se nella Costituzione si farà unicamente riferimento alle Regioni storiche, che si sono tramandate nonostante il loro mancato riconoscimento nella Costituzione italiana, in quanto sono nel riconoscimento unanime delle nostre popolazioni; salvo poi ad introdurre — come giustamente è stata introdotta — una procedura che consenta in un secondo momento, a Costituzione entrata in vigore, la possibilità di costituire nuove Regioni.

CONTI, regionalista convinto, anche perchè federalista, crede però che occorra esaminare il problema con molta prudenza e ponderazione. Ha già avuto modo di affermare nella seconda Sottocommissione che il criterio che lo ispira nel configurare le nuove Regioni e nel riconoscere le vecchie è questo: avere la certezza della vitalità dell'ente che si costituisce. Non potrebbe concepire un aborto, nè formazioni artificiali, capricciose. Crede che il desiderio, l'aspirazione alla creazione dell'ente Regione sia profondo nelle

Regioni già costituite, in quelle geografiche, tradizionali; ma che il desiderio sia vivissimo anche in altre zone del territorio. Tuttavia non si può oggi fare buon viso a tutte le richieste che vengono dalle diverse parti. Quelle che sono state esaminate, sono state esaminate con notevole prudenza. Non è proprio esatto quello che ha detto il collega Laconi, che si sia proceduto per suggestione.

Vi sono stati, comunque, movimenti da varie parti e questo dimostra, se mai, che vi è già in atto un'espressione di quell'altro elemento che si desidera entri nella soluzione del problema: una specie cioè di auto-decisione delle popolazioni. Per le Regioni che sono state iscritte nell'elenco che è nell'articolazione, questa espressione della volontà delle popolazioni si è avuta.

Si è creata, per esempio, la Regione friulana; e nessuno può negare che il Friuli sia una Regione assolutamente caratteristica, una Regione la quale da anni e anni si agita per questa sua autonomia. C'è poi un'altra Regione per la quale crede non si debba discutere: è una piccola Regione, una Provincia; il Molise. Ma se nel Friuli c'è stata sempre una viva aspirazione all'autonomia, nel Molise si è avuta tutta una serie di manifestazioni individuali e collettive per la creazione di una Regione separata.

TOGLIATTI fa presente che lo stesso si potrebbe dire, ad esempio, anche per la Valtellina.

CONTI, proseguendo, osserva che quanto al Salento vi è stata una larga discussione nella Sottocommissione. Per il Salento ci possono essere delle difficoltà; in altre parti della Puglia sono sorte delle avversioni a questa formazione. Tuttavia ritiene, d'accordo con i colleghi che hanno propugnata l'istituzione del Salento a regione, che vi siano moltissime ragioni a sostegno di questa tesi. Basterebbe soltanto un elemento di giudizio: le Puglie hanno una lunghezza di ben quattrocento chilometri; su quattrocento chilometri, è evidente che si può fare un taglio a metà, allo scopo di rendere più facile l'amministrazione locale e l'autonomia del territorio. Non crede dunque che la Sottocommissione abbia errato nel dichiarare la costituzione di quella Regione.

Quanto alla costituzione delle Regioni emiliana-lunense ed emiliana romagnola, ritiene si tratti di una delle migliori attuazioni. Questa bipartizione dell'Emilia, cioè l'unione della parte occidentale alla regione lunense e nella parte orientale alla Romagna risponde alle tradizioni, in primo luogo, ed in secondo luogo alle necessità e all'economia delle popolazioni interessate.

Per la Regione emiliana-romagnola ricorda le tradizioni storiche le quali

dicono che la Romagna è sempre stata con Bologna e con Ferrara: nello Stato pontificio, infatti, essa era unita con queste due città, ed era una Regione più vasta di quella odierna. E gli interessi sono tutti collegati: Bologna, Imola, Faenza, Forlì, Cesena, Rimini, sono tutte città le quali convivono, mentre non hanno nulla a che fare con Parma e Piacenza, e in genere, con quella parte della Regione emiliana. La Regione emiliana occidentale è poi nelle identiche condizioni e sente gravitare tutti i propri interessi verso La Spezia; e gli spezzini sanno di avere interessi comuni con la Provincia di Parma e in genere con quella parte settentrionale della Regione.

Non vede i motivi per cui si debbano contrastare interessi locali, di ripresa di commerci, di industrie, di trasporti, di comunicazioni, e perciò ritiene che anche la dichiarazione della possibilità di due Regioni: l'emiliana-romagnola e l'emiliana-lunense sia perfettamente legittimata.

Si dice che vi è un articolo 20 che apre l'adito alla costituzione di Regioni, quando si voglia e quando siano riconosciute dalle leggi future le condizioni necessarie per tale costituzione. È vero; ma oggi si elabora la prima legge in questo senso, si fa il primo impianto delle Regioni; le altre potranno venire; alcune potranno anche essere soppresse, riassorbite. Non si compie quindi nulla di irrimediabile compiendo questa prima regolamentazione.

D'altra parte, fa anche presente che le decisioni definitive dovranno essere prese dall'Assemblea Costituente, la quale potrà anche modificare la costituzione delle Regioni in conseguenza dell'espressione di volontà diverse da parte degli interessati.

GRASSI rileva che l'emendamento dell'onorevole Grieco, là dove dice che bisogna tener conto di quelle Regioni le quali rispondono alla tradizionale ripartizione geografica dell'Italia, non afferma nulla su cui si possa essere d'accordo. Il Salento, ad esempio, rappresenta, in via geografica e in via storica, tutta una tradizione per cui si è sentito sempre come Regione a sè stante.

Comunque, è d'avviso che la procedura prevista dal progetto all'articolo 20, per la creazione di nuove Regioni, che contempla perfino un *referendum* popolare è una vera prova del fuoco per una Regione.

Quanto poi all'osservazione che nessuna procedura sia stata seguita per la creazione delle nuove Regioni, ricorda invece che l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea ha esplicito indagini attraverso i vari Comuni, sì che sono pervenute dalle singole Regioni, attraverso i rispettivi Prefetti, le deliberazioni di tutti i Consigli comunali. L'Assemblea non difetterà quindi

di tutto il materiale necessario per decidere. Insiste quindi per l'accoglimento del testo proposto dalla seconda Sottocommissione.

FUSCHINI vorrebbe innanzi tutto che si dicesse qual'è la tradizione alla quale la proposta Grieco intende riferirsi. In essa si parla infatti della tradizione della ripartizione geografica; ma la ripartizione geografica del nostro Paese ha avuto parecchie fasi nelle quali si sono manifestate posizioni geografiche diverse. Fare quindi riferimento alla tradizione, è quanto vi può essere di più indeterminato: è troppo vago per servire al fine di stabilire quelle che possono essere le Regioni. D'altra parte, se proprio ci si volesse rifare alle tradizioni veramente storiche del Paese, si giungerebbe a conclusioni assolutamente contrarie a quelle che si intende raggiungere: si dovrebbe cioè aumentare ancora il numero delle Regioni, poichè tutte le Regioni potrebbero sentirsi sollecitate, secondo l'articolo 20, a richiedere una tale suddivisione.

Desidera richiamare in modo particolare l'attenzione su un punto fondamentale messo in luce dall'onorevole Laconi, che cioè la suddivisione di cui all'art. 18 sarebbe stata fatta in base a richieste più o meno capricciose. Risponde che, per il Friuli e per la Venezia Giulia, ad esempio, la richiesta è partita da un Comitato cittadino di cui facevano parte tutte le correnti politiche. Per quanto poi si riferisce alla Regione emiliana-lunense, osserva che tale Regione ha un suo inconfondibile carattere.

Nell'effettuare la suddivisione, la Sottocommissione non ha preso in considerazione, perciò, alcuna richiesta di carattere arbitrario, ma seri documenti pervenuti da Consigli comunali e da Deputazioni provinciali. Inoltre la Presidenza dell'Assemblea Costituente, in data 1° gennaio, ha trasmesso a tutte le Deputazioni provinciali e a tutti i Comuni una circolare nella quale sono indicate le Regioni stabilite dalla seconda Sottocommissione, e si domanda, su ciò, il pensiero di tali enti locali. Le risposte non sono ancora interamente pervenute. Ritiene pertanto che sia opportuno lanciare l'articolo 18 nel testo del Comitato di redazione, in attesa che l'Assemblea Costituente sia in possesso di tutte le risposte, pro e contro, degli enti che sono stati chiamati a riferire il loro pensiero.

Quanto all'Emilia, osserva che, anche con il criterio proposto dall'onorevole Grieco, essa avrebbe sempre il diritto storicamente e tradizionalmente, *di* essere costituita in Regione.

FABBRI, anche per ragioni di coerenza rispetto a quanto ha sempre affermato in sede di Sottocommissione in cui è stato modestamente entusiasta della creazione dell'ente Regione, fa solo eccezione, come già appunto fece in quella sede, per alcune Regioni per le quali concorrono elementi

di carattere geografico e storico, ai quali sopravvengono, per così dire, anche elementi di carattere politico. Ha aderito quindi al concetto che si possa pensare ad un ordinamento in qualche modo diverso e caratteristico, rispetto a quella che possa essere la generalità delle altre Regioni di Italia, nei confronti della Sicilia, della Sardegna e delle Regioni mistilingui di confine, fra le quali desidererebbe, anche per una ragione di fede, di speranza, nonchè per la possibilità di accordi futuri con i Paesi confinanti, che si facesse menzione della Venezia Giulia.

rimasto sempre ed è tuttora molto perplesso circa i possibili vantaggi di questo ordinamento regionalistico, anche perchè essendovi innegabilmente una notevole differenza di sviluppo economico e di condizioni generali fra l'una parte e l'altra d'Italia, ha avuto la preoccupazione che l'istituzione delle Regioni, piuttosto che contribuire al progresso dell'Italia potesse eventualmente essere di pregiudizio alla situazione generale del Paese, con evidente discapito delle Regioni più povere.

Quanto alla istituzione di nuove Regioni, confessa che una volta adottato il criterio regionalistico, sperava che il concetto della Regione fosse qualche cosa di più organico, e di più complesso di quello che invece è uscito dai lavori della seconda Sottocommissione; e quando si è detto che era indispensabile il requisito per le nuove Regioni dei 500 mila abitanti, ha ritenuto che il requisito stesso fosse troppo basso, e quindi si è stupito che, per il Molise, si sia ritenuto di poter prescindere dal fatto che non si arrivi nemmeno a questi 500 mila abitanti. Ed ugualmente si è stupito dell'esigenza di dividere in due l'Emilia e si è preoccupato che l'eventuale soddisfazione di paesi che si vedrebbero eletti capoluoghi di Regione, potesse esser stata presa in considerazione senza tener conto delle lacerazioni e del dolore di altri paesi vicini.

Anche rimanendo nell'esempio classico dell'Emilia, si domanda se la separazione di Modena da Bologna determini tutto quell'entusiasmo che l'onorevole Fuschini suppone. E relativamente alla Romagna, egli, originario di Forlì, ha sempre avuto molti dubbi che i veri romagnoli siano convinti che Bologna o Ferrara facciano parte della Romagna, in quanto hanno sempre creduto che la Romagna finisse a Imola. Quindi si domanda se non sia troppo affrettata l'introduzione di queste nuove Regioni.

È quindi favorevole all'emendamento Grieco, insistendo peraltro per il mantenimento della Regione del Friuli e della Venezia Giulia, per i motivi accennati.

NOBILE si dichiara anch'egli favorevole all'emendamento Grieco. Può darsi che in esso vi sia qualche indeterminatezza. Quando si parla di cir-

coscrizioni regionali di carattere storico e geografico, si potrebbe non sapere esattamente quali siano queste Regioni; ma bisogna andare allo spirito di Questo emendamento, che è evidentemente quello di ridurre al minimo la frammentazione dello Stato italiano in Regioni autonome.

Avrebbe capito la preoccupazione di creare, sviluppare, incoraggiare la vita culturale regionale, facendo rivivere una vita amministrativa locale. Se si fosse parlato soltanto di decentramento delle attribuzioni dello Stato, allora si poteva incoraggiare la via sulla quale ci si è messi. Ma il fatto è che le Regioni, così come sono configurate, hanno anche una autonomia legislativa: ognuna di queste Regioni ha un suo piccolo Parlamento al quale è attribuita una parte dell'attività legislativa dello Stato.

Non crede che si debba incoraggiare su questa via la divisione dello Stato italiano.

Fa osservare che le 22 Regioni previste significano press'a poco 2 milioni di abitanti per Regione, con un massimo di quattro Provincie per ogni Regione.

L'emendamento Grieco ha tendenza a restringere ancora questo numero. Con il progetto invece, che all'articolo 20 stabilisce essere sufficiente un minimo di 500 mila abitanti per richiedere l'istituzione di una nuova Provincia, si potrebbe arrivare all'assurdo di frazionare l'Italia in 84 Regioni autonome.

Per tali motivi, ritiene che l'emendamento Grieco come tendenza limitatrice di questo frazionamento, debba essere accolto.

PRESIDENTE avverte che è stata chiesta la chiusura della discussione. La mette ai voti, riservando la parola agli oratori iscritti.

(È approvata).

IOTTI LEONILDE ha sentito da diversi colleghi parlare di un sentimento popolare largamente diffuso che potrebbe portare alla creazione delle diverse Regioni.

Non sa e non vuole neppure esaminare i casi delle Regioni del Friuli e del Salento che non conosce; vuole soltanto limitare le sue osservazioni alla Regione dove ha sempre vissuto, cioè l'Emilia.

Sostiene, senza tema di essere smentita, che questo sentimento popolare di una divisione dell'Emilia in due parti non esiste nel modo più assoluto o esiste in gruppi molto ristretti.

D'altra parte, ritiene che l'ultimo argomento portato dall'onorevole Fuschini sia la miglior prova e il miglior sostegno all'emendamento Grieco. L'onorevole Fuschini faceva notare che in data 1° gennaio la Presidenza

dell'Assemblea Costituente ha chiesto il parere a tutte le Deputazioni provinciali e comunali delle Regioni che verrebbero costituite. Ciò vuol dire che la divisione come è stata formulata nell'articolo 18 del progetto di Costituzione è una divisione artificiosa che non trova il suo consenso nel parere democraticamente espresso dalle popolazioni locali. Ritiene quindi che, proprio in base a questo ultimo argomento, occorra lasciare le Regioni così come sono in Italia, e procedere poi ad un'eventuale divisione se questa viene richiesta dalle popolazioni locali. Questo — le sembra — sarebbe stato il modo più democratico di procedere.

Quanto alla divisione dell'Emilia, non è affatto del parere dell'onorevole Fuschini che pretende che l'Emilia sia una Regione che possa essere divisa, nè è del parere dell'onorevole Conti il quale diceva che questa divisione è stato uno dei risultati più brillanti, che Spezia deve unirsi a Parma o viceversa. Ma l'Emilia non è solo Parma. Parma è stata presa dal sogno di diventare la capitale di quella Regione, quasi per rinnovare la tradizione del vecchio Ducato di Parma e Piacenza e di Maria Luisa. Vivendo a Reggio, conosce Modena e Piacenza e può dire che colà non si sente alcun particolare affetto per La Spezia, diverso da quello sentito per qualsiasi altra città d'Italia. Inoltre l'Emilia economicamente, linguisticamente ed anche come storia è una Regione perfettamente unita, da Piacenza a Rimini.

L'onorevole Fuschini ha affermato che la storia dell'Emilia è diversa da quella delle Romagne. Questo è avvenuto nel periodo in cui l'Emilia è stata divisa, ma non si deve fare riferimento all'Italia dai molti statelli, quando esisteva una frattura artificiale nel corpo della Patria; si deve ritornare indietro, al tempo in cui l'Italia era unita. Ora l'Italia, al tempo dei Romani, era una Regione sola. E la meravigliosa Via Emilia, che è una specie di grande canale collettore, da Piacenza a Rimini non si è mai fermata a Bologna. Non solo, ma anche geograficamente parlando, l'Emilia è la Regione più ben delimitata di tutto il Nord.

Crede quindi che produrre una frattura in questo organismo che, sotto tutti gli aspetti, rappresenta una unità fondamentale, sarebbe realmente grave errore.

Per tutte queste ragioni, si pronuncia a favore dell'emendamento Grieco, ed in via subordinata propone che, in attesa dei risultati dell'inchiesta che è stata aperta dalla Presidenza dell'Assemblea, si sospenda ogni decisione per quanto riguarda la suddivisione delle Regioni.

MORO, dato che sono in corso gli accennati accertamenti che dovranno dare fondamentali elementi di giudizio, e poichè la Commissione dei 75 non esaurisce il suo compito presentando il progetto, ma continuerà a funzio-

naie nel corso dei lavori dell'Assemblea, fa presente che la decisione in merito potrà essere riservata a quando gli elementi di giudizio saranno in possesso della Commissione che potrà decidere senza basarsi su presunzioni e senza dar motivo a sospetti di simpatie per una Regione o per l'altra.

LAMI STARNUTI ritiene che la proposta del collega Moro possa essere accolta, e che si possa portare all'Assemblea Costituente una pronuncia provvisoria, non ratificata dal giudizio della Commissione plenaria, dando la giustificazione della mancata ratifica con la mancanza degli elementi per un giudizio sicuro sulle modifiche proposte all'elenco delle Regioni indicate dal Comitato di redazione per l'autonomia regionale.

Non conosce la situazione delle nuove Regioni proposte ed approvate, se non di una, quella nella quale è vissuto e dalla quale proviene, la Regione emiliana-lunense.

Afferma che il problema, nella Regione lunense, si può dire non esista se non in piccoli cenacoli di intellettuali e di amatori delle vecchie storie d'Italia. Nella Regione lunense, esiste soltanto un movimento di carattere più limitato, per l'aggregazione di una parte della Provincia alla Provincia di Spezia. Si può pensare, da parte di qualcuno, alla riunione dell'Alta Lunigiana a Parma e all'Emilia come una conseguenza necessaria della aggregazione di questa parte della Provincia alla Provincia spezzina, ma pensare come cosa naturale, alla riunione della Lunigiana all'Emilia, è cosa, direbbe, assurda. Fra la Lunigiana e l'Emilia vi sono gli Appennini, una barriera che non si supera facilmente. La riunione farebbe a ritroso il cammino di tutti i movimenti che scendono dal monte e vanno al mare.

Disse già, in seno alla seconda Sotto-commissione, che mancava una istruttoria seria, precisa sulla utilità e l'opportunità della creazione di queste nuove Regioni. La deliberazione della Sottocommissione è una deliberazione di persone staccate dalla volontà e dai sentimenti delle popolazioni. Ora, si domanda, è possibile creare le Regioni senza che le popolazioni siano interrogate, esprimano il loro pensiero, riescano a far conoscere i loro desideri e i loro sentimenti? Ricorda che la stessa Sottocommissione tenne conto di queste obiezioni, già da lui ripetutamente espresse, votando un ordine del giorno per una inchiesta *a posteriori* rispetto alla decisione adottata, inchiesta che può essere utile dal momento che l'Assemblea Costituente dovrà decidere fra alcune settimane o fra qualche mese. Questa inchiesta è in corso.

È opportuno quindi votare la sospensiva con l'intesa che all'Assemblea Costituente sarà portato il testo della Sottocommissione, avvertendo che la Commissione plenaria non si è pronunciata in merito. In caso contrario, sarebbe favorevole all'emendamento dell'onorevole Grieco, che, a suo avviso,

non è né impreciso né vago, ma si richiama al primitivo testo del Comitato di redazione per l'autonomia regionale, il quale, all'articolo 22 stabiliva: « Le Regioni sono costituite secondo la tradizionale ripartizione geografica dell'Italia. Esse sono »: (ed indicava le Regioni non facendo menzione delle nuove ora costituite).

Riferendosi, inoltre, ad una dichiarazione fatta ieri in merito all'articolo 4 della Carta costituzionale, osserva che si è sempre continuato a scrivere e a parlare e nel Comitato di redazione per l'autonomia regionale, ed in seno alla seconda Sottocommissione, di una Regione Trentina e dell'Alto Adige. Richiama l'attenzione della Commissione dei 75 su tale problema, facendo presente di non essere ancora in possesso di tutti gli elementi necessari, che dovevano essere forniti dall'onorevole Battisti, e che non sono giunti in seguito alla dolorosa scomparsa di questi.

Crede ad ogni modo che la riunione del Trentino all'Alto Adige non sia opportuna.

PRESIDENTE comunica che gli è pervenuto il seguente ordine del giorno:

« La Commissione dei 75, preso in esame il problema della istituzione delle nuove Regioni già approvato dalla seconda Sottocommissione, considerato che sono in corso accertamenti presso gli organi locali delle popolazioni interessate, sospende ogni decisione in merito, riservandosi di riprendere in esame il problema non appena in possesso degli ulteriori necessari elementi di giudizio ».

L'ordine del giorno è firmato dagli onorevoli Moro, Mole, Targetti, lotti Leonilde.

Lo pone in discussione.

UBERTI propone, invece di votare la sospensiva secondo l'ordine del giorno, di dichiarare che la seconda Commissione non ha avuto modo di potersi pronunciare appunto in attesa di questa istruttoria in corso e pertanto si approva provvisoriamente il testo della seconda Sottocommissione.

GRASSI, dal momento che la sospensiva non pregiudica gli interessi di una Regione come il Salento, voterà per la sospensiva.

FUSCHINI fa eguale dichiarazione: aderisce alla sospensiva, intendendo che essa non pregiudichi affatto quello che è stato deliberato dalla seconda Sottocommissione.

EINAUDI voterà per la sospensiva, chiedendo che, nel frattempo, insieme con le altre indicazioni, si dia anche quella del significato dell'espressione « tradizionale ripartizione geografica dell'Italia ». Osserva che dal 1860 in

poi le Regioni non sono esistite, se non negli annuali statistici, ma non hanno mai avuto alcun significato giuridico.

PRESIDENTE mette ai voti l'ordine del giorno testè letto.

(È approvato all'unanimità).

Per associazione di temi, propone di trattare la questione della Regione Friuli-Venezia Giulia, che l'onorevole Fabbri propone di collocare nello articolo 3, dove si parla delle Regioni mistilingui.

Domanda alla Commissione se ritiene che anche questa questione debba rimanere sospesa.

TOGLIATTI osserva che, trattandosi di altra questione, cioè di una autonomia, non può essere sospesa. Si associa all'onorevole Fabbri.

PRESIDENTE precisa che la proposta dell'onorevole Fabbri tenderebbe ad aggiungere nel secondo comma dell'articolo 3 la Regione Friuli-Venezia Giulia alle altre (Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige e Val d'Aosta) cui sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia.

DOMINEDÒ domanda se, anche allo scopo di evitare le immediate conseguenze inerenti ad una formulazione specifica, non convenga, in questa delicatissima materia, pensare ad una formulazione diversa, di carattere astratto, cioè: « Regioni insulari e quelle confinarie e mistilingui ».

PRESIDENTE osserva che questa proposta era stata già avanzata, ma con scarso successo; potrebbe, comunque, essere ripresa.

CEVOLOTTO fa presente che il Friuli ha sempre domandato e domanda di essere costituito come Regione a sé; comitati di agitazione hanno diffuso opuscoli per dimostrare che il Friuli non fa parte del Veneto. E ciò è esatto sia storicamente sia dal punto di vista linguistico ed economico. Ora, a questa Regione Friuli-Venezia Giulia — che è composta essenzialmente dal Friuli, perchè la Venezia Giulia è ridotta ad una parte della provincia di Gorizia — si verrebbe a dare una autonomia speciale, uguale a quella della Sicilia e della Sardegna, che il Friuli non domanda; quindi, si verrebbe ad accentuare quella forma di esasperazione del decentramento regionale, che confina con il federalismo.

È perciò assolutamente contrario all'aggiunta proposta.

PERASSI dichiara di votare a favore della proposta, anche perchè la formula dell'articolo 2 non dice di quale ampiezza sarà l'autonomia attribuita

alle Regioni in esso indicate; fra l'altro, nota che se per la Valle d'Aosta sarà confermato l'attuale Statuto esistente, questo sarà diverso, e cioè meno ampio, rispetto all'ordinamento regionale generale.

Per quanto concerne, in particolare, la Regione Friuli-Venezia Giulia, che sarebbe costituita dalle Province di Udine e di Gorizia, con la zona in parte abitata dagli allogeni, fa presente che si porrà un problema che non si pone per altre Regioni e che è affrontato nel progetto relativo all'ordinamento del Trentino attuale: il problema della lingua.

Per conseguenza, ritiene che si possa includere il Friuli-Venezia Giulia nell'articolo 3.

EINAUDI ritiene che non sia opportuno decidere rapidamente e d'improvviso su una questione così grave, che può portare conseguenze al di là del pensiero dell'onorevole Fabbri.

È d'accordo con lui sulla necessità di tenere conto del fatto che la Venezia Giulia non deve mai essere dimenticata. Ma consentire senz'altro, senza alcuna richiesta, di inserirla fra le Regioni che avranno un ordinamento speciale, facendo nascere desideri di separazione doganale, come per la Valle d'Aosta, gli pare pericoloso.

PRESIDENTE constata che la proposta dell'onorevole Einaudi tende a rinviare il problema all'Assemblea.

UBERTI concorda, trattandosi di un problema politico.

PRESIDENTE osserva che se l'onorevole insiste, dovrà mettere ai voti la sua proposta. Se egli non insiste, dovrà risultare da un ordine del giorno la decisione di rimettersi al giudizio dell'Assemblea.

CEVOLOTTO propone che nell'ordine del giorno di sospensiva già votato sia inclusa anche tale questione.

PRESIDENTE pone ai voti tale proposta.

(È approvata).

Proseguendo nell'esame degli articoli, fa presente che, all'articolo 20, l'onorevole Ambrosini ha proposto un emendamento tendente a sopprimere, nel secondo comma, la parola « costituzionale ».

Lo pone ai voti.

(È approvato).

Avverte che l'articolo 21, nel testo del Comitato di redazione, dice:

« Sono regolati con leggi della Repubblica, per ogni ramo della pubblica amministrazione, il trapasso delle funzioni statali attribuite alle Regioni, e quello dei funzionari e dipendenti dello Stato, anche centrali, che si rende necessario in conseguenza del nuovo ordinamento.

« Alla Regione sono trasferiti, nei modi da stabilire con legge della Repubblica, il patrimonio, i servizi ed il personale delle Province ».

L'onorevole Ambrosini propone di sostituire il primo comma con il seguente:

« Il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni avverrà, conformemente alle norme che saranno stabilite dalla legge, mediante decreti del Presidente della Repubblica per i singoli rami della pubblica amministrazione ».

Fa presente che il Comitato aveva ritenuto che, se si adotta il sistema delle autonomie regionali, si dovrà anche dare la sensazione che questo non deve significare creazione di una nuova burocrazia, ma che la legge avrebbe dovuto attribuire gli impiegati alle Regioni, che assumono funzioni statali.

UBERTI osserva che la questione potrebbe essere posta fra le norme transitorie.

PRESIDENTE dichiara che, allora resta inteso che con l'emendamento Ambrosini si è voluto togliere questa parte dell'articolo, la quale ammonisce che il passaggio dei servizi si accompagna al passaggio dei funzionari, nel modo che sarà ritenuto opportuno.

AMBROSINI osserva che, veramente, la sua proposta si limita a che si emani, invece di tante leggi, una legge generale, che regoli il passaggio sia delle funzioni che degli impiegati. La sua proposta tende cioè a semplificare l'attuazione della riforma, prevedendo che si disciplini la materia con una sola e non con molte leggi.

FABBRI fa presente che è così complesso il lavoro che si deve fare durante diversi anni per questo passaggio di funzioni dallo Stato alla Regione che stabilire ora che si faccia un'unica legge che necessariamente risulterebbe affrettata, per poi procedere con singoli decreti, non gli pare una misura prudente e rispondente a quella necessità di uniforme ponderato esame che i provvedimenti di questo genere devono richiedere. È un lavoro, ripete, che si deve svolgere durante diversi anni, e che dovrà essere assistito dagli organi competenti durante tutto il periodo di trasformazione. Quindi propone che si parli di « varie leggi » e non di una legge sola.

PRESIDENTE osserva che l'onorevole Ambrosini ha chiarito che chiedeva soltanto si parlasse di un'unica legge. Pone dunque ai voti la sua proposta.

(Non è approvata).

Dichiara che la proposta Ambrosini essendo stata respinta, rimane approvato il testo del Comitato.

Erano presenti: Ambrosini, Bocconi, Bozzi, Cappi, Cevolotto, Codacci Pisanelli, Conti, Corsanego, De Michele, De Vita, Di Vittorio, Dominedò, Einaudi, Fabbri, Farini, Federici Maria. Froggio, Fuschini, Grassi, Iotti Leonilde, Laconi, Lami Starnuti, La Pira, La Rocca, Leone Giovanni, Lombardo, Lucifero, Mancini, Mannironi, Marchesi, Marinaro, Mastrojanni, Merlin Umberto, Molè, Moro, Mortati, Nobile, Noce Teresa, Perassi, Piccioni, Ravagnan, Rossi Paolo, Ruini, Targetti, Taviani, Terracini, Togliatti, Togni, Tosato, Uberti.

Assenti: Amadei, Basso, Bordon, Bulloni, Calamandrei, Canevari, Cannizzo, Castiglia, Colitto, Di Giovanni, Dossetti, Fanfani, Finocchiaro Aprile, Giva, Gotelli Angela, Grieco, Merlin Angelina, Paratore, Pesenti, Porzio, Rapelli, Tupini, Zuccarini.

In congedo: Lussu.

Assente giustificato: Ghidini.

C L X I V .

Seduta di Venerdì 27 Giugno 1947

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI

SOMMARIO: « Progetto di Costituzione della Repubblica italiana (*seguito della discussione*). Interventi di: Persico, Abozzi, Lussu, Caroleo, Perassi, Paris, Pecorari, Targetti, Ruini *Presidente della Commissione per la Costituzione*, Tessitori, Ambrosini *relatore*, Russo Perez, Piccioni, Scoceimarro, Zuccarini, Piemonte, Dugoni, Carbonari, Priolo, Gui, Grieco, Micheli, Dominedò.

(Omissis)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 108:

« Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione.

« Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia con statuti speciali adottati mediante leggi costituzionali ».

PERSICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Persico, su che cosa?

PERSICO. Ritengo opportuno far presente che l'articolo 108 stabilisce che le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni; ora, l'articolo testè votato, il quale mantiene le Province, incide sui poteri della futura Regione.

PRESIDENTE. Ma, onorevole Persico, in questo articolo non si indica ancora quali siano tali poteri. Possiamo dunque procedere innanzi.

L'onorevole Codignola ha proposto di sopprimere l'articolo 108. Non essendo egli presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere il suo emendamento soppressivo.

Ad ogni modo ritengo che la sua proposta non sia più accettabile, perchè ripropone la questione che abbiamo discusso già all'inizio di seduta.

Sopprimere l'articolo 108, infatti, significherebbe, nel complesso, sopprimere la Regione.

L'onorevole Abozzi ha proposto di sopprimere il secondo comma dello articolo.

Ha facoltà di svolgere l'emendamento.

ABOZZI. Pare a me che il secondo comma dica cose inutili o dannose. Le cose inutili sono queste: che alla Sicilia e alla Val d'Aosta siano da concedere statuti particolari. Sono già concessi. Ormai sono leggi dello Stato. Si vedrà quello che si può fare in sede di coordinamento; ma credo pericoloso concedere altri statuti particolari.

Lussu. E' una speculazione elettorale! È una speculazione campanilistica!

ABOZZI. Se le dispiace, se ne vada!

PRESIDENTE. Onorevole Lussu, non interrompa. Proseguo, onorevole Abozzi.

ABOZZI. Credo che sia estremamente pericoloso moltiplicare gli statuti particolari. Le Regioni sono state approvate, e ormai — sia bene o sia male — fanno parte della struttura dello Stato. Il pericolo degli statuti particolari è stato denunciato in quest'Aula dall'onorevole Einaudi; verrà un giorno in cui le Regioni non si contenteranno di quello che hanno e penseranno che se c'è qualche altra Regione che ha qualche cosa di più, di quel di più dovranno beneficiare anch'esse.

E questo è un male, perchè così avverrà che si parleranno cento lingue diverse, ma la sola lingua che non si sentirà più sarà la lingua sovrana dello Stato.

Ecco perchè chiedo la soppressione del secondo comma.

PRESIDENTE. L'onorevole Russo Perez ha presentato il seguente emendamento:

«Sostituirlo col seguente:

« Salve restando le autonomie regionali già concesse alla Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, con forme e condizioni particolari, l'autonomia potrà, con normali provvedimenti legislativi, essere concessa ad altre Regioni, quando esse ne avranno sentito ed espresso il bisogno mediante la richiesta di tanti Consigli comunali, che rappresentino almeno due terzi delle popolazioni interessate e tale proposta sia stata approvata per *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse ».

Non essendo egli presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

L'onorevole Caroleo ha presentato il seguente emendamento:

« *Al primo comma, alle parole: Le Regioni, sostituire le altre: Le Provincie* ».

Ha facoltà di svolgerlo.

CAROLEO. Rinunzio all'emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Perassi ha presentato il seguente emendamento:

«*Sostituire il secondo comma col seguente:*

« Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige ed alla Valle d'Aosta sono attribuite, con leggi costituzionali, forme e condizioni particolari di autonomia ».

Ha facoltà di svolgerlo.

PERASSI. Desidero premettere che parlo in questo momento per sostenere un emendamento che ho presentato, non come appartenente ad un gruppo, ma come membro della Commissione. Voglio dire con ciò che l'emendamento è stato suggerito esclusivamente da considerazioni tecniche. È assolutamente esclusa qualsiasi considerazione di ordine politico.

Per intendere la portata di questo emendamento, è necessario chiarire il rapporto che passa tra il primo ed il secondo comma dell'articolo 108.

Nel primo comma noi delineiamo il tipo di Regione — diciamo — normale: Regione il cui ordinamento è determinato da norme generali inserite nel testo costituzionale e uguali per tutte. Nel secondo comma si prevede un gruppo di Regioni per le quali, in considerazione di loro particolari esigenze, è previsto un ordinamento speciale.

In che senso vi è differenza fra le Regioni del primo gruppo e le Regioni del secondo? Le differenze sono due e connesse. Una è differenza di quantità, nel senso cioè che per il secondo gruppo di Regioni, di cui resta da definire esattamente l'elenco, noi prevediamo la possibilità che si diano ad esse condizioni particolari di autonomia, cioè un insieme di funzioni che non coincidono con quelle previste per le Regioni in generale. È dunque una differenza quantitativa che sarà in più, sebbene non sia escluso che possa essere anche in meno.

La seconda differenza è formale. Essa riguarda il modo col quale si disciplina l'ordinamento di queste Regioni. La differenza sta in ciò: che l'ordinamento di ciascuna di queste Regioni è stabilito con legge costituzionale speciale. Per ogni Regione di questo gruppo si avrà una legge costi-

tuzionale speciale. Questo è il senso del secondo comma dell'articolo 108.

In sede di Commissione di coordinamento, si è avuta occasione, in diverse sedute, di chiarire la portata di questo secondo comma; e nella seduta del 18 giugno è stato unanimemente riconosciuto che la portata del secondo comma dell'articolo 108 è quella che ho indicata, ed il Presidente onorevole Ruini ha dato atto di ciò.

Si tratta ora di dare la formulazione tecnicamente più precisa a ciò che l'articolo, al secondo comma, vuole dire.

È su questa considerazione che si fonda l'emendamento che ho proposto.

Nel testo attuale si dice che le condizioni particolari di autonomia sono attribuite a queste Regioni « con statuti speciali adottati mediante leggi costituzionali ».

Come si è detto, l'atto che pone le norme in cui si concreta l'ordinamento di ciascuna Regione è una legge costituzionale. Se così è, mi sembra che non sia il caso di usare la parola « statuti », perchè potrebbe dar luogo ad equivoci. In realtà la parola « statuti » nel senso che assume nel secondo comma dell'articolo 108, non significa l'atto che pone norme giuridiche, ma significa il complesso di norme nelle quali si concreta l'autonomia attribuita ad una certa regione. Ora, sia per questo significato che la parola statuto ha qui, sia anche per evitare che nello stesso testo costituzionale si usi la parola statuto in due sensi: uno in quello che assume nel secondo comma dell'articolo 108 e un altro in quello che risulta dall'articolo 124, dove la parola statuto è usata in senso proprio, di atto emanante dalla Regione, io ritengo opportuno che il secondo comma dell'articolo 108 sia formulato in modo da esprimere in forma tecnicamente precisa il suo contenuto, dicendosi che alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige e alla Valle d'Aosta sono attribuite, con leggi costituzionali, forme e condizioni particolari di autonomia. L'emendamento proposto consiste, in sostanza, nel sopprimere l'inciso « con statuti speciali adottati », che può dar luogo ad equivoci e malintesi pericolosi, di cui si sono già avuti dei segni.

Mi pare che questa rettifica giovi alla chiarezza del testo, epperò la raccomando alla adozione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento dell'onorevole Parisi.

«Al secondo comma, dopo le parole: Trentino-Alto Adige, aggiungere: Regione unica ».

L'onorevole Paris ha facoltà di svolgerlo.

PARts: Sono stato informato che la Commissione istituita per elaborare

un progetto di statuto per il Trentino-Alto Adige si è orientata su una forma di autonomia regionale. Data la proroga dei poteri dell'Assemblea fino al 31 dicembre, sarà possibile la discussione di detto progetto. Perciò parlerò in quella sede e per adesso ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento dell'onorevole Pecorari:

« *Al secondo comma, dopo: Valle d'Aosta, aggiungere: alla Regione giulio-friulana e Zara* ».

L'onorevole Pecorari ha facoltà di svolgerlo.

PECORARI. Recentemente vi è stato uno scambio di lettere fra Don Sturzo e il Ministro degli esteri a proposito di certe premature rinunzie. Non si meravigli quindi la Costituente se io richiamo l'attenzione su alcuni termini che vengono così spesso dimenticati (*Interruzioni*).

TONELLO. Cosa c'entra Don Sturzo? (*Commenti*).

PECORARI. Fino alla esecuzione del Trattato di pace la Regione giuliana ci appartiene. Gli abitanti di queste terre sono ancora oggi cittadini italiani. È un nostro dovere politico e morale non dimenticare queste terre e queste genti. Forse non vi rendete conto dello stato d'animo di queste popolazioni, che si sentono abbandonate da tutti e non difese da nessuno. È un obbligo politico nostro di distinguerci, per riparare quello che è stato fatto dal regime fascista in quelle terre. La Repubblica democratica italiana non deve avere nessuna mira snazionalizzatrice. Per questo ho proposto di inserire fra le Regioni a costituzione particolare la Regione giulio-friulana e Zara.

L'obbligo morale è evidente. Quelle popolazioni stanno pagando per tutta la Nazione gli errori e i delitti del regime cessato. Non dobbiamo dimenticare i morti dell'altra guerra. Queste popolazioni sono state redente, sono state incluse nello Stato italiano, e noi quindi ci siamo assunti l'obbligo di tutelarle. Non possiamo oggi con facilità, direi quasi con volubilità, dimenticare questi obblighi di tutela che ci spettano.

Dobbiamo anche dimostrare agli jugoslavi, che ci contendono il possesso di queste terre, la nostra intenzione chiara e netta di difendere in ogni caso e in qualsiasi condizione le minoranze che vivono in queste terre e in quelle che ci verranno assegnate. Dobbiamo anche corrispondere all'aspettativa di queste minoranze le quali attendono di essere tutelate, quale che sia la decisione sulla loro sorte. Per questo dobbiamo occuparcene nella Costituzione del nuovo Stato italiano. In attesa della revisione del Trattato di pace

noi dobbiamo premunirci. Vi sono tanti nostri connazionali, in America soprattutto, che chiedono questa revisione del Trattato, chiedono che quelle popolazioni italiane ritornino nel grembo della madre Patria. Se non ci preoccupiamo nella Costituzione di prevenire il fausto e desiderato evento di questa revisione, saremo costretti a modificarla quando questo lieto evento si avvererà. L'è pertanto un nostro dovere provvedere fin d'ora per questa situazione futura.

Occorre anche tranquillizzare le popolazioni italiane che sono ancora rimaste in quelle zone. Si parla tanto di esodo dei giuliani; ma se questi giuliani non si sentono difesi in qualche modo, scompariranno, abbandoneranno tutti le loro terre.

A quelli che restano noi dobbiamo dare l'assicurazione che la Repubblica italiana pensa sempre a loro e cercherà sempre di difenderli. Io chiedo quindi l'inserzione di questo emendamento, non a scopo nazionalistico, ma semplicemente per la tutela degli interessi superiori nazionali di queste minoranze: per affermare ancora una volta, prima che il Trattato ci venga imposto, il nostro diritto a queste terre; per prevenire questo fausto e lieto evento della revisione del Trattato di pace che è auspicato e desiderato da tutti i settori di questa Assemblea. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Gli emendamenti all'articolo 108 sono stati così tutti svolti. TARGETTI.

Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARGETTI. Desidero sapere quale sia la sorte dei miei emendamenti in relazione all'articolo 108, cioè se alla loro presentazione si oppone la pregiudiziale votata dianzi. Gli ultimi due emendamenti sono i seguenti. Il primo: « Le Regioni e le Province sono Enti di decentramento statale, dotati di autogoverno »; l'altro: « L'ordinamento, le attribuzioni, le circoscrizioni delle Regioni, delle Province e dei Comuni sono stabiliti dalla legge.

Statuti particolari di autonomia per la Sicilia, la Sardegna, la Valle d'Aosta, la Valle Atesina saranno stabiliti con leggi speciali ».

Chiedo se questi due emendamenti si possono considerare come inerenti all'articolo 108 e se si oppone alla loro presentazione la pregiudiziale già ricordata.

FUSCHINI. Vi sono articoli dei quali possono costituire emendamenti.

PRESIDENTE. L'ultimo degli articoli che lei propone potrebbe essere considerato anche in sede di articolo 108. Questa sua formulazione infatti parla degli Statuti particolari di autonomia per la Sicilia, la Sardegna ecc.

TARGETTI. Mi riferisco alla prima parte dell'articolo che dice: « Le Regioni e le Provincie sono Enti di decentramento statale dotati di autogoverno ». È l'altro che rimanda alla legge ordinaria.

RUINI, *Presidente della Commissione per la Costituzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUINI, *Presidente della Commissione per la Costituzione*. L'emendamento dell'onorevole Targetti: « Le Regioni e le Provincie sono Enti di decentramento statale, dotati di autogoverno », non può essere accettato (indipendentemente dai rilievi che si potrebbero fare perché parla di autogoverno e non di enti autonomi e tace dei Comuni), perché, come ho detto a sazietà, le norme sulla Provincia sono da stabilire successivamente.

Della Regione ci stiamo ora occupando in una serie di articoli, nel corso della cui discussione l'onorevole Targetti potrà fare le sue osservazioni; così poi per la Provincia; potremo discutere le sue idee volta per volta.

PRESIDENTE. È d'accordo l'onorevole Targetti in questo senso?

TARGETTI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. L'onorevole Tessitori propone ora di sopprimere all'emendamento Pecorari le parole: « e Zara », per modo che la formula sarebbe la seguente: « al Friuli-Venezia Giulia ».

L'onorevole Tessitore ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

TESSITORE. L'articolo 123 del progetto di Costituzione annovera fra le Regioni d'Italia il Friuli e la Venezia Giulia.

L'attuale stato di fatto è tale che della Venezia Giulia rimane allo Stato Italiano soltanto una piccola parte: il mandamento di Monfalcone e la provincia di Gorizia. Ora, in rapporto a questa situazione di diritto e di fatto, io propongo che l'emendamento Pecorari sia sostituito con la denominazione già proposta dalla Commissione. Con questa denominazione a me pare siano salvaguardate anche le ragioni di natura patriottica e sentimentale che l'onorevole Pecorari ha esposte; perché, quando noi nell'indicare questa nuova regione dello Stato Italiano diciamo « Venezia Giulia », ciascuno avverte e sente come questo nome abbia, dal punto di vista nazionale, quel significato che è nell'animo di tutti gli italiani.

Ed ora alcune considerazioni di carattere sostanziale: vi sono o no motivi

che consigliano la concessione d'un particolare statuto alla Regione Friuli-Venezia Giulia?

Il problema è stato già trattato in sede di Commissione.

L'Assemblea ricorda la proposta dell'onorevole Fabbri, favorevole alla concessione d'uno statuto particolare al Friuli. Quella proposta ha trovato un'eco in sede di discussione generale nel discorso dell'onorevole Grieco, il quale, salvo ad esaminare più profondamente in sede opportuna il problema, espresse parere che il Friuli-Venezia Giulia ha tali caratteristiche, per cui uno statuto particolare si addice alla sua organizzazione futura.

Ora, quali sono questi motivi? Non è certo possibile qualificare la Regione come mistilingue. Entro i nuovi confini del nostro Stato, rimangono circa 9.400 slavi, che si concentrano quasi tutti nella città o nei dintorni di Gorizia. Ci sono altri slavi, circa 30.000, ma questi sono stati e sono incorporati all'Italia fin dal 1866: sono le popolazioni della vallata del Natisone, popolazioni che sono profondamente italiane. Basta che l'Assemblea Costituente sappia come durante la guerra 1915-1918, l'unico reparto dell'esercito italiano che non abbia avuto nemmeno un disertore è stato il battaglione Val Natisone dell'VIII Reggimento Alpini. Quando, dunque, parliamo di opportunità di uno Statuto particolare per la Regione non ci riferiamo a queste popolazioni, ma a quell'altra, infima minoranza slava alla quale si accennava dapprima. Penso tuttavia che l'Assemblea non possa sottovalutare questo problema. È un problema di una delicatezza estrema, poichè si tratta della Regione confinaria del nostro Paese verso il confine orientale.

Ritengo pertanto sia necessario e politicamente opportuno, soprattutto ora in cui tutti noi desideriamo una distensione di spiriti nei rapporti internazionali, offrire fin da questo momento la base acchè i futuri amministratori di quella Regione possano creare una organizzazione la quale con maggiore elasticità, che non sia quella derivante dallo Statuto di tutte le altre Regioni italiane, possa servire come strumento di pacificazione con il popolo vicino.

Parlo da italiano e da friulano alla massima Assemblea del mio Paese; parlo quindi con la sensibilità che il mio popolo friulano ha dei rapporti con il mondo slavo vicino. È plurisecolare da noi la tradizione di rapporti pacifici col mondo slavo. Ciò che costituì la ragione prima di irritazione dell'anima slava contro di noi è stata l'errata politica snazionalizzatrice che il fascismo ebbe ad inaugurare in quelle terre, politica esercitata attraverso strumenti burocratici, non solo insensibili, ma niente affatto conoscitori dell'anima di quelle popolazioni e privi di una retta comprensione delle esigenze locali.

Io non voglio, e non ne avrei la competenza, approfondire questo tema.

D'altra parte i colleghi che mi ascoltano sanno bene, senza che io debba chiarire di più, come il problema si pone con riflessi di politica internazionale, ai quali penso che l'Assemblea Costituente possa rispondere concedendo uno Statuto particolare a questa Regione. Quando poi si scenderà ai dettagli, a fissare cioè gli articoli di tale Statuto, siate pur certi che, se la elaborazione di esso, come certamente avverrà, sarà affidata ad uomini della mia terra, essi sapranno trovare quegli istituti e quelle formule che serviranno a risolvere, non tanto un problema locale ma, nell'interesse dell'intero Paese, un problema di carattere nazionale.

Ma, prima di finire, non posso sottacere che vi è una difficoltà, una obiezione, una preoccupazione che ci si oppone, e la preoccupazione è questa: che una eccessiva differenziazione del Friuli nei confronti delle altre regioni d'Italia potrebbe costituire pretesto, se non argomento, alle correnti nazionalistiche slave per pretese su quelle italianissime terre, cosa alla quale il collega Pecorari accennava teste. A coloro che hanno codesta preoccupazione mi permetto di osservare che il fenomeno di un esasperato nazionalismo espansionistico non è di oggi, e non sono certo le nostre autonomie regionali che lo hanno provocato. Codeste correnti espansionistiche sono vecchie di decenni, ed esistevano anche quando esisteva la sola provincia piatta ed uniforme. Codeste mire espansionistiche non muoiono, purtroppo, opponendo la maschera o il paravento molto trasparente del negare una costituzione autonoma ad una terra le cui caratteristiche la richiedono; esse potranno essere mortificate e superate soltanto quando noi, con serietà, daremo, attraverso la nostra legislazione e soprattutto attraverso la sua applicazione, la prova della nostra decisa volontà di collaborazione fra i popoli. (*Applausi*).

PECORARI. Chiedo la parola per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PECORARI. L'onorevole Tessitori ha completamente svisato la mia concezione, in quanto la denominazione della regione del Friuli e della Venezia Giulia deve essere intesa con spirito diverso da quello che ha mosso il collega Tessitori. Il piccolo pezzettino della provincia di Gorizia che viene ad essere incorporato, con una proposta del trattato di pace da noi ancora non approvato, non giustifica l'aggiunta del termine « Venezia Giulia ». **Insisto pertanto nel mio emendamento.**

AMBROSINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMBROSINI, Relatore. Dirò brevemente poche considerazioni sull'emendamento presentato dal collega onorevole Perassi. Si tratta di una questione che fu già sollevata avanti la seconda Sottocommissione e poi nella Commissione dei Settantacinque.

In sostanza, egli non vorrebbe cambiare quella che è la struttura dello attuale articolo 108, ma soltanto le parole « *statuto speciale* » del secondo comma. L'articolo 108 stabilisce un ordinamento generale uniforme per tutte le Regioni, fissato dalle norme segnate nella Costituzione, e prevede poi, in riguardo alle condizioni particolari di talune Regioni, quali la Sicilia, la Sardegna, la Val d'Aosta, il Trentino-Alto Adige, l'adozione di un ordinamento particolare, da consacrare in « *statuti speciali* » adottati con legge di natura costituzionale.

Nel primitivo progetto era stata adoperata un'espressione più lata, che importava maggiore elasticità nella determinazione di tali ordinamenti particolari. Dopo si è adottata una formula, intesa a dare a tali Regioni — come ha detto l'onorevole Perassi attribuzioni superiori a quelle stabilite per tutte le altre Regioni in genere. È semplicemente sulle parole « *statuto speciale* » che egli crede di dover procedersi ad emendamento, con la loro modifica nelle parole « *ordinamenti speciali* ».

Mi permetto di ripetergli quello che dissi dinanzi alla seconda Sottocommissione e dinanzi ai Settantacinque, cioè che si tratta veramente di uno scrupolo di tecnica superabile dallo stesso punto di vista tecnico. E non occorre entrare in discussione quando si chiarisca che il termine « *statuto* » è adoperato nel senso di insieme di norme, come ordinamento. Egli dice: nell'articolo 124 si può attribuire a questa parola un significato diverso. Io gli rispondo: vuol dire, allora, che si esaminerà la proposta quando si tratterà dell'articolo 124.

PERASSI. Là sarebbe impropria; qui no!

AMBROSINI, Relatore. Non è impropria, se si considera lo *statuto* come un insieme di norme e come un ordinamento giuridico. Questa è la situazione dal punto di vista della tecnica giuridica. Ma c'è di più. C'è una ragione politica che sorpassa immensamente, per lasciare l'espressione « *statuti speciali* », qualsiasi scrupolo tecnico. Bisogna rammentare che abbiamo già uno *statuto*, ed è lo *statuto* della Regione siciliana, approvato con una legge dello Stato, di cui l'Assemblea Costituente dovrà occuparsi, ma sicuramente non ora, né tanto meno per cambiare quella che è la denominazione « *statuto* ». Quando tale denominazione è adottata per l'ordinamento della Sicilia, non può farsi un trattamento diverso alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige ed alla Val d'Aosta. Io debbo far osservare, onorevoli colle-

ghi, che dal punto di vista politico un qualsiasi cambiamento in proposito sarebbe veramente grave; ed è inutile che accenni alle conseguenze che potrebbero derivarne in Sicilia e nelle altre Regioni suddette.

Come dissi anche alcuni mesi addietro, in occasione della mozione qui discussa sulla convocazione dei comizi per le elezioni siciliane, nessun pericolo in sostanza, viene all'ordinamento generale dello Stato ed ai poteri della Assemblea Costituente in particolare, dal riconoscimento dell'ordinamento regionale siciliano, che nel provvedimento legislativo del 15 maggio 1945 è chiamato « statuto della Regione siciliana ».

Ed allora perchè, per un semplice scrupolo tecnico — che può essere benissimo superato sullo stesso terreno tecnico — dovremmo imbarcarci sulla via di modifiche, che solleverebbero tanti dubbi, tanti contrasti, e molto probabilmente tante reazioni?

Per queste considerazioni tecniche, e più ancora, politiche, prego il collega Perassi di ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Ruini di esprimere il parere della Commissione.

RUINI, *Presidente della Commissione per la Costituzione*. L'emendamento Russo Perez cade, perchè è una ripetizione del concetto di Regione facoltativa, che l'Assemblea ha respinto. L'emendamento Caroleo è ritirato.

Resta un emendamento, a proposito del quale è sorto un dissenso, non dico sostanziale, ma almeno formale fra i miei due valorosissimi collaboratori, che non mi hanno mai abbandonato, un momento solo, nel faticoso lavoro di rielaborazione dei testi. Sono tutti e due ardenti autonomisti, Ambrosini e Perassi, ed il loro dissenso non può tendere a diminuire l'autonomia regionale.

L'emendamento Perassi è stato dettato dalla competenza tecnica e dal fine senso giuridico del suo autore; ed ha voluto mettere in rilievo che gli statuti delle Regioni, le quali hanno speciali autonomie, non costituiscono degli statuti di tipo albertino, non sono Carte costituzionali volute dalle sole Regioni e immodificabili se non per volontà delle Regioni stesse. Non credo che nessuno dei più spinti autonomisti, se non è separatista, voglia dar tale carattere agli statuti delle Regioni ad autonomie speciali. Per eliminare il dubbio, l'onorevole Perassi pensava di togliere la qualifica di statuti, ma sembra a me che possano conservare questo nome, in quanto sono complessi di norme sull'ordinamento regionale. Se vanno al di là di quelle ordinarie stabilite dalla Costituzione, non per questo perdono il carattere di statuti; e resta fermo che debbono essere adottate con una legge di valore costituzionale.

PERASSI. Sono leggi costituzionali.

RUINI, *Presidente della Commissione per la Costituzione*. Le leggi che approvano questi statuti sono leggi costituzionali dello Stato. È questa la garanzia che « statuto » non potrà essere inteso nel modo temuto dall'onorevole Perassi. Se siamo d'accordo nella sostanza, non è il caso di sollevare, con nuove formule, le apprensioni, ad esempio, dei siciliani, che potrebbero vedere, nella nuova impostazione tecnica, un pericolo che sia ad essi tolto lo statuto che hanno già conquistato; e che dovrà in ogni caso, ricordiamoci, pur con autonomia maggiore della normale, essere coordinato con la Costituzione.

Il Comitato è d'accordo nel conservare, con i chiarimenti che ho dato, il testo dell'articolo 108 nel suo secondo comma, sostituendovi soltanto « secondo statuti », che è una modifica di forma, che non contrasta con lo spirito e con la sostanza del testo.

Vi è poi l'emendamento dell'onorevole Pecorari, per aggiungere alle Regioni ad autonomia speciale il Friuli e la Venezia Giulia, compresa anche Zara. L'onorevole Tessitori, propone una formula, che non parla di Zara. Non credo che possiamo considerare, in questa nuova Regione speciale, Zara, che è pur così italiana e così legata al nostro cuore di italiani. Purtroppo di Venezia Giulia non ci hanno lasciato che un brandello: Gorizia ed un po' di Monfalcone.

PECORARI. Ma il Trattato non è stato ancora approvato.

RUINI, *Presidente della Commissione per la Costituzione*. L'abbiamo firmato; e non possiamo, pur non essendo ancora ratificato, affermare che Zara resta nel territorio italiano. Sarebbe andar contro una dolorosa realtà; e la nostra affermazione potrebbe avere significati e riflessi internazionali, non opportuni.

Per quanto riguarda il Friuli-Venezia Giulia, vi possono essere tre soluzioni: quella di ammetterla come una regione normale, quella di ammetterla come una regione speciale e quella di non ammetterla né come l'una né come l'altra. In seno al Comitato si era cominciato ad esaminare tutte e tre le soluzioni. Viene ora fuori, in Assemblea, una proposta formale: e bisogna decidere senza che io possa riconvocare il Comitato. Esprimo dunque un avviso a titolo personale, pur ritenendo di concordare col pensiero di molti, dei più del Comitato. Quando si presenta una questione come questa, bisogna prender posizione. Io so che la schiera degli alloglotti slavi che restano all'Italia è tenuissima; e non penso certo che il riconoscimento del Friuli-Venezia Giulia quale regione speciale abbia lo stesso signi-

ficato e lo stesso valore che la figura della regione speciale per la Valle d'Aosta e per il Trentino-Alto Adige. Non si tratta affatto di affermare che quanto ci resta è zona etnicamente e politicamente contestabile. Anzi il senso è contrario. Si tratta di dare attuazione al disposto del trattato, che per le minoranze linguistiche ed etniche sono da accordarsi garanzie. Quale è la via migliore che affidare il compito di definire tali garanzie alle italianissime popolazioni delle regioni? Lo statuto che esse formuleranno e che lo Stato approverà, sarà press'a poco uno statuto di regione normale, con qualche norma, specialmente linguistica, per le piccolissime minoranze stesse. Aggiungo che il fatto che l'Italia dà queste garanzie ci darà un altro argomento per chiedere che anche la Jugoslavia accordi uno statuto speciale alle sue zone, dove risiede un numero ben maggiore di italiani. Infine mi sembra che la regione nuova, che istituiamo alla nostra mutilata frontiera, abbia un valore simbolico: di attendere, in una futura revisione del trattato, la sua capitale: Trieste.

In questo senso credo che si possa accogliere la proposta dell'onorevole Tessitori.

PRESIDENTE. Onorevole Abozzi, mantiene il suo emendamento?

ABOZZI: Lo mantengo.

PRESIDENTE. Non essendo presente l'onorevole Codignola, il suo emendamento si intende decaduto.

Onorevole Russo Perez, mantiene il suo emendamento?

Russo PEREZ. Rinunzio.

PRESIDENTE. Onorevole Perassi, mantiene l'emendamento?

PERASSI. Prendo atto che il Comitato di redazione propone ora che il testo del secondo comma dell'articolo 108 sia modificato nel senso che alle parole « con statuti speciali » si sostituiscano le altre « secondo statuti speciali ».

Non ritorno, per evidenti ragioni di tempo, sulla questione che è stata sollevata. Preso atto della modificazione indicata dal Presidente del Comitato, onorevole Ruini, dichiaro di non insistere nel mio emendamento, in quanto che, con la modifica proposta dal Comitato, il significato giuridico che la parola « statuti » ha nell'articolo 108 viene ad essere precisata nel senso da me indicato e perciò risulta di molto attenuato il pericolo di malinteso, a cui avrebbe potuto dar luogo il testo primitivo. Io non insisto, dunque, nel mio emendamento. Siccome, d'altra parte, ritengo che in questa

materia la chiarezza non sia mai troppa, dichiaro, a scanso di responsabilità, che io mi astengo dal voto.

PRESIDENTE. Onorevole Pecorari, mantiene il suo emendamento?

PECORARI. Lo ritiro con questa motivazione: per non esporre i dalmati a un voto che suonerebbe offesa per loro.

PRESIDENTE. Onorevole Tessitori, mantiene l'emendamento? TESSITORI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Il primo comma dell'articolo 108, nel testo proposto dalla Commissione, è il seguente:

« Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione ».

A tale comma l'onorevole Targetti ha presentato un emendamento così formulato:

«Le Regioni sono Enti di decentramento statale, dotati di autogoverno ».

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Targetti. PICCIONI.

Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCIONI. Dichiaro di votare contro l'emendamento presentato dall'onorevole Targetti perchè esso riduce, per la ennesima volta, la funzione delle Regioni ad una funzione, semplicemente, di decentramento amministrativo.

(L'emendamento non è approvato).

PRESIDENTE. Pongo ora in votazione il primo comma nel testo proposto dalla Commissione, testè letto.

(A approvato).

Passiamo al secondo comma del progetto:

« Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia con statuti speciali mediante leggi costituzionali ».

L'onorevole Abozzi ha proposto la soppressione di questo comma. Pongo in votazione tale proposta.

(Non è approvata).

L'onorevole Tessitori ha proposto di aggiungere al secondo comma, dopo le parole: « Trentino-Alto Adige », le altre: « al Friuli-Venezia Giulia ». Passiamo alla votazione di questo emendamento.

SCOCCIMARRO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOCCIMARRO. Il gruppo comunista dichiara di condividere pienamente le considerazioni esposte dall'onorevole Tessitori. Pertanto voterà questo emendamento nel senso e nei limiti proposti dall'onorevole Tessitori.

ZUCCARINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUCCARINI. Anche per il gruppo repubblicano, devo dichiarare che noi voteremo favorevolmente all'emendamento presentato dall'onorevole Tessitori, col quale siamo pienamente d'accordo, specialmente per lo scopo per cui abbiamo sostenuto l'ordinamento regionale in Italia, che era non solamente uno scopo di democrazia, ma anche di avvicinamento, direi quasi, di attrazione verso di noi, verso le nostre istituzioni, dei popoli che sono stati separati da noi o sono in dissenso con noi, alle nostre frontiere.

È un'idea che vediamo affermata in questo emendamento ed alla quale vogliamo dare qui la nostra piena adesione.

PIEMONTE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIEMONTE. Aderisco pienamente alla proposta fatta dal collega Tessitori. Le ragioni non si possono sviluppare in pieno oggi; ma lo spirito della proposta è di fratellanza e di pace, e credo che molti del mio gruppo voteranno nello stesso senso.

DUGONI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Duroni. Dichiaro, a titolo personale, di votare a favore dell'emendamento Tessitori.

CARBONARI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARBONARI. Mi associo, personalmente, all'emendamento dell'onorevole Tessitori.

PRIOLO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAIOLO. Anche a nome del mio gruppo, mi associo all'emendamento dell'onorevole Tessitori.

Russo PEREZ. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO PEREZ. Mi associo, anche a nome del mio gruppo, all'emendamento.

Gui. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Gui. Parlo a nome anche di altri colleghi, che non rappresentano un partito, ma semplicemente un gruppo di amici che la pensano allo stesso modo.

Dichiaro che avremmo votato a favore di un emendamento che concedesse un'autonomia speciale alla Regione della Venezia Giulia, intendendo in questo modo di dare un riconoscimento ai diritti degli abitanti italiani e slavi di quella Regione.

Dichiaro che voteremo contro l'emendamento Tessitori, perchè, con la applicazione del Trattato di pace, questo comporterebbe la concessione di un'autonomia speciale alla sola Provincia di Udine ed in piccola parte a quella di Gorizia, per le quali non esistono, a nostro modo di vedere, i presupposti per la concessione di una autonomia speciale. Esistono invece gravi motivi di pensare che questa autonomia speciale costituisca una minaccia all'unità nazionale. (*Commenti*).

GRIECO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIECO. Io vorrei che la formula « Trentino-Alto Adige » fosse indicata nell'articolo che noi stiamo ora per approvare, come una formula provvisoria, perchè è probabile che sarà modificata a suo tempo quando approveremo lo Statuto.

RUINI, *Presidente della Commissione per la Costituzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUINI, *Presidente della Commissione per la Costituzione*. Resta inteso che, quando faremo il coordinamento finale, se saranno intervenute ragioni che ci consiglieranno di apportare qualche modifica, noi modificheremo; ma per ora non mi pare che vi sia altro da fare che votare il testo così quale esso è.

MICHELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa, onorevole Micheli?

MICHELI. Per dichiarare che sono favorevolissimo a questa formulazione, la quale stabilisce delle evidenti necessarie preferenze fra le singole Regioni. Sono lieto di poter votare per queste Regioni che si trovano in singolari condizioni, e particolarmente per la Val d'Aosta, per la quale ancora nessuno ha speso una parola...

RUINI, *Presidente della Commissione per la Costituzione*. Perchè siamo d'accordo.

MICHELI ...ed io l'aggiungo, anche se non ve n'è certo bisogno in questo momento.

Queste particolari autonomie, che prime si presentano nell'organizzazione dello Stato unitario, meritano tutto il nostro appoggio, come affermazione del principio generale reso ancor più vigoroso perchè espresso in precedenza attraverso queste Regioni che hanno particolari motivi di essere preferite.

DOMINEDÒ. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto. PRESIDENTE.

Ne ha facoltà.

DOMINEDÒ. Pur condividendo le aspirazioni di fratellanza segnalate dall'onorevole Tessitori, dichiaro, che per i motivi specifici, esposti dall'onorevole Gui, voterò contro l'emendamento dell'onorevole Tessitori.

PRESIDENTE. Sta bene. Possiamo dunque passare ai voti.

Il testo del secondo comma dell'articolo 108, come risulta dopo le modifiche apportate dalla Commissione che vi ha incluso la formulazione proposta dall'onorevole Tessitori, risulta il seguente:

« Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Val d'Aosta, sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomie secondo statuti speciali adottati mediante leggi costituzionali ».

Gui. Chiedo che la votazione avvenga per divisione.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione Regione per Regione. Poichè il comma comincia con l'elencazione delle Regioni alle quali si dovrebbero, a norma dell'articolo, attribuire queste forme particolari di autonomia secondo statuti speciali, resta inteso che, votando nome per nome le singole Regioni, gli onorevole colleghi votano anche per tutto quello che è indicato nel resto dell'articolo.

Pongo in votazione le parole: « Alla Sicilia ».

(Sono approvate).

Pongo in votazione le parole: « alla Sardegna ».

(Sono approvate).

Pongo in votazione le parole: « al Trentino-Alto Adige ».

(Sono approvate).

Pongo in votazione le parole: « al Friuli-Venezia Giulia ».

(Dopo prova e controprova, sono approvate).

Pongo in votazione le parole: « alla Valle d'Aosta ».

(Sono approvate).

Pongo in votazione l'ultima parte del comma: « sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati mediante leggi costituzionali ».

(È approvata).

L'articolo 108 risulta pertanto così approvato:

« Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

« Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati mediante leggi costituzionali ».

Il seguito della discussione è rinviato a domani. (Omissis)

7) *Assemblea Costituente - Commissione per la Costituzione. Documento n. 65.*

Sottocommissione per gli Statuti regionali

COMPOSTA DAI DEPUTATI

Perassi, *Presidente*; Uberti, *Segretario*; Amadei, Ambrosini, Bordon, Bozzi, Castiglia, Conci Elisabetta, Fabbri, Fuschini, Giolitti, Giva, Laconi, Lami Starnuti, Lussu, Villabruna; Cevolotto e Tosato, *Relatori*

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

TESTO COORDINATO DELLO STATUTO SPECIALE PER LA SICILIA

Presentato alla Presidenza il 29 gennaio 1948

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il vigente Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, è adottato con la presente legge costituzionale quale Statuto speciale per la Sicilia, con le modificazioni che risultano dallo allegato, che costituisce il testo coordinato dello Statuto stesso.

Art. 2.

La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

STATUTO SPECIALE PER LA SICILIA

TITOLO I

La Regione

Art. 1.

La Sicilia, con le isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria, è costituita in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica della Repubblica italiana una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente Statuto.

La città di Palermo è il capoluogo della Regione.

TITOLO II

Funzioni della Regione

Art. 2.

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, col rispetto degli obblighi internazionali e senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali della Repubblica, la Regione ha legislazione esclusiva sulle seguenti materie:

- a) agricoltura e foreste;
- b) bonifica;
- c) usi civici;
- d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;
- e) incremento della produzione agricola ed industriale: valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;
- f) urbanistica;
- g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;
- h) miniere, cave, torbiere, saline;
- i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d'interesse nazionale;

- l) pesca e caccia;
- m) pubblica beneficenza ed opere pie;
- n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle Regione, antichità e delle opere artistiche;
- o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;
- p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;
- q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;
- r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;
- s) espropriazione per pubblica utilità.

Art. 3.

Nei limiti del precedente articolo, in armonia con i principi stabiliti dalle leggi dello Stato e con gli interessi generali, la Regione, al fine di soddisfare alle condizioni e agli interessi particolari della Sicilia, può emanare norme legislative, anche relative all'organizzazione dei servizi, sulle seguenti materie:

- a) comunicazioni e trasporti regionali;
- b) igiene e sanità pubblica;
- c) assistenza sanitaria;
- d) istruzione media e universitaria;
- e) disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio;
- f) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato;
- g) annona;
- h) assunzione di pubblici servizi;
- i) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale.

Art. 4.

La Regione ha potestà amministrativa nelle materie nelle quali ha potestà legislativa, salvo in quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Regione.

Essa esercita le funzioni amministrative dello Stato, salvo quelle riflettenti la giustizia, la difesa e le ferrovie, secondo le direttive del Governo dello Stato.

TITOLO III

Finanze - Demanio e Patrimonio

Art. 5.

I beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.

Art. 6.

Sono altresì assegnati alla Regione e costituiscono il suo patrimonio, i beni dello Stato oggi esistenti nel territorio della Regione e che non sono della specie di quelli indicati nell'articolo precedente.

Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione: le foreste, che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato nella Regione; le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo; le cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico ed artistico, da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale; gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione coi loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Regione.

Art. 7.

I beni immobili che si trovano nella Regione e che non sono in proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.

Art. 8.

Gli impegni già assunti dallo Stato verso gli enti regionali sono mantenuti con adeguamento al valore della moneta dell'epoca del pagamento.

Art. 9.

Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione e a mezzo di tributi deliberati dalla medesima.

Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto.

Art. 10.

Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi è determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.

L'imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima.

Art. 11.

Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici.

Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto della media nazionale.

Si procederà ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo.

Art. 12.

Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato. Saranno istituiti nella Regione punti franchi.

Le tariffe doganali, per quanto interessa la Regione e relativamente ai limiti massimi, saranno stabilite previa consultazione del Governo regionale.

Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli attrezzi di lavoro, ed i materiali di costruzione destinati sul luogo alla produzione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli della Regione e al suo sviluppo industriale.

Art. 13.

Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione.

È però istituita presso il Banco di Sicilia, finché permane il regime

vincolistico sulle valute, una Camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni della Regione le valute estere provenienti dalle esportazioni siciliane, dalle rimesse degli emigranti, dal turismo e dal ricavo dei noli di navi iscritte nei compartimenti siciliani.

Art. 14.

Il Governo della Regione ha facoltà di emettere prestiti interni.

TITOLO IV

Organi della Regione

Art. 15.

Organi della Regione sono: l'Assemblea, la Giunta e il Presidente della Regione.

Art. 16.

L'Assemblea regionale è composta di novanta deputati eletti a suffragio universale diretto e segreto e con sistema proporzionale secondo le norme stabilite con legge regionale.

I deputati rappresentano l'intera Regione.

Art. 17.

È eletto ed eleggibile all'Assemblea chi è iscritto nelle liste elettorali della Regione.

I casi di ineleggibilità ed incompatibilità sono stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato.

Art. 18.

L'Assemblea regionale è eletta per quattro anni.

Le elezioni sono indette dal Presidente regionale entro quindici giorni dalla fine della precedente Assemblea e hanno luogo non oltre il sessantesimo giorno.

La nuova Assemblea è convocata entro venti giorni dalle elezioni.

Art. 19.

L'Assemblea regionale elegge nel suo seno il Presidente, l'Ufficio di presidenza e Commissioni secondo le norme del suo regolamento interno, che essa adotta a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 20.

L'assemblea è convocata dal suo Presidente in sessione ordinaria ogni trimestre.

Essa si riunisce in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o su richiesta di almeno venti deputati.

Art. 21.

Le deliberazioni dell'Assemblea regionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale.

Art. 22.

I deputati, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione.

Art. 23.

I deputati non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Essi godono dell'immunità accordata dal secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione ai membri delle due Camere.

L'autorizzazione ivi prevista è data dall'Assemblea regionale.

Art. 24.

L'Assemblea esercita le funzioni legislative attribuite alla Regione.

L'iniziativa delle leggi spetta alla Giunta e ai deputati.

Art. 25.

I disegni di legge sono previamente esaminati da una Commissione dell'Assemblea, possibilmente con la partecipazione della rappresentanza degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali, e sono approvati dalla Assemblea articolo per articolo, con votazione finale a scrutinio segreto.

Art. 26.

Ogni legge approvata dall'Assemblea regionale è comunicata entro tre giorni dall'approvazione al Commissario dello Stato e promulgata venti giorni dopo la comunicazione, salvo che il Commissario non la rinvi alla Assemblea regionale col rilievo che eccede la competenza della Regione o con-basta con gli interessi nazionali.

Ove l'Assemblea regionale l'approvi di nuovo, è promulgata se entro quindici giorni il Commissario dello Stato non promuove la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale.

Qualora una legge sia dichiarata urgente dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la promulgazione e l'entrata in vigore, se il Commissario dello Stato lo consente, non sono subordinati ai termini sopraindicati.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Regione con la contro-firma degli Assessori competenti per materia, e immediatamente pubblicate nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. Entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che esse stabiliscano un termine diverso.

Art. 27.

L'Assemblea regionale approva ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dalla Giunta.

L'esercizio finanziario ha la decorrenza dell'anno solare.

Art. 28.

L'Assemblea regionale può presentare al Parlamento voti e proposte di legge su materie che interessano la Regione.

La Giunta regionale, quando constati che l'applicazione di una legge o di un provvedimento dello Stato in materia economica o finanziaria

risulti manifestamente dannosa all'Isola, può chiederne la sospensione al Governo della Repubblica, il quale, constatata la straordinaria necessità e urgenza, può provvedervi, ove occorra, a norma dell'articolo 77 della Costituzione.

Art. 29.

La Regione è rappresentata nella elaborazione dei progetti dei trattati di commercio che il Governo intenda stipulare con Stati esteri in quanto possano riguardare scambi di interesse della Sicilia.

La Regione è sentita in materia di legislazione doganale per quanto concerne i prodotti tipici di suo specifico interesse.

Art: 30.

La Regione è rappresentata nella elaborazione delle tariffe ferroviarie e della regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei che possano direttamente interessarla.

Art. 31.

Il Presidente della Regione e gli Assessori sono eletti dall'Assemblea regionale nella sua prima seduta e nel suo seno a maggioranza assoluta dei voti segreti dei deputati.

Il Presidente e gli Assessori compongono la Giunta regionale.

Art. 32.

In caso di morte, dimissioni o impedimento permanente del Presidente della Regione, l'Assemblea regionale è convocata entro quindici giorni dal suo Presidente per l'elezione del nuovo Presidente.

In caso di impedimento temporaneo o di assenza, il Presidente della Regione è sostituito dall'Assessore da lui designato.

Art. 33.

Il Presidente della Regione è capo della Regione e la rappresenta. Gli Assessori sono preposti dal Presidente della Regione ai singoli rami dell'Amministrazione.

Il Presidente e gli Assessori sono responsabili di fronte all'Assemblea regionale.

Art. 34.

La Giunta regionale approva i regolamenti che vengono promulgati e pubblicati a norma dell'articolo 27.

TITOLO V

Enti locali

Art. 35.

L'ordinamento degli enti locali si basa nella Regione sui Comuni e sui liberi consorzi comunali dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.

Col rispetto di tale principio spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di circoscrizioni, ordinamento e controllo degli enti locali.

Art. 36.

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole agli enti locali e valendosi dei loro uffici.

Art. 37.

Il controllo sugli atti degli enti locali è esercitato da organi della Regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale, in armonia coi principi delle leggi dello Stato.

TITOLO VI

Rapporti fra lo Stato e la Regione

Art. 38.

Il Presidente della Regione rappresenta nella Regione il Governo dello Stato, ed ha il rango di Ministro.

Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri per gli affari che interessano particolarmente la Sicilia.

Art. 39.

Il Presidente della Regione sovrintende alle funzioni amministrative dello Stato conformandosi alle istruzioni del Governo, che può inviare propri Commissari speciali per l'esplicazione di determinate funzioni statali.

Art. 40.

Il Presidente della Regione, nella sua qualità di rappresentante del Governo, provvede alla tutela dell'ordine pubblico per mezzo della polizia dello Stato, che da lui dipende per l'impiego. Può richiedere l'intervento delle forze armate dello Stato.

Il Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza a richiesta della Giunta regionale d'intesa col Presidente dell'Assemblea, oppure di propria iniziativa, quando siano compromessi l'interesse generale dello Stato e la sua sicurezza.

Il Presidente della Regione ha diritto di proporre, con richiesta motivata, al • Governo dello Stato, la rimozione o il trasferimento anche fuori dell'Isola dei funzionari di polizia.

Il Governo della Regione può organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi e interessi.

Art. 41.

Il Commissario dello Stato può proporre al Presidente della Repubblica lo scioglimento dell'Assemblea regionale quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto.

Può essere sciolta anche quando, per dimissioni o altra causa, non sia in grado di funzionare.

Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili all'Assemblea regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla rati-

fica della nuova Assemblea. Essa indice le elezioni che debbono aver luogo entro tre mesi.

La nuova Assemblea è convocata entro venti giorni dalle elezioni.

TITOLO VII

Organi giurisdizionali e consultivi

Art. 42.

Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive Sezioni per gli affari concernenti la Regione.

Le Sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti svolgeranno altresì le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile.

I ricorsi amministrativi, avanzati in via straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente regionale, sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato.

TITOLO VIII

La Corte costituzionale

Art. 44.

La Corte costituzionale giudica:

- a) della costituzionalità delle leggi approvate dall'Assemblea regionale;
- b) della costituzionalità delle leggi e degli atti aventi forza di legge emanati dallo Stato in quanto ledano la competenza della Regione;
- c) dei conflitti di attribuzione fra lo Stato e la Regione e tra la Regione e le altre Regioni;
- d) dei reati commessi dal Presidente e dagli Assessori regionali nell'esercizio delle loro funzioni, su accusa dell'Assemblea regionale o del Commissario dello Stato.

Art. 44.

Nei giudizi di cui al comma *d)* dell'articolo precedente intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte costituzionale, sei membri eletti al prin-

cipio di ogni legislatura dall'Assemblea regionale tra cittadini aventi requisiti per l'eleggibilità a senatore.

TITOLO IX

Norme transitorie e finali

Art. 45.

Le disposizioni concernenti le materie indicate nell'articolo 123 della Costituzione della Repubblica possono essere modificate con le forme previste nello stesso articolo.

Art. 46.

Gli articoli 24 - 30 dello Statuto per la Sicilia emanato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, continueranno ad avere vigore fino alla entrata in funzione della Corte costituzionale.

Art. 47.

Una Commissione paritetica di quattro membri nominati dal Governo della Repubblica e dalla Giunta regionale proporrà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione.

8) *Assemblea Costituente.*

C C C L X X I V .
RESOCONTO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA
di Sabato 31 Gennaio 1948

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI

SOMMARIO: Disegno di legge costituzionale (*discussione*): Testo coordinato dello Statuto speciale per la Sicilia (65). Interventi di: Cevolotto, De Gasperi *presidente del Consiglio dei Ministri*, Ambrosini, Finocchiaro Aprile, Li Causi, Bellavista, Gullo Rocco, Covelli.

La seduta comincia alle ore 9,30.

(Omissis)

Discussione del disegno di legge costituzionale:

Testo coordinato dello Statuto speciale per la Sicilia. (65).

PRESIDENTE. Il secondo punto dell'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge costituzionale: Testo coordinato dello Statuto speciale per la Sicilia. (65).

L'onorevole Cevolotto, relatore, ha facoltà di parlare.

CEVOLOTTO, *relatore*. Onorevoli colleghi! La questione dello Statuto siciliano è più semplice e al tempo stesso più complicata di quella degli altri statuti delle Regioni speciali. Più semplice e al tempo stesso più complicata perchè non dobbiamo mai perdere di vista questo punto fondamentale: che la Sicilia ha già uno statuto speciale che è in vigore e che quindi costituisce un punto fermo che, dal punto di vista giuridico e dal lato politico, non si può in nessun caso trascurare.

Il decreto legislativo del 15 maggio 1946, che approvò lo Statuto della Regione siciliana, dice all'articolo unico: « Lo Statuto predetto sarà sottoposto all'Assemblea Costituente per essere coordinato con la nuova Costituzione dello Stato ». Se la Costituzione avesse riportato questa formula o se avesse comunque ad essa fatto riferimento, noi oggi ci troveremmo di fronte

ad un problema limitato, cioè soltanto al problema del coordinamento dello Statuto vigente con la Costituzione dello Stato.

Senonchè, l'articolo 116 della Costituzione dice qualcosa di diverso: « Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta, sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali ». Quindi, anche per la Sicilia, l'Assemblea Costituente deve adottare uno statuto speciale. Adottare uno statuto speciale vuol dire, evidentemente prendere in esame e quindi anche, se si crede, formare in un modo nuovo questo statuto.

Però, ripeto, la Commissione che doveva provvedere a preparare lo Statuto per la Regione siciliana, si è trovata di fronte al dato di fatto che vi è già uno statuto in vigore. Sebbene non fosse, secondo il parere della maggioranza della Commissione, dubbio che l'articolo 116 doveva unicamente essere preso in considerazione, in quanto il decreto legislativo del 15 maggio 1946 non aveva ormai che un valore indicativo, ma non vincolante per l'Assemblea Costituente, sebbene questo fosse secondo il parere della Commissione evidente, pur tuttavia essa non poteva prescindere dalla situazione di fatto.

Vi è una parte della Commissione che non è stata di questo parere e che invece ha ritenuto che, malgrado l'articolo 116 della Costituzione, non si potesse e non si dovesse fare altro che coordinare il testo dell'attuale statuto della Regione siciliana con le norme della Costituzione. Devo dire però che anche i membri della Commissione che erano di questo parere, e specialmente l'amico e collega Ambrosini, hanno cercato in tutti i modi, con uno sforzo di comprensione e di adattamento del quale non si può non tener conto, di avvicinare il più possibile la loro idea a quella della maggioranza. E di questo sforzo e di questa comprensione si deve dare atto.

D'altra parte la Commissione di fronte alla situazione di fatto, ha dovuto considerare questi punti: lo statuto della Regione siciliana del 15 maggio 1946 è stato dalla Consulta approvato, o quanto meno la Consulta ha dato parere favorevole senza nessuna eccezione; il Governo del tempo lo ha adottato; questo statuto è in vigore dal 1946, e non vi è dubbio che l'entrata in vigore di esso ha eliminato una serie di malintesi che si erano venuti sempre più acuendo tra la Sicilia e lo Stato, del quale la Sicilia fa parte e vuole far parte.

Una distensione su molti punti si è avuta in conseguenza della entrata in vigore dello statuto del 1946, che ha portato indubbiamente dei benefici. Trascurare questa realtà politica, sarebbe stato indubbiamente un errore.

D'altra parte noi abbiamo ritenuto nostro dovere (dal momento che vi

è uno statuto in vigore, ed in base a questo statuto è stato nominato un Consiglio regionale che funziona, e vi è un governo regionale in azione) di sentire la Commissione di questo Consiglio regionale per procedere d'accordo. Perché lo statuto del 1946 non è stato certo un'arma, né per la Sicilia, per separarsi dalla madre-patria, né per lo Stato, per accentuare divisioni impossibili con l'Isola.

stato un elemento di concordia e di coesione. Lo statuto che si adatterà come statuto speciale deve essere anch'esso uno strumento di concordia e di coesione e non deve essere diretto a creare nuovi dissensi o a favorirli; e qualunque sforzo si faccia in questo senso sarà uno sforzo benemerito.

Di qui la necessità di agire sempre in relazione con il Consiglio regionale siciliano e con i suoi esponenti; e dobbiamo dire che nelle lunghe conversazioni che abbiamo avuto coi rappresentanti del Consiglio regionale siciliano abbiamo notato un intento di cordialità e di avvicinamento, che abbiamo constatato più volte con viva soddisfazione. Del resto è cosa naturale: siamo tutti italiani e vogliamo tutti essere italiani.

Noi cerchiamo, nel formare lo statuto speciale, di fare il bene della Sicilia: in Sicilia, se domandano qualche cosa, lo fanno per il bene non soltanto della Sicilia, ma anche dell'Italia. Era logico che, pure negli inevitabili dissensi, si procedesse con la massima cordialità e comprensione. Però la delegazione siciliana, anche per il mandato che aveva avuto, è rimasta in sostanza ferma sul suo principio: per essa lo statuto della Regione siciliana del 1946 è un fatto; questo statuto si potrà adeguare in alcuni punti alla Costituzione, si potrà coordinare; ma nel complesso deve rimaner fermo. Anche per ragioni di forma, nella deliberazione che la Costituente deve prendere si deve procedere, non nel senso di formare uno statuto nuovo, e nemmeno nel senso — secondo la delegazione siciliana — di adottare quello del 1946; ma nel senso di dare semplicemente vigore di legge costituzionale allo statuto vigente.

Su questo punto la Commissione, anche per l'interpretazione che ha dato all'articolo 116, non è stata precisamente dello stesso avviso. Ha pensato che, per rimanere nei termini dell'articolo 116, sia necessario adottare uno statuto che può anche essere, con le inevitabili e necessarie modificazioni, lo statuto del 1946; ma che non sia possibile dare semplicemente valore di legge costituzionale a quello statuto.

In altre parole la Commissione ha ritenuto che sia necessario che la Costituente sancisca un proprio statuto speciale, magari dando il crisma di quella che nella formula dell'articolo 116 è indicata come « adozione » dello statuto vigente, cioè facendolo proprio in tutto e nelle sue varie parti.

Però la Commissione, rendendosi conto della necessità di mantenere

non soltanto sostanzialmente (perchè nessuno vuole toccarla dal punto di vista sostanziale) ma formalmente e nell'apparenza, l'autonomia che si è già concessa all'Isola, anche per la considerazione che si deve evitare che apparenze, che non sono realtà, si prestino a speculazioni di vario genere, ha creduto di proporre (non perchè questo derivasse da un obbligo di legge, ma proprio per una considerazione politica) come proprio metodo, come metodo che essa intendeva liberamente scegliere, quello del semplice coordinamento dello statuto vigente con la Costituzione.

Quindi, noi ci siamo limitati al coordinamento non, ripeto, perchè secondo noi questo fosse necessario per legge, ma perchè l'abbiamo ritenuto politicamente opportuno e conveniente.

Ecco perchè, come dicevo in principio, se questo metodo è approvato dalla Costituente, il problema dello statuto siciliano si restringe, si limita. Il che è opportuno anche per considerazioni di tempo che non possono sfuggire ad alcuno.

Posta in questi termini la questione, noi però, nel coordinare lo statuto alla Costituzione, abbiamo anche voluto cercare (perchè anche questo è coordinamento, anche questo è ciò che si fa quando si coordinano ad esempio testi successivi di leggi in un testo unico) di sistemare lo statuto siciliano avvicinandone per quanto possibile l'ordine — senza alterare la sostanza e la forma — agli altri statuti che la Costituente ha già votato.

In quest'opera di riordinamento oltre che di coordinamento abbiamo potuto anche venire incontro (come proposta, perchè l'Assemblea deciderà) al desiderio della rappresentanza siciliana, che fossero aggiunte alcune norme che avevano avuto posto negli altri statuti, nello statuto sardo, nello statuto dell'Alto Adige, nello statuto della Valle d'Aosta, e che non erano comprese nel testo originario dello statuto siciliano. Noi crediamo che così facendo non si esca dall'ambito del coordinamento, perchè, anche se strettamente e formalmente non è coordinamento con la Costituzione, in sostanza lo è, in quanto queste norme dipendono sempre da principi della Costituzione; e il coordinamento con gli altri testi, con le altre leggi costituzionali che contengono gli statuti speciali, è in fondo un coordinamento di tutta la materia; e rientra quindi in quel coordinamento che noi stessi abbiamo posto come limite alla nostra opera.

Abbiamo limitato il nostro esame a quei punti nei quali è sembrato che lo statuto siciliano del 1946 fosse in netto contrasto con i principi della Costituzione, non, quindi, con singole norme della Costituzione di carattere non essenziale. La Costituzione nostra ha molte norme che non hanno carattere essenziale; alcune sono persino norme quasi regolamentari. Ora, quando

si dice che alla Regione siciliana si dà uno Statuto speciale con « particolari forme di autonomia », è evidente che si può prescindere da tutte quelle norme che nella Costituzione non sono norme fondamentali. Non vi è nessun motivo fondato per ritenere necessario di coordinare lo statuto siciliano con quelle norme che non hanno carattere essenziale.

In questo senso abbiamo ravvisato i punti, dirò così, di frizione, i punti di contrasto fra lo statuto siciliano del 1946 e la Costituzione, in quattro sole questioni. Il resto non è che coordinamento formale o modificazione qualche volta di parola o di forma, che non ha importanza. Quattro sono stati i punti nei quali abbiamo individuata la necessità di adeguare lo statuto siciliano alla Costituzione. Non è che già non siano risultate dalle nostre indagini altre materie nelle quali si potrebbe discutere di coordinamento anche costituzionale, ma abbiamo ritenuto che queste fossero meno essenziali. E quindi abbiamo ritenuto, almeno per quanto ci riguarda — la Assemblea, naturalmente, farà sempre quello che crede — che non fosse il caso di insistervi.

Così, per esempio — non so se rientri o non rientri nella questione costituzionale (lo vedrà l'Assemblea) — noi abbiamo lasciato immutati alla lettera tutti gli articoli che si riferiscono alla finanza della Regione. Qui parecchi di noi hanno avuto dei dubbi, delle perplessità non indifferenti; ma da un lato non è sembrato alla maggioranza della Commissione che questa fosse una questione di coordinamento costituzionale, dall'altro — confessiamolo — ci siamo trovati di fronte ad una ristrettezza di tempo che non consentiva un accurato esame di così difficile materia. L'esame dell'arduo problema della finanza regionale avrebbe reso necessario un approfondimento e presso i Ministeri competenti e presso il Governo dell'Isola di dati di fatto che noi non avevamo; avrebbe reso necessario di domandare almeno quindici o venti giorni di tempo per poter giungere a conclusioni sicure. L'abbiamo perciò sorvolato.

I punti che ho chiamato di frizione sono dunque quattro. Il primo è questo. L'articolo 14 — ora ha un'altra numerazione — dello statuto siciliano vigente dice:

« L'Assemblea nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha legislazione esclusiva sulle seguenti materie ». E segue un'elencazione delle materie. Confini di questa legislazione esclusiva: « nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato ». Noi abbiamo ritenuto necessario che questi limiti fossero meglio precisati, e abbiamo proposto di aggiungere: « nei

limiti delle leggi costituzionali dello Stato e dei principi dell'ordinamento giuridico ».

Noi crediamo che non tutti i principi dell'ordinamento giuridico derivino esclusivamente dalla Costituzione e siano compresi nella Costituzione.

Abbiamo ritenuto d'altra parte che una legislazione esclusiva non possa andare oltre quei principi dell'ordinamento giuridico che sono comuni a tutto lo Stato.

Abbiamo pensato che, non soltanto per una ragione di sostanza, ma — arrivo a dire — anche per una ragione ideale, si debba affermare che la legislazione siciliana è una parte dell'ordinamento giuridico dello Stato, non prescinde da quella che è nei suoi lineamenti essenziali, la legislazione di tutta la Nazione. Si deve riconoscere, insomma, che anche in questo la Sicilia è parte dell'Italia.

Riteniamo che la mancata indicazione del limite dei principi dell'ordinamento giuridico sarebbe un errore. Da parte della delegazione siciliana su questo punto non vi è stato il consenso.

Abbiamo poi aggiunto anche il rispetto degli impegni internazionali che lo Stato avesse assunto, perchè è evidente (e su questo non vi è eccezione) che se domani lo Stato assume un obbligo internazionale, l'obbligo in materia di legislazione del lavoro di includere determinate norme nella sua legislazione particolare, quest'obbligo dev'essere rispettato anche dalla Sicilia. E su questo non vi è stato e non vi può essere contrasto.

Secondo punto di diversità.

L'articolo 21 dello Statuto siciliano dice: « Il presidente e capo del governo regionale rappresenta la Regione »; l'ultimo comma aggiunge: « Col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione ».

Lasciamo da parte la questione del rango di Ministro, che non ha importanza. La Delegazione siciliana spiega, con criterio logico, che la formula è stata adottata per dare un determinato rango al presidente della Regione, perchè fosse chiaro quale era il suo posto rispetto alle altre autorità dell'Isola e rispetto alle autorità dello Stato. Non è quindi una questione di precedenza. E su questo non c'è niente da dire. Sono questioni senza importanza costituzionale.

Ma ha importanza la questione della partecipazione al Consiglio dei Ministri con voto deliberativo, perchè qui, sì, noi abbiamo rilevato un contrasto con la Costituzione.

I Ministri non possono essere nominati — neanche uno — da un

Consiglio regionale. I Ministri sono scelti come la Costituzione stabilisce; e non vi può essere voto deliberativo da parte di uno che non sia Ministro scelto in quel determinato modo, perchè così si creerebbe per la Sicilia un Consiglio dei Ministri diverso dal Consiglio dei Ministri che governa e deve governare lo Stato.

D'altra parte vi è poi una eccezione giuridica assoluta: i Ministri rispondono davanti al Parlamento. Vi sarebbe un Ministro che non risponde davanti al Parlamento, ma davanti a un Consiglio regionale. È evidente che non è possibile ammettere una simile disposizione, e quindi abbiamo proposto di modificarla.

Da parte della Delegazione siciliana vi è stata una evidente comprensione di questi argomenti. Ma vi è stata anche la preoccupazione ed il dubbio che la modificazione proposta sminuisse la figura che oggi ha il Presidente della Regione. Quindi, sebbene io abbia avuto la sensazione che le nostre argomentazioni fossero capite e valutate da parte della Delegazione siciliana, non ho avuto su questo punto un esplicito consenso.

Terza questione, anche essa di una importanza notevole, è quella relativa all'articolo 31, relativo alla polizia.

Dice l'articolo 31 dello Statuto del 1946: « Al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il Presidente regionale a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente per l'impiego e la utilizzazione dal Governo regionale. Il Presidente della Regione può chiedere l'impiego delle forze armate dello Stato. Tuttavia il Governo potrà assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza a richiesta del Governo regionale, congiuntamente al Presidente dell'Assemblea, ed in casi eccezionali, di propria iniziativa quando siano compromessi gli interessi generali dello Stato e la sua sicurezza. Il Presidente ha anche il diritto di proporre con richiesta motivata al Governo centrale la rimozione o il trasferimento fuori dell'Isola dei funzionari di polizia.

Noi abbiamo chiesto, e qui abbiamo avuto il consenso della rappresentanza regionale, una modificazione: « Il Presidente della Regione, nella sua qualità di rappresentante del Governo, provvede alla tutela dell'ordine pubblico per mezzo della polizia dello Stato che da lui dipende per l'impiego. Può chiedere l'intervento delle Forze armate dello Stato ».

La modificazione non è importante nella forma, ma è notevole nella sostanza. In altre parole, noi abbiamo voluto accentuare che il Presidente della Regione, quando provvede alla tutela dell'ordine pubblico, provvede nella sua qualità di rappresentante del Governo, con tutte le conseguenze che ne derivano.

Ultimo punto di discussione è stato quello relativo alla Corte costi-

tuzionale. Voi sapete che nello statuto siciliano del 1946 è prevista un'Alta Corte costituzionale, che è stata già nominata e già funziona, la quale provvede e giudica sulla costituzionalità (articolo 25) delle leggi emanate dall'Assemblea regionale, delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato rispetto allo statuto e ai fini dell'efficacia dei medesimi nei confronti della Regione. Ci è sembrato, ed in questo abbiamo avuto anche la comprensione da parte della Delegazione siciliana, che quando si costituisce una Corte costituzionale dello Stato, così come è stata costituita con la nostra Costituzione, non abbia più ragion d'essere la Corte costituzionale particolare della Regione. Sarebbe semplicemente assurdo che coesistessero due Corti costituzionali, una per la Sicilia ed una per lo Stato, e sarebbe non meno assurdo che mentre funziona una Corte costituzionale dello Stato, la questione di costituzionalità, sia pure relativamente all'applicazione in Sicilia delle leggi dello Stato, fosse deferita alla Corte costituzionale siciliana, non alla Corte dello Stato. Anche per questo abbiamo avuto la comprensione della Delegazione siciliana.

Anche qui resta però un punto sul quale devo richiamare l'attenzione dell'Assemblea. La Corte costituzionale oltrechè delle leggi approvate dall'Assemblea regionale, dovrà decidere delle leggi e degli atti aventi forza di legge emanati dallo Stato quando ledano la competenza della Regione, o quando si pretenda che ledano la competenza della Regione; e nei conflitti di attribuzione fra Stato e Regione e fra Regione ed altre Regioni. E questo noi abbiamo aggiunto, perchè è fra le funzioni dell'Alta Corte dello Stato per i Ministri — ed è fra le funzioni della corte siciliana — anche il giudizio sui reati commessi dal Presidente e dagli Assessori regionali nell'esercizio delle loro funzioni su accusa dell'Assemblea regionale o del Commissario dello Stato.

Ipotesi che non si avvererà mai, ma che in una Carta costituzionale bisogna prospettare. Si è chiesto — e noi riteniamo che possa essere accordato — che per quel che riguarda questo ultimo punto, analogamente a ciò che è stabilito nella Costituzione per i giudizi penali relativi a ministri accusati, sia prevista nello Statuto l'integrazione della Corte, con un numero di cinque o sei membri nominati dal Consiglio regionale all'inizio di ogni legislatura. La proposta è sembrata conforme all'ordinamento che noi abbiamo dato nella Costituzione a questa materia.

Però la Delegazione siciliana ha chiesto che, anche per quel che riguarda le altre materie, sia stabilita una analoga integrazione della Corte. In altri termini: quando la Corte costituzionale dovesse giudicare su questioni che riguardano la Sicilia, si vorrebbe che fosse integrata da un certo numero di assessori, di membri estranei, nominati dalla stessa Assemblea regionale. Il criterio da cui parte la Delegazione siciliana ha il suo peso. Essa dice:

nella Corte costituzionale un terzo dei membri è nominato dal Parlamento. Per analogia, quando vengano trattate questioni siciliane, pare opportuno che vi sia qualche altro membro nominato dall'Assemblea regionale. La questione che si pone ha una sua logica, dalla quale non si può prescindere; ma alla maggioranza della Commissione è sembrato che vi sia un ostacolo assoluto, costituito dal fatto che membri della Corte costituzionale sono nominati per dodici anni, con determinati criteri, che creano dei veri e propri magistrati, aventi continuità di funzione e responsabilità, ed anche una posizione particolare. Per esempio, se sono avvocati, devono abbandonare la professione; se sono giudici, vengono messi fuori organico. Hanno insomma una figura di magistrati stabili.

I pretesi assessori, nominati all'infuori di queste regole e senza queste condizioni, possono essere presi in considerazione per quanto riguarda i processi penali, perché diventano una specie di giudici popolari; ma non avrebbero la stessa giustificazione nella costituzione dell'Alta Corte per i giudizi di costituzionalità.

D'altra parte sorgerebbe un altro problema: se pure in misura minore, anche le altre regioni speciali avrebbero diritto di chiedere qualcosa di simile. Allora si avrebbe una Corte costituzionale con composizione troppo variabile, a seconda delle circostanze.

Parve per questo alla Commissione di non potere aderire, almeno come suo parere, alla domanda della Delegazione siciliana.

Questi i punti di frizione. Come vedete, ci siamo molto avvicinati ed abbiamo cercato di eliminare i punti di contrasto.

Crediamo di avere ricondotto lo Statuto siciliano nell'ambito della Costituzione, senza ledere comunque l'autonomia di cui la Sicilia gode.

La nostra coscienza ci dice di non aver fatto cosa, che possa ritenersi lesiva dell'autonomia siciliana; anzi abbiamo esteso alla Sicilia alcune norme più favorevoli già approvate per altri Statuti.

Credo che, così come è stato proposto, lo Statuto non possa dispiacere al popolo siciliano e che debba essere accettato.

Le modificazioni apportate mirano a creare l'accordo con lo Stato, ed eliminano o correggono disposizioni che avrebbero potuto determinare il disaccordo o il contrasto con l'interesse generale dello Stato, senza nessun vantaggio per l'autonomia dell'Isola.

Come si presenta il problema della legge di approvazione di questo Statuto?

Poiché noi proponiamo di adottare lo Statuto siciliano vigente, col coordinamento necessario, non si prospetta più la necessità di approvare lo Statuto articolo per articolo. Si presenta, invece, il problema della for-

mula, con la quale si potrà adottare lo Statuto. Rimanendo aderenti, anche nelle parole, all'articolo 116, abbiamo proposto un disegno di legge che, secondo noi, viene incontro anche al desiderio della Delegazione siciliana che sia una esplicita conferma ed un'accettazione, sia pure con modifiche, dello Statuto ora vigente. La nostra formula è questa: « Il vigente Statuto della Regione siciliana » (abbiamo detto « vigente » per dare conferma del vigore che attualmente ha lo Statuto siciliano e della giuridicità della sua applicazione fino al momento in cui sarà sostituito da quest'altro statuto adeguato) « approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, è adottato con la presente legge costituzionale quale Statuto speciale per la Sicilia, con le modificazioni che risultano dall'allegato, che costituisce il testo coordinato dello Statuto stesso ». Ci sembra che questa formula corrisponda esattamente all'articolo 116 della Costituzione. Quanto alle disposizioni e ai punti particolari la Commissione è a disposizione della Assemblea Costituente per tutte le spiegazioni che occorreranno.

Come impostazione della questione, credo che non occorra aggiungere altro. Abbiamo incontrato da tutte le parti il più vivo desiderio di creare uno strumento di concordia e di coesione fra lo Stato e l'Isola, che sono la stessa cosa, che non sono e non possono essere nell'intenzione di nessuno separati. Abbiamo cercato di smussare tutti gli angoli e di venire incontro a tutte le preoccupazioni. Talvolta abbiamo rinunciato a qualche cosa che avremmo voluto chiedere, ma abbiamo compreso che se dall'altra parte ci si rispondeva di no, non era perchè non si volesse cedere a proposte giustificate, ma era perchè si temeva che una cattiva interpretazione, magari artificiosa, di certe situazioni, avrebbe nociuto all'intento di concordia che tutti ci animava. Dovrei dire — per amore di franchezza — che questo non appare il momento più opportuno per trattare un argomento della portata di quello che ci occupa. Se la discussione dello Statuto siciliano avesse potuto farsi — per esempio — dopo l'aprile di quest'anno, le cose si sarebbero svolte con più facilità. Ma nella situazione in cui ci troviamo dobbiamo tener conto anche del particolare momento nel quale noi agiamo. Ripeto, affidiamo alla Costituente questo nostro sforzo con la certezza di aver compiuto opera politicamente adeguata, anche dove giuridicamente potrebbe dar luogo a qualche riserva. Preghiamo la Costituente di tener conto della situazione politica: molte volte, anche le questioni giuridiche debbono essere considerate qui sotto l'aspetto politico e molte volte quelle che sarebbero le ragioni determinanti di una conclusione dal punto di vista giuridico, possono essere modificate dalle ragioni determinanti di un atteggiamento politico. Ci auguriamo che questo Statuto sia una nuova ragione di unione, di coesione e di concordia fra la Sicilia e l'Italia. (Applausi).

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*. — Il Governo ha riconosciuto che lo Statuto è sostanzialmente in vigore, procedendo alle elezioni; l'Assemblea a suo tempo ne ha preso atto, riservandosi di attuare più tardi, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali, il coordinamento.

In tale occasione fu espressa da molte parti e specie da questo banco la fiducia che prima ancora che si riunisse l'Assemblea regionale, l'Assemblea Costituente avrebbe deliberato sulla forma di tale coordinamento o adozione, cioè sul carattere e sulla misura del suo intervento. Tale speranza non trovò compimento, anzi la procedura si protrasse così a lungo, che oggi all'Assemblea riesce difficile deliberare all'ultima ora. L'Assemblea tuttavia accolse la proposta del Governo di nominare la Corte costituzionale. Nel frattempo il Governo ha fatto quanto poteva per applicare lo Statuto, sia pure con la riserva delle deliberazioni dell'Assemblea, e la Amministrazione regionale, pur estremamente gelosa delle sue prerogative, ha dimostrato la volontà di procedere in buona armonia col Governo dello Stato.

Ma non è lecito nascondersi — e sarebbe irresponsabile il non farlo — che l'interpretazione delle disposizioni dello Statuto e la loro pratica attuazione hanno incontrato numerose difficoltà e sollevate molte obiezioni.

Le obiezioni più difficili a superare sono venute dalla Amministrazione finanziaria. Si obietta che essendo la Regione siciliana, secondo la interpretazione della sua rappresentanza, completamente arbitra di stabilire il sistema tributario che preferisce (salvo i monopoli, le dogane e le imposte di produzione) ne possono nascere perturbamenti nell'economia italiana. Si pensi, ad esempio, alle disposizioni sulla nominatività dei titoli, alla diversa interpretazione di quanto lo Statuto prevede per le dogane, alle norme valutarie dell'articolo 13, che, spinte alle loro estreme conseguenze, porterebbero a creare alla lira italiana un valore diverso in Sicilia e nel resto del Paese; una forte resistenza deve essere superata anche per quanto riguarda la costituzione in Sicilia delle sezioni della Cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti; e tutti ricordiamo specialmente l'unanime atteggiamento della Suprema Corte di cassazione. Tutto questo dimostra che per attuare completamente lo Statuto secondo lo spirito autonomistico, ma anche politicamente unitario dei siciliani, occorre un nuovo sforzo di cooperazione fra la rappresentanza della Regione e lo Stato, rappresentato da questa Assemblea e dal Governo che da essa promana.

Il Governo per parte sua, mentre deve rimettersi alla Costituente per

quanto riguarda l'esercizio del coordinamento, cioè modo e misura dell'adozione prevista dall'articolo 116, darà tutto il suo concorso per l'attuazione di proposte o procedure che assicurino e regolino la necessaria collaborazione fra Stato e Regione, in modo da superare ogni divergenza ed attuare lo Statuto, in base ai dati dell'esperienza.

Personalmente ho sempre avuto fiducia in tale collaborazione e annunciando nel maggio 1946 alle popolazioni siciliane che il Governo manteneva il suo impegno in favore del regime autonomo, ho aggiunto che tale spirito di comprensione e di collaborazione è assolutamente necessario da entrambe le parti per dare vita ed efficacia ad un vero regime autonomo nell'unità della Patria.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare all'esame del testo dello statuto.

Gli onorevoli Bertola, Tega, Bernini, Lizier, Silipo, Galati e Franceschini, hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« L'Assemblea Costituente,

considerato che l'ordinamento giuridico-amministrativo degli insegnanti dei ruoli dello Stato è una conquista delle categorie interessate e che il mantenimento di esso è vivamente sollecitato dagli insegnanti della Sicilia, non meno che da quelli delle altre Regioni d'Italia,

afferma che lo Statuto regionale siciliano dovrà essere coordinato in modo da non intaccare tale conquista.

Ritengo che questo ordine del giorno, il quale pone un problema comune a tutti gli statuti speciali, non abbia bisogno di essere svolto e votato poichè è stato già approvato per lo statuto di altre Regioni.

Per quanto io abbia disposto che fosse pubblicato, ritengo che i colleghi presentatori sapranno apprezzare il senso di comprensione di cui ho dato prova e si accontenteranno che l'Assemblea ne prenda visione.

Il testo che dobbiamo esaminare è costituito da un disegno di legge e da un allegato. Procediamo ora all'esame del disegno di legge, che consta dei seguenti articoli:

Art. 1.

« Il vigente Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, è adottato con la presente legge costituzionale quale Statuto speciale per la Sicilia, con le modificazioni che risultano dall'allegato, che costituisce il testo coordinato dello Statuto stesso

Art. 2.

« La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

Gli onorevoli Ambrosini, Castiglia e Montalbano hanno presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire gli articoli 1 e 2 col seguente articolo unico:*

« Lo Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455, fa parte delle leggi costituzionali della Repubblica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 116 della Costituzione.

« Le modifiche, che in base all'esperienza derivante dall'applicazione dello Statuto fossero ritenute necessarie dalla Regione o dallo Stato, saranno approvate dal Parlamento nazionale con legge ordinaria, di intesa con l'Assemblea regionale della Sicilia ».

L'onorevole Ambrosini ha facoltà di svolgerlo.

AMBROSINI. Onorevole signor Presidente, onorevoli colleghi! Non nascondo che sono emozionato nel prendere la parola, perchè viene il momento di una risoluzione che per la Sicilia ha un'importanza storica.

E sono stato tanto più perplesso ed emozionato, in quanto, per la benevola fiducia dei colleghi e della seconda Sottocommissione, fui io a proporre questo sistema degli statuti speciali, che, dopo lunga ponderazione, in considerazione della situazione speciale della Sicilia, credetti di sottoporre allo esame ed all'approvazione dei colleghi, perchè, attraverso il sistema dello « statuto speciale n. », poteva evitarsi che lo statuto già concesso alla Sicilia venisse inficiato nella sua stessa essenza.

All'onorevole De Gasperi, Presidente del Consiglio, dobbiamo dare atto del suo appoggio decisivo per l'approvazione dello Statuto proposto dall'Alto Commissario Aldisio e dalla Consulta siciliana e per la reiezione della mozione che tendeva a rinviare alle calende greche l'elezione dell'Assemblea regionale della Sicilia, e, se siamo tutti nella linea dell'assoluta onestà, dobbiamo soffermarci sulla portata delle osservazioni da lui testè fatte; alle quali osservazioni vanno aggiunte alcune chiose per precisare la posizione della Sicilia. Egli, infatti, ha ripetuto che lo Statuto siciliano ha forza operante; ha detto che aveva espresso la speranza che prima che si addivenisse alle elezioni dell'Assemblea siciliana, l'Assemblea Costituente avesse proce-

duto al coordinamento dello Statuto. Ha anche soggiunto che circostanze indipendenti dalla volontà dell'Assemblea hanno ciò impedito; ragione per la quale oggi ci troviamo nella necessità di prendere una decisione definitiva. Quale decisione?

Le osservazioni che ha fatto riguardo alla questione finanziaria, riguardo ai problemi che si riferiscono ad un istituto, al quale i siciliani tengono moltissimo, cioè all'istituzione di una Sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, e ad altri punti subordinati, mi hanno dato l'impressione che bisogna insistere sulla proposta di articolo unico che io ed i miei colleghi di minoranza della Sottocommissione abbiamo presentato all'Assemblea. Giacché io debbo dire in tutta coscienza che non vorrei che si ripetesse oggi quello che avvenne alla Consulta nazionale, cioè che si approvi lo Statuto con riserve mentali.

Bisogna su questo punto essere chiarissimi. Ed io lo sono con tutta onestà, dicendo quale fu il punto di dissenso fra noi della minoranza della Sottocommissione e la maggioranza della Commissione, alla quale diamo atto di tutti gli sforzi fatti per andare incontro alle richieste della delegazione siciliana.

L'onorevole Presidente del Consiglio ha accennato alla necessità, comunque, che ci sia una salda e intima cooperazione fra i rappresentanti della Regione e il Governo centrale. Io credo di poter affermare che questa salda ed operosa e volenterosa collaborazione non è sicuramente mancata da parte dei rappresentanti del Governo regionale.

Io domando ai miei egregi e cari colleghi della Commissione dei Diciotto quale impressione hanno avuto, quando il Presidente Alessi, l'assessore per le finanze Restivo, l'onorevole Napoli, l'onorevole Li Causi ed altri membri della Delegazione siciliana parlavano innanzi a loro. Se non mostravano tutta la comprensione possibile per quelle che sono le esigenze dello Stato e tutta la volontà di arrivare ad una soluzione che fosse di pieno accordo. Quindi io posso arbitrarmi, in questo momento, direi, supremo, di dire al Presidente del Consiglio e al Governo e all'Assemblea, che mai mancherà da nessuna parte della rappresentanza siciliana questo spirito di franca, leale, completa collaborazione con gli organi centrali dello Stato. (*Approvazioni*).

Per chiarezza delle situazioni aggiungo. Io, che da un anno e mezzo elaboro tutta questa materia in continuo contatto coi colleghi che se ne occupano, pressato dagli incitamenti più contrastanti, sento il bisogno che qui si faccia un chiarimento psicologico.

Noi siciliani siamo stati sotto l'incubo di una accusa persistente, quasi di un rimbrotto e di una larvata minaccia, in quanto ci è stato detto in maniera più o meno tassativa e precisa (e quando non era tassativa e pre-

cisa era ancor più grave!) che questo fu uno Statuto che l'Alto Commissario Aldisio aveva strappato al Governo, il quale aveva ceduto per debolezza, per ragioni elettorali.

Noi ci ribelliamo, e respingiamo questo modo di riguardare la questione.

Forse vi fu da parte dell'Alto Commissario e della Consulta siciliana una richiesta, anche pressante; ma il Governo e il Presidente del Consiglio e tutti i rappresentanti dei vari partiti che facevano parte di quel Gabinetto assolsero ad un loro dovere, fecero opera — dal punto di vista politico — giusta, che soltanto chi sappia guardare la complessa realtà delle cose può apprezzare nella sua giusta misura! Essi approvarono un provvedimento indispensabile, senza del quale il turbamento profondo che esisteva nella coscienza dei siciliani sarebbe rimasto, con conseguenze sicuramente non liete per noi stessi siciliani e per la Patria comune!

Ebbene, sia detto e ripetuto chiaramente, che quello Statuto non fu strappato, anche se la Consulta nazionale se ne lavò le mani rimandando il provvedimento alle Commissioni senza assumere la responsabilità e con la riserva mentale che lo Statuto sarebbe caduto o sarebbe stato frantumato durante la via!

Noi sapevamo la gravità della situazione e sappiamo che qualcuno degli articoli di questo Statuto abbisogna di una qualche modifica, aggiungerò, nell'interesse della Sicilia. Noi abbiamo sempre detto che non stiamo qui a barattare, che non vogliamo prendere lo Stato in un momento di debolezza per attribuirci delle prerogative e dei privilegi, ma che vogliamo onestamente, in base alla situazione preesistente e alle esigenze attuali, avere quello che è giusto che alla Sicilia si dia, non solo e non tanto — direi — (permettetemi onorevoli colleghi) nell'interesse dei siciliani, quanto nell'interesse della Patria comune.

Bene, per rispondere a quello che diceva l'onorevole Presidente del Consiglio: egli si lamentava che si è arrivati ora all'ultimo momento a proporre le modifiche, e che è mancata la collaborazione coi vari Ministeri interessati.

Io da vari mesi ho chiesto formalmente ai colleghi della Commissione che si chiamassero gli alti funzionari dello Stato, che rappresentano la continuità della vita dell'amministrazione. A parte lo Statuto del Trentino-Alto Adige preparato da una Commissione governativa, soltanto alla fine dei lavori della Commissione dei Diciotto si ebbe l'apporto di funzionari competenti e autorizzati per quanto si riferisce alla parte finanziaria, e limitatamente agli Statuti della Sardegna e della Valle d'Aosta.

Per l'altro rilievo dell'onorevole Presidente del Consiglio, osservo, che non da mesi, ma da un anno e mezzo, a tutti coloro che mormoravano e,

peggio ancora, denigravano lo Statuto siciliano, io ed i miei colleghi della Sicilia abbiamo detto: noi non ci rifiutiamo a nessuna conversazione, noi siamo desiderosi di avere le osservazioni, di avere i vostri lumi per migliorare quello che esiste. Io ho invocato (lo possono testimoniare tutti i colleghi) che oltre alle critiche generiche, venissero fatte critiche specifiche e avanzate proposte.

Egredi colleghi, nessuno può lamentarsi: io credo di potere asserire con assoluta onestà, e con fermezza egualmente assoluta, che alcuna proposta concreta è stata presentata a noi siciliani, non solo a quelli del grande pubblico, non solo ai componenti dell'Assemblea regionale siciliana, ma nemmeno a noi della Commissione. Così siamo venuti a trovarci al punto in cui siamo; ed è questa la ragione per cui il 16 gennaio, in una riunione della Commissione dei Diciotto, presieduta dal Presidente di questa Assemblea, onorevole Terracini, che ha dato un apporto veramente generoso allo istradamento ed alla soluzione di questa questione, quando mi accorsi che era se non impossibile, difficile arrivare, fra la maggioranza della Commissione dei Diciotto e la Delegazione dell'Assemblea regionale siciliana, ad un accordo completo sui singoli punti (accordo che io mi sforzai di far raggiungere) proposi quel progetto di articolo unico che oggi si trova di fronte alla Assemblea.

La questione nacque in seno alla Commissione. Nella Commissione i punti di vista erano diversi e naturalmente erano punti di vista rispettabilissimi, non solo dal lato giuridico, ma anche da quello politico. Noi non siamo stati avversari nella Commissione; ma abbiamo avuto notevoli divergenze di sostanza e di procedura.

Di sostanza: in quanto noi della minoranza, rappresentata da me e dagli onorevoli Castiglia e Montalbano, ritenevamo che lo Statuto approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946 dovesse rimanere quale era, perchè non esisteva in esso alcuna norma che in modo insuperabile contrastasse con le norme della Costituzione. Indubbiamente, ve ne erano, e ve ne sono tante, che diversificano; ma appunto in ciò consiste lo spirito della formula « Statuto speciale ». Non vi sono norme che inficiano l'essenza dello Stato unitario. Basta la proposizione dell'articolo uno di questo Statuto, nel quale solennemente si proclama che la Sicilia con le isole è costituita in Regione autonoma entro l'unità politica dello Stato italiano, per troncarsi qualsiasi dubbio. Naturalmente, nell'applicazione possono nascere tante e tante divergenze. Certo, onorevole Ministro della giustizia, per quel che si riferisce al sistema tecnico, al congegno della legislazione, possono nascere tanti e tanti contrasti, come nacquero nell'interno della seconda Sottocommissione, ai Settantacinque, e in questa Assemblea. Ma nessuno, onorevoli colleghi, si

meraviglierà se, ad esempio, nello Statuto siciliano quell'articolo 14, trasportato ora in un altro articolo del nuovo testo, prevede tre forme di legislazione. Dissi di fronte all'Assemblea che, se la prima si chiama « esclusiva », bisognerebbe badare alla sostanza e non ai termini. E posso ripeterlo.

Credo che quella parola « esclusiva » non sia appropriata, perchè una legislazione è esclusiva quando non può essere limitata da nulla; mentre qui, con molta saggezza, la Consulta siciliana aveva proposto (è l'antico articolo 14 sostanzialmente ripreso dalla Commissione) che « l'Assemblea nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente, ha la legislazione esclusiva nelle seguenti materie ». Ora, qui, non dobbiamo fare questioni teoriche: perchè altrimenti rischieremmo di perderci in discussioni quasi bizantine.

Dobbiamo vedere la sostanza, e non impressionarci di una parola, che alla sensibilità di qualche studioso o di qualche uomo politico possa sembrare non appropriata. E allora, se ci accordiamo nella sostanza, quale divergenza resta fra di noi? La divergenza che ci fu in seno alla Commissione dei Diciotto, presieduta il 16 gennaio dall'onorevole presidente Terracini, riguardo una questione, direi quasi, pregiudiziale. La maggioranza della Commissione riteneva che bisognasse rifare tutto lo Statuto dal punto di vista formale. Il relatore, onorevole Cevolotto, qui ha detto chiaramente, riaffermando un principio al quale l'onorevole Persico l'altro ieri aveva accennato riguardo allo Statuto sardo, che lo Statuto siciliano non aveva di per se stesso forza costituzionale; mentre questa forza costituzionale poteva essergli impressa dall'Assemblea Costituente; e che perciò fosse necessario che tutti gli articoli dello Statuto siciliano venissero trascritti (anche se non cambiati) in un nuovo testo, il quale doveva essere approvato articolo per articolo e, formalmente, parola per parola da parte dell'Assemblea Costituente. Era a questo indirizzo teorico, che io credetti di non addivenire, per ragioni teorico-giuridiche, che non espongo, perchè esse, in ogni caso, sono sopravanzate da considerazioni politiche di carattere assolutamente prevalente e decisivo.

Qual è la considerazione politica non discordante da quella giuridica? Che lo Statuto ormai da anni è in applicazione, che il riesame di tutti gli articoli significherebbe non solo dare l'impressione che lo Statuto si metta in forse, ma offrire anche la possibilità concreta di addivenire, con l'esame e la discussione — perchè l'esame e la discussione non si sa dove possono portare — alla modifica eventuale di tutto lo Statuto.

Ed allora io ritenni che fosse politicamente conveniente e giuridicamente accettabile una approvazione dello Statuto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 116 della Costituzione.

Non era necessario procedere all'esame dei singoli articoli, perchè le

parole « sarà adottato » adoperate nell'articolo 116, non importano affatto necessità di procedere al riesame specifico di tutti gli articoli.

L'altro ieri l'onorevole Presidente dell'Assemblea, dando delucidazioni all'onorevole Persico, l'ha esplicito chiaramente. Ed io insistetti, indirettamente, a proposito dello Statuto sardo. Né qui mi ripeto.

Interessante era questo: evitare che si portasse la discussione su tutti gli articoli, e, dal punto di vista psicologico — perchè non parlar chiaramente? — evitare che in un articolo, che andasse a decidere definitivamente di una materia così infiammabile, si adoperasse una formula che avrebbe potuto ferire la suscettibilità anche di uno solo.

Allora dissi: se abbiamo la possibilità di evitare che si ferisca la suscettibilità di qualsiasi persona, se nella sostanza arriviamo ad essere d'accordo, perchè non adottare un sistema ed una formula più generica, che vada incontro a tutte le esigenze e che permetta una rapida e felice soluzione di tutte le questioni?

Su questo punto non ci accordammo, e su questo punto resta il dissenso, fra minoranza e maggioranza della Commissione.

Ripeto, non che io non creda che qualche modifica possa apportarsi. Per esempio, io personalmente non credo utile che si adotti per l'elezione di tutti i deputati il sistema elettorale a suffragio universale diretto; io sopprimerei la parola « diretto », perchè ritengo che, specialmente nelle Assemblee regionali, sia non solo opportuna, ma necessaria una rappresentanza mista, composta, cioè, non solo di rappresentanti eletti direttamente dagli elettori indifferenziati, ma anche di rappresentanti eletti dalle varie forze della produzione: agricoltori, commercianti, industriali, ecc. Cioè, sul piano della formazione delle Assemblee regionali, ritengo che l'adozione di un sistema elettorale misto sia più conveniente del sistema unico previsto nello Statuto. Potrebbe indicarsi qualche altro punto che costituirebbe materia di discussione. Ma come può farsi a proporre modifiche ora, all'ultimo momento, affrettatamente, e senza che siano state preventivamente esaminate — parlo chiaramente — dall'Assemblea siciliana? Perchè, credetemi, onorevoli colleghi, l'Assemblea regionale siciliana ha tanta comprensione e tanto buon senso che verrebbe assolutamente incontro e sarebbe venuta completamente incontro alle giuste richieste, se fossero state formulate in tempo opportuno, come io da un anno e mezzo mi stanco di richiedere.

Quindi non restava che approvare lo Statuto. Il sistema adottato dalla Commissione non ci soddisfa, per due ragioni. In primo luogo per ragioni di forma. Voi avete sentito i sardi. Quando la Consulta nazionale nel maggio 1946 propose di estendere lo Statuto siciliano ai sardi, i sardi non lo vollero. Qualcuno mi dirà: si tratta di suscettibilità. Ma i popoli hanno la loro

psicologia; ed in questo campo la rappresentanza siciliana, come aveva elaborato ed approvato lo Statuto mandandolo al Governo centrale, così attraverso nuovi organi (la nuova Assemblea regionale, che indubbiamente ha più autorità politica e più forza rappresentativa, in quanto proviene dalle elezioni) avrebbe ben desiderato di avere queste proposte e di esaminarle apertamente sul vecchio testo dello Statuto siciliano. È una suscettibilità? Ma allora, io vi faccio osservare: gli inglesi, i quali non hanno mai voluto modificare formalmente i loro pochi testi costituzionali, sono accusabili di suscettibilità? Ed i siciliani (voi lo sapete, sono il popolo che ebbe il primo Parlamento d'Europa e quindi hanno una certa conoscenza ed una certa sensibilità speciale nella materia) avrebbero voluto essere intesi e deliberare prima. Quindi i siciliani tengono al loro testo dello Statuto per una ragione psicologia. Non sarà sicuramente l'insieme dei membri della vecchia consulta siciliana, nè l'Alto Commissario Aldisio, che per una ragione personale vorranno conservare proprio il testo dello Statuto così come fu allora stilato; ma è la popolazione siciliana, la quale vide in quello Statuto, nel contrasto gravissimo che vi era in quel momento, una conquista, e la conquista vuole mantenere, così come fu fatta.

Ho sentito dall'onorevole Cevolotto tutte le osservazioni fatte a proposito dello Statuto, ma io mi permetto di dire che di incongruenze fra lo Statuto e le norme della Costituzione può esservene qualcuna, ma aggiungerei — e molti colleghi ben lo sanno — che nella Costituzione, vi sono alcune norme che danno luogo a casi di incongruenza maggiore di questi che si possono notare tra le norme dello Statuto siciliano e quelle della Costituzione. Non starò a indicarle, per brevità. Peraltro i popoli, lo diceva l'onorevole Orlando in uno dei suoi discorsi più appassionati, non stanno alla lettera della legge, ma alla sostanza. Il diritto pubblico si evolve a seconda che le necessità lo impongano; e questo Statuto siciliano potrebbe benissimo restare così com'è, perchè si andrebbe adattando a tutte le necessità. I rappresentanti della Sicilia infatti hanno mostrato di avere comprensione e buon senso sufficienti per riconoscere queste necessità. Ma, egregi colleghi, io domanderei quali sono questi punti di contrasto che ora sono prospettati come di semplice frizione fra l'attuale Statuto siciliano e il testo proposto dalla Commissione.

Onorevoli colleghi, io non starò a leggervi gli articoli, ma riguardo all'articolo 14, che è stato il primo incriminato, io vi dico che la formula proposta dalla Commissione varia di poco da quello che è il testo dell'esistente Statuto siciliano. Essa apporta una aggiunta sulla quale, se non sbaglio, si soffermarono l'assessore alle finanze Restivo e il presidente Alessi avanti alla nostra Commissione dei Diciotto, facendo presente che l'aggiunta non è

necessaria, perchè il suo contenuto esiste nell'articolo 14, combinato con l'articolo 1 dello Statuto, le cui disposizioni devono guardarsi nel loro sistema complesso e specialmente nello spirito che le anima.

Quale è l'altra modifica? Egregi colleghi, è proprio una questione di forma. A proposito del presidente della Regione, si dice che egli partecipa al Consiglio dei Ministri con voto deliberativo. Ma, il presidente Alessi disse alla Commissione — e d'altra parte era ben chiara — quale era la portata effettiva di questa disposizione. Ed il testo nuovo proposto dalla Commissione, quando parla del presidente della Regione col rango di Ministro, mi pare proprio che cambi poco. Anche qui, per altro, mi riferirei, per gli eventuali mutamenti, a quella che è la prassi costituzionale dei popoli che vivono in libertà da secoli e che cambiano il loro diritto in base alle necessità, senza ricorrere ad ogni costo a leggi di abrogazione o innovative. Basterebbe, per indicare un esempio di portata più generale, fare riferimento all'Inghilterra, dove il Primo Ministro è nato senza essere riguardato da nessuna legge che ne prevedesse la costituzione. Fino a qualche anno fa il rango di primo grado non apparteneva al Primo Ministro e si dovette ricorrere all'espedito di attribuirgli un'altra carica che comportava la precedenza nelle cerimonie.

NITTI. Questo non entra nella questione!

AMBROSINI. Mi perdoni, illustre Maestro, ma c'entra. Ella tante volte ha fatto riferimento al diritto inglese, e proprio sentendo la sua voce nella mia mente si è richiamato il sistema generale da lei più volte ricordato. C'entra per questa ragione: perchè le norme costituzionali o di diritto pubblico in generale si evolvono e si adattano a seconda delle circostanze; a secondo le circostanze potrà assumere nuova veste il Presidente della Regione.

Comunque, egregi colleghi, a me pare proprio che non varrebbe la pena di andare ad apportare una modifica facendo un coordinamento sostanziale a quello che era l'antico testo.

Passiamo all'articolo 31, che si riferisce alla polizia. Non sto ad intrattenere l'Assemblea sui singoli testi; ma badate: la differenza di dizione tra il testo proposto dalla Commissione e quello dell'attuale Statuto siciliano è lieve se non lievissima. Qual è l'aggiunta? Che il presidente della Regione esercita questo potere quale rappresentante del Governo centrale. Ma questo, se non è detto espressamente nel testo attuale dello Statuto siciliano, è nel complesso degli articoli. Si tenga presente che il presidente della Regione siciliana, per un verso rappresenta la Regione e per tutte le altre materie, che non siano riservate completamente allo Stato, come per esempio la giustizia, la difesa, l'aeronautica e le ferrovie, rappresenta il Governo.

Quindi, nella struttura dello Statuto lieve è la variante fra il vecchio

e il nuovo testo. La modifica introdotta dalla Commissione si attiene soltanto alla forma e poco varia nella sostanza.

L'ultimo punto, innovato dalla Commissione è notevole; ma anche per esso si potrebbe sostenere che il vecchio testo non è in tale contrasto con la Costituzione, sì da intaccare l'unità politica dello Stato.

L'onorevole Persico vede che io cerco di adoperare termini misurati. È il punto che si riferisce alla Corte costituzionale.

La grave divergenza si riferisce al numero di membri della Corte, che dovrebbero essere nominati dall'Assemblea regionale siciliana.

Mi permetta, caro collega Cevolotto, che le dica che noi non vediamo nemmeno in questo un irriducibile contrasto con la Costituzione. Ne volete una riprova? La nostra Assemblea adottò invero, nel suo testo definitivo, un sistema diverso; ma, sostanzialmente soltanto per pochi voti, non passò la proposta dell'amico Perassi di comporre la Corte costituzionale con un numero di giudici predeterminati e con l'aggiunta di giudici inviati dalle Regioni quando venisse in contestazione una qualche causa che si riferisse al loro interesse specifico.

Allora io mi domando: se in questa Assemblea fu sostenuto il sistema di introdurre nella Corte costituzionale dei rappresentanti della Regione, e se questo sistema non fu approvato soltanto per pochi voti, come può sostenersi che il sistema dello Statuto siciliano, che ha con quello una analogia, sia talmente contrastante con la Costituzione da interferire col principio basilare dell'unità politica dello Stato? E se non c'è questo contrasto assoluto, credete voi che sia conveniente affrontare oggi affrettatamente l'esame della questione? Prima di finire debbo fare qualche considerazione sulla natura costituzionale dell'attuale Statuto siciliano. Questo carattere è stato negato, ed è stata inoltre sollevata la questione della stessa costituzionalità del decreto legislativo che lo approvò. La Corte dei conti lo registrò con riserva; e l'eccezione venne ad essere esposta in questa Assemblea quando si discusse la mozione che tendeva a far ritirare dal Governo il decreto col quale aveva indetto le elezioni per l'Assemblea regionale.

Rispondo che la Costituente ha già dato due volte il crisma 'costituzionale a questo Statuto, la prima volta quando confermò il decreto col quale s'indicavano le elezioni, la seconda volta quando nominò i membri dell'Alta Corte costituzionale per la Sicilia. A proposito delle questioni portate avanti dall'Alta Corte io esprimo il voto, sia pur a titolo personale, che esse vengano composte con trattative dirette. I rappresentanti della Sicilia hanno tanta comprensione e i rappresentanti del Governo devono averne a loro volta tanta da potere arrivare ad un accordo.

Vado alla conclusione.

A che cosa tendeva e tende l'articolo unico che ho proposto insieme ai miei colleghi onorevoli Castiglia e Montalbano? Ad eliminare una discussione sui singoli articoli, che potrebbe protrarsi a lungo sollevando forti contrasti. Può darsi che tutti i colleghi approvino i singoli articoli uno per uno; e naturalmente questo sarebbe la cosa migliore. Ma chi ci dà questa garanzia? E noi dobbiamo insistere sulle nostre situazioni...

Russo PEREZ. La garanzia viene dal fatto che la Democrazia cristiana ed i comunisti sono d'accordo per l'autonomia siciliana. Quindi possiamo essere sicuri.

AMBROSINI. Debbo dire questo per chiarezza di esplicazione dell'articolo proposto: che durante quella seduta del 16 gennaio, nella quale io presentai lo stesso articolo che viene ora all'esame dell'Assemblea, si levò l'onorevole Fabbri che parve sostenere un sistema uguale. E parecchi lo credettero; ma io onestamente dovetti subito osservare che il sistema dell'onorevole Fabbri non importava l'approvazione definitiva dello Statuto. Io dissi che su questo punto non doveva restare dubbio e che occorreva essere chiari ed espliciti: il comma primo dell'articolo, che io allora proposi e che ora onestamente e francamente ripropongo, importa la integrale conferma completa di tutto lo Statuto siciliano ai sensi e per gli effetti dell'articolo 116 della Costituzione.

Una voce. Parola per parola?

AMBROSINI. Sì, parola per parola. Per altro quest'articolo ha un secondo comma, onorevoli colleghi, che prevede la possibilità di apportare allo Statuto quelle modifiche che l'esperienza suggerirà; e ciò senza bisogno di ricorrere alla procedura lunga della revisione costituzionale, ma per mezzo di una legge ordinaria da emanare di intesa con l'Assemblea regionale della Sicilia.

Adunque il primo comma è chiaro: per noi deve importare approvazione integrale e definitiva, senza possibilità di equivoci, di tutto lo Statuto siciliano esistente.

Onorevoli colleghi, permettetemi di dirvi che troppo noi siamo stati sotto l'incubo dei rimbrotti e delle accuse e insinuazioni che da tante parti sono state lanciate contro lo Statuto e a volte contro la Sicilia.

Noi abbiamo sentito dire che la Sicilia quasi vuole vivere a spese del capitale italiano, che la Sicilia vuole ricorrere, attraverso il Fondo di solidarietà nazionale, a risorse che non sono sue, che la Sicilia potrebbe incrinare l'unità dello Stato. Io non voglio ritornare su questi argomenti, ma mi preme dire che noi siciliani abbiamo creduto e crediamo con perfetta lealtà e coscienza di poter assolvere al nostro compito autonomistico nel quadro

dell'unità politica dello Stato. La Sicilia, onorevoli colleghi, non è quella che spesso, purtroppo, apparve nelle rappresentazioni di Giovanni Grasso.

La Sicilia è quella ritratta da Giovanni Verga e da Luigi Pirandello. È la terra dei lavoratori, di coloro che col progresso hanno il culto della tradizione. Cito un nome rappresentativo, il nome d'un deputato defunto, che onorò questa Assemblea, il nome di Empedocle Restivo, che diede impulso a tante opere di progresso in Sicilia e che fu nello stesso tempo più geloso custode delle tradizioni dell'Isola. Sicuramente sarebbe stato l'uomo più adatto per reggere l'autonomia della Sicilia. Il destino vuole che suo figlio, Franco Restivo, abbia una funzione fondamentale di governo nella autonoma Regione siciliana.

La Sicilia è la terra dei lavoratori, degli umili contadini, che hanno saputo in Africa — specialmente nel Nord Africa — accomunarsi al lavoro con le popolazioni locali, degli emigranti che hanno apportato il contributo della loro opera e del loro sacrificio in tutte le parti del mondo. La Sicilia è la terra del popolo che ha sentito sempre forte, fortissimo il palpito della unità della Patria. (*Interruzioni*).

BERNINI. Che c'entra questo con l'ordinamento giuridico della Sicilia?

AMBROSINI. C'entra, perchè l'Assemblea deve ora prendere una grave decisione di carattere politico e deve...

BERNINI. Questa è retorica!

AMBROSINI. Non è retorica, sono fatti storici di cui l'Assemblea deve tenere conto prima di decidere. La Sicilia è il paese antesignano dell'unità d'Italia. Noi diamo affidamento che mai lo Stato unitario avrà a temere dalla Sicilia. La Sicilia fece la prima rivoluzione nel 1848, e la prima Costituente italiana. Sapete quale proclama fu lanciato al popolo? Mi dispiace di non avere il testo, ma ricordo benissimo che esso così teimnava: « Viva la Sicilia, viva i fratelli italiani! ». (*Commenti — Interruzioni*).

PRESIDENTE. Onorevole Ambrosini, non raccolga le interruzioni.

AMBROSINI. Mi rivolgo all'egregio Presidente. Egli sa che non ho mai interrotto nessuno, egli sa che sono abituato a discutere nello stretto rigore della logica giuridica e dei fatti giuridici. Potevo quindi ben fare quella asserzione per dimostrare il sentimento eminentemente italiano che ha animato sempre la Sicilia.

Il proclama emanato dal Comitato provvisorio nella sua prima riunione del 17 gennaio 1848 finiva, ripeto, con le parole: « Viva la Sicilia, viva i fratelli italiani!

E nel Generale parlamento siciliano, alla Camera dei Pari fu avanzata da parte di un certo canonico, mi pare si chiamasse Calcara, la proposta di dichiarare a tutti gli Stati italiani che la Sicilia all'inizio stesso della sua rivoluzione aveva affermato di volere fare parte della Confederazione italiana, mentre alla Camera dei Comuni La Masa ed altri proponevano l'invio di armati in Lombardia nella guerra contro l'Austria.

MAZZONI. Dante Alighieri non era siciliano. Manca il senso della misura!

AMBROSINI. Il senso della misura credo di averlo avuto abbastanza col non soffermarmi a lungo (*Commenti*), come era mio diritto, sui singoli articoli del progetto di legge che è dinanzi all'Assemblea, alla cui saggezza faccio appello in questo momento decisivo.

E concludo: gli onorevoli colleghi possono approvare lo Statuto della Regione siciliana così come fu approvato, col decreto legislativo del 15 maggio 1946, senza che si abbia a temere che questo Statuto infranga minimamente l'unità politica e la compattezza del Paese! (*Applausi*).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Finocchiaro Aprile e Gallo hanno presentato il seguente emendamento:

« Sostituire gli articoli 1 e 2 del disegno di legge col seguente articolo unico:

« Lo statuto della Sicilia, promulgato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, è legge costituzionale e continuerà ad avere vigore.

« Eventuali modifiche potranno essere introdotte con legge ordinaria dello Stato, ma sempre su voto dell'Assemblea siciliana, espresso da almeno tre quarti dei suoi componenti ».

L'onorevole Finocchiaro Aprile ha facoltà di svolgerlo.

FINOCCHIARO APRILE. Signori deputati, io parlerò brevemente a sostegno dell'emendamento da me proposto, unitamente all'onorevole Gallo, diretto a dichiarare lo Statuto della Sicilia, ora vigente, legge costituzionale che dovrà continuare ad avere vigore; e a prescrivere che eventuali modifiche potranno essere introdotte con legge ordinaria dello Stato, ma sempre su voto del Parlamento siciliano, espresso da almeno tre quarti dei suoi componenti.

Quando, alla fine di maggio del 1946, l'onorevole Presidente del Consiglio venne a Palermo ad annunciare la concessione dello Statuto alla Sicilia,

vi furono molti che pensarono che questa potesse essere una speculazione elettorale. Noi indipendentisti non escludemmo ciò, di fronte ad un provvedimento emesso alla vigilia dei comizi; ma la cosa non ci fece nessuna impressione. Avesse o non avesse il provvedimento carattere di speculazione elettorale, certo era che finalmente l'autonomia siciliana, sia pure in forma molto imperfetta, era decretata dalla classe dirigente italiana; e noi indipendentisti ne fummo lieti, per quanto fossimo stati esclusi dalla Consulta regionale e, quindi, non chiamati a partecipare alla redazione dello statuto, alla quale saremmo, comunque, rimasti estranei.

Dichiarammo fin dal primo momento, e ripetemmo in quest'Aula e in cento occasioni, che per noi l'autonomia non era e non è fine a se stessa, ma mezzo al fine, quello dell'elevazione della Sicilia a Stato libero e sovrano; ma accettammo l'autonomia così come ci era stata concessa, e lealmente, nel Parlamento siciliano, abbiamo data, come meglio ci era consentito, la nostra collaborazione per il successo del nuovo sistema.

Io credo che il Parlamento siciliano abbia dato prova di alta nobiltà e di comprensione assoluta dei compiti che gli sono stati attribuiti. Esso non ha smentito la tradizione di dignità e di prestigio ed il magistero di saggezza irradiatosi dalle gloriose istituzioni parlamentari dell'Isola. Però (e alcuni colleghi me ne sono testimoni), appena pubblicato lo Statuto, noi dichiarammo alle masse siciliane: « Non vi fate illusioni; l'autonomia vi è stata concessa ora; l'autonomia sarà presto revocata ». Parlava in noi la dura esperienza di 87 anni di promesse non mantenute e di danni subiti; parlava in noi il senso diffuso di incomprendimento notato dovunque in Italia e ch'io stesso ebbi ad avvertire nella Commissione per la Costituzione, dalla quale, appunto per ciò, io che ne facevo parte, non tardai ad estraniarmi.

Onorevoli deputati, parliamoci chiaro! Noi abbiamo sentito qui l'esposizione dell'onorevole Cevolotto e l'esposizione dell'onorevole De Gasperi. Permettetemi di dire con grande sincerità che la nostra impressione è stata veramente penosa. È stata penosa soprattutto, ed imbarazzata, l'esposizione dell'onorevole De Gasperi, che ha provocato in noi molta amarezza. Egli si deve essere accorto che le sue parole sono cadute pesantemente sull'Assemblea.

Siamo stati tutti alquanto sorpresi delle sue parole, che hanno rivelato nel Capo del Governo uno stato d'animo completamente mutato, così diverso da quello euforico e lusingatore ch'egli ebbe a manifestare al tempo della concessione dell'autonomia alla Sicilia. Egli ha detto non essere lecito nascondersi che l'interpretazione delle disposizioni dello Statuto e la loro pratica attuazione hanno finora incontrato difficoltà e sollevato obiezioni, specie da parte dell'Amministrazione finanziaria; e che una forte resistenza devesi supe-

rare anche per le sezioni della Cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. E l'onorevole De Gasperi ha soggiunto che tutto questo dimostra che, per attuare completamente lo statuto, occorre un nuovo sforzo di cooperazione tra la rappresentanza della Regione e lo Stato.

Ora queste non sono davvero parole di colore oscuro: il loro significato è ben chiaro ed è che non si vuole dare completa attuazione allo Statuto e che si vuole tornare indietro. A me pare che ciò non possa, né debba permettersi. Sarebbe un oltraggio alla Sicilia; la quale, onorevole De Gasperi, non farà mai alcuna delle rinunzie che lei desidererebbe.

Si è discusso, onorevoli deputati, sulla portata dell'articolo 116 della Carta costituzionale, che è bene leggere. Dice l'articolo 116: « Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli, alla Venezia Giulia e alla Val d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali ».

Evidentemente questo articolo non tenne conto del fatto che vi erano statuti già approvati ed anche in esecuzione, e statuti che avrebbero dovuto essere adottati. Questa distinzione è stata richiamata più volte dal nostro illustre Presidente. Ora io penso che lo Statuto siciliano, emanato da quegli organi dello Stato che allora avevano tutti i poteri per emanarlo, avesse già sin dall'origine ed abbia tuttavia valore costituzionale, alla stessa stregua che ha valore costituzionale la legge dalla quale l'Assemblea Costituente ripete i propri poteri.

È chiaro, pertanto, che i nuovi statuti, cioè quelli della Sardegna, del Trentino-Alto Adige e del Friuli (perché anche il Friuli fu compreso fra le Regioni aventi diritto allo statuto speciale ed è a deplorarsi che questo statuto non ci sia stato presentato) debbano essere adottati dall'Assemblea Costituente; mentre gli Statuti della Sicilia e della Val d'Aosta, già emanati ed in attuazione, debbano essere semplicemente coordinati. Nel decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, con cui fu approvato lo statuto della Sicilia, si dice che questo sarà sottoposto all'Assemblea Costituente, per essere non adottato, ma coordinato con la nuova Costituzione dello Stato. « Coordinamento ». Io mi riferisco, onorevoli deputati, al significato, al carattere, alla natura della parola « coordinamento ». Essi sono ben precisi ed inequivoci per chi abbia pratica giuridica e legislativa. Ma da quello che voi avete sentito, traete forse la convinzione che si stia facendo e si voglia fare un coordinamento? Non vi pare che si tratti, invece, di un vero sovvertimento? Del vecchio statuto, secondo le proposte della Commissione e gli intendimenti del Governo, non dovrebbe rimanere più quasi nulla. Io vi richiamo a questo vostro dovere costituzionale di effettuare esclusivamente il coordinamento. Nel nuovo statuto io leggo disposizioni completamente nuove; e,

quello che è peggio, leggo — ed è questa la ragione della mia maggiore preoccupazione — emendamenti presentati all'ultimo momento, in relazione a quello che ha detto testè il Capo del Governo, i quali se accolti, sconvolgerebbero completamente il sistema su cui poggia lo statuto e ne annullerebbero la parte essenziale. Sono emendamenti con i quali si tenta di restringere sino a sopprimerli i poteri della Sicilia in materia di tributi e di valute pregiate.

Quando l'onorevole De Gasperi parlava, l'onorevole Ministro del bilancio faceva circolare due sue proposte dell'ultima ora, sulle quali io debbo richiamare tutta l'attenzione dell'Assemblea. Giudicate voi, onorevoli deputati, se con esse non si distrugga in pieno l'autonomia siciliana. Noi abbiamo il sacrosanto diritto alla nostra autonomia tributaria, onorevole Einaudi; ad essa non rinunzieremo mai, a qualunque costo. Se lo ricordi! (*Commenti al centro*).

Ebbene, leggiamo il primo emendamento:

« Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della medesima e col gettito di tributi propri che essa rimane autorizzata a deliberare.

« Sono riservate allo Stato le imposte di fabbricazione e le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto.

« Salvo quanto disposto dal secondo e terzo comma dell'articolo 39, sono altresì riservati allo Stato i tributi doganali.

« Le altre imposte erariali ordinarie sono disciplinate dalla legge dello Stato sentita la Regione, per quanto attiene alla applicazione nel suo territorio, e del relativo gettito riscosso nel territorio stesso è attribuita alla Regione una quota da determinarsi annualmente dallo Stato sentita la Regione ».

Che significa ciò? Significa, in primo luogo, che il Parlamento siciliano non dovrebbe avere più il diritto di deliberare su qualunque tributo, ad eccezione delle imposte di fabbricazione e delle entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto, a norma dello statuto vigente, in quanto le imposte erariali ordinarie dovrebbero tornare ad essere di competenza dello Stato, al quale sarebbero anche riservati i tributi doganali. Ma anche i tributi doganali sono dallo statuto siciliano attribuiti alla Sicilia, dappoichè lo statuto stabilisce che il regime doganale dell'Isola è di competenza dello Stato, ma non già che i proventi doganali appartengano allo Stato.

Ben a ragione, pertanto, il Parlamento siciliano con l'articolo 3 della legge sull'esercizio provvisorio del bilancio, ha tenuto conto del ricavato di tutti i tributi, comprese le entrate delle dogane. E voi oggi ce li volete

togliere? Badate, per toglierci questi tributi, dato e non concesso che la loro appartenenza alla Sicilia sia discutibile, il Governo, in base allo statuto che è già in attuazione, avrebbe dovuto ricorrere all'Alta Corte costituzionale siciliana e averne riconosciuto il diritto. Non lo ha fatto: ha fatto decorrere i termini dell'impugnativa. Non essendo riuscito per questa via, onorevole Einaudi, lei pretende di raggiungere lo scopo, revocando addirittura per legge, il potere della Sicilia di legiferare in materia di tributi, comprese le entrate doganali, non più limitando il potere dello Stato alle sole imposte di fabbricazione ed alle entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto. Tutto ciò è veramente enorme.

Non è dubbio che l'attribuzione alla Sicilia di tutte indistintamente le imposte, ad eccezione di quelle testè specificate, non fu fatta da gente che avesse la testa nel sacco, ma fu fatta molto ponderatamente, ciò rispondendo alle precise richieste delle rappresentanze siciliane. Oltre all'onorevole De Gasperi firmarono lo statuto gli onorevoli Nenni, Cianca, Romita, Togliatti, Scocimarro, Corbino, Gasparotto e via dicendo; tutti uomini forniti di senso di responsabilità, che non avrebbero data la loro adesione, se non fossero stati convinti della necessità della concessione della autonomia tributaria. Ed oggi, onorevole Einaudi, in sede di coordinamento, lei pretende di riattribuire allo Stato quelle imposte delle quali lo Stato volontariamente si è spogliato! Ma si rende conto il Ministro del bilancio delle conseguenze di questo ritorno al passato?

E v'è un'altra cosa di molta gravità sulla quale io desidero di intrattenere brevemente l'Assemblea Costituente. Ai fini del nuovo assetto economico della Sicilia, noi ci siamo basati sul ricavato delle nostre esportazioni che sono molto vantaggiose; e lei, onorevole Einaudi, lo sa. Lei sa che l'eccedenza dei valori delle esportazioni nel 1945 fu di circa 10 miliardi di lire; lei sa che nel 1946 fu di oltre 15 miliardi, di cui uno con l'estero e che nel primo semestre del 1947 l'eccedenza fu di circa 13 miliardi, di cui circa 4 con l'estero. Io non ho i dati del secondo semestre, ma solo che si raddoppino le cifre del primo semestre, chè certo saranno per il secondo semestre superiori, si avrà per il 1947 un'eccedenza di 26 miliardi, di cui 8 con l'estero. Le previsioni per il 1948 saranno certo superiori.

Orbene, che cosa fa l'onorevole Einaudi? Sotto la preoccupazione già accennata dal Presidente del Consiglio, che cioè la lira italiana possa avere in Sicilia un valore superiore in confronto della lira nella Penisola, eventualità della quale noi siciliani ci compiacciamo, perchè ci darà, in un giorno che ci auguriamo non lontano, la possibilità di creare utilmente una nostra valuta, l'onorevole Einaudi sbocca in una proposta che noi nettamente respingiamo, ed è questa: « Sinchè permane il regime vincolistico delle valute,

sarà provveduto, d'accordo tra lo Stato e la Regione, e con l'osservanza delle convenzioni internazionali, affinché le valute estere, provenienti dalle esportazioni siciliane, dalle rimesse degli emigrati, dal turismo e dal ricavo dei noli delle navi iscritte nei compartimenti siciliani, siano assegnate in relazione alle esigenze delle importazioni siciliane ».

No, onorevole Einaudi, la sua proposta è assolutamente inaccettabile. Per la Sicilia non deve valere alcun regime vincolistico di valute. Ben comprendiamo che le valute pregiate, frutto del nostro lavoro, del sudore dei nostri operai e dei nostri contadini, facciano gola a molta gente. Noi siamo decisi a difenderle, perché ci sono indispensabili per quel risorgimento economico che la classe dirigente italiana vuole ancora ostacolare. Lei, onorevole Einaudi, vuole togliere alla Sicilia quello che le è assolutamente necessario, per dare corso al suo programma di formazione e di sviluppo industriale. Le industrie siciliane, onorevole Einaudi, sono anemiche ed agonizzanti; il suo provvedimento, che concede crediti soltanto alle grandi industrie (come la Fiat, la Pirelli, la Montecatini) ha reso impossibile il finanziamento delle medie e piccole industrie che vanno verso la rovina. A queste bisognava pensare prima ancora di quelle, perché queste, ben più di quelle, sono la spina dorsale dell'economia italiana e dell'economia siciliana. Ma io non voglio affrontare, in questa sede, argomenti di natura tecnica. A me interessa il lato politico della questione.

Onorevoli deputati, voi che siete unitari — io sono per un'unità diversa da quella che voi volete mantenere; io sono per l'unità confederale dei liberi Stati italiani — credete che questa discussione e soprattutto lo spirito che è alla base di essa, cementino l'unità d'Italia? Io credo che avreste fatto molto bene a parlare ed agire ben diversamente. Siete per avventura voi che recate danno all'unità. Vi soggiungo che io amo troppo l'Italia per speculare su questo vostro esiziale errore e su questa vostra grande debolezza.

Noi deputati siciliani — e non mi riferisco soltanto ai miei amici indipendentisti, ma a tutti i colleghi delle altre correnti politiche di Sicilia, ai democristiani, ai comunisti, ai socialisti, ai liberali, ai repubblicani, perché siamo tutti concordi in questo — pensavamo che il coordinamento dovesse essere di carattere formale, non sostanziale, non, cioè, un coordinamento che scardinasse, come si vorrebbe fare, lo statuto siciliano. Noi pensavamo che fosse il pensiero del legislatore che lo Statuto, già approvato ed in esecuzione, dovesse essere annesso, inserito nella Costituzione, sia pure con le lievi modifiche di forma richieste dal coordinamento. E noi indipendentisti chiedemmo che lo statuto dovesse far parte integrante, come allegato, della Costituzione, perché ci sembrava che così lo Statuto corresse minori pericoli e vi fossero minori probabilità di riforma, trattandosi di una Costi-

tuzione rigida. Ma ciò non si è voluto fare e si è colta l'occasione per tentare di mandare tutto all'aria. Il procedimento della Commissione è stato veramente anomalo. Essa non ci ha nemmeno fatto distribuire, perchè noi potessimo fare i necessari confronti, il testo dello Statuto siciliano, ed ha presentato un testo completamente nuovo; nuovo nella forma e nuovo nella sostanza. Vanamente, onorevoli colleghi della Commissione, voi credete di illuderci, dicendo: « ma, insomma, non c'è nulla di sostanzialmente modificato tutto è come prima, e tutto va bene. Non abbiamo fatto che dei

ritocchi. Siamo d'accordo persino coi rappresentanti della Regione »! Ma vivaddio, signori miei, non siete d'accordo niente affatto, perchè i rappresentanti della Regione sono rimasti desolati di quel che avete combinato e, anzi, hanno notato una cosa — non abbiatevene a male, se io ve lo riferisco — che cioè il vostro atteggiamento è stato avverso allo Statuto siciliano e ostile, come sempre, alla Sicilia. (*Vivi rumori al centro*).

CEVOLOTTO, *Relatore*. No! Anzi hanno dichiarato apertamente di prender atto della comprensione e della amicizia con cui abbiamo trattato con loro.

FINOCCHIARO APRILE. Infatti, per protesta, se ne sono andati via, come gli onorevoli Germanà e Leone Marchesano, deputati al Parlamento siciliano!

Cosicchè è venuto non l'auspicato coordinamento formale, ma il coordinamento sostanziale; e si è fatto un altro statuto.

Onorevoli colleghi, io vorrò soffermarmi un poco sulle modificazioni essenziali...

PRESIDENTE. La pregherei di non entrare in un esame particolareggiato delle varie proposte, perchè altrimenti tanto varrebbe passare all'esame degli emendamenti. Resti alla esemplificazione.

FINOCCHIARO APRILE. Sta bene. Ma su quattro punti fondamentali qualche parola è necessario che io dica; e di essi il primo riguarda l'articolo 14. Con questo articolo 14 dello Statuto del 1946, vigente, la Sicilia ha la legislazione esclusiva su svariate materie, nel limite delle leggi costituzionali dello Stato. Noi abbiamo lealmente accettato ed applicato questa disposizione; ma non così ha fatto la Commissione la quale l'ha trasformata completamente; e noi dichiariamo nel modo più preciso di non potere aderire a tale arbitraria trasformazione. Il coordinamento non ha nulla a che vedere con quello che avete fatto; perchè, quando voi aggiungerete nell'articolo 2 del nuovo testo proposto le parole: « In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, col rispetto degli obblighi

internazionali e senza pregiudizio delle riforme agraria ed industriale della Repubblica », voi fate cadere di peso il potere di legislazione esclusivo già sancito per la Sicilia, lo riducete a nulla, perchè, ove nell'ordinamento giuridico dello Stato vi sia un complesso di leggi organiche riguardanti i vari rami dell'Amministrazione, noi non avremo più nessuna libertà, ma dovremo adattare il nostro potere normativo a queste leggi, anche quando la Sicilia si trovasse nella condizione di avere delle particolari ed imprescindibili esigenze. Ciò è molto grave e distrugge alla base il sistema autonomistico siciliano.

Il secondo punto riguarda l'articolo 21; ed io mi domando: perchè avete voluto togliere al Presidente della Regione — lasciamo stare il rango di Ministro, chè questa è cosa di carattere formale e di poca importanza — il diritto di intervento nel Consiglio dei Ministri con voto deliberativo e pretendete di dargli soltanto voto consultivo? I rilievi e le osservazioni fatte dall'onorevole Cevolotto sono inconsistenti e non toccano la sostanza delle cose. Bisogna rifuggire dall'eccesso di formalismo; e, in verità, non v'è proprio nulla di strano, né di incostituzionale, che vi sia nel Consiglio dei Ministri un membro non nominato come gli altri, ma designato a farne parte, soltanto per argomenti particolari, da un organo diverso da quello dal quale quelli ripetono la loro origine. Nella storia costituzionale sono numerosi gli esempi del genere. Non vi fu un tempo, ad esempio, nel quale il Ministro per l'Irlanda non era nominato in Gran Bretagna dal, re? Perchè, dunque, tanto misonismo a proposito della Sicilia?

La determinazione di fare intervenire nel Consiglio dei Ministri il Presidente della Regione con voto deliberativo fu atto di grande accorgimento politico, rispondente ad un vivo desiderio del popolo siciliano, espresso in varie occasioni. L'intervento con semplice voto consultivo non rappresenta niente, sminuirebbe l'autorità ed il prestigio del Presidente della Regione e tanto varrebbe sopprimerlo.

Permettetemi ora di esprimervi il mio pensiero sulle modifiche proposte all'articolo 24, per quanto riguarda l'Alta Corte. Noi tenevamo molto, e teniamo molto, a questa nostra Alta Corte. Ha detto benissimo l'onorevole Ambrosini: l'Assemblea Costituente ha già virtualmente convalidato, in due occasioni, l'Alta Corte siciliana, eleggendo i rappresentanti dello Stato in essa, così come abbiamo fatto noi al Parlamento siciliano. Ora ci si viene a dire che quest'Alta Corte dovrà funzionare solo temporaneamente, fino a che non entrerà in carica la Corte costituzionale italiana. Non è, né può essere così. Si tratta di istituzioni diverse nella loro struttura e nelle loro finalità: compito limitato e circoscritto è quello dell'Alta Corte siciliana; compito vasto e complesso quello della Corte costituzionale italiana. Inoltre,

nella prima la Sicilia ha la sua diretta rappresentanza, nella seconda no. Vi è, poi, fra esse disparità di poteri per cui l'una non potrebbe assorbire l'altra, senza snaturare il differente criterio che ha guidato il legislatore nell'istituirle. Vorrei dire che vi è fra le due Corti un essenziale contrasto che va mantenuto. Il mio amico Calamandrei, che come cultore eminente di diritto privato è forse meglio dei pubblicisti della Commissione in condizione di rilevare questa antitesi, vi dirà, forse, che quello che avete fatto deve essere, anche nell'interesse giuridico e processuale assolutamente annullato.

L'Alta Corte per noi siciliani aveva ed ha veramente un significato particolare, tutto nostro, anche in relazione ai contrasti fra lo Stato e la Regione. La Corte costituzionale italiana potrà servire a dirimere i conflitti fra lo Stato e le Regioni regolate normalmente dalla Costituzione; non i conflitti fra lo Stato e le Regioni a statuto speciale, che abbisognano di un ente speciale qual è appunto l'Alta Corte siciliana. Questa, pertanto, deve essere mantenuta.

Vengo finalmente all'ultimo punto, e cioè alla polizia, cui si riferisce l'articolo 31. Credevamo di aver ottenuto una cosa da noi siciliani insistentemente richiesta e sollecitata, quella che la polizia sia alle dirette dipendenze del Presidente della Regione. Ripetutamente in quest'Aula, da me e dal collega Gallo, fu deplorato il funzionamento della polizia in Sicilia e furono invocate riforme sostanziali che la mettano, nell'Isola, al livello delle più progredite polizie del mondo. Lo Stato non è riuscito in questa opera e noi confidiamo di riuscirvi.

Ma, oltre a ciò, non vi è autonomia che possa concepirsi e che possa funzionare, senza che il governo della Sicilia abbia nelle sue mani uno strumento così delicato come la polizia. In caso contrario il governo sarebbe alla merce del Ministro dell'interno italiano, privando il governo siciliano della sua libertà di azione.

L'insistenza con la quale si pretende di restringere notevolmente, se non di sopprimere i poteri del governo siciliano è molto sospetta e noi non possiamo non ribellarci a questo tentativo.

In ultimo debbo rilevare che le tardive e non disinteressate obiezioni dei ceti giudiziari e forensi romani, accennate dall'onorevole De Gasperi, alla costituzione in Sicilia di sezioni della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte de conti non hanno alcun serio fondamento. Se le sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti sono tecnicamente necessarie in Sicilia, dato l'introdotta sistema dell'autonomia, la sezione della Corte di cassazione è indispensabile. Non si obietti essere ciò contrario all'uniformità della giurisprudenza. Io ho sempre pensato che questa uniformità, da taluni decantata, sia un grave danno non solo per l'amministrazione della giustizia,

ma anche per il progresso degli studi giuridici. L'unificazione delle Corti di cassazione distrusse in Italia parecchi centri di cultura che avevano potentemente contribuito all'evoluzione del pensiero giuridico. Fra questi centri primissimo fu quello di Palermo.

La Corte di cassazione siciliana, che può considerarsi risalente ai tempi di Federico II di Svevia, fu invero la maestra di tutte le altre. Io ricordo che i conflitti di giurisprudenza venivano quasi sempre decisi dalla Corte palermitana. Ed aggiungo che vi sono materie connesse a superstiti istituti giuridici feudali ed ecclesiastici che hanno bisogno di una particolare sensibilità, che non può avere che il supremo giudice siciliano, più adatto, del resto, all'interpretazione e all'applicazione della legge in un paese che ha sue speciali esigenze ed una propria mentalità. Si è tardato fin troppo a creare nell'Isola la sezione della Corte di cassazione, le sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. La Sicilia attende che lo Stato assolva questo suo impegno d'onore.

Concludendo, io dichiaro di non accettare nulla del nuovo Statuto. Non lo accetto, non solo perchè la Commissione è andata assai oltre le funzioni assegnatele e ha compiuto un eccesso di potere, ma perchè dire laggiù che è stato sostituito lo Statuto siciliano e fare sapere che si sono soppressi molti dei poteri già attribuiti alla Regione, significherebbe turbare profondamente e con gravi conseguenze il sentimento del popolo siciliano.

Io non voglio usare, onorevoli deputati, parole grosse. Nell'Isola si dice che qui si vuole tradire il popolo siciliano con questi provvedimenti che voi avete proposti. Io mi auguro che l'Assemblea Costituente, con alto senso di responsabilità, respingerà unanime tutte le proposte lesive di diritti ormai acquisiti e che accoglierà l'emendamento che io ho avuto l'onore di presentare e che si avvicina molto a quello del mio amico Ambrosini, al quale avete tolto la legittima soddisfazione di riferire sullo Statuto siciliano. Avete fatto molto male! Anche questo è stato vivamente deplorato in Sicilia.

Chiudo, esortandovi ad operare ognora in modo che la Sicilia guardi sempre benevolmente e fraternamente all'Italia.

LI CAUSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI CAUSI. Onorevoli colleghi, credo che tutti abbiamo l'impressione che stiamo discutendo e vogliamo risolvere un problema che implica enormi responsabilità; e che non è possibile sfuggire a queste responsabilità.

E non basta che da parte di coloro che in questa Assemblea sono since-

ramente antiautonomisti — ed in particolare antiautonomisti nei confronti della Sicilia — vi siano riserve ed aversioni per il nostro Statuto.

La Commissione dei Diciotto toglie qualche cosa; il Governo ce ne toglie qualche altra; vedremo certamente sorgere in questa Assemblea qualcuno che si preoccupa di qualche altro aspetto dello Statuto siciliano e vorrà togliercelo; a compimento intervengono i giuristi puri, coloro che vogliono che la legge sia unica per lo Stato; che i sommi principi, principi fondamentali non soffrano offese e si ripeterà l'errore funesto del 1860: la legislazione unica, imposta dall'alto per tutto il Paese.

Oggi però la situazione non è più quella del 1860; allora la classe dominante ebbe la forza di imporre la soffocante uniformità. Oggi le classi dominanti sentono di non averla più questa forza, ed ecco perchè si è perplessi in questa Assemblea e si cerca, beninteso per l'amore verso la Sicilia, di darci lo zuccherino. Si dice: « Nell'interesse del Paese noi facciamo questo; non possiamo rinunciare a determinate cose; vediamo se ci sono contrasti giuridici, ecc. ».

No, la verità è proprio questa: politicamente si vuole imporre una legislazione unica; si vuole sottrarre più che sia possibile alla Regione siciliana la legislazione esclusiva; si vuole vanificare gli statuti speciali; si vuole impedire alla Sicilia e alla Sardegna di svilupparsi rapidamente.

Se i deputati siciliani si mostrano in questa Assemblea, indipendentemente dal loro colore politico, schierati su un unico fronte è perchè hanno una base comune, obiettiva di lotta, cioè la difesa dello Statuto siciliano. Su questa base si è creata l'unità del popolo siciliano ed oggi qui i suoi rappresentanti politici, di tutti i settori, sono concordi nel difendere lo Statuto che non è una concessione largita dall'alto, ma una conquista del popolo siciliano. Lo Statuto dell'autonomia siciliana è il risultato di una lotta, di un travaglio, di una esperienza che non è maturata in questi ultimi anni, anche se la crisi sociale e politica, anche se il catadisma che abbiamo vissuto ha esasperato le contraddizioni che in periodo normale, attraverso l'esercizio del potere, vengono compresse.

Io devo associarmi a moltissime considerazioni che sono state svolte dall'onorevole Finocchiaro Aprile, le ritengo giuste e credo che siano giuste per tutti i deputati siciliani che sono qui.

Indipendentemente da quelle che possono essere le legittime preoccupazioni dei rappresentanti delle altre Regioni presenti in questa Assemblea, indipendentemente dalla preoccupazione di chi, come noi, ha il dovere di vedere il quadro generale in cui inserire questo problema, v'è un problema essenziale, il problema dell'autonomia speciale siciliana, che si racchiude nell'articolo 14 dello Statuto.

Ma come? Non vi bastano i limiti che le leggi costituzionali dello Stato pongono alla nostra autonomia? Quali altri limiti volete che vi siano? Se l'autonomia deve essere una cosa seria, essa ha già i limiti nettamente segnati da una parte dalla Costituzione, dall'altra dallo Statuto siciliano. Di qui non possiamo muoverci.

Cosa vuol dire aggiungere all'articolo 14 i limiti di « principi fondamentali dell'ordinamento giuridico »? Che significato hanno queste parole? Ognuno le interpreta a modo suo e voi vedreste che ad ogni momento l'attività legislativa della nostra Assemblea regionale sarebbe paralizzata, perchè chi ha interessi contrari al popolo, in ogni legge dell'Assemblea regionale favorevole al popolo vedrebbe una violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico. E voi sapete benissimo come queste cose possono dare adito a discussioni, a lunghe controversie; ed è perciò che si vogliono cacciare nello Statuto siciliano proprio per impedire che questo Statuto abbia la efficacia che deve avere.

Tutti sappiamo cosa sono le leggi costituzionali dello Stato; sappiamo cos'è lo Statuto siciliano; abbiamo due limiti certi; rimaniamo in questi limiti; ma se vogliamo introdurre frasi, affermazioni vaghe che possono prestarsi alle più svariate interpretazioni e possano fare impugnare l'attività legislativa dell'Assemblea regionale, vuol dire che si vuole proprio svigorire l'autonomia della Sicilia.

La Commissione dei Diciotto pur nella forma più corretta e più alta ha assolto al compito di sminuire il vigore e il contenuto della nostra autonomia e ha presentato a questa Assemblea un nuovo statuto. Ma non vi sono stati rapporti men che cordiali tra la delegazione siciliana e la Commissione. Abbiamo discusso lungamente, •duramente nella sostanza; ma la forma è sempre stata della massima cordialità. E devo soggiungere che v'è stato uno sforzo di comprensione reciproca.

Il collega Cevolotto, anti-autonomista convinto, essendo un uomo politico sa perfettamente che quando svolge argomentazioni giuridiche tiene conto che quella che sta trattando -è una questione politica, non una questione di puro diritto; ed è naturale che egli, attraverso i contatti e le discussioni che ha avuto con la delegazione siciliana, si sia reso conto della legittimità e bontà delle nostre richieste.

Non v'è dubbio su questo; ma non v'è dubbio — e va denunciato — che la Commissione vuol togliere qualche cosa allo Statuto della Sicilia. L'orientamento di taluni Gruppi di questa Assemblea e dello stesso Governo è appunto di voler togliere qualche cosa alla Sicilia; difatti, mentre non si è discusso assolutamente da parte della Commissione il gruppo degli articoli che riguardano il problema finanziario della Regione, all'ultimo

momento il Ministro Einaudi — fiero oppositore delle autonomie — si è presentato con i suoi emendamenti per silurare lo Statuto siciliano. Commissione dei Diciotto, gruppi determinati dell'Assemblea, Governo, tutti concordi, anche se non di concerto, per silurare lo Statuto siciliano, l'autonomia siciliana.

E ci spieghiamo quindi perché gli appelli che qui sono stati elevati di giusto riconoscimento di ciò che in Sicilia i grandi partiti politici unitari hanno fatto per distendere la situazione, non hanno trovato eco. Se gli onorevoli colleghi delle altre Regioni si fossero rifatti alla situazione siciliana di qualche anno fa, e non esclusivamente nel senso negativo, diciamo così, per opera di Finocchiaro Aprile; o nel senso positivo, per opera di Aldisio, — perché né Finocchiaro Aprile può creare dal nulla il movimento separatista, né Aldisio può frenarlo se non vi sono delle forze in moto su cui basarsi — oggi sarebbero convinti che non per l'intervento del Governo, ma essenzialmente col concorso del popolo siciliano e delle forze più vive di esso quella critica situazione ha potuto sanarsi.

Volete forse, onorevoli colleghi, proprio oggi per le prospettive che ci stanno dinanzi e per quello che rappresenta la Sicilia nel Mediterraneo stuzzicare la Sicilia, dare l'impressione ai siciliani che qui il loro problema non è sentito, il problema dell'autonomia, che ci permette di poter dire per la prima volta nella storia, non ci prendete più in giro, o signori del Governo centrale, non permetteremo più ai nostri deputati che facciano i rivoluzionari in Sicilia e gli ascari a Montecitorio? (*Applausi dall'estrema sinistra*).

Noi stiamo sanando questa situazione, e venite qui voi altri e volete che questa situazione si riacutizzi, si perpetui! Questo non è più possibile che avvenga, non avverrà più. E non è iattanza la nostra, il popolo siciliano è in movimento con la coscienza della propria forza, del proprio diritto storico e politico, con la coscienza critica che quello che è avvenuto nel '60, nel '66, nel '70, nel '94, nel 1919 non avverrà più. Non vi sarà più un potere centrale che nomini le solite commissioni di studio che riconoscano che la Sicilia ha diritto ad un determinato trattamento, ma che poi non se ne fa nulla per non turbare gli interessi di quei gruppi che non vogliono assolutamente che la Sicilia risorga e non rimanga una terra da sfruttare.

Teniamo conto che la sensibilità del popolo siciliano è data proprio dalla sua storia e dalla sua posizione geografica; teniamo conto che viviamo in una situazione politica gravida di pericoli, e che proprio in questo momento bisogna saldare il popolo siciliano con tutto il Paese e saldarlo non in modo meccanico o in base a principi astratti di diritto, ma creando in Sicilia condizioni favorevoli al suo sviluppo. Come potete evitare che in que-

sto modo il popolo siciliano non senta l'urto di questa incomprendione, di questa ostilità? Lo Statuto siciliano, è una conquista del popolo siciliano; con esso ha fatto le elezioni dell'Assemblea regionale, con esso le sue prime leggi sociali progressive.

Nell'ottobre scorso, quando a Roma è venuta la delegazione della Regione a conferire col Capo dello Stato, col Presidente dell'Assemblea Costituente, coi capi partito, tutti, compreso l'onorevole Nitti antiautonomista, hanno dovuto riconoscere che l'esperimento siciliano è un esperimento positivo, perché l'autonomia, così come nell'Assemblea regionale siciliana incomincia ad essere attuata con la partecipazione, si può dire, di tutto il popolo, ha dato impulso alla creazione di una moderna coscienza democratica della Regione che non vedrà più i suoi problemi deformati o attenuati dalla distanza che v'è tra Palermo e Roma, o peggio misconosciuti per la prevalenza di sordidi interessi particolari.

Il popolo siciliano, partecipando direttamente alla formazione delle sue leggi, compie enormi progressi sulla via della democrazia, dà un contenuto progressivo all'autonomia affinché corrisponda agli interessi del popolo siciliano, cioè a quelli di tutto il Paese.

Allora, poiché il problema è posto non solo nei suoi termini storici, ma in quelli politici attuali, vorreste qui assumervi la responsabilità di acuire il contrasto fra la Sicilia e il resto del Paese, contrasto già attenuatosi e in via di composizione?

Vogliate invece contribuire a rinsaldare questa unità, non meccanicamente, non esteriormente sulla base di astratti principi, ma sulla considerazione del reale interesse particolare della Regione e generale del Paese.

Il popolo siciliano non permetterà che il suo avvenire sia compromesso per il prevalere di interessi particolari. Esso vuol contribuire con tutte le sue forze a quell'opera di risanamento, di unificazione concreta del Paese che deve basarsi sul riconoscimento dei diritti storici e politici della Regione siciliana. (*Applausi all'estrema sinistra*).

BELLAVISTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLAVISTA. Onorevoli colleghi, faccio queste mie brevi dichiarazioni dopo gli appassionati interventi degli onorevoli Ambrosini, Finocchiaro Aprile e Li Causi; e voi, unendo il mio ai precedenti interventi di altri siciliani ed a quelli che certamente mi seguiranno, avrete senza dubbio l'impressione che a noi, deputati siciliani all'Assemblea Costituente, sia arrivata, con circa duemila anni di ritardo, la lettera di Paolo di Tarso ai Corinzi. Perché noi,

in realtà, di questo oggi essenzialmente ci ricordiamo e ci preoccupiamo, al di fuori di ogni divisione politica: di essere siciliani, e di difendere gli interessi dell'Isola nostra.

C'è meraviglia del resto? L'onorevole Bordon è uno solo ed è valdostano; e gli è stato, per conseguenza, più facile essere coerente con se stesso.

L'altro ieri abbiamo visto in quest'Aula uno schieramento compatto di sardi, che faceva veramente onore all'Isola e agli interessi per i quali rappresentanti del popolo sardo si battevano.

A cosa si riduce questa questione, che non solo è di pura forma, ma che è certamente, anche di sostanza? A questo: che se ci potevano essere delle preoccupazioni del genere di quelle sollevate dagli onorevoli Ambrosini e Finocchiaro Aprile avanti il progetto della Commissione, ormai, con gli emendamenti che sono piovuti qui in Assemblea l'un dopo l'altro come « messi di sventura » di Longwy, le preoccupazioni si rivelano più che mai fondate, perché si intacca non soltanto una questione meramente sistematica (sotto il profilo sistematico debbo riconoscere che il progetto della maggioranza della Commissione ha una plastica migliore che non il vecchio progetto), ma si intaccano nella sostanza alcuni diritti che erano ormai acquisiti alla simpatia e agli interessi del popolo siciliano. Forse erano le uniche cose che il popolo siciliano apprezzava!

Per dare un piccolo esempio, c'è un emendamento che riguarda la Corte di cassazione e che ce la nega. Ma questa della Cassazione è un'aspirazione che dura da lustri e lustri e che ha fatto mettere in sciopero le categorie forensi di tutta l'Isola. E l'emendamento porta la firma dell'onorevole Persico che anche in sede costituzionale si è battuto contro le Cassazioni regionali.

Tutto questo ci deve fare preoccupare e ci deve fare riflettere. In sostanza noi, contentandoci di quello che fu promesso e concesso e che ha rappresentato da mesi e mesi un'opera viva della nuova vita politica siciliana, rinunciamo a qualche vantaggio che il nuovo progetto offre.

Un esempio per tutti. All'articolo 23 del progetto della Commissione, a maggiore garanzia politica per la rappresentanza regionale, che il vecchio Statuto non contemplava affatto, è estesa ai rappresentanti dell'Assemblea siciliana l'immunità parlamentare di cui all'articolo 68 della Costituzione.

Però gli emendamenti che attaccano la parte finanziaria, senza la quale l'autonomia diventa stolido e vana parola, ci fanno preoccupare e sono tali da fortificarci nell'impressione che bisogna appoggiare quell'emendamento, che funge da preclusione, e che sostanzialmente è identico nelle varianti di Ambrosini e di Finocchiaro Aprile.

Non si spera su eventuali dissensi fra noi, onorevoli colleghi! Dissensi nel merito o nei particolari ve ne potranno, per avventura, essere, ma la

ragione superiore fa sì che noi dobbiamo superarli per salvare quanto più è possibile una garanzia preziosa per il popolo siciliano.

Non voglio avere debolezze retoriche, ma quando vi fu la guerra dei Vespri, in tutta la Sicilia, un solo piccolo paese, Sperlinga, disertò la prova: «*sola Sperlinga negavit quod Siculis placuit*». Ma io rassicuro i colleghi siciliani che nessuna Sperlinga è oggi presente fra noi. (Applausi).

Gullo Rocco. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Gullo Rocco. Avevo presentato anche io emendamenti al testo del disegno di legge. Dichiaro ora di aderire a quello dell'onorevole Ambrosini. Dirò molto brevemente, cercando di evitare qualsiasi altro riferimento, quale, a parer mio, è la situazione giuridico-costituzionale in cui noi ci veniamo a trovare in questo momento. È inutile che io ricordi all'Assemblea quali sono i compiti cui essa è stata chiamata per la legge 16 marzo 1946. Li conosciamo tutti. Sono compiti ben delimitati.

Ora io sostengo che accanto a questi compiti assegnati all'Assemblea Costituente dalla legge istitutiva del 16 marzo 1946 ve ne è un altro assegnato da un'altra legge che ha la stessa origine, e che ha la stessa legittimità: la legge del 15 maggio 1946. Noi avremmo forse potuto, all'inizio della nostra vita di Assemblea, invocando la nostra sovranità, dire che non tenevamo in alcun conto le leggi che precedettero la nascita di questa Assemblea. Non l'abbiamo fatto e quando siamo stati costretti dallo stato di necessità ad infrangere una delle disposizioni della legge 16 marzo 1946 abbiamo nel tempo stesso salvato la forma e abbiamo giustificato questa infrazione con la necessità di dover infrangere in caso diverso un'altra disposizione perchè ci trovavamo al bivio: o interrompere i nostri lavori costituzionali o prorogare i poteri. Noi abbiamo in quella occasione riaffermato la forza e la legittimità della legge costitutiva 16 marzo 1946. Ora domando: quale differenza vi è dal punto di vista costituzionale fra la legge 16 marzo 1946 che assegnava a noi determinati compiti e l'altra legge 15 maggio 1946, anche essa legge dello Stato, la quale assegnava all'Assemblea Costituente l'altro compito del coordinamento dello Statuto siciliano già approvato con legge dello Stato e di cui il coordinamento era appunto devoluto all'Assemblea Costituente?

Ora, ma non solo ora, ci si viene a dire che l'articolo 116 della Costituzione, da noi approvato, dichiara che per la Sicilia, come per le altre Regioni, gli statuti speciali di autonomia devono essere emanati mediante legge costituzionale, e si vorrebbe con questo, confondendo la situazione

della Sicilia con quella delle altre Regioni per cui sono stabilite forme particolari di autonomia, tenere in nessun conto la legge del 15 maggio 1946 e considerarla^{ra} superata dalla norma costituzionale.

Mi permetto ricordare ai colleghi dell'Assemblea che la questione fu altra volta sollevata, e precisamente nella seduta del 13 giugno 1947, a proposito di un ordine del giorno che portava le firme degli onorevoli Bonomi Ivanoe, Laconi e altri, in cui a chiusura della discussione sul titolo delle Regioni si diceva appunto che per le Regioni di cui all'articolo 108 del progetto — che erano la Sicilia, la Sardegna, la Val d'Aosta, il Friuli-Venezia Giulia e il Trentino-Alto Adige — dovevano emanarsi norme costituzionali che avrebbero approvato determinati e speciali statuti. Qualcuno si oppose all'ordine del giorno chiedendo precise spiegazioni; e queste spiegazioni vennero. Si disse allora che con l'ordine del giorno non si intendeva assolutamente mettere in discussione ciò che era un fatto storico ormai acquisito, e cioè lo statuto già emanato per la Regione siciliana.

Non intendo infliggervi letture, né tanto meno la lettura di un discorso da me fatto allora e che sarebbe poco interessante, ma in quella domanda che feci in termini precisi ai presentatori di quell'ordine del giorno intendevo appunto chiarire se con quell'ordine del giorno (la dizione poi modificata fu trasportata nell'articolo 116) si intendesse parlare di nuove norme costituzionali, e se non si volesse tener conto che per la Sicilia vi era una situazione speciale creata con l'emanazione della legge 15 maggio 1946. Ricordo che l'Assemblea fu in quell'occasione un po' intemperante, perché da taluno si voleva che queste richieste di spiegazioni fossero inutili; tanto è vero che l'onorevole Laconi, presentatore dell'ordine del giorno, ebbe a dire (ed ora gli do atto della sua coerenza): « già previsto il coordinamento con la legge costituzionale: questi sono discorsi completamente inutili ».

Per quanto la interruzione non fosse stata molto cortese, fui lieto allora (e sono lieto ora rileggendola) di questa frase che interpretava il pensiero di vaste zone dell'Assemblea Costituente. Perché con questa frase s'intende va dire che la mia preoccupazione era infondata e che non si voleva infirmare l'autorità, il valore, la legittimità dello statuto già accordato con legge dello Stato alla Sicilia. La preoccupazione svaniva di fronte all'affermazione che lo statuto siciliano era un fatto acquisito e che per tale statuto doveva esservi soltanto il coordinamento. Allora potevamo acquietarci a questa interpretazione, tanto più che un'altra interpretazione autorevolissima venne da parte del primo presentatore dell'ordine del giorno: dall'onorevole Bonomi il quale, se non è a capo di un numeroso Gruppo di deputati, è uno degli uomini più eminenti di questa Assemblea e del Paese.

In quell'occasione l'onorevole Bonomi ebbe a dire: « Mi permetta l'As-

semblea brevi parole per rispondere all'interrogazione che mi ha rivolto l'onorevole Gullo Rocco. Mi ha domandato se noi, con il nostro ordine del giorno, intendevamo mettere in dubbio l'autonomia siciliana chiedendo che per lo statuto della Sicilia l'autonomia dovrà essere data attraverso una legge costituzionale. Rispondo che nessuno dei presentatori dell'ordine del giorno ha messo in dubbio che si voglia revocare l'autonomia siciliana ».

L'ordine del giorno conteneva tre punti, di cui solo l'ultimo riguardava le autonomie speciali. Con i primi due si andava contro l'opinione della maggioranza dell'Assemblea (che si era manifestata per le autonomie regionali), in quanto si proponeva un sistema di semplice decentramento. E l'ordine del giorno non fu approvato a motivo soltanto dei due primi punti.

Comunque, le spiegazioni che allora furono chieste e furono date, nello assenso di tutti coloro che parlarono e nel silenzio di tutti gli altri, significarono proprio questo: che con le parole « speciali autonomie da adottarsi mediante norme costituzionali » non si intendesse (specie con la parola « adozione », che poteva ugualmente riferirsi sia agli statuti esistenti sia a quelli da farsi) porre in dubbio quello che era un fatto compiuto e una legge dello Stato.

Io ebbi a dire allora: vi può essere il pericolo che qualcuno più tardi venga a parlare di statuto concesso con legge reale o luogotenenziale. Infatti l'altro giorno ho sentito una osservazione di questo genere.

In sostanza, quando si discusse a proposito delle Regioni, queste osservazioni non furono fatte.

Ecco perché, quando si discusse e si approvò l'articolo 116, nessuno, neppure io, senti il bisogno di rimettere in discussione questo punto, perché si era raggiunto l'accordo nel ritenere lo statuto siciliano come un fatto compiuto, e come legge dello Stato, da doversi rispettare, la legge 15 maggio 1946, che questa Assemblea era tenuta soltanto a coordinare.

Oggi abbiamo sentito dalla parola autorevole dell'onorevole Cevolotto che la maggioranza della Commissione non ha voluto accettare il punto di vista del semplice coordinamento; ma si è aggiunto: se questo punto di vista non è accettato giuridicamente, è accettato politicamente.

Se le cose stessero così — e forse stanno così, nella buona fede e nella volontà, indiscutibili, della maggioranza della Commissione — noi siciliani avremmo potuto acchetarci e dire: non facciamo questione di parole o di formule; noi siamo per il coordinamento, inteso nel suo significato letterale e giuridico, cioè adeguamento, eliminazione dei punti di eventuale contrasto o dissonanza con la Costituzione della Repubblica; ma poiché anche voi, Commissione, pur non accettando questo punto di vista giuridico, lo accettate poi sostanzialmente per considerazioni di carattere politico, è inutile che da

parte nostra si discuta a lungo; mettiamoci d'accordo ed approviamo questo testo, se non differisce sostanzialmente dallo statuto siciliano.

Ma vi è il pericolo additato da altri colleghi siciliani, per cui noi siamo costretti a mantenere il nostro punto di vista mentre, se le cose fossero rimaste nella sfera già delimitata dalla maggioranza della Commissione e per essa dall'onorevole Cevolotto, avremmo potuto facilmente venire ad una intesa, perché non volevamo essere formalisti. Io avevo sostenuto in una delle riunioni di siciliani che era inutile fare questione di parole e di formule e che occorreva metterci d'accordo, chiamando noi coordinamento e la Commissione in altro modo quello che di fatto era la stessa cosa.

Ma il pericolo è stato indicato ed è presente, attraverso il nuovo testo che non devo discutere, ma che indubbiamente è quanto di meglio poteva fare la maggioranza della Commissione, dal suo punto di vista. Si aprono le braccia, attraverso cui penetrano già insidiosi cavalli di Troia. Ed abbiamo altri emendamenti, di cui non dobbiamo parlare, perché spero che non abbiano ingresso nella discussione; perché vi è una vera e propria preclusione che sorge dalla legge, che non abbiamo mai messo in dubbio, del 15 maggio 1946, che è legge dello Stato, come è legge dello Stato la legge 16 marzo 1946.

Onorevoli colleghi, dovrebbe farvi e vi farà certamente impressione il fatto che tutti i deputati siciliani, a qualunque parte politica appartengano, vi parlano oggi lo stesso linguaggio.

La prima volta che io ebbi l'onore di parlare in quest'Assemblea fu per affermare il mio punto di vista unitario contro certe affermazioni dell'onorevole Finocchiaro Aprile, che ritenevo non rispondessero al pensiero della grande maggioranza, anzi della quasi totalità dei siciliani.

Gli indipendentisti, nei miei riguardi, raggiunsero in quell'occasione il primato delle ingiurie, ma, in questa occasione, non posso che condividere il punto di vista di tutti i siciliani, compreso l'onorevole Andrea Finocchiaro Aprile, e vi dico che in questo momento, abbandonando completamente qualunque forma di retorica volontaria e involontaria, io invoco la coerenza, la coerenza del Governo che — è perfettamente vero — ha emanato questa legge e l'ha emanata e firmata coi nomi degli uomini migliori di questa Assemblea; e questa legge è stata non soltanto promessa ma già emanata per la Sicilia, la quale l'ha accettata. Questa legge costituiva il punto di incontro fra le aspirazioni siciliane e quanto il Governo centrale poteva fare per l'Isola. Invoco la coerenza dal Governo e la coerenza da questa Assemblea, che non ha mai messo in dubbio la portata e la legittimità della legge 15 maggio 1946 e che, in occasione delle elezioni, contro il parere di una minoranza rispettabilissima che non avrebbe voluto creare il fatto compiuto nei riguardi dell'autonomia siciliana, volle invece che si facessero le

elezioni. Se questa Assemblea è coerente, come certo è, non può che continuare a fare quel che ha fatto. In omaggio alla coerenza — ripeto, abbandonando qualsiasi forma di retorica volontaria e involontaria — e, debbo dire, anche in omaggio al sano sentimento di unione della Sicilia con l'Italia, io invoco che oggi venga considerato come vigente lo statuto siciliano. (*Applausi*).

COVELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVELLI. Cade di proposito in questa occasione, prima di esprimere il nostro parere sull'emendamento Ambrosini, fare una dichiarazione che possa servire all'opinione pubblica italiana.

Eravamo perfettamente convinti che il primo risultato negativo della Repubblica dovesse esser quello che si sta consumando in questi giorni in quest'Assemblea. (*Rumori*).

Ma vengo alla Sicilia. Lo spietato regionalismo di marca preminentemente democristiana... (*Rumori al centro*).

CINGOLANI. Ce ne vantiamo!

CARONIA. È titolo di onore!

COVELLI. Ve lo auguro, nell'interesse del Paese. Io esprimo il punto di vista del Partito nazionale monarchico. Ebbene, questo spietato regionalismo di marca, insisto, preminentemente democristiana, è il sintomo di quella disintegrazione dell'unità d'Italia che noi avevamo paventato già prima del 2 giugno. (*Rumori*).

Resti acquisita agli atti questa dichiarazione dei monarchici italiani. (*Interruzione del deputato Aldisio*). Io non credo, o meglio non credevo, che la potenza delle elezioni potesse portare qui dentro a questa fiera di alibi e di demagogia per cui si vedono oggi tornar di moda l'onorevole Finocchiaro Aprile e l'onorevole Li Causi e niente di meno stretti fra loro i democristiani, i comunisti, Finocchiaro Aprile e tutto il resto. (*Commenti*).

Dopo quanto è stato detto per gli statuti che hanno preceduto la Sicilia, oso permettermi ricordare agli onorevoli colleghi che quello che chiede la Sicilia è ben poca cosa di fronte a quello che è stato concesso nei giorni scorsi alle altre Regioni. (*Commenti al centro*).

Signori, quando si subordina, in uno degli statuti, la lingua italiana a quella francese (*Interruzioni*), quando in un altro statuto si parla di maggioranza austriaca e di minoranza italiana, ebbene, la Sicilia, che occupa

il migliore posto nella migliore storia d'Italia, non credo che possa trovare giudici — non ne deve trovare — severi alle sue legittime aspirazioni. *(Interruzione del deputato Fuschini).*

Ho la ventura di rappresentare qui i deputati del Partito nazionale monarchico del Parlamento siciliano e credo, in questa materia, di soffrire un po' più degli altri un tormento intuibile, anche se inespresso.

Sia chiaro, come credo è chiaro, che proprio perchè percepiamo che la maggioranza della Sicilia è decisamente monarchica... *(Commenti).*

Voci a sinistra. No!

COVELLI. ... noi non abbiamo alcun timore, essendo unitari ad oltranza, di essere vicini a tutte le aspirazioni -dei siciliani, perchè sappiamo benissimo che i monarchici della Sicilia, maggioranza assoluta *(Commenti)* ancora oggi e più di ieri, i quali pure si sono messi al passo con tutti gli altri, anzi devo dire che sono andati al di là delle richieste degli altri nell'interesse della Sicilia, sapranno più degli altri, più avanti degli altri, nel giorno in cui venisse minacciata l'unità d'Italia, riprendere il loro posto di battaglia, riprendere la battaglia del definitivo risorgimento italiano.

Perciò, ferma restando la nostra riserva nei confronti dell'opinione pubblica italiana, il Partito nazionale monarchico prende posizione netta a favore dell'emendamento Ambrosini *(Commenti)*, non per fare, come hanno fatto gli altri, la gara per non rimanere indietro nella varia demagogia che sarà spiegata in tutti i lembi della Sicilia, ma perchè ritiene prima di tutto di rimanere coerente e ligio a quello che già il nostro re aveva sancito a favore della Sicilia, quando firmò un decreto che concedeva alla Sicilia l'autonomia nei termini dello statuto così come è richiesto qui oggi. I monarchici sono poi convinti che la Sicilia merita più di tutte le Regioni cui sono stati, in questi giorni, concessi statuti speciali: e ciò in considerazione del maltrattamento che ha avuto da molti degli uomini che oggi, qui, fanno i ciceroni sprecati delle varie amarezze e dei tormenti siciliani; e meriti soprattutto un trattamento di favore per quello che è l'apporto di sacrificio e di eroismo che la Sicilia ha dato in ogni tempo all'Italia. *(Approvazioni).*

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 13,30.

9) *Assemblea Costituente.*

C C C L X X V .

RESOCONTO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

di sabato 31 gennaio 1948

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI

SOMMARIO: Disegno di legge costituzionale (*seguito della discussione ed approvazione*): Testo coordinato dello Statuto speciale per la Sicilia (65). Interventi di: Patricolo, Perassi *presidente della Sottocommissione per gli Statuti regionali*, Varvaro, Murgia, Ambrosini, Musotto, Gorbino, Marinaro, Persico, Castiglia, Lussu, Russo Perez, Einaudi. *Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro del Bilancio*, Camangi, Montalbano, Cevolotto *relatore*, Aldisio, Finocchiaro Aprile, Bernini, Corsini, Mortati, Dominedò, De Vita *sottosegretario di Stato per le Telecomunicazioni*.

La seduta comincia alle 16.

(Omissis).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. L'ordine, del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Statuto speciale per la Sardegna; Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Statuto speciale per la Valle d'Aosta; Modificazioni alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, per la prima elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Norme per la formazione delle liste elettorali nella provincia di Bolzano.

Indico la votazione.

(Segue la votazione).

Avverto che le urne rimarranno aperte continuandosi nello svolgimento dell'ordine del giorno.

Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale:

Testo coordinato dello Statuto speciale per la Sicilia. (65).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale: Testo coordinato dello Statuto speciale per la Sicilia. (65).

PATRICOLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATRICOLO. Vorrei formulare la richiesta di chiusura della discussione sul coordinamento dello Statuto regionale siciliano. Ritengo doveroso chiedere la chiusura, perché noi ci troviamo impegnati in una discussione che certamente non potrà aver termine entro questa sera. Noi discutiamo come se avessimo davanti a noi delle settimane di tempo, mentre non abbiamo che poche ore.

Se si fosse trattato di coordinare lo Statuto con la Costituzione, probabilmente, modificando uno o due articoli, noi saremmo giunti alla soluzione del nostro problema; ma la Commissione ha presentato un nuovo progetto. Qualcuno dei nostri colleghi ha detto che questo progetto sarebbe più favorevole alla Regione siciliana. Io non sono d'accordo. Comunque, più favorevole o no, se si trattasse oggi di rivedere lo Statuto siciliano, noi dovremmo esaminare articolo per articolo questo Statuto. Si tratterebbe di modificare una legge che per i siciliani ha enorme importanza; ed io sarei il primo a chiedere ulteriori riforme che possano essere di maggiore vantaggio per i siciliani.

Dato che non abbiamo il tempo per questo esame, e dato che ci è stato presentato un ordine del giorno a firma dell'onorevole Ambrosini, io chiedo che si proceda alla votazione di questo ordine del giorno, non andando oltre nella discussione.

PRESIDENTE. Domando se la proposta di chiusura, avanzata dall'onorevole Patricolo, è appoggiata.

(È appoggiata).

La pongo in votazione. (È

approvata).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Perassi, Presidente della Sottocommissione per gli Statuti regionali.

PERASSI, *Presidente della Sottocommissione per gli Statuti regionali*. Onorevoli colleghi, vorrei anzitutto rilevare una espressione dell'onorevole Finocchiaro Aprile. Egli disse che la Commissione aveva impedito all'onorevole Ambrosini di essere relatore per il progetto di legge costituzionale concernente lo Statuto coordinato della Sicilia. Devo dire che ciò non è assolutamente esatto. La Commissione, nel determinare l'ordine dei suoi lavori, aveva adottato il principio che per ciascuna delle leggi costituzionali relative agli Statuti speciali venissero designati due relatori e che questi relatori fossero scelti con un criterio di assoluta obiettività, nel senso che nessuno dei membri della Commissione appartenenti ad una certa Regione fosse relatore per quella Regione. Così è che, ad esempio, l'onorevole Ambrosini non è compreso fra i relatori per la Sicilia, mentre è stato relatore per la Sardegna e l'onorevole Lusso non è stato relatore per la Sardegna ma lo è stato per la Valle d'Aosta.

Fatta questa rettifica di un dato di fatto, entro senz'altro rapidamente nel merito della questione. Chi ha sentito i discorsi di stamattina, quello dell'onorevole Ambrosini (nostro collega della Commissione), che rappresentava la minoranza costituita dai deputati siciliani nella Commissione, e poi il discorso dell'onorevole Finocchiaro Aprile, avrà notato una certa notevole diversità di apprezzamenti da parte dei due oratori per quanto concerne il lavoro compiuto dalla Commissione. Secondo l'onorevole Ambrosini questo lavoro non ha portato ad un rifacimento sostanziale dello Statuto; secondo l'onorevole Finocchiaro Aprile, invece, parrebbe che si sia voluto sovvertire quello che esiste. Né l'una, né l'altra tesi sono completamente esatte e le due versioni contrapposte mostrano che la verità non è né l'una, né l'altra.

Cosa ha fatto la Commissione? La Commissione, come ha già spiegato molto chiaramente il relatore, aveva dinanzi a sé un binario tracciato e lo ha seguito coerentemente. Si è detto che la Commissione ha sorpassato i poteri che essa aveva, nel compiere il coordinamento. Vorrei a questo riguardo, richiamare ancora una volta l'origine di questa espressione ed il significato che essa può avere. Vorrei ricordare soprattutto alla deputazione siciliana che, nella proposta di coordinamento regionale che la Consulta siciliana elaborò, su invito dell'Alto Commissariato e del Governo, aveva inserito all'articolo 43 del suo progetto la disposizione che dice: « Il presente Statuto sarà approvato con decreto legislativo ed entra in vigore dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ». Proseguiva poi: « Sarà in seguito sottoposto all'Assemblea Costituente dello Stato », senza altro aggiungere. La parola: « coordinamento » è venuta fuori in sede di Consulta Nazionale. Fu questa che propose di modificare quella frase, che poi venne trasferita nel decreto legislativo che emanò lo Statuto, nel testo seguente: « Esso sarà

sottoposto all'Assemblea Costituente per essere coordinato con la nuova Costituzione dello Stato ». È da rilevare che la stessa Consulta, nella sua relazione si domandò quale sarebbe stata poi la posizione dell'Assemblea Costituente nei riguardi dello Statuto ed a pag. 4 della relazione, a suo tempo presentata, la Consulta osservò che l'Assemblea Costituente si sarebbe ritenuta evidentemente investita di una piena sovranità a questo riguardo.

Richiamata questa origine della parola « coordinamento », veniamo in concreto a quello che ha fatto la Commissione che ha elaborato il testo. La Commissione ha inteso, come del resto è già stato detto, il suo compito come consistente in due operazioni. Una prima, di carattere costituzionale e sostanziale, consisteva nell'esaminare il testo dello Statuto vigente e vedere quali fossero le norme che apparivano in contrasto col testo della Costituzione. La seconda operazione, che entra pure nel coordinamento, fu quella di dare al testo dello Statuto siciliano, da adottarsi con legge costituzionale, una formulazione corrispondente allo stile ed alle disposizioni della stessa Costituzione; operazione questa di coordinamento letterale e formale.

Devo dire che la Commissione ha compiuto questo lavoro con un continuo contatto, diretto e indiretto, con la delegazione siciliana e con essa ha avuto un libero scambio di idee nei riguardi dei diversi punti che, sotto diversi aspetti, erano stati indicati dalla Commissione stessa come meritevoli di essere considerati al fine del lavoro da compiersi.

VARVARO. La delegazione siciliana ieri sera è stata d'accordo sull'ordine del giorno Ambrosini.

PERASSI, *Presidente della Sottocommissione per gli Statuti regionali*. Io parlo della Commissione.

Sta di fatto che anche l'altra notte, dalle 10 di sera a mezzanotte e oltre, noi abbiamo avuto una conversazione con la delegazione siciliana, con la quale abbiamo perfino esaminato i dettagli e le disposizioni di ordine secondario. Abbiamo, per esempio, considerato alcune disposizioni che non c'erano nello Statuto siciliano vigente e che invece erano state messe già in altri Statuti speciali, e si è considerata l'opportunità o meno di passarle anche nello Statuto siciliano. Alcune di queste disposizioni, infatti, sono state inserite nel testo da noi elaborato, nell'interesse stesso della Regione. Un esempio particolarmente notevole è dato da quelle disposizioni che riguardano una consultazione della Regione per quanto concerne l'elaborazione dei trattati di commercio, ed altre legislazioni che possono interessare la Regione. Anche per altri articoli si è discusso e qualcuno è stato dell'avviso di lasciare determinate materie alle leggi regionali.

Dunque, questa discussione di dettaglio lasciava ritenere che la discussione potesse proseguire senza gravi difficoltà.

Veniamo ora a quello che è particolarmente l'oggetto della discussione e del voto che in questo momento si deve prendere, e cioè esaminiamo il progetto di legge quale è presentato dall'onorevole Ambrosini in contrapposto al testo dell'articolo 1, elaborato dalla Commissione. Che cosa dice questo articolo e quale ne è la portata?

Secondo il testo dell'onorevole Ambrosini, lo Statuto della regione siciliana, approvato col regio decreto legge 15 maggio 1946 fa parte delle leggi costituzionali della Repubblica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 116 della Costituzione.

Il testo Ambrosini non differisce sostanzialmente dal primo comma del testo dell'onorevole Finocchiaro Aprile.

Cosa vuol dire questa formula tradotta nella sua portata giuridica? (E su questo punto l'onorevole Ambrosini sarà certo d'accordo nell'interpretazione che diamo al contenuto della sua disposizione). Vuol dire giuridicamente questo: che l'Assemblea Costituente farebbe una legge costituzionale nella quale si riportano articolo per articolo tutte le disposizioni dello Statuto vigente, senza mutare una virgola, aggiungendo soltanto alla fine una disposizione, che è quella contenuta nella seconda parte del progetto Ambrosini, relativa ad eventuali modificazioni. Ciò che è necessario rilevare è che, adottando il testo Ambrosini, l'Assemblea Costituente assumerebbe la responsabilità di prendere il testo dello Statuto attuale così com'è, facendolo proprio in tutte le sue parti, in tutti i dettagli, punto per punto, virgola per virgola.

Ora, la Commissione non ritiene di poter raccomandare all'Assemblea Costituente di seguire questa via. Ritiene che la formula proposta dall'onorevole Ambrosini non corrisponda al compito che l'Assemblea Costituente ha avuto, anche inteso il coordinamento nel senso più ristretto che sia possibile.

Questo, infatti, non è coordinamento; questa è ricezione in blocco del testo dello Statuto vigente, dandogli il carattere formale di legge costituzionale.

La Commissione, ripeto, non può assumersi la responsabilità di suggerire all'Assemblea Costituente di compiere questo atto.

La Commissione ha contenuto nei limiti più ristretti il lavoro di coordinamento che essa era incaricata di fare, perchè le disposizioni dello Statuto, alle quali essa ha portato qualche modificazione, sono poche e sono soltanto quelle che in realtà si pongono in manifesto contrasto con la Costituzione. Se per ipotesi, si adottasse una legge costituzionale che in blocco facesse

proprio il contenuto in tutti i particolari, dello Statuto vigente, si verrebbe implicitamente a dire che tutte le disposizioni sono conservate col carattere di norme costituzionali, mentre lo stesso articolo 16 delle disposizioni transitorie della Costituzione prevede che vi siano delle norme preesistenti, che implicitamente sono da ritenersi abrogate con l'entrata in vigore della Costituzione.

Noi, tenendo presenti i principi della Costituzione, ed in particolare l'articolo 116, abbiamo fatto l'opera che si è concretata nel testo che abbiamo presentato, e la Commissione non può che attenersi a quel testo.

Io rilevo che nel corso di questa seduta sono stati presentati degli emendamenti al testo della Commissione; può darsi che alcuni di questi emendamenti non rientrino in quel concetto di coordinamento che era stato indicato anche dal Presidente. È una questione da vedersi. D'altra parte, è da tener presente che, come è avvenuto per altri Statuti, è possibile che, per qualche disposizione contenuta nel testo dello Statuto vigente, si possa prevedere un procedimento di modificazione diverso da quello che è il procedimento costituzionale.

A questo riguardo, ricordo in particolare che le norme relative all'ordinamento tributario della Regione, come abbiamo già avuto occasione di rilevare per un altro Statuto, concernono una materia che un articolo della Costituzione prevede come suscettibile di essere regolata con leggi ordinarie. Quindi potrebbe essere anche opportuno, qualora si ritenga di non entrare ora nel merito delle disposizioni concernenti l'ordinamento tributario, di fare uso di quell'espedito che noi abbiamo già adottato per altri Statuti, cioè a dire che quelle disposizioni (avuto riguardo al loro carattere in relazione dell'articolo 119 della Costituzione) saranno suscettibili di essere modificate con un procedimento diverso di quello delle leggi costituzionali; cioè col procedimento di legge ordinaria, su proposta dell'Assemblea regionale.

L'onorevole Ambrosini, poi, ad un certo punto, ha detto che vi sono anche delle questioni di forma, che pure hanno la loro importanza. Il concetto è esattissimo ed egli ha rilevato che il dire all'articolo 1° che si sono introdotte delle modificazioni allo Statuto vigente può sembrare poco opportuno, in relazione alle giuste suscettibilità della Regione siciliana. Se è questione di forma, la Commissione può anche non avere difficoltà a togliere quella espressione. Si potrebbe, ad esempio, dire che lo Statuto attuale è adottato con legge costituzionale come statuto speciale della Sicilia nel testo allegato alla presente legge, senza parlare di modificazioni.

L'onorevole Gullo Rocco questa mattina ha avuto una nota particolarmente pratica; in fondo, ha detto, lasciamo a parte la questione delle parole e guardiamo alla sostanza. Ed è su questa via che noi ci siamo messi, e

credevamo di essere arrivati in porto o quasi. Torniamo a questo appello alla realtà e alla praticità, prescindendo da questioni di forma o di suscettibilità e proseguiamo il lavoro sulla linea che abbiamo indicato. Il testo che noi abbiamo sottoposto all'Assemblea è un testo che concilia le esigenze costituzionali del coordinamento con le preoccupazioni della delegazione siciliana.

Noi riteniamo che l'Assemblea Costituente possa lavorare sulla base di questo testo.

Si è detto che la Commissione si è dimostrata ostile all'autonomia della Sicilia: non è per niente vero. Il relatore del progetto, onorevole Cevolotto, figura fra i Ministri che hanno messo la firma al decreto che ha determinato il primo ordinamento autonomo della Sicilia; gli altri membri della Commissione hanno tutti ugualmente seguito un indirizzo nettamente favorevole alle autonomie. Chi vi parla, in particolare, non può certo venir sospettato di esser poco favorevole alle autonomie.

Ciò che piuttosto vi è stato, da parte di tutti i membri della Commissione — questa, sì, è la verità — è che, nel fare questo lavoro, noi tutti, qualunque fosse la nostra personale opinione, ci siamo posti da un punto di vista assolutamente obiettivo, prescindendo cioè da qualunque opportunità contingente di partito. Questa è la pura verità, e noi pertanto formuliamo l'augurio che a questo stesso spirito si informi l'Assemblea Costituente.

L'onorevole Li Causi, questa mattina, diceva: voi volete, con questo Statuto, tornare a fare il colpo del 1860, quando, per ripetere una frase di Alberto Mario, si fece un colpo di Stato, estendendo alla Sicilia tutto il bagaglio accentratore dell'ordinamento piemontese. No, non è questo che vogliamo fare; al contrario, noi vogliamo riparare all'errore commesso nel 1860, perché abbiamo presente al nostro spirito quello che è stato il voto della Sicilia prima che quel cosiddetto colpo di Stato venisse consumato. Noi abbiamo presente la relazione, stesa da Michele Amari, del Consiglio straordinario di Stato, che Garibaldi, e per lui il prodittatore Mordini, aveva convocato, prima che venisse indetto il plebiscito, per studiare ed esporre al Governo, diceva il decreto, « quali sarebbero, nella costituzione della grande famiglia italiana, gli ordini e le istituzioni su cui convenga prestare attenzione perché rimangano conciliati i bisogni peculiari della Sicilia con quelli generali dell'unità e della prosperità della Nazione italiana ».

Nessuna ostilità, dunque, all'autonomia siciliana, ma, al contrario, il desiderio di garantire che l'ordinamento regionale funzioni in maniera utile alla Sicilia e all'Italia.

Questo è il nostro desiderio e riteniamo che il testo risponda a questo spirito e a questa finalità.

VARVARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa, onorevole Varvaro?

VARVARO. Sulle dichiarazioni fatte ora dall'onorevole Perassi.

PRESIDENTE. Mi spiace, onorevole Varvaro, ma ora non c'è da dire più nulla: il relatore ha risposto, la chiusura è stata votata e a nessuno più si può concedere ora facoltà di parlare.

Onorevoli colleghi, ricordo che il disegno di legge costituzionale nel testo della Commissione è del seguente tenore:

Art. 1.

« Il vigente Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, è adottato con la presente legge costituzionale quale Statuto speciale per la Sicilia, con le modificazioni che risultano dall'allegato, che costituisce il testo coordinato dello Statuto stesso ».

Art. 2.

« La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* ».

Gli onorevoli Ambrosini, Castiglia e Montalbano hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire gli articoli 1 e 2 col seguente articolo unico:

« Lo Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455, fa parte delle leggi costituzionali della Repubblica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 116 della Costituzione.

« Le modifiche, che in base all'esperienza derivante dall'applicazione dello Statuto fossero ritenute necessarie dalla Regione o dallo Stato, saranno approvate dal Parlamento nazionale con legge ordinaria, di intesa con l'Assemblea regionale della Sicilia ».

Gli onorevoli Finocchiaro Aprile e Gallo hanno presentato il seguente emendamento:

« Sostituire gli articoli 1 e 2 del disegno di legge col seguente articolo unico:

« Lo Statuto della Sicilia, promulgato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, è legge costituzionale e continuerà ad avere vigore.

« Eventuali modifiche potranno essere introdotte con legge ordinaria dello Stato, ma sempre su voto dell'Assemblea siciliana, espresso da almeno tre quarti dei suoi componenti ».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti al testo Ambrosini:

« Sostituire il secondo comma col seguente:

« Le modifiche ritenute necessarie dallo Stato o dalla Regione saranno approvate dal Parlamento nazionale con legge ordinaria udita l'Assemblea regionale della Sicilia.

« PERSICO ».

Sostituire il secondo comma col seguente:

« Per le modificazioni dello statuto della Regione siciliana si applica la procedura stabilita dalla Costituzione per le leggi costituzionali. Non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge si potrà procedere a revisione anche con legge ordinaria della Repubblica, udita l'Assemblea regionale siciliana.

« DOMINEDÒ' ».

Aggiungere il seguente comma:

« Lo stesso procedimento si applicherà per eventuali modifiche agli statuti speciali già approvati della Sardegna, Trentino-Alto Adige, Val d'Aosta.

« MURGIA ».

Onorevole Murgia, mi rammarico, ma non è proponibile il suo emendamento aggiuntivo. Noi stiamo esaminando il testo dello Statuto speciale per la Sicilia e non possiamo immettervi nulla che si riferisca agli Statuti speciali già approvati.

MURGIA. Non credo che vi sia una ragione di preclusione assoluta.

Vi sono, invece, imperiose ragioni di giustizia, oltreché politiche e logiche, che impongono l'accoglimento dell'emendamento che abbiamo proposto.

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Murgia: penso che lei si possa rammaricare di non aver pensato ieri a proporre questa formula; ma non è questa una ragione, comunque, per inserirla quest'oggi in un testo che non ha nulla a che fare con la sua proposta. Potrà formare oggetto, se mai di un ordine del giorno; non di formulazione da inserire nel corpo di una legge che si riferisce ad altra materia.

Onorevole Ambrosini, poichè sono state presentate due formulazioni che modificano il testo da lei proposto, la pregherei di esprimere il suo parere e di dirci se è disposto ad accoglierle in sostituzione della sua formulazione.

Come ho detto, non li accetto; mantengo il testo da me proposto nella sua integrità, con la clausola « di intesa ».

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ambrosini. Avevo già ben compreso quello che lei ha detto.

MUSOTTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOTTO. Onorevoli colleghi, avvertiamo lo stato psicologico dei siciliani in questo momento in cui si discute all'Assemblea Costituente il coordinamento dello Statuto dell'Isola con la Costituzione della Repubblica.

Il partito socialista italiano dichiara che vuole salvaguardare nel modo più sicuro l'autonomia siciliana, e perciò pensa che il coordinamento non debba toccare né diminuire quello che era stato concesso.

Lo Statuto fa già parte della legge costituzionale dello Stato perché, approvato e promulgato col decreto del maggio 1947, ha avuto pieno vigore ed è penetrato nella coscienza del popolo siciliano come una conquista e come un diritto acquisito.

Strumento efficacissimo di lotta democratica, porterà ancora il popolo siciliano verso realizzazioni più ampie, sollevandone il livello morale, sociale e politico.

Il popolo siciliano, sempre intelligente e sobrio, saprà trarre dalle esperienze, alle quali lo chiamerà la nuova attività politica e amministrativa, suggerimenti e propositi di revisione dello Statuto, semmai sempre in meglio, onde farne uno strumento valido e sapiente nell'interesse del popolo lavoratore e repubblicano, che vuole rimanere vivo e operante nell'anima unitaria dello Stato italiano. Il Gruppo parlamentare socialista voterà favorevolmente l'articolo di legge proposto dall'onorevole Ambrosini.

CORBINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Io non credo che dal voto che daremo debbano nascere, né i grandi guai che a proposito del nostro ordinamento regionale ho sentito esporre da qualche parte, né le grandi speranze che i miei conterranei siciliani affidano alla deliberazione della Costituente.

Ho troppa fiducia nell'intelligenza dei siciliani e nel buonsenso del popolo italiano per non essere più che sicuro che gli errori o gli eccessi che noi possiamo aver commesso o potremmo commettere in un senso o

nell'altro non siano prontamente e provvidamente riparati. C'è, nel problema che ci affatica un aspetto giuridico che investe tutta la struttura costituzionale dello Stato e rispetto al quale tutti vogliamo essere italiani prima che siciliani. C'è un problema di ordine economico-finanziario, di funzionamento dell'economia dell'isola che, impostato in momenti nei quali la situazione della Sicilia era profondamente diversa da quella di oggi, impostato in momenti nei quali anche la situazione dell'Italia era profondamente diversa da quella di oggi, ci avrebbe portato probabilmente a fare uno statuto alquanto diverso da quello che siamo chiamati ad approvare. Il problema principale, oggi mi pare il seguente: siamo in un momento in cui la nuova redazione dello Statuto possa essere fatta in un ambiente di serenità, di calma, di obiettività tale quale sarebbe necessario per non avere la probabilità, se non la certezza, di incorrere in altri errori? Io sono convinto di no, e ne sono convinto non soltanto per la brevità del termine, ma anche e soprattutto perché, per la speciale atmosfera elettorale nella quale viviamo, ciascuno di noi non avrebbe quella limpidezza di vedute che sarebbe necessaria. Ed allora non resta che una soluzione, il rinvio, (*Commenti*) nei termini nei quali lo propone Ambrosini.

AMBROSINI. No, io propongo l'approvazione integrale e definitiva.

CORBINO. A me pare un rinvio in questo senso, in ogni caso è in questo senso che io voto la proposta Ambrosini, è perché c'è un impegno tacito delle due parti che là dove esiste un contrasto fra la Costituzione approvata e lo Statuto dell'Isola, questo contrasto dovrà essere appianato nelle forme giuridiche e costituzionali, e che fino a quel giorno, sia da parte dello Stato, sia da parte degli organi della Regione, si agisca con il presupposto che fra Italia e Sicilia non vi può essere che armonia di interessi e non discordanza di interessi.

Questo deve essere il punto di partenza.

Quindi hanno ragione il Governo, il Ministro del bilancio, quando si preoccupano delle ripercussioni che determinati provvedimenti presi dal Governo regionale possono aver avuto o potrebbero avere sulla struttura economica nazionale, ma hanno anche ragione il Governo regionale, tutte le popolazioni dell'isola quando si preoccupano che noi si possa ricorrere a formule legislative vaghe, che tendano a togliere alla Sicilia, sia pure soltanto pro-forma, una parte di quelle conquiste (chiamiamole con il loro linguaggio) che esse credono di avere effettuato. Onorevoli colleghi, come siciliano io sono convinto che noi abbiamo preso nell'interesse della Sicilia la via sbagliata, perché, avremmo dovuto impostare la campagna per la difesa degli interessi della Sicilia, sul terreno di una politica economica

nazionale che correggesse le sperequazioni ai danni delle isole del Mezzogiorno, e non nella vacua speranza di una autonomia regionale, la quale doveva urtare, nella sua vita economica e finanziaria, di fronte a difficoltà che ancora non si possono prospettare e che provocheranno gravi delusioni alle popolazioni.

Quindi, non perché abbia lo scrupolo di prendere per il Paese una deliberazione che possa essere nociva agli interessi dell'Italia, ma con la perfetta tranquillità che nel nostro tradizionale buon senso noi troveremo sempre la via d'intenderci, io voto l'ordine del giorno Ambrosini, con la aggiunta che lo stesso onorevole Ambrosini ha proposto.

AMBROSINI. Ho suggerito, sempre mantenendo la clausola « di intesa », di aggiungere « salvo l'ordinario procedimento di revisione costituzionale ».

CORBINO. Il suo suggerimento mi permetto di farlo come mia proposta, nel senso che entro un termine breve si arrivi alla modifica dei punti di contraddizione. Credo di poter esprimere un augurio: che queste modifiche siano affrontate subito, non appena il nuovo Parlamento sia costituito, in maniera che in esso si possano studiare, concordare, non nell'atmosfera rovente che precede una battaglia elettorale, ma con la tranquillità di tecnici che devono studiare a tavolino soluzioni di problemi concreti, interessanti in ugual modo l'isola e tutto il resto della Repubblica. (*Applausi*).

VARVARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VARVARO. Io credo che la proposta firmata dagli onorevoli Ambrosini, Castiglia, Montalbano, sia la sola che possa dirimere il contrasto che si è determinato nell'Assemblea, e che diversamente sarebbe incomponibile. Il contrasto si è determinato attraverso un errore d'impostazione della Commissione. In base all'articolo 116 della nostra Costituzione, noi dovevamo fare, a proposito dello Statuto siciliano, con mandato specifico, una legge di coordinamento. Questa legge la Commissione l'ha presentata, ed è costituita dai due primi articoli. Senonchè, con un procedimento giuridicamente sbagliato, al posto di quell'allegato (e lo chiama difatti allegato) che doveva essere lo Statuto siciliano, che richiamava nella legge anche con il numero, noi troviamo un altro progetto con una sistematica totalmente diversa. Io non discuto adesso il contenuto; discuto la forma, che è di grandissima importanza, perché investe problemi insolubili.

Intanto questo procedimento delude le aspettative dell'Assemblea, che si era attenuta alle direttive date dall'onorevole Presidente, il quale, dando

queste direttive, che abbiamo sott'occhio — spero le avrete anche voi — aveva mostrato di individuare il problema in modo preciso. Queste direttive dicevano: « A differenza di statuti, che si devono creare, quello della Sicilia è già una legge dello Stato e quindi non è dato all'Assemblea di discuterlo articolo per articolo. L'Assemblea può soltanto rilevare e discutere, se ve ne siano, evidenti e sicuri contrasti con la Costituzione italiana ».

Quindi, dopo i due articoli del progetto, che costituiscono la legge di adozione dello Statuto siciliano, la Commissione, coerentemente con queste direttive e secondo le aspettative di noi tutti, avrebbe dovuto presentare solamente le proposte di modifica dei contrasti costituzionali eventualmente esistenti; non un progetto nuovo.

Né tutto questo, che è errore evidente della Commissione, è stato fatto d'accordo con la delegazione siciliana. Mi dispiace di dover dire come stanno realmente le cose. A prescindere da questioni elettorali, che non mi interessano per niente, tutto questo non è stato fatto d'accordo con la delegazione siciliana. Ieri sera si sono riunite la deputazione e la delegazione siciliana, le quali, dopo lunga discussione, sono rimaste ferme sul progetto Ambrosini, perché non era stato accettato il nuovo progetto della Commissione.

Oggi, a poche ore dalla fine dei nostri lavori, ci troviamo di fronte ad un progetto nuovo, che, per essere appunto completamente nuovo, pone l'Assemblea nell'obbligo di discuterlo articolo per articolo, anche se il senso della misura, dato che sono state presentate decine di emendamenti (che non so come potranno essere discussi), suggerirà di procedere celermente.

Ritengo che, in queste condizioni, unica soluzione sia quella della proposta Ambrosini, Montalbano e Castiglia.

Per queste considerazioni voterò a favore, perché non vedo possibilità di altre soluzioni.

MARINARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINARO. Io voterò contro la proposta Ambrosini, come voterò contro qualsiasi proposta, diretta a richiamare il decreto 15 maggio 1946, non perché non ami le autonomie regionali e non apprezzi nel giusto valore le aspirazioni del popolo siciliano, ma perché ritengo incostituzionale l'accennato decreto.

Questo decreto è per me incostituzionale, poiché il Governo non aveva la potestà di emanarlo; non ne aveva la potestà, né in base al famoso decreto

di Salerno del 25 giugno 1944, né in base ai pretesi accordi dei comitati di liberazione col Governo medesimo.

Questa materia, cioè la materia costituzionale era sottratta alla facoltà legislativa del Governo. E ciò è tanto vero, onorevoli colleghi, che il Consiglio di Stato, interpellato in proposito, si rifiutò di esaminare la questione. Non è che giunse ad una soluzione diversa da quella proposta dal Governo, ma non esaminò affatto la questione, ragion per cui il Governo non avrebbe dovuto pubblicare il decreto del 15 maggio. D'altra parte è da tener conto che questo decreto fu registrato con riserva e che questa Assemblea non si è mai pronunciata sulla riserva opposta dalla Corte dei Conti, ritengo anzi che l'apposita Commissione non abbia mai funzionato in questo periodo di tempo. (*Commenti*).

Nelle ultime settimane, a mio avviso, questa Assemblea ha compiuto numerosi atti incostituzionali che vanno dalla rinnovata adozione della lista nazionale per l'elezione del Senato, a talune norme contenute negli Statuti che sono stati approvati nei giorni scorsi. È bene che l'Assemblea assuma la sua responsabilità ma è bene pure che ciascuno di noi assuma la propria ed io ho creduto di fare questa dichiarazione per dividere la mia responsabilità da quella degli altri. (*Approvazioni a destra*).

PERSICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Onorevoli colleghi, dirò brevissime parole per spiegare la ragione del mio emendamento. Abbiamo ascoltato molte tesi opposte fra cui ultima quella dell'onorevole Varvaro, il quale sostiene che la Commissione ha esorbitato dai suoi poteri presentando un disegno di legge, che non è identico al decreto regio approvato il 15 maggio 1946.

Io sono convinto che la Commissione ha fatto completamente il suo dovere, perché, fino a che le due parole italiane « coordinare » e « adottare » hanno un significato logico e giuridico, coordinare vuol dire ordinare insieme ad altre cose, adottare vuol dire assumere qualcosa e farla propria, qualora convenga e qualora piaccia. Quindi, quando l'articolo 117 della Costituzione parla di adottare, conferisce un potere di disamina, di critica, di eventuale cambiamento di quel che si adotta; quando la legge del 15 maggio 1946 parla di coordinazione, evidentemente dà una facoltà di esaminare, e, se del caso, di modificare per coordinare. Quindi la Commissione bene ha fatto, e non è esatto che quando usa la parola « allegato », accenni alla legge 15 maggio. L'articolo 1 dell'attuale disegno dice: « Con

le modificazioni che risultano dall'allegato »: cioè nell'allegato sono contenute le modificazioni. Poi aggiunge: « che costituisce il testo « coordinato » dello Statuto stesso ». Quindi la Commissione è perfettamente in regola. Dato ciò, io e molti altri più autorevoli colleghi anche siciliani, ci eravamo permessi di proporre delle modifiche e degli emendamenti ai singoli articoli con la speranza di vederli accolti dall'Assemblea.

Cosa è che in questo momento rende impossibile tale discussione? La situazione stranissima in cui ci troviamo, di essere arrivati alle ore 18 del giorno 31 gennaio, con l'obbligo di chiudere questa sera i nostri lavori. Ed allora bisogna trovare una soluzione. La soluzione l'ha offerta l'onorevole Ambrosini, ma l'ha offerta con mano avara, perché, non dico che abbia voluto approfittare della specialissima contingenza (egli è uomo di troppo elevata dirittura morale per poterlo pensare!), ma la fatalità vuole che la sua proposta sia quasi iugulatoria e che dobbiamo quindi accettarla, *bongré, malgré*.

Ed allora, ecco le ragioni per cui mi sono permesso di presentare un emendamento al secondo comma del suo emendamento. Amici siciliani, non dite che da parte nostra c'è cattiva volontà, e che ci sia l'intenzione di riprendere con una mano quello che si dà con l'altra. Non è vero, perché il primo comma dell'emendamento Ambrosini taglia corto ad ogni discussione, è « *tranchant* », e risolve tutte le questioni, in quanto esso afferma che « lo Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455, fa parte delle leggi costituzionali della Repubblica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 116 della Costituzione ». Quindi con esso si dicono due cose: che lo abbiamo coordinato, come voleva il decreto-legge del 1946, e che lo abbiamo adottato, secondo l'articolo 116 della Costituzione. Con ciò gli amici siciliani hanno ottenuto al mille per mille tutto quello che domandavano.

Il secondo comma vuol concedere qualche cosa che va al di là, e che impegna l'avvenire. Ecco perché mi sono permesso di proporre una modifica che credevo sarebbe stata accettata senz'altro dagli onorevoli Ambrosini, Castiglia e Montalbano. Il mio emendamento sostitutivo rappresentava una mano amichevole che si tendeva all'onorevole Ambrosini. Nel primo capoverso del suo emendamento è detto che « le modifiche, che in base all'esperienza derivante dall'applicazione dello Statuto fossero ritenute necessarie dalla Regione o dallo Stato, saranno approvate dal Parlamento nazionale con legge ordinaria, di intesa con l'Assemblea regionale della Sicilia ». Ora, circa « l'esperienza », io credo che ci vorrà per lo meno un quinquennio, altrimenti non si potrà parlare di esperienza. Osservo che si mette prima la Regione e poi lo Stato, perché è detto « fossero ritenute necessarie dalla Regione o dallo Stato »: questa espressione tradisce proprio lo spirito dell'emendamento.

Circa poi l'approvazione da parte del Parlamento nazionale con legge ordinaria, di intesa con l'Assemblea regionale della Sicilia, io noto che, finché non avremo un trattato di accomodamento fra i due organismi politici, tra Italia e Sicilia, finché non avremo un accordo fra il così detto Parlamento siciliano ed il Parlamento dello Stato italiano, non sarà possibile, né allo Stato, né alla Regione, di proporre alla Camera, e al Senato, una qualsiasi modifica dell'attuale Statuto.

Ma, dice l'onorevole Ambrosini, acutissimo come sempre: dimenticate che c'è l'articolo 138 della Costituzione, che cioè si può ricorrere alla modifica di una legge costituzionale col procedimento delle due letture, con i tre mesi d'intervallo, con la maggioranza qualificata e col *referendum* qualora venga richiesto nei modi di legge? Questo è un meccanismo difficilissimo a mettere in moto e dovremo farvi ricorso solo eccezionalmente, per modificare qualche parte della Costituzione se sarà necessario, non per ritoccare qualche articolo di uno Statuto regionale.

Quindi, io prego il collega Ambrosini — e temo che l'amico Ambrosini non possa più accedere alla mia preghiera, perché ha già risposto negativamente — ma prego gli amici e colleghi siciliani di voler accettare il mio emendamento, il quale salva tutti gli interessi della loro nobilissima Regione, dell'Assemblea, o Parlamento, siciliano, dei deputati o consiglieri, siciliani; ma fa anche salvo al Governo centrale il potere — dovere che l'amico Corbino diceva urgentissimo esercitare — di nominare domani stesso una Commissione di studio che potrà preparare le opportune modifiche allo Statuto siciliano; di modo che ai primi di maggio, aprendosi il nuovo Parlamento, possa essergli presentata questa come una delle prime leggi da discutere e deliberare. Per queste ragioni confido che l'emendamento, da me proposto, possa trovare benevola accoglienza da parte dell'Assemblea Costituente.

CASTIGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTIGLIA. Io prendo la parola soprattutto per rispondere all'invito molto cortese rivolto dall'onorevole Persico, per l'accettazione del suo emendamento all'emendamento che porta la firma dell'onorevole Ambrosini, la mia e quella dell'onorevole Montalbano.

Io sono grato all'onorevole Persico delle sue parole e delle sue intenzioni. Sono grato del fatto che in omaggio a quelli che lui ritiene i diritti preminenti della Regione nella materia in esame, abbia fatto quella tale graduatoria, però sono spiacente di non poter accettare il suo emendamento, poiché in sostanza fra il nostro emendamento e l'emendamento proposto

dall'onorevole Persico c'è una differenza piccolissima in apparenza, la differenza di una lettera dell'alfabeto, di una *d*, la quale però modifica profondamente e sostanzialmente l'essenza delle cose. Mentre noi prevediamo al capoverso dell'emendamento che le modifiche saranno approvate dal Parlamento nazionale ecc. « d'intesa » con l'Assemblea regionale, l'onorevole Persico propone che a questa frase « d'intesa » sia sostituita l'altra: « udita »; la differenza è troppo evidente: la differenza non è soltanto formale, ma è sostanziale, ed ha una portata e delle conseguenze che sono facilmente intuibili, perché ci sia bisogno di immorarsi su di essa. Io non conosco le intenzioni dell'onorevole Montalbano; comunque, dichiaro di non poter accettare l'emendamento dell'onorevole Persico. Ho preso anche la parola, ed ho ritenuto questa dichiarazione di voto necessaria — anche se apparentemente possa non sembrarlo essendo la mia firma stata apposta all'emendamento che si dovrà votare — perché io avevo presentato anche altri emendamenti sul testo dello Statuto. Ma tengo a chiarire che questi emendamenti che io avevo presentato avevano un carattere tutt'affatto subordinato; nel caso cioè in cui l'emendamento che porta anche la mia firma non fosse votato dall'Assemblea; e prendo la parola anche perché voi, onorevoli colleghi, avete udito da parte della deputazione siciliana, senza differenza di partiti, senza separazione di ideologie politiche, l'intendimento che le rivendicazioni della Sicilia alla sua autonomia venissero finalmente esaudite.

La deputazione siciliana su questo argomento si è mantenuta concorde senza che ci sia stata una sola incrinatura ed ha espresso, attraverso la voce dei vari oratori, la sua unanime e compatta volontà di ottenere quel che ci proponiamo.

Non vorrei che, attraverso questa che noi potremmo chiamare (sia pure con linguaggio improprio, dal punto di vista regolamentare) relazione di minoranza, si potesse pensare che fra la maggioranza e la minoranza della Commissione ci siano stati dei contrasti veramente insanabili e profondi. Noi abbiamo collaborato con spirito di grande comprensione reciproca e devo dire, per la verità, che la maggioranza della Commissione si era avviata verso una concezione la quale avrebbe forse potuto portare ad altri risultati. E la ragione profonda, almeno per mio conto, del dissenso che si è manifestato tra la minoranza e la maggioranza della Commissione, non consiste tanto in quelle proposte di modifiche allo Statuto sulle quali si sarebbe potuto ancora, e forse proficuamente, discutere, quanto nel criterio che ha informato il disegno di legge che doveva portare al coordinamento; perché così come è stato formulato dalla maggioranza della Commissione, questo disegno di coordinamento ha aperto, come era prevedibile, le cateratte delle proposte di modifica allo Statuto, proposte di modifica che, molto più di quelle tali

proposte fatte dalla maggioranza della Commissione, svuoterebbero completamente lo Statuto per l'autonomia siciliana, rendendolo — mi si consenta la frase — niente altro che una beffa atroce e tragica, della quale i siciliani non potrebbero non dolersi.

per questo che io faccio appello a considerazioni di carattere soprattutto politico da parte dell'Assemblea, lasciando da parte per il momento qualsiasi considerazione strettamente giuridica, perché questo nostro emendamento sia votato nella forma in cui l'abbiamo presentato.

Io so benissimo che le proposte di emendamento sarebbero forse piovute allo stesso modo anche se le varie disposizioni dei vari articoli dello Statuto fossero rimaste così come erano state consacrate nello Statuto per l'autonomia siciliana; ma, in ogni modo, contro questi tentativi di svuotamento e di annullamento dello Statuto noi opponiamo il nostro desiderio che l'emendamento da noi presentato sia votato così com'è.

Non si devono avere preoccupazioni. E, ancora una volta, non guasta che da questa Assemblea, dalla voce di un siciliano, vengano pronunziate altre parole di adesione a quello che gli altri colleghi siciliani hanno detto: questo strumento della nostra autonomia non vuole, non può e non deve significare tentativo di qualsiasi disintegrazione dello spirito di unità nazionale che ha animato ed anima la maggior parte dei siciliani. Noi siciliani, nella stragrande maggioranza, siamo profondamente unitari e tali vogliamo restare, o signori!

Ma dateci il modo perché, attraverso l'attuazione ed il conseguimento delle nostre rivendicazioni noi possiamo sentirci ancor più profondamente e più intimamente legati all'Italia!

Io ricordo, signori, ed ho finito, le parole che uno dei più illustri figli di Sicilia, Vittorio Emanuele Orlando, ha pronunziato in quest'Aula, parole che noi tutti siciliani sentiamo di poter far nostre e di assumere come pegno ed impegno d'onore: « Come non vi può essere una Italia senza la Sicilia, così non vi può essere una Sicilia senza l'Italia.. (Applausi).

Lussu. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Lussu. Non posso dichiararmi solidale con i colleghi della Commissione su questo disegno di legge, così come la Commissione lo presenta per la Sicilia. Io mi sono dimesso dalla Commissione, il giorno 28, in seguito al modo che consideravo e tuttora considero ingiusto con cui si è cercato di distruggere la sostanza dello Statuto speciale per la Sardegna. Non ho

quindi potuto prender parte alle ultime riunioni e alle decisioni definitive per la Sicilia.

Debbo dichiarare che sono arrivato alla conclusione, che mi sento obbligato di votare a favore della sola soluzione politica che esista, a favore, cioè, dell'emendamento dell'onorevole Ambrosini. Io ho sempre infatti sostenuto — me ne appello ai colleghi della Commissione — che il coordinamento non significasse, nel nostro caso, la semplice aggiunta dello Statuto siciliano alla Carta costituzionale della Repubblica, ma bisognasse invece interpretare questa esigenza come una necessità di razionale coordinamento costituzionale fra i principi fondamentali della Repubblica e i principi fondamentali dello Statuto siciliano.

Ma è appunto per ciò, che io ho sempre detto che questo si poteva fare ad una sola condizione; che noi non ci mettessimo in testa di andare ad esaminare tutti gli articoli dello Statuto così come sono stati formulati, ma che all'opposto ci convincessimo della necessità di ridurre al minimo queste esigenze costituzionali di coordinamento.

Io le ho indicate queste esigenze, in termini chiari. Primo, Corte costituzionale. Il coordinamento deve avvenire infatti principalmente attraverso la Corte costituzionale, la quale deve essere unica per la Repubblica, deve essere unica per tutti.

Secondo, la questione della Corte di cassazione. Io ritenevo infatti che, in un grande Paese civile e moderno, la Corte di cassazione dovesse essere unica; mi sembrava inoltre che, avendo l'Assemblea rinviato la decisione sulla questione della unicità della Corte di cassazione, significasse un poco, in certa guisa, pregiudicare la questione, stabilendo una Corte di cassazione per la Sicilia.

Pur tuttavia, su ciò io non insistevo, conscio come sono della circostanza che questa mia opinione non è condivisa, nel Paese e in questa Assemblea, da uomini che hanno una sconfinata autorità in questo campo, ben superiore alla mia. Io riducevo perciò le mie esigenze a quel primo punto della Corte costituzionale.

Male ha fatto quindi, la Commissione a porci nell'obbligo di vedere il problema, anziché da un punto di vista principalmente politico come dovrebbe essere, da un punto di vista di natura prevalentemente tecnico-costituzionale. Ma, onorevoli colleghi, questa Assemblea non è, per nostra fortuna, un'Assemblea di uomini che sognano continuamente costituzioni e che mangiano sera e mattina diritto costituzionale, come, ad esempio, il collega professor Mortati. *(Si ride)*.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio*. Ma Mortati è una persona seria, almeno.

Lussu. Questa è dunque un'Assemblea politica ed è evidente che per essa è necessario arrivare ad una soluzione politica. E, per arrivare ad una soluzione politica, bisognerebbe essere ben ingenui per pensare che si possa discutere uno Statuto che è — diciamo le cose come esse appaiono nella profonda realtà vera — una conquista politica diventata per giunta giuridicamente efficiente. È una conquista politica, e qui saremmo dei pazzi (*Commenti*) se davvero pensassimo di poter distruggere una conquista politica di una Regione che ha cinque milioni di abitanti.

Una voce a sinistra. Ma non esageri!

Lussu. Io dico quello che sento, e lo dicevo molto moderatamente, e credo assennatamente, due mesi fa, un mese fa, sino all'ultimo.

Quindi, non rimane che una conclusione. Quando si vedono di questi emendamenti, è chiaro che quelli che sostenevano il coordinamento così come io lo sostenevo non possono consentire che sia ragionevole che ognuno abbia il diritto di presentare emendamenti ad ogni articolo.

L'onorevole Einaudi stamattina ha incominciato con un emendamento, ricordandosi di essere Ministro del bilancio, e poi ne ha presentato uno anche stasera. Mi permetta l'onorevole Einaudi, egli è da considerarsi come il primo fautore dell'emendamento Ambrosini. E debbo aggiungere che, vedendo questi emendamenti, presentati questa sera, io mi sono ricordato dei versi dell'Ariosto, che mi pare possano attribuirsi egregiamente all'onorevole Einaudi, su quel cavaliere dell'Orlando Furioso che andava combattendo ed era morto. (*Commenti — Ilarità*).

È chiaro che non c'è la possibilità di emendamenti; politicamente non è possibile. L'Assemblea si spiegherà facilmente il motivo per cui io sono arrivato a questa conclusione.

E mi permetta una parola anche l'onorevole Corbino, del quale non condivido nemmeno la concezione che egli ha espresso come siciliano per le conquiste e per le organizzazioni autonomistiche. Non è esatto che noi autonomisti del Mezzogiorno e delle isole avremmo meglio servito gli interessi delle nostre Regioni cercando di trasformare qui, al Parlamento, la politica economica e finanziaria del Governo e dello Stato. Ciò significa crearci una maggioranza parlamentare. Il che in ipotesi, può anche avvenire: può avvenire fra poco o fra molto e può anche non avvenire mai, come non è avvenuto sino ad ora. Lo strumento dell'organizzazione autonomistica delle Regioni e dello Stato porta a questo: che quelle Regioni che, per una tradizione di organizzazione statale centralizzata e di corruzione politica che pesava su tutti, erano indotte a trasferire il centro del loro lavoro e della loro azione dalla periferia a Roma, devono sentire che bisogna fare il

cammino inverso e ritornare alla periferia. Gli interessi reali delle Regioni si servono anzitutto sul posto, localmente, studiando i problemi, lavorando ogni giorno, criticando, prendendo delle iniziative, facendole prendere agli altri.

Questo è il lato buono dell'autonomia, ed è quello che si farà nelle Regioni che hanno potuto conquistarsi un regime di autonomia; perché, se non servisse ad altro, questo regime servirebbe ad un controllo esatto di tutto quello che avviene e a presentare, attraverso l'organismo delle Regioni, nel modo più solenne perché costituzionale e legale, l'espressione delle esigenze e della volontà della periferia al centro, al Parlamento di domani.

Certo, guai se considerassimo queste autonomie come un toccasana. Le autonomie sono un'arma; aggiungo, anche, un'arma pericolosa; guai se non le sappiamo adoperare. Esse, come tutte le armi, potrebbero ferire anzitutto quelli che le impugnano.

Ecco perché, colleghi della rappresentanza siciliana, (anche su noi, ma meno su noi sardi, perché siamo in un'isola modesta con poco più di un milione di abitanti) su voi pesa una grande responsabilità politica, e io aggiungerei anche storica. Guai se fallisce l'esperimento di Sicilia; guai se l'esperimento risultasse negativo. La riforma autonomistica, che noi concepiamo come la più grande conquista democratica di questa democrazia repubblicana moderna, verrebbe colpita a morte e tutto crollerebbe il sistema che con tanta fatica abbiamo cercato di inserire nella Costituzione repubblicana e nella coscienza del Paese.

È con questo monito che io, con animo tranquillo, voto l'emendamento Ambrosini, fiducioso che voi, facendo tesoro della vostra esperienza, apporterete le trasformazioni che sono necessarie. Perché bisogna mettere d'accordo anche la tecnica costituzionale con le sovrane esigenze della vita nazionale e della Repubblica. *(Applausi a sinistra)*.

Russo PEREZ. Chiedo di **parlare**.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Russo PEREZ. Dichiaro che voterò a favore della proposta Ambrosini e quindi contro gli ordini del giorno e gli emendamenti dell'onorevole Persico e del pericolosissimo trio Dossetti-Dominedò-Moro. *(Si ride)*.

Le ragioni sono quelle che hanno esposto i colleghi Ambrosini, Finocchiaro Aprile, Varvaro e Castiglia.

Io mi permetto di ammonire rispettosamente alcuni colleghi, e specialmente quelli che su codesto emendamento hanno chiesto la votazione a

scrutinio segreto, che essi, mentre dicono, o anche pensano, di lavorare a favore dell'unità del Paese, in realtà lavorano per la sua disgregazione.

EINAUDI, *Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Ministro del bilancio.*
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Ministro del bilancio.*
Devo fare una dichiarazione di voto esponendo le ragioni per le quali, se l'Assemblea non procederà alla discussione dell'allegato e quindi alla discussione dei singoli articoli e anche dell'emendamento da me proposto, se l'Assemblea non riterrà di far questo, io voterò a favore dell'emendamento Persico.

Molte sarebbero le ragioni che si potrebbero addurre a questo riguardo, in appoggio a quelle che sono già state svolte.

L'onorevole Persico ha dimostrato che l'adozione dell'emendamento Ambrosini, così com'è scritto, porta alla conseguenza che nulla potrà essere innovato allo Statuto senza un accordo fra i due parlamenti, il parlamento italiano e il parlamento siciliano. Mancando questo accordo nessuna modifica potrà essere apportata al testo che sarebbe votato a nonna dell'emendamento Ambrosini.

Ora io vi prego di riflettere ad una circostanza la quale mi pare d'importanza somma a tacere di tutte le altre osservazioni che potrebbero essere addotte a proposito dei singoli articoli su cui ho presentato emendamenti, richiamo l'attenzione sull'articolo 13 e sulla connessione che esso ha come principio che vedo riportato in altri statuti già deliberati dall'Assemblea Costituente e che dice sostanzialmente che viene tutelato solo il rispetto degli obblighi internazionali,

Ora io affermo che l'articolo 13 contraddice ad un obbligo internazionale, che questa Assemblea medesima ha assunto quando ha votato l'adesione dell'Italia agli accordi di Bretton Woods, perché la nostra moneta fosse inserita in un sistema internazionale rivolto alla tutela delle monete dei singoli paesi e anche del nostro.

Quell'accordo internazionale impone una condizione essenziale, senza la quale l'adesione dovrebbe di fatto venire a mancare: ed è il mantenimento di una sola moneta, di una sola unità monetaria.

Ora, se vi è cosa certissima è questa: che l'articolo 13 consacra non solo la possibilità ma — a parer mio — la certezza assoluta che in Italia verrebbero a costituirsi due monete: una lira italiana e una lira siciliana.

Soltanto per un miracolo (l'ho già detto altra volta in questa Assemblea

parlando dal banco di depurato), soltanto per un miracolo, impossibile a verificarsi, si potrebbe dare il caso che i corsi delle due monete seguitassero ad essere uguali; inquantoché, quando si afferma che deve costituirsi una stanza di compensazione particolare per la Sicilia e in questa stanza di compensazione particolare della Sicilia vengono da una parte ad essere offerte tutte le sterline, i dollari, i franchi francesi, i franchi svizzeri e tutte le altre monete straniere ottenute in compenso delle nostre esportazioni, dei noli delle navi mercantili iscritte nei compartimenti siciliani, delle rimesse degli emigranti e del turismo e, dall'altra parte, viene ad essere richiesta una certa altra quantità di dollari, sterline e via dicendo per il pagamento delle importazioni siciliane, ivi si costituisce un mercato e — costituendosi un mercato — nulla ci dice (anzi tutto lo fa escludere) che il corso della lira, quale verrà ad essere determinato su quel mercato, sarà uguale al corso che verrà ad essere determinato sul resto del mercato italiano.

Oggi — per esempio — il corso della lira sul dollaro è di circa 600 lire per ogni dollaro. Soltanto per un miracolo — se si costituisse la stanza di compensazione particolare per la Sicilia — potrebbe accadere che il corso della lira in confronto del dollaro fosse uguale a 600! Tale corso sarà quasi sicuramente minore o maggiore.

In quel determinato momento in cui (come ho sentito dire, ma non so quanto la notizia sia esatta) il ricavo in valuta straniera per le esportazioni e gli altri crediti siciliani fossero notevolmente superiori ai debiti per le importazioni, per cui la Sicilia diventasse creditrice verso l'estero, in quel momento che cosa accadrebbe? Accadrebbe che l'offerta di valute straniere da parte di esportatori sarebbe superiore alla domanda fatta in Sicilia di quelle medesime monete, e potrebbe accadere che il corso del dollaro, invece di essere a 600 lire, precipitasse a 400, a 300, a 200! Questo è il bel regalo che si vorrebbe fare agli esportatori siciliani!

Coloro che sono favorevoli e propugnano questo articolo 13 si mettano bene in mente quali possano essere le conseguenze e i danni per gli esportatori siciliani e italiani!

Io credo che l'Assemblea Costituente, prima di prendere una decisione, debba riflettere gravemente su queste considerazioni. È certo che ove, in base a questo articolo 13, si costituisse siffatta stanza di compensazione particolare, il corso della lira sul mercato siciliano sarebbe diverso dal corso della lira sul mercato italiano. Vi sarebbero almeno due corsi, e questo sarebbe in contrasto con l'accordo internazionale che abbiamo firmato e che abbiamo firmato nell'interesse nostro di italiani ed anche nell'interesse dei siciliani! Se i due corsi non si determinassero, ciò accadrebbe solo perché, in violazione della stessa norma che lo Statuto siciliano sancisce, la stanza di com-

pensazione non fosse istituita od, istituita, non funzioni come stanza, ma come qualcosa d'altro che qui non mi attento né a definire né ad analizzare. Perché io credo che se l'Assemblea Costituente non vuole passare alla discussione degli articoli perché l'ora tarda ce lo impedisce, almeno rimanga questa valvola di sicurezza, che venga così riconosciuta all'autorità superiore nel nostro Paese, che è il Parlamento, la facoltà di legiferare in questa materia! È certo che in tal modo non si farà nessun danno alla Sicilia, perché nessun Parlamento italiano oserà mai modificare lo Statuto a danno della Sicilia!

Una modifica di questo articolo 13, a parer mio, è necessaria per l'Italia e per la Sicilia nello stesso tempo. Perciò, allo scopo di lasciar libera la via, al fine che l'Italia possa far fronte agli obblighi internazionali assunti, già assunti, ripeto, nell'interesse nostro e non nell'interesse straniero, ritengo che l'emendamento dell'onorevole Persico debba essere accolto.

CAMANGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMANGI. Il Gruppo repubblicano si compiace del tono e del contenuto del discorso dell'onorevole Ambrosini, tono e contenuto che, sia pure nella brevità in cui è stato costretto, hanno certamente e chiaramente dimostrato come certe idee riescano a camminare indipendentemente, al di fuori e al di sopra anche della stessa divisione dei partiti. Fedeli quindi al nostro principio, noi voteremo l'emendamento del collega Ambrosini, dando a questo nostro voto non soltanto il significato di un rinnovato atto di fiducia per i fratelli siciliani, ma anche l'espressione di una nostra certezza, la certezza che gli italiani di Sicilia smentiranno con i fatti le superstiti preoccupazioni dei centralisti e dimostreranno con i fatti come, attraverso l'autonomia intesa come noi la intendiamo, si realizzi la più vera, la più sicura democrazia. *(Applausi)*.

MONTALBANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO. Farò una dichiarazione brevissima. Quale terzo firmatario dell'emendamento Ambrosini, dichiaro di non poter accettare la proposta Persico. Le ragioni sono evidenti e non è il caso che io mi dilunghi su questo argomento. Né tratterò delle questioni giuridiche perché se ne sono fatte troppe. La questione è essenzialmente politica. È politica perché si vuol fare, in ultima analisi, un torto alla Sicilia riducendo di molto la sua

autonomia e ciò senza tener conto né delle sue particolari condizioni né delle tradizioni autonomiste dell'Isola, né delle lotte combattute in questi ultimi anni da tutto il popolo siciliano per la sua libertà, né della recentissima esperienza dell'autonomia siciliana, assolutamente positiva, fatta in base al vigente Statuto che arbitrariamente si vuole abrogare o comunque modificare sostanzialmente, calpestando le aspettative quanto mai legittime del popolo siciliano. Ma indietro non si torna. Non si avvilisce un popolo che ha dato sempre tutto per la Patria, strappandogli uno strumento che, per riconoscimento unanime dei maggiori esponenti di tutti i partiti politici e di tutti i gruppi parlamentari, gli ha permesso di fare un gran passo avanti verso la rinascita.

Questo strumento, il vigente Statuto siciliano, è ormai così caro a tutta la popolazione dell'Isola, che non lo si può sopprimere senza ferire l'anima dei siciliani, ed in definitiva lo si vuole sopprimere quando si vuole modificare sostanzialmente l'articolo 14 che non è in contrasto con la Costituzione e rappresenta l'essenza dell'autonomia siciliana.

L'articolo 14 conferisce alla Regione la potestà legislativa esclusiva su determinate materie (tra cui soprattutto importanti l'agricoltura, l'industria e il commercio) « nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato ».

Invece si vorrebbe restringere la potestà di legislazione esclusiva introducendo altri limiti, precisamente quelli « dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato », molto elastici e quindi assai discrezionali e limitativi.

Ritengo, pertanto, che l'Assemblea Costituente debba votare la pregiudiziale Ambrosini, tenendo presente che la questione odierna è squisitamente politica più che giuridica, che lo Statuto siciliano deve essere quale i siciliani lo vogliono e devono essere i siciliani stessi, in base all'esperienza, che ne faranno, a chiederne le opportune rettifiche!

CEVOLOTTO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEVOLOTTO, *Relatore*. La mia dichiarazione di voto sarà brevissima. Si può limitare a questo: si è da più parti osservato che, se la Commissione avesse adottato un altro criterio di lavoro, diverso da quello che ha adottato, forse non sarebbe stato presentato, o non si sarebbe insistito nell'emendamento Ambrosini.

Ora, ciò non è esatto. La ragione del contrasto, qual è? Non è già nelle modificazioni che noi abbiamo proposto allo Statuto siciliano vigente (che potrebbero essere accolte o non accolte dall'Assemblea, ma che in genere non destano preoccupazioni, negli stessi colleghi che difendono più tenacemente lo Statuto siciliano vigente). Non in questi, siamo sinceri. Se abbiamo

ordinato lo Statuto in un modo diverso e che — mi permetto di dirlo — anche qualcuno che difende (ed ha ragione di difendere) per principio il vecchio testo, riconosce poi di essere migliore come ordine, migliore come testo, migliore come coordinamento e, in qualche punto, anche come sostanza, se abbiamo dato questo ordinamento diverso, riproducendo però tutte le disposizioni dello Statuto siciliano e modificandone soltanto quattro, non per questo è sorta preoccupazione così viva da parte di coloro che strenuamente difendono, nella sostanza e più nelle apparenze esteriori l'autonomia dell'isola.

È per un'altra ragione. È perché il Governo ed il Ministro del bilancio, preoccupati di una determinata situazione, hanno proposto di entrare nel merito delle disposizioni finanziarie, che noi avevamo riprodotte tali e quali. Quell'articolo 13 di cui ha parlato l'onorevole Einaudi non è che la riproduzione, virgola e punto per virgola e punto, dell'articolo 40 dello Statuto siciliano. È chiaro che la questione che ha proposto l'onorevole Einaudi sarebbe sorta nello stesso, preciso modo anche se noi avessimo riprodotto nel suo ordine originario il testo integrale dello Statuto siciliano modificando o anche non modificando i quattro punti che abbiamo creduto di dover coordinare.

Non è il metodo di lavoro adottato dalla Commissione che ha portato alla questione; è perché l'onorevole Einaudi ed il Governo, hanno creduto di mettere in luce un problema di sostanza, che la Commissione aveva sorpassato dichiarando che su questo punto non si pronunziava, perché, secondo essa, non era punto di coordinamento costituzionale.

Chiarito questo, perché siano precise le posizioni, vediamo a che cosa porta l'emendamento Ambrosini.

Il primo comma dell'emendamento Ambrosini significa dare valore di legge costituzionale allo Statuto siciliano, così com'è in questo momento; significa adottarlo così com'è, cioè darvi valore costituzionale articolo per articolo nel testo presente.

La Commissione, che ha ritenuto, nella maggioranza, necessario proporre su quattro punti modificazioni, che crede indispensabili fin da questo momento, non può, evidentemente, aderire alla prima parte dell'ordine del giorno.

Quanto alla seconda parte, mi rimetto a ciò che hanno detto parecchi colleghi. La formula « di intesa con la rappresentanza del Consiglio regionale siciliano » significa impossibilità di modificare lo Statuto, se questa intesa non si raggiunge. Per me, la difficoltà non consiste nel fatto che la intesa si possa o non si possa raggiungere più o meno facilmente.

Lo Statuto non è strumento di opposizione tra l'Italia e la Sicilia, ma strumento di collaborazione e di coordinamento. Ritengo che l'intesa si

raggiungerebbe in ogni caso. Non mi preoccupo di questo. Non è possibile che il Parlamento siciliano non sia altrettanto illuminato quanto il Parlamento nazionale. Mi preoccupo di altra cosa: dell'apparenza di ciò che facciamo. Si dà, nella forma, il valore di una contrattazione internazionale alle discussioni e agli accordi per le modificazioni da apportare allo Statuto. Si mettono quasi di fronte due Stati diversi a doversi intendere, per potere modificare un patto concordato. E questo mi preoccupa; la struttura della norma, provoca e accentua invece che eliminare le possibilità di dissenso.

Voi, siciliani, agite in piena buona fede, per raggiungere un'intesa e una collaborazione; ma, in realtà, offrite esca al contrasto.

Io voglio invece che lo Statuto sia strumento di collaborazione. Per questo voterò anche e specialmente contro la seconda parte della proposta Ambrosini.

ALDISIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALDISIO. Io non ripeterò gli argomenti degli oratori che hanno parlato in favore della proposta Ambrosini. Il dibattito è stato ampio e completo. Mi limiterò solamente a fare osservare all'onorevole Marinaro, che ha attaccato di incostituzionalità il decreto 15 maggio 1946, che tale decreto non solo è costituzionale, ma che questa Assemblea lo ha, indirettamente e direttamente, ratificato, in occasione della discussione sulle elezioni regionali siciliane, una prima volta, ed in occasione della nomina dei rappresentanti alla Corte costituzionale siciliana, la seconda volta.

Niente incostituzionalità, perciò, ma decreto costituzionale, ratificato col crisma della costituzionalità da questa Camera. L'emendamento dell'onorevole Persico è grave e snatura e capovolge la proposta Ambrosini. Questa ammette solo la via normale: la costituzionale. Voler adottare per lo Statuto siciliano una norma attraverso la quale si possa pervenire alla modifica di esso, unilateralmente, è un errore ed un passo falso. L'onorevole Cevolotto poco fa ha detto che l'accordo è possibile. Non è vero che si dubita dell'accordo; l'accordo ci sarebbe, ci sarà, perchè l'Assemblea regionale ed i siciliani soprattutto hanno costantemente dimostrato, e lo dimostreranno meglio in avvenire, di essere uomini di buon senso, devoti alla causa della unità, della quale si sono costantemente e sempre preoccupati e della quale si preoccuperanno. Occorre perciò mantenere il « d'intesa », escludere il solo « intesa », si deve cioè approvare integralmente la proposta Ambrosini. Ma la verità è questa: si vuol negare all'Assemblea ed al Governo regionale siciliano quello che è stato già accordato ad altre regioni (*Commenti*), i cui

statuti particolari sono già stati approvati. Perché ciò? Io non capisco la differenza che si vuole fare per la Sicilia. Bisogna che questa Assemblea ed il Paese abbiano fede nella Sicilia. Lo Statuto dell'autonomia siciliana fu un atto di pacificazione, ma, dopo quanto avete sentito oggi, fu un atto anche di grande saggezza perché si è ricomposta nell'unità l'anima di questa isola che qualche anno fa sembrava turbata da agitazioni e sembrava — e non lo era — volta contro l'unità della Patria italiana. Questa sera, in quest'ultima seduta dei nostri lavori, l'Assemblea dia una prova di comprensione e di responsabilità e dia alla Sicilia la certezza che non si vuole commettere a suo danno un sopruso, diminuendo quella che è la tutela del suo Statuto.

Guardate, io ho una grande fede nelle autonomie, perché questa struttura snodata dello Stato italiano, finirà col rimuovere tutti i malesseri generati dagli abusi della organizzazione centralizzata, (abusì aggravatisi negli ultimi venti anni), e sarà capace di salvare spiritualmente l'unità del nostro Paese. Voi dovete aver fede in noi, in noi che siamo unitari ed autonomisti, ed io vi dico che se domani l'autonomia si dovesse rivelare un errore ed un pericolo, e non lo sarà, noi sapremo ritornare rapidamente sui nostri passi, perché prima ci sentiamo italiani, poi siciliani.

Signori del Governo, amici di tutte le parti dell'Assemblea, io sono sicuro che questa sera l'Assemblea, passando ad un voto gravido di conseguenze e di responsabilità, vorrà rinnovare alla Sicilia quella prova di comprensione che essa merita e che costantemente questa Assemblea le ha dato. *(Vivi applausi).*

Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione segreta. Invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Si riprende la discussione del disegno di legge costituzionale: Testo coordinato dello Statuto speciale per la Sicilia (65).

FINOCCHIARO APRILE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO APRILE. Onorevole Presidente, ho chiesto la parola soltanto per dichiarare che ritiro il mio articolo sostitutivo e che mi associo a quello proposto dall'onorevole Ambrosini. L'articolo sostitutivo, proposto da me e dal collega Gallo, nella prima parte coincide quasi perfettamente con l'articolo sostitutivo dell'onorevole Ambrosini. Varia nella seconda parte, in quanto

1 onorevole Ambrosini chiede che le modifiche debbano essere approvate dal Parlamento italiano con legge ordinaria, di intesa con il Parlamento siciliano, mentre l'amico Gallo ed io chiediamo che queste modifiche avvengano su voto del Parlamento siciliano, espresso da almeno tre quarti dei suoi componenti.

Per amore di concordia e per semplificare le cose, ripeto che intendo ritirare il mio articolo sostitutivo ed associarmi a quello dell'onorevole Ambrosini, sempre che sia mantenuta l'espressione che le modifiche debbano essere attuale « di intesa » con il Parlamento siciliano.

Non sono d'accordo e voterò contro gli emendamenti che siano più restrittivi della formula Ambrosini. Così non voterò l'emendamento diretto a sostituire questa formula con le parole « udito » o « sentito » il Parlamento siciliano, che ridurrebbero a nulla il potere di quest'ultimo in materia.

Per quanto riguarda le obiezioni oppostemi dall'onorevole Einaudi, desidero di rassicurarlo. Egli ha detto che l'articolo 13 dello statuto contraddice nettamente il principio che sono salvi gli impegni internazionali. L'accordo internazionale di Bretton Woods, al quale l'Italia ha aderito, stabilisce che tutti gli aderenti ad esso devono avere un'unica moneta. Ora, ha soggiunto l'onorevole Einaudi, è certo che, se l'articolo 13 sarà approvato, si creerà in sostanza una nuova moneta per la Sicilia, con la costituzione di un mercato separato, il quale di necessità creerà a sua volta un distinto corso della lira. Solo un miracolo potrebbe evitare questo fatto. Si dice che il ricavato delle esportazioni della Sicilia sia superiore alla valuta necessaria alle importazioni: potrebbe quindi avvenire che il dollaro cadesse in Sicilia al di sotto della quotazione corrente in Italia, il che determinerebbe un vero danno per gli esportatori siciliani.

Queste sono le preoccupazioni del Ministro del bilancio, che io, però, non condivido. L'onorevole Einaudi, per impressionare, ha fatto una ipotesi quasi impossibile a realizzarsi, trascurando l'altra ipotesi più verosimile, assai più probabile e naturalmente più vantaggiosa per gli esportatori siciliani, le cui sorti stanno a me a cuore certo più che all'onorevole Einaudi.

Che noi siciliani miriamo alla creazione di una nostra valuta, è cosa ch'io stesso ho ripetuta varie volte e, se mal non ricordo, anche all'Assemblea Costituente: ma ciò dovrà avvenire ed avverrà a suo tempo.

Ora però gli accordi di Bretton Woods non corrono in Sicilia nessun pericolo. Il Parlamento ed il Governo della Sicilia hanno piena responsabilità e comprendono che gli accordi di Bretton Woods, nell'interesse comune dell'Italia e della Sicilia, devono essere mantenuti. Questa dichiarazione fa venir meno la obiezione mossa dall'onorevole Einaudi...

EINAUDI, *Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Ministro del bilancio.* No.

FINOCCHIARO APRILE ...a sostegno dell'emendamento proposto dall'onorevole Persico, diretto a rendere possibili le modificazioni dello statuto siciliano con legge ordinaria, non « d'intesa » con il Parlamento siciliano, ma semplicemente « udito » questo.

Comunque, ripeto, noi non voteremo che l'articolo sostitutivo proposte dall'onorevole Ambrosini, nel suo testo integrale.

BERNINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI. Onorevoli colleghi, poichè altri, molto più autorevoli, non hanno ritenuto opportuno di parlare, permettetemi di farvi alcune brevissime dichiarazioni.

Io ho ascoltato con grandissima attenzione tutti gli argomenti che sono stati portati dai cosiddetti autonomisti siciliani. Permettetemi di dirvi, con molta sincerità, che questi argomenti, per grandissima parte, mi sono sembrati argomenti di carattere sentimentale, non razionale. Noi non siamo antiautonomisti; noi — e permettetemi ancora di essere sincero — non siamo contro l'autonomia, ma siamo — scusate la parola dura — contro un larvato separatismo, o almeno il tentato separatismo che si va proponendo. Dicendo queste gravissime parole, io so, onorevoli colleghi, di interpretare il profondo pensiero di parecchi di voi: questa angoscia che mi tiene in questo momento non è solo mia, ma è nell'interno dello spirito di moltissimi di voi; voi sentite per gran parte questa angoscia, voi la sentite e la condividete.

Per questa ragione, onorevoli colleghi, io voterò contro la proposta Ambrosini, e voterò a favore dell'emendamento Persico. Io parlo naturalmente a nome personale, e non c'era bisogno che qualche collega mi ammonisse di questo. Io non ho mai fatto il nome del mio Gruppo, ed ho aggiunto anche che mi sono indotto a parlare, per quanto modesto, perché altri, che sono più importanti di me, non hanno ritenuto di farlo. Questa è una dichiarazione personale; ma mi rivolgo allo spirito e alla coscienza di parecchi di voi, per dirvi: pensateci, onorevoli colleghi, in questo momento; e, se avete l'incertezza, se voi non potete avere questa euforia che io ho sentito in taluno — e vorrei dividerla con loro — se voi avete questo dubbio, votate contro l'emendamento Ambrosini. Perché quello che ho sentito dire da un oratore che mi ha preceduto non mi persuade: se ci accorgeremo di avere sbagliato torneremo indietro. Prima di potere rifare la vecchia strada,

ci vorrà del tempo. Non si risale facilmente un precipizio. Non ho altro da dire.

(Omissis).

Si riprende la discussione del disegno di legge costituzionale: Testo coordinato dello Statuto speciale per la Sicilia. (65).

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare alla votazione.

Poichè l'onorevole Finocchiaro Aprile ha dichiarato di aderire al testo dell'onorevole Ambrosini, possiamo senz'altro procedere alla votazione del primo comma di questo testo.

È stata chiesta la votazione per appello nominale dagli onorevoli Gallo, Finocchiaro Aprile, Montalbano, Li Causi, Ferrari, d'Amico, Gorreri, Musotto, Fiorentino, Zanardi.

È stata anche chiesta la votazione a scrutinio segreto dagli onorevoli Corsini, Rodinò Mario, Lucifero, Miccolis, Bencivenga, Marina, Murdaca, Codacci Pisanelli, Mannironi, Paratore, Veroni, Mortati, Balduzzi, La Pira, Parri, Marinaro, Bozzi, Preziosi, Calamandrei, Romano.

Dobbiamo pertanto procedere, a norma di Regolamento, alla votazione segreta.

Chiedo al primo firmatario della domanda, onorevole Corsini, a quale comma essa si riferisce.

CORSIMI. La mia firma è stata apposta quando ancora non era avvenuta la discussione. Comunque, dato quanto si è detto successivamente, la domanda di scrutinio segreto si riferisce alla votazione sul secondo comma.

MORTATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTATI. Sono anch'io firmatario della richiesta, e faccio presente che, a mio modesto avviso, i due commi dell'emendamento Ambrosini sono strettamente legati tra loro e non sarebbe possibile porli in votazione per divisione, perché in tanto si può approvare il primo, che conferisce il crisma della costituzionalità allo Statuto siciliano, così come è attualmente formulato, in quanto si sappia quale sia il procedimento necessario per apportare ad esso quegli adattamenti alla nuova Costituzione, che erano previsti dallo stesso decreto, che lo fece entrare in vigore. Mi pare quindi che si debba procedere alla votazione dell'articolo globalmente, o altrimenti procedere ad inversione dei due commi.

PRESIDENTE. Onorevole Mortati, noi abbiamo un emendamento al secondo comma, e quindi è evidente che il testo Ambrosini deve essere votato per divisione, e d'altra parte alcuni fra coloro che hanno sottoscritto la domanda di scrutinio segreto si sono pronunciati così.

Ma, indipendentemente da ciò, la presenza di emendamenti al secondo comma rende obbligatoria la votazione per divisione.

Pregherei l'onorevole Dominedò di precisarmi se egli dà la sua adesione al testo dell'onorevole Persico, qualora quest'ultimo aggiungesse le parole: « ferme restando le procedure di revisione previste dalla Costituzione ».

DOMINEDÒ. Sì, signor Presidente. Vorrei però aggiungere che nel mio emendamento si parlava anche della possibilità di una revisione per legge ordinaria, udita l'Assemblea regionale, entro due anni.

Nell'emendamento Persico non si parla del termine; quindi lo pregherei di inserire la menzione del termine stesso nel testo del suo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Persico, aderisce alla proposta dell'onorevole Dominedò?

PERSICO. Il termine di due anni si può accettare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'emendamento Ambrosini, del seguente tenore:

« Lo Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455, fa parte delle leggi costituzionali della Repubblica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 116 della Costituzione ».

(È approvato).

Passiamo al secondo comma, nella formulazione proposta dall'onorevole Persico, con l'aggiunta Dominedò:

« Ferma restando la procedura di revisione prevista dalla Costituzione, le modificazioni ritenute necessarie dallo Stato o dalla Regione saranno, non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge, approvate dal Parlamento nazionale con legge ordinaria, udita l'Assemblea regionale della Sicilia ».

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta su tale testo.

(Segue la votazione).

Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione segreta e invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione segreta.

Presenti e votanti	334
Maggioranza	168
Voti favorevoli	201
Voti contrari	133

(L'Assemblea approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abozzi — Adonnino — Alberti — Aldisio — Allegato — Amadei — Ambrosini — Andreotti — Angelucci — Arata — Arcaini — Arcangeli — Avanzini — Azzali — Azzi.

Bacciconi — Baldassari — Balduzzi — Baracco — Bardini — Barga-
gna — Barontini Ilio — Bartalini — Basile — Bastianetto — Bellato —
Bellavista — Bellusci — Belotti — Bencivenga — Benedettini — Benve-
nuti — Bergamini — Bernamonti — Bernini Ferdinando — Bertone —
Bianchi Bianca — Bianchi Bruno — Bianchini Laura — Bibolotti — Bol-
drini — Bonino — Bonomelli — Bonomi Ivanoe — Bonomi Paolo —
Bordon — Borsellino — Bosco Lucarelli — Bosi — Bozzi — Brusasca —
Bubbio — Bucci — Buffoni Francesco — Bulloni Pietro — Buonocore.

Caiati — Cairo — Calamandrei — Camangi — Camposarcuno — Can-
dela — Canevari — Caporali — Cappelletti — Cappi Giuseppe — Carbo-
nari — Carboni Angelo — Carboni Enrico — Caristia — Caronia —
Campano Maglioli — Carratelli — Cartia — Caso — Cassiani — Castelli
Avolio — Castiglia — Cavallari — Cavalli — Cerreti — Cevolotto — Cha-
trian — Chiarini — Chieffi — Ciampitti — Ciccolungo — Cingolani Ma-
rio — Clerici — Coccia — Codacci Pisanelli — Colitto — Colombo
Emilio — Colonnetti — Conci Elisabetta — Condorelli — Conti — Coppi

Alessandro — Corbi — Corbino — Corsini — Cortese Pasquale — Costantini — Covelli — Cremaschi Olindo.

Damiani — D'Amico — De Caro Gerardo — De Gasperi — Del Curto — Della Seta — De Maria — De Martino — De Mercurio — De Michele Luigi — De Michelis Paolo — De Palma — De Unterrichter Maria — De Vita — Di Giovanni — Di Vittorio — Dominedò — Dossetti.

Einaudi — Ermini.

Fabbri — Fabriani — Facchinetti — Fanfani — Fantoni — Fantuzzi — Farina Giovanni — Farini Carlo — Fedeli Aldo — Ferrarese — Ferrari Giacomo — Ferrario Celestino — Ferreri — Fietta — Filippini — Finocchiaro Aprile — Fiore -- Fiorentino — Fioritto — Firrao — Flecchia — Foa — Fonesi — Fornara Franceschini — Fresa — Froggio — Fuschini.
Gabrieli — Galati Gallico Spano Nadia — Gallo — Garlato

Gasparotto — Gatta — Gavina — Gervasi — Geuna — Ghidetti — Giacchero — Giannini — Giordani — Gonella — Gorreri — Gotelli o Anfrela — Grassi — Grieco — Gronchi — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Gui — Guidi Cingolani Angela — Gullo Fausto — Gullo Rocco.

Imperiale.

Laconi — La Malia — Lami Starnuti — La Pira — Lazzati — Leone Giovanni — Li Causi — Lizier — Lombardi Carlo — Lombardo Ivan Matteo — Longo — Lopardi — Lozza — Lucifero — Lussu.

Macrelli — Magnani — Magrassi — Magrini — Malagugini — Maltagliati — Mannironi — Marazza — Marchesi — Marina Mario — Marinaro — Marinelli — Martinelli — Marzarotto — Massini — Massola — Mastino Gesumino — Mastino Pietro — Mastrojanni — Mattarella — Mazza — Mazzoni — Medi Enrico — Merighi — Merlin Angelina — Mezzadra — Miccolis — Micheli — Mole — Montalbano — Montemartini — Monticelli — Montini — Morelli Luigi — Morelli Renato — Morini — Moro — Mortati — Moscatelli — Mùrdaca — Murgia — Musolino — Musotto.

Nasi — Nicotra Maria — Nitti — Nobili Tito Oro — Numeroso.

Orlando Camillo.

Pallastrelli — Paolucci — Paratore — Parri — Pastore Raffaele — Patricolo — Pecorari — Pella — Perassi — Persico — Perugi — Piccioni — Piemonte — Platone — Pollastrini Elettra — Ponti — Preziosi — Priolo.

Quarello — Quintieri Adolfo.

Raimondi — Reale Eugenio — Reale Vito — Recca — Restagno — Ricci Giuseppe — Riccio Stefano — Rivera — Rodi — Romano — Rosselli — Rossi Maria Maddalena — Rossi Paolo — Ruggeri Luigi — Ruini — Rumor — Russo Perez.

Saccenti — Saggin — Salizzoni — Salvatore — Sampietro — Sansone —
Santi — Sapienza — Saragat — Scelba — Schiavetti — Schiratti Scoca —
Segni — Sicignano — Silipo — Spallicci — Spano — Stampacchia — Stella —
Stordii.

Taddia — Targetti
Tega — Terranova — Tessitori — Tieri Vin-
cenzo — Titomanlio Vittoria — Togni — Tomba — Tonello — Tosato
Tosi — Tozzi Condivi — Treves
Trimarchi — Turco.

Uberti.

Valenti — Valmarana — Varvaro — Venditti — Veroni — Vicentini —
Vigna — Vigo — Villani — Vinciguerra — Vischioni.

Zaccagnini — Zanardi — Zerbi — Zotta.

Sono in congedo:

Costa — Cotellessa.

Merlin Umberto.

Orlando Vittorio Emanuele. Valiani

— Viale — Villabruna.

*Si riprende la discussione del disegno di legge costituzionale: Testo coordi-
nato dello Statuto speciale per la Sicilia. (65).*

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del disegno di legge costituzio-
nale: Testo coordinato dello Statuto speciale per la Sicilia. (65).

Il testo dell'articolo approvato risulta il seguente: « Lo Statuto della
Regione siciliana, approvato con regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455, fa
parte delle leggi costituzionali della Repubblica ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 116 della Costituzione.

« Ferma restando la procedura di revisione prevista dalla Costituzione, le
modificazioni ritenute necessarie dallo Stato o dalla Regione saranno, non
oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge, approvate dal
Parlamento nazionale con legge ordinaria, udita l'Assemblea regionale della
Sicilia ».

DE VITA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.*
Desidero presentare un emendamento aggiuntivo all'articolo già approvato,
emendamento così formulato:

« sempre che si tratti di modificazioni intese a migliorare l'autonomia già concessa ». (*Commenti*).

Chiedo ai colleghi siciliani se appoggiano questo emendamento. PRESIDENTE.

Anche gli onorevoli Varvaro, Montalbano e Borsellino hanno presentato un emendamento analogo:

« La procedura ordinaria di cui al comma precedente non può essere seguita nei casi che comportano diminuzione dei diritti e delle attribuzioni della Regione ».

Devo comunicare che questi due emendamenti non sono proponibili, perché di fatto modificano sostanzialmente il contenuto della formulazione già approvata. È evidente perciò che vi è una preclusiva nei loro confronti.

VARVARO. Si tende a limitare questa procedura per un sol caso.

PRESIDENTE. Ma siamo proprio in una di quelle situazioni, in cui i casi non possono essere che due. Se lei ne modifica uno, modifica il cinquanta per cento della formula approvata. Anche lei ha udito tutte le dichiarazioni di voto, e può rendersi conto che questa sua proposta è contraria alla maggior parte delle idee espresse da coloro che hanno votato questa formulazione.

VARVARO. Mi tengo fermo nella mia convinzione.

(*Omissis*)

Si riprende la discussione del disegno di legge costituzionale: Testo coordinato dello Statuto speciale per la Sicilia. (65).

PRESIDENTE. Dobbiamo ancora procedere alla votazione del secondo articolo del disegno di legge relativo allo Statuto speciale della Sicilia:

« La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Avverto che, in base ai due articoli approvati, l'intitolazione del disegno

di legge deve essere così modificata: Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto insieme all'altro successivo nell'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge costituzionale: Norme per la proponibilità dei giudizi e per le garanzie d'indipendenza della Corte Costituzionale (68).

(Omissis)

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Perassi, Cevolotto, Mortati, Bozzi e Persico hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« L'Alta Corte istituita dall'articolo 24 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, cesserà di funzionare con l'esaurimento dei giudizi pendenti avanti ad essa alla data della costituzione della Corte costituzionale istituita dall'articolo 134 della Costituzione ».

Onorevoli colleghi, vorrei sollevare quanto meno un dubbio, se non una eccezione formale, sopra l'ammissibilità di questo articolo aggiuntivo.

L'Assemblea ha votato, non più tardi di due ore fa, un articolo di legge con il quale si disciplina la procedura per le modificazioni dello statuto siciliano; e mi pare che essa non possa ritenersi investita del potere di procedere a una di queste modificazioni. La legge sullo statuto siciliano entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione; e, non essendo essa ancora in vigore, non vedo come da questa stessa Assemblea, che l'ha già approvata, possa essere modificata. E' un dubbio che sollevo. I firmatari dell'emendamento sono valenti giuristi e ne terranno il conto che crederanno.

PERASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERASSI. Non insisto sull'articolo aggiuntivo, nonostante che — a mio avviso — non sia contro di esso opponibile un'eccezione di preclusione. Non insisto perchè, soprattutto dopo le dichiarazioni molto precise del Ministro della giustizia a proposito della formulazione suggerita dall'onorevole Pietro Mastino per la partecipazione di un rappresentante della Regione alla Corte costituzionale, ritengo che la XVI disposizione transitoria e finale della Costituzione ha implicitamente abrogato le norme dello statuto siciliano concernenti l'Alta Corte.

AMBROSINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMBROSINI. Il mio intervento sarebbe stato diretto a contrastare l'articolo aggiuntivo Perassi. Giacché egli vi rinunzia, rinunzio anch'io a parlare, dichiarando però di dissentire decisamente dalle sue ultime osservazioni.

PRESIDENTE. Sta bene.

(Omissis

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sui complessi dei seguenti disegni di leggi costituzionali:

« Conversione in legge costituzionale dello statuto della Regione siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 ».

« Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte costituzionale ».

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito onorevoli Segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge costituzionali:

Conversione in legge costituzionale dello statuto della Regione siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455:

Presenti .	287
Votanti .	286
Astenuti	1
Maggioranza	144
Voti favorevoli	232
Voti contrari	54

(L'Assemblea approva).

(*Omissis*)

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Alberti — Aldisio — Allegato — Amadei — Ambrosini
Andreotti — Angelucci — r1 zta — Arcaini — Arcangeli — Avanzini
Azzali — Azzi.

Badini Confalonieri — Baldassari Balduzzi Baracco — Bargagna
Bartalini — Basile — Bastianetto — Bellato — Bellusci — Belotti

Bencivenga — Benedetti — Benedettini — Benvenuti — Bernamonti —
Bertone — Bianchini Laura — Bibolotti — Bitossi — Boldrini — Bonino —
Bonomelli — Bonomi Paolo — Borsellino — Bosco Lucarelli — Bosi —
Bozzi — Braschi — Brusasca — Bulloni Pietro.

Cairo — Camangi — Campilli — Camposarcuno — Candela — Capo-
rali — Cappelletti — Cappi Giuseppe — Cappugi — Carbonari — Carboni
Angelo — Carboni Enrico — Caristia — Caronia — Carpano Maglioli —
Carratelli — Cartia — Caso — Cassiani — Castelli Edgardo — Castelli
Avolio — Cavallari — Cavalli — Cerreti — Cevolotto — Chatrian — Chia-
rini — Chieffi — Ciampitti — Ciccolungo — Cingolani Mario — Clerici —
Coccia — Codacci Pisanelli — Colitto — Colombo Emilio — Conci Elisa-
betta — Conti — Coppi Alessandro — Corbino — Corsanego — Cortese
Pasquale — Costantini — Cremaschi Olindo.

Damiani — De Caro Gerardo — De Gasperi — Del Curto — Della
Seta — De Maria — De Martino — De Mercurio — De Michele Luigi —
De Michelis Paolo — De Palma — De Unterrichter Maria — De Vita —
Di Fausto — Di Giovanni — Di Vittorio — Dominedò — D'Onofrio —
Dossetti.

Ermini.

Fabbri — Fabriani — Fantoni — Fantuzzi — Farina Giovanni — Fedeli Aldo
— Federici Maria — Ferrarese — Ferrari Giacomo — Ferrario Celestino Finocchiaro
Aprile — Fiore — Fiorentino — Fioritto - Firrao — Foa — Foresi — Fornara —
FranceschiniFroggio — Fuschini. Gabrieli — Galati — Gallico Spano
Nadia — Gallo — Garlato — Gatta — Gavina — Gervasi — Geuna — Ghidetti —
Giacchero — Giannini — Giordani — Gonella - Gorreri — Gotelli Angela — Grassi —
Grieco — Gronchi Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo
Gui — Guidi Cingolani Angela — Gullo Fausto — Gullo Rocco. Imperiale.

Laconi — La Malfa — Lami Starnuti — La Pira — Leone Giovanni —

Li Causi — Lizier — Lombardi Carlo — Longo — Lopardi — Lozza —
Lucifero — Lussu.

Macrelli — Magnani Magrassi Magrini Malagugini — Man-
nironi Marazza — Marinaro — Marinelli — Martinelli — Marzarotto —
Massini — Mastino Gesumino — Mastino Piero - Mattarella — Mazza Meda Luigi -
Medi Enrico - Merighi - Merlin Angelina - Mezzadra - Miccolis — Micheli — Minio
- Mole - Montalbano - Montemartini - Monticelli — Montini - Morelli Luigi —
Morelli Renato — Morini - Moro - Mortati - Murdaca - Musolino - musetto.

Nasi — Nicotra Maria — Numeroso.

Orlando Camillo.

Pallastrelli — Paolucci — Paratore - Parri — Pastore Raffaele — Pat -Patricolo
Pecorari — Pella — Perassi — Persico — Piccioni — Pla-
tone — Pollastrini Elettra — Ponti — Preziosi — Priolo - Proia.

Quarello — Quintieri Adolfo.

Raimondi — Reale Eugenio — Recca — Ricci Giuseppe — Riccio
Stefano — Rivera — Rodi — Rodinò Ugo Romita — Roselli — Rossi
Maria Maddalena — Rubilli — Ruggeri Luigi Ruini — Rumor.

Saggin — Salvatore — Sampietro — Sansone — Sapienza Sartor —
Schiavetti — Schiratti — Scoca — Scoccimarro — Segni — Sicignano - Silipo
Spallicci — Spano — Stampacchia — Stella — Storchi.

Targetti Terranova Titomanlio Vittoria — Togni Tonello —
Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Trimarchi.

Uberti.

Valenti — Vallone — Valmarana Varvaro — Veroni Vicentini —
Vigna Vigo — Vinciguerra Vischioni.

Zaccagnini Zerbi — Zotta.

Sono in congedo:

Costa — Cotellessa.

Merlin Umberto.

Orlando Vittorio Emanuele.

Valiani — Viale — Villabruna.

(Omissis)

10) *Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 - Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il primo comma della XVII disposizione transitoria e l'art. 116 della Costituzione;

PROMULGA

la seguente legge costituzionale, approvata dall'Assemblea Costituente il 31 gennaio 1948:

Art. 1.

Lo Statuto della Regione siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, fa parte delle leggi costituzionali della Repubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 della Costituzione.

Ferma restando la procedura di revisione prevista dalla Costituzione, le modifiche ritenute necessarie dallo Stato o dalla Regione saranno, non oltre due anni dalla entrata in vigore della presente legge, approvate dal Parlamento nazionale con legge ordinaria, udita l'Assemblea regionale della Sicilia.

Art. 2.

La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1948.

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto il Guardasigilli: GRASSI

Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, n. 58 del 9 marzo 1948.

LO STATUTO DINANZI ALL'ALTA CORTE

AVVERTENZA

Come si è già detto ⁽¹⁾, della norma, contenuta nell'articolo 1 della legge promulgata il 26 febbraio 1948, n. 2 fu dalla Regione subito denunciata all'Alta Corte l'invalidità costituzionale, a mezzo del ricorso del 28 febbraio 1948⁽²⁾.

Imperocchè, col primo comma del detto articolo si era esaurito il potere, riservato all'Assemblea Costituente con la disposizione XVII della Costituzione, il potere cioè di deliberare sullo Statuto regionale siciliano.

Inoltre, l'Assemblea Costituente aveva esorbitato dalla sua funzione, regolamentando le future modificazioni allo Statuto con legge ordinaria, udita l'Assemblea regionale siciliana e derogando, in tal guisa, agli articoli 123, 116 e 138 della Costituzione.

A questo ricorso fece seguito una breve memoria della difesa dello Stato (avv. Latour) ⁽³⁾, con la quale si sosteneva l'inammissibilità del ricorso stesso, stante che, dicevasi, le leggi costituzionali non possono essere incostituzionali, e, pertanto, non se ne può dichiarare la incostituzionalità.

Nella difesa orale il patrono della Regione, prof. Carnelutti ⁽⁴⁾ dopo di avere svolto i motivi del ricorso e censurata la ingiustizia del secondo comma della legge costituzionale n. 2 rispetto alle altre Regioni, dimostra la equivocità del ragionamento della parte avversa, ove in luogo di costituzionalità dovrebbe parlarsi di validità o invalidità, o nullità della legge costituzionale. Il vizio che da essa deriva

Lo Statuto dinanzi agli organi dello Stato ». Avvertenza, pag. 5.

(2) Doc. n. 1, pag. 339 e segg.

(3) Doc. n. 2, pag. 343-344.

(4) Doc. n. 3, pag. 344 e segg.

è l'eccesso di potere, nel quale può cadere anche il potere legislativo, eccedendo dai limiti del suo potere.

Risponde il Patrono dello Stato ⁽⁵⁾ negando la competenza dell'Alta Corte a giudicare sulla legittimità costituzionale di una legge costituzionale; e ciò in base a due ordini fondamentali di considerazioni: uno attinente alla struttura del giudizio dell'Alta Corte, l'altro attinente alla struttura della norma denunciata.

Replica il prof. Carnelutti ⁽⁶⁾ sui tre punti della difesa dell'illustre contraddittore.

La requisitoria del Procuratore Generale (S. E. Eula) ⁽⁷⁾ è una pagina di profonda scienza. Vi si prospetta, anzitutto, la questione principale sulla proponibilità del ricorso, conseguentemente sulla competenza, sulla giurisdizione che possa esplicare in merito l'Alta Corte in relazione al potere conferitole dalla Costituzione.

Dal punto di vista formale ed anche sostanziale — egli dice — non si può non comprendere nella enunciazione, nella nozione di legge, anche la legge costituzionale. Quello che può portare in concreto ad una situazione di insindacabilità e quindi di improponibilità della relativa azione, è invece il contenuto, il carattere e le possibilità intrinseche di questa legge. Il sindacato di legittimità costituzionale, è un sindacato di limiti. Quello che si deve ricercare, ai fini di questo sindacato, è il paragone, la possibilità di istituire un paragone fra il limite e la norma costituzionale limite, la Costituzione fondamentale dello Stato. Si deve riconoscere una legge costituzionale prima e maggiore, fondamentale, e le leggi costituzionali che, susseguendosi coordinatamente a questa prima fondamentale, possono pure trovare in essa una posizione di limiti per la loro espressione. Ma quali i giudici per controllarne e verificarne l'osservanza? Il Procuratore generale non vede che il sindacato possa essere demandato al Parlamento. Esso può competere al potere giurisdizionale, particolarmente contemplato nell'ordinamento italiano in quella sua alta espressione tipicamente destinata a tale superiore funzione che è la Corte Costituzionale, e in particolare all'Alta Corte.

Posto l'anzidetto, il Procuratore generale ricerca quali le fonti ed il contenuto di questi limiti e se essi siano stati violati.

Sostiene che la legge 15 maggio 1946, n. 455 non poteva avere (nè originariamente, nè a posteriori, per successiva elevazione, nè

^m Doc. n. 4, pag. 350 e segg. ⁽⁶⁾

Doc. n. 5, pag. 354-355.

^m Doc. n. 6, pag. 355 e segg.

come forma nè come contenuto in senso giuridico) carattere di legge costituzionale. Nè un tale carattere le è stato attribuito dalla Costituzione.

La prima approvazione dello Statuto siciliano è avvenuta per legge ordinaria. E' soltanto nella Costituzione che possono ricavarsi i limiti: potere di deliberare sugli Statuti regionali, anzitutto, ma solo sugli Statuti; secondariamente, potestà attribuita soggettivamente all'Assemblea costituente e solo all'Assemblea costituente. Non vi è stata nella specie una esorbitazione dai detti limiti, un eccesso di potere da doversi assumere quale vizio di legittimità costituzionale dalla legge in esame, da doversi dichiarare dall'Alta Corte con gli effetti di legge.

Il Procuratore generale viene quindi a considerare i problemi della revisione e della modificazione delle leggi costituzionali. Ritenne per revisione costituzionale quella che può incidere sulla Costituzione vera e propria, sugli elementi suoi essenziali e veramente costituzionali, sulla natura, in altri termini, di una Costituzione, di una legge costituzionale o di uno Statuto; come tale riservata al potere costituzionale e ciò anche per la Regione siciliana. Ma non tutto quanto è formalmente incluso in una Costituzione od in uno Statuto, assume, per la propria sostanza, carattere costituzionale, in modo da doversi intendere assoggettato al regime che la materia costituzionale caratterizza.

Vi sono in ogni Costituzione norme interpretative, funzionali, marginali, di procedura, che completano e sviluppano il quadro; ma non sono in se stesse norme costituzionali.

Or poichè norme, principi ed istituti di tale natura ve ne sono indubbiamente anche nello Statuto siciliano, ecco che rispetto a questi, in quanto non propriamente non costituzionali, modifiche possono essere introdotte, anche prescindendo dalla procedura di revisione costituzionale, attraverso leggi ordinarie.

Così penetrata e interpretata la legge impugnata, non sembra pertanto, dice l'Eccellentissimo Procuratore Generale, che essa sia inficiata da vizio alcuno di illegittimità costituzionale, onde egli conclude per il rigetto del ricorso della Regione.

Il progetto della Commissione e il decreto di approvazione furono largamente criticati dalla stampa dell'epoca e successivamente dalla dottrina e dalla giurisprudenza, critiche non sempre serene, nè

appropriate. Da siffatti modi si è tenuto giustamente lontano Massimo Ganci (L'Italia antimoderata, Guanda 1968, pag. 379) quando riconosce che l'elaborazione del progetto di Statuto per l'Autonomia siciliana da parte della Commissione, nominata dall'Alto Commissario, costituisce l'inizio dell'attuazione, a livello giuridico, del processo di revisione costituzionale dello Stato, apertosi sul piano politico con il crollo della monarchia e del fascismo.

I lavori della Commissione per lo Statuto siciliano rappresentano, dunque, (egli dice) il primo documento della svolta costituzionale, destinata a concludersi in sede di Assemblea costituente con l'elaborazione del titolo V della Costituzione repubblicana, che allo Stato unitario centralizzato sostituì lo Stato autonomistico regionale.

Rimandiamo allo studio del Ganci per l'esame dei singoli progetti di Statuto nei raffronti reciproci con lo Statuto Catalano, approvato l'8 settembre 1933 dalle Cortes Costituenti spagnole.

Rimandiamo, altresì al saggio introduttivo contenuto nel primo volume della presente pubblicazione: « Lo Statuto della Regione siciliana nella elaborazione della Giunta Consultiva per la Sicilia e nella interpretazione della dottrina e della giurisprudenza » per quanto riguarda l'interpretazione data dalla Corte Costituzionale allo Statuto siciliano, spesso lontana da quella dell'Alta Corte e della dottrina. Pertanto, si appalesa opportuno rinviare alla detta Introduzione, sia per evitare ripetizioni, sia per mettere in luce la rapida evoluzione, altra caratteristica del diritto regionale.

LO STATUTO DINANZI ALL'ALTA CORTE

1) Ricorso della Regione siciliana all'Alta Corte avverso la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2; 2) Difesa dello Stato; 3) Difesa orale della Regione (prof. Carnelutti); 4) Difesa orale dello Stato (avv. Latour); 5) Difesa del prof. Carnelutti; 6) Requisitoria del Procuratore Generale; 7) Sentenza dell'Alta Corte.

1) *Ricorso, 10 marzo 1948, della Regione siciliana all'Alta Corte avverso la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.*

ALL'ALTA CORTE - ROMA

L'on. Giuseppe Alessi, quale Presidente della Regione Siciliana, rappresentato e difeso dai sottoscritti avvocati, per procura speciale, del 28 febbraio 1948, presso not. Angilella in Palermo, domiciliato elettivamente in Roma presso l'avvocato Domenico Rubino, piazza Adriana 10;

tenuto presente il voto espresso dall'Assemblea Regionale nella seduta del 23 febbraio 1948 (1);

R I C O R R E

ai sensi degli artt. 25 lett. *b*) e 30 dello Statuto della Regione Siciliana perchè venga dichiarata la illegittimità costituzionale della norma, contenuta nel capoverso dell'articolo unico della legge costituzionale 26 febbraio 1948,

¹¹> Nella seduta dei 23 febbraio 1948, l'Assemblea regionale siciliana ha approvato, per acclamazione, il seguente ordine del giorno: « L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA, *udite* le dichiarazioni del Presidente della Regione; *considerato* che la decisione dell'Assemblea Costituente in data 31 gennaio 1948, di rimettere al Parlamento nazionale il potere unilaterale di introdurre modifiche allo Statuto siciliano con semplice legge ordinaria, menoma la garanzia derivante dall'essere lo Statuto stesso riconosciuto come legge costituzionale; *considerato* che è indispensabile assumere, in contrasto agli atteggiamenti di alcuni ceti dirigenti nazionali avversi all'autonomia siciliana, una decisa presa di posizione di ordine politico, che è compito dei partiti rappresentati in questa Assemblea realizzare, *Delibera* elevare una viva protesta contro le manifestate resistenze Alla realizzazione integrale dello Statuto siciliano e riaffermare il suo intendimento di difenderlo e di realizzarlo con ogni mezzo, democraticamente consentito, impegnando in tale azione la dignità di questo Parlamento ».

n. 2, che promulga la legge costituzionale approvata dall'Assemblea Costituente il 31 gennaio 1948.

L'Assemblea Costituente, riunitasi per deliberare sullo Statuto della Regione Siciliana in osservanza a quanto previsto nell'art. XVII delle Disposizioni transitorie e finali » della Costituzione della Repubblica, promulgata addì 27 dicembre 1947 dal Capo dello Stato, approvava ad unanimità, nella seduta del 31 gennaio 1948, il primo comma dell'articolo unico di legge, così formulato:

« Lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, fa parte delle leggi costituzionali della Repubblica, ai sensi « e per gli effetti dell'art. 116 della Costituzione ».

Nella stessa seduta veniva approvato, a semplice maggioranza (voti 201 contro 133), un emendamento aggiuntivo (Persico-Dominedò), che venne a costituire il capoverso dello stesso articolo, del tenore seguente:

« Ferma restando la procedura di revisione preveduta dalla Costituzione, le modificazioni, ritenute necessarie dallo Stato o dalla Regione, saranno, non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge, approvate dal Parlamento nazionale con legge ordinaria, udita l'Assemblea Regionale della Sicilia ».

Della norma, contenuta nel citato capoverso, si censura la illegittimità costituzionale per i seguenti

MOTIVI

a) *Violazione dell'articolo unico del R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, che approva lo Statuto della Regione Siciliana;*

b) *Violazione degli artt. XVI, XVII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione della Repubblica Italiana, promulgata con legge 27 dicembre 1947;*

c) *Violazione degli artt. 116, 123 e 138 della Costituzione stessa.*

I. Lo Statuto della Regione Siciliana, approvato col R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, avrebbe dovuto, per effetto dello stesso decreto di approvazione, essere sottoposto all'Assemblea Costituente *per essere coordinato con la nuova Costituzione dello Stato* ».

L'Assemblea Costituente riconobbe, in seno alla Costituzione (art. 116), la natura costituzionale delle leggi di approvazione degli statuti speciali, tra cui rientra il R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, riservandosi di « deliberare » sugli stessi dopo la promulgazione della Costituzione ed entro il 31 gennaio 1948 (art. 17 Disp. Trans. e Finali).

La « deliberazione », per ciò che riguardava la Sicilia, che a differenza delle altre Regioni, indicate nell'art. 116 cit., aveva già uno Statuto, approvato con legge costituzionale, doveva consistere ovviamente nel « coordinamento » dello Statuto stesso con la Costituzione.

A tale coordinamento l'Assemblea provvede con il primo comma della legge 26 febbraio 1948, n. 2, mediante la inserzione integrale dello Statuto Siciliano nella Costituzione.

Conseguentemente, la risoluzione del quesito, relativo ai limiti posti dal R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455 all'Assemblea Costituente *in sede di coordinamento*, appare superata dalla maniera con cui quel coordinamento è avvenuto: lo Statuto della Regione Siciliana oggi « *fa parte delle leggi costituzionali della Repubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 della Costituzione* » (art. unico, 1° comma legge 31 gennaio 1948, n. 2).

Superfluo appare, pertanto, il rilievo che lo Statuto della Regione Siciliana venne sanzionato e prolungato da quella stessa Autorità, che aveva convocato (D.L.L. 25 giugno 1944, n. 151) l'Assemblea Costituente e che aveva il potere di delimitarne le funzioni, e che, di fatto, tali funzioni delimitò per compiere due atti di pacificazione sociale, l'uno relativo alla forma istituzionale del Capo dello Stato (D.L.L. 16 marzo 1946, n. 98) e l'altro diretto a risolvere la grave crisi politica, sociale ed economica della Sicilia (R.D.L. 15 marzo 1946, n. 455).

II. Con l'effettuato coordinamento si esaurivano i poteri che l'Assemblea si era riservata con l'art. XVII delle Disp. Trans. e finali.

Promulgata solennemente la Costituzione, questa doveva essere « fedelmente osservata » da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato e, prima tra questi, la stessa Assemblea Costituente.

Se la Costituzione riservò all'Assemblea il potere di deliberare su un determinato argomento e se tale riserva venne fatta senza prevedere una possibile deroga all'articolo unico del R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455 ed alle norme ed ai principi solennemente proclamati nella Costituzione stessa, l'Assemblea non poteva, nè allargare la fatta riserva, nè, tanto meno, deliberare in contrasto con le norme ed i principi suddetti.

In particolare, se fu riservato all'Assemblea il potere di deliberare sugli Statuti Regionali speciali, non fu riservato il diritto di regolamentare le future modifiche agli Statuti stessi, nè fu riservato il diritto di deliberare in deroga ed in contrasto con le norme ed i principi della Carta Costituzionale.

Tali limiti, mentre vennero osservati per gli altri Statuti speciali, vennero apertamente violati per lo Statuto della Regione Siciliana, nei cui confronti venne altresì violato il citato R.D.L. n. 455.

Infatti:

a) mentre la Costituzione, riconoscendo la natura di « leggi costituzionali » alle leggi relative agli Statuti speciali (art. 116), ha previsto una speciale e cauta procedura (art. 138) per la revisione (revisione costituzionale), la norma censurata, in quanto ha ammesso — sia pure per un limitato periodo di tempo (due anni) — la possibilità di apportare modifiche allo Statuto Siciliano « con legge ordinaria », ha esorbitato dalle funzioni assegnate coll'art. XVII cit. ed ha violato il R.D.L. n. 455, nonchè, gli artt. 116 e 138 della Carta Costituzionale, degradando e snaturando lo Statuto Siciliano e privando la Regione di quelle garanzie, che la Costituzione le aveva solennemente riconosciuto;

b) tanto più grave si palesa la lamentata censura, in quanto con la norma in esame si sarebbe posta la Sicilia, in una posizione peggiore rispetto a quella di tutte le altre Regioni d'Italia, comprese quelle di diritto comune.

Infatti, per le Regioni di diritto comune è stato previsto che gli Statuti (e quindi le successive modificazioni degli stessi) debbono essere deliberati dal Consiglio Regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed approvati con leggi della Repubblica (art. 123, capv.), con la conseguenza che lo Stato non potrà imporre a quelle Regioni norme statutarie dalle Regioni stesse non volute.

Quella norma è evidentemente applicabile a fortiori alle Regioni con Statuti speciali, con la sola differenza che le deliberazioni delle Assemblee Regionali dovranno essere approvate con leggi costituzionali.

Con la norma censurata il predetto sistema è stato invece completamente sovvertito e capovolto, rendendosi possibile, per la sola Sicilia, quella imposizione di norme dall'Assemblea Regionale non volute, che la Costituzione aveva espressamente curato di evitare.

Dalla rilevata esorbitanza di funzioni e straripamenti di potere, nonchè dalla rilevata violazione del R.D.L. n. 455 e degli artt. 123, 116 e 138 della Costituzione, deriva la illegittimità costituzionale della censurata norma.

Le future modificazioni dello Statuto Siciliano, per effetto dell'avvenuta inserzione dello stesso nella Costituzione della Repubblica, dovranno effettuarsi, al pari di tutti gli altri Statuti speciali, in conformità alle norme stabilite nella Costituzione e cioè con deliberazione dell'Assemblea Regionale, presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti (arg. ex art. 123) ed approvata con legge costituzionale (artt. 116 e 138).

Dalla stretta osservanza delle norme predette la Regione ritiene sufficientemente garantiti i suoi diritti statutarî e non ha, pertanto, motivo di contestare la efficacia, nei suoi confronti, delle norme stesse.

III. Dalla tesi, che in base ad una pretesa unicità della volontà legislativa volesse estendere al primo comma della legge 26 febbraio 1948 le conseguenze della censurata illegittimità costituzionale del secondo comma, conseguirebbe che l'Assemblea Costituente avrebbe mancato ad uno dei suoi compiti, ma non deriverebbe alcun pregiudizio alla piena validità dello Statuto della Regione Siciliana, non condizionato al coordinamento con la Costituzione, mentre si renderebbe discutibile l'applicazione a quello Statuto delle norme sulla revisione costituzionale e, quindi, l'ammissibilità di ogni futura modifica.

E pertanto, con riserva di illustrare ulteriormente nei modi e termini di legge la presente impugnativa si chiede che

PIACCIA ALL'ALTA CORTE

Annulare per illegittimità costituzionale il capoverso dell'articolo unico della legge 26 febbraio 1948, n. 2, sullo Statuto della Regione Siciliana.

Palermo, 10 marzo 1948.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

(Avv. Giuseppe Alessi)

Avv. ti La Loggia on. Enrico, Salemi prof. Giovanni, Orlando Cascio prof. Salvatore, est., Rubino prof. Domenico.

G. SALEMI, Lo Statuto della Regione siciliana - 1 lavori preparatori - Ed. CEDAM, Padova 1901, pagg. 215-218; Alta Corte per la Regione siciliana _ Decisioni _ Atti processuali - Repertorio della giurisprudenza costituzionale, Ed. Giuffrè, 1954, I, pagg. 44-46.

2) Difesa dello Stato.

Il ricorso della Regione è manifestamente inammissibile. La legge contro cui esso è rivolto è, come si è visto, una legge costituzionale e contro le leggi costituzionali deve ritenersi inammissibile un ricorso diretto a censurarne la costituzionalità.

Come si desume dall'art. 25 dello Statuto della Regione Siciliana, l'Alta Corte giudica sulla costituzionalità delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato rispetto allo Statuto e ai fini dell'efficacia dei medesimi entro la Regione. Orbene, giudicare della costituzionalità delle leggi non vuol dire altro

che giudicare della legittimità di tali leggi nei confronti della Costituzione e delle altre leggi costituzionali dello Stato. Deve quindi trattarsi delle leggi e dei regolamenti dello Stato in quanto violino lo Statuto della Regione o le leggi costituzionali che lo integrano e lo modificano. Ma questa situazione non può mai verificarsi in confronto di una legge costituzionale, giacché questa è la forma con cui vengono approvati o eventualmente modificati gli statuti speciali di autonomia secondo la disposizione dell'art. 116 della Costituzione.

In altre parole un giudizio di legittimità costituzionale ha bisogno concettualmente di due termini di confronto, da una parte la Costituzione e le altre leggi costituzionali, dall'altra le leggi comuni o gli atti aventi forza di legge. Appare quindi evidente che soltanto le leggi comuni possono impugnarsi per incostituzionalità, perché soltanto queste leggi mancano della forza giuridica di derogare alle leggi costituzionali e possono essere esaminate dal punto di vista della conformità alle leggi costituzionali.

La nuova Costituzione è, come suol dirsi, una costituzione rigida, può cioè unicamente essere derogata da leggi aventi la stessa equivalenza giuridica e cioè da leggi costituzionali deliberate in conformità di una determinata procedura (art. 138 della Costituzione). Accade lo stesso per le leggi costituzionali, che possono a loro volta essere derogate unicamente da altre leggi costituzionali, e nessuna Corte costituzionale può sindacarne il contenuto. L'intervento della Corte costituzionale invece si giustifica appunto per assicurare che leggi comuni dello Stato non violino la Costituzione e le leggi costituzionali, ma ciò rende evidente che l'impugnativa può essere diretta unicamente contro le leggi comuni della Regione o dello Stato.

Or poiché nel caso concreto è stata impugnata una vera e propria legge costituzionale, il ricorso deve ritenersi, come si è detto, inammissibile.

Alta Corte, op. cit., pagg. 46-47.

3) *Difesa orale della Regione (prof. Carnelutti).*

Il ricorso della Regione Siciliana, come ha detto chiaramente l'eccellentissimo signor relatore, riguarda il secondo comma dell'articolo di legge controverso. Per il primo comma, lo Statuto della Regione Siciliana fa parte delle leggi costituzionali. E' stata dichiarata la costituzionalità della legge che

approva lo Statuto siciliano; in altri termini, è stato immesso lo Statuto della Regione siciliana nel complesso delle leggi costituzionali. il secondo comma concerne una singolare procedura di revisione, nel termine di un biennio, di questa parte della Costituzione.

Io, nel dire, mi sono fermato accentuando la portata del primo comma: lo Statuto è diventato legge costituzionale. Il capoverso dispone per un certo termine, per due anni, una procedura di revisione diversa da quella che la Costituzione contempla per le norme costituzionali.

La discussione che si fa qui è, naturalmente, una squisita questione di diritto. Tuttavia, non mi sembra vano osservare preliminarmente che, anche qui, noi non possiamo considerare il diritto se non come uno strumento diretto ad attuare la giustizia. Perciò non è vano che io richiami alla Vostra attenzione quello che è il profilo di giustizia e non di diritto della questione. Giustizia è fondamentalmente uguaglianza. I rapporti tra uguaglianza e giustizia si fondano sopra ragioni, che probabilmente sono state più intuite che svolte; ma è sufficiente, davanti a giudici come Voi, la intuizione. Certo che la Regione Siciliana, che è pure stata la prima a conseguire l'autonomia, è ora collocata in una situazione di inferiorità rispetto alle altre regioni. Le altre regioni non possono vedere modificata la loro costituzione, ossia il loro statuto, se non attraverso la stessa procedura prescritta per tutte le norme costituzionali. La Regione Siciliana invece, per due anni, sarebbe esposta a vedere modificata la sua costituzione con una legge ordinaria. Richiamerò tra poco l'attenzione altresì su quello che si potrebbe chiamare il lato estetico di una disposizione di questo genere; la disarmonia è sempre un indizio di ingiustizia. Per ora vorrei insistere sul punto che riguarda la giustizia, non soltanto dal lato della diversità della procedura, ma anche sotto il profilo sostanziale perchè, secondo la Costituzione (art. 123), partecipa alla formazione dello Statuto una duplice volontà: la volontà dello Stato e la volontà di quelli che sono gli organi regionali. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed è approvato con legge della Repubblica. E' manifesto che nello stesso modo con cui lo Statuto si forma, lo Statuto si dovrebbe riformare. I giureconsulti romani dicevano essere naturale *quic-quid eodem modo dissolvi quo colligatum*. La riforma non è che una nuova formazione totale o parziale; dovrebbe, quindi, esigere il medesimo concorso di volontà dei due enti: la Repubblica Italiana e la Regione Siciliana. — Viceversa, per due anni, come Voi avete sentito — almeno per quello che appare essere il testo, salva una eventuale migliore interpretazione — la partecipazione della volontà degli organi della Regione sarebbe esclusa. Si dice infatti, nella formula impugnata: « Udita l'Assemblea della Regione Siciliana »; ora a meno che non si voglia intendere, il che in

ogni ipotesi dovrebbe essere dichiarato, che questo « udità » è una formula breve, sommaria, probabilmente non felice, per riferirsi al capoverso dell'articolo 123, se invece il testo si prende nel suo significato comune, non vorrebbe dir altro se non che l'Assemblea regionale deve essere udità soltanto per averne elementi, per conoscerne i desideri e non per farla concorrere alla riforma con la sua volontà; nè altro occorre a dimostrare la condizione di inferiorità in cui la Sicilia verrebbe a trovarsi dinanzi alle altre Regioni. Queste osservazioni non hanno altro scopo che di richiamare la Vostra attenzione sopra la gravità estrema del ricorso proposto dalla Regione Siciliana e del giudizio che sul ricorso dovete dare; perchè attraverso una applicazione disinvolta delle nuove norme, di cui si impugna la legittimità, sarebbe possibile svuotare lo Statuto della Regione Siciliana di tutto il suo contenuto: disfare in sede di legge ordinaria quello che è stato fatto in sede di legge ordinaria, convertita in legge costituzionale.

A proposito di che Vi chiedo di ricordare il cenno intorno al lato estetico del sistema legislativo quale risulterebbe dall'applicazione di questo singolarissimo comma: una legge costituzionale, la quale poi, terminato il biennio, non potrebbe a sua volta essere modificata che da una legge costituzionale. C'è di che rimanere perplessi intorno al senso giuridico di quei legislatori che hanno discusso ed approvato una norma cosiffatta.

Tutte queste sono certo considerazioni di puro contorno; ma pure il contorno ha la sua importanza. Non bisogna credere che lo sfondo non conti nulla quanto al valore del quadro.

La controparte dice però: parlate invano, parlate di un argomento intorno al quale il giudizio che voi chiedete non può essere pronunciato. Vediamo. Da un pezzo purtroppo in Italia, abbiamo perduto il buon gusto in materia di formazione di leggi: nè oso sperare che questo gusto si recuperi troppo presto. Mi permetto questo rilievo a proposito dell'art. 25 dello Statuto siciliano, il quale non è un modello di proprietà quanto alla sua formula. Comunque, la nonna è la seguente:

« L'Alta Corte giudica sulla costituzionalità:

- a) delle leggi emanate dall'Assemblea regionale;
- b) delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto al presente

Statuto ed ai fini dell'efficacia dei medesimi entro la Regione ».

Che cosa può mancare nel nostro caso di ciò che si considera come requisito della proponibilità? Nel comma, che ho letto testè, si tratta senza dubbio di una legge afferente allo Statuto siciliano. La frase « rispetto al presente Statuto » — che è una di quelle che non mi piace — si traduce in « afferente » o « attinente al presente Statuto ». Ora la legge impugnata è tanto afferente o attinente allo Statuto siciliano che ha lo Statuto siciliano per oggetto; da

questo lato dunque non vi può essere alcun ostacolo alla proponibilità del ricorso. Nè ad alcuna difficoltà può dar luogo l'altra fase: « ai fini della efficacia dei medesimi entro la Regione », posto che essa allude, manifestamente, non tanto a un requisito di proponibilità del ricorso quanto a un limite di efficacia della decisione intorno al medesimo. Ora è chiaro che la pronunzia da noi chiesta alla Ecc.ma Corte non è destinata a valere se non rispetto alla Sicilia, in quanto riguarda il modo con il quale dev'essere fatto o disfatto lo Statuto destinato a valere nella Regione Siciliana.

Quale è dunque il requisito, che mancherebbe alla proponibilità del ricorso? Qui si mostra la grande abilità del contraddittore. Oggetto del ricorso, egli dice, dev'essere una « legge ». Già; e non è una legge quella che s'impugna? Peraltro la legge costituzionale è qualcosa più di una legge; una super-legge, come ebbi occasione di dire qualche tempo fa in una memorabile discussione avanti le Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Ora la parola « legge » dell'art. 25 è intesa dal contraddittore in senso restrittivo, come legge ordinaria; con che egli cerca di sfruttare una di quelle incertezze, o meglio promiscuità del linguaggio, che costituiscono spesso una trappola anche per il buon senso dei giuristi. Il suo discorso è elegantissimo, illustre amico, così elegante che, se non se ne offendesse, direi che ha l'aspetto di un giuoco di prestigio; le leggi costituzionali — ella dice — non possono essere incostituzionali; come si può dunque chiederne la dichiarazione di incostituzionalità all'Alta Corte? La legge di cui si discute è costituzionale, *ergo*, non può essere incostituzionale.

Che bel gioco di parole! Qualcosa di analogo si faceva dai giuristi tedeschi in tema di giuridicità ed anti-giuridicità del reato, finchè proprio da chi vi parla il trucco non è stato scoperto. Ora è chiaro che il discorso: non può essere incostituzionale una legge costituzionale, giuoca sull'equivocità del termine « costituzionale », che viene adoperato in senso diverso nei due termini della proposizione: una prima volta « costituzionale » significa *attinente* alla costituzione e una seconda *conforme* alla Costituzione medesima.

Svelato l'imbroglio, è chiaro che se una legge attinente alla Costituzione non può essere estranea alla Costituzione, può tuttavia non *essere conforme ad altra norma della Costituzione*; in altre parole, che ci possono essere norme costituzionali, le quali violano la Costituzione.

Questo intanto, signori Giudici, è dimostrato dal fatto che tutti coloro che si sono occupati del problema della costituzionalità della legge hanno riconosciuto che questo problema riguarda anche le leggi costituzionali. E' un pregiudizio quello di credere che la legge costituzionale non abbia un limite. Noi, in Italia, disponiamo di una monografia che senza essere un gioiello è però una cosa seria: quella di Carlo Esposito. Ora, un intero titolo di essa

ha proprio per oggetto i limiti della legge costituzionale; e vi si dimostra che, ogni qualvolta una legge costituzionale esce dai limiti che la Costituzione stessa stabilisce, è una legge incostituzionale nel senso di legge non conforme alla Costituzione. Questo ho voluto ricordarvi per dimostrare che non vengo qui a sostenere una tesi bizzarra per comodo di difesa; invece in dottrina il sofisma del mio contraddittore è stato già pienamente confutato. Se, per esempio, posto che secondo la Costituzione italiana non può essere riveduta la Costituzione per quello che concerne la forma repubblicana, fosse saltato il ghiribizzo alla Costituente nel periodo dal 31 dicembre al 1° gennaio 1948, di abolire la forma repubblicana, questa sarebbe senza dubbio una legge costituzionale incostituzionale; ed è probabile che non oserebbe negarlo neppure il mio contraddittore.

Tutto questo basterebbe a combattere la tesi avversaria e, con ciò, a dimostrare la proponibilità del ricorso. Ma poichè le sentenze, almeno quando provengono da un'Autorità come la Vostra, servono non solo a decidere, bensì anche a insegnare, io Vi chiedo di permettermi che io cerchi ancora un poco di approfondire l'indagine al fine di estirpare la radice dell'errore avversario. Il vero è che il termine stesso di costituzionalità o incostituzionalità sarebbe ora che fosse abbandonato per cedere il posto ad un altro, che dovrebbe essere quello di *validità*. Tale è il merito maggiore della monografia dell'Esposito. Egli non parla di costituzionalità, ma di *validità* od *invalidità*, o, se volete, di *nullità* delle leggi. Voi mi insegnate, che lo sviluppo teorico del diritto pubblico è recente. La scienza del diritto privato, non dico che sia decrepita, ma è senza alcun dubbio matura. La scienza del diritto pubblico in confronto con quella sta facendo appena le ossa. L'ho vista crescere io stesso durante la mia vita. Il diritto costituzionale dal punto di vista della scienza, è ancora più giovane. In particolare, la teoria degli atti, che lo studio degli italiani, meglio che dei tedeschi, è riuscito a costruire, non è ancora applicata nel settore legislativo. La recente monografia del Foderaro, ad esempio, che ha per oggetto « la legge », ancora non si vale della distinzione tra la legge come *rapporto* e la legge come *atto*, cioè tra la statica e la dinamica del diritto. Ora bisogna cominciare a persuadersi che anche l'atto, con cui si forma una legge, è un atto giuridico, il quale può essere un atto valido o un atto nullo; e, pertanto, unificare la terminologia cominciando finalmente a parlare di legge valida o nulla anziché di legge costituzionale o incostituzionale.

Allora, il giuoco di prestigio del mio onorevole avversario non riesce più. Quando io Vi domando non già impropriamente, che la norma impugnata, la quale è certo costituzionale, sia dichiarata incostituzionale, ma che sia dichiarata *nulla*, non è neanche più possibile di speculare sulla parola.

Non v'è, infatti, una ragione al mondo, per cui possa essere nullo l'atto dell'amministratore e del giudice e non quello del legislatore.

Ecco perchè, con tutto il rispetto per l'avversario, io non posso attribuire alla sua difesa d'ordine pregiudiziale altro valore che quello di uno sforzo ingegnoso al fine di costruire un riparo avanzato perchè sul merito egli non può difendersi. O voi aderite al punto di vista, facendo Vostro il giuoco di parole, o riconoscete che possono essere illegittime, cioè invalide anche le leggi costituzionali; e della norma controversa come potreste ammettere la validità? Io vi debbo domandare: la Costituente, quando in quel periodo supplementare della sua vita, che potrebbe chiamarsi anche agonico, ha emanata questa disposizione, aveva il potere di emanarla? Anche su questo punto cerco di discutere con rigore, nè a un'Assemblea come la Vostra, giudiziaria e non politica, piacerebbe diversamente. Non basta affermare la nullità della legge o meglio dell'atto legislativo impugnato; bisogna individuare il vizio, dal quale la nullità deriva. Questo vizio è *l'eccesso di potere*. Già altre volte, compiacendomi con la Corte di Cassazione per la severa e stringente condanna di un atto del legislatore italiano, io ho proposto la formula dell'« *eccesso del potere legislativo* ». L'eccesso di potere è un concetto emerso nel campo del diritto amministrativo, da onde si è trasferito al diritto privato; ma ormai lo abbiamo elevato alla teoria generale del diritto; nè c'è alcuna difficoltà ad applicarlo al campo legislativo. Perchè non può eccedere dai limiti del suo potere anche il legislatore? Per fortuna i tempi, in cui si credeva alla sua onnipotenza, sono passati. Tanto più in regime di costituzione rigida (ma del resto non solo in questa) limiti sono fissati all'attività legislativa; e l'esistenza dei limiti implica la possibilità alla loro violazione.

Senza dubbio, se la Costituente avesse mutata la forma repubblicana dello Stato, il suo atto sarebbe nullo; ma quale sarebbe la ragione di tale nullità? Ecco un esemplare manifesto di eccesso del potere costituzionale. Vediamo se poteva, secondo quella espansione di potere che essa medesima ora si è concessa, la Costituente, fare in ordine alla revisione dello Statuto siciliano quello che ha fatto. Dice l'art. 17 delle disposizioni transitorie: « L'Assemblea costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa ». Per quello che riguarda lo Statuto della Sicilia, dunque, la Costituente non aveva altro da fare che disporre il coordinamento. E lo ha disposto il coordinamento immettendo quello Statuto nel corpo delle nostre leggi costituzionali. Ma quello che più importa (e con questo il fastidio del mio discorso è finito; non posso discutere a lungo una causa di elementare semplicità) è che non tanto la Costituente non avesse il potere di statuire una particolare revisione

dello Statuto siciliano quanto che, in ogni caso, avendolo fatto diventare parte della Costituzione, non poteva statuirne la revisione in modo diverso da quello ormai prescritto per la revisione della Costituzione. Una volta che lo Statuto diventava costituzionale era inesorabilmente soggetto ai modi di revisione della Costituzione. Perciò quanto alla revisione dello Statuto, la Costituente aveva ormai le mani legate.

Essa aveva bensì, nel periodo supplementare della sua vita, il potere di convertire l'acqua in vino, cioè di far diventare parte della Costituzione quello che Costituzione ancora non era, cioè lo Statuto siciliano; ma quando ha poi voluto sottrarlo al regime di revisione della legge costituzionale, ha voluto far sì che, per due anni, il vino torni acqua e così s'è attribuita nientemeno che il potere di derogare alla Costituzione.

Direi, a questo punto, che nella norma controversa, insieme con un eccesso di potere v'è un difetto di serietà. Si è dato con la destra per togliere con la sinistra. Ora il richiamo alla serietà legislativa anche se viene dal più umile dei cittadini italiani, tanto più in regime democratico, non mi pare fuori di posto. Se lo Statuto siciliano si giudica eccessivo o difettoso, agli organi legislativi non tanto spetta la *jus* quanto la *obligatio poenitendi*. Ma al perfezionamento si deve giungere attraverso le vie, con le garanzie, con le cautele prescritte dalla Costituzione. La Regione Siciliana nè aspira a privilegi nè pretende la intangibilità del suo regime. Essa si permette soltanto di chiedere, per mio mezzo, all'Alta Corte, che quella Costituzione italiana, che, come a tutte le altre regioni italiane, le è sommamente cara, sia rispettata ».

Alta Corte, *op. cit.*, pagg. 47-52.

4) Difesa orale dello Stato (avv. Latour).

Questo ricorso ha una sua propria caratteristica che è quella di non sottoporvi il consueto schema delle cause finora trattate innanzi a Voi, la delimitazione cioè fra l'attività legislativa statale, e l'attività legislativa regionale. Questo ricorso, invece, vi costringe a considerare la vostra competenza, e a giudicarne i limiti. Il quesito che si propone al Vostro esame è questo. *Si impugna una legge costituzionale: è ammissibile il ricorso?*

Questa proposizione si può risolvere in quest'altra proposizione: siete

Voi competenti a giudicare della legittimità costituzionale di una legge costituzionale? Io credo di poterlo recisamente negare per due ordini fondamentali di considerazioni; uno attinente alla struttura del Vostro giudizio; l'altro attinente alla struttura della norma che Vi è stata denunciata. Non è questo un « giuoco di prestigio », che non mi permetterei di osare dinanzi a così Alto Consesso; è l'applicazione dei concetti che traggio dalle stesse norme che sono in giuoco e dai principi che reggono la materia. Quale è la Vostra competenza? Il Vostro giudizio è definito dalla Costituzione dello Statuto siciliano un giudizio di « *costituzionalità* », un giudizio di « *legittimità costituzionale* », quindi, « *giudizio di legittimità A*. Mi consenta, allora, l'illustre Maestro, a cui mando il mio reverente saluto, di affermare che, per avere un giudizio di questa specie, occorrono necessariamente due termini ben definiti e distinti; la norma di cui occorre conoscere la legittimità in confronto di una norma gerarchicamente superiore. In questo giudizio Voi non fate nulla di diverso di quanto fa il saggiatore, quando saggia il metallo e ne desume la bontà. Voi saggiate la legge comune dello Stato sulla pietra di paragone della Costituzione o dello Statuto siciliano. Se il Vostro giudizio dà risultati favorevoli il metallo è schietto; se non è favorevole, il metallo è falso, è impuro. Il Vostro giudizio richiede quindi due termini: da una parte la Costituzione o lo Statuto siciliano, dall'altra una legge comune, che si denunci a Voi come violatrice della norma costituzionale. E' questa esigenza dialettica, che dà corpo al sillogismo, da cui scaturisce il Vostro giudizio di legittimità costituzionale.

Il secondo ordine di considerazioni attiene alla natura della legge denunciata. Non starò a soffermarmi sulla dolorosa esperienza che ha indotto la Costituente ad assicurare il massimo della garanzia costituzionale al popolo italiano di fronte ai pericoli che invece presentava il fragile schermo della Costituzione di un tempo. Sappiamo tutti che il legislatore costituente ha voluto potenziare al massimo la salvaguardia della Costituzione e delle leggi costituzionali. Non soltanto ha creato un corpo di leggi di particolare valore ponendole al vertice della gerarchia delle norme, ma ha anche creato un giudice che attinge la sua autorità e il suo prestigio direttamente dalla volontà popolare. Questo giudice per la tutela dello Statuto siciliano siete Voi. Orbene, la impossibilità giuridica della denuncia di una legge costituzionale è data da questo fatto: la legge costituzionale per la sua giuridica equivalenza con qualsiasi altra legge costituzionale ha un'intima forza derogante; cosicchè non è mai possibile un giudizio sul contenuto di una legge costituzionale perchè, se essa fosse incompatibile con una precedente legge costituzionale, per un elementare criterio di interpretazione vi sarebbe l'abrogazione. A voler tutto concedere il giudice costituzionale può fare un giudizio

di costituzionalità esteriore della legge costituzionale, può cioè esaminare l'estrinseco, ma mai l'intrinseco della norma, perchè la legge costituzionale è la sola norma che può derogare ad un'altra legge costituzionale. Ed è questa una necessità immanente, perchè altrimenti avremmo la mummificazione della Costituzione e delle leggi costituzionali. Per potere aderire alla tesi espostaVi con tanta maestria dall'illustre contraddittore, dovrebbe ammettersi che vi sia tra leggi costituzionali una gerarchia ma tutto ciò è estraneo al nostro ordinamento positivo. Si può ben consentire che tra le leggi costituzionali vi sia una gerarchia politica, ma quel che occorre per dar corpo alla tesi avversaria è che vi sia una *gerarchia giuridica* fra le norme costituzionali e di ciò non v'è traccia nella nostra Costituzione. La legge costituzionale vale un'altra legge costituzionale, ed ha tale valore perchè solo la legge costituzionale ha forza abrogante. L'unico caso che potrebbe citarsi, e lo ha citato il mio illustre avversario, di una norma che non possa essere derogata neanche da altra legge costituzionale è quella dell'articolo 139 della Costituzione, il quale assicura la continuità della forma repubblicana. Essa, peraltro, ribadisce il nostro assunto, giacché in tanto una legge costituzionale potrebbe essere denunciata come violatrice della norma, in quanto è esplicitamente stabilito che nessuna legge può derogare alla forma repubblicana assunta per volere di popolo dal nostro Stato. -

Io voglio, tuttavia, per gioco dialettico, dare per ammesso che si possa impugnare dinanzi a Voi una legge costituzionale; ma è lecito domandarsi: innanzi a quale giurisdizione? Potrebbe ritenersi competente l'Alta Corte? Orbene, tutta la Vostra doglianza si condensa nell'assunto che siano state diminuite le garanzie del procedimento stabilito dalla Costituzione per la revisione costituzionale dello Statuto. Quindi, nessuna violazione dello Statuto siciliano, ma violazione della Costituzione. Ed allora, come può sorgere la competenza dell'Alta Corte se non è in gioco la violazione della norma dello Statuto, che l'Alta Corte ha il compito di salvaguardare? Dovete invece rivolgerVi alla Corte costituzionale, perchè solo la Corte costituzionale è competente ad assicurare la tutela delle norme della Costituzione e delle norme costituzionali che hanno uno stretto collegamento con la Costituzione. Ecco un caso elegante di interferenza fra la competenza delle due Corti costituzionali, caso che può dare motivo di riflessione sulla necessità di unificare le due Corti, sia pure con gli opportuni adattamenti e le indispensabili garanzie. Avrei finito. Ma mi consenta l'Alta Corte che io faccia appello ancora per qualche secondo alla sua benevola attenzione per spezzare una lancia a difesa del contenuto della legge costituzionale che Vi è stata denunciata. Si dice: la legge costituzionale n. 2 viola le garanzie costituzionali che spettano, per la Costituzione alla Regione Siciliana. Non mi pare esatto. Cer-

chiamo di far luce su questo punto. Il comma incriminato è il secondo, il quale innanzi tutto fa salvo il procedimento di revisione secondo la Costituzione. Che cosa ha aggiunto la legge costituzionale? Ha aggiunto una categoria di « modificazioni » che affida, invece, alla legge ordinaria. Ora è chiaro che queste « modificazioni » non sono certo equivalenti a quelle modificazioni per cui è richiesta la revisione costituzionale; queste modificazioni non sono in realtà che quelle norme di coordinamento che la Costituente non è riuscita a formulare per gli avvenimenti ormai noti a tutti. Si tratta, quindi, di norme di integrazione, di adattamento, di esecuzione, che non minano per nulla lo Statuto siciliano, si tratta di norme che sono da adottare per dare una più perfetta sintonia tra Stato e Costituzione. E tali norme possono essere promosse non soltanto dallo Stato, ma anche dalla Regione, e quando le norme sono provocate dallo Stato, è tassativamente previsto che deve essere sentita l'Assemblea regionale siciliana. Volete dare, in via di interpretazione, a questo intervento dell'Assemblea regionale la massima portata? Non abbiamo nessuna difficoltà che ciò sia fatto, perchè lo Stato è rispettosissimo degli interessi della nobilissima Regione; e lo ha dimostrato subordinando la propria iniziativa alla condizione che sulle modificazioni da apportare sia sentita l'Assemblea siciliana. E se ravvisate una diminuzione di garanzie giuridiche nel fatto che le modificazioni siano affidate alla legge comune, io Vi obietto, o rappresentanti eminenti della Regione, che Voi non avete considerato che la legge comune Vi dà la possibilità di adire l'Alta Corte che è l'organo costituzionale, che salvaguarda il Vostro Statuto. Se le modificazioni proposte dallo Stato non fossero tali da rispondere agli interessi regionali e a quelle garanzie che la Regione rivendica, Voi potreste denunciarle dinanzi all'Alta Corte e nessun difensore dello Stato potrebbe allora opporre la inammissibilità della Vostra denuncia.

La Regione ha dunque ottenuto con la legge costituzionale, che vi è stata denunciata, che le modificazioni di coordinamento, di integrazione e di attuazione siano fatte sotto il Vostro alto controllo costituzionale. Assoggettandosi volenterosamente al Vostro giudizio, lo Stato non poteva dare alla nobile Regione una garanzia più alta e più degna.

Alta Corte, op. cit., pagg. 52-55.

5) *Replica del prof. Carnelutti.*

Ci sono tre punti sui quali desidererei rispondere al mio illustre contraddittore

1) Egli ha detto che la legge costituzionale non può essere incostituzionale per una ragione dialettica, mancando il termine di raffronto dal quale dovrebbe derivare il giudizio della incostituzionalità. Due osservazioni: *a)* la sua tesi è contraria alla universale dottrina. Tutti coloro che si sono occupati del problema hanno riconosciuto la possibilità che le leggi costituzionali varchino i limiti assegnati; quindi, il termine dialettico deve esserci. *b)* Egli stesso ha ammesso che nel caso dell'art. 139 ci sarebbe la incostituzionalità, cioè la illegittimità. Con che ha distrutto la sua premessa. Il vero è che nulla vieta la gerarchia anche tra leggi costituzionali, onde alcune vi sono tra queste che dipendono da altre.

2) Andando oltre a quelli che sono stati i limiti della sua difesa scritta, il collega ha affrontato l'ipotesi in cui l'eccezione di improponibilità sia per essere ritenuta infondata ed allora è saltato dalla questione di improponibilità alla questione di incompetenza, tema caro ai giudici che non hanno la Vostra coscienza ed il Vostro coraggio. Ma è facile dimostrare che l'art. 27 è proprio fatto per il nostro caso, perchè, Eccellenze, siamo d'accordo che della incostituzionalità di una legge costituzionale deve giudicare la Corte costituzionale purchè però, anzitutto, non si tratti di una legge afferente allo Statuto siciliano e, in secondo luogo, la dichiarazione di illegittimità non sia invocata ai fini della efficacia della legge entro la Regione. E' nella mente del mio contraddittore una ripartizione di competenza quale egli ha inventato per cui della illegittimità della legge costituzionale debba giudicare la Corte Costituzionale, vuoi soltanto della illegittimità delle leggi ordinarie; ma questa non è che fantasia. La legge che abbiamo sotto gli occhi dice qualcosa di ben diverso: la Corte Costituzionale tuttora *in mente Dei* giudica in generale; la Corte, invece, avanti la quale ho l'onore di discutere, giudica in particolare, con riguardo e con efficacia limitata alla Sicilia; *ergo*, anche la eccezione di incompetenza vale tanto poco quanto quella di improponibilità.

3) Il terzo punto si riferisce a un nuovo sviluppo del giuoco di prestigio, il quale dall'ordine è passato al merito: con una destrezza veramente rara il contraddittore ha fatto sparire il fazzoletto miracoloso: Dove sono più le modificazioni, che allo Statuto siciliano si dovrebbero poter fare con la procedura disposta dalla norma impugnata? Nell'arringa dell'avv. Latour esse si sono volatizzate. Secondo lui, le modificazioni a cui si riferisce la norma impugnata, sarebbero quelle disposizioni di coordinamento che doveva

prendere la Costituente e che non ha potuto prendere delegandole al Parlamento in funzione normale.

Alla qual tesi disperata ho da replicare due cose. Prima di tutto, così la Costituente, in linea di eccesso di potere, cade dalla padella nella brace perchè, manifestamente, se aveva il potere di coordinare, non aveva quello di delegare. In secondo luogo, per accogliere la tesi stessa Voi, signori giudici, dovrete sottoporre la norma controversa a una interpretazione correttiva, facendole dire ciò che essa non dice; allora, per evitare l'eccesso di potere dell'Assemblea costituente, cadreste Voi in eccesso di potere poichè siete giudici, non legislatori, e il potere di cambiare il contenuto della norma non Vi appartiene.

Alta Corte, op. cit., pagg. 55-56.

6) *Requisitoria del Procuratore Generale.*

Mi rendo conto della estrema gravità delle questioni che vengono sottoposte al giudizio dell'Alta Corte, e corrispondentemente, della estrema cautela che deve informare questi nostri lavori, non tanto per risolvere le questioni particolari, ma per dare i principi direttivi in materia tanto delicata.

Delicatezza, oggi, che si prospetta essenzialmente in ordine alla questione pregiudiziale che è stata sollevata: sulla proponibilità del ricorso e, conseguentemente, sulla competenza, sulla giurisdizione che possa esplicitare in merito l'Alta Corte, in relazione ai poteri conferitile dalla Costituzione.

Dico subito che a me non pare che la grave questione di proponibilità possa essere risolta con quel semplicismo che sarebbe insito nella proposizione: una legge costituzionale non può essere sottoposta a sindacato costituzionale. Evidentemente la questione merita una ricerca più penetrante, quale è stata tracciata con la maestria che tutti gli riconosciamo, dall'illustre patrono della Regione. Io cercherò di integrarla aggiungendo qualche argomento che forse non è stato ancora toccato.

Concordo con la difesa della Regione sul piano, anzitutto, della interpretazione letterale, considerando in tale sua espressione la norma dello Statuto Siciliano (art. 25) là dove dice che l'Alta Corte giudica sulla legittimità delle leggi dello Stato. Dal punto di vista formale, ed anche sostanziale, non si può non comprendere nella enunciazione, nella nozione di legge, anche la

legge costituzionale. La legge costituzionale è indubbiamente una legge, una super legge, anzi, che pone, fra l'altro, delle norme anche per l'attività legislativa. E' indubbiamente una legge, e come tale è stata considerata dalla stessa Costituzione, la quale, nella sua ultima proposizione, stabilisce appunto che la Costituzione sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica. Una legge per eccellenza, dunque: la quale, come dal punto di vista formale obbedisce alla regola di tutte le leggi, così dovrebbe obbedire, in astratto, anche sotto l'aspetto sostanziale, a quello che è oggi il regime giurisdizionale di tutte le leggi: nel senso della possibilità di un sindacato sulla sua legittimità, sulla sua legalità, secondo la espressione che è stata suggerita dall'illustre patrono della Regione.

Quello che può portare in concreto ad una situazione di insindacabilità, e quindi di improponibilità della relativa azione, è invece il contenuto, il carattere e le possibilità intrinseche di questa legge. Il sindacato di legittimità costituzionale, invero, è un sindacato di limiti. Quello pertanto che si deve ricercare, ai fini di questo sindacato, è il paragone, la possibilità di istituire un paragone fra il limite e la norma. Ove non esista, questo limite, evidentemente, di per se stesso, il sindacato di costituzionalità non può esperirsi. Ora questo indubbiamente si deve dire per quella legge costituzionale che è essa per definizione la norma limite, e cioè per la Costituzione fondamentale dello Stato.

Ma non vi è dubbio che quando si dice legge costituzionale si dice un *genus* che abbraccia varie specie. Noi dobbiamo riconoscere, se non propriamente una gerarchia, almeno un ordine ed un coordinamento necessario fra le leggi costituzionali di uno Stato: una legge costituzionale prima e maggiore, fondamentale, e le leggi costituzionali che, susseguendosi coordinatamente a questa prima fondamentale, possono ben trovare in essa una posizione di limiti per la loro espressione. Il potere costituente, quel potere che trova la sua espressione originaria, incontrollabile ed illimitata, nella posizione della Carta costituzionale fondamentale, a sua volta, può trovare dei limiti, vuoi di forma, di procedura, vuoi di contenuto, da parte della Costituzione stessa, la quale suole appunto esprimere questi limiti specialmente allorquando si va a regolare, nei sistemi così detti rigidi, la possibilità di revisione della Costituzione.

In particolare il sistema rigido che è ora quello della Costituzione italiana, in quanto viene a regolare la possibilità e le forme della revisione futura, pone indubbiamente un sistema di limiti di natura imperativa per l'esercizio ulteriore del potere costituente: potere costituente che non si è esaurito nella posizione della Carta fondamentale, ma può continuare ad esplicarsi, ed in questa sua esplicazione futura trova la via segnata, come condi-

zione di legittimità, nella Carta costituzionale da cui tutto si diparte.

Ecco dunque anche per le leggi costituzionali, per queste leggi costituzionali ulteriori, in relazione alla posizione immanente, imperativa, di questi limiti che ne regolano l'emanazione e talvolta anche il contenuto sostanziale (così è ad es. per l'art. 139 della Costituzione italiana), la possibilità di istituire, quel paragone fra il limite e la norma, in cui si sostanzia, come si è premesso, il sindacato di legittimità costituzionale: nel senso di potere accertare se una legge, sia pure di carattere costituzionale, in quanto come tale intitolata, e comunque in quanto afferente a materia costituzionale, sia costituzionale, o meglio legittima — rivestita di legalità costituzionale — in quanto conforme ai precetti imperativi della Costituzione a quelle forme ed a quei limiti che la stessa Costituzione, come autolimitazione di quel potere che ne costituisce l'anima, ha posto a se stessa, alla continuità del potere costituente, per l'esplicazione sua ulteriore, integratrice o modificatrice.

Ora, se tale raffronto è possibile e necessario — posto che in uno stato di diritto, ove è posizione di limiti, ivi deve trovarsi anche la possibilità costituzionale, l'organo ed il potere per controllarne ed assicurarne l'osservanza — l'unico quesito che si pone è quello di stabilire quali di questo contrasto possono essere i giudici.

A questo quesito mi pare che la risposta sia facile.

Soltanto due ipotesi, due soluzioni possono prospettarsi: che questo giudizio possa essere demandato, scartandosi ovviamente l'esecutivo, al potere legislativo od al potere giurisdizionale.

Non credo che il sindacato potrebbe essere demandato al Parlamento. Anzitutto perchè, nella posizione giuridica costituzionale del potere legislativo, vi è senza dubbio una gradazione di posizioni: nella posizione più alta della quale sta il potere legislativo costituente e nell'altra — almeno sotto l'aspetto funzionale — quello ordinario, il Parlamento. Onde sembrerebbe illogico, se non assurdo, che quest'ultimo potesse esercitare un sindacato su quello maggiore che lo precede ed in certo qual modo lo signoreggia.

Tanto più questo esercizio sembra abnorme nel sistema positivo italiano, in quanto l'esercizio ulteriore del potere costituente, ai fini della integrazione, dello sviluppo o della revisione della Costituzione, non è demandato ad un organo diverso, ma allo stesso Parlamento, con particolari garanzie di maggioranza, di procedura e di termini: onde, in sostanza, avverrebbe che il Parlamento, in sede ordinaria, sarebbe chiamato ad esercitare il sindacato di legittimità costituzionale sopra sè medesimo, o meglio sulla propria opera legislativa, pur attuata con le maggiori cautele e garanzie di cui sopra.

Escluso dunque anche il potere legislativo, bisogna concludere che il sindacato di cui è caso non possa competere che a quello giudiziario, partico-

larmente, contemplato questo, come nell'ordinamento italiano, in quella sua più alta espressione, tipicamente destinata a tale superiore funzione, che è la Corte costituzionale. E, tenuto conto, d'altra parte, nel caso di specie, della particolare materia in cui si ambienta questo sindacato: materia dei rapporti costituzionali fra lo Stato e la Regione siciliana, la competenza — nella nozione generica di un organo superiore di giurisdizione costituzionale, — non può essere riconosciuta che a questa Alta Corte, il cui potere non può non abbracciare quello che sarebbe un contrasto immanente fra la Regione e lo Stato, per effetto di una legge che regolerebbe — in ipotesi illegittimamente — la revisione dello Statuto regionale e quindi il possibile sconvolgimento del relativo regime giuridico garantito con legge costituzionale dello Stato.

Mi pare pertanto che, a conclusione di questa prima fondamentale indagine, si debba affermare la proponibilità del ricorso e la competenza a conoscerne dell'Alta Corte, ritualmente investita del ricorso stesso.

La ricerca concreta che ora si pone è quindi quella di merito: vedere quale possa essere stato il limite, od i limiti, posti all'esercizio del potere costituente, come esercitato in quel periodo, quasi di sua sopravvivenza, che, dopo la pubblicazione della nuova Costituzione, doveva improrogabilmente concludersi con il 31 gennaio 1948, in relazione a particolari, ben individuati obiettivi, fra i quali appunto quello di « deliberare » sugli statuti regionali speciali.

Quale dunque la fonte ed il contenuto di questi limiti: e se essi siano stati violati.

Procedendo a questo esame dirò subito che, a mio modo di vedere, nessun vero e proprio limite si può riscontrare che potesse impegnare imperativamente, secondo determinate direttive ed entro dati confini, l'esercizio futuro, in materia, del potere costituente, nella prima legge (R.D.L.) di approvazione dello Statuto siciliano del 15 maggio 1946, n. 455.

La Carta costituzionale, invero, là dove si occupa delle regioni e, particolarmente, delle regioni a regime differenziato, pone (art. 106), una norma fondamentale: nel senso che i diritti delle regioni, il loro particolare regime giuridico, vengono attribuiti solo quando ed in quanto i relativi statuti siano adottati con legge costituzionale nel sistema costituzionale dello Stato. Ciò importa che, secondo la chiara disposizione di questa norma, gli statuti, pur avendo in se stessi contenuto costituzionale, assumono, di fronte alla Costituzione dello Stato, costituzionale rilevanza, ricevono questo carattere giuridico formale, soltanto quando vengono adottati, come si è detto, con legge costituzionale. Soltanto da questo momento lo Statuto diventa ancor esso una legge, un sistema costituzionale, inserito a tutti gli effetti nell'ordine costituzionale dello Stato.

Ora, a mio giudizio, un tale carattere di legge costituzionale, come richiesto dall'art. 116, non poteva avere la legge di approvazione 15 maggio 1946, n. 455, nè originariamente, nè a posteriori, per successiva elevazione.

Non originariamente, in quanto detta legge fu emanata, sotto forma di R.D.L. durante il regime normativo particolare, dominato dal R.D.L. 25 giugno 1944, n. 151 e successivo D.L.L. 16 marzo 1946, n. 98, nel quale, non solo non era preveduta e regolata la emanazione di leggi costituzionali *formali*, ma la materia costituzionale, anche come contenuto, e con riferimento quanto meno ai principi ed elementi fondamentali della Costituzione (il che indubbiamente deve dirsi di quella profonda innovazione, tale da imprimere una nuova fisionomia allo Stato, che è costituita dal sistema regionalistico), era stata sottratta, esclusa dalla potestà normativa del Governo, allora necessariamente investito di tale potestà in mancanza degli organi legislativi normali. Questa carenza di potestà è stata affermata in più incontri anche dalla Corte suprema di cassazione.

La legge 455 pertanto non potè assumere, nè come forma nè come contenuto, in senso giuridico, carattere di legge costituzionale.

Nè, d'altra parte, un tale carattere, mi sembra, gli venne attribuito dalla Costituzione. Questa non presenta per norma, e neppure in questo art. 116, carattere retroattivo, laddove invece, richiedendo per gli statuti regionali, quale una condizione di legittimità per la loro sistemazione nell'ordine costituzionale dello Stato, l'adozione per legge costituzionale, si riferisce e detta un precetto evidentemente per il futuro: il che poi è stato confermato nella XVII disposizione transitoria che ha demandato appunto alla Costituente prorogata di deliberare sugli statuti regionali.

Deriva da tutto ciò che la prima approvazione dello Statuto siciliano è avvenuta — come altrimenti non poteva avvenire — per legge ordinaria, la quale, in quanto tale — se poteva bastare a legittimare un regime regionale provvisorio, ed altresì a porre degli indicativi per il futuro esercizio del potere costituente in ordine allo Statuto stesso —, non aveva potestà di impegnare, di dettare imperativi per la Costituzione. Costituzione libera per definizione e senza limiti, per la posizione di tutti i suoi principi e quindi anche in tema di regimi regionali, se pure politicamente influenzata, se non dominata, a tale proposito, almeno per la posizione dell'ossatura fondamentale, dagli avvenimenti storici e politici precorsi, nella specie da tutto quel movimento che diede luogo all'affermarsi dell'autonomia siciliana e quindi alla formazione ed approvazione (provvisoria) del relativo Statuto.

E' dunque soltanto nella Costituzione che possono ricercarsi i limiti, laddove appunto, prorogando eccezionalmente l'attività ed i poteri della Costituente sino al 31 gennaio 1948, essa pose fra gli obbiettivi di tale attività

prorogata (disp. XVII) di « deliberare... sugli statuti regionali speciali ».

Ora quali sono i limiti che si possono enucleare da tale disposizione?

Come contenuto di potestà normativa, nell'ampia nozione del «deliberare », sembrami che limitazioni non se ne potessero riscontrare. Potestà di deliberare, come in materia di stampa e di leggi elettorali (tali contemplati nello stesso inciso): e quindi anche di revisionare; (mi si perdoni la brutta parola) e, occorrendo, di modificare i detti statuti ai fini della loro adozione nella Costituzione. Trattandosi di prima adozione, di intervento per l'adozione, non trovava ancora applicabilità, invero, il procedimento di revisione tracciato nell'art. 138 rispetto alla Costituzione o leggi costituzionali già perfette, inserite di già nell'ordine costituzionale dello Stato. E la legge precedente, n. 455, si è detto, non poteva avere posto che degli indicativi, non degli imperativi, per carenza di sua potestà formale.

Libertà di revisione, pertanto, contenuta solo da quegli elementi storico-politici ai quali si è pure già accennato, in omaggio ai quali la revisione non avrebbe potuto diventare sconvolgimento del suo contenuto, ma con la quale ogni altra modificazione, anche di ordine giuridico, doveva, sembrami, ritenersi consentita, salvo l'usarne con quella prudenza che agli organi politici si impone.

Tuttavia ciò non vuol dire mancanza di altri limiti, di altra natura, i quali, a mio giudizio, erano i seguenti.

Potere di deliberare sugli statuti regionali, anzitutto, ma solo sugli Statuti. Non quindi all'infuori di questi e propriamente in merito alla Costituzione generale dello Stato, ormai già posta ed in ordine alla quale la Costituzione aveva già esaurito il suo potere. Poichè, dunque, il procedimento revisionale, anche in ordine agli statuti regionali, fa parte, trovasi inserito nella Costituzione, questo procedimento, nella sua esplicazione futura non poteva essere toccato, alterato,; ma doveva star fermo. Revisioni potevano bensì essere introdotte, come si è detto, dalla stessa Costituente entro il periodo prorogato, tenuto conto che lo Statuto regionale allora non era ancora costituzionalmente perfetto e la Costituente interveniva appunto, e liberamente, per darvi natura ed efficacia costituzionale. Ma non avrebbe potuto, invece, la Costituente provvedere in difformità, modificando la costituzione, per future revisioni.

Secondariamente, poi, potestà attribuita, soggettivamente, all'Assemblea costituente e solo all'Assemblea costituente, in funzione di sua eccezionale sopravvivenza ed in espressione dei suoi originari poteri, come tali prorogati. Attribuzione quindi che non poteva, a mio giudizio, dalla Costituente essere riversata, ceduta ad un altro organo, se pure dello stesso ordine, ma in posizione minore e comunque diverso, quale il Parlamento. Ciò non in base all'applicazione del vietato principio che il delegato non può sub delegare: ma

per la natura stessa dell'organo e del potere esercitato, che presuppone necessariamente perfezione autonoma originaria di requisiti per il suo esercizio, non_ ch  per il principio generale della divisione dei poteri, che   fondamentale in materia costituzionale e domina la nostra Costituzione.

Se pertanto, in ipotesi, la legge costituzionale impugnata avesse modificato essa stessa, per il futuro, il procedimento revisionale della Costituzione, sia pure con limitato riferimento allo Statuto della Regione Siciliana, — od altrimenti se avesse inteso delegare, investire di tutti i suoi poteri, e particolarmente di quelli revisionali attuali, per la adozione dello Statuto, il Parlamento —, in entrambi i casi vi sarebbe stata una esorbitazione dai limiti, un eccesso di potere, da doversi assumere quale vizio di legittimit  costituzionale della legge in esame, tale da doversi dichiarare dall'Alta Corte con gli effetti di legge.

Ma vi   stata in concreto questa esorbitanza? A me non pare.

Non sotto il primo profilo, in quanto la legge in esame, dopo aver solennemente e senza riserve proclamato che lo Statuto della Regione Siciliana...

fa parte delle leggi costituzionali della Repubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 della Costituzione » — soggiunge al cpv. primo inciso, « ferma restando la procedura di revisione prevista dalla Costituzione ».

Ora, poich  nulla pu  indurre a ritenere, nell'economia della norma ed anche del cpv. in esame, che una tale salvezza, questa proposizione di rispetto, di rinvio ricettizio dovesse valere solo a far tempo dalla consumazione del periodo provvisorio, quale poscia contemplato, ad altri fini, come vedremo, nello stesso comma; — poich  trattasi, e per la lettera e per lo spirito, di una disposizione attuale d'immediata applicazione, ci  vuol dire che la Costituente, nonch  modificare quella norma della Costituzione, ha esplicitamente inteso richiamarla, farla propria, porla come regola anche per la revisione dello Statuto regionale.

Non quindi esorbitanza, ma rispetto, piena aderenza e recezione.

Ma, ci  posto, come pu  intendersi la successiva proposizione del comma, nella quale un rinvio, se non una delega, al potere normativo ordinario   poi enunciata, relativamente alle modifiche ritenute necessarie dallo Stato o dalla Regione, modifiche da potersi approvare con legge ordinaria, entro il periodo di due anni « udita l'Assemblea regionale della Sicilia »? Come si pu  conciliare questa potest  di modifica demandata al Parlamento in sede ordinaria, mentre la procedura di revisione costituzionale resterebbe riservata alla sede costituente, e ci  al Parlamento stesso ma con le forme e garanzie di cui all'art. 138 ?

Si pu  ammettere, d'altra parte, che siasi voluto imporre alla Sicilia, prima fra le regioni autonome, un regime di modificabilit  dello Statuto,

diverso e più limitato, con minori garanzie, che per altre regioni anche a regime ordinario, relativamente alle quali le modifiche statutarie presuppongono quanto meno un accordo fra Stato e Regione, una deliberazione (non un semplice parere) di questa?

Poichè ciò è certamente assurdo, la soluzione, secondo me, si può ben trovare nella contrapposizione, nel raffronto insito nella stessa economia del comma in esame fra le nozioni giuridiche di revisione costituzionale, e di semplici modifiche, come poscia contemplate nel comma stesso. Revisione costituzionale è quella che può incidere sulla costituzione vera e propria, sugli elementi suoi essenziali e veramente costituzionali, sull'ossatura, in altri termini, di una costituzione, di una legge costituzionale o di uno statuto: come tale riservata al potere costituente, e ciò anche per la Regione Siciliana, postochè di tale analogo potere non ha ritenuto o non ha potuto direttamente fare uso la Costituente originaria nel periodo prorogato, in cui ne aveva avuto attribuzione.

Ma non tutto quanto è formalmente contenuto in una costituzione od in uno statuto, non tutte le norme, non tutti gli istituti, assumono per la loro sostanza carattere propriamente costituzionale, in modo da doversi intendere assoggettati al regime che la materia costituzionale caratterizza.

Sonvi in ogni costituzione norme integrative, funzionali, marginali, di procedura, che completano e sviluppano il quadro; ma non sono in se stesse norme costituzionali. La stessa Carta costituzionale italiana rispetto ad alcuni istituti che essa contempla, ne demanda poi esplicitamente lo sviluppo, l'adattamento, la regolamentazione concreta, alle leggi ordinarie; ciò anche rispetto ad istituti che potrebbero sembrare fondamentali, come ad esempio per l'ordinamento giudiziario.

Ora poichè norme, principi ed istituti di tale natura ve ne sono indubbiamente anche nello Statuto siciliano, — ecco che rispetto a questi, in quanto non propriamente costituzionali, modifiche possano essere introdotte, anche prescindendo dalla procedura di revisione costituzionale, attraverso leggi ordinarie.

Ed è questo appunto, e non altro, che ha voluto esprimere, secondo il mio giudizio, il comma in esame, là dove parla di modifiche da approvarsi (entro due anni) con leggi ordinarie. Modifiche non essenziali, cioè, adattamenti, aggiornamenti, perfezionamenti, onde adeguare lo Statuto — questo Statuto forse troppo affrettatamente costruito e dalla Costituente non potuto esaminare *funditus* — alle esigenze vive della Regione e dello Stato e per renderlo nello stesso tempo aderente, in armonia, con la Costituzione della Repubblica. In sostanza quel coordinamento, non rivolgitivo, non essenziale — come nell'approvazione dei testi unici — che era stato posto come un indicativo nella

precedente legge 455. Indicativo al quale ora la Costituente ha voluto attenersi, tenuto conto soprattutto del non aver potuto provvedere essa stessa, direttamente, alla eventuale revisione, e della necessità in cui si è trovata di rinviare la materia al Parlamento.

Ma intesa la norma in questa limitata significazione è evidente che anche qui, anche sotto il secondo profilo, non vi fu superamento di limiti: delega vi è stata bensì, o rinvio al Parlamento ordinario, ma per l'espressione di una competenza che potrebbe intendersi, (e tale, credo, fu intesa) già sua propria, interpretato il potere di modificare nel significato di cui sopra.

Così penetrata ed interpretata la legge impugnata, non mi sembra pertanto, concludendo, che essa sia inficiata da vizio alcuno di illegittimità costituzionale.

Onde concludo per il rigetto del ricorso della Regione.

Alta Corte, *op. cit.*, pagg. 56-63.

7) *Sentenza dell'Alta Corte - Decisione 19 luglio 1948 - 10 settembre 1948 sul ricorso del Presidente della Regione contro la legge 26 febbraio 1948, n. 2, concernente: « Coordinamento dello Statuto della Regione Siciliana » (1).*

Presidente: Scavonetti; Relatore: Ortona; Estensore: Vassalli; P. M.: Eula. Regione Siciliana (Avv.ti Carnelutti, E. La Loggia, Salemi, Orlando Cascio, Rubino). Presidenza del Consiglio (Avv. St. Latour).

Legge costituzionale - Sindacato giurisdizionale di legittimità costituzionale - Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 - Previsione di modifiche allo Statuto regionale siciliano da apportarsi con legge ordinaria - Illegittimità costituzionale.

Anche le leggi costituzionali, in quanto siano regolate e sottoposte a limiti dalla Carta costituzionale fondamentale, sono soggette al sindacato giurisdizionale di legittimità costituzionale.

Per le leggi costituzionali regolatrici di rapporti fra lo Stato e la Regio-

⁰⁾ La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 è pubblicata al n. 10 dei documenti relativi a « Coordinamento dello Statuto con la Costituzione », pag. 331.

ne Siciliana, competente in materia è l'Alta Corte per la Regione Siciliana.

Il secondo comma dell'art. I della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, in quanto prevede che modifiche allo Statuto della Regione Siciliana possano essere apportate, entro due anni, senza l'osservanza del procedimento di revisione previsto dall'art. 138 della Costituzione, è viziato di illegittimità costituzionale.

Udita alla pubblica udienza del 5 luglio 1948 la relazione di S. E. Ortona, uditi l'avv. Carnelutti in difesa della Regione ricorrente e l'avv. Latour difesa dello Stato, udita la requisitoria del P. M. in persona del dott. Ernesto Eula, il quale ha concluso rigettarsi le pregiudiziali eccezioni d'improponibilità del ricorso e d'incompetenza dell'Alta Corte e nel merito rigettarsi il ricorso, dovendosi intendere rinviata dalla legge impugnata al Parlamento in sede ordinaria soltanto l'approvazione eventuale di modifiche di contenuto non essenziale per l'adeguamento dello Statuto alle esigenze della Regione e dello Stato e per il suo coordinamento con la Costituzione della Repubblica.

Ritenuto che la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, dispone, nel suo art. 1: « lo Statuto della Regione Siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, fa parte delle leggi costituzionali della Repubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 della Costituzione.

Ferma restando la procedura di revisione preveduta dalla Costituzione, le modifiche ritenute necessarie dallo Stato e dalla Regione saranno, non. Oltre due anni dalla entrata in vigore della presente legge, approvate dal Parlamento nazionale con legge ordinaria, udita l'Assemblea regionale della Sicilia ».

Ritenuto che la disposizione del secondo comma di tale legge è denunziata per illegittimità costituzionale come quella che importa violazione:

- a) dell'articolo unico del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che approva lo Statuto della Regione Siciliana;
- b) degli articoli 16, 17 delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione della Repubblica Italiana;
- c) degli articoli 116, 123 e 138 della Costituzione stessa.

Ritenuto non sussistere l'improponibilità del ricorso, che la difesa dello Stato ha eccepito assumendo non potersi dare sindacato giurisdizionale di legittimità costituzionale rispetto a un atto avente forma di legge costituzionale. L'art. 25 dello Statuto della Regione Siciliana prevede che l'Alta Corte conosca della costituzionalità delle leggi emanate dallo Stato « rispetto allo Statuto stesso e ai fini della efficacia delle medesime entro la Regione » e la disposizione, parlando di leggi emanate dallo Stato « rispetto allo Statuto » regionale, cioè di leggi concernenti lo Statuto stesso, non può che riferirsi alla

materia formante oggetto della legge statutale. Il che è conforme alla funzione dell'Alta Corte, la quale, con poteri che la posteriore Carta costituzionale della Repubblica (art. 127) ha distribuito fra Corte costituzionale e Parlamento per ciò che concerne le leggi regionali ivi previste, è chiamata a dirimere i conflitti fra due ordinamenti giuridici: un controllo limitato alla costituzionalità formale delle leggi rimarrebbe confinato nell'ambito di ciascun ordinamento e quindi inoperante rispetto al conflitto ipotizzato. Rimanono, pertanto, estranee alla definizione del punto in oggetto le considerazioni che pur sono state dottamente svolte dalle difese delle due parti e dal Pubblico Ministero, circa la possibilità che la legge costituzionale incontri limiti giuridici, come quelle che attengono al problema della legalità costituzionale nell'interno di uno stesso ordinamento giuridico.

Non sussiste, d'altro canto, l'incompetenza di questa Alta Corte, prospettata alla discussione orale dalla difesa dello Stato sotto il profilo che sarebbe riservato alla Corte costituzionale, prevista dall'art. 134 della Costituzione della Repubblica, il decidere circa la violazione dell'art. 138 della Costituzione stessa, poichè il ricorso investe la legittimità costituzionale di una legge « rispetto allo Statuto » regionale siciliano e « ai fini della efficacia della medesima entro la Regione », così come testualmente prevede l'art. 25 dello Statuto della Regione Siciliana.

Ritenuto che la disposizione denunciata col demandare al Parlamento nazionale di approvare mediante legge ordinaria, udita l'Assemblea regionale, le « modifiche ritenute necessarie » dello Statuto regionale siciliano importa deroga sia al criterio di partecipazione della Regione al processo deliberativo dello Statuto, quale si desume dall'art. 123 della Costituzione della Repubblica, sia alla regola dettata dall'art. 138 della medesima Carta fondamentale per la revisione costituzionale. Dal testo dell'art. 1 cpv. della legge 26 febbraio 1948, n. 2, non è dato desumere che le « modifiche » allo Statuto siciliano di cui ivi è menzione abbiano a contenersi — secondo l'interpretazione sostenuta dalla difesa dello Stato, alla quale ha dato la sua autorevole adesione il P. M. — nei limiti di modifiche non essenziali, cioè adattamenti, aggiornamenti, perfezionamenti al fine di adeguare lo Statuto stesso alle esigenze vive della Regione e dello Stato e di renderlo al tempo stesso aderente con la Costituzione della Repubblica, attuando in sostanza quel « coordinamento » di cui facevasi riserva nel R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, ed i cui caratteri e limiti si ritrovano nella formazione dei cosiddetti testi unici. Nè parimenti è dato desumere che le modifiche previste come necessarie siano limitate alle norme dello Statuto regionale « integrative, funzionali, marginale, di procedura, che completano e sviluppano il quadro, ma non sono in se stesse norme costituzionali », per le quali pertanto potrebbe prescindersi

dalla procedura di revisione costituzionale. La espressione della legge non comporta siffatte limitazioni; nè esse potrebbero d'altro canto argomentarsi dalla riserva scritta all'inizio della disposizione « Ferma restando la procedura di revisione preveduta dalla Costituzione », dappoichè anche in questo inciso converrebbe introdurre una distinzione tra « modifiche » dello Statuto e « revisione » dello Statuto al fine che la salvezza del procedimento di revisione costituzionale possa intendersi operativa entro il biennio pel quale è stabilita la competenza legislativa ordinaria. Mediante simili limitazioni e distinzioni, volute al fine di assicurare il rispetto dell'autonomia regionale, l'interpretazione si risolverebbe in correzione della legge. Nè ancora l'effetto sarebbe raggiunto, poichè lo stesso « coordinamento » che il R.D.L.

15 maggio 1946, n. 455, approvando lo Statuto della Regione Siciliana, prevede con la futura costituzione dello Stato, dev'essere, a termini di quella legge, sottoposto all'Assemblea costituente; il che non è che un riflesso della portata costituzionale riconosciuta fin dalla origine allo Statuto stesso.

Ritenuto che non sia da prendere in considerazione una tal quale inscindibilità tra il disposto del secondo comma e quello del primo comma dell'art. 1 della legge costituzionale in oggetto, sicchè esclusa la rivedibilità per legge ordinaria dello Statuto siciliano, ne derivi anche il difetto nello Statuto stesso della qualifica di legge costituzionale dello Stato; poichè lo Statuto della Regione Siciliana, espressione dell'autonomia tutta speciale di quella Regione, — espressamente dichiarata dall'art. 116 della Costituzione, — mentre deriva la sua portata di legge costituzionale dalla modificazione che con la sua adozione in tempo anteriore alla formulazione della Costituzione della Repubblica si è apportata alle strutture fondamentali dello Stato italiano, ha già avuto il riconoscimento formale del suo carattere da parte dell'ordinamento statale, non solo in virtù dell'art. 1 del R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, il quale — emanato in data anteriore alla convocazione dell'Assemblea costituente — non incontrava ancora il limite generale segnato alla potestà legislativa del Governo in materia costituzionale dell'art. 3 del D.L.L. 16 marzo 1946, n. 98, ma anche in virtù dell'art. 116 della Carta costituzionale e dell'art. 17 delle disposizioni transitorie della stessa Costituzione, il quale demanda espressamente all'Assemblea costituente di deliberare sugli Statuti regionali entro il 31 gennaio 1948 (quindi, di provvedere con legge costituzionale) ed escludendo con ciò che rispetto agli Statuti stessi possa provvedersi a revisione o coordinamento al modo transitoriamente previsto dall'art.

16 delle stesse disposizioni finali per quelle altre leggi, pure costituzionali, che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate: l'inapplicabilità del quale art. 16 alle eventuali modificazioni dello Statuto siciliano è ulteriormente confermata dal confronto tra la disposizione del detto art. 16,

che attribuisce al potere legislativo ordinario cotesto compito di revisione e di coordinamento per la durata di un anno dall'entrata in vigore della Costituzione e la disposizione impugnata del cpv. dell'art. 1 della legge 26 febbraio 1948, n. 2, che analoga facoltà intende attribuire al Parlamento per la durata di due anni dall'entrata in vigore della legge. Ai testi legislativi ora ricordati fa riscontro il riconoscimento, da parte dello Stato, dell'esercizio di poteri propri di una autonomia speciale, quali si ravvisano nel sistema dei rapporti attuali tra lo Stato e la Regione Siciliana in materie attinenti alla sovranità e nella stessa costituzione dell'Alta Corte destinata, già in data anteriore alla promulgazione della costituzione della Repubblica, a giudicare, « sulla costituzionalità delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato rispetto allo Statuto e ai fini dell'efficacia dei medesimi entro la Regione », della quale Alta Corte l'Assemblea costituente ebbe a designare i componenti di sua elezione fino dall'ottobre 1947; onde la dichiarazione contenuta nel primo comma della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 — lo Statuto della Regione Siciliana fa parte delle leggi costituzionali della Repubblica — è una dichiarazione che nulla aggiunge o modifica ad una situazione politicamente e giuridicamente già definita.

P. Q. M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, dichiara la illegittimità costituzionale del disposto del comma 2 dell'art. 1 della legge 25 febbraio 1948, n. 2, in quanto prevede che modifiche allo Statuto della Regione siciliana possono essere apportate entro due anni mediante legge ordinaria, udita l'Assemblea regionale della Sicilia, fermo restando il procedimento di revisione dello Statuto regolato dall'art. 138 della Costituzione.

A4ta Corte, *op. cit.*, pagg. 39-44.

Fine

INDICE

<i>Indice sommario</i>	Pag. VII
------------------------------	----------

LO STATUTO DINANZI AGLI ORGANI DELLO STATO - Avvertenza

I - LO STATUTO DINANZI AL GOVERNO DELLO STATO .	7
1. Relazione dell'Alto Commissario al Governo dello Stato sul progetto di Statuto elaborato dalla Consulta di Sicilia	9
2. Testo del progetto approvato dalla Consulta di Sicilia .	22
3. Consulta nazionale. Doc. n. 158. Schema di provvedimento legislativo presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (De Gasperi) e trasmesso dal Ministro incaricato delle relazioni con la Consulta Nazionale (Cianca) il 4 aprile 1946 per il parere delle Commissioni riunite « <i>Affari politici e amm.vi - Giustizia - Finanze e Tesoro</i> Pro-getto di Statuto della Regione Siciliana	31
II - LO STATUTO DINANZI ALLA CONSULTA NAZIONALE .	43
1. Consulta Nazionale. Resoconto sommario della seduta 13 aprile 1946 delle Commissioni riunite « <i>Affari Politici e Amm.vi - Giustizia - Finanze e Tesoro</i>	45
2. Consulta nazionale doc. 158-A. Relazione della Giunta nominata dal Presidente della Consulta nazionale .	47
3. Consulta nazionale. Resoconto sommario della seduta 7 maggio 1946 delle Commissioni riunite « <i>Affari politici e Amministrativi - Giustizia - Finanze e Tesoro</i> ...	76
	371

III - PROMULGAZIONE DELLO STATUTO	
1. R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455. Approvazione dello Statuto della Regione siciliana .	» 119
2. Relazione della Corte dei Conti al Parlamento, relativa alla registrazione con riserva del R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455 (Motivazione)	» 131
IV - COORDINAMENTO DELLO STATUTO CON LA COSTITUZIONE	133
1. Assemblea Costituente. Resoconto sommario della seduta del 1° agosto 1946 della seconda sottocommissione della Commissione per la Costituzione .	135
2. Assemblea Costituente. Resoconto sommario della seduta 15 ottobre 1946 della seconda sottocommissione della Commissione per la Costituzione	151
3. Assemblea Costituente. Resoconto sommario della seduta del 17 gennaio 1947 della Commissione per la Costituzione .	159
4. Assemblea Costituente. Resoconto sommario della seduta del 31 gennaio 1947 della Commissione per la Costituzione .	183
5. Assemblea Costituente. Resoconto sommario della seduta antimeridiana del 1° febbraio 1947 della Commissione per la Costituzione	» 190
6. Assemblea Costituente. Resoconto stenografico della seduta del 27 giugno 1947	» 214
7. Assemblea Costituente. Doc. n. 65. Testo coordinato dello Statuto speciale per la Sicilia presentato alla Presidenza dell'Assemblea il 29 gennaio 1948	» 233
8. Assemblea Costituente. Resoconto della seduta antimeridiana del 31 gennaio 1948	246
9. Assemblea Costituente. Resoconto della seduta pomeridiana del 31 gennaio 1948	290
10. Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2. Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione Siciliana, approvato col D.L. 15 maggio 1946, n. 455	331
V - LO STATUTO DINANZI ALL'ALTA CORTE - Avvertenza .	333
1. Ricorso della Regione Siciliana all'Alta Corte avverso la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2	339
2. Difesa dello Stato	343

3. Difesa orale della Regione (prof. Carnelutti)	Pag. 344
4. Difesa orale dello Stato (avv. Latour) .	350
5. Replica del prof. Carnelutti	» 354
6. Requisitoria del Procuratore Generale	355
7. Sentenza dell'Alta Corte	363

VI - APPENDICE

1. Cenni biografici dei consultori .	375
2. Indice analitico dei nomi, dei luoghi e degli argomenti .	395

VII - INDICE GENERALE DELL'OPERA

1. Indice del primo volume	443
2. Indice del secondo volume	451
3. Indice del terzo volume	463
4. Indice del quarto volume	471

CENNI BIOGRAFICI DEI CONSULTORI (*)

(*) Le notizie biografiche dei consultori sono state desunte da fonti d'informazione dell'A.R.S., da pubblicazioni della Casa Editrice « La Navicella », da Annuari parlamentari del Parlamento nazionale e della Regione siciliana, nonché da notizie fornite dai familiari.

ALBERGO Domenico, nacque a Catania il 16 febbraio 1889.

Dopo essersi dedicato giovanissimo all'insegnamento conseguì la laurea in legge e dal 1916 cominciò ad esercitare l'avvocatura nel campo penale.

Si era intanto iscritto al Partito socialista, dedicandosi alle lotte sindacali.

Fu candidato alle elezioni per la Camera dei deputati del 1924 fino alla emanazione delle leggi eccezionali del 1925.

Partecipò alla opposizione contro il fascismo riportando anche ferite in scontri con le squadre fasciste del messinese. Mantenne la sua posizione di antifascista durante il ventennio, subendo angherie e persecuzioni.

Alla caduta del fascismo partecipò al primo governo Badoglio come sottosegretario alla marina militare. Fu poi consultore regionale e vice presidente della Consulta regionale, consultore nazionale fino al 1946, vice delegato regionale alla amministrazione provinciale dal 1952 al 1957, consigliere e poi assessore comunale di Catania dal 1956 al 1960.

Morì a Catania il 30 settembre 1971.

ALDISIO Salvatore, nacque a Gela (Caltanissetta) il 29 dicembre 1890.

Giovanissimo fece parte della gioventù cattolica italiana. Nel 1907 fu presidente del circolo giovanile cattolico di Gela e nel 1909 fu eletto, dal IV Congresso della Unione cattolica siciliana, segretario del Consiglio esecutivo (presidente Luigi Sturzo)

e prese parte attiva nei congressi dei cattolici. Si laureò in giurisprudenza ed agraria.

Tenente colonnello di fanteria. Nel 1911, durante la guerra italo-turca fu nominato pubblico ministero presso il Tribunale di Tripoli.

Fu combattente in Cirenaica nel periodo 1912-1915 e durante la prima guerra mondiale. Nell'agosto 1918, essendo comandante di battaglione, fu ferito, fatto prigioniero e inviato in un campo di prigionia in Boemia, da dove evase per unirsi ai partigiani locali. Fu decorato di medaglie di bronzo al V.M. e di croce di guerra.

Rientrato in patria, nel gennaio 1919, fu fra i collaboratori di Luigi Sturzo, per la fondazione e l'organizzazione del Partito popolare italiano.

Nel 1920 fu presidente della organizzazione cooperativa e sindacale della provincia di Caltanissetta e successivamente di tutta la Sicilia.

Eletto deputato al Parlamento nel 1921 e nel 1924, presentò la legge per la trasformazione del latifondo siciliano e quella a favore dei lavoratori delle zolfare.

Nelle elezioni politiche del 1924 risultò primo eletto nella lista del Partito popolare in Sicilia.

Dopo il delitto Matteotti e la secessione dell'Aventino, nel 1925, abbandonò la vita politica.

Nel 1913 organizzò in Sicilia il Partito democratico cristiano ed indisse il primo convegno siciliano della Democrazia Cristiana.

Prefetto di Caltanissetta prima, venne nominato Ministro dell'interno a Salerno.

Nel 1944 venne nominato Alto Commissario per la Sicilia, carica che mantenne per due anni fino alla convocazione della Costituente. In tale qualità presiedette i lavori della Consulta regionale siciliana che elaborò lo Statuto della Regione siciliana.

Da Ministro della marina mercantile, nominato nel 1947, impostò ed affrontò il problema della ricostruzione della flotta mercantile italiana ridotta a sole 340.000 tonnellate, riportandola, dopo un solo anno, alla consistenza di un milione e mezzo di tonnellate.

Resse ad *interim*, nello stesso periodo, l'Alto Commissariato per l'Alimentazione ed il Ministero dell'interno, quest'ultimo durante il viaggio di De Gasperi negli Stati Uniti.

Presiedette nell'ottobre 1947 il congresso nazionale della Democrazia Cristiana e fu Presidente della V commissione per l'unione doganale italo-francese. Nel primo parlamento repubblicano venne nominato senatore di diritto, perchè già deputato in tre legislature XXVI, XXVII e Assemblea Costituente e perchè dichiarato decaduto nella seduta della Camera dei Deputati del 9 novembre 1926. Fu presidente del Senato e presidente della Confederazione cooperative italiane, presidente del Consiglio superiore del commercio interno, presidente dell'Istituto nazionale di diritto marittimo, membro della direzione nazionale del partito della Democrazia Cristiana.

Fu capo della missione italiana negli Stati Uniti d'America nel maggio 1949 e capo nella missione dell'America Latina dove firmò trattati di amicizia con nove paesi.

Ministro dei lavori pubblici dal febbraio 1950 al giugno 1953, presentò la legge per il riordinamento degli organi decentrati dell'amministrazione dei lavori pubblici, quella per la sistemazione dei fiumi e della costruzione di nuove chiese.

Venne rieletto nel 1953 deputato per la circoscrizione di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta, con 159.075 voti di preferenza.

Fu nominato Ministro per l'industria e commercio nel 1° gabinetto Fanfani (18 gennaio 1954). Fu rieletto per la quinta volta deputato nella stessa circoscrizione il 25 maggio 1958.

Fu Presidente dell'Istituto Ente morale Luigi Sturzo.

Mori a Roma il 27 luglio 1964.

ALESSI Giuseppe, è nato a San Cataldo (Caltanissetta) il 29 ottobre 1905.

Avvocato, pubblicista,

Organizzatore delle Leghe cristiane di Caltanissetta e della Democrazia Cristiana siciliana nel 1944, ha diretto in quell'anno il giornale » L'Unità », edito in Sicilia.

E' stato presidente del Comitato di liberazione per la provincia di Caltanissetta e membro del Comitato regionale di liberazione.

Ha ricoperto la carica di segretario confederale della C.G.I.L. durante il periodo dell'unità sindacale.

E' stato componente della Consulta regionale siciliana e della Commissione preparatoria del progetto di Statuto per la Regione siciliana e della Commissione paritetica per l'attuazione delle norme dello Statuto siciliano.

E' stato inoltre sindaco di S. Cataldo, consigliere anziano del consiglio comunale di Caltanissetta e componente della Giunta provinciale amministrativa della stessa città.

Nel partito della Democrazia Cristiana ha ricoperto le cariche di segretario provinciale, di commissario e di segretario regionale ed è stato inoltre componente del comitato regionale, del consiglio nazionale e membro della direzione centrale.

Eletto deputato all'Assemblea regionale siciliana nella I, II, III e IV legislatura, è stato il primo presidente della Regione, presidente del Gruppo parlamentare D.C., assessore agli enti locali, presidente del 1° Governo regionale nella III legislatura e presidente dell'Assemblea regionale dal dicembre 1956 al giugno 1959.

Ha ricoperto inoltre la carica di presidente del comitato provinciale della C.R.I. di Caltanissetta, sindaco della società di navigazione Tirrenia, vice presidente dell'Ente per le case ai Lavotari (ESCAL).

Eletto senatore nella IV legislatura e deputato nella V, è stato componente della commissione parlamentare per lo studio del fenomeno della mafia in Sicilia e presidente della commissione parlamentare d'inchiesta SIFAR.

In atto esercita la professione di avvocato ed è presidente dell'Istituto della Enciclopedia italiana fondata da G. Treccani.

ALLIATA Fabrizio, duca di Pietratagliata, nacque a Palermo il 1889.

Fu vice sindaco della prima amministrazione post-bellica della città di Palermo, essendo sindaco il cavaliere Lucio Tasca.

Fu seguace del movimento indipendentista e si dimise da consultore il 28 marzo 1945.

Mòri nell'anno 1955.

AUSIELLO ORLANDO Camillo, nacque a Palermo il 21 dicembre 1897. Si laureò in giurisprudenza ed esercitò la professione di avvocato.

Fu docente di diritto romano nell'Università di Camerino (1926-1927) e di diritto pubblico romano nell'Università di Palermo (1944-1947).

Fu iscritto al Partito democratico del lavoro.

Alla Consulta regionale siciliana partecipò alla elaborazione dello Statuto siciliano.

Fu deputato all'Assemblea regionale siciliana nella I e nella II legislatura per il Blocco del Popolo (Indipendente).

Autore di pubblicazioni giuridiche, fu cultore del nuovo diritto regionale, docente presso la scuola di perfezionamento in diritto regionale alla Università di Palermo e avvocato della Regione siciliana in numerosi giudizi di legittimità costituzionale avanti all'Alta Corte ed alla Corte Costituzionale.

Morì a Palermo il 1° settembre 1971.

BAVIERA Giovanni, nacque a Modica il 19 luglio 1875.

Si laureò in giurisprudenza e fu professore ordinario di istituzioni di diritto romano alle Università di Pisa, Napoli e Palermo.

Appartenne prima al Partito democratico liberale e poi al Partito liberale.

Fu deputato al Parlamento nella XXV legislatura (1919-1920) per il collegio di S. Angelo dei Lombardi - Avellino, e nella XXVI legislatura (1921-1923) per il collegio di Avellino - Benevento - Campobasso.

Fece parte della commissione per la riforma dei codici nella sua qualità di giurista, anche dopo la scadenza del mandato parlamentare.

Fu molto vicino a Benedetto Croce (che gli cedette il proprio collegio nella XXV legislatura) ed a Francesco Saverio Nitti.

Agli inizi del periodo fascista si trovò, insieme a Vito Reale, a fronteggiare la squadraccia che era andata ad effettuare una spedizione punitiva in casa di F. S. Nitti; fu il solo deputato dell'epoca a presentare al Governo una interrogazione sull'atto violento. Sciolta la XXVI legislatura abbandonò la vita politica, ed essendo oggetto di persecuzione politica, lasciò l'Università di Napoli e si fece chiamare all'Università di Palermo. Non fu mai iscritto al P.N.F.

Avvenuto lo sbarco anglo-americano nel 1943, venne nominato dal Governo militare alleato rettore dell'Università di Palermo e subito dopo — per suo espresso desiderio — fu eletto dal corpo accademico. Fu poi rieletto ad ogni scadenza fino al 1950.

Dagli Alleati gli venne pure offerta la carica di sindaco di Palermo che non accettò, così come rifiutò pure successivamente — prima della nomina dell'on. Musotto e prima di quella dell'on. Aldisio — l'incarico di Alto Commissario.

Scrisse numerose opere di carattere giuridico e più specialmente di diritto romano.

Mori a Palermo il 29 luglio 1973.

BONASERA Giovanni, nacque a Santa Caterina Villaermosa (Caltanissetta) il 19 gennaio 1882.

Fu coltivatore diretto e fondatore della sezione della Democrazia Cristiana di Santa Caterina Villaermosa di cui fu segretario.

Fu presidente della cooperativa agricola « La Moderna » e della cassa comunale di credito agrario di Santa Caterina Villaermosa.

Mori il 26 gennaio 1966.

CARTIA Giovanni Alberto, nacque a Scicli (Ragusa) il 17 agosto 1894.

Studiò nel 1911 presso l'Istituto di scienze sociali di Firenze e si laureò in giurisprudenza a Catania nel 1916.

Fu assistente presso l'Istituto di studi economici e sociali dell'Università di Catania, poi trasformato in Istituto superiore di scienze economiche e commerciali.

Isritto, nel 1921, nell'albo degli avvocati presso il tribunale di Modica esercitò ininterrottamente la professione forense, sia in penale sia in civile.

Prestò servizio militare durante la guerra 1915-1918, prima in fanteria e quindi in aviazione, conseguendo il grado di capitano dell'aeronautica e meritando una medaglia d'argento ed una di bronzo al valor militare, nonché una croce al merito di guerra.

Assente da ogni attività politica durante il fascismo, nell'ottobre 1943, caduto il

regime, fu nominato prefetto della provincia di Ragusa, dalla quale carica si dimise, dopo il ritorno della Sicilia sotto il Governo italiano e si dedicò quindi all'attività politica, militando nel Partito socialista d'unità proletaria.

Nominato consultore della Regione siciliana collaborò, in tale qualità, alla formazione dello Statuto dell'autonomia siciliana.

Candidato nel 1946 alle elezioni per la Costituente nella lista socialista fu eletto nella circoscrizione di Catania.

Dalla fine del 1947 al giugno 1948 ricoprì la carica di sottosegretario di Stato al ministero dell'agricoltura.

Fu rieletto deputato al Parlamento nazionale nella I legislatura repubblicana.

Fu membro del consiglio consultivo dell'Opera nazionale combattenti e vice presidente della commissione per il piano quinquennale di sviluppo dell'agricoltura in Sicilia.

Fu, inoltre, membro del consiglio di amministrazione dell'Ente siciliano di elettricità e del comitato esecutivo dell'ente stesso, e membro del consiglio di amministrazione della Cassa di Risparmio per le province siciliane.

Cavaliere per merito di guerra, fu nominato nel 1950 grande ufficiale della Repubblica italiana.

Morì a Ragusa il 23 luglio 1959.

CASCIO ROCCA Giuseppe, nacque ad Alcamo (Trapani) il 27 luglio 1894.

Si laureò in medicina e chirurgia e conseguì la libera docenza in clinica dermosifilopatica presso l'Università di Palermo.

Autore di numerose pubblicazioni nel campo della scienza medica.

Militò in organizzazioni del movimento cattolico e nelle file della Democrazia Cristiana.

Fu presidente dell'amministrazione provinciale di Palermo dal 1943 al 1945 e delegato regionale dal 1956 al 1962.

Alla sua attività sono legate varie realizzazioni della provincia, fra cui la fondazione del centro tumori (di cui fu commissario), e la costruzione del brefotrofo.

Fece parte del gruppo direttivo del Nastro azzurro e dei Combattenti. Morì il 15 febbraio 1963.

COLAJANNI Gino, nacque ad Enna (Castrogiovanni) il 16 giugno 1894. Volontario della guerra 1915-1918, si laureò nel 1920 all'Università di Napoli in ingegneria industriale.

In qualità di ingegnere elettronico esercitò la professione presso la Società generale elettrica della Sicilia e successivamente come libero professionista.

Fu iscritto dal 1913 al 1925 al Partito repubblicano; nel 1943 militò nel Partito d'azione e successivamente nel Partito socialista italiano da cui uscì per militare nel Partito socialista unitario e quindi nel Partito socialista democratico italiano.

Fu deputato all'Assemblea regionale siciliana nella I legislatura per il Blocco del Popolo.

Esperto di problemi elettrici, fu sostenitore della costituzione dell'Ente siciliano di elettricità.

Rappresentò a lungo la Regione siciliana nel Comitato dei prezzi.

Mori il 3 giugno 1960.

CORTESE Pasquale, nacque ad Alia (Palermo) il 20 ottobre 1901.

Libero docente di patologia chirurgica e propedeutica clinica nella Università di Palermo, membro della Consulta regionale siciliana, deputato alla Costituente, deputato alle prime due legislature della Camera dei Deputati, ispettore sanitario presso l'INAM.

Giovanissimo militò nelle file dell'azione cattolica, in particolare nella F.U.C.I.

Per la sua avversione al fascismo gli furono precluse le possibilità di impiego professionale e la sua stessa professione libera subì delle restrizioni; dovette abbandonare la clinica universitaria, dopo otto anni di assistentato e dimettersi da segretario regionale dei laureati cattolici, per invito rivoltogli dalla Questura. Ottenne l'impiego e la libera docenza dopo la caduta del fascismo.

Fu tra i primi fondatori del Partito popolare italiano a Palermo (all'on. Antonino Pecoraro (padre), all'on. Jannelli, al dott. Briuccia e ad altri).

Formò il primo gruppo giovanile del Partito e fondò il primo settimanale del Partito stesso a Palermo « Battaglie popolari e successivamente, con Mellina, Marano, Filangeri ed altri, il settimanale « La Libertà

Fu poi corrispondente del « Popolo diretto da Donati.

Per incarico della segreteria provinciale guidò per primo in Italia i contadini delle leghe bianche di San Giuseppe Jato e di San Cipirrello (Cooperativa Pio X) alla occupazione dei feudi della zona ed ebbe per tale azione il plauso della segreteria generale della Confederazione bianca dei lavoratori, allora guidata dall'on. Giovanni Gronchi.

Del Partito popolare fu membro dell'ultimo comitato provinciale e l'ultimo segretario provinciale amministrativo.

Dopo la liberazione fu tra i primi, con Aldisio, Mattarella, Alessi e Pecoraro, a riunirsi per fondare il Partito della Democrazia Cristiana, in seno al quale ricoprì cariche provinciali e regionali.

Con Bernardo Mattarella rappresentò il Partito nel Comitato di liberazione di Palermo, fu il primo segretario delle organizzazioni sindacali bianche e presiedette una commissione speciale formata dagli alleati per i problemi sindacali.

Insieme a Bernardo Mattarella e a Italo Corsaro fondò il settimanale « Popolo e Libertà poi diventato il quotidiano « Sicilia del Popolo » di cui fu direttore per quattro anni e svolse allora le battaglie giornalistiche contro il separatismo, per la forma repubblicana dello Stato.

Nella qualità di consultore collaborò alla elaborazione dello Statuto regionale siciliano e dall'Alto Commissario per la Sicilia ebbe incarichi per l'industria e commercio e per l'energia elettrica.

Fu vice presidente dell'Associazione della stampa siciliana, quando ne era presidente l'on. Vittorio Emanuele Orlando.

Da deputato ricoprì la carica di segretario dell'ufficio di presidenza.

Mori a Palermo il 2 agosto 1973.

DI CARLO Eugenio, nacque a Palermo il 28 gennaio 1882.

Fu ordinario di filosofia del diritto nelle Università di Camerino, Macerata, Messina, Perugia e Palermo dal 1919 al 1957.

Fu membro del Consiglio superiore delle accademie e biblioteche, e del Consiglio superiore degli archivi di Stato, preside della facoltà giuridica dell'Università di Palermo e direttore della scuola di perfezionamento in diritto regionale.

Fu inoltre presidente del comitato palermitano dell'Istituto per la storia del risorgimento, presidente dell'accademia di scienze, lettere e arti di Palermo e consigliere di amministrazione e membro della commissione scientifica dell'Istituto Luigi Sturzo di Roma.

Medaglia d'oro per i benemeriti della cultura e dell'arte.

Fu autore di numerosissimi scritti di filosofia e di storia, alcuni dei quali dedicati ai problemi e ai precedenti dell'autonomia regionale.

Mori a Palermo il 19 gennaio 1969.

FANALES Giambattista, nacque a Caltagirone il 21 febbraio 1900.

Fu medico chirurgo a Caltagirone.

Si iscrisse alla Federazione giovanile socialista nel 1918 e nel 1921 al Partito comunista italiano.

Arrestato nel 1926 a Catania per attività antifascista, venne condannato dal Tribunale militare speciale ad anni 6 di reclusione, che scontò, assieme a Lo Sardo, Bosi e Fiore, nei penitenziari di Augusta, Civitavecchia, Volterra e Firenze, dove si incontrò con Terracini.

Nel 1932, liberato dal carcere, fu sottoposto a vigilanza speciale per tre anni, ed il fascismo gli impedì di esercitare la professione.

Nel 1943 ricostituì a Caltagirone il Partito comunista italiano e la Camera del Lavoro, di cui fu per dieci anni il segretario.

Fu componente della Consulta nazionale e della Consulta regionale siciliana negli anni 1945-1946 e fu, inoltre, consigliere comunale a Caltagirone per parecchi anni e consigliere dell'amministrazione provinciale di Catania dal 1962.

Il 28 aprile 1963, eletto senatore nel Collegio di Caltagirone e deputato nella circoscrizione della Sicilia orientale, optò per la Camera dei Deputati.

Mori a Caltagirone il 13 aprile 1970.

FARANDA Giuseppe, nacque a Tortorici (Messina) nel 1869.

Si laureò in medicina e chirurgia e fu consigliere della provincia di Messina per 25 anni e presidente dell'associazione degli agricoltori della stessa provincia.

Fu deputato per il collegio di Naso dal 1905 e per sei legislature fino all'avvento del regime fascista. Alla Camera s'iscrisse nel gruppo dei radicali guidato da Ettore Sacchi.

Dal 1925 in poi si dedicò esclusivamente all'agricoltura.

Con la caduta del fascismo rientrò nella vita pubblica e fu chiamato a far parte della Consulta di Sicilia, in rappresentanza del Partito democratico del lavoro. Per la sua opera di organizzatore della ricostruzione della città di Messina colpita

dal terremoto del 1908, gli venne conferita la cittadinanza onoraria ed una medaglia d'oro commemorativa. Meritò anche una medaglia al valore civile.

Mori a Messina il 7 novembre 1946.

GIARACA' Emanuele, nacque a Siracusa il 21 giugno 1886.

Si laureò in giurisprudenza e fu avvocato civilista in Siracusa.

Fu componente del Comitato di liberazione nazionale (C.L.N.) e della provincia di Siracusa e iscritto prima al Partito monarchico e poi al Partito liberale. Mori l'8 settembre 1969.

GIUFFRÈ' Liborio, nacque a Caltavuturo (Palermo) il 20 febbraio 1854.

Si laureò a Palermo nel luglio 1879 e completò i suoi studi nelle Università di Zurigo, di Strasburgo ed alla Sorbona di Parigi dove fu allievo di Charcot.

Dall'80 all'87 fu assistente alla clinica medica di Palermo e poi primario nell'ospedale civico di Palermo.

Nel '94 fu incaricato all'insegnamento della neuropatologia.

Nel '95 vinse la cattedra a professore ordinario di clinica medica.

Scrisse numerose pubblicazioni, tra le quali alcuni trattati e parecchie monografie, intervenendo nei campi della patologia e della clinica medica, chimica, fisiologia, istologia ed anatomia, patologia sperimentale, immunologia, batteriologia.

Inoltre si occupò di studi umanistici.

Durante la prima guerra mondiale, assimilato a generale medico, prestò servizio come consulente presso il XII Corpo d'Armata. Membro di diverse Accademie scientifiche e letterarie, italiane ed estere; primo presidente del Rotary club di Palermo; consigliere provinciale e comunale, fu per molti mesi pro-sindaco di Palermo.

Mori a Palermo il 3 agosto 1953.

GIURKRIDA Roberto, nacque a Catania il 24 giugno 1888.

Si laureò in giurisprudenza ed esercitò in Catania la professione di avvocato.

Aderì al Partito democratico del lavoro.

Fu presidente dell'amministrazione provinciale e dell'ente provinciale del turismo di Catania e membro effettivo del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana. Della città di Catania fu membro effettivo della consulta urbanistica, consigliere di amministrazione dell'ente musicale, dell'ente fiera, dei magazzini generali, componente della delegazione teatrale del Massimo Bellini e presidente del sindacato finanziario di assistenza per le attività sportive. Fu inoltre commissario di sconto del Banco di Sicilia e componente del comitato esecutivo del ponte sullo stretto di Messina.

GUARINO AMELLA Giovanni, nacque a S. Angelo Muxaro (Agrigento) l'8 ottobre 1872.

Avvocato, iniziò la propria attività politica partecipando nel 1893 al movimento dei Fasci dei lavoratori. Successivamente fu segretario della lega dei comuni per la riforma delle circoscrizioni territoriali in Sicilia, sindaco di Canicatti (1909-1916), presidente della

Deputazione provinciale di Agrigento (1910-1919) e membro della commissione per il dopoguerra.

Dirigente del Partito radicale, prima, e della Democrazia Sociale dopo, fu deputato al Parlamento negli anni dal 1919 al 1926 (legislature XXI, XXII, XXIII). Nel giugno 1924 entrò a far parte del direttivo del comitato delle opposizioni al fascismo, noto come

Aventino »; per l'atteggiamento di fiera avversione assunto nei confronti del regime venne dichiarato decaduto dal mandato parlamentare, insieme con gli altri deputati dell'opposizione. Si dedicò allora all'attività forense.

Svolse anche attività pubblicistica: prima e dopo il ventennio fascista fondò e diresse vari giornali, fortemente caratterizzati nella polemica politica; fra questi, « Il risveglio e ■ < Il moscone nel periodo che precedette la prima guerra mondiale, e

Tribuna del Popolo e La Fiaccola nel secondo dopoguerra. Pubblicò inoltre numerosi scritti su questioni amministrative e giuridiche.

Nel 1943, alla ripresa dell'attività politica, ricostituì in Sicilia il Partito della democrazia sociale, confluito successivamente nella Democrazia del lavoro. Nello stesso anno venne nominato sindaco di Canicattì, carica che tenne fino al 1944.

Consulatore nazionale e consulatore regionale.

Fu estensore di un progetto di Statuto per l'autonomia regionale della Sicilia, presentato a Catania nell'aprile del 1945, e successivamente presidente della commissione paritetica per l'attuazione dello Statuto.

Mori a Palermo il 19 ottobre 1949.

LA LOGGIA Enrico, nacque a Cattolica Eraclea (Agrigento) il 22 febbraio 1872. Si laureò in legge con una tesi sulla « Teoria della popolazione che fu pubblicata nel « Giornale degli economisti » ad opera di M. Pantaleoni.

All'epoca dei Fasci dei lavoratori fu redattore del quotidiano di Palermo « Il Siciliano

Successivamente collaborò nella « Rivista di politica e scienze sociali diretta da N. Colajanni.

Nel periodo 1906-1920 organizzò in Sicilia il movimento cooperativistico, istituendo numerose cooperative sotto la denominazione tipica di casse agrarie sociali che riuni nella Federazione siciliana delle cooperative, la quale, fra gli scopi statutari, prevede, oltre il credito agrario, l'acquisto di terre da assegnare ai contadini.

Fu tra i maggiori rappresentanti dell'opposizione antigiolittiana.

Nel 1913 fu candidato nel collegio uninominale di Licata ma non risultò eletto.

Deputato alla Camera nel novembre del 1919, fu eletto segretario del gruppo parlamentare riformista.

Nel 1920 presentò tre progetti per una autonomia siciliana nei settori delle opere pubbliche, della riforma agraria e della riforma mineraria.

Nel 1921 fu rieletto deputato e segretario politico del gruppo parlamentare riformista.

Nel 1922 fu chiamato al Governo quale sottosegretario di stato alle Finanze.

Sopravvenuto il fascismo, mantenne la propria posizione ideologica e fu componente della commissione per la riforma dei codici, della quale fu relatore per la parte processuale civile.

Nelle elezioni del 1924 fu combattuto dal Partito fascista e gli fu annullata l'elezione. Il La Loggia si ritirò allora in Girgenti dove visse sotto il controllo della polizia

fascista fino alla Liberazione del 1943, dedicandosi all'attività forense come avvocato civilista.

Avvenuta la liberazione tracciò nel volume *Ricostruzione*, pubblicato nell'ottobre 1943, le linee della rinascita del Paese.

Al proclama separatista del luglio 1943 contrappose una dichiarazione per il mantenimento dell'unità d'Italia che fu firmata, in data 24 ottobre 1943, anche da Giovanni Baviera e dai rappresentanti dei partiti democratici poi confluiti nel C.N.L.

Fu componente della Consulta regionale e della Consulta nazionale. A lui si deve la formulazione dell'art. 38 dello Statuto.

Fu quindi consultore nazionale.

Fece parte del Consiglio regionale dell'agricoltura, del Consiglio delle miniere, del Consiglio di giustizia amministrativa.

Fu capo dell'ufficio studi della Cassa di Risparmio, presidente del Centro regionale di ricerche statistiche, vice presidente del Centro per l'incremento economico della Sicilia.

Fra le sue pubblicazioni sono da ricordare gli scritti raccolti nel volume *Autonomia e rinascita della Sicilia*, Palermo 1953.

Promosse la pubblicazione « *Storia della Sicilia post-unificazione* ».

Mori a Palermo l'8 febbraio 1960.

LI CAUSI Girolamo, è nato a Termini Imerese (Palermo) il 1° gennaio 1896.

Dottore in scienze economiche.

Iscritto al Partito socialista italiano sin dal 1913, è stato segretario della Federazione provinciale di Venezia; ha diretto il settimanale « *Secolo Nuovo* » e, nel dopoguerra, la Camera del Lavoro di Treviso.

Con Serrati ha fatto parte di quella frazione del Partito socialista poi confluita nel Partito comunista.

Dal 1924 è stato redattore dell'« *Unità* » fino al 1926, data della soppressione del quotidiano.

Scolto il P.C.I. ha svolto attività clandestina in Piemonte ed in Liguria. Arrestato.

è stato condannato dal Tribunale speciale a venti anni e nove mesi di reclusione. Dal settembre 1943 al maggio 1944 ha rappresentato il P.C.I. in seno al C.L.N.

Alta Italia.

E' stato in carcere fino al maggio 1937 e al confino, nell'isola di Ponza e a Ventotene, dalla scarcerazione fino all'agosto 1943.

Nel 1944 è stato inviato in Sicilia dove è stato oggetto di un attentato.

E' stato segretario della Federazione regionale comunista siciliana, membro della Consulta regionale siciliana e della Consulta nazionale.

Nel 1946 è stato eletto deputato all'Assemblea Costituente per il collegio della Sicilia occidentale.

Deputato al Parlamento siciliano nel 1947 si è dimesso nel 1948 perchè nominato senatore di diritto per avere scontato anni nove di reclusione in seguito a condanna del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Membro del comitato centrale e della direzione del P.C.I., è stato eletto deputato

alla Camera dei Deputati, nella II, III e IV legislatura e senatore nella V legislatura repubblicana.

Alla Camera dei Deputati ha fatto parte del comitato direttivo del gruppo parlamentare comunista, è stato componente della commissione parlamentare per lo studio del fenomeno della mafia in Sicilia, vice presidente della Giunta per i trattati di commercio e la legislazione doganale e vice presidente della Camera stessa.

LO MONTE Giovanni, nacque a Mezzojuso (Palermo) il 19 luglio 1879.

Si laureò in giurisprudenza, ed esercitò in Palermo la professione di avvocato che abbandonò dopo pochi anni per dedicarsi all'attività politica come liberai democratico. Fu sindaco di Mezzojuso e successivamente consigliere provinciale.

Fece parte dei soci fondatori del consorzio agrario provinciale di Palermo.

Venne eletto deputato nazionale nel 1919 per la XXV legislatura e successivamente fu rieletto nella XXVI e XXVII legislatura.

Fu inoltre consigliere di amministrazione della Cassa di Risparmio V. E. per le province siciliane.

Dopo la guerra fece parte, quale rappresentante del Partito liberale italiano, del Comitato di liberazione nazionale.

Fu membro della Consulta regionale siciliana in rappresentanza del Partito liberale italiano e durante tale periodo venne preposto all'Assessorato per i trasporti. Mori in Palermo il 9 marzo 1965.

MACALUSO Pietro, nacque a Palermo il 5 giugno 1897.

Impiegato delle Ferrovie dello Stato. Organizzatore sindacale.

Fu presidente della cooperativa metalmeccanica dei cantieri navali di Palermo. Aderì al Partito socialista democratico italiano.

Fece parte della Consulta regionale e della Consulta nazionale.

Il 2 giugno 1958 fu insignito dell'onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana. Mori il 25 novembre 1970.

MAJORANA Dante, nacque a Catania il 1874.

Appartenne ad una famiglia di illustri studiosi.

Fu preside della facoltà di giurisprudenza e rettore dell'Università di Catania. Avviato agli studi giuridici nell'Università di Roma, fu discepolo di maestri illustri quali Filomusi-Guelfi, Vittorio Scialoja, Schupfer, Messadaglia, Meucci e Salandra. Nel 1899, ventiquattrenne, fu dichiarato eleggibile al sesto posto al concorso per titolare di diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione nell'Università di Macerata.

Nel 1921, dopo la conferenza internazionale di Genova, cui partecipò come membro della delegazione del Governo italiano, scrisse il codice internazionale dei marini alla conferenza internazionale del lavoro della gente di mare », pubblicato dalla segreteria dell'organizzazione permanente del lavoro della Società delle Nazioni.

Accanto a quella strettamente scientifica fu anche autore di una vasta e rilevante

produzione d'indole più praticamente amministrativa e anche legislativa, occasionata dai vari uffici pubblici ricoperti, oltre che dall'attività forense.

Fu, tra l'altro, per oltre venti anni, membro del Consiglio superiore della marina mercantile, presidente della terza sessione e membro del comitato permanente dello stesso Consiglio.

Fu anche membro della commissione reale per la riforma del codice della marina mercantile.

Nel 1924 eletto deputato al Parlamento per la XXVII legislatura fu estensore di numerose relazioni e progetti poi convertiti in legge.

Componente della Consulta regionale siciliana, fu presidente della Commissione che elaborò il regolamento interno della Consulta stessa, e contribuì all'elaborazione e al perfezionamento del progetto di Statuto.

Mori l'11 maggio 1955.

MANZO Francesco, nacque a Trapani il 15 ottobre 1900.

Avvocato. Notaio. Presidente del consiglio notarile di Trapani.

Nel 1922 fondò in Trapani l'associazione Italia Libera » e per la sua tenace opposizione al fascismo fu più volte deferito alla commissione confino.

Fu membro del Comitato di liberazione nazionale e fondatore in Trapani del Partito d'Azione, di cui fu segretario provinciale e membro del comitato nazionale.

Fece parte della Consulta regionale siciliana per designazione del Partito d'azione.

Fondò e diresse il settimanale La Voce del Cittadino » la cui testata, di sua proprietà, si trasformò dopo in « La Voce Socialista », a tiratura regionale.

Fu sindaco della città di Trapani dopo lo sbarco delle truppe alleate in Sicilia (luglio 1943) e successivamente, nel 1946, a seguito delle prime elezioni democratiche per la lista azionista e poi, dopo lo scioglimento del Partito d'Azione, per la lista del Partito socialista italiano.

Mori a Trapani il 2 aprile 1964.

MARINO Francesco, nacque a Lentini (Siracusa) il 3 aprile 1893.

Si diplomò ragioniere e geometra.

Attivo e convinto cooperativista, svolse, prima e dopo il fascismo, un ruolo a favore del cooperativismo agricolo del Lentinese, promuovendo la costituzione di numerose cooperative agricole e di consorzi stradali, partecipando alla occupazione di terre incolte e alle vertenze per la distribuzione delle terre ai contadini e prestando ovunque la propria assistenza tecnica e sindacale. Fu iscritto al sindacato italiano cooperative fin dal 1924.

Durante il fascismo fu perseguitato dai fascisti locali: fu varie volte arrestato, sorvegliato speciale, confinato: gli fu negata, fra l'altro, l'iscrizione nell'albo dei periti agrari di Siracusa.

Dopo la Liberazione capeggiò l'occupazione delle terre incolte di Melilli, fu membro della Consulta regionale siciliana e componente del comitato regionale per la bonifica e la colonizzazione. Fu quindi deputato all'Assemblea regionale siciliana nella I legislatura.

Iscritto al Partito socialista italiano fin dal 1911, militò poi nel Partito comunista e si riscrisse successivamente nel Partito socialista italiano.
Mori a Lentini l'11 ottobre 1961.

MAUCERI Alfredo, nacque a Siracusa l'8 maggio 1895.

Compì gli studi classici a Siracusa e quelli universitari alla facoltà di ingegneria presso il politecnico di Milano.

Assunto dalla Generale Elettrica per la Sicilia nel 1924 fu nominato direttore di zona per Siracusa e Ragusa.

Lasciata la società nel 1935, dedicò la sua attività professionale allo studio dei problemi inerenti la produzione e la distribuzione di energia elettrica.

Si occupò anche di problemi idraulici e di bonifiche in Sicilia, con particolare riguardo alle irrigazioni.

Fu consultore regionale in rappresentanza dell'Associazione nazionale combattenti e reduci.

Fu consigliere e membro del comitato esecutivo dell'Ente siciliano di elettricità (E.S.E.) in rappresentanza della FIDAE-CGIL. Fu anche vice presidente dell'Istituto nazionale del dramma antico.

Mori il 16 giugno 1959.

NASI Virgilio, nacque a Trapani il 4 gennaio 1880.

Avvocato, figlio dell'ex Ministro Nunzio Nasi.

Fu consigliere comunale di Trapani. Candidato alle elezioni politiche del 1913 e 1919 nel collegio di Salerno, fu uno dei fondatori della Democrazia del lavoro, dalla quale fu designato consultore nazionale e consultore regionale.

Fu deputato alla Costituente nel XXX Collegio di Palermo. Fu rieletto deputato per la lista del Fronte Democratico Popolare, quale capolista, nel collegio unico nazionale.

ORLANDO Carlo, nato a Palermo il 27 giugno 1898.

Dottore in giurisprudenza. Figlio di Vittorio Emanuele Orlando.

Ha esercitato la professione di assicuratore e liquidatore di avarie, a Palermo. E' iscritto al Partito socialista democratico italiano.

Fu Presidente in Palermo del Partito liberale e fondatore del Partito socialista liberale per l'autonomia siciliana.

In seno alla Consulta di Sicilia fu presidente e relatore della commissione per gli ammassi e l'alimentazione e componente della commissione per i trasporti. E' stato commissario della Camera di commercio di Palermo.

Ha collaborato a varie iniziative fra cui: l'istituzione dell'Unione delle Camere di Commercio, della Zona industriale, del Deposito franco, della Fiera del Mediterraneo e della « Sala delle Grida della Borsa valori di Palermo.

E' stato anche vice presidente del convegno regionale dell'agrumicoltura siciliana e del congresso minerario, promossi dal Banco di Sicilia nel primo dopoguerra. Ha promosso il primo e secondo convegno interregionale delle Associazioni dei commercianti dell'Italia meridionale.

PATANE' Carmelo, nacque a Catania il 15 luglio 1876.

Ragioniere industriale, simpatizzante della Democrazia del lavoro.

Fu commissario agli approvvigionamenti ed ai consumi per la Sicilia e la Calabria durante la prima guerra mondiale; indi fu vice presidente della Camera di Commercio di Catania.

Con l'avvento del regime fascista cessò di svolgere ogni attività pubblica, dedicandosi esclusivamente al lavoro nella propria azienda.

Al termine della seconda guerra mondiale, fu chiamato a far parte della deputazione provinciale di Catania e alla presidenza della risorta Camera di Commercio, carica che conservò fino a poco tempo prima della sua morte.

Fece parte della Consulta regionale siciliana, in rappresentanza della Federazione delle associazioni degli industriali della Sicilia, e della Consulta nazionale, in rappresentanza delle categorie industriali della Sicilia, per designazione della Confederazione generale dell'industria.

Fu presidente dell'associazione provinciale degli industriali di Catania e della Federazione regionale degli industriali e presidente del consorzio per l'istruzione tecnica e del consiglio di amministrazione dell'Istituto industriale di Catania.

Fu pure consigliere nel primo consiglio di amministrazione dell'Ente siciliano di elettricità (E.S.E.), e membro dei consigli di amministrazione dell'Università, dell'Istituto per l'edilizia economica e popolare, dello Ospedale Vittorio Emanuele di Catania e componente del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo della Cassa Centrale di Risparmio V. E. per le province siciliane.

In qualità di presidente degli industriali promosse una collana di pubblicazioni sui problemi economici e sociali della Sicilia.

Durante la presidenza della Camera di Commercio creò l'Ente fiera ed esposizioni di Catania e promosse la costituzione dell'Ente Porto di Catania e della Borsa Merci. Morì il 19 dicembre 1952.

PRATO Cristoforo, nacque a Valguarnera (Caltanissetta) il 2 giugno 1883.

Compi gli studi a Roma dove si laureò in giurisprudenza.

Da giovane militò nel Partito repubblicano.

Fu consigliere provinciale di Caltanissetta, essendo presidente Napoleone Colajanni, e ricoprì la carica di deputato provinciale ai lavori pubblici.

Fu poi consigliere di sconto del Banco di Sicilia.

Partecipò alla fondazione del consorzio agrario provinciale di Caltanissetta e di quello di Enna, del quale fu il primo amministratore.

Nel 1936 ricoprì la carica di vice presidente del consiglio provinciale delle corporazioni e mantenne tale carica per tutta la durata della guerra.

Nel 1944 fu chiamato alla presidenza della associazione provinciale dell'agricoltura di Enna e fu quindi nominato componente della Consulta regionale siciliana in rappresentanza degli agricoltori.

Fu quindi presidente della Unione regionale degli agricoltori.

Morì il 28 dicembre 1966.

PURPURA Vincenzo, nacque a Castelvetro (Trapani) il 2 settembre 1885.

Avvocato, pubblicita.

Nel 1905 fu nominato redattore capo del settimanale « Gioventù Socialista l'anno dopo fondò e diresse il settimanale « L'Avanguardia proletaria », giornale dei « gruppi sindacalisti sorelliani » della Sicilia occidentale.

Fu dirigente della Camera del lavoro di Palermo.

Fondò e diresse, assieme a Bernardino Verro, il « Socialista ».

Presidente della Federazione nazionale degli impiegati degli uffici del registro ed ipoteche, ne diresse il settimanale La riscossa » dal 1912 al 1924, allorchè dovette dimettersi per il suo atteggiamento antifascista.

Nel 1920 fu consigliere e poi assessore per la pubblica istruzione, al Comune di Palermo, eletto nella lista dell'« Associazione Combattenti », di cui fu presidente per la provincia di Palermo.

Nel 1924 diede le dimissioni da consigliere ed assessore del Comune per il passaggio della maggioranza dei consiglieri combattenti al gruppo consiliare fascista.

Proposto per il confino nell'ultimo anno del ventennio per la sua appartenenza al Partito d'azione clandestina, evitò la pena per il sopravvenuto sbarco degli anglo-americani.

Dopo la liberazione fondò e diresse l'« Azione del popolo » organo del Partito d'azione del quale fu nominato fiduciario per tutta la Sicilia.

Fu componente della Consulta di Sicilia in rappresentanza del Partito d'azione.

Consigliere al comune e alla provincia di Palermo, ove resse l'Assessorato al patrimonio, fu anche deputato all'A.R.S. per il Blocco del Popolo nella II legislatura.

RAMIREZ Antonino, nacque a Palermo il 5 marzo 1899.

Avvocato.

Fu amico di Ferruccio Parri, fondatore e organizzatore del Partito d'azione nel periodo fascista, e tra i massimi esponenti del Partito repubblicano nell'immediato post-fascismo. Diresse il giornale « La Regione siciliana ». Fu sottosegretario alla marina militare nel governo Bonomi (18 giugno-12 dicembre 1944).

Membro della Consulta regionale siciliana e della Consulta nazionale, fu anche deputato all'Assemblea regionale siciliana nella I legislatura per il Partito repubblicano italiano e nella II legislatura per il Blocco del Popolo.

Fu presidente della Lega dei comuni siciliani.

Mori il 2 novembre 1969.

ROMANO BATTAGLIA Giuseppe, nacque a Termini Imerese (Palermo) il 2 gennaio 1902.

Avvocato.

Iniziò l'attività politica come membro della Consulta regionale siciliana.

Nell'aprile del 1947 venne eletto deputato nella prima Assemblea regionale siciliana per la lista dell'« Uomo Qualunque » e ricoprì per un anno la carica di deputato questore.

Ritornò poi all'Assemblea nella III legislatura nel 1955, unico eletto nella lista del Partito monarchico popolare.

Fu con Milazzo tra i creatori dell'« Unione Siciliana Cristiana Sociale » e nel 1958

iniziò la sua attività di governo come assessore regionale per l'igiene e la sanità.

Rieletto deputato nella IV legislatura per la lista dell'« Unione Siciliana Cristiana sociale fu assessore all'agricoltura ed alle foreste nel secondo Governo Milazzo e assessore ai lavori pubblici nel terzo ed ultimo Governo presieduto dallo stesso Milazzo.

Dal 30 giugno all'8 settembre 1961 ricoprì la carica di assessore all'industria e commercio e di vice presidente della Regione, nel governo presieduto dall'on. Corallo.

Mori il 30 marzo 1966.

SCUDERI Matteo, nacque a Catania il 21 marzo 1893.

Capitano di lungo corso, armatore.

Componente della Consulta regionale siciliana per designazione del Partito della Democrazia Cristiana.

E' stato componente, per vari anni, della Giunta della Camera di Commercio di Catania.

SALVATORE Attilio, nacque a Messina il 12 giugno 1890.

Avvocato, giornalista.

Il terremoto di Messina del 1908 lo lasciò senza famiglia, senza parenti e senza mezzi.

Amico e seguace di Luigi Sturzo, dal 1919 al 1925 fu segretario provinciale del Partito popolare, presidente della Federazione giovanile diocesana e della giunta diocesana di Messina, presidente del Comitato regionale siciliano per la gioventù cattolica.

Costretto alla inattività politica durante il fascismo, fu tra i primi rappresentanti della D.C. dopo lo sbarco alleato.

Nel 1945 fu chiamato a far parte della Consulta siciliana in qualità di rappresentante della Democrazia Cristiana.

Nel 1946 fu nominato Segretario provinciale di Messina della Democrazia Cristiana. Fu deputato per il Collegio della Sicilia orientale all'Assemblea Costituente e alla Camera dei deputati della I legislatura repubblicana.

A Messina fece parte del consiglio comunale.

Fu presidente della commissione provinciale di controllo e direttore dell'Ufficio dei lavori di Messina.

Mori il 14 dicembre 1961.

SESSA Cesare, nacque a Raffadali (Agrigento) il 20 marzo 1885.

Avvocato, militò fin da giovane nel Partito socialista italiano.

Al Congresso di Livorno del Partito socialista nel 1921, come delegato della Federazione di Agrigento, aderì alla frazione comunista con Gramsci, Bordiga, ed altri e fu uno dei fondatori del Partito comunista d'Italia e ne fu eletto membro del 1° comitato centrale.

Dal 1920-21 fu saltuariamente imprigionato, piantonato in casa, vigilato dalla polizia, costretto a subire angherie, perquisizioni e persecuzioni.

Dopo lo sbarco alleato del luglio 1943 fu incaricato, unitamente a Umberto Fiore, Giuseppe Montalbano ed altri, di ricostruire l'organizzazione del Partito comunista in Sicilia.

In seguito ad un movimento popolare a Raffadali nell'autunno del 1943, fu imprigionato dall'Amministrazione militare alleata e rinchiuso nel carcere San Vito di Agrigento e allo Ucciardone di Palermo per circa tre mesi.

Fu membro della Consulta regionale, presidente dell'Amministrazione provinciale di Agrigento, consigliere della Cassa di Risparmio V.E. per le province siciliane, e segretario della Camera del Lavoro di Palermo.

Nel 1946 fu eletto sindaco del Comune di Raffadali, carica che ricoprì fino alla morte. Nel 1947 fu eletto deputato all'Assemblea regionale siciliana nella lista del Blocco del Popolo. Nel 1948 fu eletto senatore della Repubblica nel collegio di Agrigento.

Mori il 5 febbraio 1954.

TAORMINA Francesco, nacque a Palermo il 19 luglio 1903.

Avvocato.

Proveniente dalle file cattoliche abbracciò la milizia socialista, senza rinnegare la fede religiosa.

Antifascista, fu componente del Comitato di liberazione nazionale per la provincia di Palermo e della Consulta regionale siciliana.

Segretario della sezione e della Federazione provinciale di Palermo del Partito socialista. Fu consigliere al Comune di Palermo e deputato all'Assemblea regionale siciliana della I e II legislatura, eletto nella lista del Blocco del Popolo, e della III e V legislatura, eletto nella lista del Partito socialista.

Fu inoltre vice presidente dell'Assemblea regionale siciliana nella I e II legislatura ed assessore regionale alla Presidenza e vice presidente della Regione nel 16° e 17° Governo della Regione della V legislatura (25 luglio 1963 - 28 gennaio 1964).

Si dimise dal Partito socialista al momento della sua fusione col Partito socialdemocratico, per aderire al Movimento autonomo socialista ed in tale veste fu eletto, nel 1968, alla Camera dei Deputati nelle liste del Partito comunista, divenendo presidente del gruppo parlamentare della sinistra indipendente.

Mori il 29 agosto 1972.

VIGO Gaetano, nacque il 23 gennaio 1897 ad Acireale (Catania).

Avvocato.

Fu presidente della Federazione giovanile di azione cattolica nel 1920-22 e membro dell'Unione uomini di azione cattolica.

Membro dell'accademia degli zelanti di Acireale, fondò e diresse la rivista di studi penali e di eloquenza Movimento e colore». Membro della Consulta regionale siciliana nel 1945 fu segretario provinciale di Catania del Partito della Democrazia Cristiana.

Deputato alla Costituente ed alla Camera dei Deputati nella I legislatura repubblicana.

INDICE ANALITICO
DEI NOMI, DEI LUOGHI E DEGLI ARGOMENTI

- Abbadessa F.: II. 620.
 Abigeato: I. 388; II. 472,475.
 Abozzi: IV. 215, 226,228.
 Accademia (di belle arti): I. 274, 277.
 Acireale (CT): I. 390, 396, 401, 402.
 A.C.L.I. (v. anche Azione Cattolica):
 I. 56.
 Acquedotti (v. anche acque pubbliche);
 II. 88; III. 41.
 Acque pubbliche (v. anche demanio): I.
 274, 443, 465, 473; II. 17; III. 21, 39, 41,
 65, 69, 77, 95, 98, 256, 273/275, 373/375;
 VI. 25, 34.
 Adragna N.: I. 481.
 Aeronautica (v. aviazione, soc. Aeron. Si-
 cula, Trasporti aer.).
 Aeroporti (v. aviazione).
 Affitto (v. contratti agrari).
 Affittuari (v. affitto).
 Agitazioni Agrarie: II. 13, 508, 509, 531,
 533.
 Agnello G.: I. 31, 234, 358.
 Agricoltori (v. anche agricoltura ed asso-
 ciazioni agrarie): II. 8, 9, 20, 22, 57, 58,
 76, 124, 210, 222, 221, 232, 233, 234, 243,
 246, 263, 267, 510, 519/522, 526, 535; III.
 438.
 Agricoltura (v. anche agricoltori, alimen-
 tazione, ammassi, ass. agrarie, consorzi,
 etc.): I. 30, 59, 97, 212/214, 442, 448, 453,
 458, 464, 516: 518; II. 5, 17, 44, 48, 50, 52,
 403, 462, 474, 476; III. 20, 65, 69, 89, 95,
 150, 256, 272, 273, 275, 384, 387; IV. 9,
 12, 20, 24, 29, 34, 41, 87/89.
 Agrigento (v. Capoluoghi della Sicilia, no-
 minativamente).
 Agrò: I. 170.
 Agrumi (v. produzione agrumicola).
 Albanese G.: I. 39.
 Albergo D.: I. 28, 39, 64, 69, 108, 481, 483;
 II. 18, 20, 28, 99, 133, 146, 163, 234, 243,
 244, 299, 323, 586.
 Alcamo (TP): I. 58; II. 306, 384, 461.
 Aldisio (v. anche Alto Commiss. civile
 per la Sicilia): I. 8, 8, 13, 15, 20, 21, 21,
 22, 30, 30, 31, 32, 32, 34/36, 39, 39, 40/44,
 49, 51, 51, 54/57, 58, 60, 64/66, 68, 69, 69,
 70, 76/77, 81, 84, 86, 86, 87, 87,
 95/97, 97, 98/103, 105, 106, 108, 108,
 109
 120, 163, 206, 210, 211, 313, 425/427, 461,
 479, 480, 490, 493, 504, 513, 518, 520, 522,
 531; II. 5, 6, 10, 11, 18, 20/24, 55, 60, 92,
 93, 97, 99, 100, 103/105, 108, 119, 125/129,
 131/132, 145, 157/159, 164, 197, 205, 219,
 227, 234, 235, 237, 241, 243, 246, 248, 272,
 291, 293, 295, 297, 299, 300, 315, 32.5, 341,
 343, 346/349, 357, 358, 361, 367, 375, 377,

- 391, 394, 397, 399, 402, 405, 412/416, 422/425, 429, 430, 432, 433, 435/437, 439, 450, 479, 481, 484, 499, 506, 513/515, 524/526, 531, 537, 561, 569, 582, 586/590, 593, 596, 597, 599, 601, 611, 612, 625; III. 9, 10, 13, 15, 25, 28, 29, 142/144, 149, 162, 164, 176, 180, 181, 185, 200, 208, 209, 212, 216, 220/256, 261, 271/279, 283/285, 288/290, 292, 295, 297/299, 302, 303, 305, 307/309, 315, 316, 318, 319, 321, 323, 324, 328/332, 334, 337, 342/344, 347/358, 360, 361, 364, 369/373, 375, 378/380, 382, 386, 387, 389, 397, 401, 404/415, 417, 420/422, 424, 426/428, 434, 412, 451/453; IV. 22, 47, 98, 108, 258, 260, 264, 281, 288, 317.
- Alessi G.: I. 13, 16, 21, 56, 57, 72, 84, 85, 96, 98, 100, 108, 122, 313, 481, 483; II. 9, 19, 21, 22, 27/29, 92, 177, 220, 222, 234, 250, 291, 293, 295, 299, 300, 315, 325, 327, 330, 333, 334/339, 342, 424, 428, 429, 435; III. 8, 9, 11, 14, 15, 223, 224, 229/231, 234, 240, 400/402, 417, 419/421, 429, 434, 442, 445, 449, 451, 452, 453; IV. 259, 264, 265, 339, 343.
- Alexander M.: I. 11, 302, 386, 397.
- Algeri (v. anche Comitato consultivo Al-
Alleata M.: I. 40, 42.
- Alimentazione (v. anche agricoltura, am-
379, 381, 387, 402; II. 7, 9, 10, 19, 21, 22, 25, 28, 36, 123, 150, 160, 206, 212, 213, 227, 236, 238, 249, 253, 260, 316, 317, 320, 349, 352, 353, 375, 377, 389, 396, 422, 448, 557, 585, 612, 625; III.
- Allara: I. 113.
- Alleati (vedi anche Amm. militare alleata; Amgot; comando militare Alleato): I. 7, 9, 9, 15, 18, 19, 24, 24, 44, 50, 65, 74, 120, 198, 201, 211, 301, 302, 308, 309, 319, 373, 375, 400, 405, 427; II. 8, 11, 17, 20, 22, 24, 35, 36, 69, 77, 83, 97, 107, 111, 115, 116, 165, 206, 207, 215, 220, 222, 223, 228, 231, 236, 242, 245, 255, 259, 260, 266, 291, 294, 303, 30-1, 318, 328, 342, 344, 352, 353, 372, 373, 378, 382, 387, 389, 390, 394, 395, 409, 422, 432, 451, 459, 481, 504, 505, 510, 511, 592, 594, 595, 599, 660; III. 89, 434.
- Alliata F. (duca di Pietratagliata): I. 69, 371, 385, 481, 483; II. 18, 19, 21, 28, 99, 101, 104, 124, 132, 139, 141, 159, 218, 237, 239, 250, 297/299.
- Alta Corte Costituzionale per la Sicilia (v. anche Corte Costituzionale): I. 102, 129, 133, 135, 141, 153, 156, 157, 157, 159, 168, 168, 173/177; III. 17, 33/38, 53, 64, 67, 68, 71, 72, 74, 79, 81, 82, 97, 98, 105, 106, 108/110, 115, 116, 175, 262, 325, 326, 344/351, 353, 354, 381, 410; IV. 17, 27, 37/39, 91, 99, 100, 253, 254, 266, 273, 276, 277, 317, 339, 343, 344, 346, 347, 350, 350, 352, 253, 353, 354, 355, 355, 358, 361, 363, 363, 364/356, 368, 368.
- Alto Adige (v. Trentino).
- Alto Commissario Civile per la città di Napoli: I. 317, 318.
- Alto Commissario Civile per la Sardegna: I. 29, 44, 197, 200, 212, 216, 316, 320, 321/323, 332, 337, 341/343, 349, 360, 361, 446, 452, 456, 458, 460, 461, 497, 522, 523, 525/528, 545/548; II. 41; IV. 49, 79, 82, 201.
- Alto Commissario Civile per la Sicilia: I. 21, 22, 29, 29, 33, 39, 40, 45, 58/60, 66, 53/85, 88, 91, 92, 93, 95, 99, 101, 104, 109/111, 114, 119, 120, 121, 124, 131/133, 147, 151, 155, 160, 163, 169, 181, 183, 185, 197, 198, 200, 201, 203/205, 205, 206, 206, 207, 209, 210, 212, 213, 213, 214/216, 316, 317, 323/328, 331, 333, 334/337, 338, 340/343, 343, 344/368, 373, 376, 378, 379, 381, 400, 406, 413, 417/421, 425/428, 432, 435, 436, 438, 442/471, 477/481, 483, 487/502, 504, 512/520, 522/529, 531, 538/549; II. 3, 3, 4/21, 23/28, 38/43, 45/51, 53/55, 57/60, 61, 65, 67, 68, 70/77, 80, 84/86, 88, 89, 92/94, 97, 99, 104, 105, 107, 108, 110, 112, 115, 118, 119, 123, 125, 133, 135, 137, 138, 145/148, 150, 157/160, 163, 164, 197/205, 211, 219, 227/229, 233/235, 237, 239, 243, 246, 250, 260, 264, 269, 271, 291, 295, 298/300, 309, 314, 316/318, 323, 325/327, 331,

- 334, 335, 337, 340, 343, 344, 349/351, 353/364, 367, 371, 374/376, 379, 383, 388/390, 393, 399/405, 407, 410/413, 425, 427, 430/432, 434, 435, 443/450, 459, 465, 478/485, 491, 501, 508, 509, 513/518, 522, 525, 528, 531, 534, 537, 539/559, 562/564, 568, 569, 573/579, 583/585, 591, 594, 599, 610, 611, 614, 619, 621, 621, 622/627, 632/634, 638, 643, 645/647, 659; III. 7, 8, 9, 9, 10, 11, 13, 15/17, 19/22, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 49, 51, 52, 53, 56, 100, 101, 107, 115, 119, 143, 145/148, 159, 161, 162, 180, 184, 192, 252, 324, 325, 416, 442, 447, 452/545; IV. 9, 10, 17, 30, 42, 49, 55, 79, 82, 83, 154, 201, 260, 264, 292.
- Altomare S.: I. 31, 206.
- Amari E.: I. 192, 234; III. 189/191.
- Amari M.: I. 192, 234, 258; II. 176; III. 159; IV. 142, 296.
- Ambrosini G.: I. 57, 57, 77, 99; II. 93; III. 11/15, 32, 103; IV. 142, 151, 152, 154, 155, 159/161, 165/167, 174, 178, 185, 187/193, 195, 197/199, 211/213, 222, 223, 247, 258, 265, 267/269, 276, 278, 282/284, 294, 297/306, 309/321, 328.
- Amandola G.: I. 17; IV. 149.
- A.M.G.O.T. (v. anche Alleati, Anglo Americani, Com. Militare Alleato): I. 7, 8, 9/12, 19, 20, 22, 22, 23, 26, 26, 299, 300, 302, 304/306, 376, 397, 400, 401, 414, 495; II. 10, 22, 37, 84, 166, 303, 330, 459, 462.
- Ammasso (v. anche Produzione agraria, razionamento, etc):
- a quota fissa: II. 218, 240, 261, 266;
 - del grano e dell'orzo: I. 30, 37, 39, 51, 70, 379/381; II. 7, 8, 13, 19, 20, 24, 28, 205, 208, 209, 227, 232, 237/239, 253, 261, 262, 266, 307, 353, 361, 461, 505, 507, 526, 527, 533;
 - dell'olio: II. 373, 570;
 - parziale: I. 71, 72, 75, 86; II. 11, 19, 22, 24, 207/209, 213/217, 221, 222, 225, 229, 233, 236, 238, 240, 243, 244, 255/257, 259, 261, 352, 353, 361, 364, 371, 505, 514;
 - progressivo: II. 244;
 - totale: I. 71, 72, 85; II. 11, 19, 22, 24, 208,
- 209, 213, 215, 220/222, 225, 229, 233, 234, 236, 238, 240, 243, 244, 255/257, 259, 261, 267, 271, 352, 353, 361, 364, 371, 514;
- (voce generale: *ammasso*): I. 73; II. 7, 9, 16, 18, 19, 150, 160, 207, 217, 219, 223, 228, 231, 242, 255, 260/262, 268, 351, 362, 366, 506, 526.
- Amministrazione:
- attiva regionale (v. anche Potestà amm. reg.): I. 78, 149/150, 151, 172, 259, 266, 273, 276, 280, 328, 329; II. 50;
 - civile italiana: I. 20, 24, 24, 60, 149, 153, 172, 268, 270, 273, 300, 302, 303, 305, 317, 320, 323, 325, 327, 332, 333, 457, 462, 489, 493, 495, 496, 498, 502, 513, 515/517, 519, 524, 527, 528; II. 38, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 67, 127; III. 11;
 - degli Enti Locali: I. 10, 12, 32, 60, 241, 260, 285, 334, 376, 379;
 - pubblica (voce generale): I. 51, 121, 215, 331, 334, 335, 339, 447.
- Amministrazione della Giustizia (v. anche Ministero di Grazia e Giustizia):
- I. 131, 250, 338, 494, 517; III. 32, 339, 342.
- Amministrazione della Pubblica Istruzione (v. Istruzione pubblica).
- Amministrazione Militare Alleata (v. Alleati, Amgot, Comando Mil. Alleato).
- Amministrazione Militare Italiana (v. anche Ministero della Difesa): I. 60, 131, 325, 327, 338, 447, 457, 462, 495, 513, 517; II. 41, 43, 50.
- Amodeo T.: I. 47.
- Annona (v. anche Alimentazione, approvvigionamenti, razionamento, etc.): II. 104, 362; III. 65, 96, 289, 303; IV. 25, 36.
- Annuario Statistico Italiano (v. anche Statistiche): III. 167.
- Antiautonomismo (v. anche Separatismo, unitarismo): I. 16, 48.
- Antichità e Belle Arti (v. anche Accademia di Belle Arti; beni di interesse artistico; demanio e patrimonio): I. 78; III. 21, 66, 69, 77, 86, 95, 256; IV. 25, 35.
- Antifascismo (v. anche Fascismo): I. 9, 11, 16, 18, 18, 31, 34, 108, 375; II. 516.

- Antiseparatismo (v. anche Separatismo)
I. 11, 13, 164.
- Anzon E.: I. 167.
- Apostolica Legazia (Diritto di -): I. 192, 252.
- Approvvigionamenti (v. anche alimentazione, ammassi, annona): I. 8, 59, 214, 448, 458, 516, 518; II. 5, 17, 36, 44, 359.
- Arcivescovo (di Palermo): II. 97, 105.
- Archivio Centrale dello Stato: I. 22, 200, 318, 327, 329, 332, 333, 337, 341, 347, 349, 353, 358, 360, 361, 362, 418, 419, 420, 425, 427, 435, 437, 444, 445, 456, 459, 479, 481, 482, 483.
- Ardengo P.: I. 18.
- Ardizzone C.: I. 15, 34, 274, 372, 383, 398, 400, 403, 404, 413.
- Arduino: II. 180.
- Aristocrazia: I. 9, 76.
- Armamento (v. armi).
- Armate (v. Esercito).
- Armi (v. anche Banditismo, Forze Armate, Ordine Pubblico, Polizia, Pubblica Sicurezza): I. 35, 389, 390, 392, 412; II. 344;
- da guerra: II. 455, 458, 467, 471, 472;
- delle Forze dell'ordine: II. 22, 452, 453, 463, 473, 479.
- Armistizio: I. 10, 12, 304.
- Arresto: II. 455.
- Artigianato (ed artigiani): II. 526.
- Assemblea dei Sindaci e delle Rappresentanze Comunali della Sicilia: I. 32, 371.
- Assemblea Costituente siciliana: I. 26, 26, 29, 55, 128.
- Assemblea legislativa italiana (v. Parlamento italiano).
- Assemblea legislativa siciliana (v. Ass. Reg. Sic., Consiglio regionale).
- Assemblea Nazionale Costituente: I. 44, 45, 53, 54, 65, 66, 67, 77, 95, 96, 98, 100, 115, 123, 126, 138, 171, 174, 175, 177, 179; II. 15, 27, 110, 122, 131, 170, 171, 332, 340, 515, 516, 519; III. 18, 30, 62, 68, 69, 71, 90, 91, 93, 99, 100, 108, 110, 111, 118, 144/147, 155, 157, 163, 182, 186, 195, 202, 220, 224, 228/231, 233, 244, 245, 260/272, 279, 294, 296, 339, 365, 428/431, 434/441, 444, 446, 447, 449/452; IV. 12, 16, 21, 22, 24, 30/32, 42, 45, 47, 50/58, 76/81, 84, 91/96, 103, 104, 107, 109/116, 131, 132, 135, 143, 146, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 175, 176, 183, 186, 201, 203, 204, 207, 208, 211, 214, 217/219, 221/224, 246/250, 253/259, 261/273, 276, 278/288, 290, 292/296, 299, 300, 302, 304/306, 308/310, 312/315, 317/319, 322, 327, 339, 340, 341, 343, 348, 349, 351, 353, 355, 359, 360, 362, 363, 367.
- Assessorato (v. assessori)
- Assessori:
- regionali (v. deputati): I. 78, 127, 169, 173, 178, 280; III. 33, 35, 52, 57, 58, 59, 64/67, 71, 76, 77, 85, 94/97, 112, 113, 184, 226, 227, 244/251, 255, 256, 289, 309, 310, 311, 312/316, 348; IV. 15, 23, 24, 27, 33, 34, 36, 38, 253.
- Assemblea regionale siciliana: I. 26, 26, 27, 28, 57, 58, 129, 133, 141, 152, 165, 167, 169/171, 175/178, 341; II. 3, 16, 131, 170, 171, 173, 178; III. 31, 34, 36, 49/51, 90, 91, 93/99, 109/114, 118, 119, 194, 204, 208, 209, 215, 225/233, 235, 237, 239, 240, 243/245, 247/257, 261/263, 265, 267/272, 278, 279, 289, 296, 299/302, 307/311, 314/316, 318, 321, 322, 332/334, 339, 345, 348/357, 370, 405, 408, 428, 436, 443, 444, 452/454; IV. 13/16, 21/27, 30/39, 42, 50, 53, 79, 91, 96, 100, 103, 110, 154, 162, 163, 179, 186, 254, 257, 258, 261, 263, 264, 266, 267, 269, 270, 272, 280, 282, 283, 295, 297/300, 303, 306, 307, 317/319, 322, 325, 339, 340, 342, 346, 353, 361, 364/36B, 368.
- Assicurazioni: III. 21, 60, 70, 78, 96, 298, 303; IV. 25, 36, 85.
- Assicurazioni sociali (v. assistenza e previdenza).
- Assistenza pubblica (e beneficenza): I. 78, 255, 263, 273; II. 50, 51; III. 21, 60, 65, 69, 70, 77, 86, 96, 256, 275, 276, 298, 303; IV. 25, 35, 36.
- Assistenza sanitaria (v. anche Sanità pubblica): III. 21, 29, 60, 65, 69, 78, 86, 96, 298, 303; IV. 25, 35.

- Associazioni:
- a delinquere (v. anche banditismo, ordine pubblico): II. 454, 472;
 - agrarie: I. 71, 85, 89; II. 53, 54, 58, 60, 77, 80, 264, 265, 271, 272, 298, 427; III. 50, 82;
 - di comuni italiani (v. anche consorzi di comuni): II. 148;
 - dei combattenti: I. 33; II. 156; III. 82;
 - industriali e commerciali: II. 271, 272; III. 50, 82.
- Associazioni professionali: III. 356, 357.
- Associazionismo (v. associazioni).
- Assunzione di pubblici servizi (v. servizi pubblici).
- Astuti G.: I. 189.
- Ateneo (v. Università).
- Atti (v. anche archivio, carte, etc.):
- parlamentari: I. 225; IV. 132, 150, 158, 182, 189, 232, 245, 289, 330;
 - parlamentari dell'A.R.S.: II. 178, 181;
 - parlamentari della Consulta nazionale: IV. 42, 46, 75, 116.
- Atti amministrativi: I. 147, 171, 172; III. 115.
- Atti legislativi (v. leggi).
- Attilio S.: I. 482, 483; II. 23, 429.
- Ausiello O.C.: I. 108, 135, 135, 139, 178, 481, 483; II. 13, 18, 20, 21, 25, 27, 28, 103, 104, 151, 232, 234, 295, 584; III. 242, 290/292, 301, 352, 358/359, 370, 415, 417/421, 451.
- Autarchia comunale: I. 405, 406, 414.
- Autonomia:
- amministrativa: I. 12, 22, 52, 76, 98, 101, 132, 134, 407; III. 184, 203, 209, 281, 405, 433; IV. 16, 136, 176, 177, 183;
 - regionale siciliana: I. 14/16, 18, 22, 25/28, 28, 29, 40, 43/47, 53, 54, 59, 62, 80, 81, 93, 95/98, 106, 109, 112, 114, 116, 121, 122, 122, 124, 126, 128, 142, 148, 179, 180, 185, 196, 197, 493; II. 6, 14/16, 23/25, 28, 46, 49, 92, 103,
- Autonomismo (v. anche antiautonomi-
- 107, 130, 134, 137, 138, 147/150, 159,
- 327, 434, 444, 445, 447, 449, 514, 517, 532, 543, 547, 550, 558, 562, 568, 572,
- III. 7, 11, 12, 26/28, 32/34, 37, 45, 58, 70, 102, 103, 110, 142, 144, 149, 150,
- 180, 181, 184/187, 189, 191, 195, 196,
- 260, 262, 264, 279/282, 288, 331, 365, 391, 403, 409, 415, 425, 431/443, 446/451; IV. 10, 11, 16, 17, 21, 48, 52, 53, 57, 77, 80, 82, 93/95, 99/101, 104, 106/110, 114, 115, 131, 135, 136, 138,
- 166 174, 176, 177, 183, 185, 188, 206,
- 272, 280, 286, 296, 300, 303, 307, 308, 315, 318, 320, 339, 368.
- Autonomia (L') »: I. 12, 20.
- smo): I. 22, 25, 27, 34, 48, 77, 86, 90, 92, 93, 114, 116, 188, 189, 199.
- Autostrade (v. strade).
- Avanti! »: I. 63, 64, 69, 76, 96, 109, 109, 110, 110, 111, 111; II. 225; III. 181.
- Avarna di Gualtieri C.: I. 55, 65, 79, 81, 102.
- Aveline E.: I. 7.
- Aviazione: III. 41, 60, 89.
- Avola: I. 58.
- Azienda:
- agricola (v. anche agricoltura): I. 47, 79; III. 172;
 - azienda nazionale autonoma strade (v. anche strade): II. 437;
 - azienda autonoma siciliana strade (v. anche strade): II. 565.
- Azione Cattolica (v. anche A.C.L.I., Chiesa cattolica, culti ammessi): I. 8. Azione (L') del popolo »: I. 9, 10, 10, 16, 20, 23, 46, 47, 61, 65, 69, 109; II. 140. Azioni (v. Società per -).
- Azionismo (v. anche partito azionista): I. 9, 14, 16, 18, 40, 47, 48, 54, 58, 61, 71, 86, 115, 179..

B

- Bachelet: I. 170, 172.
- Bacini montani: II. 71/73, 78.
- Badoglio (v. anche Governo di -): I. 13, 14, 19, 19, 21, 24, 25, 30, 40, 198, 199, 308, 322;
– proclama di Badoglio: I. 308.
- Bagni pubblici: II. 17, 43.
- Balbo C.: III. 189.
Banca d'Italia: I. 440; III. 389, 391, 425.
- Banco di Sicilia (v. anche Camera di compensazione presso il -; dir. gen. del -; sezione speciale di cred. ind. e fondiario presso il -): I. 59, 168, 212, 214, 215, 227, 429, 432, 436/440, 442, 446, 448/452, 461, 463, 467/470; II. 42; III. 81, 107, 382, 387, 388, 389, 391, 407, 423, 427; IV. 12, 20, 29, 41, 89, 313.
- Banda armata (v. anche armi, banditismo, ordine pubblico, polizia, pubblica sicurezza, etc.): I. 52, 338, 389, 392; II. 329, 454, 462, 467, 475, 503;
– dei niscemesi (v. anche banda armata): I. 108;
– Giuliano (v. E.V.I.S. e Giuliano).
- Banditismo: I. 76, 108, 110; II. 326, 335, 336.
- Barbareschi: II. 595.
- Barbera: I. 131.
- Bari (v. anche governo di - governo Badoglio): I. 20, 25, 301, 302, 307.
- Barile: I. 388.
- Battiato C.: I. 24.
Baviera Albanese A.: I. 185; II. 95, 489.
- Baviera G.: I. 13, 15, 29, 30, 68, 95, 108, 199, 199, 313, 330, 333, 480, 480, 481, 483;
II. 11, 22, 27, 28, 139, 150, 161, 375, 376;
III. 218, 219, 221, 222, 226/228, 242, 243, 252, 254, 258, 264/267, 272, 288, 429. Belgio: II. 637.
- Bellavista G.: I. 101; IV. 282.
- Belle arti (v. antichità, demanio, patrimonio).
- Bellolampo (PA): I. 108.
- Bellomo G.: I. 46.
- Benedetto XIII (v. Papa).
- Beneficenza pubblica (v. assistenza).
- Beni:
– demaniali (v. demanio);
– d'interesse artistico, archeologico, storico: III. 30, 39, 41, 42, 99, 276, 373; IV. 28, 40;
– ecclesiastici: I. 257; III. 169; IV. 94;
– patrimoniali (vedi patrimonio).
- Beninati F.: I. 31.
- Bentley A.: I. 385.
- Benzina (v. combustibili).
- Berardi: II. 526;
- Berlinguer: I. 113, 115; IV. 47, 82, 83, 113.
- Berna Filangeri G.: II. 167.
- Bernini: IV. 268, 320.
- Bertone: I. 548.
- Bestiame (v. pastorizia).
- Bianco V.: I. 487.
- Biblioteche: III. 41, 77, 290, 298, 373; IV. 25, 35.
- Bilancio (v. anche rendiconto):
degli enti locali: I. 283, 286, 287; nazionale: I. 28, 131, 195, 204, 263, 272, 281, 282, 283, 285, 289, 321, 326, 332, 347, 352, 447, 494, 517, 527; II. 32, 48, 639, 642; III. 73, 79, 81, 380, 381, 383, 390, 393; IV. 112, 272;
– regionale: I. 44, 79, 154, 167, 279, 281; III. 17, 24, 32, 42, 45, 68, 73, 75, 76, 96, 309, 381, 383, 384, 400; IV. 26, 36, 99, 112, 272.
- Bocconi: IV. 141, 142.
- Bolla pontificia: I. 258.
- Bollettino:
– dell'Assemblea delle rappr. comunali e provinciali della Sicilia: I. 417;
– ufficiale dell'Alto Comm. civile per la Sicilia: II. 621, 651.
- Bonafede D.: I. 383.
- Bonasera G.: II. 18, 19, 21, 23.
- Bonasera P.: I. 108.
- Bonfiglio A.: I. 165, 383.
- Bongiovanni D.: I. 384.
- Bonifica: I. 27, 518, 526, 527; II. 41, 44, 47, 48, 68, 69, 71, 72, 74, 78, 79, 82, 89,

90, 91; III. 65, 77, 150, 169, 273; IV. 24, 34;
- antimalarica (v. malaria).

Bonomi J.: I. 39, 42, 44, 55, 61, 63, 66,
73, 88, 210, 211, 261, 425, 426, 435, 460,
462, 477, 478, 481, 483, 525, 529; II. 3, 5,
10, 11, 16, 18, 21, 22, 97, 99, 106, 131,
375, 430, 443, 444, 502, 514; IV. 285.

Borbone (dominazione dei - in Sicilia):
I. 186, 187, 191, 245.

Bordon: IV. 145, 283.

Borsa nera (v. mercato nero).

Borsellino: IV. 326.

Bozzi: I. 178; IV. 76, 161, 163, 180, 181,
197, 321, 327.

Branca: I. 110, 284, 288.

Bretton Woods (accordi di -): IV. 312,
319.

Bronte (CT): II. 519.

Bruno F.: I. 8.

Buonasera G.: I. 481, 483; II. 233, 249,
257, 259, 316; III. 162.

Buoni fruttiferi: I. 441, 470.

Bulloni: IV. 140, 146.

Caccamo: II. 501.

Caccia (v. anche pesca): I. 280; III. 21,
65, 69, 77, 86, 95, 256, 273, 275; IV. 25,
35.

Cagliari: I. 321, 457.

Caico G.: I. 384.

Calabria: I. 159, 403; II. 112, 373, 379, 382,
659; III. 43.

Calamandrei P.: IV. 321.

Cali P.: I. 234, 258.

Califano C.: I. 189.

Caltabiano G.: I. 383.

Caltagirone (CT): I. 9, 38; II. 384; III. 153,

Caltanissetta (v. capoluoghi della Sici-
lia).

Camangi: IV. 314.

Camera dei deputati (v. anche Parlamen-
to italiano): I. 103, 165, 177, 190, 223, 225,
268, 259, 263, 269; III. 34, 70, 72, 74, 108,
219, 231, 232, 236, 308, 442; IV. 306.

Camera del lavoro (v. anche Lavoro):
I. 51, 94; II. 64, 331, 427, 428, 438, 619;
III. 82.

Camera dei Fasci e delle Corporazioni
(v. anche fascismo): I. 119; II. 384;

Camera di Commercio (ed Unione
delle -): I. 51, 68, 79, 283, 287, 401,
126, 438; II. 114, 137, 207, 277, 316, 374,
375, 379, 383, 386, 391, 395, 421, 484, 487,
619; III. 50, 82, 87.

Camera di compensazione presso il Ban-
co di Sicilia (v. anche Banco di Si-
cilia, finanze, Statuto regionale sicilia-
no): I. 103, 168; II. 27; III. 81, 107, 382,
383, 423, 427; IV. 12, 20, 29, 41, 89, 131,
313.

Camera regionale economica: I. 58, 64.

Cammarata (AG): II. 128, 521. Cammarata A.: I.
8, 8, 20, 20, 29, 33, 36,
37, 70.

Campania: II. 588.

Campo San Mauro: I. 108.

Candeloro G.: I. 189.

Canevari E.: I. 63.

Canicatti (AG): I. 15, 58; II. 306, 310, 461.

Canicattini (SI): II. 384.

Canino L.: I. 371.

Cannizzaro O.: I. 234.

Cannizzaro S.: I. 258; II. 176.

Cannizzo: II. 23.

Cantieri Navali di Palermo: II. 26, 588,
590, 593/597, 599; II. 270; IV. 105. Cantieri
Navali Riuniti del Tirreno: II. 597.

Cantucci: I. 129, 135, 136.

Canziani G.: I. 313.

Capacità contributiva (v. anche imposte,
tasse, tributi): III. 47, 175.

Capitolati provinciali di Colonia (v. con-
tratti agrari).

Capo compartimento delle FFSS. (vedi
Ferrovie).

- Capo del governo nazionale (v. Presidente del Consiglio dei ministri).
- Capo del governo regionale (v. Presidente della Regione).
- Capo del servizio amministrativo regionale presso l'Ar.S. (v. servizio amministrativo regionale).
- Capo dello Stato (vedi Presidente della Repubblica).
- Capo di Gabinetto della Pres. del Consiglio dei ministri: I. 200, 316, 318, 342, 358, 360.
- Capo provvisorio dello Stato (v. anche De Nicola E.): I. 547/549.
- Capoluoghi della Sicilia:
- Agrigento: I. 8, 12, 17, 18, 19, 34, 37, 38, 58, 91, 240, 282; II. 33, 53, 63, 68, 295, 302, 306, 373, 385, 461, 477, 505, 521, 528; III. 51;
 - Caltanissetta: I. 8, 18, 21, 21, 34, 38, 91, 98, 210, 282, 419; II. 33, 52, 63, 302, 303, 306, 373, 427, 461, 503, 505, 539, 628; III. 51, 177, 293;
 - Catania: I. 7, 15, 17, 19, 20, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 40, 58, 76, 79, 210, 240, 282, 398, 402, 404, 415, 419; II. 21, 33, 36, 63, 66, 67, 106, 132, 146, 152, 159, 247, 295, 303, 307, 316, 353, 364, 370, 373, 392, 419, 429, 438, 439, 461, 500, 503, 505, 523, 539, 544, 549, 559, 587, 588, 590, 600, 628, 631; III. 51, 82, 341;
 - Enna: I. 8, 34, 91, 206; II. 63, 303, 306, 373, 461, 505, 628, 646; III. 51;
 - Messina: I. 7, 8, 17, 19, 34, 64, 112, 210, 282, 300, 390, 400, 402/404, 415, 416, 419;
 - Palermo: I. 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 28, 28, 29, 30, 32, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 45, 50/52, 76, 83, 89, 92, 94, 96, 97, 101, 111, 112, 113, 187, 203, 204, 208, 215, 236, 241, 282, 285, 313, 319, 350, 371, 373, 375, 381, 382, 387, 401, 403, 405, 409, 415, 417, 419, 426, 427, 457; II. 5, 7, 21, 33, 36, 58, 63, 65, 85, 106, 163, 164, 295, 302, 303, 306, 316, 319, 353, 364, 366, 373, 377, 385, 394, 397, 417, 419, 427, 433, 461, 500, 503, 505, 510, 527, 538, 539, 566, 587, 590, 592, 628, 631, 646; III. 51, 52, 58, 82, 93, 116, 213, 215, 225, 346; IV. 22, 31, 48.
- Ragusa: I. 8, 20, 28, 29, 34, 37, 38, 61, 206; II. 36, 63, 67, 68, 306, 373, 461, 502, 523, 536; III. 51;
 - Siracusa: I. 7, 7, 8, 19, 31, 282; II. 33, 63, 64, 306, 331, 383, 385, 412, 415, 427, 461, 505, 536, 628; III. 51;
 - Trapani: I. 7, 8, 20, 38, 58, 210, 282, 380, 419; II. 21, 33, 63, 83, 295, 302, 306, 373, 384, 385, 419, 503, 505, 566, 628; III. 51.
- Capuano F.: I. 108; II. 24, 28, 437, 600, 660; III. 142, 270.
- Carabinieri: (v. anche forze armate, ordine pubblico, polizia, pubblica sicurezza): I. 10, 35, 108, 223, 393; II. 10, 28, 68, 111, 157, 303/311, 326, 333, 335, 342/346, 451/453, 457, 458, 460, 464, 473, 479, 521, 526; III. 361, 363, 365.
- Carandini: I. 50.
- Carbonari: IV. 229.
- Carbone (v. combustibili).
- Carburanti (v. combustibili).
- Cappellani: II. 486.
- Cappello R.: II. 93, 450.
- Carcaci G.: I. 52, 110; II. 384.
- Carceri: II. 22, 456, 458; III. 87.
- Cardaci: I. 147.
- Cardinale (v. arcivescovo di Palermo).
- Carella D.: I. 47; II. 17.
- Carini G.: I. 234.
- Caristia: I. 21.
- Carnelutti: IV. 344, 354, 363/365,.
- Carlentini (SI): II. 141, 331.
- Caroleo: IV. 216, 224.
- Caronia: IV. 288.
- Carr: II. 97, 105, 116.
- Carta:
- per giornali: II. 21, 246/248;
 - per l'editoria libraria: II. 247; - problema della -: I. 373.
- Carta annonaria (v. anche annona, tesseramento annonario): I. 380.

Carta costituzionale:

- italiana: vedi Costituzione italiana;
- siciliana: vedi Costituzione siciliana del 1812.

Cartia G.: I. 8, 18, 20, 29, 34, 39, 64, 64, 69, 92, 105, 106, 108, 481, 483; II. 9, 19/21, 27, 28, 222, 234, 243, 294; III. 180, 183, 192/198, 203/209, 213, 214, 216, 223, 224, 230, 233, 236, 237, 243, 245, 249/255, 261, 266, 267, 269, 272, 276/284, 299/302, 306, 307, 312/316, 321/329, 334, 336, 340, 342, 343, 345/347, 350, 351/353, 401/406, 415, 418/421, 425, 426, 428, 429, 432, 442, 447, 449/451, 453.

Caruso: I. 81; II. 535.

Casco Rocca G.: I. 108, 371, 385, 481, 483; II. 21, 23/25, 28, 104, 154, 156, 249, 428, 437, 447, 624, 647; III. 234, 303, 434.

Case:

- coloniche: II. 74;
- operaie: II. 17, 43;
- popolari: III. 20, 65, 69.

Casella D.: I. 61.

Caserta: II. 291.

Cassarino A.: I. 37.

Cassazione (v. Corte di -).

Casse rurali: II. 128; IV. 97.

Castelbuono (PA): II. 128.

Castel di Judica (CT): I. 38.

Castellana: II. 316.

Castelvetrano (TP): II. 306, 383, 461, 566.

Castiglia: IV. 135, 144, 146, 258, 261, 267, 297, 302, 303, 305, 306, 311.

Castiglione: I. 30.

Castroreale T. (ME): I. 400, 401.

Catalano F.: I. 100, 105, 401.

Catania (v. capoluoghi della Sicilia).

Catasto (v. anche uffici del -):

- annuario (v. anche annona): I. 10, 85; II. 319, 320, 355, 357, 365;
- delle semine (v. anche prod. cereali-cola): II. 211, 217, 230/233. Catenanuova (CT): II. 128.

Cattaneo: II. 140, 149, IV. 165.

Cattani L.: I. 87, 116, 116; II. 659.

Cace (v. anche miniere e torbiere): I. 257, 282, 285;; III. 39, 42, 99, 275; IV. 25, 28, 34, 40.

Cavour C. B.: I. 188/190, 190, 191, 192, 194, 194, 199, 377, 406; IV. 95;.

Celestino III. (v. Papa).

Centrali elettriche (v. Energia elettrica).

Cerabona: I. 212, 472, 479, 529.

Cereali (v. agricoltura, ammassi, prezzo dei cereali, produzione cerealicola).

Cesareo: I. 139.

Cesarò: II. 503.

Cevolotto: I. 472, 479, 529; IV. 187, 188, 210, 211, 246, 262, 264, 270, 275, 276, 280, 236, 287, 316, 317, 327.

Chiarelli: I. 176.

Chiazzese L.: I. 68.

Chiesa cattolica (v. anche ACLI, Azione Cattolica, rapporti fra Stato e Chiesa): II. 18; III. 60.

Chirim: I. 97.

Churchill W.: I. 19, II. 500.

Cianca: IV. 31, 47. 273.

Ciano G.: I. 401;

Cicero F.: I. 371.

Cifarelli: I. 46.

Cigna: I. 19.

Cimino A.: I. 100, 384.

Cingolani: III. 623; IV. 288.

Cipolla E.: I. 112.

Cinquemani N.: I. 383.

Circolazione (v. comunicazioni, strade, viabilità).

Circoscrizioni:

- degli enti locali: I. 227, 228, 229/232; III. 39, 63, 70, 95, 104, 108, 256, 277, 283/285, 288;; IV. 12, 16, 25, 35, 191, 194, 196, 200; elettorali: III. 76, 100, 119, 204, 229, 453; IV. 42;
- giudiziarie: I. 231, 271; III. 79, 80, 106, 337; regionali: III. 102; IV. 206.

Civil affairs officiers (v. anche Amgot): I. 7, 9.

Civiltà proletaria (La) °: I. 17.

Clark: II. 372.

Clemente IV (v. Papa).

- Clemente IX (v. Papa).
 Clero (v. anche Chiesa): I. 9, 247, 252.
 Clientela (v. clientelismo).
 Clientelismo: I. 10, 10, 11, 34, 62. C.L.N.A.I.
 (v. anche C.L.N.): I. 73, 87. Codacci
 Pisanelli: II. 545; IV. 177, 321. Codice:
 - civile: I. 135, 162, 331; II. 51, 52, 59,
 659; III. 39/41, 98, 264, 373, 378;
 - di commercio: II. 356;
 - napoleonico: I. 251, 264;
 - di Napoli e di Sicilia: I. 251, 257;
 penale: I. 223; II. 455, 456, 458;
 - processuale penale: II. 338, 339, 451,
 452, 454/456, 458, 472.
 Codignola: IV. 214, 226.
 Codronchi: I. 195, 196.
 Coffari I.: I. 114, 214, 215, 549; II. 621. Cogena
 (Compagnia Gen. della Navig.):
 I. 403, 404, 413, 414; II. 11, 23, 378, 379,
 393, 396, 397, 406/403, 416, 422, 424, 483,
 485.
 Colajanni G.: I. 481, 483; II. 19, 23, 24, 2,8,
 28, 221, 391, 393, 397, 419, 437, 590, 591,
 593, 594, 598, 600, 608, 612; III. 148, 153,
 165, 216, 274, 279, 351, 373, 380.
 Colajanni N.: I. 13, 108, 196, 196.
 Colitto: IV. 170.
 Coloni (v. anche contratti agrari): I. 71;
 II. 52, 53, 55/57, 59, 60.
 Colonia (v. contratti agrari).
 Colonizzazione (v. anche ente per la co-
 lonizzazione e bonif. del latifondo): II.
 44, 47, 48, 68, 69; III. 169.
 Coltivatori (v. agricoltori).
 Comandante militare alleato (v. comando
 militare alleato).
 Comandante militare territoriale della Si-
 cilia (v. comando mil. terr. della Sicilia).
 Comando militare alleato (v. anche
 AMGOT): II. 306/308, 311, 330, 459, 470,
 479.
 Comando militare della Sardegna: I. 294.
 Comando militare della Sicilia: I. 294;
 II. 67, 68, 462, 463.
 Combustibili (e carburanti): I. 401, 413;
 II. 391, 397, 421, 512, 545, 548, 591, 639,
 640, 650, 656;
 - carbone: II. 12, 13, 21, 23, 24, 26, 117,
 132, 380, 381, 385, 413, 435, 485, 510/
 512, 528, 529, 589, 601/603, 611, 612,
 620, 621, 656.
 Comiso (RG): II. 68.
 Comitati comunali e provinciali di libe-
 razione (v. anche C.L.N.): I. 10, 21, 32,
 34, 109.
 Comitati di controllo sugli ammassi: II.
 211.
 Comitato di liberaz. nazionale (C.L.N.): I.
 10, 31, 32, 33, 39/41, 44, 47, 49, 50, 54, 55,
 58, 60/63, 66, 67, 72, 74, 87, 90, 108,
 120, 198, 199, 201, 210, 427; II. 9, 10, J,
 22, 33, 65, 92, 97, 99, 103, 105, 119, 120,
 121, 122, 124, 125, 139, 145/147, 157, 158,
 241, 246, 297, 317, 334, 350, 351, 355, 356,
 360, 369, 446, 481, 519, 537, 601; III. 202.
 Comitati popolari dei granai del popolo: I.
 72; II. 21, 246.
 Comitati provinciali e comunali dell'agri-
 coltura: II. 267/271.
 Comitati regionali di liberazione (v. Com.
 di Lib. Naz.): I. 10, 20, 76, 76, 98.
 Comitato consultivo alleato per l'Italia
 (v. anche Algeri): I. 21.
 Comitato delle opposizioni: I. 10, 19, 21,
 Comitato di presidenza dell'unione delle
 Camere di commercio per la Sicilia (v.
 anche Camere di Commercio): II. 272.
 Comitato di redazione dei progetti di sta-
 tuto per le autonomie regionali (v. an-
 che Ass. naz. costituente; Comm. per la
 Costituzione): IV. 151/153, 155, 156,
 159/161, 166, 167, 172, 178, 186, 187, 189,
 192/196, 198, 204, 208, 209, 212, 213, 225,
 226.
 Comitato nazionale del movimento indi-
 pendentista siciliano: I. 65.
 Comitato nazionale del Partito liberale
 italiano: I. 54, 112.
 Comitato per l'indipendenza siciliana: I.
 11, 12.
 Comitato regionale per la bonifica e co-
 lonizzazione, presso l'Alto Commissaria-

to per la Sicilia: I. 59, 38, 432, 433, 436, 437, 442, 453, 454, 464, 465, 538; II. 42, 50, 61, 63, 71/73, 76/78, 80/82, 400, 427. che (v. Provveditorato alle OO.PP.).

Comitato tecnico amministrativo per il credito industriale (v. anche Banco di Sicilia, Sezione di cred. ind. presso il Banco di Sicilia): I. 59, 214, 430, 439, 440, 445, 449, 468.

Comito P.: II. 23, 427.

Comizi elettorali (v. elezioni).

Commercio (v. anche agricoltura, artigianato, camera di -, etc.): I. 30, 59, 103, 134, 214, 243, 254, 448, 458, 510, 518; II. 5, 17, 44, 47, 50, 377, 413, 421; III. 20, 28, 29, 65, 69, 76, 77, 89, 95, 167, 168, 256, 273, 382, 426; IV. 24, 25, 34, 40, 85, 96, 100, 274.

Commissari civili alleati: I. 8, 30, 38, 299, 300.

Commissario dello Stato presso l'Alta Corte costituzionale per la Regione siciliana (v. anche Procurat. gen. presso l'Alta Corte): III. 17, 34, 35, 59, 64, 66, 67, 72, 78, 79, 82, 90, 91, 94, 97, 98, 104, 106, 110, 112, 116, 245, 246, 346, 348/351, 354; IV. 12, 23, 27, 32, 38, 192, 253.

Commissario governativo civile per la Regione siciliana: I. 26, 81, 103, 294; III. 64.

Commissario regio per la Regione Sicilia: I. 195/197, 200, 283/287.

Commissario regionale per l'elettricità: (v. anche progetto Mauceri): II. 26, 511, 608, 611.

Commissario straordinario civile per la Sardegna: I. 294.

Commissione alleata di controllo: I. 207, 208, 302, 304, 305, 307; II. 7, 20, 236.

Commissione censuaria centrale: II. 172; III. 17; IV. 13, 17;

- sezione per la Sicilia: I. 172. Commissione dei settantacinque (v. Commissione per la Costituzione. Commissione mista di polizia: III. 61, 80, 104, 106.

Commissione paritetica presso l'A.C.S.

Commissione preparatoria dello Statuto regionale siciliano: I. 92, 99, 102, 122, 123, 126, 132, 136, 137, 151/168, 172, 173,

(per il passaggio degli Uffici Statali alla Regione): I. 142, 143, 145, 147, 177; IV. 42, 79.

Commissione per l'alimentazione (della Consulta reg. siciliana): I. 33, 75; II. 7, 9/15, 19, 21/24, 448.

Commissione per la Costituzione: IV. 107, 135, 140, 150/153, 155, 159, 160, 163, 165, 166, 168, 175, 179, 183, 184, 187, 190, 193/195, 199, 200, 207/210, 216, 217, 220/225, 227, 230, 231, 247, 250, 254, 255, 259/266, 270, 271, 275, 277, 278, 283, 286, 287, 291/297, 302/309, 315, 316, 178, 179.

Commissione presso il Consiglio straordinario di Stato della Sicilia (v. Consiglio straordinario di Stato della Sicilia).

Commissione straordinaria paritetica mista per la Regione siciliana (Art. 8 St. Sic.): IV. 23, 33.

Commissione superiore regionale di finanza: III. 62, 80, 81, 106.

Commissioni della Consulta regionale siciliana:

- (vedi Consulta regionale siciliana); - Commissione preparatoria del Progetto di Statuto regionale siciliano);

Commissione per l'alimentazione presso l'A.C.S.);

Giunta consultiva dell'Alto Commissariato per la Sicilia).

Commissioni dell'A.R.S. (Ass. Regionale siciliana): I. 127, 129; II. 171, 178, 179, 180; III. 356, 357; IV. 23, 24, 32, 34, 248.

Commissioni per l'assegnazione delle terre incolte (v. anche latifondo): II. 62, 78/81, 83, 510.

Commissioni per le assegnazioni ed autorizzazioni presso le Camere di Commercio: II. 422.

Commissioni provinciali e comunali per gli ammassi: II. 9, 21, 220, 232, 246, 258, 264, 265.

Commissioni provinciali per il confino di polizia (v. confino di polizia).

Commissioni riunite dell'Assemblea nazionale costituente (per l'esame del progetto di Statuto regionale siciliano): IV. 31, 45, 46, 50, 51, 54, 56, 57, 76/78, 80, 81, 86, 104, 106/110, 112, 116.

Compagnini: II. 316.

 Compartecipazione (v. contratti agrari).

 Competenza legislativa regionale (della Regione siciliana): I. 80, 140; II. 22; III. 15, 25, 107, 193; IV. 52, 53, 137, 164, 167.

Composto R.: I. 189, 192, 194.

Comunicazioni (v. anche strade, poste, telecomunicazioni, trasporti, etc.): I. 59, 97, 102, 128, 214, 448, 458, 516, 518; II. 5, 17, 44, 50; III. 21, 65, 70, 78, 89, 95, 302, 303, 330; IV. 16, 35, 37, 87, 98.

Concimi:

- chimici: II. 21, 24, 248, 255, 264, 370, 437/439.

Confed. generale del lavoro (C.I.G.L.): II. 117, 121, 599.

Confederazione nazionale dei lavoratori metallurgici: II. 599.

Confino di polizia: I. 35, 412; II. 338, 451, 456, 457, 471, 472, 477.

Congresso:

- del Movimento indip. siciliano: I. 74, 75; II. 499, 500;
- del Partito d'azione: I. 46;
- del Partito socialista italiano: I. 39, 64; III. 212;
- demolaborista di Catania: I. 64, 72, 81, 84;
- demolaborista di Taormina: I. 34, 34, 54, 81, 86, 87, 89;
- nazionale del Partito popolare: III. 177, 179;
- nazionale della Democrazia cristiana: I. 55, 114, 408.

C.O.N.I.E.L. (Comp. naz. imprese elettriche): II. 623.

Consiglio G.: I. 487, 487, 488, 493, 493, 414, 418, 520, 538, 543, 543, 544; II. 3, 12, 23, 93, 399, 404, 405, 450; III. 9, 9, 10/17, 19, 21, 22, 25, 26, 29/32, 36, 37, 41, 46, 49, 51, 52, 53.

Consiglio dei ministri (v. anche Pres. del Consiglio dei ministri): I. 31, 39, 42, 44, 45, 49, 51, 53, 54, 60, 95, 111, 111, 114/116, 120, 125, 127, 160, 171, 200, 202/206, 211, 213, 213, 215, 216, 217, 282, 289, 292, 301, 302, 320, 321, 324, 326, 328/330, 330, 331, 334/337, 340, 343, 345, 346, 348/352, 354, 356, 359/365, 418, 420, 421, 425, 427, 429, 435, 446, 447, 456/460, 462, 463, 472, 478, 483, 499, 516, 526, 548, 549; II. 4, 17, 38, 39, 44, 128, 203, 448, 541, 556; III. 17, 18, 58, 62, 64, 66, 76, 82, 85, 96, 112, 114, 149, 248, 308, 318/320, 324/330, 442; IV. 14, 16, 26, 37, 49, 50, 51, 54, 119, 132, 251, 252, 265, 267, 312.

Consiglio del governatore regionale (v. anche Giunta gov. consultiva del Governatore per la Sicilia - Prog. Minghetti): I. 272, 275, 281.

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana: I. 153, 162, 169, 171, 172, 251.

Consiglio di Stato: I. 162, 169/172, 190, 192, 205, 224, 225, 237, 242, 268, 281, 285, 287, 523; II. 39, 45, 176, 546; III. 17, 13, 59, 64, 67, 112, 284; IV. 49, 304;

- sezione temporanea per la Sicilia: I. 223/227, 237, 240/242, 253, 254, 268, 281;
- sezione speciale per la Sicilia: II. 172; III. 33, 59, 115, 337, 338, 341, 343, 344, 360, 361; IV. 14, 16, 17, 27, 37, 256, 259, 271, 277, 278;
- straordinario di stato: I. 190, 191, 197, 217, 218, 233/242, 244, 246/253; III. 190; IV. 9, 48, 94, 97, 141, 142, 296.

Consiglio regionale (v. anche Assemblea regionale siciliana): I. 29, 57, 79, 103, 123, 177, 211, 254/256; III. 18, 34, 39, 48, 50, 52, 57/59, 62/68, 70/83, 85, 86, 97, 104/111, 116, 119, 185, 193, 226, 227, 229, 381, 382, 385, 396, 409; IV. 13, 192, 197, 248, 252, 253, 316, 342, 345.

Consiglio superiore dei lavori pubblici

(v. anche lavori pubblici): I. 281, 475; II. 603.

Console U.S.A.: II. 97, 105.

Consorzi:

- facoltativi: I. 261, 273;
- obbligatori: I. 261, 273.

Consorzi agrari: I. 79, 204; II. 10, 11, 22, 60, 81, 214, 268, 317, 350, 351, 355, 357, 358, 360/364, 367/370, 438, 480, 481; III. 87.

Consorzi di bonifica e miglioramento fondiario: I. 433, 434, 442, 443, 453, 454, 464; II. 42, 62, 69, 76, 112, 643.

Consorzi di comuni: I. 133, 134, 228, 231, 261, 262, 275, 278; III. 70, 184, 277; IV. 25, 35.

Consorzi zoofili: II. 552.

Consorzi dei magazzini generali di Palermo: II. 272.

Consorzio delle sanse (v. anche oli): II. 354.

Consorzio tra gli armatori siciliani (v. CO.GE.NA.).

Consuetudini (v. anche usi civici):

- giuridiche: I. 158;
- locali: II. 52.

Consulta nazionale: I. 38, 112, 113, 116, 155, 167, 168, 173, 174, 180, 241; IV. 16, 31, 42, 47, 50, 51, 54, 56, 76, 77, 80, 03, 95, 107, 110, 113, 114, 154, 155, 186, 247, 259, 260, 263, 292, 293.

Consulta regionale per la Sardegna: I. 446, 456, 458, 459, 460; IV. 82, 84, 152.

Consulta regionale siciliana (v. anche Ass. reg. sic. Alto Comm.): I. 3, 18, 20, 27, 40, 44, 53, 55, 59, 60, 61, 65/70, 83, 86, 88, 92, 93, 98, 99, 101, 106, 107, 108, 109, 116, 120/123, 126, 128, 129, 131/134, 136, 137, 139, 142, 145, 147, 152, 154, 155, 158, 161, 162, 164/180, 183, 185, 211/218, 376/379, 438, 460, 462/464, 466, 471, 477, 478, 480/483, 492, 496, 497/499, 504, 516, 518, 538, 543; II. 1, 3, 3, 4/28, 42, 44, 50, 81, 92, 97, 99/110, 113/118, 120, 122/133, 135, 138/143, 149, 155, 155, 156/159, 163, 164, 169, 197, 199/205, 208, 215, 217, 219, 221, 227, 229, 230, 232, 235, 237, 240, 244, 248.

Contabilità (v. anche Ragionerie centrali 253, 255, 259, 261, 271, 272, 291/295, 297/300, 315/318, 320, 323, 326/328, 333/338, 340, 341, 343, 352, 354, 359, 363, 365, 369, 371/377, 385, 392/394, 399, 404/407, 411, 416, 417, 420, 423/439, 443/450, 465, 478/487, 499, 504/509, 512/517, 522, 525, 537, 538, 541/547, 553, 557, 561/568, 573, 575/579, 582/585, 588/592, 594, 600, 601, 601, 608/610, 614, 615, 624/627, 635, 641, 643, 646, 647, 651, 659; III. 7, 8, 10, 20, 22, 50, 51, 82, 100/103, 110, 114, 118, 119, 145, 147, 149, 155, 159, 159, 161, 173, 176, 179/182, 184, 186, 187, 190/196, 200/203, 207, 208, 214, 215, 224, 232, 234, 250/252, 267, 273, 274, 278/280, 294, 301, 306, 333, 339, 366, 373, 374, 382, 387, 393, 400, 403, 406, 431, 435, 437, 440, 443/448, 452, 453; IV. 9, 10, 13/18, 20, 21, 30, 42, 49, 55/57, 79/83, 93, 96/98, 113/115, 154, 155, 184, 258, 260, 262, 270, 292.

dello Stato):

- della Regione siciliana: II. 47;
- di Stato: IL 51.

Contadini (v. agricoltori).

Contenzioso:

- amministrativo: I. 191, 241, 242, 257, 267;
- amministrativo giurisdizionale: III. 33;
- amministrativo non giurisdizionale: III. 33, 39.

Conti P.: I. 384; IV. 140, 143, 145, 156, 157, 201, 202, 207.

Conti V.: I. 384.

Contrabbando: I. 399, 403.

Contratti agrari (v. anche agricoltura): II. 51, 52, 56, 266;

- di affitto di fondi rustici: I. 36, 37, 71, 90;
- di colonia: II. 51/53, 59;
- di colonia parziaria: I. 37, 54, 89, 92;
- di compartecipazione: I. 89; II. 51/53;
- di mezzadria: I. 37, 90; II. 51/53, 55, 59, 213, 509;

- di mezzadria impropria: I. 89, 90.
- Contratti stipulati dalle amministrazioni fasciste: I. 394, 395/398, 412.
- Contributi:
 - di miglioria delle strade: II. 640/643;
 - di solidarietà nazionale (v. fondo di -);
 - unificati in agricoltura: II. 9, 13, 21, 24, 26, 28, 249, 300, 436, 437, 600.
- Convegno (v. congresso).
- Cooperative:
 - agricole: I. 47, 71, 72, 83, 433, 442, 453, 465; II. 9, 21, 42, 61, 62, 64, 76, 77, 79, 81, 82, 112, 141, 210, 216, 230, 231, 242, 246, 249, 257, 351;
 - di consumo: I. 85.
- Corallo: I. 178.
- Corbino E.: I. 547; IL 659; IV. 273, 300/302, 306, 310.
- Corleone (PA); II. 384; III. 153.
 - Corriere di Sicilia »: I. 7, 21, 22, 26, 28, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 49, 50, 53, 53, 55, 56, 58, 67, 69, 71, 81, 84, 88, 91, 92, 110, 112, 113.
- Corsini: IV. 321.
- Corso P.: I. 384.
- Corte costituzionale: I. 28, 80, 102, 130, 133, 135, 137, 138, 140, 142/144, 150, 150, 151, 152, 156, 157, 158, 159, 160, 169, 175/178; III. 58, 59, 61, 62, 81, 104; IV. 103, 131, 148, 163, 169, 252, 254, 256, 266, 276, 277, 309, 327, 328, 344, 352, 354, 358.
- Corte dei conti: I. 160, 169, 187, 242, 251, 290, 291, 293, 295, 448, 458, 460, 461, 464, 474, 475, 483, 497, 522/524, 528, 547/550; II. 43, 627; IV. 119, 131, 266, 304;
 - sezione speciale per la Sicilia: II. 43, 172, 627; III. 17, 33, 67, 97, 115, 337, 338, 341, 343, 360, 361; IV. 16, 27, 37, 259, 271, 277, 278.
- Corte di cassazione:
 - (voce generale): I. 169; III. 58, 370; IV. 78, 103, 347, 349, 359;
 - per la Regione siciliana: II. 99, 130, 155, 165, 166, 167, 168, 169/181, 330; III. 17, 59, 106, 115, 339/342, 360; IV. 16, 94, 256, 259, 271, 277, 278, 283, 309.
- Cortese P.: I. 30, 48, 55, 57, 63, 99, 100, 108, 481, 483; IL 18, 19, 21, 26, 28, 93, 154, 234, 248, 295, 299, 316, 397, 430, 431, 600, 619, 620; III. 15, 17, 18, 20, 26/29, 163, 223, 229, 238, 239, 249, 271, 274, 447.
- Corti di appello: I. 169, 204, 321, 326, 331, 335, 339, 345, 351, 355, 364; IL 155, 166, 167, 465, 466.
- Corti di assise: II. 166;
- Costa M.: I. 20, 20, 30.
- Costantin G.: I. 234, 258.
- Costituente:
 - nazionale (v. Ass. Naz. costituente);
 - siciliana: (v. Ass. Costit. siciliana).
- Costituzione italiana: I. 27, 46, 94, 123, 126, 130, 145, 154, 165/168, 170, 171, 174/80; II. 131, 148, 149, 171/174, 445; III. 20, 59, 68, 82, 100, 118, 155, 219, 260, 263/268, 428, 435, 440, 452; IV. 21, 42, 54, 55, 58, 78/80, 95, 103, 104, 107, 109, 111, 112, 131, 137, 139, 144, 148/159, 160/165, 168, 175, 176, 179, 183/186, 192, 200, 201, 207, 209, 214, 219, 223/227, 246/255, 258, 262, 264, 266, 267, 271, 274, 276, 277, 280, 283, 284, 286, 291/309, 311, 315, 316, 321, 322, 325, 327, 340/368.
- Costituzione siciliana del 1812: I. 186, 400.
- Covelli: IV. 288.
- Credito (v. anche banche, finanze, risparmio):
 - (voce generale): I. 131, 316, 436, 507; II. 41, 128; III. 21, 60, 65, 70, 78, 87, 96, 298, 303; IV. 25, 36, 85;
 - fondiario (sez. spec. presso il Banco di Sicilia): I. 82;
 - industriale (sez. spec. presso il Banco di Sicilia): 429/432, 436, 439/442, 445, 448/452, 467/470.
- Criminalità (v. anche banditismo, ordine pubblico): IL 455, 463/466, 470, 474, 477, 479, 525, 533; III. 158.
- Crispi F.: I. 406; III. 216.

Croce B.: I. 115, 115; II. 532.
Cronache parlamentari siciliane
165, 166, 177; III. 89.
Crosa: I. 176.

Cuccia F.: II. 168.
Cocco: I. 409.
Culti ammessi: M. 60.
Custodia preventiva: II. 455.

D

Dafferi G.: I. 12.
D'Agostino D.: I. 383.
Daita G.: I. 234.
D'Amico P.: III. 142, 161, 162; IV. 321.
D'Angelo: I. 165.
D'Antoni P.: I. 8, 20, 42, 215, 550; IL 542.
D'Aragona: L 548.
Dazio (v. dogane).
De Bellis: II. 105.
Debito pubblico: I. 191, 256, 257, 281, 284;
III. 24, 40, 50, 60, 62, 73, 87, 105, 107,
174; IV. 112.
De Dono V.: I. 383.
De Caro: I. 322.
Decentramento amministrativo: I. 13, 22,
45, 68, 77, 124, 147, 148, 192, 196, 261/263,
269, 317, 377, 378, 489; II. 5, 18, 38, 40,
43/45, 110, 137, 444, 447, 515; III. 102,
151; IV. 141, 180.
Decentramento politico (e istituzionale):
I. 45, 124, 148, 187, 194, 197; III. 15, 102,
184, IV. 141.
De Courten: L 322.
Decreti Gullo (v. anche agricoltura): I.
83, 88, 89, 90.
Decreti altocommissariali: I. 92; II. 51,
54, 56/59, 89, 163, 449, 508, 509.
Decreto dittatoriale (v. Garibaldi, Mor-
dini): I. 136, 190, 191, 233, 241.
Decreto luogotenenziale: I. 29, 30, 37, 38,
156, 168, 169, 171, 212/214, 233, 446, 452,
454/456, 466, 470, 472, 478, 515, 517, 520,
522, 527, 538; II. 4, 5, 15, 16, 17, 27, 28,
41, 44/46, 50, 51, 54, 56, 59/62, 64, 69, 78,
84, 163, 198, 443, 456, 472, 625/627; III.
143, 434, 435, 446, 449, 451; IV. 49, 51,
41, 73, 75, 77, 98, 107, 373, 374, 414;
IV. 11, 18, 28, 39, 40.

Decreto regio: I. 196, 200, 201/207, 210,
213, 255, 256, 262, 282, 284, 288, 289, 291,
294, 300, 302, 308, 311, 320, 321, 323, 324,
326, 327, 331, 335, 337, 340, 343, 345, 351,
360, 362, 364/366, 369, 414, 420, 441, 446,
448, 517; II. 25, 28, 38, 44, 46, 86, 88, 400,
452, 472, 637, 638.
De Fina: I. 145.
De Gasperi A.: I. 20, 21, 44, 50, 57, 92, 98,
105, 109, 110, 110, 112, 114, 115, 547, 548,
549, 550; II. 519; IV. 31, 47, 115, 154, 256,
258, 270/273, 277, 331.
De Gennaro: I. 171;
Delta (CL): III. 310.
Delinquenza (v. criminalità).
Della Giusta: I. 115; IV. 107, 110, 116.
Demanio (v. beni, patrimonio):
- nazionale: I. 161, 162, 130; III. 23, 73,
75, 98, 373, 374, 414; IV. 28, 39, 40;
-- regionale: I. 161, 162; III. 23, 39, 40,
De Marsico: I. 295.
Democrazia cristiana (v. Partito democri-
stiano).
Democrazia del lavoro (v. Partito demo-
cratico del lavoro).
De Nicola E.: I. 548/550; IV. 331.
Denuncia:
- aziendale di produzione e semina (v.
anche prod. agricola): II. 212, 225, 230,
231, 233, 212, 246, 256, 261, 268, 269, 271.
De Pietro: I. 113; IV. 47.
De Porcellinis: II. 135.
Deputati (v. anche Privilegi parlamentari
A.c.; T 1970 TTT 990 923 230 244

- prefascisti: I. 15, 15, 19, 22, 211, 313, 425.
De Rosa E.: I. 8, 54.
De Rossi: I. 143, 150, 153.
De Santis: I. 322.
De Simone A.: I. 385.
Dessena A.: I. 8.
De Vita: IV. 325, 326.
Di Carlo E.: I. 108, 482, 483; II. 19, 22, 25/28, 229, 362, 364, 366, 405, 450, 563, 577, 578, 579, 586; III. 109, 188, 214, 234, 242, 243, 246, 258, 262, 290, 291, 298, 302, 319, 335, 336, 339, 342, 352, 358, 409, 429, 451.
Di Dio C.: I. 385.
Di Giovanni: I. 39, 64, 234, 258.
Di Leo: II. 97, 105.
Di Matteo F.: I. 13, 20, 22, 36, 39, 40, 50/54, 58, 63, 66, 95, 100, 110, 112, 198, 199, 202, 215, 216, 313, 316, 319, 460.
Direttore compartimentale delle FF.SS. (v. anche ferrovie): I. 428, 463; II. 387. Direttore generale del Banco di Sardegna: II. 459.
Direttore generale del Banco di Sicilia:
I. 120, 428, 430, 432, 438, 439, 446, 449, 459, 465, 468, 478; II. 4, 28, 124; III. 142. Direttore generale della Cassa di Risparmio V.E. (per la Sicilia): I. 121, 478; II. 4, 17, 18, 124.
Direttore generale dell'Ente di colonizz. del latifondo: I. 120, 438, 478; II. 4, 17, 28, 58, 72, 77.
Direttore generale dell'Ispettorato comp. della motorizz. civile: I. 121, 148; II. 4, 17, 28, 390.
Direttore regionale di pubblica sicurezza: II. 10, 22, 28, 37, 129, 304/306, 309, 310, 326, 335, 353, 458/460, 462, 463; III. 365. Direzione (v. Direttore).
Diritto (e diritti):

- ecclesiastico: I. 252, 257;
- fondamentali: I. 80; III. 58;
- penale: I. 135/137;
- privato: III. 29, 221, 222, 256; IV. 24, 34;
- reali: III. 41.
Di Rodinò: I. 408.
Disoccupazione: II. 346, 588, 598, 599, 620, 643, 646, 653, 654; III. 206.
Dissuerei (diga sul -): II. '70.
Dittatura (e prodittatura) per la Sicilia (v. Garibaldi e Mordini).
Di Vittorio: I. 91.
Dogane: I. 26, 27, 57, 79, 103, 104, 116, 128, 167, 191, 145, 247, 249, 254, 283, 286, 287; II. 15, 27; III. 48, 49, 73, '76, 81, 86, 87, 90, 99, 106, 107, 118, 175, 186, 382, 384, 385, 388, 395, 408/411, 415/419, 421; IV. 12, 19, 20, 29, 41, 87, 88, 90, 101, 111, 272, 273.
Dolce S.: I. 108; II. 23, 28, 419, 422, 425.
Dominedò: IV. 193, 210, 230, 298, 311, 322, 340.
D'Ondes G.: I. 234, 258.
D'Ondes Regio V.: I. 234 III. 159, 190, 194.
D'Onofrio: I. 63, 73.
D'Orso: I. 46.
Dossetti: IV. 311.
Drago A.: II. 154, 211, 212, 316, 620; III. 165.
Dugoni: IV. 228, 229.

E

Economia siciliana (La) II. 484. Economist (The)»: III. 182.
Edifici pubblici regionali (v. anche demanio e patrimonio): III. 42, 99.
Edilizia (v. anche case): III. 20, 65, 69. Einaudi L.: I. 113, 115, 155, 164, 167, 168, 173; III. 47; IV. 47, 57, 76, 81, 84, 93,
95/100, 104, 106, 108, 111, 113, 146, 148, 149, 170, 171, 186, 196, 209, 214, 215, 272/274, 281, 310, 312, 316, 319, 320. Elettricità (v. energia elettrica).
Elezioni:
- amministrative: I. 10, 32, 32, 44, 106, 111, 112, 179, 242, 374, 375, 376; II. 537,

577; III. 144, 145, 449;

- per la Costituente: I. 94, 106, 114, 128, 179;
- politiche: I. 10, 123, 138, 239, 374;

III. 229, 233; IV. 32, 111. Emigrazione: I. 103, 168; III. 60, 61, 66, 78, 176, 189, 382, 423, 427; IV. 29, 41, 89, 274, 313.

Emilia Romagna: IV. 202/208.

E.N.A.C. (Ente naz. autotr. cose): II. 272, 389, 412, 416.

Energia elettrica (v. anche centrali elettriche, combustibili, etc.): I. 45, 78, 79, 163, 315, 473; II. 13, 24, 26, 112, 150, 432, 510, 510, 511, 512, 577, 601, 602/614, 619/623, 644, 655/660; III. 65, 86, 87, 172, 274, 275, 373.

Enfiteusi (v. anche contratti agrari):

- obbligatoria (proposta La Loggia): I. 13, 83, 316.

Enna (v. capoluoghi della Sicilia).

Ente acquedotti siciliani: I. 542; II. 85, 87; III. 23.

Ente di colonizzazione e bonifica del latifondo siciliano: I. 59, 216, 428, 433, 434, 436, 442, 443, 446, 453/455, 464/466, 475/477, 542; II. 5, 17, 42, 62, 69, 76, 83, 112, 400, 513.

Ente naz. autotrasporti cose (v. E.N.A.C.).

Ente nazionale strade (v. strade, trasporti): II. 14, 25, 26, 546, 558, 560, 562, 565, 573/576, 583/585.

Ente regionale strade: I. 101; 13, 14, 25, 26, 29, 546, 547, 555, 558, 560/563, 565, 572, 574/576, 583, 585.

Ente zolfi siciliani (v. anche zolfo): II. 114.

Enti locali: I. 46, 48, 57, 80, 132, 133, 139, 156, 191, 204, 320, 321, 335, 344, 350, 362, 364, 395, 413; II. 38, 39, 43, 47, 67, 87, 89; III. 38, 39, 70, 77, 95, 104, 106, 109, 177, 256, 277, 282, 283; IV. 25, 35, 198, 200, 201.

Enti morali: I. 275, 276.

Enti territoriali autarchici: I. 124, 129, 141; II. 47;

- istituzionali: I. 47, 87, 89.

Esercito (v. anche Forze armate):

- anglo americano: I. 62, 304;
- dell'U.R.S.S.: I. 17;
- italiano: I. 389, 402; II. 10, 21; III. 60.

Esercito finanziario (v. bilancio, finanze, rendiconto).

Esposito C.: IV. 347, 348.

Espropriazione:

- per pubblica utilità: III. 77, 86, 292, 294, 295; IV. 25, 35.

Estorsione: II. 472.

Estradizione: III. 60, 61.

Eula E. (v. Proc. gen. presso l'Alta corte cast. sic.): IV. 363, 364.

Eutrupia S.: I. 383.

E.V.I..S. (v. anche M.I.S.): I. 70, 108; II. 503, 504, 524.

F

Fabbri: IV. 147/150, 181, 189, 191, 194, 195, 197, 204, 210/212, 221, 267.

Falsone: I. 162.

Fanales G.: I. 108, 482, 483; II. 20, 28, 234.

Faranda G.: I. 19, 34, 108, 482, 483; II. 7, 18/20, 28, 208, 209, 217, 219, 220, 224, 227, 228, 232, 237, 241, 257, 258, 259, 261, 267; IV. 165.

Farina B.: I. 49.

FarMi: I. 190, 194, 225, 226, 237, 253; III. 177; IV. 95.

Fascismo (v. anche Camera dei fasci e corporazioni, lotta antifascista): I. 9, 21, 24, 53, 54, 94, 294, 304, 305, 394; II. 67, 106, 123, 129, 139, 142, 146, 147, 155, 158, 242, 340, 341, 346, 480, 518, 533, 564; III. 165, 196/199; IV. 104, 114.

Fascisti (v. fascismo)

Federalismo: I. 14, 25, 109, 188, 189, 236; II. 501, 502; III. 173, 189; IV. 53.

- Federazione comunista siciliana (v. anche Partito comunista italiano): I. 40, 62.
- Federazione dei commercianti: II. 316; III. 50, 82.
- Federazione dei consorzi:
- nazionale: II. 370;
- regionale: IL 370.
- Federazione delle repubbliche italiane: I. 12.
- Federazione regionale esercenti imprese elettriche: II. 620.
- Federazione socialista siciliana (v. anche Partito socialista italiano): I. 22, 25, 26, 47, 196; II. 89.
- Federazioni agrarie siciliane: I. 89; II. 54, 59, 402, 508.
- Federazioni artigiane: II. 316.
- Federazioni industriali: II. 143, 316, 619.
- Federterra (v. Federazioni agrarie).
- Fenoaltea: I. 209, 209, 418, 419.
- Ferlan Mc: I. 302, 329.
- Ferrara F.: I. 189, 190, 234; III. 159, 190.
- Ferrari: I. 548; IV. 321.
- Ferrovie:
- di Stato: I. 59, 120, 276, 393, 401, 443, 69, 77, 95, 99, 256, 272, 273; IV. 24, 34, 459, 463; II. 12, 17, 23, 24, 26, 43, 117, 379/386, 388/390, 393/397, 407, 408, 411, 412, 415, 417/420, 422/426, 483/487, 510, 512, 566, 588/590, 592/594, 612, 644, 645, 647, 658, 659; III. 24, 37, 41, 60, 65, 78, 87, 89, 168, 295, 302, 330, 331, 374, 375; IV. 37, 98;
- private: II. 383, 386, 487;
- capo compartimento delle FF.SS.: - italiane: I. 152, 309; II. 326, 342, 346, I. 120, 215, 478; II. 4, 17, 28, 390, 391.
- Fertilizzanti (v. concimi).
- Feudo: I. 18, 49, 63, 108.
- Fiaccola (La): I. 115.
- F.I.A.T.: III. 377, 420; IV. 105.
- Fici G.: I. 385.
- Figura V.: 384.
- Fileti E.: I. 234, 258.
- Finanze: I. 30, 36, 57, 191, 242, 245, 248, 256, 264, 475; II. 15, 27, 47; III. 12, 13, 23, 25, 32, 38, 39, 42, 46, 49, 68, 73, 80, 87, 89, 98, 99, 105, 111, 115, 116, 157, 168, 205, 206, 322, 380, 382, 390, 396/402, 417, 4.28; IV. 9, 12, 13, 20, 28, 29, 36, 39, 40, 80, 99, 101, 256, 270.
- Finocchiaro Aprile A.: I. 9, 9, 11, 15, 15, 16, 16, 19, 20, 23, 23, 24, 25, 26, 26, 28, 33, 42, 51, 52, 52, 54, 57, 64, 74, 74, 75, 109, 113, 113, 198; II. 24, 67, 499, 500/504, 522; III. 165; IV. 138, 141, 142, 269, 275, 279, 281, 282, 283, 287, 288, 292, 294, 297, 311, 318, 320, 321.
- Finocchiaro N.: I. 284.
- Fiore I.: I. 18.
- Fiore U.: I. 41.
- Fiorentino G.: I. 26, 372.
- Fiorenza G.: I. 234, 258.
- Flotta americana: IL 26.
- Fondo di solidarietà nazionale (v. anche bilancio regionale, finanze, lavori pubblici): I. 154, 161, 163, 164; III. 40, 42, 44, 45, 68, 99, 109, 117, 118, 170, 206, 341, 398, 406, 407; IV. 12, 19, 29, 41, 91, 131, 267.
- Foreste (v. anche agricoltura, demanio, patrimonio): I. 59, 214, 282, 285, 448, 458, 516, 518; II. 5, 17, 44; III. 20, 39, 42, 65, 40.
- Formazioni armate:
- paramilitari: I. 17, 70.
- Foro amministrativo (II) »: I. 160.
- Fortunato G.: I. 196, 196; III. 153.
- Forze armate:
- alleate: I. 304, 307/309;
- americane: II. 97;
- tedesche: II. 387.
- Forze dell'ordine (v. carabinieri, polizia, pubblica sicurezza).
- Fosfati (v. concimi chimici).
- Poti G.: I. 384.
- Francavilla (ME): II. 384.
- Francia: II. 120, 125, 405, 412, 424, 433.
- Francofonte (SI): II. 128, 142.
- Frantz: II. 105.
- Frasca: I. 525.

Friuli (v. Venezia Giulia).
Fronte antifascista (v. antifascismo).
Fronte della libertà e della ricostruzione:
I. 10, 12, 14/16, 19, 21.
Fronte unitario siciliano: I. 12/15, 18, 19,

23, 198, 199, 313, 314.

Frosini: I. 178.

Frutta e verdura (v. anche agricoltura,
produzione agricola): II. 322, 362, 366.

Fuschini: IV. 81, 155, 204/207, 209, 219.

G

Gaetani di Bastiglia O.: I. 372, 385.

Gagliardo G.: I. 384.

Gaja: I. 12, 20, 22, 29, 42, 52, 58, 63, 69,
74, 75, 76, 91, 100, 108, 113.

Gayre G.: I. 11, 12, 20, 22, 24.

Galbo A.: I. 384.

Gallerano L.: I. 17.

Gallina: I. 156, 157.

Gangi S.M.: I. 8, 12, 17, 18, 20, 22, 23, 24,
26, 42, 52, 54, 57, 58, 64, 102, 103, 106,
112, 113, 115, 123, 189, 195, 196, 197, 198,
218.

Garibaldi G.: I. 313; II. 519; IV. 296.

Gasparri: I. 139, 143, 144.

Gasparotto: I. 116; IV. 273.

Gazzera: I. 229.

Gazzetta ufficiale: I. 30, 36, 59, 116, 179,
284, 288, 291, 293, 295, 301, 301, 303, 303,
322, 322, 326, 332, 336, 337, 337, 341, 347,
353, 358, 366, 366, 421, 421, 435, 456, 460,
472, 472, 477, 478, 478, 480, 483, 525, 529,
547, 548, 549, 550; II. 45, 128, 621; III.
11, 36, 59, 65, 68, 79, 95, 98, 99, 118, 255,
256, 352, 354, 428, 451; IV. 24, 27, 29, 34,
39, 42, 55, 78, 97, 130, 131, 258, 297, 326.

Gela (CL): I. 15, 15.

Genco Russo G.: I. 385.

Genio civile (v. anche uffici del -): I.
475; II. 539, 592; III. 375.

Genova: II. 300, 559; III. 154.

Gentile A.: I. 46.

Genuardi: I. 68, 95.

Germania (Rep. Fed. Ted.): I. 17, 304;
II. 533, 637.

Giambalvo C.: I. 384.

Gianfortone G.: I. 383.

Giannini M.S.: I. 171.

Gianurco: I. 284, 288.

Giaracà E.: I. 71, 108, 483; II. 7, 18/21, 23,
24, 26, 28, 104, 156, 209, 215, 220, 223, 237,
250, 255, 257, 259, 300, 415, 416, 424, 429,
430, 436, 437, 499, 600; III. 142, 143, 145, 147,
148, 159, 212, 216, 221, 226, 230, 244, 248,
252, 272, 275/277, 280, 283, 284, 288, 307,
308, 318, 323, 332, 348, 358, 363, 374, 375,
379, 388/390, 394, 395, 405, 406, 408/ 410,
415, 420, 422, 437, 450.

Giardini (ME): II. 384, 507.

Giarratana: I. 58.

Giarrizzo G.: I. 7, 123, 198, 199; III. 85.

Giglio E.: I. 383.

Gilardoni: I. 113, 113; IV. 46, 47, 58, 76,
82, 83, 108, 114, 115.

Giles A.: I. 38.

Gioffrè: I. 482, 483.

Giolitti G.: I. 291, 293; II. 134; III. 181;
IV. 95.

« Giornale di Sicilia »: I. 87, 120, 166; II.
105, 106, 108, 118, 119, 124, 126, 133, 135,
137, 142, 145, 150, 156, 159, 160, 208, 210,
216, 219, 220, 221, 223, 226, 229, 230, 232,
233, 234, 237, 241, 243, 244, 246, 248, 249,
250, 384, 406, 410, 411, 416, 601; III. 7.

Giovenco: I. 133, 143, 144, 153, 167, 168.

Giudice G.: I. 385.

Giuffiè L.: I. 70; II. 18, 19, 21/23, 25, 28,
100, 104, 135, 154, 160, 221, 239, 243, 250,
361, 529, 531, 534, 535, 536, 566; III. 213/
215, 220, 221, 273, 274, 296, 297.

Giuffrida R.: I. 81, 85, 108, 371, 382, 383,
416, 482, 483; II. 12/14, 18, 19, 21/26, 28,
103, 146, 163, 229, 243, 246, 248, 349, 355,
357, 359, 363, 364, 369, 374, 393, 406, 412,
419, 425, 426, 430, 434, 436, 437, 537, 537,
549, 550, 552/557, 561, 562, 565/568, 571/

573, 577, 578, 580/584, 586, 600, 624, 647; III. 216.

Giuliano (v. anche E.V.I.S.): I. 108; II. 307, 503.

Giunta Consultiva dell'Alto Commissario per la Sicilia: I. 50, 53, 114, 117, 119, 120, 201/203, 205/213, 219, 323, 326, 328, 346, 347, 352, 353, 356, 357, 362, 365, 366, 419/421, 425, 426, 427, 479, 495; II. 27, 39, 42; IV. 49.

Giunta consultiva del governatore per la Sicilia (prog. Minghetti): I. 270/280.

Giunta delle opposizioni: I. 21.

Giunta per l'esame del progetto di Statuto della Regione siciliana (v. anche Ass. Naz. Cost.): I. 179; IV. 45/47, 51, 52, 54, 56, 57, 76, 77, 79/81, 93, 100, 104, 106, 108, 109, 114, 116.

Giunta regionale (v. anche Governo regionale; Pres. della Regione): I. 117; III. 52, 57, 58, 62/64, 66, 75/77, 85, 86, 93, 94, 96, 112, 114, 185, 216, 225/228, 246/249, 254, 289, 309, 312, 350; IV. 13, 16, 22, 23, 26, 31, 33, 36, 86, 97.

Giunta Tasca (v. Tasca L.): I. 16.

Giustizia e libertà u: I. 9.

Gorgone G.: I. 15.

Gorman R.N.: I. 299, 300.

Governi alleati (v. anche Alleati, Amgot): L 10, 20, 50, 329, 372; II. 10, 21; III. 180.

Governo Badoglio (v. Bari e Salerno): I. 5, 18, 20, 21, 21, 22, 23, 30, 31, 199, 301, 302, 313, 318, 318, 328, 361, 366, 379, 418, 419; II. 38, 308; III. 181.

Governo Bonomi (v. Bonomi).

Governo borbonico: I. 246, 247.

Governo dittatoriale (v. anche Garibaldi e Mordini): I. 137.

Governo italiano: I. 22, 22, 95, 98, 150, 153, 156, 158, 165, 170, 171, 173/175, 177/179, 199, 200, 205, 209, 216, 217, 237, 262, 269, 276, 284, 285, 287, 290, 292, 304/307, 320, 325, 327/329, 330, 333, 334, 338, 339, 346, 348, 461, 513; II. 3, 10, 11, 13, 16, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 37, 40, 52, 65, 111, 117, 119, 124, 126, 129, 138, 462, 470, 547; III. 60, 64, 66, 68, 71, 76, 80, 81, 90, 91, 94, 96, 98, 100, 106, 108, 150, 183, 205, 207, 208, 245, 247, 282, 284, 298, 309/316, 319, 322, 326, 327, 329, 330, 332, 339, 348/350, 357, 360/362, 369, 370, 372, 373, 382/384, 385, 396, 394, 396, 409, 428, 430, 433, 434, 441, 442, 447, 452/454; IV. 9, 11, 12, 14, 16/18, 21, 23, 24, 26/28, 30, 32, 33, 36/39, 42, 45, 49/51, 54/57, 77/79, 81, 83, 85/87, 92/98, 100, 102, 107, 109, 114, 116, 131, 132, 155, 162, 163 178, 188, 192, 198, 247, 250, 252, 256, 257, 259, 260, 264/266, 273, 279, 280, 281, 287, 292, 301/304, 306, 316, 318, 359, 367.

Governo provvisorio siciliano: I. 11, 15, 15, 101.

Governo regionale siciliano: I. 27, 80, 128, 150, 158, 169, 238, 239, 248; III. 21, 25, 52, 58, 65, 67, 68, 70, 71, 73, 76/81, 83, 86, 90, 93/96, 98, 106, 108, 116, 183, 204, 205, 207, 208, 225, 226, 228, 247, 251, 253/256, 282, 298, 293, 303/316, 318, 322, 326, 327, 329/332, 348, 349, 357, 360/362, 369/373, 381, 382, 419, 421, 427, 433, 434; IV. 11, 12, 14, 16/18, 22/24, 26/29, 31, 33, 34, 37, 39, 41, 85/87, 95, 97, 98, 102, 201, 250, 252, 259, 301, 317, 319.

Grammichele (CT): I. 38; III. 153.

Gramsci A.: I. 30, 75; III. 438.

Granai del popolo (v. agricoltura, alimentazione, ammassi): I. 32, 36/39, 42, 44, 96, 207; II. 116, 211, 216, 263/269, 318, 527.

Grano (v. ammasso del -, prezzo del -, produzione cerealicola).

Grassi: IV. 189, 192, 198, 200, 203, 209. Grasso F.: I. 12, 12, 42, 99; II. 93; III. 19. Grieco R.: I. 115, 115; IV. 151, 179, 200, 203/206, 208, 221, 229, 230.

Gronchi G.: I. 212, 472, 479, 529; II. 113, 295, 519.

Guardasigilli: I. 291, 293, 295, 522.

Guardia di finanza (v. Polizia tributaria).

Guarino Amelia G.: I. 8, 12, 15, 15, 17, 17, 18, 19, 20, 29, 32, 34, 34, 35, 45, 67, 67, 68, 77, 79, 80, 84, 96, 99, 100, 105, 105, 106, 107, 107, 108, 112, 113, 113, 114, 115, 122, 158, 161, 174, 176, 371, 373, 374, 376,

379, 381, 384, 387, 390, 392, 394, 406, 410, 411, 414, 482, 483, 504, 513, 522; II. 3, 6, 18, 21, 26/29, 92, 93, 95, 99, 101, 103, 124, 131, 139, 142, 145, 158, 172, 232, 243, 250, 295, 300, 315, 325, 334, 450, 499; III. 8, 8, 9/15, 18, 19, 22, 26/28, 143, 145, 146, 159, 160, 165, 192, 202, 148 216, 217, 197/19 235/240, 244, 246, 250, 251, 255/257, 261, 263, 268/273, 283, 284, 290/295, 298, 300/302, 305/314, 316, 319/323, 326, 328, 329, 332/335, 356/359, 361, 364, 365, 367, 368, 371, 374/375, 396, 398, 400/404, 410, 414, 422, 425, 426, 434, 435, 439, 440, 442, 445/447,

450; IV. 45/47, 82, 93, 100, 108, 109, 111, 116.

Guarino Amelia R.: I. 383.

Guarneri A.: I. 30, 31, 34, 206, 207, 234, 258; III. 190; IV. 48, 81.

Guccione: I. 169.

Gui: IV. 229, 231.

Guicciardini: I. 284, 288.

Gullo Rocco: I. 385

Gullo Rocco: I. 16, 30, 32, **34**, 35, 39, 41, 41, 42, 44, 51, 83, 91, 92, 111, 212, 371/375, 377, 382, 385, 386, 405, 410, 411, 417, 472, 477/479, 519, 548; II. 24, 52, 97, 99, 105, 123, 129, 141, 142, 168, 481, 482, 509, 519, 520, 521, 526; IV. 284, 286, 295.

H

Hancock A.: I. 38.

Jacini: I. 109; III. 153.

Jacona L.: I. 384.

Jacono: I. 8.

Jamiceli: I. 146, 166,

Jantaffi: II. 65.

I

« Idea cristiana (L) »: 97, 98, 99.

« Idea popolare (L) »: I. 31, 37.

Igiene (v. sanità).

Ilardi S.: I. 384.

I.L.V.A.: II. 597; III. 270. -

Immigrazione: I. 103; III. 60, 61, 76, 78, 382.

Immunità (v. privilegi parlamentari).

Impiegati (v. anche stato giuridico degli -):

- comunali: II. 64;
- parastatali: I. 17; II. 64;
- regionali: III. 80;
- statali: I. 17, 204, 447, 517; LI. 64, 80, 526.

Imposte (v. anche tasse, tributi): I. 79, 84, 154, 155, 166, 168, 243, 283; II. 477, 641; III. 23, 42/45, 47, 48, 61, 73, 80, 87, 110, 117, 207, 381, 398, 400/403, 405, 422, 423; IV. 18, 29, 41, 272, 273.

Imprenditore (v. impresa)

Impresa: I. 167, 168, 432; II. 534, 654, 655.

■ « Indipendente (L) »: I. 7, 78. Indipendentisti

(v. Movimento indipendentista siciliano, separatismo).

Industria (v. anche commercio ed artigianato): I. 30, 45, 47, 59, 97, 134, 214, 315, 331, 448, 458, 516, 518; II. 5, 13, 17, 21, 44, 47, 50, 113, 114, 370, 374, 377, 413, 421, 588, 651, 655; III. 20, 28, 29, 65, 68, 77, 95, 150, 158, 256, 270, 273, 295, 385, 387, 398, 416, 418, 420, 426; IV. 9, 24, 29, 34, 40, 41, 85, 87/89, 96, 100, 274. Ingegnere (L): II. 649.

Inghilterra: I. 17, 42, 305, 378; II. 637, 644, 653.

Inglese G.: I. 385.

Innocenzo III (v. Papa).

LN:P.S. (Istituto Nazionale Prev. Soc.): I. 79; IL 437.

Insindacabilità (v. privilegi parlamentari). Insinna A.: I. 384.
Intelligente service: I. 18.
Jotti L.: IV. 206, 209.
'snello (PA): I. 398, 401.
Ispettorato agrario (compartimentale) per la Sicilia: I. 59, 120, 132, 212, 215, 227, 228, 264, 267, 428, 432, 434, 438, 442, 443, 446, 453, 455, 459, 464/466, 478, 496, 517, 542; II. 4, 7, 17, 19, 28, 41, 54, 58, 62, 74, 76, 79, 222, 227, 228, 233, 234, 264, 267, 268, 438, 482, 504; III. 87.
Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile: II. 377, 384, 388, 391, 422, 425, 487, 624.
Ispettorato generale di pubblica sicurezza: II. 10, 22, 310, 345, 459, 462, 644; 366, 367.
Istituto ricostruzione industriale (I.R.I.): II. 597.
Istituto nazionale trasporti (I.N.T.) (v. anche trasporti): II. 12, 23, 28, 248, 337/390, 392/394, 397, 408, 409, 411, 412, 416, 417/419, 422/426, 483, 434, 487, 547, 566, 577, 597.
Istituto regionale trasporti: II. 597.

Istruzione pubblica: I. 78, 79, 97, 191, 241, 248, 254, 255, 261, 264, 279, 285, 496; II. 47, 50, 403; III. 16, 20, 21, 60, 65, 69, 78, 88/ 89, 95, 96, 257, 290, 292, 298; IV. 25, 35.
Ilalamenti:
IV. 105. Italia
Nuova u: I.
110.
Iugoslavia: II.
120.
Jung: I. 30, 322.

L

La Barbera: I. 134, 136, 140/144, 149, 157, 158, 162, 169, 176.
Laconi: IV. 153, 156, 161, 165/178, 174, 180, 181, 185/187, 200, 204, 285.
La Duca A.: I. 283.
La Farina: I. 377.
La Ferlita: I. 21, 58.
La Loggia E.: I. 8, 12/16, 18, 18, 22, 22, 23, 27/29, 30, 31, 34, 39, 47, 48, 50, 58, 60, 67, 69, 71, 72, 81, 82, 83, 87, 95, 100, 101, 102, 104/107, 108, 157, 163/165, 198, 207, 313, 482, 483; II. 18, 19, 23/25, 27, 28, 92, 94, 103, 104, 150, 160, 233, 238, 239, 406, 408, 409, 413, 418/420, 425, 437, 551, 554, 556, 558, 561/563, 569, 570, 573, 575/ 577, 584, 596, 597, 608; III. 22/24, 26/37, 39/42, 44, 46, 48/52, 117, 118, 164, 164, 165, 187, 192, 193, 196, 201, 204, 206, 207, 212, 221, 229, 230, 234, 288, 301, 325, 329, 341, 363, 370, 371, 379, 382, 392, 396, 404, 405, 415, 416, 418/421, 428; IV. 19, 343, 363.
La Loggia Gaetano: I. 234, 258; III, 216. La Loggia Giuseppe: I. 313.
La Lumia I.: I. 17, 234; III. 190.

La Malfa U.: I. 96, 113, 115; IV. **47**.
Lami Starnuti: IV. 151, 161, 163, 164, 166, 180, 181, 187, 199, 208.
La Manna B.: I. 415.
Landi G.: I. 133, 149, 149, 153, 169, 170, 171.
Lanza: I. 165.
Lanza di Trabia: III. 165.
La Pira: IV. 321.
La Rocca V.: I. 31; IV. 136, 138, 145, 146. La Rosa L.: I. 19, 21.
La Terza: I. 117.
Latifondisti (v. latifondo).
Latifondo (v. anche propr. terriera): I. 13. 31, 43, 47, 49, 50, 75, 73, 92, 98, 101, 212, 315, 316, 442; II. 23, 24, 79, 81, 82, 132/134, 141, 150, 435, 513, 518/520, 526, 533, 535, 563; III. 200, 270, 379, 392, 394, 395.
Latitanti (v. anche banditismo, ordine pubblico, renitenti di leva): II. 454, 458, 461, 468.
Latur: IV. 350, 354, 363, 364, 365. Lauricella: II. 129.
Lavitrano: II. 105.

Lavoratori (v. agricoltori, lavoro, operai).
 Lavori pubblici: I. 14, 163/166, 191, 213, 240, 248, 254/257, 263, 264, 276, 277, 279, 411, 500; II. 19, 24, 44, 48, 50, 84, 403, 436, 538, 539, 541/543, 546, 549, 550, 553/559, 563, 578, 603, 625, 626, 633, 634, 644, 646; III. 21, 40, 43/45, 49, 65, 69, 77, 87, 90, 95, 99, 117, 118, 256, 273, 294, 295, 298, 406, 407; IV. 12, 19, 24, 29, 34, 41, 91, 94.

Lavoro (v. anche Camera del -, confederazione gen. ital. lavoratori, etc.):
 I. 31, 59, 167, 214, 285, 303, 448, 458, 516, 518; II. 17, 44, 47, 50; III. 21, 44, 60, 65, 70, 78, 96, 186, 198, 303; IV. 25.

Lavoro (II) n: I. 91.

Lazzaro F.: I. 372.

Lega degli agricoltori: II. 240, 316.
 Legge elettorale: III. 51, 83, 90, 230, 257; IV. 13, 21, 22, 30, 55, 79.
 Legge regionale (v. anche comp. legisl. regionale; potestà legislat. regionale):
 I. 117; III. 25, 27, 35, 49, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 71, 72, 76, 77, 81, 95, 97, 108, 109, 111, 174, 253, 261, 278, 301, 302, 348; IV. 11, 15, 17, 24, 38, 162, 192, 251, 253.

Leggi dello Stato:
 -- costituzionali: I. 124, 166; III. 27, 174, 258, 262, 264/266, 267, 282, 301; IV. 34, 53, 144, 217, 224/225, 246, 251, 255, 258, 269, 271, 281, 291, 305, 325/ • 328, 331, 343/347, 351/354, 356, 358/ 360, 363, 363, 364, 365, 368.
 - ordinarie: I. 30, 131, 190, 224, 256, 259, 271, 272, 274, 279, 280, 320, 322, 414, 517; II. 17, 69; III. 21, 27, 30, 35, 67, 68, 70, 72, 76, 78, 81, 96, 97, 116, 163, 174, 257, 299, 302, 303, 348; IV. 11, 15, 17, 36, 38, 39, 79, 251, 253.

Legumi (v. anche agricoltura, ammasso, produzione agraria): II. 318/321, 352, 353, 359, 372, 50'7.

Lenin: I. 55.

Lentini (EN): II. 64, 70, 142, 306, 331, 461.

Leone G.: IV. 148.

Leonforte: II. 306, 461.

Lepre A.: I. 18.

Leto: I. 55.

Liardi L.: I. 384.

Liberali (v. Partito Liberale Italiano).

Libertini A.: I. 56.

Libonati: II. 246, 247.

Licata (AG): I. 17, 240.

Li Causi G.: I. 40, 41, 49, 62, 63, 66, 66, 72, 82, 84, 94, 94, 95, 100, 101, 105, 106, 108, 108, 109, 113, 113, 115, 116, 482, 483; II. 13, 18/22, 25/28, 99, 104, 119, 124, 125, 149, 156, 215, 216, 219, 220, 222, 234, 239/241, 243, 250, 295, 315, 331/334, 338, 340, 499, 516, 516, 537, 538, 549, 568, 576/578, 581, 584, 586, 587, 591, 596, 597, 611; III. 195, 197, 203, 214, 215, 217, 219, 221, 229, 230, 232/234, 236, 240, 243, 248, 250/252, 255, 259, 261/264, 266/269, 271/273, 279, 280, 290, 294, 302, 308, 313, 319, 320, 327, 333, 334, 341, 350, 353, 359, 362, 366, 367, 370, 380, 388, 391, 402/404, 408, 409, 412, 416, 417, 419, 424, 426, 430, 436, 439/445, 447/451; IV. 47, 104, 112, 113, 259, 278, 282, 288, 296, 321.

Licciardi: I. 384.

Limiti delle potestà regionali (v. anche potestà legislat. e regol. reg.): I. 129, 130, 134, 138, 148, 149; III. 113, 114, 258; IV. 15.

Linosa (AG): I. 301, 307.

Lipari G.: II. 619.

Liste elettorali (v. elezioni).

Li Voti G.: II. 172.

Lo Dico G.: I. 373.

Lombardo: I. 64.

Lo Monte G.: I. 83, 87, 95, 108, 482, 483; II. 21, 24, 28, 154, 295, 437/439; III. 142, 148, 165.

Longo: I. 100, 488.

Lo Manto: I. 112; II. 23.

Londra: I. 20; II. 504.

Lo Presti A.: I. 13, 313; III. 165.

Lotta antimalarica (v. malaria).

Lo Verde: I. 34.

Lucania: III. 43.

Lucifero: IV. 166, 180.

Lungarini: I. 234, 258.
Luogotenente del regno (v. Umberto di Savoia).
Luogotenenze di Napoli e di Sicilia: I. 194, 253/255.

Lupis G.: I. 34, 39, 371, 384.
Lussu E.: I. 113, 113; III. 396; IV. 47, 138, 140, 142, 145, 147, 149, 153, 155/157, 172, 176, 180, 215, 292, 308, 310.
Luzzati L.: III. 391.

M

Macaluso G.: I. 173.
Macchine agricole (v. agricoltura). Mafia: I. 9, 19, 41, 42, 49, 50, 76, 84, 110, 323; II. 520.
Maggio L.: II. 167, 168.
Maggio N.: I. 28, 371, 372, 377, 385, 390, 393, 401, 404, 407.
Magistratura (v. anche ordinamento giudiziario, stato giuridico dei magistrati): II. 477; III. 24, 32, 34, 35, 67, 79, 80, 89, 97, 115, 207, 334, 344, 358, 360, 361; IV. 37, 92, 183.
Majorana A.: III. 391.
Majorana D.: I. 68, 70, 71, 85, 95, 101, 105/107, 108, 482, 483; II. 18, 19, 21, 22, 25, 27, 28, 101, 142, 163, 164, 197, 197, 250, 293, 358, 366, 391, 550, 551, 562; III. 183, 202, 208, 209, 227, 232, 236, 237, 239, 247, 253, 254, 258, 264, 266, 267, 278, 280/283, 297, 298, 301, 302, 304, 308, 311, 312, 314, 315, 321/327, 330, 343, 345/347, 349, 359, 360, 368, 375, 379, 398, 401, 418, 423, 424, 426, 430, 451.
Malaria (v. anche lotta antimalarica): I. 315, 316, 443, 465; II. 69, 76, 535, 657; III. 153.
Mancini G.: I. 39, 44, 295.
Mancuso P.: I. 108, 482, 483; II. 18, 26; 28, 99, 132, 499, 587, 590/592, 598, 600.
Manes A.: I. 113; IV. 47.
Mangano A.: I. 385.
Mangano V.: I. 73.
Manifesto:
- del Partito comunista palermitano: I. 12;
- indipendentista: I. 12.
Mannironi: IV. 177, 178, 190, 191, 198, 321.

Manutenzione delle strade: II. 620, 630/632, 638, 643, 647, 649.
Manzo F.: I. 84, 100, 108, 482, 483; II. 18, 20, 22, 23, 25, 28, 103, 150, 232, 234, 300, 325, 327, 332, 334, 342, 346, 355, 357, 393, 394, 397, 499, 506, 513, 517, 519, 520, 522, 525, 561, 567, 597.
Marazzini: IV. 47.
Marcato-Bianco: II. 384.
Marcolini: II. 172.
Marinaro: IV. 303; 317, 321.
Marina (v. trasporti marittimi).
Marino A.: I. 108, 482, 483.
Marino F.: II. 19, 21/15, 28, 101, 140, 232, 250, 251, 427, 429, 435/437, 535, 537, 591.
Marotta E.: I. 81, 384.
Marsala (TP): II. 85, 566.
Martines: I. 125, 129, 139, 383.
Martino G.: I. 112.
Mattarella B.: I. 13, 15, 18, 21, 21, 22, 31, 31, 49, 50, 55/57, 60, 81, 100, 206, 313; II. 97, 101, 103, 137, 145.
Matteotti G.: I. 404, 407, 411; IV. 105.
Mauceri A.: I. 482, 483; II. 21, 23, 24, 26, 28, 250, 291, 429, 437, 600, 601, 601, 608/614; III. 331, 357, 363, 407.
Maugeri: I. 108.
Mazzara (TP): II. 126, 566.
Mazzarino (CL): II. 384.
Mazzarino L.: I. 384.
Mazzini G.: I. 313; II. 140, 149, 532; III. 173; IV. 53, 112, 165.
Mazzoni: IV. 269.
Meda: I. 291.
Medici: II. 611.
Melfi S.: I. 385.
Meli D.: I. 383.
Mellina: II. 316.

- Memorandum: I. 11, 22, 66, 70, 73:
 - del Fronte unico siciliano: I. 199, 318;
 - di S. Francisco: I. 65.
 Menfi (AG): II. 383.
 Mense pubbliche: II. 17, 43.
 Mercato:
 - della frutta e verdura: II. 22, 318, 319;
 - delle carni: II. 22, 319;
 - del grano: 19, 258, 260, 262, 266;
 dell'olio: II. 318;
 ittico: II. 22, 316, 318, 319, 356, 357, 365;
 nero: I. 10, 36, 38, 50, 63, 74, 380, 382, 388; II. 7, 8, 19, 20, 209, 210, 214/216, 219, 222, 230, 241, 245, 254, 255, 258, 263, 266, 270, 314, 353/356, 369, 371, 508, 526, 533, 659; IV. 90.
 Mercatobianco: II. 384.
 Meridiano (II) I. 101.
 Messina: I. 110, 112.
 Messina (v. capoluoghi della Sicilia).
 Mezzadria (v. contratti agrari).
 Micheli: IV. 230.
 Miele: I. 133, 137, 137, 139, 141.
 Miglioramento fondiario (v. anche bonifica, consorzi, ente per la bonifica e colonizzazione del latifondo siciliano): II. 68/72, 74/79.
 Milazzo (ME): I. 402.
 Milisenna S.: I. 207.
 Minafra L.: I. 70, 71, 108; II. 18, 19, 28, 208, 223, 229, 240, 243, 255, 256, 259, 267, 316, 352.
 Mineo M.: I. 13, 16, 40, 47, 95, 96, 99, 100, 104, 106, III, 122, 313; II. 27, 29, 92; III. 8/11, 13, 15, 17/20, 24, 27, 30, 32/34, 36/38, 41, 44, 48, 69, 163, 164, 186, 213, 220, 277, 313, 315, 363, 444.
 Mighetti: I. 192, 193, 199, 270, 273; III. 177; IV. 165.
 Miniere (v. anche cave e torbiere): I. 257, 258; III. 21, 27, 39, 42, 65, 69; 77, 87, 95, 99, 256, 273, 275, 297; IV. 25, 28, 34, 40.
 Ministero:
 - degli affari di Sicilia: I. 187, 200; 344, 350, 354,
 - dell'Africa italiana: I. 338, 344, 350, 354, 363;
 - dell'agricoltura e foreste: I. 60, 86, 92, 131, 195, 282, 285, 338, 344, 348, 350, 354, 363, 428, 433, 435, 444, 446, 455/457, 462, 463, 467, 473, 478, 488, 489, 496, 498, 500, 503, 517, 520, 526, 547; II. 11, 22, 41, 43, 44, 47, 48, 50, 52, 58, 71, 72, 74, 77, 90, 141, 211, 267, 318, 368, 372, 400, 403, 480/482; III. 389;
 - del bilancio: IV. 272, 273, 312, 319;
 - della Costituente (e per le relazioni con la Consulta nazionale): I. 122; IV. 31, 47, 53, 77, 113;
 - della cultura popolare: I. 338, 344, 350, 3.54, 363;
 - della difesa: I. 264;
 - degli esteri: I. 264, 344, 350, 354, 363; II. 406; IV. 218;
 - delle finanze: I. 77, 161, 195, 284, 285, 303, 322, 326, 330, 332, 334, 336, 338, 340, 341, 344, 346, 347, 350, 352/354, 357, 358, 362, 363, 428, 444, 446, 462, 478, 547; III. 62, 363;
 - di grazia e giustizia: I. 84, 224, 231, 330, 334, 338, 342/344, 350, 354, 363, 428, 446, 456, 462, 478, 547; II. 38, 127, 331, 337, 466;
 - della guerra: I. 289, 290, 330, 334, 338, 447; II. 38;
 - dell'industria, commercio e lavoro: I. 344, 350, 354, 363, 428, 430, 440, 444, 445, 449, 456, 462, 478, 503, 526, 547; II. 403, 512, 595; III. 389; IV. 96;
 - dell'interno: I. 31, 36, 84, 110, 120, 192, 194, 195, 205, 215, 225, 263, 271, 272, 276, 278, 280/282, 285, 288, 292, 294, 326, 330, 334, 338, 340, 344, 345, 350, 351, 354, 363, 364, 390, 463, 479, 526; II. 17, 49, 65, 128, 300, 327, 331, 337, 478; III. 85, 182, 183, 193, 363, 367; IV. 277;
 - dei lavori pubblici: I. 60, 131, 195, 225, 263, 281, 282, 285, 330, 334, 338, 344, 350, 354, 363, 446, 456, 457, 462, 463, 473, 475/478, 488/490, 496, 498, 500, 503, 517, 526, 540, 547; II. 25, 41, 43,

- 47, 48, 50, 71, 84/88, 400, 538, 541, 544, 546, 578, 621/623, 632, 659; IV. 49;
- della marina ed aeronautica: I. 301, 320, 324, 330, 334, 338, 344, 350, 354, 363, 477; II. 33, 272, 483, 622, 623;
 - delle poste e telecomunicazioni: I. 314, 350, 354, 363, 428, 446, 462, 478, 526, 547; II. 384, 412;
 - della pubblica istruzione: I. 195, 263, 285, 338, 344, 350, 354, 363, 526; II. 127, 403; IV. 171;
 - degli scambi e valute: I. 344, 350, 354, 363;
 - del tesoro: I. 110, 160, 161, 227, 230/235, 288, 289, 291, 292, 440, 441, 446, 449, 451, 455, 456, 462, 467/470, 472/473, 513, 523, 526, 528, 543/547; II. 3, 49, 51, 70/74, 88, 172, 627, 659; III. 9;
 - dei trasporti: I. 462, 478, 526, 547; III. 378, 483.
- Ministri (v. consiglio dei -; ministeri).
- Mirabile A.: I. 96, 99, 122; II. 27, 29, 92, 93; III. 8/17, 19, 101.
- Mirabile G.: II. 175, 176.
- Miraglia: II. 622.
- Mira Lanza (industrie): II. 597.
- M.I.S. (v. Movimento indipendentista siciliano).
- Mistretta (ME): II. 307, 461, 463.
- Modica V.: II. 306, 450, 458, 464.
- Molè: IV. 193, 196, 209.
- Molinelli: I. 113, 113, 115; IV. 47, 78, 104, 107, 108.
- Molise: IV. 202, 205.
- Monarchia (v. anche Re, regno):
- costituzionale: I. 236;
 - di Sicilia: I. 11, 14;
 - Sabauda: I. 18, 21, 21.
- Monopolio di Stato:
- dei tabacchi: I. 154, 155, 166, 191, 243, 244; III. 49, 99, 117, 207, 381, 398, 402, 405, 417; IV. 18, 29, 40, 90, 91, 273;
 - della polvere da sparo: I. 243;
 - del lotto: I. 154, 155, 156; III. 49, 99, 117, 207, 381, 398, 402, 405, 417; IV. 18, 29, 40, 90, 91, 272, 273;
- del sale: I. 243.
- Montalbano G.: I. 13, 17, 18, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 69, 96, 100, 103, 105, 105, 122, 166, 177, 206, 207, 313, 319; II. 29, 92, 97, 99, 101, 103, 105, 119, 137, 154, 170, 178/180; III. 8/11, 13/17, 30/38, 41, 49, 52, 162, 186, 209, 213, 232, 266, 267, 444; IV. 258, 261, 267, 279, 302/307, 314, 321, 326.
- Montanelli C.: I. 192.
- Montecatini (S.p.A.): II. 438, 597; III. 200, 271; IV. 96, 104, 106.
- Monteforte S.: I. 20, 31, 34, 206, 207.
- Montesanti F.: III. 336.
- Morandi: I. 93, 113, 548; IV. 47.
- Mordini: I. 235; II. 175; III. 190, 215; IV. 142, 296.
- Morello P.: I. 234.
- Moro A.: IV. 198, 199, 207/209, 211.
- Morsa (La): I. 95.
- Mortati C.: I. 127, 134, 135, 136, 136, 141, 146, 176; IV. 141, 145, 174, 185, 188, 309, 321, 322, 327.
- Motorizzazione (v. agricoltura, comunicazioni, strade, uffici della -, viabilità).
- Movimento antimonarchico siciliano: I. 318.
- Movimento cristiano sociale: I. 21.
- Movimento indipendentista siciliano (M.I.S.): I. 9, 16, 19, 24, 26, 42/44, 49, 52, 60, 64, 67, 69, 78, 100, 107, 113, 114, 124, 318, 319, 461; II. 24, 34, 66, 132, 154, 158, 220, 298, 501/503, 523, 524; III. 19, 50, 197; IV. 105, 281.
- Movimento per l'autonomia siciliana: I. 107, 108, 167, 168; II. 27, 94; III. 143, 188.
- Mursia: IV. 298.
- Musacchia: I. 135.
- Musei (v. anche antichità, demanio, patrimonio): III. 41, 86, 290, 298, 375; IV. 35.
- Musotto F.: I. 8, 20, 23, 29, 29, 30, 30, 31, 32, 32, 33, 34, 34, 35, 36, 39, 42, 51, 87, 113, 119, 209, 209, 210, 319, 366/368, 402, 403, 417, 419; IV. 47, 92, 300, 321.
- Mussolini B.: I. 24, 55, 294, 295; II. 524, 523.
- Mussomeli (CL): II. 306, 461.

N

- Napoli (NA): I. 31, 186, 187, 241, 251; II. 249, 300, 394, 483, 531; III. 293.
 Napoli B.: I. 16, 30, 39, *III*, 403, 410; II. 168; IV. 259.
 Napoli Federico: I. 234.
 Napoli Francesco: I. 196.
 Napoli G.: I. 16, 30, 34, 34, 39, 111, 371, 373, 374, 376, 378, 380, 385, 394/396, 412, 416.
 Naro (AG): I. 58; II. 68.
 Nasi V.: I. 61, 108, 482, 483; III. 165.
 Natoli G.: I. 234.
 Navigazione (v. trasporti marittimi).
 Nazifascismo: I. 18, 304, 372; II. 6, 8, 18, 20, 33, 120, 159, 242, 245, 251, 291; III. 199.
 Nazioni Unite: I. 7, 65, 306/308; II. 262, 501, 543, 544.
 Nenni P.: I. 55, 63, 64, 75, 76, 96, 100, 116; IV. 373.
 Neofascismo (v. anche fascismo): I. 18.
 New York Tim.es: I. 12.
 Nicosia: I. 414; II. 384.
 Nigro M.: I. 77.
 Nitti F.S.: IV. 105, 265, 282.
 Nobile V.: I. 383; IV. 136, 137, 147, 155, 163, 173, 191, 192, 196, 199, 305.
 Norrito G.: I. 383.
 Notarbartolo: II. 316.
 Notiziario »: I. 28.
 Noto (SI): II. 277.
 Nuclei di pubblica sicurezza (v. anche carabinieri, ordine pubblico, polizia, pubblica sicurezza): II. 306, 307, 452, 453, 457.
 Nuova antologia (La): I. 102.
 Nuova Europa (La): I. 192.
 Nuvolari G.: I. 383.

O

- Obbligazioni: I. 441, 445, 451, 470.
 Olio (v. anche ammasso dell'olio, consorzi, prezzo dell'-): I. 380; II. 11, 22, 319/321, 352/354, 356/359, 364, 372, 570.
 Operai (v. anche lavoro): II. 526, 527, 598, 599; III. 438.
 Opere Pie: I. 283, 285, 287; II. 47; III. 275; IV. 25, 35.
 Opere pubbliche (v. anche lavori pubblici): I. 27, 131, 163, 195, 204, 240, 247, 260, 261, 267, 282, 285, 321, 335, 338, 345, 351, 355, 364, 438, 448, 457, 476, 496, 500, 517, 518, 526, 527; II. 17, 39, 41, 44, 47, 48, 69, 71, 72, 74, 78, 82, 83, 85, 87/89, 400, 403, 580, 625, 634, 637, 638; III. 21, 41, 44, 69, 73, 91, 95, 98, 108, 117, 169, 171, 256, 379, 383; IV. 19, 24, 273/275
 Ora (L): I. 100, 113; II. 131, 133.
 Ordinamento amministrativo: I. 53, 223, 268; II. 4; IV. 25.
 Ordinamento contabile dello Stato: I. 494, 517, 527, 528; II. 38.
 Ordinamento dell'Alto Commissario per la Sicilia: I. 494, 498, 512, 538;
 - prospetti dell'ordinamento degli uffici dell'A.C. per la Sicilia: I. 504/511, 521, 522, 531/537.
 Ordinamento giudiziario: I. 168, 169, 264; III. 32, 33, 66, 78, 79, 87, 89, 97, 104, 109, 115, 334/337, 340, 344, IV. 357/361; 11, 13, 16, 37, 80, 91, 251, 264;
 Ordinamento giuridico: I. 124, 263, II. 4; IV. 162, 275, 315.
 Ordinamento finanziario (v. finanze): 550; II. 12, 17, 18, 23, 24, 429, 431, 449, 575; III. 8, 21, 29, 66, 70, 95, 99, 113, 146, 193, 289, 441; IV. 25, 35, 175, 176.
 Ordine pubblico (v. anche pubblica sicurezza): I. 30, 127, 271, 289, 299, 300; II. 34, 36, 53, 56, 67, 68, 157, 306, 328, 333,

459, 461, 477; III. 18, 38, 61, 64, 68, 72, 77, 80, 85, 89, 98, 104, 110, 116, 245, 349, 350, 365, 369, 371; IV. 18, 39, 252.

Organi della Regione (v. Assemblea regionale siciliana, Consiglio regionale, Giunta, Governo, Presidente della Regione, etc.).

Orlando C.: I. 68, 70, 71, 86, 86, 95, 96, 99, 101, 108, 122, 482, 483, 538; IL 7, 10, 12, 18/23, 28, 29, 92, 101, 108, 137, 138, 138, 142, 143, 143, 150, 156, 205, 237, 239, 257, 259, 271, 315, 316, 323, 348, 349, 352,

363, 375, 394, 397, 404, 405, 419, 429, 430, 430, 431, 437, 443, 448, 450, 504, 546, 600, 619, 619; III. 8/11, 13/15, 19, 22.

Orlando G.: II. 167.

Orlando P.: I. 384.

Orlando Cascio S.: IV. 343, 363.

Orlando V.E.: I. 51, 108, 110, 111, 111, 112, 114, 198; II. 659; III. 165; IV. 264, 308.

Ortona: IV. 363/365.

Osservatore Romano (L'): II. 359.

Ovazza M.: I. 108; II. 28.

P

Pacciardi R.: I. 52.

Paladin L.: I. 130, 130, 131, 138, 139, 144, 157.

Paladino G.: I. 372, 385.

Palazzolo: I. 58.

Palermo (v. capoluoghi della Sicilia).

Palma di Montechiaro (AG): II. 66.

Palumbo G.B.: I. 12.

Pancamo E.: I. 8, 8, 12, 17, 17, 81.

Pane (v. anche alimentazione, produzione agricola, pasta, razionamento): I. 35, 381; II. 7, 8, 361, 362, 514, 570.

Pantaleone M.: I. 9, 10, 18, 19, 42.

Pantano: III. 165, 216.

Pantelleria (TP): I. 301, 307.

Papa:

- Benedetto XIII: I. 252;
- Celestino III: I. 252;
- Clemente IV: I. 252;
- Clemente XI: I. 252;
- Innocenzo III: I. 252;
- Urbano II: I. 258.

Paratore E.: III. 165; IV. 321.

Paresce E.: I. 45, 48, 59, 77, 78, 102; IL 97, 103, 105, 145, 315.

Paris: IV. 217.

Parisi: I. 235.

Parlamento nazionale (v. anche Camera dei deputati e senato): I. 57, 151, 175/178, 190, 191, 193, 196, 216, 217, 223, 224, 229, 233, 239, 241, 244, 248, 249, 252, 253, 255, 256, 269, 270, 274, 276, 284, 322, 327;

III. 62, 76, 81, 86, 91, 112, 186, 191, 231, 240, 265, 326, 338, 339, 351, 381, 419, 440; IV. 15, 23, 26, 27, 33, 36, 51, 54, 100, 103, 112, 131, 163, 179, 186, 254, 264, 297, 298, 302, 305/307, 314, 322, 325, 339, 340, 355, 357, 360, 361, 363, 364, 366, 368.

Parlamento prefascista: I. 22.

Parlamento regionale siciliano (v. anche Consiglio regionale, Assemblea regionale siciliana): III. 175; IV. 48, 269, 270, 275, 306.

Parlapiano Vella A.: I. 19.

Parri F.: I. 83, 87, 91, 94/96, 100, 100, 108; II. 502, 503, 532; IV. 154, 321.

Partigiani (v. anche antifascismo, fascismo, lotta antifascista): II. 10, 18, 21, 106, 120, 132, 139, 159.

Partinico (PA): II. 306, 461.

Partiti politici: I. 11, 29, 30, 196, 198, 239, 325; II. 15, 68, 116, 124, 125, 155;

- nazionali antifascisti: I. 10/12, 21, 22, 319.

Partito:

- azionista (o d'azione): I. 31, 46, 61, 76, 109, 122; II. 6, 15, 20, 34, 92, 140, 149; III. 8, 22, 164, 183, 185, 396, 431, 432, 436, 443, 448; IV. 13, 84;
- comunista italiano: I. 12, 16, 17, 21, 24, 25, 31, 34, 50, 52, 67, 74, 76, 93, 109, 122, 132, 163; II. 13, 15, 20, 25,

- 34, 92, 93, 149, 523, 524, 536, 537; III. 8, 14, 38, 195/197, 203, 314, 432, 444, 448; IV. 15, 82, 172;
- democratico del lavoro: I. 24, 122; II. 15, 34, 92, 93, 145, 146, 152, 158, 243; III. 8, 11, 22, 30, 103, 281;
 - democratico sociale: I. 18, 21, 24, 31, 34;
 - democristiano: I. 11, 15, 18, 21, 21, 23, 31, 31, 48, 49, 51, 67, 69, 73, 74, 76/78, 88, 92, 93, 94, 98/100, 108, 109, 111, 112, 122, 179; II. 9, 15, 20, 34, 92, 93, 142, 157; III. 8, 30, 149, 163, 176/179, 191, 281, 363, 432, 436, 443, 445. 448; IV. 15, 172;
 - demdlaburista siciliano: I. 24, 88, 111;
 - liberale italiano: I. 11, 31, 81, 95, 111, 112, 112, 122; II. 34, 92, 149; III. 8, 22, 203, 288, 448;
 - nazionale fascista: I. 18, 398;
 - nazionale monarchico: IV. 289;
 - popolare: I. 9; II. 148;
 - repubblicano: I. 21, 52, 64;
 - socialista italiano: I. 11, 21, 26, 30, • 31, 32, 50, 61, 76, 111, 122, 132, 163; II. 9, 15, 20, 21, 26, 34, 92, 94, 132, 146, 149, 210/212, 243, 295, 536; III. 8, 14, 38, 69, 147, 163, 180, 181, 195, 432, 448; I. 15, 172;
 - socialista riformista: I. 26, 34.
- Passerin D'Entreves: I. 189.
- Pasta (v. pane): I. 35, 381; II. 7, 8, 361, 514, 570.
- Pastorizia (v. anche abigeato): II. 473.
- Patanè C.: I. 108, 482, 483; II. 18, 21, 22, 23, 28, 101, 142, 143, 250, 271, 272, 300, 357, 358, 360, 369, 370, 391, 392, 394, 411, 412, 413, 417, 422, 425, 432, 433, 437, 446, 499, 600, 600.
- Patella A.: I. 108; II. 24, 28.
- Paternò (CT): II. 307, 461.
- Paternò Castello A.: I. 7.
- Patricolo: IV. 135, 138, 144, 146, 147, 154, 291.
- Patrimonio dello Stato (v. anche demanio): III. 23, 41, 73, 106; IV. 80. Patrimonio regionale (v. anche demanio regionale): I. 160/162, 162, 163, 166; III. 38/42, 73, 87, 99, 106, 111, 116; IV. 11, 18, 28, 39, 40, 80, 272.
- Patrimonio zootecnico: II. 319, 473.
- Patti (ME): II. 507.
- Pavone C.: I. 189, 194, 194, 233, 270, 273.
- Pecorari: IV. 218, 222, 225, 227.
- Pecoraro A.: I. 56; III. 30, 31, 37, 41, 45, 52.
- Pedduni N.: I. 383.
- Pedrazzini: I. 284.
- Pedrucci: I. 416.
- Pelloux: I. 406.
- Pena di morte (proposta di ripristino della -): II. 454, 458, 471, 472.
- Pensovecclio Li Bassi G.: I. 143, 144.
- Peranni: I. 234, 258.
- Perassi G.: I. 174; IV. 137, 141, 144, 149, 159, 167, 169, 171, 183/185, 187, 188, 193, 194, 197/199, 210, 216, 223/226, 266, 291/293, 297, 327, 328.
- Perez F.P.: I. 194, 194, 234, 258; III. 159, 190, 214.
- Perquisizioni (v. anche ordine pubblico): II. 456, 458.
- Persico G.: I. 45; IV. 214, 262, 263, 266, 298, 304, 306, 307, 312, 314, 320, 322, 340.
- Pesca (v. anche caccia): I. 280; II. 322; III. 21, 65, 69, 77, 86, 95, 256, 273, 275; IV. 25, 35.
- Pesenti A.: I. 42, 472, 479.
- Petralia (PA): II. 384, 453.
- Petroncelli M.: I. 31,
- Philipson D.: I. 358, 361.
- Piaggio: II. 597; III. 270; IV. 105.
- Piana dei Greci (PA): II. 396, 592.
- Piani di ricostruzione regionali: I. 79, 165, 166; III. 40, 43, 44, 73, 74, 87, 108, 117; IV. 12, 41, 91.
- Piccioni P.: IV. 145/149, 156/158, 175, 179, 227.
- Piemonte (On.): II. 228.
- Pierandrei: I. 176.
- Piraino V.: I. 234, 258.
- Piras: I. 157.
- Pisani C.: I. 234.
- Plebiscito siciliano *: I. 236.

- Poletti C.: I. 12, 20, 24, 24, 299, 387, 400;
- II. 386.
- Polizia: I. 35, 108, 127, 152, 153, 324, 388/390, 411, 412; II. 15, 22, 27, 311, 312, 314, 328, 331, 334, 336/339, 343, 344, 451, 452, 459/461, 467, 476, 477, 536; III. 24, 26, 27, 37, 38, 68, 72, 80, 87, 90, 98, 109, 110, 116, 207, 361/371; IV. 13, 18, 28, 39, 86, 103, 252, 277;
- amministrativa: III. 73, 104, 116, 369, 370, 372, 373; IV. 11, 18, 28, 39, 252;
 - ferroviaria: IL 382, 383, 386; III. 369; forestale: **III.** 73;
 - giudiziaria: II. 454/456, 461, 472, 473; III. 27, 61, 72, 104, 116, 365; IV. 18;
 - politica: III. 27, 116, 363; IV. 18; regionale: I. 26, 152, 153; III. 18, 27, 37, 38, 61, 66, 68, 72, 73, 78, 80, 89, 98, 106, 107, 109, 110, 207, 361/371; IV. 11, 13, 18, 87, 103;
 - stradale: IL 458; III. 60, 73, 107, 306, 369;
 - tributaria: III. 73, 107, 116, 363, 365, 369; IV. 18.
- Pollaci R.: I. 383.
- Polonia: II. 120, 12.5.
- Ponte A.: III. 19, 20.
- Ponza (LT): II. 504.
- , Popolo (Il) I. 18, 25, 43, 44, 49, 53, 55, 56, 57, 59, 65, 65, 69, 73, 87, 91, 91, 109, Popolo e Libertà: I. 30, 31, 32, 34, 48, 53, 55, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 92; II. 118.
- Porti: I. 264, 267, 473; II. 83, 84, 86, 90, 91; III. 24, 60, 65, 89.
- Porto Empedocle (AG): II. 512, 566, 587, 590.
- Poste (e telegrafi): I. 79, 264, 276; II. 47; **III.** 24, 60, 87, 89, 302.
- Potenza (PZ): I. 301, 302, 307.
- Potestà:
- amministrativa: I. 124, 125, 128, 144, 146/150, 158, 160, 172; IV. 12;
 - legislativa della Regione siciliana: I. 124, 125, 128/130, 134, 138, 140, 145, 146, 149, 152, 156/158, 191; II. 44, 94; III. 17, 20, 22, 24, 28, 29, 31, 45, 48, 50, 102, 104, 105, 107, 109, 110, 113, 114, 143, 156, 158, 173, 205, 222, 224, 258, 259, 262, 271, 272, 297, 299, 307, 310, 327; IV. 11, 12, 15, 16, 136, 144, 148, 150, 159/161, 164, 169/171, 175, 179, 181, 186, 197, 206, 276, 315;
 - legislativa statale: I. 144, 147; III. 104, 299; IV. 179, 186;
 - regolamentare regionale: II. 44; III. 20, 24, 310; IV. 11;
 - tributaria: I. 125, 128, 154/156, 158, 159, 161; II. 25, 574/576; III. 106, 107, 174, 396; IV. 12, 18.
- Prato A.: II. 94.
- Prato C.: I. 108; II. 27, 28; III. 226, 246, 247, 248, 258, 273, 275, 283, 290, 292, 293, 295, 304/307, 313/315, 326, 330/332, 346, 347, 350, 352, 359, 360, 371, 374, 375, 381, 383, 386, 388, 390, 397, 398, 400, 408, 410/412, 417, 423.
- Pravatà: II. 316.
- Prefetti della Sicilia: I. 7, 20, 28/29, 30, 40, 89, 133, 200, 201, 204, 205, 262, 270, 285, 325, 323, 335; II. 40, 53, 57, 60, 62, 67, 264, 331, 505, 506, 539, 549; III. 83.
- Premio di produzione agricola: I. 72; II. 15, 22.
- Presidente:
- del Consiglio dei ministri: I. 59, 65, 94, 96, 119, 120, 122, 124, 177, 190, 196, 197, 200, 203, 205/206, 206, 209, 210, 212, 213, 215, 282, 289/294, 301/303, 316, 317, 320/327, 327, 329, 331, 332, 332, 333, 333, 334/337, 341/343, 349, 360, 417, 419/421, 426, 427, 428, 435, 437, 438, 444, 445, 446, 456, 456, 457, 458, 459, 459, 462, 463, 478, 479, 480, 480, 481, 482, 482, 487, 491, 512, 519, 523, 526, 531, 543, 545/547; II. 3/5, 9/11, 16/18, 21, 22, 25, 28, 38/40, 49, 97, 106, 128, 129, 159, 247, 289, 349, 375, 405, 406, 426, 430, 443, 478, 480, 483, 502, 503, 540, 547, 566, 584, 622; III. 17, 182, 247, 248, 309; IV. 31, 47, 115, 119, 132, 256, 259, 260, 269, 270, 272, 273, 363;

- dell'Alta Corte costituzionale per la Sicilia: IV. 17, 27, 38;
 - dell'Assemblea regionale siciliana: III. 64, 65, 71, 95, 150, 165, 230, 232, 234, 235, 250, 251, 253, 272; IV. 23, 28, 33, 39, 252;
 - della Consulta nazionale: IV. 45/47, 76, 81, 84, 92, 93, 116;
 - della Regione siciliana: I. 30, 58, 80, 127, 147, 151/153, 160, 170/173, 177, 178, 213; II. 177/180; III. 31, 33, 35, 36, 38, 52, 53, 57/59, 63/68, 71, 72, 75/79, 82, 83, 85/87, 93, 94, 96/98, 104, 106, 108, 109, 112/114, 183, 207, 225/228, 233, 244/251, 255, 256, 289, 308/310, 312, 314/316, 318/327, 329, 334/336, 348, 351/354, 356, 361, 362, 364, 365, 367, 368, 370/372; IV. 13, 15, 16, 18, 22/24, 26/28, 31/34, 36/39, 50, 86, 97, 102, 251, 252, 265, 276, 277, 363;
 - della Repubblica: I. 57, 78, 143, 160, 170/172, 177; III. 50, 76, 82, 83, 85, 86, 106, 115, 119, 335; IV. 17, 212, 282, 341;
 - delle deputazioni provinciali: I. 33, 34; II. 539, 549.
- Prestianni N.: I. 90.
- Prestiti di emissione regionale: II. 27; III. 81, 87, 105; IV. 20, 29, 41.
- Previdenza sociale (v. anche assistenza): III. 21, 29, 65, 70, 78, 96, 298, 303; IV. 25, 36.
- Prezzi: II. 7, 9, 10, 18, 19, 21, 22, 104, 150, 160, 249, 255, 316, 349, 396, 480;
 - dei cereali: I. 30, 32, 35, 36, 45, 70, 71, 75, 86, 380, 381; II. 7, 8, 11, 19, 20, 22, 206, 207, 217, 221, 230, 231, 238, 242, 245, 257, 258, 260, 262, 266, 269, 270, 271, 316, 357, 359, 366, 371, 372, 506, 514, 526;
 - dell'energia elettrica: II. 601, 607, 655;
 - dell'olio: II. 313, 373, 374;
 - del pane e della pasta: II. 527.
- Principalle: I. 144. Prinetti: I. 288. Priolo: IV. 229;
- Privilegi ecclesiastici: I. 258.
- Privilegi parlamentari:
 - dei consiglieri regionali: III. 58, 70, 76, 94, 112, 239, 243; IV. 14, 24, 32;
 - dei deputati nazionali: III. 242, 243.
- Proclama:
 - Alexander H. (v. Alexander).
 - Badoglio (v. Badoglio).
 - Tasca L. (v. Tasca L.).
- Procuratore generale presso l'Alta corte costituzionale per la Sicilia: III. 53, 97, 116, 175, 344/348; IV. 17, 27, 38, 355, 366.
- Prodittatore per la Sicilia (v. anche Mordivi): I. 233, 235; III. 190.
- Produzione:
 - cerealicola: I. 37, 70, 71; II. 8, 20, 55, 59, 60, 231, 241, 242, 245, 253/255, 352, 366, 505, 506; III. 392, 395;
 - agricola: II. 13, 61, 66, 123; III. 256, 330, 331, 382, 384, 385, 387, 418; IV. 24;
 - agrumicola: II. 150; III. 270, 394, 395.
- Progetto:
 - Bellomo: I. 46;
 - della Commissione Alto commissariale per la redazione del progetto di Statuto siciliano: I. 142; III. 93, 102, 103, 151, 298, 312, 335, 402, 403, 409, 410, 414;
 - del Movimento per l'autonomia siciliana: III. 75, 103, 105, 216, 217, 221, 266, 331, 335, 342, 359, 381, 384, 385, 387/390, 396, 398, 399, 402, 408/411, 421, 423; IV. 10, 20;
 - di riforma dell'Alto commissariato per la Sicilia: I. 210;
 - di Statuto per la Regione siciliana elaborato dalla Giunta di studio della II commissione dell'Assemblea nazionale costituente: IV. 58/75;
 - di Statuto per la Regione siciliana presentato dal Governo nazionale alla Consulta nazionale: IV. 31/43, 58/75;
 - di Statuto per la Regione Sardegna: (v. Statuto per la Sardegna);
 - duca di Avarna: I. 102, 104;
 - Faranda: I. 71; II. 209, 236, 261, 267;

- Farini: I. 224, 225;
- Fronte unico siciliano: I. 199, 200;
- Gentile: I. 46;
- Giuffrida: I. 101;
- Giuffrida: I. 101;
- Guarino Amelia: I. 45, 77, 79/81, 84, 99, 102, 103, 104, 151; II. 93; III. 57, 101/106, 359; IV. 10;
- La Loggia: I. 28, 29, 197;
- Mineo: I. 102/104, 151; II. 94; III. 25, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 44, 69, 69, 103, 107, 220, 324, 335, 340, 342; IV. 10, 19;
- Minghetti, per le autonomie locali: I. 191/194, 270/280;
- Movimento liberale italiano: I. 46, 47;
- Paresce E.: I. 45, 77/81, 102, 102, 127; III. 85;
- Restivo: I. 57;
- Salemi: I. 102, 103, 151; II. 27, 94; III. 17/19, 26, 27, 30/32, 34, 35, 38, 40, 42, 44, 46, 63, 103, 108, 110, 117, 162, 382; IV. 10, 19;
- Vacirca-Montesanti: I. 26/29, 31, 47, 48,
- Proprietà fondiaria: I. 39, 43, 47, 56, 62, 71, 72, 75, 76, 107, 315, 316, 432, 442; II. 58/61, 64, 76, 124, 141, 142, 213, 216, 219, 220, 244, 267, 332, 510, 526, 527.
- Province della Sicilia (v. singoli capoluoghi).
- Provveditorato alle opere pubbliche:
 - per la Sardegna: I. 321;
 - per la Sicilia: I. 59, 120, 132, 204, 212, 213, 215, 225, 331, 335, 349, 351, 355, 364, 428, 432, 442, 446, 453, 457, 458, 463, 464, 472, 473, 475, 476, 478, 488, 490, 491, 496, 517, 526, 542; II. 4, 17, 28, 39, 41, 69, 71, 73, 78, 100, 413, 539, 541, 544/546, 550, 553, 555, 556, 573, 581, 586, 619, 624/626;
- Pubblica istruzione (v. istruzione pubblica).
- Pubblica sicurezza (v. anche carabinieri, ordine pubblico, polizia): I. 35, 73, 84, 96, 151/153, 195, 230, 263, 271, 274, 285, 300, 328, 337, 392, 411; II. 9, 10, 14, 16, 20/22, 25, 28, 47, 66, 67, 111, 150, 236, 249, 250, 258, 266, 300, 301, 304, 307/311, 314, 315, 325, 328, 329, 333, 334, 335, 336, 338, 340, 342/348, 388, 403, 448, 451/453, 457/461, 472/474, 478, 479, 514, 537, 557, 585, 625; III. 18, 37, 38, 61, 66, 68, 72, 78, 80, 87, 104, 110, 116, 362, 363, 366, 367, 369, 370, 372; IV. 18, 86, 87, 97, 103, 252.
- Puccio F.: I. 384.
- Puglia: II. 373; III. 43.
- Puleo: II. 650.
- Purpura V.: I. 9, 9, 16, 16, 20, 46, 65, 72, 84, 108, 482, 483; II. 6, 10, 18/22, 27, 28, 101, 104, 139, 155, 158, 159, 229, 239, 243, 249, 250, 295, 300, 301, 325, 334, 338, 340; III. 183, 217, 219, 221, 226, 234, 238, 239, 244/247, 263, 264, 278, 291, 293, 295, 322, 323, 329, 338, 339, 349, 364, 365, 370, 373, 421, 428, 430, 434, 435, 440, 442/444, 445, 451.

Q

- Quartana V.: I. 383.
- Quotidiano (II): I. 87, 87, 91.
- Questione agraria: I. 38, 98.
- Questione meridionale: I. 14, 94.
- Questione siciliana: I. 52, 76, 94, 95, 101, 328.
- Questori dell'A.R.S. (v. anche Assemblea regionale siciliana; Consiglio regionale): III. 71.

R

- Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana: I. 288, 293, 295, 528, 546, 548.
- Radio:
- clandestina dell'E.V.I.S.: II. 503;
 - comunicazioni (v. telecomunicazioni).
- Raeli M.: I. 234.
- Raffaele di G.: I. 234.
- Ragioneria centrale dello Stato (v. anche ordinamento contabile dello Stato): I. 160, 491, 513, 528; II. 627;
- sezione staccata presso l'Alto Commissariato per la Sardegna: I. 458, 527;
 - sezione staccata presso l'Alto Commissariato per la Sicilia: I. 448, 458, 464, 497, 527; II. 43, 627.
- Ragusa (v. capoluoghi della Sicilia).
- Ramirez A.: I. 13, 50, 71, 108, 313, 482, 483, 538; II. 18/20, 23, 25/28, 208, 215, 216, 218, 219, 229, 234, 256, 257, 259, 298, 422, 423, 428, 450, 567, 585, 628; III. 22, 25, 145, 147, 231, 324, 409, 416, 417, 446;
- Randazzo: II. 384, 503.
- Rapporti fra Stato e Chiesa: I. 192.
- Rapporti privati (v. diritto privato).
- Rappresentanza giudiziale della Regione (v. Presidente della Regione).
- Rattazzi: I. 406.
- Razionamento (v. anche alimentazione, ammassi, mercato nero, produzione agricola, tesseramento annuario):
- del grano: I. 381; II. 7, 29, 209, 224, 228, 319, 355;
 - del pane: I. 35, 71; II. 7/9, 19, 20, 206, 216, 217, 225, 231, 236, 241/246, 254, 257, 266, 270, 271, 355;
 - della pasta: I. 35, 71; II. 7/9, 19, 20, 206, 216, 217, 225, 231, 236, 241, 242, 245, 246, 254, 257, 266, 270, 271, 319, 355.
- Reale E.: IV. 78, 84, 115.
- Reale O.: I. 115; IV. 45, 46, 109, 114.
- Reale V.: I. 30, 30, 201, 202, 222/224, 333.
- Re d'Italia (v. anche regno d'-):
- Umberto I: I. 282, 284;
 - Umberto II: (v. anche luogotenente del Regno): I. 420, 421, 427, 435, 446, 456, 459/461, 472, 477, 478, 525, 529, 545, 547; III. 181; IV. 119;
 - Vittorio Emanuele II: I. 233, 270, 277; II. 176;
 - Vittorio Emanuele III: I. 19, 287, 291/295, 300, 302, 320, 322, 324, 330, 333, 337, 343, 349, 359, 362.
- Re di Sicilia: I. 257.
- Regalbuto: I. 207; II. 384.
- Regalia (diritto di -): I. 258.
- Reggio Calabria: I. 64; II. 507.
- Regime doganale (v. dogane).
- Regime fascista (v. fascismo).
- Regio commissario civile per la Venezia Giulia: (v. Trieste).
- Regio commissario civile per la Venezia Tridentina (v. anche Trento): I. 288/290, 293, 342.
- Regionalismo (v. anche unitarismo, federalismo): I. 11, 22, 25, 45, 54, 88, 92. Regione (La) I. 47.
- Regioni d'Italia (v. nominativamente singole regioni).
- Registro immobiliare (conservat. del -): I. 431, 450.
- Regno (v. anche Re):
- delle due Sicilie: I. 19, 24, 25, 186, 187, 258, 265; III. 23, 152;
 - d'Italia: I. 190, 249, 250, 252, 253.
- Regno del sud »: I. 12.
- Regolamento interno:
- dell'Assemblea regionale siciliana: III. 71, 81, 94, 234; IV. 23;
 - della Consulta nazionale: IV. 45, 46;
 - della Consulta regionale di Sicilia: II. 7, 19, 28, 163, 197, 445.
- Regolamenti regionali (v. anche potestà regolamentare della Regione siciliana):
- I. 280, 283; III. 60, 65, 67, 71, 72, 76, 77, 95, 97, 109, 116, 348; IV. 17, 24, 253.

- Regolamenti statali (v. anche potestà regolamentare dello Stato): I. 262, 271, 272, 281; III. 67, 68, 72, 81, 97, 116, 348; IV. 17, 38, 39, 53.
- Renato: I. 133.
- Rendiconto generale della Regione (v. anche bilancio, finanze): I. 117; III. 66, 96, 309; IV. 26, 36.
- Renda F.: I. 8, 42.
- Rendita fondiaria (v. proprietà terriera).
- Renitenti di leva (v. anche banditismo, latitanti, ordine pubblico): II. 479.
- Rennell: I. 23.
- Repubblica (La) di Sicilia »: I. 11.
- Repubblica federale tedesca (v. Germania).
- Resistenza (v. antifascismo, lotta antifascista).
- Restivo F.: I. 13, 15, 28, 48, 57, 58, 96, 99, 122, 313; II. 29, 92, 93, 179; III 8/13, 16/19, 21/26, 29/32, 36/41, 45/49, 52, 53, 163; IV. 259, 264, 268.
- Restuccia: II. 24, 505, 522.
- Ribera (AG): I. 18.
- Ricca Salerno P.: I. 96, 104, 122; II. 29, 92; III. 8/11, 13/15, 17, 19, 22, 24, 25, 41, 44/50, 52.
- Ricci: I. 174; IV. 84, 93, 104, 112/116.
- Ricevuto G.: I. 385.
- Ricorsi amministrativi (v. contenzioso amministrativo).
- Ricorsi straordinari:
- al Presidente della Regione: I. 170, 172; III. 33, 53, 67, 97, 115, 337, 343, 344, 360, 361; IV. 17, 37;
 - al Presidente della Repubblica: I. 170, 172.
- « Ricostruire »: I. 13, 28.
- Ricostruzione (v. anche fondo di solidarietà nazionale, lavori pubblici, opere pubbliche, piani economici):
- industriale: II. 23, 24, 26, 42, 112, 114, 143, 437, 608, 609, 651, 655; III. 172, 200;
 - postbellica: I. 13, 14, 20, 29; II. 83, 84, 87, 89, 115, 400, 403, 559, 608/610, 629, 641.
- « Ricostruzione (La) »: I. 44, 45, 45, 55, 78, 81.
- « Ricostruzione Liberale »: I. 54, 68, 83, 91, 93, 95.
- Riepilogo di fattoria (v. denuncia di semina).
- mesi (CL): II. 306, 384, 461.
- Riforma:
- agraria: I. 56, 56, 67, 69, 82, 89, 123, 198; II. 112, 122, 150, 332, 333, 518; III. 69, 163, 260, 261, 263, 264, 266, 268, 270, 272, 280, 291, 292, 295; IV. 12, 15, 24, 50, 53, 173, 276.
 - amministrativa: I. 14; III. 22; costituzionale: III. 22;
 - industriale: I. 123, 138; III. 69, 163, 260/264, 266, 268, 270, 272, 290, 291; IV. 12, 15, 24, 50, 53, 173, 276.
- Riina: I. 404.
- Rinaldi V.: I. 72, 72.
- Rindone A.: II. 548, 624, 641, 651.
- Rindone S.: I. 19.
- Risparmio (v. anche banche e credito):
- I. 496, 517; II. 41, 128, 654; III. 21, 39, 60, 65, 70, 78, 90, 96, 208, 303; IV. 25, 36, 85.
 - Rizzo G.B.: I. 54, 68, 82, 87, 93, 95, 112;
 - II. 97 105.
- Roccaforte: I. 234, 258.
- Roccamena (PA): II. 128.
- Rodriguez (cantieri): II. 193.
- Roma: I. 18, 38, 76, 77, 78, 87, 106, 114, 282, 288, 302, 386, 405, 421, 425, 426; II. 10, 13, 14, 20, 21, 26, 249, 510; III. 33, 59, 116, 346, 347.
- Roma (prof.): II. 591, 603.
- Romano Battaglia G.: I. 69, 108, 482, 483;
- II. 18, 22, 27, 28, 103, 104, 152, 298/300, 341, 346, 348, 394, 452, 586; III. 142, 142, 247, 250, 251, 261, 272, 307, 316, 337, 339, 340, 415, 445, 446.
- Romita: I. 108, 110, 110, 111, 111, 113, 113, 548; II. 25, 538, 541, 546, 556, 559, 622; III. 142, 147, 154; IV. 273.
- Rondelli G.: I. 81, 84, 100, 104; II. 93; III. 22, 24, 30/37; 39/44, 46, 48, 52.

- Rondello F.: I. 384.
 Roosevelt: II. 500.
 Rossi P.: IV. 138, 141, 142.
 Rotelli E.: I. 54.
 Rubino D.: IV. 339, 343, 363.
 Rubino M.: II. 620.
 Rudini: I. 284, 288.
 Ruggero Settimo: III. 159, 420.
- Ruini M.: I. 45, 50, 51, 65, 77, 109, 195, 212, 472, 477, 479, 529; II. 540, 546; N. 159, 183, 190, 217, 220, 224/226, 230.
 Ruitz A.V.: I. 529.
 Russo F.: II. 24/26, 28, 437, 549, 586, 619, 624, 647; III. 142, 274, 275.
 Russo Perez: IV. 215, 224, 226, 267, 269, 311.
- Saggio E.: I. 385.
 Saitta V.: I. 31, 81, 206.
 Salamone G.: I. 383.
 Salari (v. anche lavoro): III. 30, 40, 44, 49, 99, 118, 174, 395, 406, 407; IV. 19, 29.
 Sale (v. anche monopolio del -): I. 243; III. 43, 273/275; IV. 25, 34.
 Salemi G.: I. 97, 97, 99, 99, 102, 102, 107, 107, 112, 113, 114, 116, 122, 127, 133, 134, 163, 169, 172, 173, 179; II. 15, 27, 29, 92/94; III. 8/53, 57, 69, 75, 93, 101, 101, 119, 142, 159, 164, 183, 186, 208, 209, 213, 216, 221, 222, 224, 227, 230, 234, 235, 243, 248, 253, 254, 258, 299/302, 304, 309/312, 319, 324, 325, 328, 330, 333, 334, 339, 344, 348, 350/353, 356/363, 373, 378, 398, 404, 406, 409, 425, 429, 446; IV. 10, 22, 343, 343, 363.
 Salerno (v. anche governo Badoglio): I. 18, 22, 30, 31, 199, 200, 301, 302, 307, 308, 323, 324, 327, 328, 329, 332, 333, 342, 358, 360.
 Saline (v. sale).
 Salomone: I. 383.
 Salvatore A.: I. 108; II. 20, 24/28, 234, 437, 600; III. 176, 225, 226, 229, 239, 275, 280, 289, 290, 354, 453.
 Salvia: I. 160.
 Sambuca di S.: I. 393.
 Sandalli: I. 322.
 Sandulli: I. 139, 171.
 Sanfilippo P.: I. 384.
 San Francisco (v. anche memorandum di -): II. 500, 501.
- Sangiorgi S.: II. 167.
 Sanità pubblica (ed igiene): I. 59, 78, 120, 262, 438, 446, 459, 463, 478; II. 9, 13, 21, 24, 26, 28, 71, 104, 250, 362, 436; III. 65, 69, 86, 96, 274, 298, 301; IV. 25, 35.
 Santa Margherita Belice (AG): I. 17.
 Santa Sede (v. anche Papa): I. 252/254.
 Santini: I. 372.
 Santocanale I. 234, 258.
 Santocono: I. 38.
 Santo Onofrio: I. 16.
 Saragat G.: I. 39, 41, 50, 51.
 Sardegna: II. 40, 171, 321, 532, 604; III. 43, 199, 396; IV. 79, 84, 104, 106, 110, 114, 136/139, 145, 146, 150, 151, 153, 158, 173, 177, 179, 185, 186, 189, 205; 214/216, 219, 231, 232, 247, 249, 260, 263, 271, 279, 283, 285, 298.
 Savagnone G.: II. 167.
 Savoia A.: II. 28.
 Scaccianoce: II. 316.
 Scalia V.: I. 165, 166.
 Scarlata G.: I. 384.
 Scarpulla A.: I. 284.
 Scavonetti: IV. 363.
 Scelba M.: I. 53, 53, 54/58, 69, 92, 548.
 Schicchi P.: II. 533.
 Schilirò: I. 21, 21, 22, 48, 56.
 Schwarz: II. 113.
 Sciacca (AG): II. 306, 461.
 Scialabba G.: I. 16, 28, 313, 384.
 Scicli (RG): I. 8; II. 523.

Scoccimarro: I. 548; IV. 228, 273.
 Scordia: I. 86.
 Scrofani P.: I. 253, 258.
 Scrofina: I. 181.
 Scuderi M.: I. 108, 482, 483; II. 18, 19, 21, 23, 24, 28, 103, 155, 156, 221, 250, 391, 416, 437, 446, 499.
 Scuola tecnica di polizia: IL 305, 460.
 Segesta (PA): II. 384.
 Segni A.: I. 92, 548.
 Segretari di Stato (v. Ministri).
 Segretario del Consiglio regionale siciliano: III. 64, 71, 233/235; IV. 23.
 Segretario generale dell'Alto Commissariato per la Sardegna: I. 321.
 Segretario generale dell'Alto Commissariato per la Sicilia: I. 205, 326, 331, 335, 340, 345, 351, 356, 364, 488, 490, 500, 502, 503, 520, 538/541; II. 46/49, 128, 401/403, 445, 447, 448; III. 83.
 Segreteria del comitato regionale per la bonifica e la colonizzazione (v. comitato -).
 Segreteria della Consulta regionale siciliana: II. 47, 48, 50, 164, 197, 199, 200, 316, 403, 404, 459; III. 159.
 S.E.I.T.: II. 389, 392.
 Selvaggi G.: I. 215, 548, 549.
 Senato della Repubblica: I. 57, 190, 268; IV. 306.
 Separatismo (v. anche M.I.S.): I. 9, 9, 11, 16, 18, 18, 24, 29, 32, 34, 39, 40, 42, 43, 49, 50, 54, 76, 87, 96, 100/111, 114, 116, 179, 328; II. 13, 67, 121, 142, 242, 500, 504, 518, 522/525, 531/533, 536; III. 167, 186, 201, 415, 434, 437, 439; IV. 13, 83, 84, 320.
 Servizi amministrativi regionali: I. 499, 500, 503, 538/540; II. 47, 48, 88, 403; III. 79.
 Servizi pubblici: I. 45, 48, 154, 204, 271, 321, 323, 325, 331, 335, 351, 364; II. 39; III. 66, 73, 96, 107, 171, 173, 206, 298, 303/305; IV. 25, 28, 35, 36, 40.
 Servizio idrografico nazionale: II. 657.
 Sessa C.: I. 18, 71, 108, 482, 483, 538; II. 18, 19, 21/25, 28, 100, 104, 133, 156, 208, 214, 219, 233, 249, 256, 257, 259, 316, 340, 375, 416, 427, 428, 435, 437, 450, 499, 624, 647.
 Sestai C.: I. 384.
 Sezione speciale di credito presso il Banco di Sicilia:
 - industriale (v. anche Banco di Sicilia): II. 42, 50;
 - fondiario (v. anche Banco di Sicilia): II. 82.
 Sforza: I. 51; IV. 45, 76.
 S.G.E.S. (v. Società generale elettrica).
 Sica: I. 144.
 a Sicilia (La) I. 71/73, 77, 82, 83, 85/92, 95, 104, 108, 110/113; II. 247
 « Sicilia agricola (La) »: II. 298.
 Sicilia (La) del popolo »: III. 289.
 « Sicilia Liberata »: I. 8, 12, 21, 25, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 33, 34, 205, 206, 299, 300, 301, 306/309, 368; II. 166/168.
 « Sicilia sanitaria (La) »: II. 535.
 Siglienti: I. 44, 212; IV. 46.
 Silvestri G.: I. 385.
 Sindacati (v. lavoro, operai).
 Sinesio G.: I. 384.
 Siracusa (v. capoluoghi della Sicilia).
 Siragusa G.: I. 384.
 S.I.T.A.: II. 377, 420.
 Smith T.: I. 7.
 « Società n. I. 95.
 Società:
 - per azioni: I. 314; III. 40.
 Società aeronautica sicula: II. 588/590, 592, 593.
 Società anonima A.B.C.D. (asfalti): II. 624, 644, 645.
 Società cantieri navali riuniti: II. 594.
 Società chimica 'Arenella': IL 597; III. 200, 270, 271; IV. 105.
 Società generale elettrica (S.G.E.S.): II. 26, 432, 433, 511, 528, 537, 587, 590, 593, 594, 610, 620, 621, 644, 657, 659, 660; III. 199, 200.
 Società « Limmer »: II. 645.
 Soleri: I. 212, 472, 477, 479, 525, 529.
 Sommatino N.: I. 235.
 Sonnino: III. 153, 185.
 Sorce A.: I. 385.

Sortino P.: I. 372, 375/377.
 Sotgiu G.: I. 100; IV. 46.
 Sottocommissione della II Commissione dell'Ass. nazionale costituente: IV. 135, 136, 138, 140/179, 194, 195, 201, 202, 204, 208, 209, 223, 258, 259, 261, 264, 279/282, 291/293.
 Spalanca: II. 23.
 Spanò V.: I. 17, 17, 18, 41, 73.
 Spataro M.: I. 144, 487, 520; II. 427.
 Sprigge C.: I. 32.
 Stabile M.: I. 234, 258; II. 180; IV. 48, 81.
 Stabilimenti industriali: I. 452; II. 5, 17, 42.
 Stampa: I. 20, 304; II. 475; III. 78, 305/307.
 Stancanelli G.: I. 19, 34.
 Starrabba: I. 316.
 Statistiche: I. 265, 314; II. 453, 463, 464, 469, 648, 649, 670; III. 40, 155.
 Stati Uniti: II. 543/545, 548, 554, 558, 564, 574, 599, 637, 658; IV. 85, 92, 98.
 Stati Uniti d'Europa: I. 250; III. 433.
 Stato Città del Vaticano (v. S. Sede).
 Stato giuridico:

- degli impiegati regionali: III. 21, 24, 26, 58, 66, 70, 79, 95, 99, 105, 106, 119, 256, 257, 289, 428; IV. 25, 35;
- degli impiegati statali: III. 50, 99, 119, 256, 357, 428; IV. 25.
- dei magistrati: III. 67, 79, 97, 106, 334, 336.

Stato siciliano I. 52.
 Statuti speciali regionali (diversi da quello per la Sicilia) (v. Sardegna, Val d'Aosta, Venezia Giulia, Trentino Alto Adige).
 Statuto:

- albertino: I. 359;
- nazionale italiano (vedi Costituzione italiana);
- regionale siciliano (v. Assemblea nazionale costituente; Commissione preparatoria dello Statuto regionale siciliano presso la Consulta regionale; Commissioni riunite della Assemblea nazionale costituente per l'esame dello Statuto siciliano; Progetti di Statuto siciliano; Testo coordinato dello Statuto siciliano presentato all'Assemblea nazionale costituente).

 Stella L.: I. 7.
 Stone: I. 51.
 Sturzo L.: I. 97; II. 148; III. 177; 179, 183, 185, 185, 191, 194, 204, 281, 432; IV. 218.
 Strade: I. 272, 274, 277; II. 13, 14, 17, 24, 25, 43, 70, 74, 83, 84, 86, 88, 90, 91, 436, 537, 538, 542, 544, 545, 547/557, 560, 562/567, 573, 576/579, 583, 585, 624, 625, 627/643, 646/650; III. 41, 65, 89, 150.
 Suez: I. 246.
 Svalutazione monetaria: III. 40, 44, 118; IV. 20.
 Svizzera: I. 269.

T

Tabacco (v. Monopolio del -).
 Tamburello G.: I. 384.
 Tanteri G.: I. 371, 373, 374, 378, 379.
 Taormina (ME): II. 567.
 Taormina F.: 26, 30, 31, 34, 40, 40, 64, 68, 71, 72, 101, 108, 206, 207, 482, 483; II. 18, 19, 25/28, 208, 210, 218, 219, 243, 256, 257, 259, 316, 348, 358, 397, 551, 553, 558, 569, 581, 585, 586; III. 142, 146/148, 161, 180, 195, 208, 212, 219, 237/239, 272, 336/339, 371, 415, 427, 434, 442, 448, 450.

Tarchiani: I. 378, 379.
 Targetti: IV. 179, 190, 195, 209, 219, 220, 227.
 Tariffe:

- doganali (v. dogane);
- ferroviarie (v. ferrovie).

 Tasca L. (v. anche Giunta Tasca): I. 12, 24, 32, 32, 34, 50, 51, 71, 76, 110, 112, 112, 371, 372, 374/379, 381, 382, 383, 417; II. 154, 167.
 Tasse (v. anche finanze, imposte, tributi):

- I. 79, 155, 195, 247, 283, 285, 286, 287;
 II. 545, 639, 640; III. 47, 61, 66, 73, 80, 87, 105, 107, 167, 175, 399, 422; IV. 99.
 Tedeschi G.: I. 110.
 Telecomunicazioni (v. anche comunicazioni, poste): II. 47; III. **24**, 60, 87, 89, 302.
 *Tempo II. 503.
 Teresi F.: I. 172.
 Termini F.: I. 19.
 Termini I. (PA): I. 401; II. 384, 566.
 Terracini IV. 135, 143, 143, 144/152, 155/158, 181, 214, 246, 262, 290.
 Terraggio (v. contratti agrari).
 Terreni agricoli (v. agricoltura, espropriazione, latifondo, etc.).
 Tesoro: I. 176.
 Tesseramento annuario (v. anche alimentazione, mercato nero, prezzi): I. 71, 72; II. 214, 232, 240, 259, 266, 361.
 Tessitori: IV. 220, 222 225/229, 231.
 Testo coordinato dello Statuto speciale per la Sicilia (v. anche Statuto): IV. 233/246, 291, 318, 321, 325, 326.
 Testo unico:
 - per la Corte dei conti: III. 360;
 - per la finanza locale: II. 637;
 - sugli impianti elettrici: II. 637.
 Titoli di credito (v. obbligazioni).
 Tinebra B.: I. 383.
 Tirrenia (Compagnia di navigaz.): II. 378.
 Titone V.: I. 54.
 Togliatti P.: I. 31, 33, 34, 42, 42, 43, 50, 51, 75, 91, 96, 106, 109, 212, 525, 529, 547; IV. 82, 168, 171/175, 179/181, 202, 210, 273.
 - diario di -: I. 30/33, 39, 43, 44, 50/ 54.
 Tom: II. 501.
 Tonello: IV. 218.
 Toniolo: I. 97.
 Torbiere (v. anche cave e miniere): I. 257; III. 21, 27, 39, 42, 65, 69, 77, 87, 95, 99, 256, 273, 275, 297; IV. 25, 28, 34, 40.
 Torino: I. 190, 223, 226, 237, 238, 241, 258, 270.
 Tornabene G.: I. 384.
 Torrearsa V.: I. 235.
 Torrenti (v. acque pubbliche). Tosato: IV. 135, 137, 143, 187/189. Touring club italiano: II. 565/567. Traina: I. 56.
 Trapani (v. capoluoghi della Sicilia).
 Trapani L.: I. 384.
 Trasporti (v. anche comunicazioni, ist. naz. trasp., strade). I. 45, 79, 128, 168, 329, 390, 392, 393, 398/403, 413; II. 9, 11, 12, 14, 16, 21, 23/25, 28, 42, 47, 50, 104, 123, 150, 156, 249, 250, 262, 311, 374, 377, 378, 381/386, 389, 395, 396, 406/410, 420/426, 436, 483, 485, 585, 625, 644, 647, **648**; III. 21, 70, 78, 87, 89, 95, 302, 303, 419; IV. 16, 25, 26, 35, 37, 98;
 - aerei: II. 410, 426; III. 65, 302; IV. 26;
 - automobilistici: II. 386/388, 408, 409, 567, 577, 640, 641, 648, 650; III. 65;
 - marittimi: I. 60, 65, 403; II. 196, 484, 485; IV. 26.
 Trattati:
 - di pace: I. 30, 254;
 - di Villafranca: 269;
 - monetari (v. Bretton Woods (accordi di -)).
 Trentino Alto Adige: I. 288/295, 342; II. 171; IV. 136/138, 143, 146, 150/154, 159, 185/189, 194, 209, 211/219, 223, 226, 228, 230/232, 247, 249, 260, 271, 285, 290, 298, 299.
 Trento (v. Alto Adige, Trentino, Venezia Tridentina).
 « Tribuna (La) del Popolo »: II. 146, 149, 152, 155.
 Tribunale del concistoro della sacra regia coscienza: II. 175.
 Tribunale superiore delle acque pubbliche: I. 169; II. 172; III. 358.
 Tribunali civili (v. ordinamento giudiziario).
 Tribunali militari: I. 69; II. 67, 68, 326; - alleati: I. 307; II. 338, 451. Tribunali popolari: II. 326.
 Tribunali speciali fascisti: I. 17.
 Tributi: (v. anche finanze, imposte, tas-

se): I. 101, 159, 166, 191, 283, 286; II. 13, 25, 548, 551/556, 558, 559, 567, 570, 571, 574, 578/581, 636; III. 13, 23, 37, 43/49, 50, 51, 90, 91, 99, 105, 169, 175, 205, 380, 396/398, 400, 401, 405, 422; IV. 29, 40, 90, 98, 101, 111, 272, 273.
Trieste (v. anche Venezia Giulia): I. 288/293, 342; II. 11, 22, 23, 349, 375, 376, 405.
Troja: I. 154.
Tuccio P.: I. 108; II. 21, 23, 26, 28, 379,

391, 410, 413, 417, 422, 423, 425, 592, 594, 596, 598, 610/612; III. 231, 257, 259, 261, 263, 267, 268, 271, 330, 374, 390, 396. Tunisia. II. 35, 534.
Tupini: I. 460, 472, 477, 479.
Turismo: I. 97, 168; II. 377; III. 21, 66, 69, 78, 107, 256, 276, 277, 382, 388, 389, 423, 427; IV. 25, 29, 35, 41, 89, 274, 313.
Turrisi N.: I. 235, 258, 488.
Tusa G.B.: I. 384.

U

Uberti: IV. 138, 193, 195, 196, 209, 211, 212.

Uccellatore V.: I. 58, 99; II. 172.

Uffici della alimentazione (v. alimentaz.).

Uffici dell'Alto Commissariato per la Sicilia: II. 23, 46, 399, 401, 402, 403, 449.

Uffici del lavoro (v. anche lavoro): I. 79, 444, 542; II. 37, 53, 54, 58; III. 87.

Uffici della Regione siciliana: I. 14; II. 446, 447; III. 39, 80, 256; IV. 40.

Uffici giudiziari (v. ordinamento giudiziario).

Uffici interprovinciali di pubblica sicurezza: II. 453, 454, 458, 461/464, 473. Uffici statistico-economici per l'agricoltura: II. 268, 269.

Uffici tecnici presso l'Alto Commissariato per la Sicilia:

- di consulenza per le opere di bonifica: II. 48;
- di consulenza, per le opere pubbliche: II. 48.

Ufficio centrale per la Sardegna presso la presidenza del Consiglio dei ministri: I. 333, 336, 337, 341, 343, 348, 349, 360.

Ufficio centrale per la Sicilia presso la presidenza del Consiglio dei ministri: I. 332, 333, 336, 337, 341, 343, 348, 349, 360, 487, 493, 512, 519, 520.

Ufficio del Genio civile: II. 83, 84, 85.

Ufficio di Gabinetto dell'Alto Commissa-

riato per la Sicilia: II. 47, 48, 403.

Ufficio di ragioneria per la Regione siciliana: II. 37, 43.

Ufficio idrografico nazionale: II. 620.

Ufficio militare di collegamento presso

l'Alto Commissariato per la Sicilia: I. 538; II. 47, 48, 403.

Ufficio speciale per la viabilità (v. strade e trasporti): II. 624, 628.

Ufficio tecnico erariale: II. 9, 21, 242, 246.

Ugdulena G.: I. 234, 258; III. 190, 215; IV. 48.

Umberto di Savoia (v. Re d'Italia). «

Unione dei siciliani»: II. 154.

Unione delle Associazioni agrarie siciliane: II. 261.

Unione delle Camere di commercio (v. Camera di commercio).

Unità (L'): I. 22, 40, 41, 41, 42, 42, 50, 52, 55, 61, 63, 63, 69, 73, 91, 92, 94, 96, 100, 108; II. 126.

Unità nazionale: I. 16, 17, 223, 233, 236, 248, 259, 261, 274.

Unitarismo: I. 24, 188.

Unità proletaria (L'): I. 34.

Università:

- della Sicilia: I. 211, 225, 226; III. 53, 67, 72, 82, 345;
- di Palermo: I. 17, 17, 96; II. 69, 78, 92; III. 8, 59;
- di Roma: II. 93; III. 99.

U.P.S.E.A.: II. 267/269, 504.
Urbanistica: III. 29, 77, 95, 256, 273; IV. 24, 34.
Urbano II (v. Papa).

U.R.S.S.: I. 17, 22, 305; II. 500, 658.
Usi civici: I. 169; III. 21, 65, 69, 77, 95, 256,
273, 275; IV. **24, 34**.
Ustica (PA): II. 451.

V

Vacirca V. (v. anche progetto Vacirca-Montesanti): I. 25, 25, 26, 26, 27/29, 39; III. 89.
Val d'Aosta: I. 95; II. 93, 171, 515, 532; III. 11, 48, 111, 118, 213, 216, 217, 410, 422, 441, 450, 451; IV. 20, 80, 84, 95, 113, 114, 116, 136, 137, 143, 145, 146, 150/154, 158, 159, 177, 179, 185, 186, 189, 194, 200, 211, 214, 216, 218, 219, 223, 226, 230, 232, 247, 249, 260, 271, 285, 290, 292, 298, 299.
Varvaro A.: I. 26, 52, 54, 74, 109, 113, 385/ 398, 403, 404; II. 24, 168, 500, 501, 502, 504, 522; IV. 293, 297, 304, 311, 326.
Varvaro E.: I. 185.
Vassalli: IV. 363.
Vassallo P.: I. 34, 81, 110.
Vella G.: I. 18.
Venezia Giulia (v. anche regio comm. civile per la Venezia Giulia): I. 288, 292, 293; II. 11, 23, 171, 375, 376, 405; III. 149; IV. 84, 102, 194, 202, 204, 205, 210, 211, 220/222, 225, 228, 231, 232, 247, 271, 285, 299.
Venezia Tridentina: I. 288, 292, 293; III. 149; IV. 84.
Vento del Sud »: I. 64.
Verdura (duca della -): I. 235.
Vescovi: I. 254, 258.
Vetrano G.: I. 383.
Vezzani: II. 649.
Viabilità (v. comunicazioni, strade trasporti).
Vice-Alto Commissario per la Sicilia: I. 215, 547/550.
Vice-Presidente dell'A.R.S.: III. 65, 71, 235; IV. 23.
Vice-Presidente della Consulta regionale siciliana: II. 28, 198, 202, 235.

Vice-Provveditore alle opere pubbliche: II. 135.
Vice-Regno di Sicilia: I. 186. Vice-Segretario della Consulta regionale siciliana: II. 198.
Vigo G.: I. 482, 483.
Vigo S.: I. 101, 108, 235, 258; II. 18, 22/25, 27, 28, 101, 142, 163, 250, 341, 348, 377, 391, 392, 394, 406, 407, 410, 422, 425, 437, 554, 561, 563, 569, 570, 585, 586; III. 143, 226, 234, 252, 280, 297, 310, 349, 363, 370, 417, 419/421, 427, 429, 451.
Villa S. Giovanni (RC): II. 382. Villalba: I. **41, 42**, 49, 50, 56.
Villara C.: I. 383.
Villari R.: I. 22.
Vinci G.: I. 34, 383, 415, 416.
Virga P.: I. 129, 131, 134, 136, 138, 159, 176.
Visentini: II. 659. Vitale R.: I. 333.
Vittoria (RG): II. 68, 306.
Vittorio Emanuele (v. Re d'Italia).
Vivona A.: I. 384. Vizzini C. I. 19, 49, 385.
Vizzini (CL): II. 66, 383, 412, 415.
« Voce Coniunista (La) »: I. 10, 17, 18, 30, 32, 34, 39, 40, 42, 49, 49, 51, 66, 69, 207; II. 123, 135, 142, 158, 333.
« Voce (La) dell'Isola »: I. 105.
« Voce (La) di Sicilia »: I. 89, 91, 91 92, 94, 95, 105.
Voce ,r La Repubblicana »: I. 64.
« Voce Socialista (La) »: I. 8, 18, 20, 26, 32, **34**, 40, 47, 47, 60, 64, 68, 69, 76, 88, 91, 92, 100, 103, 207; II. 129, 132.
Volpe C.: I. 8, 56. Volterra: II. 393.

Westinghouse: II. 589, 593.
Wilson H.: I. 51, 302, 304, 306.

Wisinskij: I. 22, 22.

Z

Zanardi: IV. 321.
Zanca A.: I. 16, 16.
Zanini: II. 78.
Ziino O.: I. 113; II. 80, 316; IV. 47, 93,
108, 116.
Zolfo (v. anche miniere): II. 150, 249,
369, 370, 371; III. 27, 43, 175, 270, 271,
297, 384, 385; IV. 106.

Zoli A.: IV. 46.
Zootecnica (v. anche consorzi zoofili):
II. 473.
Zuccari: I. 177.
Zuccarini: III. 183; IV. 147, 149, 151, 157,
228.
Zucchero: II. 223, 362, 366, 367; III. 168.

INDICE GENERALE DELL'OPERA

INDICE DEL PRIMO VOLUME

Prefazione	Pag. III
Sicilia politica 1943-1945. La genesi dello Statuto regionale. (G. Giarrizzo)	7
Lo Statuto della Regione siciliana nella elaborazione della Giunta consultiva per la Sicilia e nella interpretazione della dottrina e della giurisprudenza (G. Salerai)	117
L'istituzione ed il funzionamento dell'Alto Commissariato. (Adelaide Baviera Albanese)	182
Documenti relativi ai presupposti, ai precedenti, alla genesi e alla natura dell'Alto Commissariato e della Consulta di Sicilia (1860-1946) .	219
I - I PRECEDENTI STORICO GIURIDICI .	221
1. Presentazione alla Camera dei Deputati del progetto di legge riguardante la istituzione di una sezione temporanea presso il Consiglio di Stato (Torino, 16 maggio 1860)	223
2. L. 24 giugno 1860 n. 4133 - Istituzione presso il Consiglio di Stato di una Commissione straordinaria e temporanea per lo studio e la formazione dei progetti di legge	225
3. Torino 13 agosto 1860 - « Nota » del Ministero dell'Industria Farini alla Commissione presso il Consiglio di Stato .	226
4. Decreto prodittoriale 19 ottobre 1860 n. 275 - Istituzione di un Consiglio straordinario di Stato per studiare ed esporre al Governo gli ordini e gli stabilimenti adatti a conciliare i bisogni peculiari della Sicilia con quelli	

generali dell'unità e prosperità della Nazione Italiana	233
5. Palermo 18 novembre 1860 - Rapporto del Consiglio straordinario di Stato convocato in Sicilia con Decreto dittatoriale del 19 ottobre 1860	» 236
	443

6. Torino 13 marzo 1861 - Discorso del ministro dell'interno Minghetti per la presentazione alle Camere dei progetti di legge sulla ripartizione del Regno	Pag. 258
7. Torino 13 marzo 1861 - Progetto di legge sulla ripartizione del Regno presentato dal Minghetti alle Camere	270
8. Torino 13 marzo 1861 - Relazione Minghetti sul progetto riguardante l'amministrazione regionale	273
9. Torino 13 marzo 1861 - Progetto di legge sull'amministrazione regionale	277
10. Roma 5 aprile 1896 - R.D.L. 5 aprile 1896, n. 94. Istituzione di un R. Commissario civile per la Sicilia	282
11. Legge 30 luglio 1896 n. 345 - Che convalida il R. Decreto 5 aprile 1896, n. 94, per la istituzione di un Commissario civile per la Sicilia	284
12. R.D.L. 22 luglio 1920 n. 1233, che reca disposizioni per l'amministrazione civile nella Venezia Giulia e nella Venezia Tridentina	288
13. R.D. 14 agosto 1920 n. 1234, concernente il funzionamento dell'ufficio speciale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'amministrazione civile nella Venezia Giulia e nella Venezia Tridentina	292
14. R.D. 23 marzo 1943 n. 149 - Istituzione di Commissari civili in Sicilia e in Sardegna	293
II - RITORNO ALL'AMMINISTRAZIONE ITALIANA	297
.....	
15. Palermo 10 gennaio 1944 - Ordine Ufficiale n. 17 del Governo Militare Alleato sul ripristino delle libertà politiche in Sicilia	299
16. Palermo 22 gennaio 1944 - Ordinanza del Governo Alleato sulla libertà di riunione	299
17. R.D.L. 11 febbraio 1944 n. 30 - Provvedimenti circa il ritorno all'amministrazione italiana di alcuni territori finora sottoposti al Governo Militare Alleato	300
.....	
18. R.D.L. 11 febbraio 1944 n. 32 - Provvedimenti in materia economica e finanziaria in occasione del ritorno all'amministrazione italiana di territori già sottoposti al Governo Militare Alleato	302
19. 11 febbraio 1944 - Proclama del Generale Wilson	304
20. 11 febbraio 1944 - Proclama del Generale Alexander	306
21. 11 febbraio 1944 - Ordinanza del Maresciallo Badoglio	307
22. 11 febbraio 1944 - Proclama del Maresciallo Badoglio	308

23. Palermo 24 ottobre 1943 - Dichiarazione di ex parlamentari siciliani al Governo Badoglio	» 313
24. Palermo 24 ottobre 1943 - Memoriale illustrativo delle dichiarazioni predette	313
25. P. M. 151 Salerno 22 dicembre 1943. Appunto del Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio al Capo del Governo sulla istituzione di Alti Commissariati per la Sicilia, la Sardegna e la Città di Napoli .	316
26. Palermo 28 dicembre 1943 - Memorandum del Fronte Unico Siciliano al Governo Badoglio ..	318
27. R.D.L. 27 gennaio 1944 n. 21 - Istituzione dell'Alto Commissariato della Sardegna	320
28. Salerno 14 febbraio 1944 - Nota del Sottosegretario di Stato agli Interni V. Reale al Capo del Governo sulla istituzione dell'Alto Commissariato in Sicilia .	323
29. 14 febbraio 1944 - Schema di R.D.L. sulla istituzione di un Alto Commissariato per la Sicilia	» 324
30. Schema di R.D.L., analogo al precedente, salvo l'art. 2 .	327
31. Salerno 18 febbraio 1944 - Appunto sulla questione della Sicilia .	» 328
32. 26 febbraio 1944 - Schema di R.D.L. sulla istituzione di un Alto Com- missariato in Sicilia	» 330
33. S. d. - Osservazione allegata al testo precedente .	333
34. S. d. - Schema di R.D.L. sulla istituzione di un Alto Commissario per la Sicilia e la Sardegna	» 333
35. S. d. - Schema di R.D.L. sulla istituzione di un Alto Commissario civile per la Sicilia e di un Ufficio centrale per la Sicilia e la Sardegna .	» 337
36. Salerno 29 febbraio 1944 - Appunto n. 1489 del Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio per il Capo del Governo sull'Alto Commissariato civile per la Sicilia .	342
37. S. d. - Schema R.D.L. sulla istituzione di un Alto Commissariato per la Sicilia. Testo definitivo	343
38. 1 marzo 1944 - Osservazioni sullo schema di R.D.L. relativo alla istituzione di un Alto Commissariato civile per la Sicilia e di un Ufficio centrale per la Sicilia e la Sardegna .	» 348
39. S. d. - Schema d R.D.L. sulla istituzione di un Alto Commissario civile per la Sicilia	349

40. S. d. - Schema di R.D.L. Istituzione di un Alto Commissario civile per la Sicilia ...	Pag. 353
41. Salerno 3 marzo 1944 - Appunto del Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio al Capo del Governo	» 358
42. Salerno 10 marzo 1944 - Telespresso n. 1143 del Ministero degli Affari Esteri alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sullo schema di Decreto legge predetto360
43. Salerno 15 marzo 1944 - Appunto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio D. Philipson per il Capo del Governo sull'Alto Commissario per la Sicilia361
44. R.D.L. 18 marzo 1944 n. 91 - Istituzione di un Alto Commissariato civile per la Sicilia 362
45. 30 marzo 1944 - Nomina dell'Alto Commissario per la Sicilia	366
46. 1 aprile 1944 - Il messaggio dell'Alto Commissario Musotto al popolo di Sicilia	367
IV - DAL R.D.L. 18 MARZO 1944 al D.L.L. 10 AGOSTO 1944 N. 204 .	369
47. Palermo 10 maggio - 4 giugno 1944 - Assemlea delle rappresentanze comunali e provinciali della Sicilia » 371
48. Palermo 17 giugno 1944 - Lettera dell'Alto Commissario Musotto n. 4870 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sull'insediamento della Giunta	» 417
49. Salerno 5 luglio 1944 - Risposta del Sottosegretario Fenoaltea all'Alto Commissario per la Sicilia alla nota precedente 418
50. Salerno 7 luglio 1944 - Telegramma dell'on. Musotto alla Presidenza del Consiglio dei ministri sull'insediamento della Giunta .	419
51. Salerno 4 agosto 1944 - Relazione per il Consiglio alla modifica dell'art. 17 del R.D.L. 18 marzo 1944 n. 91	419
52. D.L.L. 10 agosto 1944 n. 204 - Modifica all'art. 7 del R.D.L. 18 marzo 1944 n. 91, relativo alla Giunta consultiva dell'Alto Commissariato della Sicilia	u 420
V. - DAL D.L.L. 10 AGOSTO 1944 N. 204 AI DD.LL.LL. 28 DICEMBRE 1944, N. 416 E 1° FEBBRAIO 1945 N. 50 .	423
53.	R
oma 6 settembre 1944 - Lettera personale di Bonomi ad Aldisio con notizie dei componenti la Giunta consultiva e proposte di riforma .	425

54. Palermo 21 settembre 1944 - Lettera di risposta di Aldisio a Bonomi

55. S. d. (ma ottobre 1944) - Provvedimenti per la
Sicilia già approvati dal Consiglio dei Ministri

56. S. d. (ma ottobre 1944) - Nota dell'Ufficio legislativo sui provvedimenti per la Sicilia	Pag. 435	
57. S. d. (ma ottobre 1944) - Altro schema di decreto	438	
58. S. d. (ma ottobre-novembre 1944) - Appunto per S. E. il Ministro dell'Industria sui provvedimenti per la Sicilia .	» 444	
59. S. d. (ma novembre 1944) - Schema di Decreto legislativo luogotenenziale concernente gli Alti Commissariati e le Consulte regionali .	» 446	
60. S. d. (ma novembre 1944) - Schema di D.L.L. concernente gli Alti Commissariati e le Consulte regionali per la Sicilia e la Sardegna .	456	
61. D.L.L. 11 dicembre 1944 n. 445 - Determinazione del posto, nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni degli Alti Commissari per la Sicilia e la Sardegna .	459	
62. Roma 20 dicembre 1944 - Resoconto del Consiglio dei Ministri .	460	
63. Palermo 25 dicembre 1944	Messaggio natalizio alla radio dell'Alto Commissario Aldisio	561
64. D.L.L. 28 dicembre 1944 n. 416 - Provvedimenti regionali per la Sicilia		461
65. D.L.L. 18 gennaio 1945 n. 16 - Istituzione dei Provveditorati regionali alle Opere Pubbliche		472
66. D.L. 1 febbraio 1945 n. 50 - Modificazioni alla composizione della Consulta regionale istituita presso l'Alto Commissariato per la Sicilia .		477
67. Roma 2 febbraio 1945 - Appunto relativo alla proposta dell'on. Aldisio, concernente una Giunta esecutiva .		479
68. Palermo 5 febbraio 1945 - Lettera dell'Alto Commissario al prof. Giovanni Baviera con la quale si comunica la nomina a membro della Consulta regionale •		480
69. Palermo 25 febbraio 1945 - Fonogramma n. 0188 dell'Alto Commissario Aldisio al Ministro dell'interno, sull'insediamento della Consulta .		» 480
70. S. d. (ma 26 febbraio 1944) - Risposta al fonogramma n. 0188 dell'Alto Commissario (minuta)	» 481
71. S. d. - Elenco dei componenti la Consulta siciliana .		» 481
72. Roma 14 marzo 1945 - Decreto di nomina dei componenti la Consulta siciliana		» 482
VI - ALTO COMMISSARIATO E CONSULTA .		, 485
73. Roma 31 marzo 1945 - Nota della Presidenza del Consiglio all'Alto Commissario, avente per oggetto l'Ufficio di collegamento con le amministrazioni centrali .		487

74. Roma 4 aprile 1945 - Appunto del dott. G. Consiglio, relativo alla missione in Sicilia	Pag. 488
75. Palermo 15 aprile 1945 - Relazione a corredo del progetto di ordinamento organico provvisorio dell'Alto Commissariato per la Sicilia in applicazione del R.D. 18 marzo 1944 n. 91 e del D.L. 28 dicembre 1944, n. 416	494
76. Palermo 15 aprile 1945 - Ordinamento organico provvisorio in applicazione del R.D. 18 marzo 1944 n. 91 del D.L. 28 dicembre 1944 n. 416	505
77. Roma 16 aprile 1945 - Nota dell'Ufficio di collegamento relativa all'ordinamento organico provvisorio dell'Alto commissariato .	> 512
78. Aprile 1945 - Appunti sui criteri tenuti presenti per la formazione dell'ordinamento organico provvisorio	513
79. Palermo 20 aprile 1945 - Circolare n. 703 dell'Alto Commissariato per la Sicilia sull'applicazione del R.D.L. 18 marzo 1944, n. 91 e del D.L. 28 dicembre 1944 n. 416 .	.
80. Roma 28 aprile 1945 - Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri sull'Ufficio di collegamento ..	519
81. Palermo 7 maggio 1945 - Ordine di servizio n. 3 dell'Alto Commissariato per la Sicilia, relativo alla tabella di attribuzione degli Uffici .	520
82. D.L.L. 14 giugno 1945, n. 414 - Delegazioni della Corte dei Conti istituite presso gli Alti Commissariati per la Sicilia e per la Sardegna .	522
83. D.L.L. 14 giugno 1945 n. 428 - Norme amministrative per gli Alti Commissariati per la Sicilia e per la Sardegna .	525 514
84. Palermo 20 luglio 1945 - Circolare n. 4998 Gab. dell'Alto Commissario per la Sicilia, sull'ordinamento dei servizi .	529
85. Palermo 13 dicembre 1945 - Appunto del dott. G. Consiglio sull'ordinamento dell'Alto Commissariato ...	» 538
36. 11 marzo 1946 - Divisione dei posti in organico nei vari gradi e gruppi	543
87. D.L.L. 31 marzo 1946 n. 359 - Trattamento economico dei consultori e dei membri di Commissioni istituite presso gli Alti Commissariati della Sardegna e della Sicilia ed organizzazione del personale .	545
88. Roma 18 ottobre 1946 - Istituzione della carica di vice Alto Commissario per la Sicilia .	» 547
89. D.C.P.S. 19 ottobre 1946 - Nomina dell'Alto Commissario per la Sicilia, on. Selvaggi	» 548
90. D.C.P.S. 31 ottobre 1946 - Nomina del vice Alto Commissario per la Sicilia	» 549

INDICE DEL SECONDO VOLUME

<i>Relazioni e documenti dell'epoca sull'attività della Consulta regionale .</i>	. Pag. 1
Relazione sul funzionamento della Consulta regionale durante l'Anno 1945	3
Relazione sul funzionamento della Consulta regionale durante l'Anno 1945.	
Alto Commissariato per la Sicilia	16
DOCUMENTI	31
1. Situazione generale politica, economica, sociale ed amministrativa al 1° agosto 1944 in Sicilia	33
2. Il decreto istitutivo dell'Alto Commissario e le nuove disposizioni legislative sul decentramento amministrativo in Sicilia .	38
3. L'organizzazione degli Uffici dell'Alto Commissariato .	45
4. Applicazione del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 311, sulla Disciplina dei contratti di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione »	51
5. L'applicazione del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 279, sulla concessione delle terre incolte ai contadini	• 61
6. Agitazioni ed incidenti nel periodo settembre 1944- gennaio 1945 .	64
7. Sulla bonifica, colonizzazione e miglioramenti fondiari .	68
8. L'attività del Comitato regionale per la bonifica e la colonizzazione	76
9. Opere pubbliche e ricostruzione danni di guerra	• 83
10. Il progetto di Statuto per l'autonomia della Regione siciliana (Nota illustrativa dei lavori della Commissione di studio)	91
PRIMA SESSIONE	95
Prima seduta - 25 febbraio 1945	97
Seconda seduta - 26 febbraio 1945, antimeridiana	99

Terza seduta - 26 febbraio 1945, pomeridiana .	101
Quarta seduta - 27 febbraio 1945
..... •	103
	451

I	Elenco dei presenti	
II	Saluto del Sindaco	
III	Lettura del messaggio dell'on. Bonomi ...	
IV	Relazione dell'Alto Commissario: funzioni della Consulta; problemi dell'alimentazione; sicurezza pubblica; ricostruzione; latifondo; problemi agrumari; problema zolfifero; attività dell'Alto Commissario; missione della Consulta; insediamento della Consulta e chiusura della seduta	

Seconda seduta - resoconto ricostruito .

I	Intervento del consultore Li Causi: saluto; Comitati di Liberazione Nazionale; rappresentanti del C.L.N. in seno alla Consulta; lotta contro i residui del fascismo; politica alimentare e problemi dell'agricoltura; rapporti tra Alto Commissariato e Consulta .	119
II	Intervento del consultore Alliata di Pietratagliata: lacune della Consulta; sua struttura; esigenza di maggiore tranquillità nelle campagne »	105 105 106
III	Intervento del consultore G. Guarino Amelia: polemica con Li Causi sui C.L.N.; replica al discorso dell'Alto Commissario; critica della struttura e funzioni della Consulta; necessità di attribuzione di facoltà normative alla Consulta »	124
IV	Intervento del consultore Albergo: mancata partecipazione dell'on. Bonomi e suo significato negativo;; critiche al discorso dell'Alto Commissario; sciopero dei portuali di Catania; problemi dell'agricoltura, delle miniere di zolfo e delle classi lavoratrici . »	108 119 131
V	Intervento del Consultore Mancuso sui problemi dei lavoratori e sullo sciopero dei portuali di Catania	132
VI	Intervento del consultore Sessa: replica all'on. Aldisio; autonomia e decentramento; problemi del feudo ed arretratezza dell'economia; classi lavoratrici e rinascita del paese .	133
VII	Intervento del consultore Giuffrè	135
VIII	Quesito del vice-Provveditore alle OO.PP. De Porcellis .	135

Terza seduta - resoconto ricostruito .

I	Intervento del consultore Carlo Orlando: disamina della Consulta e presentazione di ordine del giorno relativo alla disciplina legislativa dell'autonomia ed alla formulazione di un regolamento interno per la Consulta	137
II	Testo ed approvazione dell'ordine del giorno Orlando »	138
III	Intervento del consultore Purpura: esigenza di ricostruzione; replica al consultore G. Guarino Amelia; Partito d'Azione e necessità di unione di tutti i siciliani	139
IV	Intervento del consultore Marino: latifondo; lavoratori della terra e decreti	452
	Gullo	140

V	Intervento del consultore Majorana: disamina della Consulta sotto il profilo tecnico-giuridico	Pag. 142
VI	Intervento del consultore Vigo: concetto di autonomia secondo gli schemi del Partito Democratico Cristiano	142
VII	Intervento del consultore Patanè sulla rappresentanza degli industriali in seno alla Consulta	142
VIII	Chiarimenti del consultore Orlando sull'ordine del giorno presentato	143
	Quarta seduta - <i>resoconto</i> ricostruito	» 145
I	Intervento del consultore G. Guarino Amelia: il suo pensiero sul C.L.N	145
II	Intervento del consultore Giuffrida: sciopero dei portuali a Catania; Consulta; saluto a don Sturzo; concordanza con la mozione del P.C.I. sullo studio dei problemi dell'isola; proposta di nomina di Commissione per la preparazione di un testo legislativo sull'autonomia	146
III	Intervento dell'on. La Loggia: disamina del Decreto legislativo della Consulta; presentazione di ordine del giorno per la nomina di 6 Commissioni di studio su diversi problemi	» 150
IV	Intervento del consultore Manzo: problemi della miseria e le esigenze di ricostruzione	150
V	Intervento del consultore Ausiello Orlando: funzioni e attributi della Consulta	» 151
VI	Intervento del consultore Romano Battaglia: » Unione dei siciliani » e « inserimento dell'Isola nel quadro unitario »; libertà di stampa, interessi della Sicilia	152
VII	Intervento del consultore Scuderi: potenziamento della Consulta; proposta di ordine del giorno riassuntivo e di regolamento per il funzionamento della Consulta; trasporti marittimi	155
VIII	Il consultore Giaracà presenta un ordine del giorno	156
IX	Intervento del consultore Cascio Rocca a nome dei combattenti	156
X	Nuovo intervento del consultore Li Causi su vari argomenti di natura politica	156
XI	Conclusioni dell'on. Aldisio e risposta ad interrogazioni	159
XII	Mozione d'ordine presentata dal consultore Purpura e ordine del giorno dello stesso	159
XIII	Discussione sull'ordine del giorno La Loggia e sulle Commissioni da lui proposte	160
XIV	Fissazione degli argomenti da discutere nella prossima sessione	160
	PRIMA SESSIONE - <i>Allegati ed appendice</i>	» 161

- I Palermo, 28 febbraio 1945 - Decreto dell'Alto Commissario: costituzione di una Commissione con l'incarico di procedere alla redazione di un regolamento interno per la Consulta . » 163
- II Palermo, 2 marzo 1945 - Foglio di trasmissione del predetto decreto 164

III 22 novembre 1943 - Per la Corte di Cassazione in Palermo, da « Sicilia Liberata », anno I, n. 108	Pag. 165
IV 17 marzo 1944 - Le Corti di Cassazione regionali, da « Sicilia Liberata 0, anno I, n. 77	» 166
V 22 maggio 1944 - Un voto per il ripristino della Cassazione in Sicilia, da « Sicilia Liberata », anno II, n. 121	167
VI 26 febbraio 1945 - Ordine del giorno della Consulta regionale .	169
VII 5 dicembre 1950 - Schema per la istituzione di una sezione civile e di una penale della Cassazione in Palermo, presentato dall'A.R.S. con relazione dell'on. Montalbano .	» 170
VIII Estratto del resoconto parlamentare dell'Assemblea Regionale siciliana della seduta del 30 gennaio 1951 .	» 178
SECONDA SESSIONE	183
Prima seduta - 24 marzo 1945, antimeridiana	» 185
Seconda seduta - 24 marzo 1945, pomeridiana	» 187
Terza seduta - 25 marzo 1945, domenica .	189
Quarta seduta - 26 marzo 1945	» 191
Quinta seduta - 27 marzo 1945	» 193
Prima seduta - <i>resoconto ricostruito</i>	197
Progetto di regolamento interno della Consulta: relazione del professore Majorana; discussione	197
II Testo del regolamento interno approvato .	197
Seconda seduta - <i>resoconto ricostruito</i> .	205
Commissione per gli ammassi granari, relazione della Commissione e del consultore, dott. Carlo Orlando .	205
II Progetto Faranda: relazione del consultore Giaracà	209
III Interventi dei consultori: Taormina, Sessa, Li Causi, Ramirez, Pietr atagliata	, 210
Terza seduta - <i>resoconto ricostruito</i> .	» 219
I Seguito della discussione sulla relazione della Commissione per gli ammassi granari: interventi dei consultori: Giaracà, Alessi, Giuffrè, Colajanni, Scuderi, Cartia, Minafra .	» 219

Quarta seduta - resoconto <i>ricostruito</i> .	227
I Ulteriore seguito della discussione sulla relazione della Commissione per gli ammassi granari; interventi dei consultori: Faranda, che presenta un o.d.g.; Di Carlo, Giuffrida, Purpura, che presentano un o.d.g.; Marino, che presenta un o.d.g.; Bonasera, La Loggia, che presentano un o.d.g.; Cortese .	227
II Elezione dei vice-Presidenti e dei Segretari della Consulta .	234

Quinta seduta - <i>resoconto ricostruito</i>	
I Seguito della discussione sulla relazione della Commissione per gli ammassi granari; intervento di Aldisio	» 235
II Interventi di Giaracà, Faranda, Orlando (che richiama il suo ordine del giorno, già presentato nella prima seduta), Scuderi, Li Causi (che legge un o.d.g. firmato da Purpura, Taormina, Alessi) . . .	» 237
III Interventi di Guarino Amelia, Cartia, Giuffrè, Giuffrida, Taormina	» 243
IV Votazione ed approvazione dell'o.d.g. concordato con modifiche . . .	244
V Svolgimento di interrogazioni: del consultore Giuffrida in merito alla mancanza di carta per i giornali, del consultore Cascio Rocca circa il mantenimento dell'Ispettorato generale delle Poste e dei Telegrafi, del consultore Cortese sui concimi chimici, dei consultori Sessa e Bonasera sull'Assessorato della Consulta, sui concimi per le piccole cooperative degli agricoltori; voto del consultore Purpura per la istituzione in Sicilia di un sottocommissariato per la epurazione	246
VI Nomina di Commissioni per i problemi della P.S., per i trasporti, per i contributi unificati in agricoltura, per la questione sanitaria	» 249
 SECONDA SESSIONE - <i>Allegati</i>	 »
I Relazione della Commissione per gli ammassi granari .	253
II Relazione del consultore Giaracà	259
III Progetto e dichiarazione del consultore Faranda .	261
IV Relazione del consultore Minafra	267
V Interrogazioni	271
 TERZA SESSIONE	 273
Prima seduta - 10 maggio 1945	277
Seconda seduta - 11 maggio 1945, antimeridiana	279
Terza seduta - 11 maggio 1945, pomeridiana .	281
Quarta seduta - 12 maggio 1945, antimeridiana	283
Quinta seduta - 12 maggio 1945, pomeridiana .	285
Sesta seduta - 13 maggio 1945, antimeridiana	287
Settima seduta - 13 maggio 1945, pomeridiana .	289
Prima seduta - <i>resoconto stenografico</i> .	» 291
I La celebrazione della fine della guerra negli interventi dei consultori: Alessi, Majorana, Aldisio, A. C. per la Sicilia	» 291
II La proposta del consultore Cartia per un telegramma al Presidente del Consiglio dei Ministri	294
III La nomina degli Assessori presso l'A. C.	295
	455

Seconda seduta - resoconto stenografico	Pag. 297
I La lettera del Duca di Pietratagliata e le dimissioni del consultore stesso	• 297
II Richiesta di notizie da parte del consultore Romano Battaglia in ordine all'assegnazione di carbone alla Sicilia .	• 300
III Lettura da parte del consultore Purpura, della relazione della Commissione per lo studio della Pubblica Sicurezza in Sicilia .	r 300
IV Lettura, da parte del consultore Orlando, della relazione della Commissione di studio per l'alimentazione ed i prezzi .	316
Terza seduta - resoconto stenografico .	325
I Discussione sulla relazione concernente la Pubblica Sicurezza .	325
H Le proposte presentate dall'avv. Alessi	327
III I chiarimenti dell'Alto Commissario e l'approvazione di varie proposte	331
Quarta seduta - resoconto stenografico .	349
I Le discussioni relative alla relazione della Commissione dell'alimentazione e prezzi	r 349
II Le proposte dei consultori	d 355
III Replica dell'Alto Commissario .	367
IV Il telegramma per Trieste diretto al Presidente del Consiglio dei Ministri	• 375
Quinta seduta - resoconto stenografico	377
I Lettura, da parte del consultore Vigo, della relazione della Commissione per i trasporti	377
II Gli interventi dei consultori	391
Sesta seduta - resoconto stenografico	399
I Invito dell'Alto Commissario al dr. Consiglio affinchè esponga il sistema organizzativo degli Uffici da costituire presso l'Alto Commissariato ..	399
H Lettura della relazione Consiglio .	» 399
III Proposta del consultore Orlando per la nomina di una Commissione col compito di coordinare l'Alto Commissariato, gli Uffici di segreteria della Consulta e gli Uffici regionali	404

IV Proposta del consultore Di Carlo circa un telegramma al Presidente del Consiglio in merito alle nuove recenti pretese della Francia	» 405
V Ripresa della discussione sui trasporti. Le lacune del resoconto stenografico e il discorso dell'on. La Loggia, desunto per sommario dal Giornale di Sicilia del 15 maggio 1945, così come gli interventi Giuffrida e Tuccio. Interventi del consultore Patanè e dell'Alto Commissario406

Settimana seduta - resoconto <i>stenografico</i> .	Pag. 415
I Ancora discussione sui trasporti	» 415
II L'avv. Ramirez, fra gli altri, propone che la Commissione per i trasporti resti in carica in via permanente	422
III Nomina dei componenti del Comitato regionale per la bonifica e la colonizzazione e della Commissione per l'ordinamento regionale	427
IV Per quest'ultima si approva, dopo lunghe discussioni, un o.d.g. che oggi si ricava dal Giornale di Sicilia del 15 maggio 1945 e da un testo dell'archivio Orlando. Si discute nel frattempo una interrogazione del consultore Patanè sulla distribuzione della elettricità in Sicilia	429
V Proposta Marino per la nomina di una Commissione per lo studio del latifondo. Nomina di varie Commissioni per il problema delle strade e dei LL.PP.	435
VI Precisazioni dell'Alto Commissario circa gli ulteriori lavori della Consulta e la nomina di altra Commissione	437
VII Richiesta di chiarimenti, da parte del consultore Lo Monte, in merito alla mancata distribuzione del solfato di rame ed alla maggiore distribuzione di superfosfati	437

TERZA SESSIONE - *Allegati* 441

I Relazione del consultore Orlando sulle attribuzioni e sul funzionamento della Consulta	» 443
H Decreto Alto Commissariale di nomina di una Commissione per la formulazione di proposte relative all'attuazione di un ordinamento dell'Alto Commissariato	449
III Relazione del direttore regionale Modica riguardante « Misure contro la delinquenza »	» 450
IV Relazione dell'Ispettorato generale di P.S. per i settori interprovinciali dell'Alto Commissariato sull'andamento della delinquenza	459
V Comunicazione della Procura generale presso la Corte di Appello di Palermo sul movimento della delinquenza	» 465
VI Relazione al Ministero di Grazia e Giustizia sul « Movimento della delinquenza »	466
VII Relazione sull'andamento della delinquenza pervenuta dalle carte personali del consultore Guarino Amella	» 470
VIII Relazione sulla sicurezza nelle campagne	474
IX Nota dell'Alto Commissario sulla « Pubblica Sicurezza in Sicilia » al Ministero dell'Interno ed alla Presidenza del Consiglio	478
X Nota dell'Alto Commissario per la Sicilia su: « Alimentazione e prezzi » ai Ministeri dell'Agricoltura e dell'alimentazione ed alla Presidenza del Consiglio	» 480
XI Nota del Ministro Gullo sui Consorzi agrari provinciali all'Alto Com-	

missariato per la Sicilia	481
.....	

XII Nota dell'Alto Commissario sui trasporti in Sicilia ai Ministeri dei Trasporti, dell'Aeronautica, della Marina ed alla Presidenza del Consi	Pag. 483
XIII Estratto da: « L'economia siciliana », quindicinale dell'Unione delle Camere di Commercio - Anno II, n. 29 del 1° giugno 1945.	» 484
QUARTA SESSIONE	» 489
Prima seduta - 6 novembre 1945, antimeridiana	491
Seconda seduta - 6 novembre 1945, pomeridiana	493
Terza seduta - 7 novembre 1945, antimeridiana	495
Quarta seduta - 7 novembre 1945, pomeridiana .	497
Prima seduta - <i>resoconto stenografico</i> .	» 499
I Relazione dell'on. Aldisio: movimento separatista e arresto di Finoc- chiaro Aprile; ammasso del grano ed estrazione clandestina derrate, agitazione agraria; energia elettrica e fornitura del carbone; stato dei lavori delle diverse Commissioni	499
H Intervento del consultore Manzo: critiche alla inattività della Con- sulta e all'operato dell'Alto Commissario	» 513
III Intervento del consultore Li Causi: replica al consultore Manzo; problema dell'autonomia e bisogni della Sicilia; provvedimenti go- vernativi sul separatismo, provvedimenti governativi sull'agricol- tura; processo contro i comunisti per i fatti di Scicli; alimentazione; classe operaia e speculazioni; società generale elettrica .	» 516
Seconda seduta - <i>resoconto stenografico</i> .	531
I Intervento del consultore Giuffrè: separatismo, ammassi e latifondo	531
II Intervento del consultore Marino: replica a Giuffrè sul problema del latifondo e delle masse contadine; disordini a Ragusa	535
III Replica dell'Alto Commissario al consultore Li Causi	• 53
IV Intervento del consultore Giuffrida; relazione della Commissione sulle strade	7 »
V Intervento dell'ingegnere Russo .	» 549
VI Discussione generale sulla relazione relativa al problema delle strade: Majorana, La Loggia, Taormina, Vigo, Giuffrida .	» 550
Terza seduta - <i>resoconto stenografico</i> .	» 561
I Continuazione della discussione sul problema delle strade; Manzo, Di Carlo, Giuffrè, Ramirez, Li Causi .	561
II Replica consultore Giuffrida: costituzione Ente regionale strade; facoltà tributaria .	» 573 »
III Intervento consultore La Loggia .	577
IV Intervento consultore Taormina .	» 581

V	Conclusioni on. Aldisio	Pag. 582
VI	Ordine del giorno Li Causi. Ausiello .	» 584
VII	Nomina Commissione per trattare con il Governo sul problema delle strade	586
	Quarta seduta - <i>resoconto stenografico</i>	587
I	Intervento consultore Mancuso: energia elettrica, disoccupazione e cantiere navale, aeronautica sicula .	587
II	Replica del consultore Colajanni sul problema dell'energia elettrica e discussione relativa	590
III	Intervento ingegnere Tuccio: Ferrovie, Aeronautica Sicula, Cantiere Navale	592
IV	Precisazioni on. Aldisio sui precedenti argomenti .	593
V	Discussione con interventi dei consultori La Loggia, Li Causi, Manzo	596
VI	Chiusura della discussione .	599
VII	Rinvio trattazione problemi ricostruzione industriale; contributi unificati; sanità	600
VIII	Intervento consultore Mauceri: problemi energia elettrica e problema industriale	600
IX	Intervento consultore Colajanni sul problema dell'energia elettrica	608
X	Discussione con interventi dei consultori: Tuccio, Li Causi, Mauceri	610
XI	Replica e precisazioni dell'on. Aldisio	611
XII	Chiusura della sessione e programma dei lavori per la prossima sessione: il problema dell'autonomia .	» 614
	QUARTA SESSIONE - <i>Allegati</i> .	617
I	10 agosto 1945 - Verbale della prima seduta della Commissione per i problemi dell'energia elettrica in Sicilia .	619
II	8 luglio 17 agosto 1946 - Corrispondenza Alto Commissario e Organi governativi sul problema dell'energia elettrica	621
III	21 maggio 1945 - Relazione della Commissione nominata dalla Consulta siciliana per il problema stradale in Sicilia.	» 624
IV	Prima relazione sui lavori della Commissione costituita in seno alla Consulta regionale per i problemi della ricostruzione industriale in Sicilia	651

INDICE DEL TERZO VOLUME

Avvertenza	
DOCUMENTI	5
1. Voto della Consulta regionale, concernente la nomina di una Commissione per la elaborazione dello Statuto .	7
2. Decreto Alto Commissario, di nomina della Commissione per la elaborazione dello Statuto	8
3. 1 singoli verbali della Commissione .	9
ALLEGATI	55
1. Progetto dell'on. Guarino Amelia .	57
2. Progetto del prof. Giovanni Salemi	63
3. Progetto del dott. Mario Mineo	69
4. Progetto del Movimento per l'Autonomia della Sicilia	75
5. Progetto Paresce	85
6. Progetto di Statuto regionale per la Sicilia di Vincenzo Vacírca .	89
7. Testo del progetto elaborato dalla Commissione nominata dall'Alto Commissario	93
8. Relazione del Presidente della Commissione all'Alto Commissario per la Sicilia	101
L'OPERA DELLA CONSULTA SUL PROGETTO DELLA COMMISSIONE PREPARATORIA - V SESSIONE	» 121
Avvertenza	» 121
Prima seduta - 18 dicembre 1945	
Seconda seduta - 19 dicembre 1945 ...	
Terza seduta - 20 dicembre 1945 ...	127
	463

Quarta seduta - 20 dicembre 1945, pomeridiana .	Pag. 129
Quinta seduta - 21 dicembre 1945, antimeridiana	» 131
Sesta seduta - 21 dicembre 1945, pomeridiana .	» 133
Settima seduta - 22 dicembre 1945, antimeridiana	» 135
Ottava seduta - 22 dicembre 1945, pomeridiana .	n 137
Nona seduta - 23 dicembre 1945 ..	139
Prima seduta - 18 dicembre 1945, <i>resoconto stenografico</i> .	141
I Seduta di inaugurazione: cause che ne turbarono i lavori; dichiarazione del consultore Taormina per il rinvio della « sessione » .	142
II Discorso dell'on. Aldisio, Alto Commissario .	149
III Dichiarazioni dei consultori Giaracà, Guarino Amella, Ramirez	159
Seconda seduta - 19 dicembre 1945, <i>resoconto stenografico</i>	161
I Discussione generale sul progetto della Commissione; Dichiarazione del consultore Montalbano sulle lacune del progetto	162
II Il discorso dell'on. Enrico La Loggia	164
III Successivi interventi del consultore Salvatore (sui propositi onde il suo partito <i>si</i> accinge all'esame del progetto) .	176
IV Intervento del consultore Cartia (sui rapporti fra l'Autonomia regionale e l'Autonomia comunale e l'inserimento in esse delle forze dellavoro)	180
V Di Carlo, Guarino Amelia, Li Causi, Majorana, ai quali risponde il relatore	188
Terza seduta - 20 dicembre 1945, antimeridiana, <i>resoconto stenografico</i>	» 211
I Dichiarazione del consultore Taormina .	» 212
II Discussione sulla intitolazione del progetto e la proposta del consultore Baviera	» 212
III Inizio della discussione sui singoli articoli del progetto (art. 1)	
La Sicilia quale regione autonoma	» 221
IV Approvazione dell'articolo, con la soppressione dell'inciso sulla base dell'eguaglianza dei diritti di tutti i cittadini italiani » e con altre modificazioni	222
V Art. 2, modificato secondo le proposte del prof. Baviera e dell'Alto Commissario	225
VI Art. 3, modificato nella forma e nella sostanza; attribuzione ai Consiglieri della denominazione di deputati »; numero dei deputati e durata della loro funzione	228
VII Art. 4. Aumento del numero dei vice-Presidenti. Rinvio alla seduta del 22 dicembre, in cui è introdotto l'istituto delle Commissioni permanenti	» 233
VIII Art. 5. Contrasto <i>sul</i> giuramento dei deputati. L'articolo è però approvato	235

IX Art. 6. Discussa la sindacabilità dei deputati. Si rinvia la discussione alla seduta pomeridiana .	. Pag. 239
Quarta seduta - 20 dicembre 1945, pomeridiana, <i>resoconto stenografico</i>	241
I Art. 6. Seguito della discussione sull'art. 6, che viene approvato .	, 242
H Art. 7. I diritti dei Consiglieri. Interpellanza, interrogazione, mozione	244
III Art. 8. Rinvio al successivo art. 25 per la discussione sul Commissario dello Stato presso la Regione	245
IV Art. 9. Discusso in relazione all'art. 10, di cui assume il primo comma, divenendo pertanto secondo dell'art. 9. Contrasti in merito alla Giunta regionale	246
V Art. 10 (commi 2° e 3°). Assenza e impedimenti del Presidente regionale	, 250
VI Art. 11. Convocazione dell'Assemblea, su richiesta del Governo regionale o di almeno venti deputati	» 251
VII Art. 12. Iniziativa delle leggi e dei regolamenti. E' approvato e completato, poi, nella seduta antimeridiana del 22 dicembre, in cui si introduce la partecipazione della rappresentanza degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali alla elaborazione dei progetti di legge	» 253
VIII Art. 13. Firma delle leggi e dei regolamenti. Promulgazione, pubblicazione ed entrata in vigore. Proposte contrastanti del consultore Guarino .	, 255
IX Art. 14. Discussione generale sulla legislazione esclusiva .	, 256
X I limiti relativi, anche nella riforma agraria e industriale deliberate dalla Costituente	259
XI Larghi interventi dei rappresentanti delle diverse tendenze politiche	» 261
XII Discussioni sulle materie di cui all'art. 14, lett. a) e segg., sino alla lett. h)	272
XIII Lett. <i>i</i>), sul regime degli Enti locali e delle circoscrizioni relative. L'emendamento Cartia diviene l'art. 14 <i>bis</i> .	277
Quinta seduta - 21 dicembre 1945, antimeridiana, <i>resoconto stenografico</i>	287
I Dichiarazione di voto del prof. Baviera e dell'on. La Loggia in merito all'art. 14 <i>bis</i> . Seguito della discussione sulle lettere <i>n</i>), dell'art. 14	283
H Approvazione delle lettere <i>i</i> , <i>m</i> , con lievi modifiche .	289
III Lettera <i>n</i>), sull'istruzione e le diverse tendenze politiche in seno alla Consulta	289
IV Altre materie aggiunte agli artt. 14 e 15 da parte dei consultori Ausiello, Prato, Giuffrè	292
V Art. 15. Discussione generale sui principi e gli interessi generali	298
Le singole materie di cui all'art. 15	302
VI Approvazione dell'art. 15, secondo le proposte Majorana e Cartia	

Quarta seduta - 20 dicembre 1945, pomeridiana	Pag. 129
Quinta seduta - 21 dicembre 1945, antimeridiana	» 131
Sesta seduta - 21 dicembre 1945, pomeridiana .	133
Settima seduta - 22 dicembre 1945, antimeridiana	135
Ottava seduta - 22 dicembre 1945, pomeridiana .	137
Nona seduta - 23 dicembre 1945 .	139
Prima seduta - 18 dicembre 1945, <i>resoconto stenografico</i>	» 141
I Seduta di inaugurazione: cause che ne turbarono i lavori; dichiarazione del consultore Taormina per il rinvio della " sessione ,	142
II Discorso dell'on. Aldisio, Alto Commissario	» 149
III Dichiarazioni dei consultori Giaracà, Guarino Amelia, Ramirez .	159
Seconda seduta - 19 dicembre 1945, <i>resoconto stenografico</i>	• 161
I Discussione generale sul progetto della Commissione; Dichiarazione del consultore Montalbano sulle lacune del progetto	• 162
II Il discorso dell'on. Enrico La Loggia .	164
III Successivi interventi del consultore Salvatore (sui propositi onde il suo partito si accinge all'esame del progetto) .	176
IV Intervento del consultore Cartia (sui rapporti fra l'Autonomia regionale e l'Autonomia comunale e l'inserimento in esse delle forze del lavoro)	180
V Di Carlo, Guarino Amelia, Li Causi, Majorana, ai quali risponde il relatore	• 188
	211
Terza seduta - 20 dicembre 1945, antimeridiana, <i>resoconto stenografico</i>	212
I Dichiarazione del consultore Taormina .	212
II Discussione sulla intitolazione del progetto e la proposta del consultore Baviera	212
.....III Inizio della discussione sui singoli articoli del progetto (art. 1)	221
La Sicilia quale regione autonoma	
IV Approvazione dell'articolo, con la soppressione dell'inciso ' sulla base dell'eguaglianza dei diritti di tutti i cittadini italiani e con altre modificazioni	» 222
	» 225
V Art. 2, modificato secondo le proposte del prof. Baviera e dell'Alto Commissario	228
VI Art. 3, modificato nella forma e nella sostanza; attribuzione ai Consiglieri della denominazione di deputati »; numero dei deputati e durata della loro funzione	233
VII Art. 4. Aumento del numero dei vice-Presidenti. Rinvio alla seduta del 22 dicembre, in cui è introdotto l'istituto delle Commissioni permanenti	235
..	

VIII Art. 5. Contrasto sul giuramento dei deputati. L'articolo è però approvato

IX Art. 6. Discussa la sindacabilità dei deputati. Si rinvia la discussione alla seduta pomeridiana	Pag. 239
Quarta seduta - 20 dicembre 1945, pomeridiana, resoconto <i>stenografico</i> ,	241
I Art. 6. Seguito della discussione sull'art. 6, che viene approvato .	242
II Art. 7. I diritti dei Consiglieri. Interpellanza, interrogazione, mozione	244
III Art. 8. Rinvio al successivo art. 25 per la discussione sul Commissario dello Stato presso la Regione . ..	245
IV Art. 9. Discusso in relazione all'art. 10, di cui assume il primo comma, divenendo pertanto secondo dell'art. 9. Contrasti in merito alla Giunta regionale	246
V Art. 10 (commi 2° e 3°). Assenza e impedimenti del Presidente regionale	250
VI Art. 11. Convocazione dell'Assemblea, su richiesta del Governo regionale o di almeno venti deputati .	251
VII Art. 12. Iniziativa delle leggi e dei regolamenti. E' approvato e completato, poi, nella seduta antimeridiana del 22 dicembre, in cui si introduce la partecipazione della rappresentanza degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali alla elaborazione dei progetti di legge	253
VIII Art. 13. Firma delle leggi e dei regolamenti. Promulgazione, pubblicazione ed entrata in vigore. Proposte contrastanti del consultore Guarino	255
IX Art. 14. Discussione generale sulla legislazione esclusiva .	256
X I limiti relativi, anche nella riforma agraria e industriale deliberate dalla Costituente	259
XI Larghi interventi dei rappresentanti delle diverse tendenze politiche	261
XII Discussioni sulle materie di cui all'art. 14, lett. a) e segg., sino alla lett. h)	272
XIII Lett. i), sul regime degli Enti locali e delle circoscrizioni relative. L'emendamento Cartia diviene l'art. 14 bis	277
Quinta seduta - 21 dicembre 1945, antimeridiana, <i>resoconto stenografico</i>	287
I Dichiarazione di voto del prof. Baviera e dell'on. La Loggia in merito all'art. 14 <i>bis</i> . Seguito della discussione sulle lettere » dell'art. 14	283
II Approvazione delle lettere <i>I</i> , in, con lievi modifiche .	289
III Lettera n), sull'istruzione e le diverse tendenze politiche in seno alla Consulta	289
IV Altre materie aggiunte agli artt. 14 e 15 da parte dei consultori Ausiello, Prato, Giuffrè	292
V Art. 15. Discussione generale sui principi e gli interessi generali. Le singole materie di cui all'art. 15	298
VI Approvazione dell'art. 15, secondo le proposte Majorana e Cartia .	302
	465

VII Art. 16. Voti e progetti dell'Assemblea sulle materie di competenza dello Stato, che possono interessare la Regione	Pag. 307
VIII Art. 17. Bilancio della Regione. Approvato senz'altro .	» 309
IX Art. 18. Duplice ordine di funzione amministrativa del Governo regionale. Ampi contrasti in seno alla Consulta, specie sulla delega del Governo dello Stato al Governo regionale .	» 309
Sesta seduta - 21 dicembre 1945, pomeridiana, <i>resoconto stenografico</i>	» 317
I Seguito della discussione. Art. 19. Posizione giuridica del Presidente della Regione. Soppressione o meno della prima parte del comma secondo dell'articolo	318
II Contrasti sul terzo comma .	» 324
III Approvazione dell'intero articolo	329
IV Articolo aggiuntivo del consultore Prato, sulle tariffe ferroviarie dello Stato e dei servizi nazionali di comunicazione e di trasporto. Sua concretezza nell'art. 23 del progetto di statuto, presentato dal « Movimento per l'Autonomia »	» 330
V Altro articolo aggiuntivo proposto dal consultore Guarino Amelia, sulla partecipazione alla elaborazione dei progetti di legge, dei rappresentanti degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali. Rinviato per la nuova formulazione con l'impegno di sottoporlo all'approvazione nella successiva seduta .	» 332
VI Art. 20. Organizzazione giudiziaria e nomina dei magistrati. L'articolo è respinto	» 334
VII Art. 21. Istituzione in Palermo degli Organi giurisdizionali aventi la sede in Roma. Nomina dei magistrati della sezione regionale della Corte dei conti. Ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Regione .	» 337
VIII Art. 22. Istituzione dell'Alta Corte. Nomina dei suoi componenti. Nomina paritetica. Nomina del Presidente e del Procuratore Generale. Onere finanziario da ripartire fra Stato e Regione. Poche modifiche per l'approvazione	» 344
IX Artt. 23-24. Competenza dell'Alta Corte •	» 348
X Art. 25. Il Commissario dello Stato e la promozione dei giudizi davanti l'Alta Corte	» 348
XI Ripresa della discussione sull'art. 8, già rinviata all'art. 25. Limiti della competenza del Commissario dello Stato a proporre lo scioglimento dell'Assemblea regionale. La procedura relativa. La Commissione straordinaria presso la Regione e il termine per le nuove elezioni	» 349
XII Art. 26. Termine per l'impugnazione delle leggi	» 351

XIII Art. 27. E' soppresso	351
XIV Art. 28. E' approvato, ma con l'esclusione di ogni riferimento ai regolamenti	354
XV Art. 29. Impugnazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato	354

Settima seduta - 22 dicembre 1945, antimeridiana, resoconto stenografico Pag. 355

I	Si riprende la discussione sugli artt. 12 e 21, che vengono approvati	» 356
H	Art. 30. La potestà di polizia. Riflessi (nelle varie tendenze della Consulta) delle opinioni contrastanti, dinanzi la Commissione preparatoria dello Statuto. La Polizia nelle sue diverse forme e negli elementi sostanziali. Polizia dello Stato e Polizia della Regione, per la tutela di particolari servizi ed interessi	361
III	Approvazione, con distinte votazioni e lievi modifiche, dei singoli commi dell'art. 30.....	» 371
IV	Art. 31. I beni di demanio regionale. Categorie ammesse e categorie escluse. Il consultore Guarino Amelia invitato a presentare una nuova formula dell'articolo secondo i criteri da lui enunciati .	373

Ottava seduta - 22 dicembre 1945, pomeridiana, *resoconto stenografico* » 377

I	Art. 32. I beni patrimoniali della Regione e l'art. 826 del C.C. .	378
II	Art. 33. I beni immobili non in proprietà di alcuno .	379
III	Art. 34. Gli impegni già assunti dallo Stato verso gli Enti regionali. Contrasti sulla conservazione dell'articolo. Approvazione con modifiche	» 379
IV	Art. 35. La potestà tributaria. Proposte del consultore Prato, desunte dagli artt. 33, 34, 37, del progetto di statuto del a Movimento per l'Autonomia siciliana ». La zona franca in Sicilia. Il rapporto (segreto) letto dal consultore Giaracà .	380
V	La titolarità della potestà tributaria e i suoi limiti. Le argomentazioni critiche dei consultori Tuccio, Li Causi, Guarino Amelia e La Loggia	389
VI	Votazioni per appello nominale sopra i singoli commi dell'art. 35 ed approvazione relativa, tranne la parte che si riferisce alla imposta complementare sul reddito globale. L'articolo del consultore Giaracà non è preso in considerazione	» 404
VII	Art. 36. Il contributo dello Stato a titolo di solidarietà nazionale e i suoi precedenti presso la Commissione preparatoria •	» 406
VIII	Art. 37. Regime doganale della Regione. Si discute anche sulla zona franca e sull'art. proposto dal consultore Prato, che non è approvato. Si vota allora sull'art. 37 del progetto della Commissione, che è approvato soltanto nella prima parte (competenza esclusiva dello Stato). Rinviata la trattazione dell'articolo .	408

Nona seduta - 23 dicembre 1945, *resoconto stenografico* 413

I	Si ritorna sull'art. 31, che viene approvato, secondo l'emendamento del consultore Guarino Amelia .	» 414
II	Ripresa la discussione sull'art. 37. Dichiarazione di voto da parte dei consultori Romano Battaglia e Taormina	» 415

III	Proposte dei consultori La Loggia, Cartia, Ausiello, Alessi e Vigo sulla consultazione del Governo regionale per la determinazione delle tariffe doganali e sulle esenzioni .	Pag. 415
IV	Approvata la seconda parte dell'articolo	»
	421	
V	Articoli aggiuntivi: a) del consultore Giaracà, circa le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori dal territorio della Regione; b) del consultore Prato, circa il controllo valutario e la istituzione di una « Camera di compensazione » presso il Banco di Sicilia; c) del consultore Vigo, circa la facoltà della Regione di emettere prestiti interni. L'art. 37, comma secondo, assume un nuovo contesto	» 421
VI	Art. 38. Organizzazione finanziaria della Regione. L'articolo viene soppresso, in quanto superato dalle discussioni sui precedenti articoli	» 427
VII	Art. 39. Discussioni e incertezze sulla forma di approvazione dello Statuto	» 428
VIII	Contrasti sull'articolo 39. Sua approvazione nel testo della Commissione preparatoria	434
IX	Proposte del consultore Alessi sull'ordinamento amministrativo degli Enti locali di cui all'art. 14 <i>bis</i> , poi art. 14 <i>ter</i> e infine 16 dello statuto	452
X	Ulteriore permanenza in carica dell'Alto Commissario e della Consulta regionale sino alla elezione dell'Assemblea regionale .	» 452
XI	Art. 41. Si approva la proposta di nomina di una Commissione paritetica per il passaggio degli Uffici e del personale dello Stato alla Regione e per l'attuazione dello Statuto .	» 454

INDICE DEL QUARTO VOLUME

<i>Indice sommario</i>	Pag. VII
LO STATUTO DINANZI AGLI ORGANI DELLO STATO - Avvertenza	1
I - LO STATUTO DINANZI AL GOVERNO DELLO STATO .	7
1. Relazione dell'Alto Commissario al Governo dello Stato sul progetto di Statuto elaborato dalla Consulta di Sicilia .	9
2. Testo del progetto approvato dalla Consulta di Sicilia	22
3. Consulta nazionale. Doc. n. 158. Schema di provvedimento legislativo presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (De Gasperi) e trasmesso dal Ministro incaricato delle relazioni con la Consulta Nazionale (Cianca) il 4 aprile 1946 per il parere delle Commissioni riunite « <i>Affari politici e amm.vi - Giustizia - Finanze e Tesoro</i> ». Progetto di Statuto della Regione Siciliana ..	31
II - LO STATUTO DINANZI ALLA CONSULTA NAZIONALE .	43
1. Consulta Nazionale. Resoconto sommario della seduta 13 aprile 1946 delle Commissioni riunite « <i>Affari Politici e Amm.vi - Giustizia - Finanze e Tesoro</i> »	45
2. Consulta nazionale doc. 158-A. Relazione della Giunta nominata dal Presidente della Consulta nazionale .	47
3. Consulta nazionale. Resoconto sommario della seduta 7 maggio 1946 delle Commissioni riunite « <i>Affari politici e Amministrativi - Giustizia - Finanze e Tesoro</i> »	76
	471

III - PROMULGAZIONE DELLO STATUTO .	Pag. 117
1. R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455. Approvazione dello Statuto della Regione siciliana .	119
2. Relazione della Corte dei Conti al Parlamento, relativa alla registrazione con riserva del R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455 (Motivazione)	» 131
IV - COORDINAMENTO DELLO STATUTO CON LA COSTITUZIONE	133
1. Assemblea Costituente. Resoconto sommario della seduta del 1° agosto 1946 della seconda sottocommissione della Commissione per la Costituzione	135
2. Assemblea Costituente. Resoconto sommario della seduta 15 ottobre 1946 della seconda sottocommissione della Commissione per la Costituzione	151
3. Assemblea Costituente. Resoconto sommario della seduta del 17 gennaio 1947 della Commissione per la Costituzione	159
4. Assemblea Costituente. Resoconto sommario della seduta del 31 gennaio 1947 della Commissione per la Costituzione	183
5. Assemblea Costituente. Resoconto sommario della seduta antimeridiana del 1° febbraio 1947 della Commissione per la Costituzione	190
6. Assemblea Costituente. Resoconto stenografico della seduta del 27 giugno 1947	» 214
7. Assemblea Costituente. Doc. n. 65. Testo coordinato dello Statuto speciale per la Sicilia presentato alla Presidenza dell'Assemblea il 29 gennaio 1948	» 233
8. Assemblea Costituente. Resoconto della seduta antimeridiana del 31 gennaio 1948	» 246
9. Assemblea Costituente. Resoconto della seduta pomeridiana del 31 gennaio 1948	» 290
10. Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2. Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione Siciliana, approvato col D.L. 15 maggio 1946, n. 455	331
V - LO STATUTO DINANZI ALL'ALTA CORTE - Avvertenza .	» 333
1. Ricorso della Regione Siciliana all'Alta Corte avverso la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 .	339
2. Difesa dello Stato	343

3. Difesa orale della Regione (prof. Carnelutti)	Pag. 344
4. Difesa orale dello Stato (avv. Latour)	350
5. Replica del prof. Carnelutti .	354
6. Requisitoria del Procuratore Generale	355
7. Sentenza dell'Alta Corte	363
	375
VI - APPENDICE	
1. Cenni biografici dei consultori	
2. Indice analitico dei nomi, dei luoghi e degli argomenti .	395
	443
VII - INDICE GENERALE DELL'OPERA	
1. Indice del primo volume .	
2. Indice del secondo volume	451
3. Indice del terzo volume	463
4. Indice del quarto volume	471

*FINITO DI STAMPARE IN PALERMO
NEL LUGLIO 1976 PER ORDINE E
CONTO DELLA REGIONE SICILIANA
DALE ARTI GRAFICHE S. PEZZINO F.*